

OPERE VARIE

DEL MOLTO REVERENDO PADRE

F. PAOLO SARPI

DELL'ORDINE DE'SERVI DI MARIA

TEOLOGO CONSULTORE

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA

DI VENEZIA

DIVISE IN DUE TOMI.



TOMO SECONDO.





HELMSTAT

PER JACOPO MULLERI.

MDCCXXXXX.

TAVOLA

DELLE OPERE CONTENUTE IN QUESTO

SECONDO TOMO.

TRATTATO

D E L L E

M A T E R I E
B E N E F I C I A R I E

D I

F R A   P A O L O   S A R P I,

nel quale ſi narra, col fondamento delle Storie, come ſi diſpenſaſſero le limoſine de' Fedeli nella primitiva Chieſa.



Sſendo raffreddato il fervor antico della carità Criſtiana, che non ſolo moveva i Principi, e i privati a donar alle Chieſe copioſamente ricchezze temporali, ma ancora induceva i Miniſtri Eccleſiaſtici a diſpenſarle ſantamente in caſi pii, non è maraviglia, ſe al preſente pare che ſieno mancati i fedeli diſpenſatori, e ſucceduti in luogo loro altri diligenti ſolo in ritenere, ed acquiſtare; ſicchè ſia ſtato neceſſario moderare con leggi gli ecceſſivi acquiſti, e reſti acceſo un continuo deſiderio negli uomini pii di veder anche reſtituita l' amminiſtrazione de' beni poſſeduti dalle Chieſe, ſe non a quell' antica eſemplarità, almeno a tollerabile moderazione. I difetti che ci par di vedere al giorno di oggi non ſono entrati nell' Ordine Chericale tutti inſieme, nè così ecceſſivi in un iſteſſo tratto di tempo; ma da una ſomma, anzi divina perfezione per gradi ſono diſceſi all' imperfezione che ora è manifeſta a tutti, e confeſſata dagli ſteſſi Eccleſiaſtici, e da alcuni tenuta per irremediabile. Con tutto ciò, piacendo a Dio N. Signore di donar a' Fedeli ſuoi tanta grazia, quanta donò a' noſtri Maggiori, non dobbiamo perdere la ſperanza di vedere le medeſime maraviglie anche ne' noſtri ſecoli: è ben neceſſario che, ſiccome per gradi ſiamo pervenuti a queſta profondità di miſeria,

così per gli stessi ci andiamo alzando, per ritornare verso quella sommità di perfezione nella quale fu la Chiesa Santa. Il che non potendosi fare, se non conoscendo qual fosse dapprincipio l' amministrazione delle cose temporali; e come sia mancato quel buon governo; a parte a parte è necessario, innanzi ogni altra cosa, dire come la Chiesa di tempo in tempo ha acquistate le ricchezze temporali; e come in ciascuna mutazione deputasse i Ministri per dispensarle, o possederle; il che ci scoprirà gl' impedimenti che in questi tempi attraversano una buona riformazione; e mostrerà le maniere di superarli; e questo è il mio proponimento nel presente discorso della materia Benefiziale tanto ampia.

I.

Fu il principio de' beni Ecclesiastici mentre ancora conversava in questo Mondo N. Signore Gesù Cristo; ed il fondo loro non era altro, che le obblazioni delle persone pie, e divote, le quali erano conservate da un Ministro, e distribuite in due opere solamente: Una per le necessità di N. Signore, e degli Appostoli Predicatori del Vangelo; e l' altra per far limosina a' poveri. Tutto ciò si vede chiaro in San Giovanni, dove dice il Vangelista, che Giuda era quello che portava la tasca, o borsa, (*a*) dove erano riposti i danari presentati al Signore; e che il medesimo andava spendendo, e comprando le cose necessarie a loro, ovvero distribuendo a' poveri, (*b*) conforme a quanto il Signore alla giornata comandava. Considera S. Agostino che, avendo Cristo il ministero degli Angeli che lo servivano, non era in necessità di conservar danari; con tutto ciò volle aver borsa, per dar esempio alla Chiesa di quello ch' ella doveva fare; e per ciò sempre intese la Chiesa che dalla Santità sua divina col suo proprio esempio fosse istituita la forma del danaro Ecclesiastico, istruendo, e donde si dovesse cavare, e in che cosa si dovesse spendere. E se ne' tempi nostri non veggiamo osservato questo santo istituto, dobbiamo considerare che, per nostro ammaestramento, e per nostra consolazione, racconta la Scrittura divina che all' ora anche Giuda era un ladro, (*c*) e usurpava per sè i beni comuni al Collegio Appostolico; e venne a tanto colmo d'avarizia, che, non parendogli assai quello che rubbava, per far maggior somma di danari, passò a tanta empietà, che vendette a' Giudei la persona medesima di Cristo Nostro Signore. E se noi, o leggendo le Storie, ovvero osservando le cose occorrenti a' tempi nostri, vedremo che i beni Ecclesiastici sieno spesi, in gran parte in altri usi, che pii; e che alcun de' Ministri, non contento d'usurparsi quello che dovrebbe esser comune della Chiesa, e de' poveri, passi così innanzi, che venda anche, per far danari, le cose sacre, e le grazie spirituali, non dovremo riferir ciò a particolar miseria de' nostri, o d' alcuni tempi, ma ascriverlo a permissione divina, per esercizio de' buoni

(*a*) Loculos habens, ea quæ mittebantur portabat. cap. 12.

(*b*) Loculos habebat Judas, quod dixisset ei Jesus: Eme ea, quæ opus sunt nobis ad diem festum, aut egenis ut aliquid daret. cap. 13. quia de egenis pertinebat ad eum, cap. 12. *perchè quella era la funzione del suo ministero.*

Loculos è *propriamente ciò che si chiama negli Spedali il luogo dove si ripone il danajo.*

(*c*) Fur erat. cap. 12. citato.

buoni; confiderando che il principio della Chiefa nafcente fu fogget- to alle medefime imperfezioni: ben dovrà ciafcuno fecondo il grado, e la vocazione fua, proccurar il rimedio; chi non può altrimenti, colle orazioni; e chi può impedire il male, con ovviare, e opporfi agli abufi; confiderando che, febben Giuda non fu umanamente punito, perchè erano complici de'fuoi delitti quelli che dovevano gaftigarlo; moftrò nondimeno la divina Provvidenza qual pena meritaffe; e difpofe ch'egli fteffo foffe l'efecutore in sè medefimo, per documento di quello che doveffero fare quelli che la Maeftà fua avrebbe ne' tempi feguenti dati per tutori, e difenfori della fua Chiefa.

II.

Dappoichè Crifto N. Signore salì al Cielo, i Santi Appoftoli feguirono nella Chiefa di Gerufalemme lo fteffo iftituto, d'aver il danaro Ecclefiaftico per li due effetti fopraddetti, cioè, per il bifogno de' Miniftri del Vangelo, e per le limofine de' poveri: e il fondo di quefto danaro era fimilmente le obblazioni de' Fedeli, i quali anche, mettendo ogni loro avere in comune, vendevano le loro poffeffioni, per far danari a queft' effetto; ficchè non era diftinto il comune della Chiefa dal particolare di ciafcun fedele, (*a*) come fi ufa ancora in alcune Religioni che fervano i primi iftituti. Erano molto pronti i Criftiani in quei primi tempi a fpogliarfi de'beni temporali, per impiegarli in limofine, perchè afpettavano proffimo il fine del Mondo; (*b*) avendoli Crifto N. Signor lafciati incerti: e quaotunque foffe per durare quanto fi voleffe, non l' avevano per confiderabile più, che fe foffe all'ora per finire; tenendo per fermo che la figura di quefto mondo, cioè, lo ftato della vita prefente trapaffa; (*c*) per lo che ancora le obblazioni fempre più s' aumentavano. Il coftume però di non aver cofa alcuna di proprio, ma il tutto in comune, ficchè non vi foffe alcuno povero, o ricco, ma tutti ugualmente viveffero, non ufcì fuori di Gerufalemme; anzi nelle altre Chiefe che i Santi Appoftoli edificarono non fu iftituito; nè in Gerufalemme durò molto lungamente: imperocchè 26. anni dopo la morte di Crifto fi legge che il pubblico era diftinto dal privato, conofcendo ciafcun il fuo, ed effendovi anche il danaro fondato nelle obblazioni, le quali, pofte in comune, fervivano per li foli Miniftri, e per li poveri; nè era lecito viver di quel della Chiefa a chi aveva del fuo: laonde S. Paolo ordina che le vedove, le quali hanno pareoti, fieno fpefate da' loro proprj, acciocchè i beni Ecclefiaftici poffano baftar a quelle che fono veramente Vedove, e povere. (*d*) Il primo giorno della Settimana, che per quefta caufa fu chiamato Domenica, fi congregavano i Fedeli,

(*a*) Omnes, qui credebant, erant pariter, & habebant omnia communia. Poffeffiones, & fubftantias vendebant, & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat. Act. Apoftol. Nec quifquam eorum, qui poffidebat, aliquid fuum effe dicebat, fed erant illis omnia communia .... Neque quifquam egens erat inter illos: quotquot enim poffeffores agrorum, aut domorum erant, vendentes, afferebant pretia eorum, quæ vendebant. Dividebatur autem fingulis, prout cuique opus erat. Act. 4.

(*b*) Scire enim debetis, dice S. Cipriano, ac pro certo credere, occafum Sæculi, atque Antichrifti tempus appropinquaffe. Epift. 58. ad Tibarit. *Lattanzio aggiunge che tutti coloro, che avevano fatto il compute de' tempi o colla facra Scrittura, o colle Storie profane, afficuravano che il Mondo non poteva ancora durare più di dugent' anni*. Omnis expectatio non amplius, quam ducentorum videtur annorum. *c.25.l.7.Inft.d.*

(*c*) *Præterit enim figura hujus Mundi. S. Paul. Cor. 5.*

(*d*) Si quis fidelis habet viduas, fubminiftret illis, ut non gravetur Ecclefia, ut iis, quæ vere viduæ funt, fufficiat. 1. Tim. 5. 1. *Quefta fpiegazione è tratta: dal medefimo capitolo di S. Paolo, il quale dice*: Quæ vere vidua eft, & defolata, *cioè, ch' è vedova, ed abbandonata*.

Fedeli, e ciascuno offeriva quello che aveva messo da banda la settimana innanzi per li bisogni comuni. (*a*)

III.

La cura di questi beni che N. Signore, mentre fu in vita mortale, diede a Giuda, dopo l' Ascensione gli Appostoli per pochissimo tempo l' amministrarono eglino stessi; ma poi vedendo che, per la distribuzione, nascevano tra i fedeli mormorii, e sedizioni, (*b*) parendo ad alcuni di non participare quanto avrebbono voluto del comune, e credendo che altri avessero più del dovere; siccome il male è comune in tutti i tempi nella dispensa de' beni della Chiesa, conobbero gli Appostoli che non potevano attendere a questo perfettamente, ed insieme alla predicazione della parola di Dio; e determinarono di ritener (*c*) per sè il ministero di predicare, e insegnare; (*d*) ordinando per quest' uffizio di tener cura delle cose temporali un' altra sorta di Ministri, (*e*) tutto al contrario di quello che veggiamo fare ne' tempi nostri, quando al governo delle cose temporali attendono i principali Prelati della Chiesa; e l' uffizio del predicare, e insegnare la parola di Dio, e la dottrina del Vangelo, è lasciato a' Frati, o ad alcuni poveri Preti infimi nella Chiesa. Ma que' nuovi Ministri che i santi Appostoli istituirono per governo delle cose temporali, si chiamarono Diaconi; e così da tutto il corpo de' Fedeli fu fatta elezione di *6.* a quest' effetto, i quali gli Appostoli ordinarono a tal ministerio; e dovunque essi fondarono Chiesa, ordinarono anche Diaconi nell' istessa maniera, come anche ordinavano i Vescovi, e Preti, e altri Ministri Ecclesiastici; cioè, precedendo digiuni, e orazioni, susseguendo l' elezione comune de' Fedeli; (*f*) servando inviolabilmente quest' ordine, di non deputare mai ad alcun carico Ecclesiastico persona la quale prima non fosse eletta dall' universale della Chiesa, cioè, da tutti i Fedeli insieme. Quest' uso continuò nella Chiesa in tal maniera circa 200. anni, sostentandosi co' beni pubblici i Ministri Ecclesiastici, e i poveri ancora; nè essendovi altro fondo, salvo che le obblazioni ch' erano fatte da' Fedeli nella Chiesa, le quali però erano abbondantissime, perchè ciascuno, per fervore di carità, offeriva tutto quello che poteva secondo il proprio avere; sicchè, quando le facoltà de' Fedeli d' una Città erano abbondanti per supplire a' bisogni della propria Chiesa, si facevano collette anche per l' altre Chiese povere: per lo che anche S. Jacopo, S. Pietro, e S. Giovanni, quando riconobbero per consorti e compagni nel Vangelo S. Paolo, e S. Barnaba, raccomandarono loro quest' opera, di raccogliere qualche limosina per la povera Chiesa di Gerusalemme, per la quale (*g*) anche narra S. Paolo aver fatte

(*a*) Per unam Sabbati, *dice*. unusquisque vestrum apud se seponat, recondens quod ei bene placuerit. 1 Cor. cap. ultimo.

(*b*) Factum est murmur Græcorum adversus Hebræos, eo quod despicerentur in ministerio quotidiano viduæ eorum. Act. 6.

(*c*) Dixerunt: non est æquum nos derelinquere verbum Dei, & ministrare mensis. Act. 6.

(*d*) Nos vero orationi, & ministerio verbi instantes erimus. Ibid.

(*e*) Considerate ergo viros ex vobis boni testimonii septem, plenos Spiritu Sancto, quos constituamus super hoc opus. Ibid.

(*f*) Hos statuerunt ante conspectum Apostolorum, & orantes, imposuerunt eis manus. Ibid.

(*g*) Discipuli, prout quisque habebat, proposuerunt singuli in ministerium mittere habitantibus in Judæa fratribus: quod & fecerunt, mittentes ad Seniores per manus Barnabæ, & Pauli. Act. 11.

fatte raccolte in Macedonia, Acaja, (*a*) Galazia, e Corinto (*b*): e questo costume si osservò non solo vivendo i santi Appostoli, ma anche dopo la morte loro; e nella Città di Roma, dove le ricchezze erano ampissime, anche le offerte erano così abbondanti, che intorno all' anno 150. non solo bastavano a sostenere i Cherici, e poveri Cristiani di quella Città, ma ancora a somministrare abbondantemente alle altre Chiese non solo vicine, ma anche lontane, dando da vivere in diverse Provincie a' Cristiani condannati a cavar metalli, e a' prigioni e altri miserabili Cristiani: e per mostrare l' abbondanza dell' obblazioni, dirò solo questo, che Marcione circa il 170. fece obblazione nella Chiesa Romana in una volta di 5000. dramme d'oro: e perchè ebbe certe opinioni non convenienti in materia della fede, fu scacciato dalla Congregazione, e gli sono stati restituiti i danari interamente; parendo a quella santa Chiesa che sarebbe restata contaminata ritenendo la roba di un eretico. Crebbe poi tanto in tesori la Chiesa di Roma, che dopo il 220. erano desiderabili agli stessi Imperadori Romani; onde Decio Principe ritenne S. Lorenzo Diacono Romano, per levargli i tesori Ecclesiastici, (*c*) che a tanta ampiezza erano pervenuti: sebbene s' ingannò quel Principe, credendo che i tesori fossero ammassati, e conservati; perchè quel santo Diacono, accortosi della rapacità del Tiranno, e prevedendo la persecuzione imminente, dispensò il tutto in una volta, com'erano soliti di fare, soprastando simili pericoli: e la maggior parte delle persecuzioni fatte alla Chiesa dopo la morte di Comodo furono per questa causa, cioè, perchè i Principi, o i Prefetti, ritrovandosi in strettezza di danari, per quella via volevano impadronirsi di quelli della Chiesa Cristiana.

IV.

Dappoichè le Chiese furono fatte ricche, anche i Cherici cominciarono a vivere con maggiori comodità; e alcuni, non contentandosi di quel vito comune della Chiesa quotidiano, vollero viver separatamente nella propria casa, e dalla Chiesa aver la loro porzione separatamente in danari ogni giorno, o per un mese continuo, e ancora per un lungo tempo: cosa, che, sebben declinava dalla prima perfezione, nondimeno era tollerata da' Padri. Non si fermò però in questo stato il disordine; ma incominciarono i Vescovi a mancare delle solite limosine a' poveri, e a ritener per sè quello che doveva esser distribuito; e co' beni della Chiesa comuni fatti ricchi, facendo anche delle usure, per accrescerli; e lasciando la cura dell' insegnare la dottrina di Cristo, tutti si occupavano nell' avarizia: le quali cose S. Cipriano (*d*) piange che nel suo tempo fossero usitate; e conchiude che, per purgare la sua

(*a*) Probaverunt Macedonia, & Achaja collationem aliquam facere in pauperes Sanctorum, qui sunt in Jerusalem . . . . Cum consummavero, & assignavero eis fructum hunc, proficiscar in Hispaniam. Rom. 15.

(*b*) De collectis autem quæ fiunt in Sanctos, sicut ordinavi Ecclesiis Galatiæ, ita & vos facite. esp. ult. pr. Cor.

(*c*) *S. Prudenzio fa così parlare un Ministro di Decio a S. Lorenzo*. Quod Cæsaris scis, Cæsari da; nempe justum postulo, ni fallor; haud ullam tuus signat Deus pecuniam: *cioè*: *Dà a Cesare ciò che tu sai che gli appartiene: io ti ricerco una cosa giusta; imperocchè, s' io non m' inganno, il tuo Dio non fa batter moneta: nel suo libro* de Coronis.

(*d*) Episcopi plurimi, quos & hortamento esse oportet cæteris, & exemplo, divina procuratione contempta, procuratores rerum sæcularium fieri, derelicta cathedra, plebe deserta, per alienas provincias oberrantes, negotiationis quæstuosæ nundinas aucupari: de Lapsis.

la ſua Chieſa da queſti errori, Dio permetteſſe quella gran perſecuzione che fu ſotto l' Imperio di Decio, perchè ſempre la Maeſtà divina ha riformata la ſua Chieſa, o ſoavemente col mezzo de' legittimi Magiſtrati; o, quando gli eceſſi ſono paſſati troppo oltre, collo ſtrumento delle perſecuzioni. Ma ſebben la Chieſa poſſedeva tante ricchezze, non ebbe però in queſti tempi beni ſtabili; prima, perchè non ſe ne curavano per la ragione ſuddetta, che ſtimavano il fine proſſimo, e tutte le coſe mondane eſſer tranſitorie, e di grave peſo a chi tende al Cielo: poi ancora perchè a neſſun Collegio, o Comunità, (*a*) o corpo, ſecondo le leggi Romane, poteva eſſer donato, o laſciato per teſtamento; nè quello per qualſivoglia cauſa poteva poſſeder beni immobili, ſe non era approvato dal Senato, o dal Principe: nè ciò ſi può metter in dubbio, ſebben vanno attorno alcune Piſtole ſotto nome di Papi vecchi, che rendono ragione perchè gli Appoſtoli vendeſſero le poſſeſſioni in Giudea, e i Criſtiani ſeguenti le conſervaſſero, con dire che ciò fu, perchè prevedevano gli Appoſtoli che la Chieſa Criſtiana non doveva rimaner in Giudea, ma bensì fra le Genti; quaſi che nel Vangelo la cauſa del vendere non ſia moſtrata eſpreſſamente, quando Criſto diſſe alla ſua Chieſa: *Non temete, o picciola compagnia: vendete quello che poſſedete, e fatte limoſina*; (*b*) e quaſichè, ſebben Geruſalemme fu diſtrutta, alla ſua riedificazione non aveſſe una quantità di Criſtiani, e anche non ſieno ſtate diſtrutte delle Città dove le Chieſe fra' Gentili avevano poſſeſſioni. Ma è ſuperfluo travagliarſi a moſtrare queſta falſità, eſſendo coſa certa che quelle Piſtole ſono ſuppoſte, e ſtate formate circa l' 800. da quelli che anteposero, come ſi fa anche al preſente, le ricchezze, e le pompe alla moderazione Appoſtolica, iſtituita, e comandata da Criſto: ma nella confuſione che fu nell' Imperio molto continuata dopo la prigionia di Valeriano, eſſendo poco in oſſervanza le leggi, maſſime in Affrica, in Francia, e in Italia, alcuni laſciarono, ovvero donarono anche degli Stabili alle Chieſe, i quali l' anno 302. furono tutti confiſcati da Diocleziano, e Maſſimiano; ſebbene in Francia, per la bontà di Coſtanzo Cloro Ceſare che la governava, il decreto degl' Imperadori non ſi eſeguì: ma avendo queſti Principi rinunziato l' Imperio, Maſſenzio otto anni dopo reſtituì tutte le poſſeſſioni alla Chieſa Romana; e poco dopo Coſtantino, (*c*) e Licinio, conceſſa la libertà di Religione a' Criſtiani, e approvati i Collegj Eccleſiaſtici, che con voce Greca chiamavano Chieſe, conceſſe generalmente per tutto l' Imperio che poteſſero acquiſtare beni ſtabili, così per donazione, come per teſtamento, eſentando ancora i Cherici dalle fazioni perſonali pubbliche, acciò poteſſero attendere più comodamente al ſervizio della Religione.

V.

(*a*) Collegium, ſi nullo ſpeciali privilegio ſubnixum ſit, hæreditatem capere non poſſe dubium non eſt. l. 8. C. de hæredib. inſtituendis. *Queſta legge è di Diocleziano, e di Maſſimiano l' anno di Gesù Criſto* 290.

(*b*) Nolite timere, puſillus grex, vendite quæ poſſidetis, & date eleemoſynam. *Luc.* 12.

(*c*) *L.* 4. *Cod. Theod. de Epiſc. & Eccleſiis*. Habeat unuſquiſque licentiam Sanctiſſimo Catholicæ, nempe fidei, religionis, aut Eccleſiæ; (*modo di parlare frequentiſſimo in Euſebio*) venerabilique Concilio decedens bonorum, quod optavit relinquere. Non ſint caſſa judicia; nihil eſt quod magis hominibus debetur, quam ut ſupremæ voluntatis, poſtquam aliud jam velle non poſſunt, liber ſit ſtylus, & licens, quod iterum non redit arbitrium. anno 321.

V.

Non era in conto alcuno all' ora, nè per molto tempo dopo, in uso il costume de' tempi nostri, di donare, o lasciare il suo alla Chiesa con obbligo speziale di qualche particolar opera, come di fabbriche, maritaggi di Donzelle, alimenti di Orfani, o di altri; nè meno con obbligazione di messe, o d' anniversarj, o altri uffizj Ecclesiastici; ma le persone donavano, e lasciavano assolutamente; e il legato, o donativo era incorporato nella massa comune, ch' era fondo per le spese di tutte l' opere pie: perlochè, parlando de' beni Ecclesiastici antichi, è verissimo che non sono dedicati ad alcuna opera particolare; ma non è già vero che si possano spendere in ciò che l' uomo vuole, perchè sono dedicati alla sola università delle pie opere. Furono di grande (a) accrescimento anche l' esenzioni che i Principi concessero a' beni Ecclesiastici, liberandoli dalle pubbliche contribuzioni; il che era già per tutto inviolabilmente osservato con gran soddisfazione de' Principi, e approvazione de' Popoli; e non tornava in danno pubblico, nè in aggravio della plebe per due ragioni: l' una, perchè i beni Ecclesiastici finalmente erano de' poveri del popolo; onde l' esentarli non era altro, che esentar quelli che non hanno, e lasciar le contribuzioni a quelli che hanno; cosa riputata sempre giusta: l' altra, perchè esentar uno quando ha poco, e meno di quanto basta, non è grave agli altri. Non dee perciò alcuno tirar conseguenza, che anche ne' tempi presenti fosse giusta, e conveniente l' istessa liberalità de' Principi verso la Chiesa, quando ella è fatta così ricca, che possede un quarto, e senza dubbio più di quanto il rimanente delle persone; (1) e questo non lo spende più in poveri; sicchè l' esentarli sarebbe far il contrario di quanto i buoni Principi hanno fatto, esentando i ricchi, e mettendo le gravezze debite a quelli sopra i poveri. Perlochè non sono meno (2) pii i Principi presenti, che quelli d' allora; ma la materia è diversa: questi concederebbero anche essi l'esenzioni alla Chiesa, se fosse povera; e quelli non l'avrebbero concessa, se fosse stata ricca.

VI.

La gran divozione de' Principi, e de' Popoli, siccome fece crescere le ricchezze Ecclesiastiche grandemente, così eccitò ne' Ministri Ecclesiastici gran sete di moltiplicarle; dal qual eccesso non furono meno esenti i bene intenzionati; imperocchè, vedendo come la distribuzione de' beni Ecclesiastici cadeva in gloria di Dio, e benefizio comune

(a) *l. 2. Cod. Theod. de Episc. & Ecclesiis*: Qui divino cultui ministeria religionis impendunt, id est, qui Clerici appellantur, ab omnibus omnino muneribus excusentur, ne sacrilego vigore quorumdam a divinis obsequiis avocentur. *Constantin. Magn. ann. 319. Vid. l. 9. Cod. Theod. eodem titulo.*

(1) *non essendo gli Ecclesiastici, che una picciolissima parte.*

(2) *Comminez, il quale aveva altrettanta pietà, e religione, quanta sperienza negli affari del Mondo, biasima espressamente le liberalità che Luigi XI faceva alle Chiese. Egli donò molto, dice, alle Chiese; ma sarebbe stato meglio che avesse donato meno; imperocchè toglieva a' poveri per donare a quelli che non ne avevano bisogno.* E in un altro luogo. *Donò una gran quantità di terre alle Chiese, ma questo dono di terre non è durato in loro, perchè troppe già ne avevano gli Ecclesiastici cap. ult. del lib. 5. e 7. del lib. 6. delle sue memorie.*

mune, conchiudevano che quanto più vi fosse nella Chiesa da distribuire, tanto meglio fosse: onde s' adoperavano con ogni via, e con ogni arte ad acquistarne; non avvertendo, se il modo che usavano fosse legittimo, e condecente all' equità; ma, purchè ne sortisse l' effetto, cioè, che la Chiesa acquistasse per qualunque via, loro pareva di aver fatto sacrifizio a Dio: e certamente innumerabili, e immensi mali nascono da questa sorta di persone zelanti, che presso al zelo non adoprano la discrezione; perchè, parendo loro che ogni cosa inviata al fine della Religione, per qualsisia strada, (1) sia buono, operano bene spesso contra la pietà, e l'umanità, e mettono il Mondo in confusione; e così avvenne ne' primi tempi. Dappoichè la Chiesa ottenne facoltà di acquistare beni stabili, era creduto da alcuni Religiosi che fosse servizio di Dio privare i proprj figliuoli, e parenti, per donare alle Chiese; perlochè anche non tralasciavano arte alcuna, per indur le Vedove, le Donzelle, e altre persone facili, a privare le proprie case, per lasciar alla Chiesa. Il disordine passò così presto i termini di poter esser superato, che fu necessitato (2) il Principe a provvedervi; e nel 370. fu fatta legge, che, sebben non privava le Chiese d' acquistare assolutamente, proibiva però agli Ecclesiastici l' andar in casa di Vedove, e di Pupilli, e il ricevere per donazione, o testamento alcuna cosa dalle Donne, non solo direttamente, ma nè anche per mezzo di terza persona: (3) la qual legge San Girolamo confessa essere stata medicina per la corruzione entrata ne' Cherici (4) passati troppo innanzi nel desiderio d' acquistare cose temporali: e quella non bastò, che anche pochi anni dopo, cioè, nel 390. fu fatta un' altra legge, che la Vedova, la quale si dedicava a' servigi della Chiesa, non potesse donarle, o lasciarle per testamento beni stabili, o mobili preziosi di casa; di che altrove si è a lungo ragionato.

Nè a Santo Agostino, che visse in que' tempi, piacque molto il soverchio acquisto; anzi apertamente diceva piacergli più che le eredità fossero lasciate a' propinqui, o affini, che alla Chiesa: (5) (a) e in fatti anche

(1) *S. Paolo dice che procurava d' operar bene, non solo dinanzi a Dio, ma ancora dinanzi agl' uomini, per sfuggire i loro rimproveri.* Devitantes hoc, ne quis nos vituperet, providemus bona non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus. 2. *Cor.* 8.

(2) *Carlo Magno promulgò una legge che proibiva alle Chiese di ricevere alcuna donazione per la quale restassero diseredati i figliuoli, od i consanguinei.*

(3) Ecclesiastici, aut ex Ecclesiasticis, viduarum, ac pupillorum domos non adeant, sed publicis exterminentur judiciis, si eos affines earum, vel propinqui putaverint deferendos. Censemus etiam ut memorati nihil de ejus mulieris, cui se privatim sub prætextu religionis adjunxerint, liberalitate quacumque, vel extremo judicio possint adipisci; & omne in tantum inefficax sit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum, ut nec per subjectam personam valeant aliquid vel donatione, vel testamento percipere. *l.* 10. *C. Thead. de Episc. & Eccl.*

(4) *Egli dice che gli Ecclesiastici del suo tempo corteggiavano i vecchi, e le Dame che non avevano figliuoli, e s'abbassavano fino a presentar loro l' orinale nello stretto del letto, ed a ricevere nella mano i loro sputi.* Audio in Senes, & anus absque liberis quorumdam turpe servitium. Ipsi apponunt matulam, obsident lectum, purulentiam stomachi, & phlegmata pulmonis manu propria suscipiunt. *In Epist. ad Eustach. E che molte Vedove ricche non passavano alle seconde nozze, perchè, avendo sperimentata la servitù del matrimonio, la libertà dello stato vedovile recava loro tanto maggiore allettamento, quanto i Preti, che avevano bisogno del loro danaro, si gloriavano di prestar loro ubbidienza.* Illæ, quæ Sacerdotes suo viderint indigere præsidio, erigantur in superbiam; & quia maritorum expertæ dominatum, viduitatis præferunt libertatem. *In una delle sue lettere.*

(a) Ipsa tantum prædiorum suorum reditus consequatur de quibus servandi, abalienandi, donandi, distrahendi, relinquendi, vel quoad superest, vel, cum in fata concedit, & libera ei voluntas est, integra sit potestas. Nihil de monilibus, & supellectili; nihil de auro, argento, cæterisque claræ domus insignibus sub religionis defensione consumat; sed universa integra in liberos, proximos, vel in quoscumque alios arbitrii sui existimatione transcribat. Ac si quando diem obierit, nullam Ecclesiam, nullum Clericum, nullum pauperem scribat hæredes. *l.* 27 *Cod. Thead. Ann.* 390.

(5) Possid. in vita August. *cap.* 24.

anche rifiutò delle eredità lasciate alla Chiesa sua, dicendo apertamente che 'l ministero Ecclesiastico non istava in distribuire molto, ma in distribuire bene. Anzi riprendeva un nuovo modo d' acquistare alle Chiese trovato in que' tempi stessi; e questo fu comperando stabili coll'avanzo che si faceva dell' entrate: il qual modo da quel Santo fu sempre abborrito; nè mai egli lo volle permettere nella sua Chiesa: anzi diceva nelle pubbliche prediche, ch' egli avrebbe piuttosto voluto vivere delle obblazioni, e collette, come si soleva fare ne' primi tempi della Chiesa, che aver cura di possessioni; il che gli era grave, e gl' impediva l' attendere interamente al carico principale del Vescovo; cioè, delle cose spirituali; aggiungendo ch' era preparato a rinunziare le possessioni, purchè a' Servi di Dio, e a' Ministri fosse provveduto il vivere, come nel vecchio Testamento, (a) per via di decime, o di altre obblazioni, senza che dovessero esser soggetti alla distrazione che portava seco l' aver cura di cose terrene.

Ma con tutti i freni posti da' santi Padri colle buone esortazioni, e da'Principi colle buone leggi, non si potè però fare che i beni Ecclesiastici non crescessero sopra il dovere: restava pur il modo del governarli, e dispensarli antico, il quale durò fino al 420. senza notabile alterazione: ancora tutte le obblazioni, e altre entrate Ecclesiastiche si cavavano da' Diaconi; e in ajuto loro da' Suddiaconi, e altri Economi; ed erano distribuite per mantenimento de' Ministri Ecclesiastici, e de' poveri: il Collegio de' Preti, e il Vescovo principalmente erano sopraintendenti; e si faceva in somma una entrata, e una spesa di tutto: sicchè il Vescovo disponeva d' ogni cosa, i Diaconi eseguivano, e tutti i Cherici vivevano di quel della Chiesa, sebbene non tutti amministravano. Fa menzione S. Gian Grisostomo che la Chiesa d'Antiochia in que' tempi a spese pubbliche nodriva più di 3000. persone: E' anche cosa certa che la Chiesa di Gerusalemme faceva le spese ad una infinita moltitudine di quelle che da tutte le parti del mondo capitavano quivi. Resta memoria nelle Storie, che Attico, Vescovo Costantinopolitano, sovveniva la Chiesa di Nicea in Bitinia, pel gran concorso de' poveri a quella Città; talchè ne furono numerati in un giorno diecimila.

VII.

Ma, dappoichè furono separate la Francia, la Spagna, e l' Affrica dall' Imperio, ed erette in propj Regni, e fu estinta la successione di Teodosio, l' Italia, dopo l' inondazione di diversi Barbari, caduta in mano de' Re Goti, separato l'Oriente dall' Occidente, il governo delle Chiese si fece ancora differente: la Chiesa Orientale seguì il governo comune già istituito: in Occidente i Vescovi di amministratori, e sopraintendenti, cominciarono ad impadronirsi, e governare i beni della Chiesa con qualche arbitrio; onde nasceva gran confusione nella distribuzione di essi beni, massime a danno delle fabbriche, che

(a) Omnes decimæ terræ, sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt. *Levit. ult.*

Primitias ciborum nostrorum, & poma omnis ligni, vindemmiæ quoque, & olei afferemus Sacerdotibus. Ipsi Levitæ decimas accipient operum nostrorum. 2. *Esd.* 10

Queste decime, e queste primizie sono state annullate nella nuova Legge, per essere usanze dell' Ebraismo.

rovinavano; de' poveri, ch' erano abbandonati: perlochè circa il 470. fu statuito (a) nella Chiesa Occidentale che fossero fatte 4. parti: una fosse del Vescovo, la seconda per gli altri Ministri, la terza per la fabbrica della Chiesa, che comprendeva non solo l' edifizio del luogo dove conveniva il popolo; ma anche delle abitazioni del Vescovo, e delle Vedove: e la quarta per li poveri: ma questi poveri nella maggior parte delle Chiese, (*) come S. Gregorio narra, non s' intendevano, se non i poveri del luogo; imperocchè l' ospitalità tutta toccava al Vescovo, che a spese della sua porzione era obbligato ad alloggiare i Cherici forestieri, e spesare i poveri che di fuori venivano. Non si dee però credere che questa divisione fosse in quattro parti aritmetiche, e uguali, ma con proporzione; poichè in alcune Chiese il numero de' Cherici ricercava che più fosse speso per loro, che per li poveri: oltracchè il gran numero de' poveri, e picciolo de' Cherici, ricercava altrimenti; siccome nelle Città maggiori le spese delle fabbriche erano grandi, che non così nelle Città ordinarie: perlochè ogni Chiesa, accettando il decreto di dividere in quattro parti, faceva le divisioni con diverse proporzioni, secondo che diversamente ricercava il proprio bisogno. So che alcuni riferiscono questa divisione a Silvestro Pontefice, che fu 150. anni prima, fondati sopra alcune scritture finte dopo con poco onore di quell' Antichità, che non ancora era tanto macchiata. Ritrovasi nel Codice Teodosiano una legge di Costanzo, e Giuliano del 359. che esenta i Cherici mercanti dal pagar dazj, (b) perchè quello che guadagnavano era de' poveri; tanto siamo lontani che spartissero i beni della Chiesa, che lasciavano in comune i loro guadagni: ma in questi anni, che furono intorno 500. quantunque le rendite fossero divise in fondazioni, e limosine, erano tutti governati insieme da' Diaconi, e Suddiaconi, e l' entrate divise nelle 4. parti: il che è stato necessario ricapitolare in questo luogo, perchè ne' tempi seguenti si narrerà una mutazione di governo tale, che in tutto riesce contraria all' antica; siccome anche il modo d'eleggere i Ministri fu, come si è detto di sopra, istituito da' Santi Appostoli, che i Vescovi, Preti, e altri ministri della parola di Dio, e i Diaconi, ministri delle cose temporali, fossero eletti da tutta l'Università de' Fedeli, e da' Vescovi fossero ordinati col por loro le mani in capo: cosa che durò senza alterazione. Il Vescovo era eletto dal popolo, e ordinato dal Metropolitano alla presenza (*) di tutti i Vescovi comprovinciali, ovvero con loro consenso prestato per lettere da quelli che non potevano intervenire: e se il Metropolitano si ritrovava impedito, l' ordinazione era fatta da tre

(a) *Papa Gelasio nel Canone* quatuor 17. 12. q. 2. *ch' è dell' anno 494. fa chiaramente vedere che quest' uso era istituito qualche tempo prima di lui*. Quatuor autem, tam de reditu, quam de oblatione fidelium, prout cujuslibet Ecclesiæ facultates admittit, sicut dudum rationabiliter est decretum, convenit fieri portiones; quarum sit una Pontificis, altera Clericorum, tertia pauperum, quarta fabricis applicanda. *Vide Can.* Vobis 23 ead. quæst.

(*) *laddove per l' addietro la prima era per loro; cioè, quando i beni erano in comune.*

(b) *l. 8. Cod. Theod. de Episc. & Ecclesiis anno 346.* Juxta Sanctionem, quam dudum meruisse perhibemini, & vos, & mancipia vestra nullus novis collationibus obligavit, sed vacatione gaudebitis. Præterea neque hospites suscipietis: & si aliqui de vobis alimoniæ causa negotiationem exercere volunt, immunitate potientur. *S. Girolamo grida contro questi privilegj*. Negotiatorem Clericum, *dice*, & ex inope divitem, ex ignobili gloriosum, quasi quamdam pestem fuge . . . . . Cui nundinæ, fora placent, & plateæ, ac Medicorum tabernæ. *Epist. 2. ad Nepotianum.*

(*) *Vide Appendicem ad Capitul. pag. 1372. cap. 4.*

tre de' Vescovi vicini col consenso di esso, e degli altri assenti : e dappoichè molte Provincie, per miglior forma di governo, furono poste sotto un Primate, nell' Ordinazione fu ricercato anche il consenso di quello. I Preti poi, e i Diaconi, e gli altri Cherici erano presentati dal popolo, e ordinati dal Vescovo; ovvero nominati dal Vescovo , e col consenso della plebe ordinati da lui . Un incognito mai non era ricevuto ; nè il Vescovo mai ordinava chi non era approvato , e lodato , anzi proposto dal popolo : e tanto era giudicato necessario il consenso , e la presenza (*a*) del popolo , che San Leone I. , Pontefice , alla lunga tratta , non poter esser valida , nè legittima l' ordinazione d' un Vescovo che dal popolo non fosse richiesto , e approvato : il che anche dicono tutti i Santi di que' tempi ; e S. Gregorio riputò che non potesse esser consecrato Vescovo di Milano Costanzo eletto da' Cherici, le non consentivano i Cittadini, i quali, fuggiti per le incursioni, s'erano ritirati a Genova ; e operò che si mandasse prima ad intender la loro volontà : cosa degna da esser notata per li tempi nostri , quando si predica per illegitima , e nulla (1) quella elezione dove il popolo volesse la parte sua : così le cose sono mutate , che sono passate in usanza al tutto contraria , chiamandosi legittimo quello che all' ora si diceva empio; e iniquo quello che allora era riputato santo . Alcune volte il Vescovo, fatto vecchio, si nominava egli il successore : così S. Agostino nominò Eradio : ma questa nominazione non era approvata dal popolo : le quali cose tutte è necessario tener in memoria , per confrontarle co' modi che si vedranno usati ne' tempi susseguenti.

VIII.

Ora è necessario far un poco di digressione per una nuova causa, la qual ha apportato aumento grandissimo a' beni Ecclesiastici , e nacque in questi stessi tempi circa il 500. e questa fu un'altra sorta di Collegj Religiosi, chiamati Monasteri. Il Monacato nacque in Egitto circa l'anno 300. (2) su formato nella maniera che ancora continua in que' paesi. Ma in Italia circa il 350. fu portato a Roma da Atanasio, dove ebbe poco seguito, e applauso in quella Città, e ne'

 luo-

(*a*) Cum ergo de Summi Sacerdotis electione tractabitur , ille omnibus præponatur quem Clerici , plebisque consensus concorditer postulant , ita ut , si in aliam forte personam partium diviserint , Metropolitani judicio is alteri præferatur qui majoribus & studiis juvatur , & meritis ; tantum ut nullus invitis , & non petentibus ordinetur , ne Civitas Episcopum non optatum aut contemnat, aut oderit , & fiat minus religiosa , quam convenerit, cui non licuerit habere quem voluit . *Epist. 12. ad Anastasium Thessalonicensem cap. 15.*

(1) *Soggiugne. le cose sono talmente mutate, che al giorno d' oggi sono affatto diverse da quello di prima.*

(2) V' *erano de' Monaci in Egitto prima assai di quel tempo:* cum, *dice Cassiano*, in primordiis fidei pauci quidem, sed probatissimi Monachorum nomine censerentur , qui sicut a beatæ memoriæ Evangelista Marco, qui primus Alexandrinæ Urbi Pontifex præsuit, normam suscepere vivendi, &c *lib. 2. de institut. Canob. cap. 5.* Ne illa Ecclesia quæ inter ipsi Evangelii principia B. Marcum, B. Petri Apostoli discipulum, in omnibus utique doctoris sui magisterio consonantem habuit fundatorem , *&c. Leo Magnus ep. 77. ep. 4. V. Epist. 10. ad Episcopos Vienn. cap. 6. S. Antonio fu il primo che fece vivere i Monaci in Comunità ; prova che la Comunità non distrugge la solitudine, come benissimo lo dimostra il Signor d' Ossat a un Abbate de' Fogliants. Un Religioso, dic' egli, che interviene a' mattutini, ed agli altri uffizi ordinati, ed impiega il rimanente del giorno nello studio, o in qualche altra casta occupazione, è solitario abbastanza, e' l suo Diserto è il Convento. Gli Antichi, chiamando il Convento* Cœnobium , *e i Religiosi* Monachos, *hanno fatto chiaramente vedere che un Uomo in Comunità, e in Società può essere Solitario.*

luoghi vicini fino al tempo del 500. quando S. Equizio, e S. Benedetto gli diedero forma stabile, e lo diffusero; sebbene l'istituzione di S. Equizio poco si stese, e presto mancò; e quella di S. Benedetto si allargò per tutta l'Italia, e passò anche oltra i monti. I Monaci in que' tempi, e per lungo spazio dopo, non erano Cherici, ma secolari, e ne' Monasteri (1) che avevano fuori della Città vivevano delle loro proprie fatiche d' agricoltura, e di altri artifizj, e insieme di alcune obblazioni fatte loro da' Fedeli; il che tutto era governato dall'Abbate: ma nelle Città vivevano delle loro opere; e oltra di ciò, di quello che loro era costituito a spese pubbliche dalla Chiesa. Questi ritennero la disciplina antica molto più lungamente: i Cherici, dopo divisi i beni della Chiesa, perdettero assai della divozione del Popolo; onde erano pochi che donassero, o lasciassero più beni a loro; e perciò sarebbe stato il fine degli acquisti della Chiesa: ma i Monaci, continuando il viver in comune, e le opere pie, furono causa che non si estinse nel popolo la liberalità; ma, lasciati i Cherici, si voltò verso di loro, i quali furono strumento grande di accrescer le ricchezze Ecclesiastiche; e in progresso di tempo crebbero grandemente in possessioni, e in entrate donate loro, e lasciate per testamento; essendo ben spese all' ora da essi in mantenimento di molto numero di Monaci, in ospitalità, in educazione, in scuole di giovani, e in altre opere pie. Fa conto l'Abbate Tritemio (2) che i Monasteri de' Monaci Benedettini erano fino al numero di 15000. oltra le Prepositure, e i Conventi minori. I Monaci stessi si eleggevano l' Abbate, che gli governava spiritualmente, e che reggeva anche i beni, così gli offerti dalla carità de' Fedeli, come anche quelli che si guadagnavano colle opere, e cogl' artifizj de' Monaci; e in progresso quelli ancora che si cavavano dagli stabili.

IX.

Ma i Vescovi ne' tempi che seguirono nel 500. essendo fatti assoluti dispensatori della quarta parte de' beni della Chiesa, cominciarono anche a pensar un poco più alle cose temporali, e a farsi seguito nelle Città; onde le elezioni si trattavano non più con fine di servizio divino, ma con pratiche; passando bene spesso dalle pratiche alle violenze pubbliche: perlochè i Principi, che fino a quell' ora non avevano avuto molto pensiero intorno a chi fosse eletto a quel Ministero, incominciarono a pensarvi; essendo avvertiti da' santi uomini di quei tempi che IDDIO aveva commessa alla protezione loro la Chiesa, e però erano

(1) *Altro è esser Monaco, dice S. Girolamo, ed altro essere Cherico.* Alia Monachorum est causa, alia Clericorum. *I Cherici sono i Pastori, ed i Monaci sono le pecore.* Clerici pascunt oves; Ego pastor: ep. ad Heliod. *Ma quantunque la vita Monastica fosse affatto differente dallo stato Ecclesiastico, ella era però un grado per salire al Chericato.* Sic vive, *dic'egli ad un Monaco,* ut Clericus esse merearis: cioè: *Vivi in tal maniera, che tu possa meritare d' entrare nel Clero. Ep. ad Rusticum.*

(2) *Mezaray dice nella vita di Filippo Augusto, che i Monasteri de' Benedettini erano come Osterie gratuite per li Gentiluomini, ed altri Viandanti, e Scuole per ammaestrare i loro Figliuoli. Un' altra cosa servì ancora molto all' ingrandimento de' Monaci, ed è, che, avendo trovato il modo di succedere a' lor parenti, godevano le facoltà della loro famiglia, come secolari; e poi alla loro morte lasciavano tutto a' loro Convente.* Jam eo tempore fervor Monasticæ religionis tepuerat; jam unusquisque in bonis parentum suorum hæres fieri quærebat. Unde quidam eorum quod sibi acquisierant in servitium fratrum, & communem utilitatem loci publice contradebant. *Chronicon S. Benigni Divion. anno 789. tom. 1. Spicilegii Acher. pag. 402. & 403.*

erano debitori per comandamento della Maestà sua divina di adoperarsi, acciò le cose Ecclesiastiche fossero maneggiate legittimamente. Vedevano anche i Principi chiaramente quanto impedimento portassero alla tranquillità dello Stato, e al buon governo della Repubblica gl' interessi privati de' Cherici ambiziosi, e le pratiche sediziose che facevano, per acquistare le dignità Ecclesiastiche; laonde, parte per rispetti divini, e parte per umani, cominciarono a non lasciar che il Clero, e'l popolo, per le loro affezioni, provvedessero a loro modo, sì perchè, essendo mutate la cose, e non più fuggito, ma ambito il Vescovato, si facevano pratiche; donde ne nascevano sedizioni, e alle volte uccisioni popolari per opera de' Concorrenti; come anche perchè alle volte erano eletti Vescovi persone cavillose, e che tenevano segrete intelligenze co' nemici del Principe, i quali non mancavano nelle confusioni d' Occidente: e alle volte erano elette persone che, acquistato il seguito del popolo, tentavano qualche novità, per attribuir a sè stesse la giurisdizione de' Magistrati; e concitavano il popolo a difendere le loro intraprese. Onde i Principi statuirono che nessun eletto potesse esser consecrato senza il beneplacito loro, o del Magistrato; riserbando il Principe a sè la confermazione de' Vescovati maggiori; come in Italia di Roma, Ravenna, Milano; e lasciando a' Ministri la cura de' Vescovati minori: ma attendendosi più alla sostanza della cosa, che all' apparenza, quando nella Città era un soggetto eminente, che tutti portavano, ed era noto al popolo; ch' era di soddisfazione del Principe, e che piaceva al popolo, venendo l' occorrenza, era consecrato senza altro aspettare. Accadeva anche alcuna volta per accidente di qualche guerra, o peste, che alcuno si ordinasse prima che avesse la confermazione del Principe, come occorse (*a*) a Pelagio II., precessore di San Gregorio, essendo Roma assediata da' Longobardi; il quale però, levato l' assedio, mandò a fare scusa coll' Imperadore San Gregorio, che all' ora era Diacono; e a pregarlo d' aver per rato quello che la necessità aveva costretto a fare. Furono eletti in questa maniera i Papi, e i Vescovi in Italia fino al 750. colla confermazione Imperiale: ma in Francia, e negli altri luoghi di là da' monti, l' autorità Regia, ovvero de' Maestri di Palazzo era in ciò più assoluta; imperocchè il Popolo totalmente si ritirò dall' elezione, quando il Principe vi mise mano: gli uomini dabbene, perchè, credendo esser bene provveduto dai Re, ebbero per superfluo intervenirvi; i cattivi, perchè erano certi di non poter effettuare i loro disegni: onde i Re diedero i Vescovati eglino soli per tutto il Regno. In tutta la Storia di Gregorio Turonese da Clodoveo, primo Re di Francia Cristiano, fino al 590. non si vede alcun Vescovo fatto, salvo che o per comandamento, o di consenso del Re: e S. Gregorio, (*b*) (1) ch' è stato fatto Papa

(*a*) Post Benedictum Papam Pelagius Rom. Ecclesiæ Pontifex absque jussione Principis ordinatus est, eo quod Longobardi Romam per circuitum obsiderent, nec posset quisquam a Roma egredi. *VVarnefrid. de gestis Longobard. lib. 3. cap.* 20.

(*b*) Interempto Rustico, Caturcæ Vrbis Episcopo, consensus Regis, & Civium pari sententia Episcopatum Desiderii aspiravit. Nam, licet suggestio civium ad Præsules, & Principes jam præcesserit, Rex tamen pro hoc amantissima, & valdè ambienda præcepta dedit, in quibus perspicue agnoscitur, vel quamobrem hunc Rex diligeret, vel quam de eo æstimationem haberet. Tale nimirum de illo Rex civibus, & Episcopis, cunctoque populo testimonium dedit, ut jure plebium testimonia regia oracula præcellerent, ac prævenirent. *In vita S. Desiderii Episc. Caturc. cap. 8. tom.* 1. *Bibliot. M. S. Labbei p.* 703. *Dende si vede che il*

Papa in quell' anno, scrivendo a' Re di Francia in diverse occasioni, si lamenta con loro che non dessero i Vescovati ad uomini sufficienti; e li prega a far elezione di persone di bontà, e intelligenza; nè mai riprende la provvisione fatta da i Re, quando la persona provvista era meritevole. A' Vescovi ch' erano assunti senza autorità del popolo fu facile escluderlo anche dalla elezione de' Preti, e dei Diaconi, come pure degli altri Ministri Ecclesiastici, e ridurre al solo Principe la podestà di nominarli, senza che v'intervenisse il Popolo, essendosi anche parte d' esso ritirata affatto dall' intervenire nelle Congregazioni Ecclesiastiche, per attender alle cose sue famigliari; altri per gl' inconvenienti che nascevano tra le fazioni popolari; altri per vedersi non stimati dal Vescovo fatto potente, sì per le ricchezze che aveva da spendere, come per la dipendenza dal Principe da cui era nominato, o confermato al Vescovato. Il Principe alcune volte nominava gli Ordinandi, alle volte lasciava anche la cura totale al Vescovo, massime quando era pienamente suo confidente; la qual confidenza ancora era cagione che il Principe adoperasse spesso il Vescovo, o per comporre le difficoltà tra i popoli, o per terminare le cause difficili; imperocchè il rispetto della Religione faceva che i Vescovi fossero più creduti de' Magistrati; laonde attendevano anche più a questo, che ad insegnare la dottrina Cristiana; carico dato loro da principio: donde venne che, trattandosi di far un Vescovo, conveniva aver più tosto rispetto a far un savio mondano, che un intendente delle cose della fede: il che dura ancora adesso, dicendosi che fuori de' luoghi prossimi a gl'Infedeli è meglio far Vescovo un buon Giureconsulto, che un buon Teologo: e certo sarebbe cosa ragionevole, quando l' uffizio principale del Vescovo fosse di giudicar cause. Cristo N. Signore, ordinando gli Appostoli, disse: siccome il Padre ha mandato me, così io mando voi: dal che eglino (a) intesero esser mandati ad insegnare: se adesso tutti sono istruiti sufficientemente, e non ve n' è più bisogno, si può attender ad altro: già la cura principale del Vescovo era insegnare; la seconda sopraintendere al governo de' poveri: così nella seconda, come nella prima vi fu qualche rilassazione; e però nel far anche la divisione nelle quattro parti suddette, essendo l'amministrazione de' beni in mano degli Ecclesiastici, eglino stessi furono quelli che divisero a loro modo; onde dove il Vescovo, e i Preti erano persone di coscienza, la divisione si fece giusta; dove eglino pensarono assai a sè, non essendovi chi protegesse i poveri, e meno la fabbrica, le porzioni di queste due furono assai picciole; e in alcuni luoghi anche

popolo eleggeva sempre, ma che la sua elezione doveva essere confermata dal Principe, come lo nota espressamente una lettera di Dagoberto referita nella medesima vita di S. Desiderio in questi termini: Justa Civium petitionem nostram quoque concordantem in omnibus voluntatem decernimus, ac jubemus; &, adjuvante, acclamante laudem ipsius Clero, vel populo, vir illustris, & verus Dei cultor, Desiderius Pontifex in urbe Caturci debeat consecrari, & nostra, civiumque voluntas, quod decrevit in omnibus in Dei nomine perficiatur, & Pontificali benedictione sublimatus, pro nobis, & pro universis Ordinibus Ecclesiæ debeat exorare, & acceptabiles Deo hostias studeat offerre..... Qua de re præsenti auctoritate decernimus ut Desiderius Episcopatum in Caturcensi Urbe præsentialiter suscipiat. Et ut hæc deliberatio voluntatis nostræ firmior habeatur, manus nostræ præscriptione subter eam decrevimus roborare.

(1) *lib. 4. epist. 53. ad Childebert. & tom. 1. Concil. Gall. ep. 5 ad Brunichildem lib. 7. ep. 5., & tom. 1. Concil. Gall. epist. 12. ad Brunich. lib. 7. ep. 13., & tom. 1. Concil. Gall. ep. 27. ad Theodoric. & Theodebert. lib. 7. ep. 114. & tom. 1. Concil. Gall. ep. 28.*

(a) Sicut misit me Pater, & Ego mitto vos. *Joan. 20.*

che non toccò loro niente, ma tutto fu diviso tra il Vescovo, e i Cherici: anzi ancora dove la divisione fu fatta con debita proporzione, restando tuttavia in mano degli Ecclesiastici l'amministrazione della fabbrica, e della parte de' poveri, a poco a poco queste si diminuivano, accrescendosi le altre due: e di questo ne fa fede il vedere che in pochissimi luoghi la fabbrica ha proprie entrate; e per li poveri non restano, se non gli Spedali; i quali però tutti sono di non antica istituzione. La parte de' Cherici nel principio non fu tra loro divisa; anzi il Vescovo aveva cura di trattare ciascuno secondo i meriti: ma poi i Cherici assunsero il carico di dividere, escluso il Vescovo: e poichè ebbero la loro parte, dove nè il Vescovo, nè altri aveva che fare, essi ancora si divisero fra loro, sicchè ogni particolare incominciò a conoscer il suo, e si lasciò di vivere in comune. Ma sebbene le rendite erano così divise, restavano però i fondi tutti in un corpo governati da' Diaconi, e Suddiaconi, e le rendite riscosse da quelli, e consegnate al Vescovo, e a ciascuno de' Cherici secondo la proporzione delle loro parti; e in questi tempi in Italia le possessioni delle Chiese erano chiamate patrimonj: il che ho voluto rammemorare qui, acciò nessuno pensi che questo nome significhi qualche dominio supremo, o qualche giurisdizione della Chiesa Romana, o del Pontefice. Le possessioni di qualunque famiglia, che venivano da' loro Maggiori ne' tempi de' quali parliamo, si chiamavano il patrimonio di quella; e chiamavasi anche patrimonio del Principe il fondo ch' egli possedeva in proprietà; e per distinguerlo da' patrimonj de' privati, si nominava *Sacrum Patrimonium*, come in molte leggi del libro 12. del Codice si legge: si diede poi per le istesse ragioni il nome di patrimonio alle possessioni di ciascuna Chiesa: si veggono nelle pistole di S. Gregorio nominati non solo i patrimonj della Chiesa Romana, ma anche il patrimonio della Chiesa di Rimini, il patrimonio della Chiesa di Milano, il patrimonio della Chiesa di Ravenna. Alle Chiese poste in Città di abitatori di fortune mediocri non erano lasciate possessioni fuori del loro distretto; ma a quelle delle Città Imperiali, come Roma, Ravenna, Milano, dove abitavano Senatori, e altre persone illustri, erano lasciate in diverse parti del Mondo. Fa menzione S. Gregorio del patrimonio della Chiesa di Ravenna in Sicilia, e d' un altro patrimonio in Sicilia della Chiesa di Milano: la Chiesa Romana avea patrimonj in più parti del Mondo: si fa menzione del patrimonio di Francia, d'Affrica, di Sicilia, delle Alpi Cozie, e di molti altri luoghi: anzi in tempo dell' istesso S. Gregorio vi fu lite tra lui, e il Vescovo di Ravenna per li patrimonj di amendue le Chiese, che si accomodò anche per translazione. Per far anche rispettare le possessioni della Chiesa maggiormente, solevano dar loro il nome del Santo che quella Chiesa aveva in ispeciale venerazione: così la Chiesa di Ravenna nominava le possessioni sue di Santo Apollinare; e quella di Milano di Santo Ambrogio; e la Romana diceva il patrimonio di San Pietro in Abruzzo; il patrimonio di San Pietro di Sicilia, &c. al modo che a Venezia le pubbliche entrate si chiamano di S. Marco.

Ne' patrimonj del Principe (quando non erano assegnati a' soldati) era

era posto un Governatore (1) con giurisdizione nelle cause che a quella professione spettavano. Alcuni Ecclesiastici della Chiesa Romana tentarono d' usurpare simili ragioni ne' patrimonj di quella Chiesa, volendo far ragione da sè stessi, e non ricorrere al pubblico giudizio; la qual introduzione S. Gregorio riprese, e condannò, e proibì sotto pena di scomunica che non si facesse. Pagavano le possessioni Ecclesiastiche tributi al Principe, come manifestamente appare dal Canone *Si tributum*, (*a*) ch'è di S. Ambrogio; ed è chiaro che Costantino, il barbuto, nel 681. concesse esenzione da' tributi che la Chiesa Romana pagava pel patrimonio di Sicilia, e Calabria; e Giustiniano il giovane (2) nel 687. rimise il tributo che pagavano i patrimonj di Abruzzo, e della Basilicata. Non riceveva la Chiesa Romana tanto grandi entrate da' patrimonj suoi quanto alcuno crede; imperocchè, narrando le Storie che Leone Isaurico nel 732. confiscò i patrimonj di Calabria, e di Sicilia, fanno menzione che rendevano d' entrata tra tutti tre talenti d' argento, e mezzo d' oro, che fanno in nostra moneta, per non far minuto conto sopra la verità delle opinioni quanto precisamente risponda ad un talento, somma non maggiore di 2500. scudi; e il patrimonio di Sicilia molto ampio non pagava più di 2100. scudi.

X.

Non è fuori del soggetto di cui parliamo saper questi particolari che occorsero, mentre le possessioni della Chiesa restarono tutte in un corpo, e sotto un governo stesso, sebbene le rendite erano divise: il che non potè durare lungamente, per le contese che nascevano tra quelli a' quali apparteneva l'amministrazione, e gli altri che stavano alla loro discrezione. Onde, per maggior spedizione, ciascun Ministro incominciò a ritener per sè le obblazioni ch' erano fatte nel suo Tempio, le quali già si solevano portar al Vescovo, acciò le dividesse; ma, per ricognizione della superiorità Episcopale, ciascuno dava la terza parte al Vescovo, e qualche cosa di più per onore, che fu poi chiamato il Cattedratico (*b*), perchè era dato per riverenza della Cattedra Episcopale. Divisero anche i fondi, e assegnarono a ciascuno la sua porzione. Queste mutazioni però non furono fatte in tutti i luoghi insieme, nè con un pubblico decreto; ma, come avviene a tutti gli usi, che principiano in qualche luogo, e si comunicano successivamente agli altri, massime i cattivi, che hanno corso più veloce, e meno impedito.

In que' tempi, quando le cose Ecclesiastiche furono ridotte a questo

(1) *Questo Governatore si chiamava* Comes rerum privatarum, *per distinguerlo dal* Comes Sacri Patrimonii. *Si parla di amendue nel primo libro del Codice: e del primo nel titolo 33. e del secondo nel titolo 30.*

(*a*) Si tributum petit Imperator, non negamus, agri Ecclesiæ solvant tributum: Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vendicandorum; tollat eos, si libitum est, Imperatori non dono; (*imperocchè gli Ecclesiastici, essendo solamente usufruttuarj, ed amministratori, non possono dare quello di cui non sono padroni;*) sed non nego. *Causa 11. quæst. 1. c. 27.*

(2) *Questi era Giustiniano, secondo figliuolo di Costantino il barbuto.*

(*b*) Cathedraticum etiam non amplius, quam vetustis moris esse constiterit, ab ejus loci Presbytero noveris exigendum. *Gelasius Fabiano Episcopo anno 494. Can. 5. q. 3. Causa* 10. Illud te volumus modis omnibus custodire, ne qui Episcoporum Siciliæ de parochiis ad te pertinentibus nomine Cathedratici amplius, quam duos solidos, præsumant accipere. *Pelagius anno 580. Can. 4. Causa* 10.

sto stato, erano distribuiti da' Principi agli uomini militari i fondi pubblici, con carico a chi di custodire i confini; a chi di servire il Principe ne' governi civili; a chi di seguirlo alla milizia; a chi di custodire le Città, o Fortezze; e questi, che con vocabolo Franco, e Longobardo, si chiamavano Feudi, nella lingua Latina, che ancora non era totalmente estinta, si chiamavano *Beneficia*, come donati per beneficenza dal Principe: (1) pel qual rispetto anco alle porzioni de' fondi Ecclesiastici, ovvero al Jus di possederli, fu dato il nome di benefizj, perchè erano donati dal Principe, come i Vescovati; o dal Vescovo di suo consenso, e concessione, come gli altri; e anche perchè i Cherici sono Soldati spirituali, e fanno guardie, ed esercitano milizie sacre. Le Badie di là da' monti erano ormai fatte molto ampie, e ricche; per lo che i Maestri di Palazzo assunsero in sè l' autorità di fare l'Abbate; e ciò con ragione assai apparente; perchè i Monaci all' ora, come si è detto, erano laici, senza alcun ordine Ecclesiastico. Vero è che non sempre lo davano essi, ma anche alle volte concedevano per grazia a' Monaci che se lo elegessero. Ma in Italia, non essendovi Monasteri molto riguardevoli in ricchezze fino al suddetto tempo del 750. i Re Goti, poi gl' Imperadori, e i Re Longobardi non ne fecero gran conto; onde la elezione restò a' Monaci colla sola sopraintendenza del Vescovo. Ma i Vescovi alle volte, intenti ad aggrandirsi, erano troppo molesti a' Monasteri; perlochè gli Abbati, e i Monaci, desiderosi di liberarsi da quella soggezione, trovarono il modo, ricorrendo al Pontefice Romano, che li pigliasse sotto la sua immediata protezione, e gli esentasse dall' autorità de' Vescovi. Fu ciò facilmente consentito da' Papi; servendo loro, e per avere nelle Città d' altri persone immediatamente dipendenti da loro, e per amplificare la podestà loro sopra i Vescovi; importando molto che un membro così notabile, come i Monaci, che in quei tempi quasi soli attendevano alle lettere, dipendesse totalmente dalla Sede Romana.

XI.

Dato principio a questa esenzione, in brevissimo tempo tutti i Monasteri restarono congiunti colla Sede Romana, e separati da' loro Vescovi. (2)

(1) *Ciò che Marcolfo chiama* Munus regium, *non è altro, che il Feudo, secondo Bignon.* Dedit igitur vir ille conjugi suæ villas, quas aut munere regio, aut de alode parentum, vel undecumque ad præsens tenere videtur. *lib. 1. formula 12.*

(2) *Gli Abbati, dic' egli nel libro secondo del suo Concilio di Trento, risolvettero di sottrarsi dall' ubbidienza de' Vescovi, supplicando i Papi a ricevergli sotto la protezione di S. Pietro in maniera, che non fossero più soggetti, che alla Santa Sede. Siccome ciò ridondava in vantaggio della Corte di Roma, atteso che quelli che ottengono privilegj hanno interesse di difendere l' autorità di chi li concede, così il Papa aderì volentieri alla loro supplica. S. Bernardo, detestando questa novità, fece vedere a Papa Eugenio III. ch' era un grande abuso, che un' Abbate ricusasse d' ubbidire al suo Vescovo, e il Vescovo al suo Metropolitano: che la Chiesa militante doveva regolarsi sul modello della trionfante, dove un' Angelo non ha mai detto:* Io non voglio essere al di sotto dell' Arcangelo. *Ma che avrebbe mai detto questo gran Santo, se fosse vissuto in alcuno de' Secoli susseguenti? S. Bernardo,* dice Mezeraj, *avvegnachè Monaco, e Zelantissimo per la santa Sede, condannava altamente quest' esenzioni; imperocchè esentare gli Abbati dalla giurisdizione de' Vescovi che cosa era, diceva egli, se non comandar loro la ribellione? E non era una deformità sì mostruosa nel corpo della Chiesa l' unire immediatamente un Capitolo, o una Badia alla santa Sede, come nel corpo umano l' unire un dito alla testa? Egli è bene osservare di passaggio che questa esenzione spirituale entrò per la porta dell' esenzione da' diritti temporali concedata loro da' medesimi Vescovi.* Tunc tibi licitum censes suis Ecclesias mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos, quos posuerunt Patres tui? Monstrum facis, si, manui submovens digitum, facis pendere de capite, superiorem manui, brachio collateralem. Tale est, si in Chri-

In Francia i Vescovi fatti dal Re, e molto più i fatti da' Maestri di Palazzo, sminuita l'autorità Regia, si diedero tutti alle cose temporali; il che anche fecero gli Abbati, che contribuivano Soldati al Re, e andavano in persona alla guerra, non come Religiosi, per quivi far uffizj di Ministri di Cristo, ma armati, combattendo anche colle loro mani; perlochè (1) anche non furono contenti della quarta parte de' beni, ma li tirarono tutti a loro; onde i poveri Preti, che nelle Chiese amministravano a' Popoli la parola di Dio, e i Sacramenti, restavano senza aver di che vivere; perlochè i popoli per loro divozione contribuivano loro parte dell'aver proprio: il che facendosi in alcuni luoghi più largamente, in altri più parcamente, ne nascevano alle volte querimonie; perlochè, trattandosi spesso quanto fosse quello che si dovesse dare al suo Piovano, passò in comune opinione, esser conveniente, ad esempio della legge divina del vecchio testamento, il dare la decima; la qual essendo comandata da Dio a quel popolo, fu facil cosa rappresentare (*a*) come debita ancora sotto il Vangelo di Cristo; sebbene da esso N. Signore, e da San Paolo altro non è (*b*) detto, se non che al Ministro si dee dal popolo il sostentamento (*c*) necessario; che il Ministro, o operajo, è degno della sua mercede; e chi serve all'Altare deve vivere dell'Altare, (*d*) * senza prescrivere la quantità determinata; perchè in alcun caso la decima sarebbe poco; e in altro caso la centesima basterebbe: ma perchè questa è cosa chiara, e di sotto avremo bisogno di trattarla più diffusamente, non dirò altro per ora, se non che in quel tempo, e per qualche secolo seguente, i sermoni che erano fatti nella Chiesa, lasciate le materie della fede, non versavano in altro, che in pruove, ed esortazioni a pagare le decime: cosa ch'erano sforzati i Curati a fare, e pel bisogno, e per l'utilità; e nell'amplificare oratoriamente, come occorre, spesso passavano tanto innanzi, che pareva mettessero tutta la perfezione Cristiana nel pagare le decime (2); delle quali anche non contenti, nè parendo assai le prediali, cominciarono a portare per necessarie anche le personali, cioè, di quello che l'uomo guadagna colla sua fatica, e industria, della caccia, di ogni artifizio, e anche dello stipendio militare.

Di que-

sti corpore membra aliter locat, quam disposuit ipse ...... Sicut Seraphim, & Cherubim, ac cæteri quique usque ad Angelos, & Archangelos ordinantur sub uno capite Deo; ita hic quoque sub uno summo Pontifice primates, vel Patriarchæ, Archiepiscopi, Episcopi, Presbyteri, vel Abbates, & reliqui in hunc modum .... Quod si dicat Episcopus: Nolo esse sub Archiepiscopo; aut Abbas: Nolo obedire Episcopo; hoc de Cælo non est; nisi tu forte Angelorum quempiam dicentem audisti: *Nolo sub Archangelis esse*, &c. *de Consid. lib.* 3. *cap.* 4.

(1) *E' vietato loro l'uso dell'arme nel Cap.* 61. *del libro* 6. *de' Capitolari*. Si quis Episcopus, Presbyter, Diaconus, vel Subdiaconus ad bellum processerit, & arma bellica indutus fuerit ad belligerandum, ab omni officio deponatur, in tantum, ut nec laicam communionem habeat.

(*a*) Decimas tuas non tardabis reddere. *Exod.* 22. Offeretis decimas, & primitias manuum vestrarum. *Deuter.* 12.

(*b*) Dignus est operarius cibo suo. *Matth.* 10.

(*c*) Dignus est operarius mercede sua. *Luc.* 10., & 1. *Timoth.*

(*d*) Qui altari deserviunt, cum altari participant .... Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annunciant, de Evangelio vivere 1. *Corinth.* 9.

* *Vedi l'articolo* 21.

(2) *Un Predicatore al tempo di Carlo Magno predicava, che non solamente era necessario di pagar le Decime a' Preti, ma eziandio di portarle alle loro Case*. Nec debetis expectare ut Presbyteri, & Clerici alii decimas vestras requirant, sed cum bona voluntate vos ipsi sine admonitione debetis donare, & ad domum Presbyteri ducere. *Nell' appendice de' Capitolari, pag.* 1376. *Vedi il libro* 6. *di questi Capitolari, cap.* 192. *dove si comanda a' Preti che predichino così: abuso, contra il quale Alcuino grida in una delle sue lettere*. Tu vero, *dico*, frater dilecte, fili carissime, perge in opere Dei, & esto prædicator veritatis, non decimarum exactor; quia novella anima Apostolicæ pietatis lacte nutrienda est, donec crescat, convalescat, & roboretur ad acceptionem solidi cibi. Quid imponendum est jugum cervicibus idiotarum, quod neque nos, neque fratres nostri sufferre potuerunt? *Epist.* 8. *apud Mabillon tom.* 4. *Analectorum p.* 879.

Di questi sermoni ritrovandosene molti senza nome dell'autore, alcuni, per errore, o per studio, furono attribuiti a Santo Agostino, e ad altri Scrittori antichi: ma oltrechè lo stile mostra che sono composti circa l'800, le Storie (1) sono chiare che nè in Affrica, nè in Oriente mai si sono pagate decime; e che il loro principio nacque, come si è detto, in Francia. (2)

XII.

Passerò all'Italia, dove per molte centinaja d'anni non era mai ordinato alcuno al quale non fosse anche assegnato insieme l'uffizio, e il carico suo speziale, e proprio, trattone qualche uomo celebre in dottrina, ò santità, il quale, per attendere agli studj sacri, non accettava d'esser applicato a cura particolare; nel qual caso si ordinava egli Prete senza dargli Parrocchia propria alla quale attendesse. S. Girolamo fu ordinato Prete Antiocheno; e S. Paolino a Barcellona: (a) ed, eccettuata questa occasione, l'Antichità non conobbe la distinzione tra l'ordine, e 'l benefizio; e l'istessa cosa era all'ora ordinare, che dare l'uffizio, e la ragione d'avere il vitto de' beni comuni della Chiesa: ma dappoichè nelle confusioni, che le guerre causavano negli Stati, molti Cherici di valore, e bontà erano scacciati dal loro ministero, si ricoveravano a qualche altra Chiesa, dove erano ricevuti, e spesati, come i proprj Cherici, a spese comuni; e alle volte mancando, per morte, o per altra causa, qualche Ministro di essa Chiesa, il suo uffizio era assegnato ad un Cherico forestiere; e questo Cherico allora si diceva esser incardinato, in maniera che quello il quale era assunto prima ad un Uffizio si chiamava ordinato a quello; ma chi, levato dal suo, era provveduto d'un altro, si chiamava incardinato. Cominciò (3) in Italia questo modo innanzi i 600. anni della Natività, quando, per l'incursioni de' Longobardi, molti Vescovi, e altri Cherici furono scacciati da' loro carichi: perlochè, vacando Uffizj simili in altre Chiese, erano incardinati in quelle; e i Vescovi si chiamavano *Episcopi cardinales*, (b) i Preti *Presbyteri Cardinales*; (c) alla Chiesa di Roma, e alla Chiesa di Ravenna,

(1) *Il Cardinal di Perrone dice che tutte queste opere sono state inventate, e fatte da' Monaci in tempo di Carlo Magno; perchè in quel tempo la maggior parte de' Monaci viveva col trascrivere i libri.* Perroniana *alla parola* Decretales.

(2) *Il Concilio tenuto l' anno 585. scomunicò coloro che non pagavano le decime.* Statuimus, ac decernimus, ut mos antiquus fidelibus reparetur, & decimas Ecclesiasticis famulantibus ceremoniis populus inferat, quas Sacerdotes, aut in pauperum usum, aut in captivorum redemptionem erogantes, suis orationibus pacem populo, ac salutem impetrent. Si quis autem contumax nostris statutis saluberrimis fuerit, a membris Ecclesiæ omni tempore separetur. *Can 5. in fine*.

(a) Ea conditione in Barcinonensi Ecclesia consecrari adductus sum, ut ipsi Ecclesiæ non alligarer in Sacerdotium tantum Domini, non etiam in locum Ecclesiæ dedicatus. *Paulin. ep. 8. ad Severum num.* 10.

(3) *cioè, a parlar propriamente, aggregato, trasferito, ò trapiantato.*

(b) Et temporis necessitas nos perurget, & imminutio exigit personarum, ut destitutæ Ecclesiæ vestræ salubri debeamus dispositione succurrere; & ideo secundum desiderium vestrum, fratrem, & Coepiscopum nostrum ..... cujus Ecclesia ait ab hostibus occupata, Cardinalem vestræ Ecclesiæ, sicut petistis, constituimus Sacerdotem; quatenus vos de propitia, & ordinando, & vigilando sollicite studeat gubernare, cui dedimus in mandatis, ne unquam ordinationes præsumat illicitas. *liber. Diurnus Summ. Pontif. tit.* 11. *cap.* I.

(c) Hæc vox, *dice Onofrio Panvino nella sua interpretazione de' nomi Ecclesiastici*, frequens est in registro D. Gregorii, & Epistolis Pontificum Romanorum, & decretalibus, quibus is Cardinalis dicitur Presbyter, vel Diaconus, qui certæ alicui Ecclesiæ, vel Diaconiæ proprius, & ad certi alicujus tituli, sive Ecclesiæ ministerium ordinatus, insertus, annexus, & , ut ipse loquitur, incardinatus est. Nam S. Gregorio idem est Cardinalem constituere in aliquo titulo, vel Ecclesia, quod incardinare alicui Ecclesiæ, vel in aliqua Ecclesia cardinare. Idem etiam de Episcopis dicit, quod de sua Ecclesia ad aliam, necessitatis causa, translatos, Episcopos quidem Ecclesiæ suæ, illius vero ad quam translati sunt,

na, ch'erano le principali, più ricche, e con più carichi, e ministeri, ricorrendo per lo più quelli ch'erano scacciati da' proprj luoghi; e quelle Chiese, come più ricche, e abbondanti, ricevevano più di questi forestieri, e però avevano più Cardinali: il che anche era ricevuto dalle suddette Chiese, perchè con questa via acquistavano da ogni luogo i più insigni uomini; siccome al tempo presente si fa, e però poche volte ordinavano de' loro, ma spessissimo incardinavano forestieri, onde in quelle due Chiese restò che tutti si chiamassero Cardinali. In quella di Roma dura ancora il nome, in quella di Ravenna durò fino al 1543. quando Paolo III. con una sua Bolla annullò il nome de' Cardinali nella Chiesa di Ravenna: così il nome di Cardinali, che mostrava infermità, mutata significazione, è fatto nome di maggior dignità, e viene detto che sieno Cardinali, cioè, *Cardines Orbis terrarum*, (1) e quello che non fu nè grado, nè ordine della Chiesa, ma indotto per accidente, è salito alla grandezza, e dignità nella quale oggi si trova. Ma chi guarderà i Concilj fatti in Roma, dove sono intervenuti Vescovi Italiani, e Preti Cardinali Romani, vedrà che sempre i Cardinali hanno sottoscritto dopo i Vescovi, nè alcun Vescovo era fatto Prete Cardinale anche ne' tempi posteriori. I primi Vescovi fatti Cardinali furono alcuni principali scacciati dalle loro Chiese, come Corrado Magontino, scacciato per ribello da Federigo I. Imperadore, fu abbracciato da Alessandro III., e fatto Cardinale Sabinense. Non avevano nemmeno i Cardinali Romani alcun abito, o insegna distinta fino ad Innocenzio IV., che nel 1244. la Vigilia di Natale diede loro il Cappello (2) rosso, a cui Paolo II. aggiunse anche la Berretta rossa, (3) eccettuati i Regolari; ma Gregorio XIV. nel nostro tempo la concesse ancora loro. E' stata necessaria questa poca narrazione, poichè versa sopra una dignità che al presente è primaria nella Chiesa, e alla quale pare non trovarsi titoli sufficienti. (4) Il Pontefice presente, Urbano VIII. ha per Bolla propria conceduta loro l'Eminenza. (5)

XIII.

Sacerdotes, sive Pontifices Cardinales vocat; *dov' è da notare che per* incardinare aliquem *S. Gregorio vuol dire qualche volta fare un Vescovo. Il Macchiavelli così racconta l'origine de' Cardinali. Sotto il Pontificato di Pasquale primo, dic' egli, i Curati di Roma risolvettero di prendere il titolo pomposo di Cardinali, per innalzar l'onore che avevano d'essere i più vicini ministri al Papa, e di partecipare della sua elezione: e crebbe tanto la loro autorità, spezialmente dappoichè ebbero levato al popolo Romano il diritto d'eleggere il Papa, che il Pontificato cadeva quasi sempre in ciascuno di loro. Nel lib. 1. della sua Storia di Firenze.*

(1) *cioè, i perni, sopra i quali gira tutto il governo della Chiesa universale; e così appunto ne parla il Concilio di Basilea:* Cum, *dic' egli,* Summo Pontifici S. R. E. Cardinales in dirigenda Christiana Republica collaterales assistant, necesse est ut tales instituantur; qui, sicut nomine, ita re ipsa Cardines sint, super quos ostia universalis versentur, & sustententur Ecclesiæ. *Seff.* 23. Sicut per cardinem volvitur ostium domus, *dice Eugenio IV.* ita super hos Sedes Apostolica, totius Ecclesiæ ostium, quiescit, & sustentatur.

(2) Hic in vigilia natalis Domini anno 1244. Lugduni, in Concilio generali 12. Cardinalibus viris excellentissimis creatis, ejus ordinis hominibus proprium insigne pileum rubrum dedit . . . . . , quo significabatur eos etiam caput suum, si opus esset, pro Ecclesiastica libertate tuenda, gladio offerre debere; & præsertim eo tempore quo Romana Ecclesia a Federico II. Imperatore vehementer oppugnabatur. *Onuphr. Panvin. annot. ad vitam Innoc. IV.*

(3) *e le gualdrappe di scarlatto andando a cavallo.* Quibus etiam, *dice Platina nella sua vita,* pannum coccinei coloris dono dedit, quo equos, vel mulas sternerent, dum equitant.

(4) *ciò che Mezeray dice de' Cardinali merita d'essere aggiunto alle nostre annotazioni, per non tralasciar cosa veruna a sapersi intorno a questa materia. Il soccorso,* dic'egli nella vita di Filippo Augusto, *de' tanti gran personaggi scelti da tutti gli Stati della Chiesa Occidentale, de' quali era pieno il Sacro Collegio, non fu di poco ajuto a' Papi, per sostenere il peso degli affari, e per mantenere, ed accrescer la loro autorità in tutti i paesi più rimoti. Ma quando si furono ingranditi col loro mezzo, si liberarono dalla loro dipendenza.*

(5) *Queste ultime parole sono state aggiunte all' Originale Italiano, e da' Copisti, e dagli*

XIII.

Dal principio fino poco innanzi il 500. come si è detto, ogni Chierico era ordinato a qualche uffizio, e viveva a spese comuni: dopo fatti i Benefizj, l'istessa cosa era ordinarlo, e assegnargli l'uffizio da esercitare, e il benefizio dove cavar il vivere; nè senza Benefizio si ordinava alcuno: ma in progresso di tempo, comparendo qualche soggetto atto al Chericato, sebbene non vi era luogo, e benefizio vacuo, per non perdere quella persona, i Vescovi l'ordinavano senza certo uffizio, o titolo; e però anche senza benefizio, per aspettare che alcuno ne vacasse; e quelli ordinati senza titolo ajutavano i Benefiziarj, da' quali loro era dato trattenimento: ma in progresso di tempo crebbe a così eccessivo numero questa sorta di Cherici ordinati senza titolo, o benefizio, e si diminuì tanto la carità ne' Benefiziarj a dar loro sostentamento, che, nascendone infinite indecenze, e scandali, bisognò provvedervi con legge, e costringere i Vescovi, che ordinavano senza titolo, a somministrar il vitto agli Ordinandi: (a) e queste provvisioni nel principio che furono statuite sopirono alquanto il disordine; il quale però non stette molto a risorgere; e più volte represso, è sempre ritornato: al che due cose hanno data causa insieme: l'una, il desiderio di molti di farsi Ecclesiastici, per goder l'esenzioni, e liberarsi dalla soggezione de' Principi: l'altra, l'ambizione de' Prelati, di aver soggetti molti a' quali poter comandare: nè ancora è provveduto bene a questo disordine, sicchè per tal causa non succedano in diversi Regni molte indecenze, che sono cagioni di far perder al popolo il rispetto della Religione.

XIV.

Nemmeno è stato esente da questo inconveniente l'Ordine Episcopale, sicchè non sieno stati ordinati Vescovi chiamati titolari, o con voce derisoria: *Nulla tenenti*: (1) non sono però così volgarmente trattati, come gli altri Cherici non benefiziati; imperocchè, sebbene si ordinano Preti, Diaconi, e altri Ministri inferiori senza carico, nè in fatti, nè in nome, non si è però costumato fino al presente d'ordinar

dinar

Stampatori, i quali probabilmente hanno presa un' annotazione fatta nel margine per una continuazione del testo; imperocchè F. Paolo era morto innanzi l'esaltazione al Pontificato di Urbano VIII.

(a) Episcopus, si aliquem sine certo titulo, de quo necessaria vitæ percipiat, in Diaconum, vel Presbyterum ordinaverit, tandiu ei necessaria subministret, donec in aliqua Ecclesia ei convenientia stipendia Militiæ Clericalis assignet; nisi talis ordinatus de sua paterna hæreditate, vel alia, honestatis causa, subsidium possit habere. *Questo Canone è del Concilio Lateranense sotto Alessandro III., e si trova nel cap. 4. extra de prebendis.*

(1) *Un Vescovo Spagnuolo nel Concilio di Trento disse, che il Vescovato ricerca una Diocesi, e che il Vescovo, e la Chiesa sono correlativi, come il Marito, e la Moglie in maniera, che l'uno non può star senza l'altro: che di questa ordinazione non si vedeva pure un vestigio in tutta l'Antichità, in cui i Vescovi, che abbandonavano i loro Vescovati, o che n'erano privati, non erano più considerati per tali; in quella guisa appunto, che un' Uomo, al quale sia morta la Moglie, più non viene considerato per Marito. Replicò un Vescovo Italiano, che i Vescovi titolari, avendo solamente la podestà dell'Ordine, non era necessario che avessero una Chiesa: che se una volta non si ordinava alcun Vescovo, senza assegnargliene una; ciò derivava, perchè non si ordinavano nè' Preti, nè' Diaconi senza titolo: che poscia era stato riconosciuto esser cosa importante al servizio di Dio, che vi fossero Preti senza titolo, ed in conseguenza Vescovi senza Diocesi. Fra Paolo lib.8. del Concilio di Trento.*

* *Vedi l'Articolo* 12.

dinar Vescovo senza Diocesi dalla quale si denomini: perlochè se gli assegna una Città posseduta al presente dagl' Infedeli, dalla quale prenda il nome; dove non essendo alcun Cristiano, l'Ordinato resta col solo nome, senza popolo; e vive servendo qualche Vescovo grande, il quale non possa, o reputi cosa inferior a sè, l' esercitare per sè stesso le funzioni Episcopali. Di tali Vescovi titolari ve n'era gran numero innanzi il Concilio di Trento; ma al presente è molto ristretto. Ma perchè adesso i Padri Gesuiti propongono questioni, se il Papa possa ordinar Vescovi senza titolo alcuno, nè vero, nè finto, siccome si ordinano Preti, e Diaconi, e decidono che possa; piaccia a Dio che questa potenza non si riduca in atto, e sia perduta la riverenza anche a quell' Ordine, la quale già era grande verso tutti gli Ordini Ecclesiastici, quando non era ordinato, se non chi era insieme destinato ad un' Uffizio, come si è detto; per la qual cagione tutti risedevano al loro carico, perchè non si poteva lasciar vacuo; e non vi era chi potesse supplire, essendo tutti occupati nel proprio, onde era incognito il disordine di non risedere: similmente era incognita la distinzione di benefizio che ricerca residenza, e che non la ricerca, e, o ricco, o povero che fosse il benefizio; o di molto, o di legger carico, conveniva che il possessore servisse personalmente: ma dappoichè s'incominciò ad ordinare senza titolo, avendo i Titolari chi mettere in luogo loro, lasciavano il carico ad uno, che attendeva con qualche poca provvisione, ed essi attendevano ad altro, Così i Vescovi in Francia servivano alla Corte, come pure i Parrochi, sostituito qualche povero Prete. S' incominciò a provveder al disordine, non con legge, o con costituzioni, ma con gastighi di censure, e privazioni in maniera, che ne' tempi de' quali parliamo, cioè, ne' prossimi innanzi l' 800. con questi gastighi erano tenuti in freno: ma così la divisione de' benefizj, come anche l'ordinazione di non titolari, e le provvisioni per la residenza, non passavano senza qualche diversità da un luogo all' altro, e anche nella stessa Chiesa non passavano senza qualche variazione, causata sì per li diversi pensieri de' Vescovi che succedevano, come anche per le diverse provvisioni fatte di tempo in tempo da' Principi, per ovviare a' disordini cagionati dal troppo volere di qualche Ecclesiastico, o dall' impazienza di qualche popolare, che non si poteva veder escluso totalmente dalle cose Ecclesiastiche.

XV.

Molta variazione passò fino a Carlo Magno, il quale, ridotta sotto la sua ubbidienza l' Italia, la Francia, e la Germania, riformò anche le cose Ecclesiastiche, riducendole ad uniformità, le quali in diversi luoghi erano diversamente istituite; rinnovando molti de' vecchi Canoni Conciliarj andati in dissuetudine, facendo egli diverse leggi Ecclesiastiche per la distribuzione de' benefizj secondo l'esigenze di quei tempi: restituì in parte a' Parrochi le possessioni che i Vescovi, come si è detto, avevano tirate a sè, ordinando ad ogni Prete Curato ne fosse assegnata una della quantità che in quel tempo chiamava-

mavasi Mensa. (1) Passò allora in Italia il costume di dare la decima alla Chiesa Parrocchiale, che già molto innanzi era introdotto in Francia. Aggiunse però Carlo di nuovo, che il Vescovo, come Sopraintendente, e Pastore generale, potesse dare quell' ordine sopra la distribuzione delle decime, (a) che paresse a lui; perlochè i Vescovi, dove erano molte, e grasse, ne disposero in diverse maniere: ne attribuirono parte a sè stessi, parte a' Preti della loro Cattedrale; e ne assegnarono anche qualche parte a' Monasteri, con carico che essi mettessero un Vicario alla cura, dandogli la porzione conveniente: e, oltre all' assegnazione del Vescovo, alle volte le Chiese non Parrocchiali se ne appropriavano qualche parte, che in progresso di tempo poi difendevano colla prescrizione. I Principi ancora ne applicarono alle Chiese verso le quali avevano maggior divozione. Restituì Carlo la libertà a' Popoli di eleggere i Vescovi, concedendo che il Clero, e il popolo dovesse elegger uno della propria Diocesi, il quale fosse presentato al Principe; e quando da quello fosse approvato, e investito, dandogli il Pastorale, e l'Anello, dovesse esser consecrato da' Vescovi vicini. Restituì anche a' Monaci la facoltà di elegger l' Abbate del loro proprio Monastero: (b) statuì ancora che i Vescovi dovessero ordinar Preti quelli che fossero presentati da' Popoli delle Parrocchie.

Stabilì anche Carlo l' elezione del Pontefice Romano in simil maniera, siccome era anche istituita, quando gl' Imperadori Orientali dominavano Roma; cioè, che fosse il Papa eletto dal Clero, e dal Popolo, e il decreto della elezione fosse mandato all' Imperadore, il quale se approvasse (c) l'Eletto, fosse consecrato. Vero è che, morto Carlo, quando gl' Imperadori della sua posterità sono stati deboli di forze, o di cervello, i Papi eletti dal popolo si sono fatti consecrare senza aspettar il decreto dell' Imperadore: così fece Pasquale con Lodovico, figliuolo di Carlo; sebbene mandò poi a scusarsi con esso lui, che non era ciò proceduto per sua volontà, ma per forza del popolo, che così aveva voluto. Sono ben alcuni i quali dicono Lodovico aver rinunziata la facoltà di confermar il Papa; e perciò allegano il C. *Ego Ludovicus*, (*) il quale altri uomini di molta dottri-

(1) *cioè, tutto ciò ch' è necessario per vivere, come nota S. Cipriano nella vita di S. Cesario d' Arles:* Donec omnes ab ipso esseot redempti eo argento quo Antecessor ejus Conius Ecclesiæ Mensæ reliquerat. *Nelle materie feudali noi ci serviamo ancora della parola Mensa.*

(a) Ut Decimæ in potestate Episcopi sint, qualiter a Presbyteris dispensentur. *cap. 143. lib. 1. Capitular.*

(b) Monachorum siquidem causam qualiter, Deo opitulante, ex parte disposuerimus, & quomodo ex se ipsis sibi eligendi licentiam dederimus, & qualiter quiete vivere, propositumque indefessi custodire valerent ordinaverimus, in alia schedula diligenter adnotari fecimus; & ut apud Successores nostros ratum foret, & inviolabiliter conservaretur, confirmavimus. *cap. 81. lib. 1. Capitular.*

(c) *Questo è il giuramento che fu dal Clero, e dal popolo Romano prestato a Luigi, il benigno, ed a Lotario suo figliuolo l' anno 824.* Promitto ego ille per Deum omnipotentem, & per ista quatuor Evangelia, & per hanc Crucem Domini nostri Jesu Christi, & per corpus Beatissimi Petri, principis Apostolorum, quod ab hac die in futurum fidelis ero Dominis nostris Imperatoribus, Hludovico, & Hlotario, diebus vitæ meæ, justa vires, & intellectum meum, sine fraude, atque malo ingenio, salva fide, quam repromisi Domino Apostolico; & quod non consentiam ut aliter in hac Sede Romana fiat electio Pontificis, nisi canonice, & juste, secundum vires, & intellectum meum, & ille qui electus fuerit, me consentiente, consecratus Pontifex non fiat, priusquam tale sacramentum faciat in præsentia missi Dominici Imperatoris, & populi cum juramento, quale Dominus Eugenius Papa sponte, pro conservatione omnium, factum habet per scriptum: *tomo 1. Capitular. pag. 647. Vide Thegan. ad annum 817.* Perduravit hæc consuetudo, *dice Onofrio*, usque ad Benedictum II., cujus sanctitate permotus Constantinus Imperator, Heraclii pronepos, edicto suo jussit ut deinceps, quem Clerus, populusque Romanus Pontificem delegissent, is, nulla amplius Imperatoria confirmatione expectata, more vetustissimo, statim ab Episcopis ordinaretur. *Annot. ad vitam Pelagii II.*

(*) *Distinct. 63. Vide Florum de electionibus in fine operam Agobardi. cap. 6., pag. 258., & ibi Baluzium. Vide etiam Thegan. ad ann. 816., & 817.*

dottrina per più ragioni mostrano falso, e finto: (1) nel che è superfluo affaticarsi, perchè certo è che Lotario, Figliuolo di Lodovico, e Lodovico secondo, suo Nipote, confermarono tutti i Papi eletti nelle loro età.

In questi tempi, ne' precedenti, e susseguenti, quando, per aspettare la confermazione del Principe assente, alcune volte passava qualche mese innanzi che l'Eletto fosse confermato, e poi consecrato, egli innanzi la consecrazione non si portava da Papa, nè amministrava, salvo che qualche cosa particolare, a cui urgente necessità costringesse di provvedere sul fatto; nè vi fosse altri che vi attendesse; come avvenne a San Gregorio; nè si chiamava *Episcopus*, ma *Electus*. Anzi nemmeno teneva il primo luogo, ma lo teneva l'Arciprete; il quale anche si dava questo titolo, cioè: *Servans locum Sanctæ Sedis Apostolicæ:* ma dappoichè i Principi furono esclusi, come al suo luogo si dirà, passava sempre poco tempo dall' elezione alla consecrazione, nè per questo si diceva che l'elezione sola desse il Papato, ma la consecrazione: perlochè, se alcun Eletto moriva innanzi d'essere consecrato, non era posto nel catalogo, e numero de' Pontefici, come avvenne ad un Stefano eletto dopo la morte di Zaccheria nel 752. che non fu consecrato; e però non fu posto nel catalogo. Papa Niccolò II., (*a*) per quel che pare, fu il primo il qual dichiarò nel 1059. che, se l'eletto Pontefice non potrà essere messo sul Trono per occasione di guerra, o malignità d'uomini, avrà nondimeno, come vero Papa, autorità di reggere la Chiesa Romana, e di disporre de' beni di quella. Restano nondimeno anche al presente le reliquie; imperocchè, se il Papa fa una bolla innanzi la consecrazione, non dice: *Pontificatus nostri anno primo:* ma dice: *a die suscepti a nobis Apostolatus officii*: e non è mancato nelle occasioni chi ha detto che il Papa non si debba innanzi chiamar *Episcopus*, ma *Electus*, nè possa usar bolla: e a Papa Clemente V. furono fatte tali opposizioni, onde egli nel 1306. fece una bolla, in cui proibì, sotto pena di scomunica, che nessuno mettesse a campo queste difficoltà: onde al presente si tiene per articolo, contra quello che l'Antichità ha creduto, che dalla sola elezione de' Cardinali il Papa

(1) *In prova di ciò, dice Platina, che Luigi, il benigno, rispose agl'Inviati del Papa, che il popolo, e'l Clero Romano non dovevano contravvenire all' antico costume; nè alle convenzioni de' loro Padri; e che si guardassero bene in avvenire d'offendere la Maestà Imperiale.* Paschalis, nulla interposita Imperatoris auctoritate, Pontifex creatur. Hanc ob rem, ubi Pontificatum init, statim Legatos ad Ludovicum misit, qui ejus rei culpam omnem in Clerum, & populum rejicerent, quod ab his vi coactus esset Pontificium munus obire. Accepta hac satisfactione, Ludovicus respondit populo, & Clero, Majorum instituta, & pacta servanda esse: caverent ne deinceps majestatem læderent: *in vita Paschalis I. initio. Quanto agli Autori che hanno scritto che Luigi, il benigno, avesse rinunziato il diritto di confermare l'elezione del Papa, è un errore che nasce forse dall' aver confuso ciò che Platina riferisce nella medesima vita; che il Bibliotecario Anastagio, cioè, il Cancelliere della Santa Sede, racconta che Lodovico diede a Pasquale l'intera podestà d'eleggere i Vescovi, a' quali per l'addietro era necessario il consenso dell' Imperadore, per essere consecrati.* Idem Bibliothecarius scribit Ludovicum liberam eligendorum Episcoporum potestatem Paschali dedisse, cum antea ea quoque in re Imperatores consulerentur: quam potestatem ab Hadriano Pontifice Carolo concessam idem Auctor refert. *Imperocchè, supposto che Lodovico avesse ceduto al Papa il diritto d'eleggere i Vescovi, che Papa Adriano aveva conferito all' Imperador Carlo suo Padre, non segue ch'egli si fosse privato della podestà di confermare l'elezione de' Papi. Aggiugnete a ciò, che il Canone* Ego Ludovicus *è di uno stile affatto differente da tutti gli Atti di Carlo Magno, e di Lodovico, ed è senza data, e senza sottoscrizione.*

(*a*) *Licet, defuncto Zacharia*, dice Platina nella vita di S. Stefano II., *Stephanum quemdam Presbyterum Romanum Pontificem populus statim creasset, qui tertia die Pontificatus sui, dum res domesticas disponere incipit, morbo apoplexia correptus interiit.*

Papa riceva tutta l'autorità: e perciò i Scrittori di questo tempo si sono affaticati, per metter in numero, e catalogo quel Stefano (1) di cui dicemmo; e perciò hanno mutato il numero agli altri Stefani seguenti, chiamando il secondo terzo, e il terzo quarto; e così fino al nono, che numerano X. con molta confusione (2) tra gli Scrittori vecchi, e nuovi, nata solo per interesse di sostentare questo articolo.

XVI.

Il governo di santa Chiesa nel suo principio ebbe forma affatto Democratica, intervenendo nelle deliberazioni principali tutti i Fedeli: così veggiamo che tutti intervennero all'elezione di Mattia all'Appostolato, e all'elezione de' 6. Diaconi; e quando S. Pietro ricevette Cornelio, Centurione Gentile, alla fede, ne rendette conto alla Chiesa tutta. Similmente nel Concilio celebrato in Gerusalemme intervennero gli Appostoli, i Preti, e gli altri Fratelli fedeli; e le lettere furono scritte a nome di tutti tre questi Ordini. (a) In progresso di tempo, quando la Chiesa crebbe in numero, ritirandosi i Fedeli alle cose di casa loro, lasciate quelle della Congregazione, il governo restò ne' soli Ministri, e si fece Aristocratico, eccettuata la elezione, che si fece popolare: onde tutte le cose si risolvevano con Concilj. I Vescovi della stessa Provincia si congregavano col Metropolitano almeno due volte l'anno, facendo Sinodo Provinciale; i Cherici col Vescovo il Sinodo Diocesano; e vi era una Congregazione quasi quotidiana, la quale si chiamava il Consistoro, ad emulazione della radunanza de' Consiglieri dell' Imperadore, alla quale era stato dato questo nome. Nel Consistoro Ecclesiastico intervenivano col Vescovo i Capi delle Chiese della Città; cosa che, passata in disuso in tutti i luoghi, resta solo l'immagine in Roma. Ivi si proponevano, discutevano, e risolvevano tutti i negozj Ecclesiastici: ma dappoichè i benefizj furono eretti, i Preti, avendo il loro vivere separato, si curarono poco delle cose comuni, e lasciarono d'intervenire al Consistoro; onde quello si disusò, ma, in luogo di esso, i Vescovi fecero una radunanza di tutti i Cherici della Chiesa loro Cattedrale, per servirsi di quelli così per consiglio, come per Ministri ne' governi, i quali, ricevendo la porzione del vivere da una massa comune, dove ogni anno, dove ogni mese, dove ogni giorno, si chiamarono Canonici, dal vocabolo Canon, che nell'Imperio Occidentale significava la misura del frumento (b) che bastava pel vitto, o di un privato, o di

Tomo II. D una

(1) *Onofrio Panvino, Scrittore parzialissimo della Corte di Roma, non l'ha tenuto per tale, nè nel suo Catalogo, nè nella sua Cronica de' Papi. Fa solamente menzione di lui in questi termini.* Ante quem tamen Stephanus quidam, Presbyter, a populo creatus, tertia post die obiit. *in Catalogo. Dov'è da notare ch' egli nomina Stefano II. immediatamente dopo Zacharia, laddove sarebbe stata necessaria nominar quel Stefano, di cui si tratta, innanzi Stefano II. il quale sarebbe stato Stefano III. se l'altro fosse stato Papa effettivo, e riconosciuto: il che dimostra che allora esser* Electus *non era esser* Episcopus, *a faceva diventar* Episcopus *la consecrazione, la quale seguiva l'elezione.*

(2) *Il medesimo Panvino nelle sue annotazioni alla vita di Stefano V. o' immaginna di dire che* VI. dicendus esset non V., quod ante Stephanum illum, quem Platina secundum vocat, fuerit Papa Stephanus alius, qui triduo tantum vixit. Non enim plus, vel minus vivendi ratio aliquem verum facit Pontificem, sed vera, & legitima Comitia, quibus Stephanum illum renunciatum esse constat. Ideo & in Stephanis numerorum notæ mutandæ; & qui aliis est II. III. IV. V. hic debet esse III. IV. V. VI., &c. usque ad X.

(a) Tunc placuit Apostolis, & Senioribus cum omni Ecclesia mittere Antiochiam viros primos in fratribus, scribentes per manus eorum: *Apostoli, & Seniores Fratres, his qui sunt Antiochiæ, & Syriæ, & Ciliciæ, fratribus ex gentibus salutem. Act. cap. 15.*

(b) Canon, *dice Gio: Calvino nel suo Lexicon,* in Constitutionibus Imperatoris, anniversariam pensitationem, collationem, & prestationem si-

una casa, o d' una Città; e questa istituzione di Canonici precedette di poco i tempi di Carlo Magno, e fu anche meglio stabilita da lui.

XVII.

E' anche necessario notar qui, che in questi tempi, per esser i benefizj molto ricchi, si creavano Vescovi i principali della Corte, e della Città, a' quali il Principe ancora commetteva molta parte del governo politico, prima straordinariamente; e poi, vendendosi che riusciva bene, anche ordinariamente; non però in tutte le Città all'istesso modo, ma secondo le occorrenze del luogo, e il valore, o la bontà del Vescovo; e anche secondo la poca attitudine del Conte alle volte, al quale si suppliva col rimetter al Vescovo: il che fu causa che poi, degenerando la posterità di Carlo, che finalmente si affogò nel profondo dell' ignoranza, i Vescovi pensarono esser meglio per loro non riconoscere più quell' autorità dal Principe donde veniva, ma attribuirla a sè solamente, ed esercitarla come propria del Vescovo, e chiamarla giurisdizione Ecclesiastica: e tale fu il principio di quella che noi veggiamo adesso sempre contesa co' Principi, e che mette qualche confusione alle volte nel buon governo civile.

XVIII.

Le cose statuite da Carlo Magno non ebbero lunga durata, pel poco valore de' Principi della sua posterità ch' ebbero l' Imperio; onde di là da' Monti con facilità le cose tornarono a' primi abusi: il popolo in pochi luoghi, e poche volte ebbe parte nella elezione de' Vescovi, e meno nella elezione degli altri Ministri Ecclesiastici; ma i Vescovi ordinavano, e davano i benefizj a chi loro piaceva, eccettuato quando alcun era proposto dal Principe, che in quel caso non mancavano d' ubbidire. Il Pontefice Romano fu sempre eletto dal popolo, e confermato dall' Imperadore prima che si consecrasse; e gli altri Vescovi Italiani non erano consecrati, se prima l' Imperadore non gli approvava. In Francia, e in Germania molto più. Il Pontefice Romano, se voleva favorir alcuno a' Vescovati vicini a Roma, ricorreva all' Imperadore, e pregava che si degnasse di dargli il Vescovato; e se gli veniva fatta istanza di consecrar alcuno che non avesse le lettere Imperiali le quali lo concedessero, ricusava di farlo, e ricordava che prima si ottenessero. Ma scacciata d' Italia la posterità di Carlo Magno nell' 884. Adriano III. fece decreto, che il Pontefice si consecrasse senza l' Imperadore. (a) Non è stato fuori dell' argomento, che, avendo propo-

gnificat, quæ a provincialibus quotannis populo, vel Romano, vel Constantinopolitano, gratis mittebatur, & speciebus his constabat, frumento, vino, carne, oleo *&c. e quest' è il Canone che Cassiodoro comanda a' Tribuni Veneziani di far portare nelle loro barche a Ravenna*. Data jussione, censuimus ut Istria vini, & oleo species ad Ravennatem dirigeret mansionem. Sed vos, qui numerosa navigia in ejus confinio possidetis, providete, ut quod illa parata est tradere, vos studeatis sub celeritate portare. *Quanto a' Canonici*, Rara avis in terris, *dice l' Abbate Volemaro*, Canonicus a Canone vitæ. Unde ergo? Audi unde: est namque Canon vitæ, & est Canon pecuniæ, videlicet, alicujus pensionis certæ, unde solet dici: *solve canonem meum*. Eja ergo, o Canonice! inveniamus Canonem tuum, a quo derivaris, a Canone pecuniæ, non a Canone vitæ, idest, a Canone regionis, non a Canone religionis: *in homilia de zizanis*.

(a) Hadrianus III., *dice il Platina nel principio della sua vita*, tanti animi fuit, ut initio Pontificatus sui statim ad Senatum populumque retulerit, anno Domini 895., ne in creando Pontifice Imperatoris auctoritas expectarent, utque libera essent, & Cleri, & populi suffragia. Quod

proposto di trattare de' benefizj, abbiamo ragionato del Papato, e siamo anche per ragionar all' avvenire; essendo quello uno tra i benefizj, e nominato per benefizio spezialmente da Clemente III. in tempo che il Pontificato Romano era non solo asceso al colmo della grandezza, ma aveva anche nome di dignità, propria, per distinguersi dagli altri. E' notissima cosa che anticamente il nome di Santo, e Santissimo, Beato, e Beatissimo, era comune a tutti I Fedeli di Cristo, quando tutti ancora aspiravano alla perfetta santità: dappoichè i Secolari hanno atteso molto più del conveniente alle cose mondane, questi nomi restarono all' ordine Chericale; e dopo la declinazione de'Cherici inferiori, restarono a'soli Vescovi; finalmente, dati i Vescovi alle cose mondane, restarono al Romano solamente, il quale gli ha poi ritenuti, non come titoli di bontà, siccome erano, ma come titoli di grandezza. Il nome Pontefice era, ed è comune a tutti i Vescovi; anzi restano ancora Canoni ne'quali tutti i Vescovi sono chiamati sommi Pontifici. (*a*) Il nome di Papa, che pare il più proprio, si dava ad ogni Vescovo, Viene chiamato Papa San Cipriano Vescovo di Cartagine; San Girolamo dà questo titolo a Santo Agostino; e in tempi più posteriori Sidonio Apollinare chiama molti Vescovi Papi, ed è chiamato Papa da loro. (*b*) Restano del decreto di Graziano molti Canoni nella inscrizione de' quali Martino Vescovo di Bracara in Portogallo è chiamato Papa. Gregorio VII. nel 1076. (*c*) fu il primo che decretò che il nome di Papa fosse suo proprio, nè si potesse attribuir ad altri; e (*d*) passò così in opinione, per non dir in fazione, che Anselmo Lucchese, uno de' suoi seguaci, disse non esser meno improprio, e empio il plurale del nome *Deus*, che quello del nome Papa.

XIX.

Ma tornando a' tempi che seguirono la linea di Carlo Magno, in Francia fu inventato un modo, il quale, sebben pareva a favore de' Secolari, le Chiese però con quello crebbero in ricchezze immense, e questo fu un contratto, che si chiamò precario, (1) pel quale precario,

Tomo II. D 2 a chiun-

quidem institutum a Nicolao I. tentatum potius, quam inchoatum. Illectum credo hac opportunitate Hadrianum, quod Carolus, (*questi era Carlo il grosso*) Imperator, ab Italia cum exercitu discedens, in Normannos rebellantes moverat. *Nella vita d' Adriano II. del medesimo Platina si legge, che Luigi, il balbo, lodò i Romani, per aver messo questo Papa in possesso del Pontificato senz' aspettare la confermazione dell' Imperadore: fallo, sopra cui è verisimile che Adriano III. abbia fondata la risoluzione d'escludere l' Imperadore dall' elezione del Papa.*

(*a*) *Vedi VVitichind pag. 22. num. 10.* Omnia, *dice il Capitolare d' Aquisgrana*, summis debentur Pontificibus, & non Chorepiscopis, qui nec summi Pontifices, vel Episcopi fuerunt. *Cap. 6. anno* 803.

(*b*) Hanc vocem, *dice il Panvino nella sua interpretazione de' nomi Ecclesiastici*, omnes antiqui Christianorum Episcopi pro Patre, sive majore Patre frequentarunt, & præsertim magnarum, & insignium Urbium, ut Romæ, Carthaginis, Alexandriæ, Antiochiæ, Hierosolymorum, &c. Cornelius enim Episcopus Romanus, & alii multi in Epistolis suis Cyprianum, Carthaginis Episcopum, Papam, & Papatem vocant; Dionysius Alexandrinus Episc. Heraclem Prædecessorem suum in Epist. ad Philemonem Presbyterum Romanum, beatum Papam nominat. Similiter Athanasius, Theophilus, & Cyrillus, Episcopi Alexandrini, Papæ dicuntur: Sidonius in Epistolis suis passim omnes Galliarum Episcopos Papas appellat. *Vide Javaronem ad Epist. 1. lib. 6. Epistol. Sidonii Apollinaris.*

(*c*) *In un Concilio tenuto a Roma. Vide Sirmond. ad Ennodium lib. 4. ep. 1.*

(*d*) Hæc vox, *dice il Panvin ibid.* post Gregorii I. tempora, reliquis Episcopis adempta, solo Romano Pontifici attributa est; qui & Apostolicus est aliquando dictus, ob præcipuæ Apostolicæ sedis, cui præest, reverentiam. *Nel che il Panvini, e F. Paolo sono molto differenti. Ma siccome il primo viveva nella Corte di Roma, così pare che abbia voluto compiacerle, levando il nome di Papa a' Vescovi quattro secoli innanzi il Pontificato di Gregorio VII. Ma, avvegnachè questo Pontefice abbia levato il nome di Papa agli altri Vescovi, Urbano II. suo Successore, non lasciò di chiamar Anselmo, Arcivescovo di Cantorberì*, Papam alterius Orbis.

(1) *I precarj erano in uso ne' tempi di S. Agostino; e ne fa testimonianza Possidio nella sua vita*

a chiunque donava il suo proprio alla Chiesa, la Chiesa concedeva di posseder in sua vita quell'istesso, e ancora il doppio tanto; e se voleva spogliarsi anche dell' usufrutto, gli dava da godere tre volte tanto de' (*a*) beni della Chiesa. Passò poi anche nell'Italia. Il contratto pel tempo d'allora era utile a quello che triplicava le sue entrate, e accomodava quelli che si vedevano senza posterità, o si curavano del presente senza curarsi della posterità; ma in fatti l'utile era della Chiesa, la quale, dopo la morte di colui, acquistava il fondo interamente. Da questo tempo seguirono immense confusioni in Italia, così nel governo politico, come nell'Ecclesiastico, e spezialmente nel Papato (*b*) fino al 963. ne'quali 80. anni non ricerchi alcuno una vera forma, e faccia dello stato Ecclesiastico, ma solo un preparamento generale di mutazione, e un caos d'impietà. Furono scomunicati i Papi da' loro Successori; tagliati, e annullati gli atti fatti da loro, e i Sacramenti amministrati da loro. (*c*) Sei Papi scacciati da quelli che volevano mettersi in loro luogo; e due anche uccisi; (*d*) (*e*) e Papa Stefano VIII. così malamente difformato nella faccia, che non si lasciò mai veder in pubblico. (*f*) Fu fatto Papa da Teodora, famosa Meretrice Romana, per la Fazione che aveva in Roma, il suo Drudo pubblico, che si chiamò Giovanni X. Fu anche fatto Papa in età di 20. anni

al c.24. e'l Menaco Marculfo nelle sue formole. Aggiungete a ciò il Canone 18. Concilii Epaonensis tenuto sotto Childeberto l'anno 517. Clerici, quod etiam sine precatoriis qualiscumque diuturnitate temporis de Ecclesiæ remuneratione possederint cum auctoritate gloriosissimi Principis nostri, in jus proprietarium præscriptione temporis non vocentur, dummodo pateat Ecclesiæ rem fuisse. Ne videantur etiam Episcopi administrationis prolixæ, aut precatorias, cum ordinati sunt, facere debuisse, aut diu tentas Ecclesiæ facultates proprietati suæ posse transcribere. *Vide Can. 1. Concil. Agathnen. 506. Can. 7. & 45. Aurelian. 1. ann. 511. Can. 23. Aurel 4. Can. 34. Lugd 2. cap. 5.*

(*a*) *Fu ciò così ordinato dal Canone 22. del Concilio di Meaux nell'anno 845.* Præcariæ autem a nemine de rebus Ecclesiasticis fieri præsumantur, nisi quantum de qualitate convenienti datur ex proprio, duplum accipiatur ex rebus Ecclesiæ in suo tantum qui dederit nomine, si res proprias, & Ecclesiasticas usufructuario tenere voluerit. Si autem res proprias ad præsens dimiserit, ex rebus Ecclesiasticis triplum fructuario usu in suo tantum quis nomine sumat. *Questo Concilio, al quale pare che F. Paolo attribuisca l'istituzione de' precarj, non è dunque l'Autore; non essendo il suo decreto, che una confermazione dell'uso introdotto molto tempo prima: dove dee notarsi, che nel principio questi precarj non si concedevano, che agli Ecclesiastici, e che vi furono poscia ammessi i Secolari eziandio innanzi il tempo di Carlo Magno.*

(*b*) *Il Platina nella vita di Formoso I. dice che per una stravagante fatalità la santa vita de' Papi finì nel medesimo tempo in cui mancò l'industria, e la capacità degl'Imperadori.* Nescio quo fato accidisse dicam, ut una cum industria Imperatorum simul etiam Pontificum virtus, & integritas defecarit. *E nella vita di Benedetto IV.* Accideral huic ætati ut hominum industria in quovis genere virtutis consenesceret, nullis calcaribus adhibitis, quibus hominum ingenia ad laudem excitarentur.

(*c*) Sthephanus VI. *dice il Platina nella sua vita*, tanto odio persecutus est Formosi nomen, ut statim ejus decreta abrogaverit, res gestas resciderit..... Arbitror hoc adeum ex ambitione ortum fuisse, cum jam eo devenissent Ecclesiastici, ut, non coacti, ut antea, sed sponte, & largitionibus Pontificatum munus obirent .... Res pessimi exempli, cum postea fere semper servata hæc consuetudo sit, ut acta priorum Pontificum sequentes aut infringerent, aut omnino tollerent. *Romano I. fece a Stefano VI. ciò che Stefano aveva fatto a Formoso.* Stephani Pontificis decreta, & acta statim improbat, abrogatque, *dice il Platina nella sua vita: e Teodoro II. autorizzò tutti gli Atti di Formoso, e favorì i suoi partigiani.* Formosi acta restituit, & ejus Sectatores in pretio habuit (*Platina in vita*). *Giovanni X. il quale succedette a Teodoro, confermò similmente, e condannò il giudizio di Stefano VI. dichiarando ch'egli aveva ingiustamente annullate le ordinazioni fatte da Formoso.* Habito 74. Episcoporum conventu, (*a Ravenna,*) & Stephani res gestas improbavit, & Formosi acta restituit, dijudicans perperam a Stephano factum, qui censuit eos iterum ordinandos esse quos Formosus ad Sacros Ordines asciverat. (*Platina in vita,*) *e Sergio III. riordinò tutti quelli che Formoso aveva degradati dal Sacerdozio. Platina.*

(*d*) *Leon V. fu scacciato dal Trono, ed imprigionato da Cristoforo, ch'era stato suo servidore; e Cristoforo fu deposto nel settimo mese del suo Pontificato, e relegato in un Monastero, il qual era l'esilio ordinario degli Ecclesiastici in quel tempo. Platina nelle loro vite.*

(*e*) Giovanni XI. (*secondo il Panvini, che non conta la Papessa Giovanna, come il Platina*) *fu soffogato in prigione:* Joannes in vincula conjectus, cervicali in os conjecto, necatur (*Plat. in vita*) *Io non trovo in questo Storico, nè nel Panvini l'altro Papa che F. Paolo dice che è stato ucciso.*

(*f*) Stephanus VIII., ut Martinus refert, in seditione mutilatus turpiter, aliquandiu vitam duxit, cum ob inhonesta vulnera (*probabilmente per essergli stato tagliato il naso, e le orecchie*) prodire in publicum erubesceret. *Platina in vita.*

anni Giovanni XI. ch' era figliuolo (*a*) baſtardo d' un altro Papa (*b*) morto 18. anni prima, e tanti inconvenienti nacquero in queſti anni, che gli Scrittori dicono in que' tempi non eſſervi ſtati Pontefici, ma Moſtri. Il Cardinal (*c*) Baronio, non ſapendo ſcuſar alcuno di que' diſordini, dice che la Chieſa allora per lo più ſtette ſenza Pontefice, non però ſenza capo; reſtando il ſuo capo ſpirituale Criſto in Cielo, che non l' abbandona: ed è ben coſa certa che Criſto non ha mai laſciato, nè laſcierà mai la Chieſa ſua, nè può mancare alla ſua divina promeſſa, ch' egli ſarà con lei ſino al fine del Mondo: (*d*) e in queſto ogni Criſtiano dee ſentire, e credere quello che il Baronio dice, penſando anche che quello, che all' ora avvenne, ſia avvenuto altre volte; e ſiccome in que' tempi la ſola aſſiſtenza di Criſto conſervò la Chieſa, così l' ha conſervata, e la conſerverà in tutti i ſimili accidenti in quel medeſimo modo, con tutto che non vi foſſe miniſtero di Papa. (1)

Può ciaſcuno da sè ſteſſo giudicare come foſſero trattate le altre Chieſe d' Italia, conſiderando qual' è lo ſtato di tutte le membra nelle gravi indiſpoſizioni del capo. (*e*) Non ſtavano però meglio fuori d' Italia, dove i Grandi davano i Veſcovati a' loro ſoldati, e ancora a' fanciulli in età fanciulleſca. Eriberto, Conte, Zio di Ugo Capeto, fece il ſuo Figliuolo di età di anni 5. Arciveſcovo (2) di Rems; Papa Giovanni X. confermò quella elezione. In que' tempi neſſuno riccorreva a Roma per divozione; ma ſempre chi diſegnava alcuna coſa contra i Canoni, e uſi Eccleſiaſtici, ſe non trovava nel ſuo paeſe chi l' approvaſſe, ricorreva

(*a*) *Queſta ſtoria è riferita da Luitprando nel libro primo al capo* 13. *Onofrio Panvino dice che queſto Papa non era figliuolo di Papa Sergio* III. *come afferma Platina.*

(*b*) *Di Sergio* III., *e di Marozia, figliuola della Meretrice Teodora, la quale proſtituiva le ſue figliuole a' Papi.* Joannes XI. *dice Panvino*, Sergii Papæ, & Marociæ nobiliſſimæ inter Romanos feminæ (*alla era vedova di Guido Marcheſe di Toſcana*) filius, matris, quæ tunc in urbe potentiſſima erat, auctoritate, & ſtudio ſucceſſit.... poſt Leonem VI. & Stephanum VII. *Platina lo chiama Giovanni* XII. patria Romanus, patre Sergio Pontifice &c.

(*c*) *Ubi cum ipſis epibus*, dice Platina nella vita di Benedetto IV. *laſcivire capit Eccleſia Dei, verſis ejus cultoribus a ſeveritate ad laſciviam, peperit nobis tanta licentia peccandi hæc portenta, a quibus ambitione, & largitione, ſanctiſſima Petri ſedes occupata eſt potius, quam poſſeſſa. Baronio chiama queſti Papi ſedis Apoſtolicæ invaſores, non Apoſtolicos, ſed apoſtaticos, ad annum* 908. *Fra Paolo fa una rifleſſione giudizioſiſſima intorno al diſordine dell' elezioni di quel tempo. Siccome, dic' egli in una delle ſue lettere, io non ho trovato argomento sì forte il quale provi che la ſtoria della Papeſſa Giovanna ſia vera, così nemmeno ho trovato ragioni abbaſtanza buone che ne moſtrino la falſità; onde, per parlar ſinceramente, io pendo a tenerla per falſa, ma non già per ſtravagante; poichè in quel ſecolo ſuccedettero coſe così fuori del comune uſo, come pare che ſia il Pontificato d' una femmina; non eſſendo di minor conſeguenza le perſecuzioni fatte da molti Papi alla memoria de' loro Predeceſſori, de' quali annullavano gli atti eziandio ne' Concilj. Per altro non ſo che coſa ſia meglio, dare il Pontificato ad un fanciullo d' undici anni, com' era Benedetto* IX., *per laſciare a parte Giovanni* XI., *e Giovanni* XII., *che di pochiſſimi anni paſſavano queſt' Età.*

(*d*) Rogabo Patrem, & alium Paracletum dabit vobis, ut maneat vobiſcum in æternum. Non relinquam vos orphanos. *Joan.* 14. Et ecce, ego vobiſcum ſum omnibus diebus uſque ad conſummationem Sæculi. *Matth. ultimo.*

(1) Plane, *dice ancora Baronio ad ann.* 908. opus Dei eſſe Romanam Eccleſiam, quæ, tot admotis facibus, non potuerit ad interitum uſque conſumi, & ad nihilum redigi, facti evidentia declaravit. Stetit ſane, ſtabitque ſemper immobilis de ſede Petri ſententia, atque promiſſio Chriſti, quod portæ inferi non prævalebunt adverſus eam.

(*e*) Ut in corporibus, *dice Plinio il giovane*, ſic in imperio graviſſimus eſt morbus qui a capite diffunditur *cap.* 22. *lib.* 4.

(2) Poſt obitum ipſius, *dice Flodoardo, quaſi contemporaneo*, Heribertus Comes Remis venit advocans Abbonem Epiſcopum Sueſſionicum, & Bovonem Catalaunicum, quibus ſibi junctis, tractans ſuper electione rectoris hujus Remenſis Eccleſiæ, tam Clericos, quam Laicos ad voluntatem ſuam intendere fecit. Sequentes igitur ejus conſilium, ne forte per extraneas perſonas Epiſcopatus divideretur, eligunt filium ipſius, nomine Hugonem, qui nec adhuc quinquennii tempus expleſſet. *lib.* 4. *Hiſtor. Remenſis cap.* 20. Quod in tanta Eccleſia, *dice Baronio*, male fuit a malo principe (*Giovanni X.*) uſurpatum, in exemplum cito tranſiit aliorum, ut complures hujus ſæculi Principes ſibi ſanguine conjunctos adoleſcentulos in ſummas Cathedras curaverint promovendos ad ann. 925.

reva a Roma, dove si davano dispense d'ogni cosa; e l'ambizione, o l' avarizia si copriva con dispensazione Appostolica. I Papi, essendo quali abbiamo detto di sopra, non facevano distinzione di quello che potessero; stimando aumento della loro grandezza ogni cosa che fosse sostenuta da qualche potente: questi, per loro interesse, difendevano quello che impetravano. Il popolo, parte per la sua semplicità, parte pel terrore de' potenti, approvava quello che non poteva impedire; onde si stabilì un'opinione, che di qualunque cosa, subito che avesse la confermazione da Roma, ogni errore passato fosse coperto.

XX.

Alcuno crederebbe che la poca cura che aveva l' ordine Ecclesiastico delle cose spirituali avesse fatto raffreddar il fervore de' secolari a donar alle Chiese, ed avesse posto fine agli acquisti nuovi degli Ecclesiastici: nondimeno non fu così, imperocchè, quanto era diminuita ne' Prelati la cura spirituale, tanto più erano intenti a conservare i beni temporali, e avevano convertite le armi spirituali della scomunica, che si usava solo per la correzione de' peccatori, a difesa delle possessioni temporali, e per ricuperarle anche, se per caso la poca cura de' Precessori le avesse lasciate perdere: e nel popolo tanto era il terrore delle censure, che nessuna cosa metteva maggior spavento; e cosa mirabile era, che i soldati, e i Capitani, senza alcun timor di Dio, che usurpavano quello del prossimo senza alcun riguardo d' offendere S. D. M., guardavano con gran rispetto, per timor delle censure, le cose della Chiesa: da questo mossi molti di poco potere, desiderosi d'assicurar il suo dalle violenze, ne facevano donazione alla Chiesa con condizione che ella glielo desse in feudo con una leggiera ricognizione. Questo assicurava i beni, che da' Potenti non erano toccati, come quelli, il dominio diretto de' quali era della Chiesa. Mancando poi la successione mascolina de' Feudatarj, come spesso avveniva, per le frequenti guerre, e sedizioni popolari, i beni cadevano nella Chiesa.

XXI.

QUISTIONE I.

Poichè fino al presente abbiamo detto in qual maniera sieno stati acquistati i beni Ecclesiastici stabili, e la ragione di decimare quelli de' Laici, questo luogo persuade che si tratti, e risolva, prima che passar innanzi, la quistione trattata ne' nostri tempi, cioè, se i beni Ecclesiastici sieno posseduti *jure divino*, o *humano*, e chi ne abbia il dominio. La comune opinione distingue le possessioni lasciate alle Chiese per testamento, o per donazione de' Fedeli, o in altra maniera da esse acquistate, dalle decime, primizie, e altre obblazioni. E quanto alle possessioni, tutti concordano che si debbano chiamare beni temporali, e che sono posseduti dalla Chiesa *jure humano*: imperocchè certa cosa è, come di sopra si è narrato, che, essendo proibito a qualsivoglia Collegio l' acquistare stabili, la Chiesa, prima con permissione degl' Imperadori ebbe facoltà d' acquistare, e appresso vi è il Canone: *Quo jure*. d. 8., do-

d. 8., dove si afferma che col solo fondamento delle leggi umane si dice: questa possessione è mia: questo servo è mio: e che, levate le leggi de' Principi, nè la Chiesa, nè altri potrebbe dire che cosa alcuna fosse sua. (*a*) Nessuno può dubitare che la divisione delle possessioni non sia per legge civile·, e parimente i modi di trasferire i dominj dall'uno all' altro, la donazione, il testamento, e tutti i contratti, e tutte le disposizioni non sieno leggi umane. Sono stati nel mondo Repubbliche, e Regni, dove il testamento era incognito: *Jure Romàno* al solo Cittadino Romano era concesso di far testamento: non è possibile che il modo di acquistare sia per ragione umana, e la continuazione dell'acquisto sia per divina: quando alcuna cosa è donata, o legata alla Chiesa, essendovi difficoltà, se quel titolo sia valido, si giudica con leggi umane·, e tenendo legittima ragione, si mette al possesso secondo quelle: adunque anche in virtù di quelle, e non altrimenti, continua nel dominio, e nella possessione: ma poichè in questo ogn'uno concorda, non passerò più innanzi: solo aggiungerò, come per corollario, che da questo si risolve chiaramente, e senza difficoltà, se l' esenzioni, che hanno le possessioni Ecclesiastiche, sono de *jure divino*, ovvero *humano*·, poichè il possedere, ed il modo di possedere, vengono sempre dall'istessa legge·, e i Giureconsulti dicono che dall' istessa viene la servitù, o libertà de' fondi, da' quali anche viene il dominio. Sarebbe gran contraddizione dire che la Chiesa avesse una possessione *jure Veneto*, la qual avesse una libertà *alio jure*.

Ma quanto alle decime, sono due opinioni: una de' Canonisti·, l' altra de' Teologi, e Canonisti, che studiano insieme la sacra Scrittura, e la legge. Dicono i Canonisti che le decime sono *jure divino*, (*) perchè nel Testamento vecchio Dio diede a'Leviti la decima, come (*b*) la Scrittura divina racconta: e non è maraviglia che dicano così, perchè non sono versati nelle lezioni de' Libri sacri, non essendo la loro professione d' intendere i misteri della Religione Cristiana, cioè, che Dio per Mosè diede al popolo Ebreo la legge, la quale, quanto alle cose cerimoniali, e giudiziali, fosse propria di quella nazione fino alla venuta di Cristo, il qual'era per levarle la virtù obbligatoria: (*c*) sicchè la legge delle decime è ben legge divina Mosaica, ma non legge divina naturale, nè Cristiana·, ed obbligava quel popolo solo di allora·, adesso non obbliga alcuno. Può bene chi regge una Repubblica far leggi simili a quelle·, ma non obbligheranno come divine·, nè si dovranno chiamare tali·, ma bensì leggi civili del Principe che le costituisce. Fu una legge divina Mosaica che il bestemmiatore fosse ucciso: questa adesso non ci obbliga; nè chi non l'uccide pecca; e potrebbe il Principe imporre per la bestemmia pena capitale; e sarebbe giusta, e si dovrebbe servare; non però si direbbe legge divina,

(*a*) Jure humano dicitur: hæc villa mea est: hæc domus mea: hic servus meus est. Jura autem humana, jura Imperatorum sunt. Tolle jura Imperatorum, & quis audet dicere: mea est ista villa, aut meus est ille servus, aut domus hæc mea est?

*) *Covarruvia non è di questo sentimento. Vedi il capo* 18. *del libro primo* variarum resolutionum.

(*b*) Filiis Levi dedi omnes decimas Israelis in possessionem pro ministerio quo serviunt mihi in tabernaculo fœderis.... Decimarum oblatione contenti, quas in usus eorum, & necessaria separavi *Num.* 18. De filiis Levi Sacerdotium accipientes, *dice S. Paolo*, mandatum habent decimas sumere a populo secundum legem. *Heb.* 7.

(*c*) Translato Sacerdotio, necesse est ut & legis translatio fiat. Reprobatio fit præcedentis mandati propter infirmitatem ejus, & inutilitatem. *Hebr.* 7.

vina, sebben Dio già la diede al popolo Ebreo, (*a*) ma legge del Principe politico. In queste, e in molte altre occorrenze, dove allegano questi uomini la Scrittura vecchia a' loro interessi, e soggiungono ch' è *de jure divino*, bisogna distinguer loro l'equivocazione, che quel ch' è *de jure divino* naturale, o Cristiano, ci obliga; ma quello ch' è *de jure divino* Mosaico non ci obbliga; e se chi ha un governo fa uno statuto simile a quello, egli è *de jure humano*.

Non posso restar di dire che non, per ignoranza, così trattano questa materia; ma per ingannare gl'incauti, e per convalidare le cose loro col nome di *jus divino*, e mettersi in credito: ma si potranno convincere qui, e far tacere. In quell' istesso testo della Scrittura Dio comanda eziandio che non possano posseder terreno, e si contentino delle decime: (*b*) se per questo precetto il popolo è *de jure divino* obbligato a dar loro le decime, essi saranno obbligati a non aver possessioni. Ma appresso: Dio comandò le decime solo de' frutti della terra, (*c*) e le leggi canoniche dicono che si paghino ancora della milizia, della caccia, e di qualunque opera umana per la quale si guadagni. Se Dio comandò al popolo Ebreo le sola decima prediale, sono sforzati a dire che la personale non sia comandata, se non per legge umana. I Teologi, de' quali io non nomino alcuno in particolare, perchè nessuno è escluso; e molti Canonisti con loro dicono concordemente, esser precetto della legge divina naturale, che il ministro della Religione viva del suo uffizio (*d*) che presta, servendo al popolo nelle cose divine; ed essere spezial precetto di Cristo N. Sign. nel Vangelo, che al ministro, il qual serve al popolo nella predicazione della parola di Dio, e nel ministero Ecclesiastico, sia somministrato il vivere: in che quantità non è determinato, perchè secondo il numero delle persone, la condizione de'luoghi, e de'tempi quel ch'era molto una volta sarebbe poco un'altra; sicchè il far parte al Ministro di Cristo è *de jure divino*. Che questa parte sia una decima, o una ventesima, o una maggiore, o minore, questo è statutito per legge umana, o per consuetudine; che vagliono l' istesso. E quando si legge in alcune Decretali che Dio ha istituita la decima, o che la decima è *de jure divino*, s'intende (*e*) la parte determinata per una indeterminata, intendendo decima, cioè, quella parte che è debita, e necessaria, ovvero che Dio ha istituita la decima nel Vecchio Testamento, e a sua similitudine la legge ha istituito lo stesso nel nuovo. Perlochè generalmente possiamo dire che i beni Ecclesiastici, di qualunque sorta sieno, sono sotto il dominio di chi n'è padrone, e posseduti per leggi umane. Nè alcuno muova dubbio sopra quella parte indeterminata che è debita per legge divina naturale, e Vangelica; perchè, come ben narrano i Leggisti,

(*a*) Dominus locutus est ad Moysen, dicens: Educ blasphemum extra castra, & ponant omnes, qui audierunt, manus suas super caput ejus, & lapidet eum populus universus, & ad filios Israel loqueris: Homo, qui blasphemaverit nomen Domini, morte moriatur; lapidibus opprimet eum omnis multitudo. *Levit.* 24.

(*b*) Dixit Dominus ad Aaron: in terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos: *ed alcune righe di sotto*: Nihil aliud possidebunt, decimarum oblatione contenti. *Num.* 18. Non habebunt Sacerdotes, & Levitæ partem, & hæreditatem cum reliquo Israel, quia sacrificia Domini, & oblationes ejus comedent, & nihil aliud accipient de possessione fratrum suorum. *Deut. cap.* 18.

(*c*) Omnem medullam olei, & vini, ac frumenti tibi dedi, *dice Dio ad Aaron*: universa frugum initia, quas gignit humus, & Domino deportantur, cedent in usus tuos.

(*d*) Filiis Levi, *dice Dio*, dedi omnes decimas pro ministerio quo serviunt mihi in tabernaculo fœderis. *Num.* 18.

(*e*) Dominus ordinavit iis qui Evangelium annunciant de Evangelio vivere. 1. *Cor.* 9. Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est, si nos carnalia vestra metamus? *Ibid.* Qui bene præsunt Presbyteri duplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo, & doctrina ...... Dignus est operarius mercede sua. 1. *Tim.* 5.

gisti, altro è che una cosa sia debita; altro è che se ne abbia dominio: la cosa di cui si ha dominio si può dimandare drittamente in giudizio, come si dice, *actione rei vindicationis*; nè si soddisfa con dargli l'equivalente; ma il creditore può solo per azione personale dimandar il debito, essendo il debitore obbligato a dargli tanto, ma non più questo, che quello. Da questa risoluzione resta anche con facilità deciso, se i benefizj sono *de jure divino*, *o de jure positivo*; imperocchè, essendo i stabili, e le decime posseduti *de jure humano*, anche i benefizj fondati sopra quelli avranno la forza dell'istessa ragione: oltra che dalle cose suddette si potrà più agevolmeote certificarsi di ciò; perchè, se la Chiesa è stata tanti anni con beni stabili goduti in comune, e non divisi io benefizj, come di sopra è stato narrato, chiara cosa è che i benefizj sono stati creati dagli uomini in progresso; e perciò in questo tutti concordano. Non mi estenderò più in lungo: solo dirò che, sebben queste consideraziooi pajono assai sottili, sono però necessarie, come le cose seguenti mostreranno.

QUISTIONE II.

Dalla risoluzione della prima quistione sarebbe facile risponder alla secooda, chi abbia il dominio de' beni Ecclesiastici; (degli stabili si parla, pcichè de'frutti sarà il suo luogo nel quarto quesito) (1) imperocchè, se sono posseduti per legge umana, non resta se non vedere a chi la legge gli abbia concessi. Alcuni dicono che questi beni sono di Dio; e senza dubbio dicono il vero; perchè la Scrittura divina apertamente dice che della Maestà sua divina è tutta la terra, (a) e qualunque cosa è sostentata da quella: ma in questa maniera ogni cosa è di Dio, e non più questi beni, che tutti gli altri: una sorta di dominio universale è il divino; un' altro dominio ha ogni Principe supremo nel suo Stato, il quale, secondo Seneca, si può chiamare dominio d'imperio, (b) ovvero, secondo la dottrina de'Giureconsulti, dominio di protezione, e di giurisdizione: (c) Un'altro n'ha ciascun privato, che è il dominio di proprietà, del quale parliamo, e del quale cerchiamo adesso: nè si può dire che Dio abbia l'universale dominio di tutto, ma che abbia insieme la proprietà di que'beni come il Re ha l'universale in tutto il Regno, e nondimeno possiede in privato, e ha la proprietà di quella porzione che è di causa sua. Imperciocchè al dominio universale del Pnocipe si può far aggiunta col particolare della proprietà, per la quale cresce, e si aumenta; ma il divino di Dio ha una universalità così eccellente, e infinita, che noo può ricever aggiunta, e alla quale ripugna l' essere particolarizzata; siccome anche ripugna che sia comunicata a qualsivoglia creatura: perlochè nessuno può dire, essendo Dio padrone di questi beni, io, che ho l'istesso tribunale, l' istesso consistoro, e l' istessa Corte con lui, son io ancora padrone. Egli è non meno servo di qualsivoglia Uomo mioimo.

(1) *Il quale è nel fine di questo Trattato vedi questione quarta.*

(a) Ad Deum excelsum possessorem cæli, & terræ. *Genes.* 14. Domini est terra, & plenitudo ejus; orbis terrarum, & universi qui habitant in eo. *Psalm.* 23.

(b) Ad Reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas. *Sen.* 7. *Benef.* c. 4. Cujus est, *dice Plinio, il giovane*, quidquid est omnium, tantum ipse, quantum omnes habent. *Paneg.*

(c) Ditionis, non proprietatis; tuitionis, non destructionis omnia regitis, *dice Simmaco a' Principi*, sed suum cuique servatis. X. *Ep.* 54.

Però altri, venendo alla libera, dicono che il Papa è padrone, e ha il dominio: e lo provano colla Decretale di Clemente IV., che la plenaria disposizione di tutti i benefizj appartiene a lui. (a) A questa opinione s'oppone S. Tommaso con dire che il Papa si può ben dire dispensator principale; ma in modo alcuno non si può chiamare, nè padrone, nè possessore: (b) la qual dottrina spiega il Cardinal Gaetano, aggiungendo che il Papa non può nè donar, nè in altro modo disporre de' beni Ecclesiastici, ma solo far di quelli quanto si può, stando fra i termini del dispensatore. (c) E la ragione del Gaetano è molto chiara, ed efficace. Questi beni erano prima d'un padrone che ha trasferito il dominio suo per donazione, o per testamento, ma nessuno di quelli ha mai avuta intenzione di donar, o lasciar al Papa (d): adunque il dominio non è passato in lui: perlochè esso Gaetano, e Adriano VI. Papa, dicono che il dominio de' beni sia nella Chiesa, cioè, nell' università de' Fedeli del luogo al quale i beni sono lasciati; sicchè de' beni della Chiesa Romana il dominio sia nell' università de' Romani. Si sa da tutti che l'Università *in jure* è come una persona capace di possedere: in questa maniera si dice la tal cosa esser pubblica della Città, cioè, di nessun particolare, ma di tutti insieme: molti testamenti lasciano a simil modo: come, lascio alla Scuola di S. Rocco, (1) al Monastero de' Frari, &c. (2). Questa dottrina si conforma molto bene coll'uso antico della Chiesa, e col modo di parlare de' Canoni: non v'ha dubbio che, dovendosi denominare i stabili dal nome d'una persona, si denominano da chi ne ha il dominio: ma tutti i Canoni, e l'uso antico, li chiamarono beni della Chiesa: adunque essa ne ha il dominio: nè altrimenti sentono quelli che dicono questi beni esser di Cristo; imperocchè le Chiese Cristiane tutte da antichissimo tempo sono state denominate non solo dal nome della Città, ma ancora dal nome di quello che è stato primo, e più celebre Vescovo in quella; come la Romana si è chiamata di S. Pietro; la Alessandrina di S. Marco; la Ravennate di S. Apollinare; onde anche i beni di quelle Chiese prendevano il nome dagli stessi Santi; e i beni della Chiesa Romana sono detti di S. Pietro: per lo che si leggono presso a tutti gli Scrittori vecchi questi modi di dire, cioè, il Patri-

(a) Licet Ecclesiarum, personatuum, dignitatum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum plenaria dispositio ad Romanum noscatur Pontificem pertinere, *&c. Sexti lib. 3. tit. de Praebendis, cap. 2.*

(b) Quamvis res Ecclesiae sint ejus, ut principalis dispensatoris, non tamen sunt ejus, ut domini, & possessoris, 2. 2. *quaest.* 100. *art.* 1. *resp. ad object.* 7.

(c) Papa non est dominus, sed dispensator principalis pecuniae Ecclesiasticae: ac per hoc pecunia Ecclesiae non est sua absolute, ut possit ad libitum de ea disponere: *e poi soggiugne*: Cum potestas Papae, quoad res temporales Ecclesiae, sit potestas, non domini, sed dispensatoris, consequens est ut plenitudo Potestatis Papalis circa bona Ecclesiae temporalia non exeat limites potestatis dispensativae ..... Ac per hoc non potest Papa ad libitum donare res Ecclesiae, sed potest, tanquam habens apicem dispensativae potestatis, multo plus de eisdem dispensare, quam quicunque alius proximus alicujus Ecclesiae Praelatus ..... Ex eodem fundamento, quod Papa non est dominus, sed dispensator, sequitur quod de plenitudine potestatis non possit ad libitum dare bona Ecclesiae cui voluerit; sed tenetur fideliter dispensare, ut recta ratio suadet. *In comment. ad* 2. 2. *quaest.* 100. *art.* 1.

(d) Nec Papa, nec aliquis Praelatus, est dominus rerum Ecclesiae, sed Ecclesia ipsa est domina; quia donatores non donant, & transferunt jura sua in Papam, aut Praelatum, sed in Ecclesiam Romanam, vel talem. (*egli è essendo certissimo, che i Principi non avrebbono mai date tante terre, e rendite alle Chiese, se avessero preveduto, che i Papi ne dovessero diventar i Padroni, e servirsene un giorno a far loro la guerra*. Nec putes, *soggiugne il Gaetano*, propterea quod Papa habet plenitudinem potestatis Ecclesiasticae, ob hoc possit de bonis Ecclesiae disponere, sicut potest Ecclesia: quoniam plenitudo potestatis Ecclesiasticae intelligitur in spiritualibus tantum. *Comment.* 2. 2. *ad art. quaest.* 43.

(1) *È una Confraternità in Venezia, dove tutte le Confraternita si chiamano Scuole.*

(2) *L'Autore dice de' Frari, ch'è il nome con cui si chiama in Venezia il gran Convento de' Francescani, detto altresì per eccellenza* Ca grande.

Patrimonio di San Pietro, le terre di S. Pietro, le possessioni di S. Pietro: il Patrimonio di Santo Apollinare; l'entrate di Santo Apollinare &c. E perchè Cristo è universal Capo, e Protettore di tutte le Chiese; quello che è della Chiesa universale, e di qualunque particolare, si dice Patrimonio di Cristo &c. che tanto vol dire, quanto della Chiesa, il cui Capo è Cristo: non altrimente che i beni della Repubblica Veneta si dicono di S. Marco, cioè, di quella Repubblica che porta il nome di San Marco. E veramente di quello che fu acquistato quando i beni Ecclesiastici in ciascuna Diocesi erano in comune, quella università della Chiesa ne fu padrona, perchè tutte le donazioni, e tutti i testamenti erano fatti a quella. Certa cosa è che quei beni furono acquistati, nè poterono esser acquistati, se non da quelli a' quali la legge concesse di acquistarli: ma le leggi di Costantino concessero che potesse esser donato a' Collegj Cristiani, cioè, alle università de' Cristiani che si trovavano nelle Città: adunque il dominio è di quei Collegj: ma dappoichè sono state fatte le divisioni, e istituiti i benefizj, le donazioni, o i legati sono stati fatti alle Chiese particolari, anzi per lo più ad un opera pia particolare in esse Chiese, perlochè non si può di qualsivoglia cosa dire chi ne sia padrone, se non veduta la disposizione de' testamenti, e de' donatori: onde, dovendo parlare con fondamento, non possiamo dir più, se non che i Prelati, e gli altri Ecclesiastici sono governatori, amministratori, e dispensatori de' beni Ecclesiastici, per farne quello che fu disposizione di chi li donò, o lasciò, e non altro: e padrone è quella persona, o particolare, o universale, a favore di cui la donazione, o il legato fu fatto. Perlochè dovrebbe anche ogni Rettore di Chiesa veder con diligenza le obbligazioni lasciategli, per eseguirle; e se altrimenti si fa, bisogna imputare all'imperfezione umana: nè può alcuno persuadersi che, per la lunghezza del tempo, possa esservi prescrizione; imperocchè quella suppone la buona fede, la quale non è mai stata in alcuno; sapendo ognuno in sua coscienza che quei beni non sono stati lasciati, acciò si faccia quello che si fa.

QUISTIONE III.

Ma chi avrà il dominio di quei beni Ecclesiastici de' quali non si sa l'istituzione? la legge naturale, e civile è, che in questi a' quali è mancato totalmente il padrone privato succeda la Comunità: adunque di questi resterà padrona la Chiesa. In modo che in poche parole i Benefiziarj sono dispensatori de' beni del benefizio, ma padrone ne è quello a favore di cui è stata fatta la donazione, ovvero il testamento; e quando non si sappia, resta padrona la Chiesa.

Non osta a quello che vi sieno leggi de' Principi, ed Ecclesiastiche, che proibiscano l'alienazione; imperocchè il pupillo è vero padrone del suo, e pur non può alienare: il dominio è un jus di fare della cosa quello che si vuole, quando la legge permette; la qual legge obbliga alcune sorte di persone che hanno bisogno di governo alieno: tal'è l' Università, o Comunità.

Non si dovrà maravigliare alcuno, se tanti moderni Scrittori in simili quistioni, come in questa, che fa il Pontefice padrone assoluto di

tutti i Benefizj, e di tutti i beni Ecclesiastici, difendendo opinioni contrarie all'Antichità, e a quelle istituzioni che ebbero origine da' medesimi Appostoli, e uomini Appostolici, perchè, come con gran sentimento si doleva S. Cipriano, è una delle umane imperfezioni che, dove i costumi si dovrebbono conformare alle buone dottrine, e leggi, per lo contrario le dottrine degli uomini interessati s'accomodano a' costumi; e si potrà osservare in tutto il corso di tanti secoli, non essersi introdotte novità, eziandio concernenti alla Religione, che immediatamente non abbiano incontrati difensori. Che maraviglia sarà che ciò avvenga in quelle novità, e introduzioni che servono a ricchezze, comodi, e umani interessi a' quali molti possano aspirare?

La confusione che fu in Italia nelle cose politiche, per tanti che furono in quei tempi fatti Rè, e Imperadori, cagionò anche nelle altre Città estremo disordine nelle cose Ecclesiastiche; essendo i Vescovi, e gli Abbati ora fatti da' Principi, ora intrusi dalla potenza propria; e gli altri Ministri Ecclesiastici similmente fatti, ora da quelli che dominavano nelle Città, e ora da' Vescovi; e alcune volte i benefizj anche occupati da chi aveva potenza, o favor popolare.

Nell'anno 963. venne in Italia Ottone di Sassonia coll'armi, (*) e se ne impadronì; e per dar forma al governo, congregato un picciol Concilio di Vescovi, privò Papa Giovanni XII., sebben della maggior Nobiltà Romana, e di gran seguito in quella Città, il quale, fatto Papa in età minore di anni diciotto, viveva nel Pontificato con esercitar adulterj, spergiuri, e altre maniere poco religiose: si fece rinunziar Ottone dal popolo, (a) e da Papa Leone VIII. creato da lui in luogo di Giovanni, l'autorità di creare il Papa, (b) e gli altri Vescovi in Italia; la quale ritenne esso, e il Figliuolo, e il Nipote suo, dello stesso nome, fino al 1001. per 36. anni; e del numero di dodeci Papi che furono in quel tempo, due ne furono creati dal Principe quietamente, gli altri in sedizioni; perlochè anche il primo Ottone(1) ne menò uno prigione in Germania; e Ottone III. ne menò un'altro: uno fu strangolato (2) da quello che volle esser fatto in luogo suo; uno fuggì, (c) rubbato il tesoro degli ornamenti della Chiesa; e un'altro si ritirò a volontario esilio; (d) di modo che anche in questi anni in-

(*) *Questi era Ottone, il grande, figliuolo dell' Imperado e Enrico, soprannominato l'Uccellatore.*

(a) Joannes XII. *dice il Platina in luogo di* XII. Romanus Patria, Alberici potentis fretus, Pontificatum occupat; homo sane omnibus probris, ac turpitudine contaminatus; venationibus magis, si quid temporis a libidinibus superesset, quam orationi deditus: *E alcune righe dopo:* Pontificatum munus humeris suis nequaquam conveniens sibi desumit..... Otho, composito aliquantulum statu civitatis, Concilium indicit, convocatis Episcopis Italiæ, quorum judicio vita sceleratissimi hominis dijudicaretur.

(b) Cives vero, *dice Luitprando cap.* 6. *verso il fine*, sanctum Imperatorem cum suis omnibus in urbem suscipiunt, fidelitatemque promittunt, hæc addentes, & firmiter jurantes, nunquam se Papam electuros, aut ordinaturos, præter consensum, atque electionem Domini Imperatoris Othonis, Cæsaris Augusti, filiique ipsius Regis Othonis. *Vide Cap.*

(1) *Benedetto V. eletto sediziosamente dalla fazione, e dal partitado di Giovanni* XII. Cum Imperator, *dice il Platina*, hanc electionem nequaquam probaret, Romanos compulit, pulso Benedicto, vel dedito potius, Leonem suscipere.... Otho, in Germaniam rediens, secum Benedictum ipsum duxit, qui non multo post dolore animi apud Hamburgum moritur, ubi relegatus erat. *Vedi Luitprando cap.* 11.

(2) *Benedetto VI. o più tosto, secondo il Panvino, Benedetto V. poichè quello di questo nome, che fu eletto dalla fazione di Giovanni* XIII. *era Antipapa, per essere stato eletto vivendo Leone* VIII. *legittimamente eletto.* Benedictus VI. *dice il Platina*, a Cintio Romano cive præpotenti captus, in sancti Angeli arcem includitur, eodemque in loco non multo post strangulatur.

(c) Bonifacius VII. *dice il Platina*, relinquere urbem coactus, pretiosissima quæque e Basilica Petri subtrahens, Constantinopolim confugit, ubi tamdiu substitit, quoad, divenditis quæ sacrilegio abstulerat, magnam vim pecuniarum comparasset. ..... Pontifex Romanus sacrorum Pater, & Rex, sacra ipsa furto abstulit; & qui vindicare sacrilegis debuerat, tanti sacrilegii factus est auctor.

(d) Joannes XVII. *il quale dee essere Giovanni* XVI. agitatus seditionibus a Crescentio Con-

ni incontriamo Pontefici che, come dice il Baronio, sono nel Catalogo solo per empiere (*a*) il numero; che nel rimanente la Chiesa non aveva altro Capo, che Cristo. Ma gli altri Vescovi, e gli Abbati erano creati dagl' Imperadori (*b*) senza contraddizione alcuna; e il modo era, che, morto il Vescovo, si portava il suo pastorale, e l'anello all' Imperadore, (*c*) il quale, avendo determinato a chi conceder il benefizio, investiva quello, dandogli l'Anello, e il pastorale; ricevute le quali insegne, andava al possesso, e si faceva consecrare dal suo Metropolitano, e da' Vescovi vicini: il qual costume ancora si osservava in Francia, e in Germania: gli altri benefizj minori erano conferiti da' Vescovi, o dagli Abbati sotto a' quali erano, eccettuato se il Principe nominava alcuno al benefizio vacante; che a quello era dato senza replica; ovvero se dal Principe era raccomandato, per aver un benefizio, quando vacasse; che, per ragione di quella aspettativa concessa dal Principe, veniva provveduto dal Vescovo colla prima vacanza: così governavano gli Ottoni senza contraddizione de' Papi: sebben il secondo di essi dimorò lunghissimo tempo in Roma, dove anche morì, e fu sepolto. (*d*)

Dopo la morte de gli Ottoni si conservò ne gl' Imperadori successori la stessa podestà di dare i Vescovati, e le Badie, e anche di nominare a' benefizj che fossero per vacare. Bensì, diminuendosi l'autorità Imperiale in Roma, ritornarono le confusioni in quella Chiesa, perchè, avendo il popolo riassunta l'autorità di elegger il Papa; ed eletti con qualche moto di fazione, Benedetto VIII. (1) e Giovanni XX. Fratelli (2) uno dopo l'altro; e morto quest'ultimo, fu eletto Benedetto IV. loro Nipote, in età di anni 12.; il quale, oltra molti altri eccessi, vendè parte del Pontificato a Silvestro III. e un'altra a Gregorio VI.; (*e*) e tutti tre sedevano in Roma nello stesso tempo con molta confusione; massime che questo Gregorio si era armato di soldati a piedi, e a cavallo, e con molta uccisione occupata la Chiesa di S. Pietro colle armi, (*f*) aggrandiva la sua parte: perlochè Enrico, il Nero, Imperadore, venne in Italia, fugò Benedetto, mandò via Silvestro, relegò in Germania (*g*) Gregorio, e privò il popolo Romano di poter più far Papa

sede Romano, imperium urbis sibi vindicare conante, cupiditati hominis cedens, exulatum in Hetruriam abiit. *Platina in vita.*

(*a*) Qui non sint, nisi ad consignanda tantum tempora, in catalogo Romanorum Pontificum scripti. *ad ann. 912.*

(*b*) *L'elezioni non erano annullate, ma solamente erano invalide senza l'investitura dell' Imperadore, come nota Ugone di Flavigni; parlando d'Anselmo di Lucca, e d'un' altro Vescovo.* Cum ergo: *dic' egli*, præstolarentur diem consecrationis suæ, venerunt Nuntii Regis Henrici Romam, rogantes ne, contra morem Prædecessorum suorum, Dominus Papa, *quest' era Gregorio* VII. eos consecrare vellet, qui Episcopatus electionem solam, non autem donum per regiam acceperint investituram. *In Chronica Virdunensi, pag.* 196.

(*c*) Rex autem, uti volens auctoritate, & consuetudine, & auctoralibus privilegiis Imperatorum, qui a Carolo Magno per trecentos, & eo amplius annos imperaverant sub 61. Apostolicis, dabat licite Episcopatus, & Abbatias, & per annulum, & per virgam. *Sigisbertus in Chronica ann.* 1111. Vide Krantz. Vandal. lib. 6. cap. 25. Vvonem ep. 8. ad Richer. Senonensem. VVilhelmum Tyrium de bello sacro lib. 1. cap. 13. & Goffrid. Vindocinensem tractatu 2. pag. 178.

(*d*) Romæ moritur, & in vestibulo B. Petri (paradisum vocant) labro porphyretico, quod adhuc introeuntibus ad lævam apparet, honorificentissime sepelitur. *Platina nella vita di Benedetto* VII.

(1) VII. *Secondo Onofrio.*

(2) XII. *Secondo Onofrio* in Chron. Pont. Rom.

(*e*) Benedictus, *dice il Platina nella sua vita*, Joanni Archipresbytero S. Joannis ad portam Latinam, qui postea Gregorius VI. appellatus est, Pontificium munus, ut quidam affirmant, vendidit: *ed alcuno vige dopo:* Dum annis decem per intervalla Sedem Petri occupasset, tandem moritur. Nec vacasse tum sedes dici potest, cum Pontificatum vendiderit.

(*f*) Vide Othon Frising. ad ann. 1040. Lib. 6. c. 32.

(*g*) Has ob res, *dice il Platina nella vita di Gregorio* VI. Henrico II. *al conto degli Alemanni è Enrico* III. *altrimenti detto Enrico il Nero*, in Italiam cum magno exercitu veniens, habita Synodo, cum Benedictum IX. Silvestrum III. Gregorium VI. tanquam tria teterrima monstra abdi-

Papa; (*a*) e fece egli tre Papi successivamente, tutti Tedeschi di nazione; i quali, eletti, dall' Imperadore assunsero l' Insegne, e l'abito Pontificale senza altro: il terzo, che fu Brunone, Vescovo di Tul, avendo assunto per la deputazione dell' Imperadore l' abito in Freesingen, (1) e fatto con quello viaggio fino a Clugnì, Ildebrando Monaco, allievo della Chiesa di San Pietro di Roma, uomo di singolar accortezza, volle con arte restituire l' elezione a' Romani, e consigliò Brunone, che, vestito d' abito Pontificale, si chamava Leon IX. a vestirsi da pellegrino, e entrar in Roma (*b*) così, che sarebbe stato più grato al popolo Romano. Acconsentì Leone, ed entrò in Roma vestito da Pellegrino, e dal Popolo, a suggestione d'Ildebrando, fu acclamato Pontefice Romano: ma quest' arte non impedì che, morto Leone, l' Imperador in Magonza non eleggesse Geberardo Elchstat, che immediatemente mise l' abito, e si chiamò Vettor II. (*c*) L' Imperador allora non solo donava i benefizj, ma fece anche Costituzioni contra quelli che gli ottenevano per simonia; perdonando gli errori commessi fino a quel tempo; ma imponendo pene per l'avvenire.

XXIII.

Morì Enrico, il Nero, (2) lasciato l' Imperio al figliuolo Enrico IV., che gli successe in età puerile; durando la minorità del quale, sebbene i Papi erano creati col consenso de' Tutori dell' Imperadore, e i Ve-

care se magistratu coegisset, Svidegerum, Bambergensem Episcopum, cui Clementis II. appellatio fuit, Pontificem creat.

Quanto a Gregorio VI. Onofrio lo tiene per Papa legittimo, dicendo che non fu eletto, se non dappoichè Benedetto VIII. *Silvestro* III. *ed un altro nominato Giovanni, che Benedetto aveva preso per suo Collega, dopo aver scacciato Silvestro* III., *ebbero rifiutato il Pontificato:* Quibus, *dice*, proborum hominum precibus, *sacerdotiorum* suorum juricedentibus, quartus suffectus est Joannes Gratianus, Archipresbyter S. Joannis ante portam Latinam, Gregorius VI. vocatus, qui Cluniaci Pontificatu privatus, quo ab Imp. Henrico III. relegatus fuerat, mortuus est. *Annoti ad vitam Gregorii VI. e si spiega ancora più chiaramente nella sua Cronica de' Pape.* Cum sponte abdicasset, *dic' egli parlando di Benedetto* VIII. *chiamato* IX. *dal Platina*, in ejus locum factus est Gregorius VI. Joan. Gratianus, Archipresb. S. Joannis ante portam Latinam, qui, imperante Cæsare Henrico III. Aug. sedit annum; coactus, in Concilio Sutrii, *picciola Città del Patrimonio di S. Pietro in Toscana*, ab Imp. Henrico III. congregato, abdicavit anno 1046. & ad Monasterium Cluniacense relegatus, ibidem paulo post obiit, & sepultus est. *E poi, prima di nominare Clemente II. ch' Enrico fece eleggere in luogo di Gregorio, mette queste quattro parole:* schisma in Ecclesia Romana, *perchè si sappia che l' elezione di questo Clemente non era Canonica.*

(*a*) Henricus, accepta a Clemente Imperii corona, Romanos in verba sua jurare coegit, Pontificum electioni se nequaquam intersuturos, nisi jussu Imperatoris id facere cogerentur. *Platina in vita Clementis II.*

(1) *Città di Baviera sotto l' Arcivescovato di Salzbourg.*

(*b*) Cui Romani Pontificio habitu petenti, Abbas Cluniacensis, & Hildebrandus Monacus, obviam facti, persuasere ut, deposito Pontificali ornatu, Romam privatus ingrederetur, quod dicerent Henricum nullam creandi Pontificis potestatem a Deo habere, sed ad Clerum, populumque Romanum id pertinere. Motus his verbis Leo, deposito Pontificio apparatu, privatus urbem ingreditur. At vero Romanus Clerus, suadente Hildebrando, eumdem Brunonem in Pontificem eligit, eo libentius, quod omnem auctoritatem eligendorum Pontificum ab Imperatore ad Clerum transtulisset. *Platina in vita.*

(*c*) Victor II. *dice Onofrio nella sua Cronica de' Papi*, Svevus Germanus, Gebohardus Comes Calbensis, Episcop. Eichstatensis, Henrici III. Imperatoris Consiliarius & propinquus, creatus ab Henrico III. Moguntiæ, & coronatus Romæ idib. April. 1056.

(2) *Il Platina dice ch'era stato eletto Imperadore da Ildebrando, quando andò a trovare Enrico, il Nero, per pregarlo a nome del Clero, e del Popolo Romano di dar loro il Vescovo d' Eichstat per Papa:* nella vita di Vettor II. *Ma Enrico IV. non aveva bisogno d'esser eletto da Ildebrando, per succedere all' Imperio, il qual era allora ereditario:* Cæsares, *dice Goldaste in repl. pro Imperio, c.* 18. usque ad Henricum V. legitima successione Imperium adibant, & Gregorius VII. *questi era quell' Ildebrando*, Pontificii dominatus auctor, Cæsarum successionem turbare primus sustinuit. Tametsi enim, *dice un altro Giureconsulto Alemanno*, post excisam Caroli prosapiam, Imperatores eligi oportuit, id tamen nunquam contigisse legitur, nisi legitimus successor deficeret. Et Henricus Bambergensis, *questi è l' Imperador Enrico II. per l' innanzi Conte di Bamberga*, Ottonis III. sobrinus, hæreditario sibi jure imperium deberi contra Coloniensem contendebat. Lampad. *Reip. Romano. Germanica part.* 3. *c.* 4. *E per altro, come mai Ildebrando, il quale non era, se non un Inviato del popolo Romano, avrebbe potato fare un*

i Vescovi, e gli Abbati erano investiti da lui coll' anello, e pastorale; i Papi nondimeno, valendosi dell' occasione, acquistarono a poco a poco qualche maggior libertà, attaccatisi anche ad una parte de' Tutori, che vennero, per loro, a differenza, e fecero fazioni: onde Niccolò II. fece una Costituzione intorno all' elezione del Papa, ordinando che passasse prima per li Vescovi Cardinali; in secondo luogo per i Cardinali Cherici; in terzo luogo pel Clero, e Popolo, e in quarto luogo si ricercasse il consenso dell' Imperadore: nel qual modo (*a*) essendo stato eletto Alessandro II., suo Successore, l'Imperadore non volle consermarlo, nè accettare la scusa che i Cardinali mandarono a fare coll'ambasceria di uno di loro, dicendo che ciò fosse fatto, per fuggire un aspra dissensione civile, e il tutto con gran rispetto dell' Imperadore, essendo l'Eletto suo amico, ed elesse l'Imperadore per Papa il Vescovo di Parma (1) ad istanza di Gerardo di (2) Parma, suo Cancelliere. Ma tre anni dopo, mutate le cose nella Corte Imperiale, e deposto Gerardo Cancelliere, fu insieme deposto il Vescovo di Parma dal Papato, e accettato Alessandro, (3) il quale nel 1072. essendo stata fatta in Germania congiura da' Bavari, e Sassoni contra l'Imperadore, si congiunse con loro, e entrò nella lega; e l' anno seguente citò l'Imperadore a Roma, come imputato di simonia, (*b*) per aver conferiti Vescovati per danari. Fu l'azione Pontificia molto maravigliosa, non essendo mai alcun Pontefice passato tant' oltre; ma presto andò in silenzio, per la morte del Papa, dopo il quale pervenne al Pontificato Gregorio VII., Senese, Monaco, che fu Ildebrando (4) di sopra nominato dall'Imperadore: ma nel 1076. essendo stato 3. anni nel Pontificato, ritrovandosi l' Imperadore ancora giovine, e con molti moti in Germania, deliberò di voler escluderlo in tutto dall' elezione de' Vescovi, e degli Abbati, e gli fece un monitorio, che non dovesse per l'avvenire ingerirsene. (5) Fece gran resistenza l'Imperadore; onde il Papa lo scomunicò, assolse i sudditi dal giuramento di fedeltà, (*c*) e lo so-

Imperadore, auctoritate Legationis, *come dice il Platina, poichè il Papa medesimo non aveva questa podestà; anzi l'elezione del Papa dipendeva dalla confermazione dell' Imperadore?*

(*a*) Decernimus, atque statuimus ut, obeunte hujus Romanæ Ecclesiæ Pontifice, in primis Cardinales Episcopi simul de electione tractantes, mox Christi Clericos Cardinales adhibeant; sicque reliquus Clerus, & populus ad consensum novæ electionis accedat.... Eligatur autem de ipsius Ecclesiæ gremio, si reperitur idoneus; vel, si de ipsa non invenitur, ex alia assumatur, salvo debito honore, & reverentia dilecti filii nostri Henrici, qui futurus Imperator, Deo concedente, speratur, sicut jam sibi concessimus, & Successoribus illius, qui ab hac Apost. Sede personaliter hoc jus impetraverint. *Dist.* 23. C. *in nomine*.

(1) *il quale, secondo Onofrio, era della famiglia Pallavicini.*

(2) *Il Platina lo chiama Giberto, e dice ch'era Governatore del Regno d'Italia: Onofrio lo chiama Giberto di Corrigia.*

(3) *Il Platina dice che ad istanza dell' Imperadore egli perdonò al Vescovo di Parma, e diede l' Arcivescovato di Ravenna a Giberto, o Gerardo, il quale fu poi creato Antipapa col nome di Clemente* III. *nell' anno* 1080., *e tenne la sedia fino al* 1101.

(*b*) Annus erat post mille 75. cum Anno Coloniensis, & Hermannus Bambergensis, Pontifices, Romam missi sunt, pecuniæ inde Regi debitæ colligendæ gratia: qui, legatione peracta, litteras Alexandri Papæ detulerunt. Regemque vocarunt ad satisfaciendum de Simoniaca hæresi, cæterisque nonnullis magna emendatione purgandis, super quibus Romæ erat delatus. Krantz, hist. Saxon. pag. 106. & Abbas Ursperg. Anno 1082.

(4) *L'Autore aggiugne Senese, ma egli era di Soana, picciola Città di Toscana sotto l' Arcivescovato di Siena.* Gregorius VII. *dice il Platina*, Patria Soanensis; *ed Onofrio aggiugne*: Ex Comitibus Pitiliani, & Soanæ. Monachus & prior olim Cluniacensis. *In Chron. Pont. Rom.*

(5) *Il Platina dice che Gregorio gli proibì solamente di vendere i Vescovati, e i benefizi sotto pena delle censure Ecclesiastiche, nella vita di Gregorio* VII.

(*c*) *Il Platina riferisce in forma della scommunica d' Enrico* IV. *in questi termini.* Beate Petre, Apostolorum Princeps, inclina, quæso, aures tuas, & me servum tuum exaudi, quem & ab infantia educasti, & usque ad hunc diem ab iniquorum manibus vindicasti, qui me pro mea in te fide oderunt, & persecuti sunt. Fateor ego mihi, tua gratia, non meritis meis, populi Christiani curam demandatam esse, concessamque ligandi, & solvendi potestatem. Hac itaque fiducia fretus, omnipotentis Dei nomine, Patris, Filii, & Spiritus Sancti, Henricum Regem, Henrici quondam Imperatoris filium, qui audacter nimium & temera-

lo sospese dall' amministrazione del Regno d'Italia, e di Germania: scomunicò anche i Vescovi suoi Ministri; si collegò co'suoi ribelli; concitò la Madre propria dell'Imperatore contra il Figliuolo; e nel tempo in cui passò fino al 1085., quando il Papa morì esule in Salerno, scomunicò l'Imperadore 4. volte, e fece un decreto generale, che, se alcun Cherico riceverà Vescovato, o Badia da mano laica, non sia tenuto per Cherico da alcuno, e sia privato dall'entrar in Chiesa; e il simile a chi riceverà altri benefizj: alla qual pena soggiaccia anche l' Imperadore, Re, Duca, Marchese, e Conte, e ogni Podestà, o persona secolare, che ardirà di dare investiture di benefizj. (*a*)

Sostenne la sua causa l' Imperadore coll' armi contra i Collegati col Pontefice; e fu seguito dalla maggior parte de' Vescovi; onde il Pontefice fu in gravissimo pericolo: ma egli, che già aveva scomunicati i Normanni come usurpatori de' Regni di Sicilia, e Puglia, si voltò all' ajuto loro; lor consentì tutto quello per cui li perseguitava; e gli assolse dalla scomunica: e se per questa causa Roberto (1) Re di Napoli, e di Sicilia; che per innanzi era persecutore del Papa, non si fosse voltato a sua difesa, per far contrappeso all' Imperadore, egli avrebbe sostentata la sua causa con intera vittoria: (2) ma per gli ajuti di Roberto, il Pontefice, sebben esule, si sostentò; e morto quello, per gli ajuti istessi, e di tre Rugieri dell' istessa famiglia, continuò l' istessa contesa anche co'due Successori di Gregorio, amendue Monaci dell' istesso Ordine; l' ultimo de' quali, che fu Urbano II., in premio de' servizj prestati da' Normanni, diede ad un di loro la Bolla della Monarchia di Sicilia, (3) conceden dogli in fatto maggior maneggio nelle cose Ecclesiastiche di quello che voleva levar all'Imperadore: perlochè, oltra le scomuniche che più volte replicò coll' Imperadore, e le ribel-

rie in Ecclesiam tuam manus injecit, Imperatoria Regiaque administratione dejicio; & Christianos omnes Imperio subjectos juramento illo absolvo quo fidem veris Regibus præstare consueverunt. *Nella medesima vita nota, che con questa scomunica i Papi hanno cominciato a scuotere il giogo degl' Imperadori, de' quali erano Vassalli; e ciò ch'è peggio, ad assumere il diritto di levar la Corona a quelli che avevano sempre avuta la podestà di deporli, quando abusavano dell' autorità Pontificale.*

(*a*) Auctoritate omnipotentis Dei decernimus ut qui deinceps Episcopatum, vel Cœnobium, vel aliquod aliud Ecclesiasticum beneficium a Laico acceperit, nullo modo in numero Episcoporum, Abbatum, vel Clericorum is censeatur. Eisdem quoque censuris teneri volumus, & alligari Reges, Duces, & Principes, qui Episcopatus, Ecclesiastica sue dignitates, quod contra jus fasque est, demandare alicui fuerint ausi... Præterea vero gratiam S. Petri, & ingressum Ecclesiæ his interdicimus, quousque pœnituerint, satisfecerintque. *E'da notare che Gregorio, per colorire il disegno ingiusto che aveva, di torre il diritto d'investitura a' Principi, pensò di mettere l' investitura nell' ordine delle cose spirituali, avvegnachè non fosse, che una cerimonia civile, o politica, colla quale il Principe metteva i Vescovi, e gli Abbati in possesso de' feudi, e de' beni che appartenevano a' loro Vescovati, e a' loro Monasterj: imperocchè il dire che, perchè i Vescovi tengono un baston pastorale, che significa giurisdizione spirituale sulla loro greggia, e portano un anello in dito, per mostrare che hanno contratto matrimonio colla loro Chiesa, però che i Principi vogliano ingerirsi di dare la possanza spirituale che non hanno, è una interpretazione sofistica, che confonde il temporale del benefizio, onde il Principe ha la disposizione, come primo Proprietario, e rappresentante la persona del popolo, collo spirituale, che non è ricevuto, se non coll'imposizione delle mani di coloro che consacrano i Vescovi. Consacrazione, che sarebbe inutile, e derisoria, se l'investitura del Principe conferisse l' autorità spirituale.*

(1) *Detto Guischard, cioè, l'astuto.*

(2) *Il Macchiavelli nel libro ottavo della sua Storia di Firenze dice che dalle contese di questo Imperadore co'Papi nacquero le fazioni de'Guelfi, e de' Ghibellini, i primi de' quali tenevano il partito del Papa, e gli altri quello dell' Imperadore.*

(3) *che lo dichiarava Legato della Santa Sede, e come tale, lo istituiva Giudice delle Cause Ecclesiastiche. Avvegnachè questa concessione sia apocrifa, e al giudizio degli Uomini dotti affatto falsa, il Re di Spagna però, e i suoi Ministri in Sicilia non lasciano di prevalersene con tutto il rigore, fino a scomunicare i Preti, i Frati, gli Abbati, i Vescovi, ed eziandio i Cardinali che risiedono nel Regno, e ad attribuirsi il titolo di Santissimo Padre. Nell'anno 1556. il Consiglio di Stato di Sicilia, il quale prende altresì la qualità di Sacro Collegio, pubblicò un libro intitolato la Monarchia, per autorizzare questa sovranità spirituale. Il Cardinal Baronio vi ha scritto contra nell' undecimo tomo de' suoi Annali: ma tanto è lontano ch'egli sia riuscito in ciò che pretendeva, che anzi i Vice Rè di Napoli, e di Sicilia, e il Governatore di Milano proibirono quel Volume, non ascoltando mai i lamenti che il Cardinale ne fece con lettere al Re di Spagna, Filippo III.*

ribellioni che gli eccitò contra, gli fece anche ribellare il suo Primogenito; (1) e col mezzo di quello esclusé l'Imperadore quasi d'Italia: ma morto questo, il Pontefice che successe, (2) replicate le scomuniche contra l'Imperadore, e suscitate molte ribellioni, fece anche ribellare l'altro Figliuolo; col quale venuto il Padre a guerra, una volta vinto, e l'altra vittorioso, finalmente venne a condizioni d'accordo, nelle quali fu ingannato, e ridotto in vita privata, lasciato l'Imperio al Figlio, che pur Enrico si chiamava. (3)

Morto Enrico IV., Pasquale, che così si chiamava il Pontefice (4) quarto tra quelli che, incominciando da Gregorio VII., combatterono con scomuniche, e armi spirituali, per levare l'investiture de' Vescovati, e delle Badie all'Imperadore; fece Concilio in Guastalla, (*) e poi a Troja di Francia; e rinnovò in ambidue i Concilj i decreti di Gregorio VII., e di Urbano II., che nessun Laico si potesse ingerire nelle collazioni de' benefizj. (5) In Francia non fu accettato il decreto dal Re; anzi egli continuò secondo il costume; e anche l'Imperador Enrico V. si oppose; il quale finalmente nel 1110. venne in Italia armato per la Corona dell'Imperio: al che essendosi il Papa opposto per le controversie vertenti tra loro, convennero che Enrico andasse a Roma per la Corona, messa in silenzio la controversia delle investiture, delle quali nè l'una, nè l'altra parte dovesse parlare. Andò Enrico a Roma, dove il Pontefice Pasquale, parendogli esser superiore di forze, non stando fermo alle condizioni, voleva che rinunziasse le investiture; e Enrico, confidato nelle forze sue, ardì, in contraccambio, di proporre che il Papa rivocasse il decreto; dicendo di non voler esser inferiore a Carlo Magno, Lodovico il pio, e ad altri Imperadori, che quietamente, e pacificamente avevano date le investiture: (*) onde, crescendo le contese, l'Imperadore fece prigione il Papa, e la maggior parte de'Cardinali; e con loro si allontanò dalla Città: si trattò l'accordo; e finalmente convenne al Papa incoronarlo, lasciargli la collazione de'benefizj, (a) e non iscomunicarlo; e perciò fu giurata l'osservazione dell'accordo: il Pon-

(1) *Corrado, che prese il titolo di Re d'Italia, e si fece consagrare a Milano, indi sposò la figliuola di Ruggiero Re di Sicilia, il quale gli diede ajuto grandi contra l'Imperadore suo padre. Onde uno degli Avvocati Generali Francesi del Secolo passato, il cui nome non mi sovviene, ebbe molta ragione di dire, parlando di Gregorio* VII., *che sotto questo Papa la Chiesa Romana era veramente la Chiesa Militante. Tuttavia un Frate Domenicano d'Enghen non ha stimato di rendersi ridicolo, facendo un Apologia* pro Sancto Gregorio Papa VII. *contra il detto F. Alessandro suo Confratello. Fatto ciò, egli potrebbe immaginarsi di darcene altresì una* pro Sancto Julio Papa II., *il quale rassomigliava molto a Gregorio VII.*

(2) *Vettor III. per l'innanzi Abbate di Monte Cassino.*

(3) *ch'egli aveva fatto incoronare Re de'Romani ad Aquisgrana nell'anno 1099. Questo figliuolo inumano, vedendo venir suo Padre con un potente Esercito alla Dieta convocata a Magonza pel mese di Gennajo dell'anno 1106. segli presentò innanzi, e genuflesso gli dimandò perdono con tutti i contrassegni esteriori d'un pentimento sincero. Si lasciò vincere l'Imperadore da questa falsa sommessione. Si portarono amendue a Bingen, dove il figliuolo ingannò il Padre, rappresentandogli che doveva temere che l'Arcivescovo di Magonza non lo ritenesse prigione nella sua Città, se una volta vi entrasse prima d'esser assolto della sua scomunica; e perciò S. M. farebbe meglio restar a Bingen, intanto ch'egli si portasse ad aprir la Dieta a Magonza, e a disporre i Principi del partito del Papa riconciliarsi con essa. Piacque all'Imperadore questo consiglio; ed il figliuolo, portatosi senza di lui alla Dieta, vi si fece proclamare Imperadore ad istanza de'Legati che vi assistevano in nome del Papa.*

(4) *Gregorio* VII. *Vettor* III. *Urbano* II. *Pasqual* II.

(*) *picciola Città del Ducato di Mantova.*

(5) *Il Platina nella vita d'Urbano* II. *dice che un certo Karico, Vescovo di Soissons, risegnò il suo Vescovato nelle mani del Papa, non credendo che il Re di Francia, che glie l'aveva conferito, avesse il diritto di nominare a'benefizj; e prestò giuramento al Papa, che gli restituì il suo Vescovato, di non intervenir mai alla consagrazione de'Vescovi che fossero fatti da mano Laica.*

(*) *Vide Sigebert. Gemblacens, in Chronico ann.* 1111.

(a) In reconciliatione autem, quæ facta est inter Imperatorem, & Papam (nam ipsum Papam cum Episcopis, & Cardinalibus ceperat) die Paschæ Henrico in Imperatorem coronato,

il Pontefice, celebrata la Meſſa, diviſe l'Oſtia, e colla metà comunicò sè ſteſſo, e coll'altra metà l'Imperadore (*a*) con imprecazioni eſecrande, e ſpaventevoli a chi di loro foſſe violatore delle convenzioni. Il Papa, tornato a Roma, diſſe di voler oſſervare l'accordo; ma però i ſuoi Legati ſcomunicarono l' Imperadore; e egli, due anni dopo, che fu nel 1112. fece Concilio, e confermò i decreti di Gregorio, e Urbano, che neſſuno pigliaſſe inveſtiture da'Laici; e fece che il Concilio annullaſſe l'accordo fatto coll' Imperadore; (1) e finalmente nel 1116. lo ſcomunicò ancora.

Morì Paſquale, e gli ſucceſſe, prima Gelaſio II., poi Caliſto II., co' quali durò la conteſa; e da tutti eſſi fu ſucceſſivamente l'Imperadore ſcomunicato. Queſti tre Pontefici non ſi valſero ſolo della ſcomunica, ma eccitarono anche contra l'Imperadore molte ſedizioni; capo delle quali fu Lotario Saſſone, il quale moſſe le armi, ed ebbe diverſe vittorie: finalmente nel 1122. vedendoſi Enrico in tante difficoltà, rinunziò le inveſtiture, (*b*) e fu quietato un tumulto durato 56. anni ſotto 6. Papi con ſcomuniche d'infinito numero di perſone, ed Eccleſiaſtiche, e Secolari, che aderivano all'Imperadore; e con morte d'innumerabili perſone dall'una parte, e dall'altra in 60. battaglie fatte da Enrico Padre, e in 18. fatte da Enrico Figliuolo: *tantæ molis erat* mettere i fondamenti di quell' edifizio che abbiamo veduto ridotto al colmo della fabbrica, e del quale ſiamo per parlare.

Nell'occorrenza ſuddetta ſeguita fra Paſquale, ed Enrico, il giudizio del mondo fu vario; dicendo alcuni che il conſenſo preſtato dal Papa fu nullo, come fatto per timore, trovandoſi egli, e tanti Cardinali in mano dell'Imperadore; (2) e però con ragione ſe gli oppoſe Paſquale, e reſtò d'oſſervarlo: ma per l'altra parte ſi diceva che, ſe il conſenſo del Pontefice fu invalido, per eſſer eſtorto con timore, non meno ſi dovreb-

poſt lectum Evangelium, tradidit ei Papa ante altare Apoſtolorum Petri & Pauli, in oculis omnium Principum, privilegium de inveſtitura Epiſcopatuum, vel Abbatiatum, tam per annulum, quam per virgam, ſcilicet, ut regni ejus Epiſcopis, vel Abbatibus, libere, præter violentiam, & Simoniam, electis, inveſtituram virgæ, & annuli conferat; poſt inveſtitionem vero, canonice conſecrationem accipiant ab Epiſcopo ad quem pertinuerit. *Sigebertus in Chronico ann. 1111. & abbas Urſpergenſis eodem anno.*

(*a*) Confirmatio pacis inter Apoſtolicum, & Imperatorem, dum in celebratione miſſæ traderet ei Corpus & Sanguinem D. N. Jeſu Chriſti: Domine Imperator, hoc Corpus Domini natum ex Maria Virgine, paſſum in cruce, damus tibi in confirmationem veræ pacis inter me & te. Sigebertus in Chron. anno cit. Vide Juret. in notis ad ep. 236. Yvonis Carnot. pag. 195.

(1) *Quando l'Imperadore ſi lamentò della ſcomunica fulminata indi a qualche tempo contra di lui dal Concilio Lateranenſe, Paſquale riſpoſe, che veramente gli aveva promeſſo di non ſcomunicarlo mai circa le inveſtiture; ma non già de non farlo ſcomunicare da un Concilio: al che Enrico poteva replicare che quella ſcomunica era un fatto dello ſteſſo Paſquale, poichè l'aveva confermata colla rivocazione delle inveſtiture; imperocchè i Papi pretendono che gli atti de' Concili non ſiano validi, ſe non in virtù della confermazione Papale; in maniera che la rivocazione, e la ſcomunica ſarebbono ſtate nulle, ſe il Papa non le aveſſe confermate.*

(*b*) *Eccone l'atto.* Ego Henricus, Dei gratia Romanorum Imperator Auguſtus, pro amore Dei, & ſanctæ Romanæ Eccleſiæ, & Domini Papæ Caliſti, & pro remedio animæ meæ, dimitto Deo, & Sanctis ejus Apoſtolis, Petro & Paulo, Sanctæ Catholicæ Eccleſiæ omnem inveſtituram per annulum, & baculum; & concedo in omnibus Eccleſiis fieri electionem, & liberam conſecrationem. Poſſeſſiones, & regalia B. Petri, quæ a principio hujus diſcordiæ uſque ad hodiernam diem, ſive tempore Patris mei, ſive etiam meo, ablata ſunt, quæ habeo, eidem ſanctæ Romanæ Eccleſiæ reſtituo: quæ autem non habeo, ut reſtituantur fideliter juvabo. Poſſeſſiones etiam omnium aliarum Eccleſiarum, & Principum, & aliorum tam Clericorum, quam Laicorum, conſilio principum, & juſtitia, quas habeo ut reddantur fideliter juvabo. Et do veram pacem Caliſto, ſanctæ Romanæ Eccleſiæ, & omnibus qui in parte ipſius ſunt, vel fuerunt; & in quibus Sancta Romana Eccleſia auxilium poſtulaverit fideliter juvabo. *Urſpergenſis in Chron. anno 1122.*

(2) *Enrico aveva preveduta, e prevenuta queſta obbiezione; imperocchè, dopo la cerimonia della ſua coronazione, in cui il Papa aveva con eſſo lui diviſa l'Oſtia della ſua Meſſa in teſtimonio d'una perfetta riconciliazione, col [illegible] una ſeconda bolla, ſimile affatto a quella che Paſquale gli aveva conceduta, prima che gli foſſe data la libertà, affinchè la Corte di Roma non aveſſe alcun preteſto di proteſtare di nullità contra la conceſſione, o più toſto la confermazione dell' Inveſtiture.*

dovrebbe tener per invalido il consenso prestato dall' Imperadore, per timore di tante scomuniche, e anatemi, di tante ribellioni, e macchinazioni. Perchè causa è sottoposto a restituzione quello ch' è fatto per timore di prigionia, e non quello ch'è fatto per rimore d' anatemi, e per paura di veder tutto il suo Stato, e popolo in confusione, e guerra civile? Usavano alcuni in Concilio alla presenza di Pasquale questo dilemma: se il decreto, pel quale il Papa acconsentiva l' investitura all'Imperadore, era legittimo, conveniva osservarlo: se era iniquo, e, come alcuni dicevano, eretico; adunque era eretico, e iniquo anche il Papa autore (*) E'ben certo che una cosa giusta, e debita, sebben fatta per timore, è valida; e che nessuno, sia chi si voglia, è scusato, se, per qualunque timore, opera contra la legge di Dio. (1)

XXIV.

La contesa de' Pontefici cogl'Imperadori in questa materia del dare l'investiture de' Vescovati, e delle Badie, non si fermò solamente nell' Italia, e nella Germania, Regni dell'Imperadore; ma negli stessi tempi anche in Francia alcuni de' Vescovi, eccitati dall'esempio, e interesse, si opponevano al Re, per la stessa causa: (*) ma perchè non tutti erano d'accordo a collegarsi col Papa contra il Re, (*) per lo più il Re la vinceva, e i Papi si contentavano di acquistar pian piano quello ch'era impossibile tutto insieme. In Inghilterra, avendo sempre i Re conferiti i Vescovati, e le Badie, nel 1102. Anselmo, Arcivescovo di Canturberì, negò di voler consecrare i Vescovi provveduti dal Re, aderendo a'(*a*) decreti fatti da'Papi; e la contesa durò molti anni, sostenendo il Re la sua autorità, e difendendo l'Arcivescovo coll'(2) ajuto del Papa la sua opposizione. Credette il Re di poter persuadere quello che riputava giusto al Papa; e gli mandò perciò un'Ambasciadore, il qual ebbe dal Pontefice così dure risposte, e minacce, che, per rintuzzarle, l' Ambasciadore fu necessitato a dirgli che il Re non voleva cedere la sua autorità, se avesse dovuto perdere il Regno: al che arditamente replicò il Papa, che non lo voleva permettere, se dovesse perdere il capo. (*b*) Stette il Re costante, e ad Anselmo convenne parti-

(*) Abbas Urspergensis in Chron. anno 1116.

(1) *perchè la legge divina naturale è per sè stessa buona, ed immutabile, e comanda cose assolutamente necessarie alla salute, perciò, secondo S. Tommaso, i comandamenti di Dio obbligano assolutamente; il che non fanno i comandamenti della Chiesa, i quali, non ordinando cose assolutamente necessarie alla salute, possono avere qualche impedimento che dispensi dall' osservarli.*

(*) Vide Goffrid Vindocin. tract. 2. 3. & 4.

(*) Vide Ivon. Carnot. ep. 60

(*a*) Eodem anno (1113.) Anselmus Cantuariensis Episcopus Concilium tenuit Londoniis, in Ecclesia S. Petri, præsente Rege, & suffraganeis Episcopis. In hoc Concilio.... Regi quæ Romæ decreta erant in Concilio generali plano sermone descripsit, quod, videlicet, nullus Ecclesiarum Prælatus, Episcopus, vel Abbas, vel Clericus, investituras alicujus Ecclesiasticæ dignitatis de manu suscipiat Laicorum. Et quoniam ad jussionem Regis quosdam Episcopos, qui institutiones a Rege susceperant, consecrare noluit, vel eis communicare, Rex, vehementer iratus, præcepit Girardo, Eboracensi Archiepiscopo, ut eos consecraret: sed Vuillelmus Giffardus, Vintoniensis Electus, qui consecrari debuit, Girardi sprevit consecrationem. Quare jussu Regis eliminatur a regno. *Matt. Paris in Enrico*. Vide Juretum in notis ad epist. 190. Ivonis, & Baluzium Miscell. tom. 4. pag. 176.

(2) *Egli sosteneva che l' investitura de' Vescovati era un diritto della sua Corona, e in tutti i tempi posseduto da' suoi Antenati.*

(*b*) Die pro regiis constituto negotiis VVillelmus de VVarenast, Clericus, & Procurator Regis Anglorum, causam ipsius in medium tulit, ac inter alia constanter allegavit, quod nec ipse pro regni amissione investituras Ecclesiarum amittere velit, & hoc verbis minacibus affirmavit. Ad hæc Papa: si, quemadmodum dicis, Rex tuus nec pro regni amissione donationes Ecclesiarum amittere pateretur, scias, præcise coram Deo dico, quia nec pro mei capitis redemptione eas illi impune permitterem obtinere. *Matt. Paris, anno* 1103. Vide VVill. Malmesburiensem, lib. 1.

partire dal Regno; nè potè tornare, se non consentendo alla volontà regia. (*a*) Ma, morto quel Re senza eredi maschi, e successa qualche guerra civile, fu facile a gli Ecclesiastici vincerla, e introdurre in Inghilterra quello ch'era stato introdotto nell'Imperio; dove, dopo la cessione d'Enrico, del quale si è detto, il Papa ottenne il suo intento. Vero è che nel 1132. Lotario Sassone, successore d'Enrico V. Imperadore, ricercato da Innocenzio II. che volesse riconoscere per Pontefice lui, e non il suo avversario, (1) negò di farlo, se dal Papa non gli erano restituite le investiture rinunziate da Enrico: e forse il Papa le avrebbe concesse: ma San Bernardo, (*b*) molto famigliare di Lotario, lo persuase a desistere, mettendogli in considerazione, che, avendo egli fatto guerra con Enrico, era un dichiarare sè stesso ribelle, che avesse mossa guerra al suo Signore, quando difendeva una causa giusta.

Quello che suole avvenire dopo le grandi vittorie, cioè, che non tutte le forze del nemico sono estinte, e spesso risorgono le reliquie della parte vinta (*c*) colle pretensioni vecchie; le quali cose il prudente vincitore impedisce col temporeggiare con destrezza più tosto, che coll'opporsi apertamente, per non rinnovare la guerra; così avvenne nell'occasione presente. (*d*) Non poterono avere i Pontefici la vittoria così intera di una tanta pretensione, che in qualche luogo non restasse alcuna sorta di Benefizj in poter de' Laici, e che qualche Principe alle volte, per qualche necessità del suo governo, non desse senza rispetto del Papa qualche Vescovato al primo modo. Restò in Francia la Regalia; ch'è un jus de' Re di conferire tutti i Benefizj semplici vacanti dopo la morte de' Vescovi, fino ch'è creato il Successore: (*) restò in Germania un jus all'Imperadore, di dar un solo de' Canonicati in molte Chiese; (2) e così diverse autorità particolari furono ritenute da alcuni Principi. I Papi, acciò, combattendo questi usi particolari, non rinnovassero la contesa con pericolo di perdere il tutto; ovvero, lasciandoli correre, non facessero pregiudizio alla causa universale, pensarono esser necessario di provvedere con negozio, e con arte. Trovarono temperamento col far scrivere a' Canonisti, e ad altri Scrittori da loro dipendenti, che questi Principi godevano quell'autorità per privilegio concesso dal Papa: ciò a' Papi servì di riputazione, per far vedere che i Principi non avevano ragion alcuna, se non per loro grazia;

(*a*) Eodem anno (1109.) factus est Conventus Episcoporum, & Abbatum pariter, & Magnatum Londiniis, in Palatio Regis, præsidente Archiepiscopo Anselmo, cui innuit Rex Henricus, & statuit ut ab eo tempore in reliquum nunquam per donationem baculi pastoralis, vel annuli, quisquam de Episcopatu, vel Abbatia per Regem, vel quamlibet Laicam manum investiretur in Anglia, concedente Archiepiscopo ut nullus ad prælationem electus, pro homagio quod Regi faceret, consecratione suscepti honoris privaretur. *Mezeray, parlando di quest'accordo, dice che propriamente non era, che una mutazione di termini; imperocchè chi presta omaggio è vassallo, e dipende dalla persona alla quale lo presta: nella vita di Filippo Augusto.*

(1) *il quale, secondo Onofrio, fu creato nel giorno medesimo in cui fu creato Innocenzio II. e tenne la sedia sette anni, e nove mesi. Innocenzio fu eletto da 17. Cardinali, ed Anacleto da 21.; il che rendeva l'elezione d' Innocenzio molto dubbiosa.*

(*b*) Importune Lotharius Rex institit, tempus habere se reputans opportunum, Episcoporum sibi restitui investituras, quas ab ejusdem prædecessore Imp. Henrico per maximos labores Romana Ecclesia vendicarat. Expavescentibus Romanis Regis potentiam, murum se opposuit Abbas sanctus. Audacter enim resistens Regi, verbum malignum mira libertate redarguit, mira auctoritate compescuit: *nella sua vita scritta da Alano, Vescovo d'Auxerres, cap.* 18.

(*c*) *Relictis*, dice Tacito, *per quos resurgeret bellum. An.* 3.

(*d*) Esse adhuc victis vires; ambiguas, si deliberarent, acres, si desperassent; victoriam consilio, & ratione perfici. *Hist.* 3.

(*) Abbas Urspergensis, anno 1122.

(2) *La Regalia non dura solamente fino alla creazione del Successore, ma fin ch'egli abbia prestato il giuramento di fedeltà al Re, ed abbia ottenuto lettere di sicurezza.*

zia, e gli assicurò ancora dal poter pretender più innanzi, e fu facilmente passato da' Principi, a' quali pareva che fossero assicurati dalle molestie che i Papi potessero lor dare, aggiungendo titolo Ecclesiastico alla loro possessione, per farla più sicura. Ma l'evento mostrò ch'era veleno quello che si stimava medicina, perchè circa il 1300. Bonifazio VIII. esercitò acerbe contese con Filippo, il Bello, di Francia, acciò cedesse l'autorità delle Regalie suddette; e passarono così innanzi, che quel Regno con scomuniche, e interdetti, (a) colla privazione del Re, e colla concessione del Regno ad Alberto Imperadore, se l'avesse acquistato, fu posto in gran pericolo. (1) Nel principio, quando s'assentì da quelli a' quali tornò conto in concessione Appostolica di conservarsi quello ch'era proprio del Principe, non fu ben pensato che i Pontefici pretendono poi di poter rivocare i privilegi concessi da' Predecessori, anche senza causa, sebben mai non mancano pretesti, per finger cause, e chiunque possede per titolo proprio, e si contenta di riconoscere per grazia altrui, è come chi, lasciando il proprio sondo, va a fabbricare nell'alieno.

Ma all'incontro, quando alcun Principe, rotta la pazienza, conferiva qualche benefizio principale; il che i Re d'Inghilterra, e di Sicilia facevano spesse fiate; i Papi, per non attaccare contese, non dicevano altro al Principe: ma, per non lasciarsi pregiudicare, colle pratiche per mezzo de' Monaci operavano che l'Eletto rinunziasse in mano del Papa; (b) promettendogli che sarebbe dal Papa investito, e così avrebbe quietamente quello a cui, se non si fosse contentato, il Papa si sarebbe opposto, e gli avrebbe messo tutto in difficoltà. Di questa pratica usata all'ora frequentemente da' Pontefici ne fanno lunga menzione Florenzio Wingerinense, e Ivone Carnotense, Scrittori di que' tempi, (*) come di cosa ordinariamente fatta in Germania, e in Francia con questa forma di parole, che i Pontefici con una mano pigliavano, e coll'altra rendevano. Questo partito era facilmente accettato, come quello che faceva uscire di travaglio; e il medesimo Re, se lo veniva a risapere dopo, lo tollerava, come cosa che non faceva mutazione in effetto, senza considerare quello che importasse per l'avvenire: del qual modo si vagliono anche adesso contra i Vescovi Cattolici di Germania che non ubbidiscono alle loro riservazioni, come a suo luogo si dirà. (*)

In Spagna la natura quieta, e prudente della Nazione insieme col buon governo di quei Re furono causa che in un moto così universale essi

(a) Misso in Franciam Archidiacono Narbonensi, Philippum vetat (Bonifacius) quidquam de Ecclesiæ proventibus percipere; qui tametsi Ecclesiarum defensor sit, se tamen, Regnumque Franciæ per ejus contumaciam ad Romanam Ecclesiam esse devolutum. *Gaguin. lib. 7. de gestis Franc.* Vide Paul. Æmil. in Philippo pulchro, pag. 169.

(1) *L' Autore soggiugne che il Re fu privato del suo Regno; ma ciò s'intende abbastanza, poichè Bonifazio lo dava ad un altro. Nel rimanente Filippo, ed Alberto non lasciarono di abboccarsi da buoni amici a Vaucoleurs in Sciampagna, dove rinnovarono le antiche confederazioni dell'Imperio colla Francia. Il Congresso si fece nell'anno 1299. e'l matrimonio di Rodolfo, figliuolo d'Alberto, con Bianca, figliuola di Filippo, l'anno seguente.*

(b) Hac ratione, atque ordine Pontificatus Cathedram scandere coactus, ægre quidem, & cum multa hæsitatione consensit, propter contentionem illam quæ erat inter Regnum, & Sacerdotium causa investituræ, & electionum Ecclesiarum, quas evacuare, sibique vindicare plus æquo nitebatur Imperialis auctoritas. Rursus autem verebatur, non sine Divinitatis nutu, jam tertio sibi auferri Episcopatum, eumque, si tertio repudiaret, posse in ipsum competere illa sententiam: Noluit benedictionem, & elongabitur ab eo. Inter has igitur angustias positus, quod unum salutare existimabat, ad Sanctæ & Apostolicæ sedis auxilium confugere decrevit. In ipso igitur Articulo, adhuc in Aula Imperatoris esset, *votum nuncupavit Domino, nunquam se in Episcopatum permansurum, nisi consentiente, & postulante Ecclesia sua, ipsius Pontificis Maximi manu, & consecrari, & investituram consequi mereretur.* Anonym. in vita S. Ottonis anno 1102.

(*) Epist. 190. 191. & 213.

(*) *Vedi l' Articolo 39.*

essi la passarono in quiete: ajutò forse anche ciò l'esercizio nel quale erano tenuti da' Saraceni, che loro faceva pensare a star uniti co'loro Re, e vivere in quiete. I Re non hanno mai ricercato di sottoporre gli Ecclesiastici più del conveniente, e essi non si sono mai collegati co'forestieri, per esentarsi da' Re più del dovere: i Re ancora, subito veduto che i Pontefici Romani avevano colla forza, col terrore, o colle pratiche ottenuto qualche cosa ne gli altri Regni, proccuravano di accomodarsi all' istesse cose in maniera che facessero alterazione al loro governo quanto minore fosse possibile: perlochè, quantunque fosse consueto per li tempi innanzi che i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici Ministri fossero ordinati conforme all'uso antico, fatta l'alterazione narrata negli altri Stati, non vollero prender contesa co' Pontefici; ma con un prudente temperamento essi si contentarono che non fosse ordinato alcun Vescovo senza loro consenso: anzi, per assicurarsi bene, Alfonso VI. ne ricercò l' approvazione da Urbano II., il quale concesse al Re il juspatronato di tutte le Chiese del suo Regno. (1) Hanno proceduto que' Re tutto altramente, che i Germani, Francesi, e Inglesi: quelli si sono contentati di riconoscere in grazia da altri quello ch'era lor proprio, purchè ciò servisse a possederlo più pacificamente; questi hanno combattuto, per non riconoscere il loro da altri; tutti però con prudenza. Vedevano questi che era una via di perder il tutto, e di diventare soggetti, poichè la dimanda Pontificia non era il termine della sua intenzione, ma un grado, per passare più oltre: consideravano i loro sudditi, massime gli Ecclesiastici, inclinati alla libertà, per non dire licenza; e però pronti ad accordarsi col forestiero, per diminuire l' autorità del loro Principe; onde vedevano esser necessario che non vi fosse porta aperta per la quale potessero ricorrere altrove. Ma gli Spagnuoli, confidati nella quiete de'loro sudditi, non ebbero ragioni di temere che spontaneamente si movessero a ricorrere fuori del Regno: bensì, considerata l' angustia delle cose loro in que'tempi, ebbero buona ragione di temere che chi era stato sufficiente di far ribellare i sudditi a'Principi tanto maggiori di loro, non usasse contra di loro l'istesse arti; e perciò prudentissimamente risolsero di ricevere spontaneamente quello che i Maggiori di loro erano stati costretti dopo molte guerre a tollerare.

Ora per conchiusione, in questo tempo che passò tra il 1122. dalla rinunzia fatta da Enrico sino al 1145. fu quasi per tutto stabilito che, morto il Vescovo, l'elezione del Successore si facesse dal Capitolo de' Canonici, (*) e fosse confermata dal Metropolitano; e, morto l' Abbate, l'elezione fosse fatta da'Monaci, (*) e confermata dal Vescovo, se il Monastero non era esente; se era esente, fosse confermata dal Papa: (a) gli altri benefizj, che erano *de jure patronatus*, fossero conferiti dal Vescovo alla presentazione de' Patroni; gli altri tutti fossero nella libera di-

(1) *Il Platina dice che Urbano II. diede il pallio all' Arcivescovo di Toledo, e lo creò Primate delle Spagne, e scomunicò il Re di Gallizia, e tutta la Provincia, per aver fatto mettere in prigione il Vescovo di S. Jacopo.*

(*) *Vedi S. Bernardo ep. 22. ad Clerum Senonen. sem. 276. ad Eugen. Pap. & 282. ad Ludov. Regem Francorum.*

(*) *Idem ep. 382. ad Alexandrum Priorem de Fontibus.*

(a) *Matteo Paris dice che ciò non si pratica in Inghilterra, se non dopo l'anno 1257.* Eodem anno statutum est Romæ a Domino Papa, & fratribus Cardinalibus, qui vigilanter sua temporalia procurant commoda, & emolumenta, aliena non curantes, ut quilibet, qui in Abbatem exemptum ex tunc eligeretur, Romanam Curiam adiret confirmandus, & benedicendus. *In Henrico III.*

ra disposizione Episcopale. Restava il Pontificato Romano, che, escluso il Principe, pareva dovesse ritornar alla libera elezione del popolo: ma nel 1145. venuto Innocenzio II. a differenza co' Romani, ed essendo da loro scacciato dalla Città, egli, in contraccambio, privò loro della podestà d'eleggere il Papa. (*a*) Nelle turbolenze che successero, per le cause suddette, molte Città sollevate da' Vescovi confederati col Papa si ribellarono dall'Imperadore, e i Vescovi se ne fecero capi, onde ottennero anche le pubbliche entrate, e le ragioni Regie: e quando le differenze si composero, (1) avevano preso così fermo possesso, che fu necessitato il Principe a concedere loro in feudo quello che di fatto avevano usurpato, (2) onde anche acquistarono i titoli di Duchi, Marchesi, Conti, come molti ne sono in Germania, che restano anche tali, e in nome, e in fatti, e in Italia di nome solo: il che fece Ecclesiastici gran quantità di beni secolari; e fu aumento molto notabile, non solo nelle turbolenze delle quali abbiamo parlato, ma in quelle ancora che seguirono sotto gl'Imperadori Svevi.

XXVI.

I Monaci in questo tempo s'erano intromessi grandemente a favorire l'Imprese de' Pontefici contra i Principi; (3) perciochè anche perderono assai della riputazione di santità: anzi si perdette anche in verità molto della disciplina, e osservanza regolare ne' Monasteri, poichè s'intromissero ne' negozj di Stato, e di guerra; onde anche cessarono gli acquisti loro, se non in alcune picciole Congregazioni istituite nuovamente in Toscana, le quali non s'intromisero in questi moti, e conservarono la disciplina; (4) e però, continuando la divozione del popolo verso loro, furono strumenti per acquistare nuovi beni, ma non molti però, essendo essi pochi.

XXVII.

Ma un'altra occasione passò, la quale fece fare grandi acquisti ne' secoli de' quali si è parlato, e fu la milizia di Terra santa. Fu allora così intenso il fervore d'andar, e contribuire a quell'acquisto, che le perso-

(*a*) *Innocenzio II. dice Onofrio*, qui pacem, quam bellum, malebat, a civitatis administratione submoto, novum Reip. corpus præter ejus voluntatem constitutum est. *Quindi è che il popolo Romano voleva scuotere il giogo de' Preti, e ristabilire l'antico governo Democratico.* In quibus controversiis populus Romanus, quod Pontifici rebellis esset, anathemate notatus, tunc primum a Pontificiis comitiis omnino exclusus est, & ad solos Cardinales Pontificis electio paulatim, Cleri etiam primoribus omnino exclusis, redacta. Primus porro, sine ullo populi interventu, Papa creatus est, mortuo Innocentio II. Cælestinus II. *Annot. ad vitam Innoc. II.*

(1) *Tacito dice ch'è il solito degli usurpatori l'allegare un lungo, ed ingiusto possesso per un titolo legittimo:* Regis Apionis agros proximus quisque possessor invaserant; diutinaque licentia, & injuria, quasi jure, & æquo utebantur. *Ann. 14. I Grandi sono molto soggetti ad appropriarsi senza scrupolo ciò che lor torna bene.*

(2) *A cagione di questi feudi, molti Vescovi, e Alemanni, e Francesi, erano obbligati a portarsi in persona alla guerra.*

(3) *Mezeray dice che, in ricompensa de' servigi che prestarono nel tempo delle contese della santa Sede cogl' Imperadori, i Papi onorarono gli Abbati principali degli ornamenti Episcopali, cioè, della Mitra, della Tonicella, de' guanti, de' Sandali, e poi del pastorale:* nella vita di Filippo Augusto.

(4) *F. Paolo loda tacitamente l'Ordine de' Servi, il cui abito portava; imperocchè circa quel tempo quest'Ordine, e molti altri, sono stati fondati in Toscana.* Origo est, *dic' egli in una sua lettera a Gillo*, ex Florentia. In ea civitate mercatores quidam se in collegium coegerunt ann. Dom. 1230. quo tempore ea regio hujusmodi partuum ferax erat. Quod in laudibus B. Virginis cantandis assidue occuparentur.... a vulgo tunc *Servi B. Mariæ* vocati, unde ad nos successores nomen.

persone, non tenendo conto delle robe, delle Mogli, e de' Figliuoli, si mettevano in questa milizia, e, vendendo ogni cosa, passavano il mare: anzi le Donne stesse, senza aver rispetto alla loro figliuolanza, vendevano i beni, per sovvenire alla guerra. I Pontefici co' loro Brevi ricevettero sotto la loro protezione, e degli altri Prelati, le case, e i negozj de' Croce-segnati (*a*) (così si chiamavano quelli che andavano alla guerra); e ciò apportò alle Chiese quell' accrescimento che suole apportare l' esser Tutore, Curatore, o Proccuratore di Vedove, Pupilli, e Minori; nè il Magistrato Secolare poteva pensar pure di difendere alcuno, pel terrore delle censure che all'ora s'adoperavano senza risparmio. S' aggiunse un gran punto, che Eugenio III. costituì che ogn' uno potesse per quell'opera pia alienare eziandio i Feudi che teneva; i quali, se il Padrone non poteva ricever esso, anche contra il voler suo, potessero esser pigliati dalle Chiese: il che fece via ad acquistare molto largamente. Avvenne ancora che i Pontefici Romani si valsero delle armi preparate per Terra santa a qualche impresa; con che aumentarono il temporale della Chiesa Romana: (1) e anche i Legati Ponteficii, e i Vescovi de' luoghi dove le suddette armi si congregavano, per unirsi a far viaggio, si valsero di esse per diversi aumenti della temporalità delle Chiese. Ancora essendo stata offerta, e raccolta molta quantità di danari cavati da' Fedeli, donne massime, e da altri ch'erano inetti a servire alla guerra in propria persona, così per riscuotersi dal voto fatto, come per ottenere indulgenze, e altre concessioni; non tutta fu spesa in quella guerra: ne partecipò senza dubbio qualche Principe; ma notabile parte ancora restò in manu de' Prelati; perlochè le cose Ecclesiastiche fecero qualche aumento: Appresso di ciò istituirono le Religioni militari de' Templari, Spedalieri, (*b*) &c. per difesa del Tempio fabbricato in Gerusalemme, e de' (*c*) Pellegrini che quivi andavano, e per combatte-

(*a*) Eis, qui Jerosolimam proficiscuntur, & ad Christianam gentem defendendam, & tyrannidem Infidelium debellandam, efficaciter auxilium præbuerint, suorum peccatorum remissionem concedimus, & domos, & familias, atque omnia bona eorum in B. Petri, & Romanæ Ecclesiæ protectione, sicut a Domino nostro Papa Urbano statutum fuit, suscipimus. Quicumque ergo ea distrahere, vel auferre, quamdiu in via illa morantur, præsumpserint, excommunicationis ultione plectantur. *Conc. Lateran. sub Calixto II. anno* 1122. *cap.* 11. *Vedi il secondo Canone del Concilio di Chiaramonte, e le annotazioni del Signor di Marca, Ivone di Chartres, nella pistola* 74. e 197. *Guglielmo Arcivescovo di Tiro nel libro primo cap.* 15. *Guglielmo di Neubourg nel lib.* 3. *cap.* 23. *Ruggiero Hovveden alla pag.*639. *Matteo Paris nell'anno* 1245. *Ottone di Fresingen lib.*1. *de gestis Frederici cap.*35. *alla pistola* 197. *d' Innocenzio* III *nel libro* 15. *Nota, passando, che l'Arcivescovo di Tiro dice che molti Gentiluomini facero solamente il viaggio di Terra Santa, per esentarsi dal pagare i loro debiti: al che si riferisce la bolla seguente di Gregorio* IX. Si qui vero proficiscentium illuc, *dic' egli*, ad præstandas usuras juramento tenentur astricti, creditores eorum per Ecclesiarum Prælatos, ut remittant eis præstitum juramentum, & ab usurarum exactione desistant, præcipimus compelli.

(1) *Vedi Matteo Paris in Henrico* III. *anno* 1251. *Le Crociate, dice Mezeray, rendettero i Papi potentissimi; imperocchè in quelle che si facevano per la Terra Santa eglino ordinavano a' Principi d'arrolarsi; ritenevano il supremo comando in quegli eserciti per via de' loro Legati; e si renderono in certo modo i Signori di tutti i Crociati; non solamente perchè n'esigevano ubbidienza, ma di più, perchè li prendevano sotto la loro protezione fino al loro ritorno: le quali cose erano come lettere di Stato, che sospendevano qualsisia esecuzione civile, e criminale*. Nella vita di Filippo Augusto.

(*b*) Templariorum militum Ordo institutus anno 1118. Jerosolimis ab Hugone de Paganis, & Gaufredo de S. Aldemaro; horumque fuit primitus professio, ut vias, & itinera maxime ad salutem peregrinorum contra latronum & incursantium insidias pro viribus conservarent. Cum autem novem annis post eorum institutionem in habitu fuissent seculari, in Concilio Trecenti data fuit eis regula, & habitus assignatus albus, videlicet, de mandato Honorii Papæ, & Stephani Jerosolimitani Patriarchæ postmodum vero sub Eugenio Papa cruces de panno rubeo, ut inter ceteros essent notabiliores, assuere cœperunt, tam Equites, quam eorum fratres inferiores, qui dicuntur *Servientes*. Atque hi, quoniam juxta templum Domini in Palatio Regio mansionem habebant, fratres militiæ Templi, seu Templarii, appellati sunt. *Cangiae in Glossar. ex Willelmo Tyrio lib.* 12 *cap.* 7.

(*c*) Terra illa promissionis, lacte, & melle fluens, non solum religiosos Clericos, sed etiam Laicos, tam milites, quam alterius conditionis, ut in ea, relictis parentibus, & propriis patrimoniis, regulariter viverent, incitavit, attraxit, & illexit; quorum quidam Hospitalarii, sive fratres

battere contra i Saraceni; la qual cosa, sebben nuova, che fossero istituite Religioni, per sparger sangue, fu però ricevuta con tanto fervore, che in brevissimo tempo acquistarono ricchezze grandi: tutte queste maniere portarono grande aumento alle ricchezze Ecclesiastiche.

XXVIII.

Fu anche un modo di dar accrescimento assai notabile a'beni Ecclesiastici il riveder bene la materia delle decime; e dove non erano pagate procedere con censure, che si pagassero non solo le prediali de' frutti della terra, ma le miste ancora, cioè, de'frutti degli animali, e ancora le personali dell'industria, e fatica umana. Alle decime aggiunsero le primizie ancora, le quali furono primieramente istituite da Alessandro II.; imitando in ciò la legge Mosaica, nella quale furono comandate a quel popolo: la quantità di esse da Mosè non fu stabilita, ma lasciata in arbitro dell'offerente: i Rabbini poscia, come S. Gerolamo testifica, determinarono la quantità, che non fosse minore della sessagesima, nè maggiore della quarantesima; il che fu ben imitato da'nostri nel più profittevole modo, avendo statuito la quarantesima, che ne'tempi nostri si chiama il quartese. Determinò Alessandro III. circa il 1170. che si procedesse con scomuniche, per far pagar interamente le decime de'Mulini, Peschiere, fieno, lana, (1) e delle api; e che (2) la decima fosse d'ogni cosa pagata prima che fossero detratte le spese fatte nel raccogliere i frutti: e (3) Celestino III. nel 1195. statuì che si procedesse con scomuniche, per far pagar le decime non solo del Vino, de'Grani, Frutti degli Alberi, Pecore, Orti, e Mercanzie, ma ancora dello stipendio de'soldati, della caccia, (4) e ancora de'mulini a vento: (5) tutte queste cose sono espresse nelle Decretali de' Pontefici Romani: ma i Canonisti sono ben passati più oltre, dicendo che il povero è obbligato a pagar decima di quello che trova per limosina, mendicando alle Porte; e che la meretrice è tenuta a pagar decima del guadagno meretricio; e altrettali cose, che il mondo non ha mai potuto ricever in uso.

Le decime erano pagate a'Curati pel servizio che prestavano al popolo nell' insegnare la parola di Dio, amministrare i Sacramenti, e fare le altre funzioni Ecclesiastiche, onde per questi ministeri non si pa-

hospitalis S. Joannis; alii, fratres militiæ templi; alii, fratres Hospitalis Sanctæ Mariæ Teutonicorum in Jerusalem nuncupantur. *Jacob de Vitriaco cap. 64. Hist. Jerosol. Ma l'anno 1313. essendo stato annullato l'Ordine de'Templarj, i loro beni furono dati agli Spedalieri: il che è riferito diffusamente dal Continuatore Abbatis Urspergensis pag. 28.*

(1) Mandamus quatenus parœcianos vestros monere cureris, &, si opus fuerit, sub excommunicationis districtione compellere, ut de proventibus molendinorum, piscariarum, fœno, & lana, decimas Ecclesiis quibus debentur cum integritate persolvant. *Decret. 3. tit. de decimis, &c. c. 5.*

(2) Mandamus quatenus parœcianos tuos de apibus, & de omni fructu, decimas persolvere Ecclesiastica districtione compellas. *Ibidem c. 6.*

(3) Cum homines de Hortona, de frugibus decimam Ecclesiæ cujus parochiani sunt sine diminutione solvere teneantur; &, antequam id faciant, mercenariis suis de frugibus non decimatis debita totius anni pro servitio suo impendant, tunc demum de residuo decimam persolventes: Mandamus quatenus eos cogatis ut decimam, statim fructibus collectis, persolvant. *Ibidem c. 7.*

(4) Revera, sicut sancti Patres in suis tradiderunt scripturis, de vino, grano, fructibus arborum, pecoribus, hortis, negotiatione, de ipsa etiam militia, de venatione, decimæ sunt ministris Ecclesiæ tribuendæ ita, ut qui de his eas solvere neglexerint Ecclesiastica districtione debeant percelli. Volumus ergo, & districte præcipimus, quatenus decimas Ecclesiis cum integritate debita persolvatis. *Ibid. c. 12.*

(5) Quia fidelis homo de omnibus, quæ licite potest acquirere, decimas erogare tenetur: Mandamus, quatenus H. militem ad solutionem decimarum de his, quæ de molendino ad ventum proveniunt, sine diminutione aliqua, compellatis. *Ibid. c. 2.*

gava cosa alcuna: qualche persona pia, e ricca donava, se le piaceva, per la sepultura de' suoi, o nel ricever i Sacramenti, qualche cosa, e passò così innanzi l'uso, che la cortesia fu convertita in debito, e s' introdusse anche in consuetudine il quanto si dovesse pagare, e si venne alle controversie, negando i Secolari di voler pagare cosa alcuna pel ministero de' Sagramenti, perchè per ciò pagavano le decime, e gli Ecclesiastici negando di voler far le funzioni, se non si dava loro quello ch' era in usanza. Rimediò a questo disordine Innocenzio III. circa il 1200. proibendo veramente a' Cherici di pattuire cosa alcuna pel ministero; e di negarlo a chi non voleva pagarli; e comandò che senza altro facessero le funzioni; ma dopo quelle fossero i Secolari con censure sforzati a servare la lodevole consuetudine (così dice il Papa) di pagar quello ch' era solito; (1) mettendo molta differenza tra lo sforzare innanzi per patto, e sforzare dopo con censure; approvando questo per cosa legittima; proibendo quello come simoniaco. (2)

XXIX.

Un altra novità ancora fu introdotta contra i Canoni vecchi, la quale fece molto per l' acquisto: era proibito per i Canoni di ricever alcuna cosa per donazione, o per testamento, da diverse sorte di pubblici peccatori; da sagrileghi; da chi restava in discordia col proprio Fratello; dalle meretrici, e altrettali persone: (a) furono levati affatto questi rispetti, e ricevuto indifferentemente da tutti: anzi appunto i maggiori, e più frequenti legati, e donativi sono di meretrici, e di persone, (3) che, per disgusti co' lor parenti, lasciano, o donano alla Chiesa. Così i Pontefici Romani usavano gran diligenza, per ajutare gli acquisti, quanto anche per conservare la podestà di distribuire gl' acquisti; la quale, come si è detto, era con tanta opera, e tanto sangue cavata di mano de' Principi, e ridotta nel Clero. A ciò, per proprio interesse, tutto l' ordine Ecclesiastico non solo acconsentì, ma si ajutò colle predica-

(1) Quidam laici *laudabilem consuetudinem erga sanctam Ecclesiam introductam* nituntur infringere. Qua propter pravas exactiones fieri prohibemus, & pias consuetudines præcipimus observari, statuentes ut libere conferantur Ecclesiastica Sacramenta; sed per Episcopum loci, veritate cognita, compellantur qui malitiose nituntur *laudabilem consuetudinem* immutare. *Decret. lib. 5. tit. de Simonia cap. ad Apostolicam. Essendo stata allegata questa Costituzione nel Concilio di Trento, Gio: Maria del Monte, primo Legato, disse che si faceva un gran torto a quel Papa, o al Concilio Lateranense, credendo che avessero autorizzato un sì grande abuso; e che leggendo i capitoli che precedono questo, si vedrebbe chiaramente che quel Concilio aveva condannata una tal usanza; e che nel detto Capitolo egli non approvava l'uso delle offerte per l'amministrazioni de' Sagramenti; ma solamente certe pratiche lodevoli introdotte in favor delle Chiese, come le decime, le primizie, le offerte all' Altare, &c. come hanno interpretato Bartolo, e Gilles di Roma. F. Paolo nel libro secondo della sua Storia del Concilio di Trento.*

(2) *Se dunque,* dice l' Autore nel suo Trattato dell' Interdetto di Venezia, propos. 18. *il Ministro dell' Altare, dopo aver servito il popolo, ha diritto d' esigere un salario, e può impiegare l' armi spirituali contra coloro che glielo negano; similmente, quando il popolo ha somministrato il temporale dee agli Ecclesiastici, può mantenersi colla forza nel possesso dello Spirituale che gli si vuole levare, e dire, come i Maccabei: Nos pugnabimus pro animabus nostris, & legibus nostris* 1. Machab. 3.

(a) Oblationes dissidentium fratrum neque in sacrario, neque in Gazophilacio recipiantur. Similiter dona eorum qui pauperes opprimunt a Sacerdotibus refutanda sunt. Canon. 93. Concilii Carthag. 4. apud Gratian. dist. 90. Can. 2. *La ragione, per la quale queste sorte d' offerte non erano ricevute, è, secondo il Salmasio,* quia ex Canone 37. Codicis Ecclesiæ Africanæ liquet primitias in altari offerri solitas & suam habuisse propriam benedictionem. Non igitur pium, aut sanctum visum est Patribus antiquis, Deo rite consecrari, & benedici quæ a peccatoribus offerrentur. Hinc Canon 28. Concilii Illiberitani: Episcopum placuit ab eo, qui non communicat, munus accipere non debere. *Vide Mendozam in hunc locum.*

(3) *Un Piovano spiritoso di Venezia mi diceva per facezia*: Che le meretrici lasciavano il suo alla Chiesa, per farsi Cristiane.

dicazioni, e colla penna, sempre inculcando che fosse stata usurpazione de' popoli, e tirannide de' Principi l'essersi eglino intromessi in parte alcuna nella distribuzione de' benefizj, e massime nell'elezioni del Papa: e a' nostri giorni un degli argomenti trattato dal Baronio in tutti i suoi Annali, con ogni opportunità, e importunità, è questo, che fosse con empia, e tirannica usurpazione di que' Principi, e popoli, che s'intromisero nell'elezione de' Vescovi, e massime del Papa; non avendo considerazione, che i migliori Papi sono stati i provveduti da' Principi; e che sempre, quando i soli Ecclesiasti hanno fatta elezione, sono nati disordini infiniti: ma, quel che più importa, è, che Pontefici di santissima vita, e Imperadori di eterna memoria hanno commendata quella pratica, e l'hanno giudicata necessaria; nè adesso si può biasimare senza vituperare due dozzine di Papi santi; e in particolare San Gregorio, e le dottrine antiche de' Concilj, e de' Santi Padri.

XXX.

Se dapprincipio fosse stato scoperto l'arcano, ove tendesse questo levare da' Principi le investiture, gli Ecclesiastici non si sarebbero lasciati persuadere dalla novità; ma credettero trattarsi del proprio loro interesse, e libertà; però ricominciò la pratica, che si davano i benefizj nel modo suddetto, tutti nella sua Diocesi, gli uni per elezione de' Capitoli, gli altri per collazione del Vescovo: e il Pontefice Romano parimente dava quelli della Diocesi di Roma, nè s'intrometteva a dar benefizj fuori della sua Diocesi, se non alcuna volta in un solo caso, cioè, quando alcun Prelato, andato a Roma, per divozione, o per negozio, ivi moriva, (1) lì, e nella compagnia di quello era qualche persona insigne della stessa nazione, il Pontefice immediatemente creava quello in luogo del morto, e lo mandava, scrivendo alla Diocesi, ovvero al Monastero, e dolendosi della morte del defunto, e consolandoli colla sostituzione di quello ch' egli loro mandava. A questa cosa fu facilmente consentito, sì perchè occorreva pochissime volte; come perchè pareva anche un favore del Pontefice; nè vi era causa di ricusare la persona, essendo meritevole, e del paese: ma quando la nuova della morte perveniva al luogo, se dal Papa non era stato provveduto già nel modo suddetto, non aspettavano altro, ma facevano le provvisioni loro secondo il solito. In altro caso il Papa non trattava cause benefiziali fuori della Diocesi Romana. Era nondimeno il Pontefice Romano molto benemerito di tutto l'Ordine Chericale, poichè tanti Pontefici con tante loro fatiche, e con tanti loro travagli, con tanto sangue sparso, loro avevano acquistata questa podestà, e questo dominio sopra i Beneficj, e esclusi i Principi, che da antico tempo, e i popoli, che dal principio avevano posseduto quella ragione: perlochè era fatto gran conto di lui da' Vescovi, i quali cercavano di compiacergli in qualunque modo potevano: il che diede animo a' Pontefici di usare co' Vescovi quel modo che usavano gl' Imperadori, cioè, raccomandar loro alcuno, acciò lo provvedessero di Benefizio conveniente. Queste preghiere al principio parevano molto strane a' Principi, aprendosi una porta per la quale il forestiero avesse

(1) *Questi benefizj furono chiamati vacanti in Curia. Vedi l'articolo 35. di questo Trattato, e'l capitolo de prabendis in sexto.*

avesse ingresso a benefiziarsi nel loro Regno, sebben erano benignamente ricevute, ed eseguite da' Vescovi, i quali, attenti solo ad escludere i Principi, non pensavano mai che altri, col privar essi, potesse assumersi le collazioni de' Benefizj. Ma presto, per l'utilità che riceveva la Corte da quelli che facevano presenti, per esser favoriti presso al Papa, e per le spese delle Bolle, cominciarono a moltiplicar tanto le preghiere, e le raccomandazioni del Papa, che i Vescovi venivano privati quasi di tutte le collazioni; (1) onde furono sforzati alle volte a rigettarle: ma i Pontefici trovarono rimedio a questo, aggiungendo alle preghiere il comandamento; cosa, che fece nel principio ubbidire; ma, per esser troppo frequente, necessitò i Vescovi a trasgredirlo; e senza rispetto di quello, o delle censure in esso contenute, fare le collazioni secondo i loro proprj rispetti, e della loro Chiesa; e bisognava poi che a cosa fatta il Papa si contentasse, poichè non vi era altro rimedio, e loro perdonasse. Avrebbe facilmente avuto fine il corso col quale si ottenevano i Benefizj a Roma; ma fu inventato un rimedio in Corte; imperocchè, oltra le preghiere, e i comandamenti, fu aggiunto un Esecutore, che, se il Vescovo non conferisse il Benefizio, dovesse egli conferirlo, e punire ancora il Vescovo per la disubbidienza. Non usavano un tal modo, se non parcamente, e quando il Vescovo fosse stato contumace. Ma finalmente, per spedirla più presto, si passò a far le preghiere, il mandato, e l'esecuzione tutto insieme. Le Chiese, e i Vescovi perciò si sentivano molto aggravati; (2) i Principi, e le Nazioni si dolevano, non solo per esser privati delle facoltà loro, ma ancora perchè con tal modo i Benefizj, soliti a darsi per antichissimo costume a' naturali, capitavano tutti in forestieri (a) che stavano nella Corte Romana; onde spessissime volte erano fatti Vescovi, e Parrochi quelli che non intendevano la lingua popolare, nè, per la molta differenza, erano atti ad impararla; come molti Italiani benefiziati in Inghilterra: e crebbe tanto il disordine, che fu proibito da' Pontefici Romani il poter aver Benefizio, massime di Curato, a chi non intendesse la lingua del popolo; riservando a sè la podestà di dispensare: il che non levò il disordine, ma solo accrebbe la spesa a gl'Impetranti, e l'utilità alla Corte; non tralasciando il dare l'aspettative a' forestieri, concedendo loro presso un Breve di dispensa. Ma quantunque a gli uomini di buon zelo dispiacesse così ampia autorità che la Corte Romana s'era

(1) *Eglino ben lo meritavano, per aver abbandonati gl'interessi de' loro Principi, e favoriti quelli d'una Potenza straniera. I Papi avevano umiliati gl'Imperadori, levando loro il diritto d'investitura; era ben cosa giusta che anche i Vescovi, i quali avevano preso il partito de' Papi, fossero umiliati.*

(2) *Si lagnavano*, dice Mezeray nella vite di Filippo Augusto, *che i Papi levassero loro una buona parte dell'autorità che loro apparteneva, come a' Successori degli Appostoli; che tirassero immediatamente al lor Tribunale l'esame di tutte le cause, non lasciando loro quasi veruna cosa a giudicare in prima istanza: che concedessero dispense da' Sacri Canoni; come se tutta la disciplina Ecclesiastica non avesse avuta altra dipendenza, che dalla loro assoluta volontà: che accordassero dell'esenzioni agl'Inferiori, per liberarli dall'ubbidienza de' loro Superiori; e che si usurpassero la disposizione della maggior parte de' Benefizj.*

(a) Beneficiorum Ecclesiasticorum peculia manus occupant indignorum, & nonnunquam exterorum, & plerumque dignitates, ac beneficia notabiliora personis conferuntur incognitis, & non probatis, quæ in eisdem beneficiis non residens, sicque vultus sibi commissi gregis non agnoscunt, linguam aliquando non intelligunt: quin immo, curarum curæ neglectæ, velut mercenarii, solummodo temporalia lucra quærunt. Proemii Pragmaticæ Sanct. pag. 34. *Panorm. avvegnachè Italiano, si lamenta altresì di quest' abuso.* Esset, *dic' egli*, valde honestum, & fructuosum, ut quisque in Patria sua beneficiaretur; ut sic unus occuparet beneficia, vel stipendia alterius, nec daretur materia depauperandi beneficia; & quia inducuntur facilius ad residentiam tales indigenæ, quam extranei. *Sopra il capo* ad decorem, de Institution.

s' era assunta, era però gravissima a numero grande de' Cherici, e ad altre persone desiderose de' benefizj, soggette però ad impedimenti Canonici che le rendevano inabili. Non ardiva alcun Vescovo di promovere questa sorta di persone, ritenendo la debita riverenza a' Canoni: con tutto ciò il Papa faceva facilmente quello che nessuno voleva fare, dispensando contra ogni Canone, e costume Ecclesiastico; introdotto il dire: *De plenitudine potestatis*; e la clausula: *Non obstantibus*: cosa incognita, e non udita in tanti secoli, che adesso si mette in ogni Bolla Benefiziale; anzi che i Pontefici stessi nella distribuzione de' Benefizj della Chiesa Romana de' buoni tempi facevano professione d' esser più osservatori de' Canoni, che qualsivoglia altro Vescovo; è una delle glorie de' Santi Pontefici, come si può vedere in S. Leone, e ne' suoi Successori, era la puntuale osservanza de' Canoni, in sè medesimi prima, poi negli altri: nè si dee dire che quelli fossero di minor autorità: ben certamente erano di maggior bontà, e sapere; e non ardivano di fare, se non quello stesso ch' era concesso a gli altri, dove che poscia a Roma s' è fatto tutto quello che altri non ardiva di fare.

San Bernardo, il quale visse nei primi tempi di queste introduzioni, con tutto che non fossero così passate innanzi, come avvenne dopo, le riprende acremente, scrivendo ad Eugenio III., dolendosi che la Città di Roma fosse il luogo dove concorressero gli ambiziosi, gli avari, i simoniaci, i sagrileghi, i concubinarj, gl' incestuosi, per aver benefizj; (*a*) poichè negli altri luoghi non trovavano chi volesse riceverli, essendo Roma quella sola che rende lecito, e legale quello che per tutto è riputato illecito.

Non sapevano i Pontefici medesimi negare che la concessione di queste aspettative non fosse un aggravio alle Chiese: anzi Gregorio IX. *c. mandatum de rescrip.* lo confessa con aperte parole; e per ciò furono ristrette con mettervi dentro questa clausula: *se non abbiamo scritto per un' altro*, inducendo il (*b*) costume, che ogni Papa potesse dar un aspettativa in qualunque Chiesa, e non più. Usavano anche di rivocare nel principio del Pontificato l' aspettative concesse dall' Antecessore, acciò avessero più facilmente luogo le loro, ovvero quelli, che le avevano ottenute, fossero necessitati, per convalidarle, averne di nuove con nuova spesa: alle volte anche rivocavano le concesse da sè medesimi, per far tornare gl' Impetranti alla convalidazione con nuove Bolle, e nuova spesa. Per li Benefizj elettivi, che sono i Vescovati, e le Badie, non si davano aspettative, non essendovi esempio che da' Principi fossero state date: ma la Corte inventò altri modi, co' quali tirarono anche spesse volte la collazione di quelli a Roma, statuendo molte condizioni da dover esser necessariamente osservate prima di venire all' elezione, e altre nella celebrazione di essa; e ricercando diverse qualità nella per-

sona

(*a*) Nec mihi opponas nunc Apostoli vocem, qua ait: cum essem liber ex omnibus, omnium servum me feci. Longe est istud a te. Numquid hac ille servitute hominibus inserviebat in acquisitione turpis quaestus? Numquid ad eum de toto orbe confluebant ambitiosi, avari, simoniaci, sacrilegi, concubinarii, incestuosi, & quaeque istius modi monstra hominum, ut ipsius Apostolica auctoritate vel obtinerent honores Ecclesiasticos, vel retinerent? Ergo servum te fecit homo, cui vivere Christus erat, & mori lucrum, ut plures lucrifaceret Christo, non ut lucra augeret avaritiae. *Cap. 4. lib. 1. Consider. ad Eugenium.*

(*b*) Mandatum Apostolicum ad te directum, ut Magistrum S. faceres in Canonicum recepi, & in fratrem Novienf. Ecclesiae: si pro a[illegible] non scripsimus, qui hujusmodi gratiam prosequatur, alio jam beneficium per nostras literas obtinente, prosequi non teneris; nam super receptionem duorum *gravandi Ecclesiam* ante dictam non fuit intentio mandatoris. *Decret. lib. 1. tit. 3.*

fona dell'eletto, (*) aggiungendo che, quando alcuna di quelle non fosse fervata, gli Elettori fossero privati per all'ora della podestà di eleggere, la quale fcadesse a Roma: oltre a questo ancora, e per li diversi rispetti negli Elettori, o per altre caufe, nafceva tra loro difficoltà fopra la validità dell'elezione, perlochè una delle parti appellava a Roma, dove per lo più si dava il torto ad amendue, ed era l'elezione fatta invalida, e tirata la collazione del Vescovato, o della Badia, per quella volta in Roma. (*a*) Quando anche la Corte intendeva effer occorfa vacanza di qualche buon Vescovato, o Badia, fpediva fubito una precettoria, che non fi procedesse all'elezione fenza fua faputa; e con onesto colore di ajutare, o prevenire i disordini che potessero occorrere, mandava perfona che assistesse, e prefedesse all'elezione; per opera della quale con diverfe vie, e maneggi fi faceva cader l'elezione in quello che doveva effer di maggior benefizio di Roma.

XXXI.

Nafceva dunque dalle caufe foprafcritte che poche elezioni di Vescovati, e Monasteri erano celebrate, che per alcuno di que'rispetto non fossero efaminate in Roma; onde il Pontefice Romano quasi in tutte fuffeguentemente s'intrometteva, coprendo questo con onesto titolo del fervizio pubblico, poichè gli Elettori non facevano ciò ch'erano tenuti a fare. Fu opportuno alla Corte mettervi anche la mano precedentemente, o col comandare, quando le pareva, agli Elettori che non venissero ad elezione fenza fua licenza; o che non eleggessero, fe non col configlio d'alcune perfone nominate da essa: anzi con diverfe maniere venne ad assumere qualche parte nelle elezioni ancora. Questi modi ufati variamente, fecondo l'efigenze de'cafi, non ebbero forza di legge, ma più tosto di confuetudine, o di convenienza fino al 1227. quando Gregorio IX., confiderando come Teodofio formò la politica dell'Imperio, raccolti i refcritti fuoi, e de' Principi antecessori in un Libro, che fu poi chiamato il Codice Teodofiano; e Giustiniano, accomodate al tempo che all'ora correva le leggi antiche, e ridotti in un corpo i decreti de'fuoi Antecessori, li chiamò il Codice Giustiniano; così esso Gregorio IX. formò una politica, ridotti in un corpo tutti i refcritti, e cafi feguiti, che fervivano alla grandezza Romana, estefo ad ufo comune quello che per un luogo particolare, e forte in quel folo cafo fpeziale, era statuito; e annullati gli altri, chiamò quel Libro: Decretale di Gregorio IX. (*b*) che principiò a fondare, e stabilire la Monarchia Romana, massime nella materia benefiziale; nel qual Libro vi è molto più concernente all'edificazione de' processi, che all'edificazione dell'anime.

I vec-

(*) Vide cap. 25. de electione, & Electi potestate.

(*a*) Vix enim remansit aliquis Episcopatus, five dignitas Ecclesiastica, vel etiam parochialis Ecclesia, quæ non fieret litigiosa, & Romam deduceretur ipsa causa. Sed non manu vacua lætare semper iniquitatem filiorum hominum, quoniam in recompensationem tantorum malorum datur tibi pretium. *Abbas Urspergensis in Philippo. Avendo il nuovo diritto*, dice Mezeray, *pervertiti tutti gli antichi Canoni, e ridotte tutte l'elezioni alle forme del litigio; siccome accadevano spesse volte delle contese tra le pratiche degli Elettori, e nasce difficoltà intorno al giudizio de' Metropolitani; così l'una delle due parti non mancava quasi mai d'appellare a Roma, ch'era un laberinto inestricabile di maniere di procedere: e se vi era mancanza di qualche formalità nell'elezioni, il Papa la dichiarava nulla, e riserbava a sè solo il diritto di provvedere al Vescovato.* Nella vita di Filippo Augusto.

(*b*) *Ella fu compilata dal suo Penitenziere, Raimondo di Pennafort, Domenicano, da cui è altresì chiamata* la Compilazione di Raimon-

I vecchi Collettori de'Canoni, Graziano particolarmente, raccolse tutto quello che stimò proprio alla grandezza Pontificia, eziandio non senza mutazioni, alterazioni, e anche falsificazioni de'luoghi onde cavava le sentenze; (1) e credette d'aver innalzata quell'autorità al sommo dove potesse ascendere; e per quei tempi non s'ingannò: ma, mutate le cose, quella compilazione non fu a proposito, ma al suo chiamato Decreto (2) successe questa Decretale, che poi anche non ha soddisfatto; ma, secondo che di tempo in tempo i Pontefici si sono andati avanzando in autorità, sono state formate nuove regole; onde nella materia benefiziale particolarmente non hanno più luogo, nè il Decreto, nè la Decretale, nè il Sesto, (3) ma altre regole, come si dirà.

XXXII.

Il modo grande di beneficare della Corte Romana col donare tanti benefizj tirava là ogni sorta di Cherici; quelli che non avevano benefizj, per acquistarne; quelli che ne avevano, per aspirar a maggiori, o migliori; onde, oltre alle cause vecchie, s'aggiunse anche questa a fare che molti non risedessero. La Corte non potè dissimularlo, perchè ogni Diocesi si doleva che le Chiese fossero senza governo; e del male ne dava la causa a chi veramente l'aveva: perlochè fu risoluto di farvi qualche provvisione. Non parve però a'Pontefici di questi secoli che fosse bene procedere, come il disordine era troppo comune; come anche perchè questo era un modo di mandare fuori di Roma tutti: il che quando fosse stato fatto, la Corte restava vota; e ogn'uno avrebbe atteso ad acquistare i benefizj dal suo Vescovo presso al quale personalmente fosse stato, più tosto che mandare soldi, e messi a Roma, per acquistare aspettative: si trovò per tanto un temperamento, che fu, far leggi che comandassero la residenza a quella sorta di Beneficiati che poco potevano aspettare dalla Corte, non parlando niente degli altri: (4) così Alessandro III. nel 1179. comandò la residenza a tutti i Benefiziati che avevano cura d'anime: (*) furono poi aggiunti anche tutti quelli che avevano dignità, amministrazione, o Canonicato: d'altri Benefiziati inferiori non fu mai detto che non fossero obbligati a residenza; non fu però nè meno comandato loro che risedessero; perlochè a poco a poco si riputarono non obbligati in modo, che anche nacque una distinzione di benefizj che ricercano residenza, e d'altri semplici, che non obbli-

do. *E' ancora chiamata*, Extra, *a cagione ch'ella è separata dal Decreto compilato da Graziano; e* Pentateucon, *perchè contiene cinque libri espressi da questo distico*: Judex, Judicium, Clerus, Sponsalia, crimen: Hæc tibi designant quid quinque volumina signant. *Ella cominciò ad essere in uso nel 1231. Gregorio IX. era nipote d'Innocenzio* III. *ed amendue della nobile famiglia de'Conti, oggidì una delle quattro che portano il titolo di* Baroni Romani.

(1) Un *Giureconsulto Francese dice che il Decreto, e le Decretali* sunt compilationes, ac farragines tum bonarum, tum pravarum rerum, inconditæ ac imperite coacervatæ. *Gentillet. Ex. Concil. Trid. lib.* 5.

(2) *Il quale fu approvato, e pubblicato da Papa Eugenio* III. *nell'anno* 1151. *e secondo alcuni solamente sotto il Pontificato d'Alessandro* III. Gratianum compilatorem Decreti Alexandri III. Pontificis temporibus quidam adscribunt, *dice il Platina nella vita d'Innocenzio* III. *a cui altri attribuiscono la pubblicazione del* Decreto, *come osserva altresì il Platina nel medesimo luogo*

(3) *Egli è un libro così chiamato, perchè serve di supplemento a' cinque libri delle Decretali. Fu pubblicato da Bonifazio* VIII *nell'anno* 1298. *donde è denominato* Codex Bonifacianus.

(4) *Silenzio*, dice F. Paolo, *in virtù del quale eglino si stimarono esenti dall'obbligo di risedere; e così appunto vollero i Papi, sperando che l'ignoranza volontaria di tali Benefiziati eidenderebbe in loro ingrandimento temporale*. Nel libro secondo della Storia del Concilio di Trento.

(*) Vide cap. 4. & 6. Extra de Clericis non residentibus.

obbligano a quella: perlochè i Dottori differo in progresso, che *de jure* tutti sono obbligati alla residenza, non potendo dirsi altrimenti, senza pervertire l'Antichità; ma per consuetudine differo eccettuati i benefizj semplici.

Era vulgatissimo detto: *Beneficium datur propter officium;* perlochè, disobbligati questi dalla residenza, non avendo uffizio alcuno, pareva che restasse il benefizio semplice come cosa vana nella Chiesa. A ciò fu trovato rimedio con una equivocazione. Le ore Canoniche, le quali prima erano celebrate nella Chiesa da tutta la fraternità, e poi alcuno si fece lecito di dirle privatamente, circa l'anno 50r. acquistarono nome di *Officium Divinum*; (*a*) il quale essendo da tutti celebrato, o in comune, o in privato, si salvò la verità della proposizione: *Beneficium datur proter officium Divinum*; non per servire il popolo fedele, risedendo nelle Chiese, ed esercitando il carico, come di già si faceva; che questo è quell'*Officium* a cui corrisponde *Beneficium*. (1) Afficurata adunque per questa via la coscienza di molti Benefiziarj, di poter restar assenti dalla Chiesa del Benefizio, parve anche necessario di trovar modo che, quando fosse stato bisogno di far restar in Corte alcuno degli obbligati alla residenza, si potesse far senza derogare alle leggi: onde Onorio III. circa il 1220. dichiarò che chi era in servizio del Papa non fosse obbligato a risedere: (2) non restava altra cosa, salvo che trovar un modo, come si potesse a qualche ricco Benefizio Curato levare la residenza: nè questo mancò; imperocchè, essendo cosa ordinaria che ne' tempi, quando il Par-

(*a*) Presbyter mane, matutinali officio expleto, pensum servitutis suæ canendo, primam, tertiam, sextam, nonamque persolvat, ita tamen, ut postea horis competentibus, juxta possibilitatem, aut a se, aut a sæcularibus, publice compleantur. *Queste sono le parole di Reginone, Autore del decimo secolo, nel capo 208. del libro primo della sua raccolta. Circa l'ore della Vergine Goffredo Vosiense dice che non furono ordinate, se non nell'anno 1095.* Anno Domini 1095. Urbanus Papa, in Gallias veniens, Gregorii Papæ decreta renovat, & confirmat.... Claromontæ, in Arvernia Concilium celebrat, mense Novembri hoc anno sequenti, in quo statutum est, ut Horæ Beatæ Mariæ quotidie dicantur, officiumque ejus diebus Sabbati fiat. *In Chronico, capit.* 17.

(1) *Ne' primi tempi*, dice F. Paolo, *i gradi Ecclesiastici non erano dignità, nè onori, come sono da molti secoli, ma cariche, o ministeri, che S. Paolo chiama opere, e funzioni, e Gesù Cristo Operaj.* Opus fac Evangelistæ, ministerium tuum imple. 2. Timot. 4. Si quis Episcopatum desiderat, bonum opus desiderat. 1. 3. Messis quidem multa, operarii autem pauci. Matt. 9. & Luc. 10) *in maniera che allora niuno poteva aver il pensiero d'affettarsi; e se alcuno lo faceva, non poteva ritenere nè il titolo, nè i frutti. Oltra di ciò niuno mai assumeva un impiego che potesse impedire le funzioni del suo ministero. Solamente dall'anno 700. cominciarono gli Ecclesiastici ad appropriarsi il titolo, ed i frutti d'una carica senza esercitarla, in congiuntura della mutazione che facesse nella Chiesa Occidentale, in cui i ministeri Ecclesiastici degenerarono in dignità, in onori, ed eziandio in ricompensa de' servigi. E laddove prima non si nominavano al ministero della Chiesa, se non persone abili ad esercitarlo, fu posto in uso di conferire le dignità, e le rendite Ecclesiastiche secondo la qualità delle persone; donde nacque l'abuso di fare il suo ministero coll'altrui mezzo, il quale ne ha prodotto ancora un altro, ch'è, di credersi dispensato, non solamente dall'esercizio personale, ma eziandio dal trovarsi presente, e dall'invigilare sopra il suo Sostituto: e il disordine passò tanto avanti, che l'ordine Chericale si andava distruggendo, se i Papi non avessero comandato a' Vescovi, e a' Curati, avvegnachè facessero esercitare la lor Carica da altri, di soggiornarvi; il che si chiamò Residenza: e la stessa obbligazione fu imposta a' Canonici, senza parlare degli altri Benefiziati. Quindi è derivata la detestabile distinzione de' Benefizj di residenza, e di non residenza, la quale è autorizzata e dalla dottrina che s'insegna, e dalle azioni, come se ciò non fosse una stravaganza manifesta, ricevere un titolo, ed un salario senza essere obbligato a cosa veruna. Ma, per coprire questo abuso, i Canonisti si sono immaginati di dire che l'assioma* Beneficium datur propter officium, *che condanna la non residenza, significa solamente che il benefizio è dato per recitare l'uffizio divino in modo, che, secondo la loro opinione, quando la Chiesa da dieci mila scudi di rendita, e d'avvantaggio, gli dà, perchè il Benefiziato reciti sotto voce il Breviario, senza pensar ad altro, se non a pronunziare le parole, scorrendole.* Storia del Concilio di Trento lib. 2.

(2) Mandamus, quatenus, non obstante constitutione quæ contra absentes Canonicos inter vos *(parla al Capitolo di Metz)* dicitur emanasse, fructus præbendæ suæ assignetis Mag. Ottoni, in nostro servitio commoranti: cum familiares nostri, qui circa nos se obsequiales exhibent universi, minori non debeant prærogativa gaudere, quam vestrum singuli, quorum negotia per se ipsos sæpius promoventur.

il Parroco è impedito legittimamente, egli può deputar un Vicario che serva per lui, dandogli conveniente mercede: si ritrovò che si potesse, coll'antorità del Papa però, crear un Vicario perpetuo, (1) assegnatagli una porzione bastante, e lasciando il rimanente al Rettore; obbligando quel Vicario alla residenza, sebben il Rettore tira la maggior parte dell'entrate, restando libero; della porzione del quale è fatto un Benefizio, come semplice, e quella del Vicario resta per la provvisione del Curato. E siccome fu incognito alla Chiesa antica che alcun Benefizio fosse dato, salvo che per l'uffizio, e affinchè ciascuno fosse obbligato a servire nel suo carico personalmente; così non fu mai deputato uno a due carichi, non solo per esser impossibile, quando s'hanno da esercitare in diversi luoghi; ma anche perchè reputavano quei santi uomini che non fosse poco il farne uno bene; e vi sono molti Canoni, dove si riferiscono le istituzioni antiche, che uno non possa esser ordinato a titoli, nè servire in due Chiese. (a)

XXXIII.

In questi tempi, quando si distinsero i Benefizj in quelli che hanno annessa la residenza, ed in quelli che non l'hanno, conseguentemente si passò a dire che di quelli, dove non era necessario in persona propria servire, si poteva averne più d'uno; (*) e nacque la distinzione de' Benefizj compatibili, e incompatibili: quelli che vogliono residenza sono tra loro incompatibili; non potendo l'uomo dividersi in due luoghi; ma questi cogli altri, e essi tra loro, poichè non è necessario servire personalmente, sono compatibili.

Nel principio però fu proceduto in questa materia con gran rispetto, e non si passò più oltre, che a dire solamente, quando un Benefizio non fosse sufficiente, per far vivere il Cherico, se ne potesse aver un'altro compatibile; ma non ardirono di passar al terzo mai; nè meno al secondo, se il primo fosse stato bastante. Al Vescovo non fu stesa mai l'autorità più oltre, ma al Papa fu aggiunto che avesse autorità di concederne anche più di due, quando i due non bastassero per vivere; (2) e questa sufficienza per vivere da' Canonisti è tagliata mol-

 to lar-

(1) *Vedasi in diversi luoghi della Storia di Matteo Paris, che l'uso di questi Vicariati cominciò dall'Inghilterra, qualche tempo prima del Concilio Lateranense sotto Alessandro* III. *Perciò i tre primi Capitoli*, Extra de Officio Vicarii, *sono indirizzati a' Vescovi d'Inghilterra*. Vedi Pithou ad cap. 1. Extra, de Officio Vicarii, *e Tommaso Walsingham pag.* 275.

(a) Et in illo titulo perseverent, ad quem consecrati sunt, itaut nullum de alterius titulo Presbiterum, aut Diaconum, suscipere præsumat. Concil. Calchutense, ann. 787. cap 6. Conc. Remense ann. 813. cap. 10. Conc. Metense, ann. 888. Can. 3. Can. 2. parag. 1. distinct. 70. ex Concilio Urbani II. habito Placentiæ anno 1095. & Can. 2. Caus. 21. qu. 1. ex 7. Synodo, cap. 15. ann. 787. *Presso a' Gentili ancora i Preti erano obbligati alla residenza*. Quosdam exilia, *dice Seneca*, quosdam sacerdotia uno loco tenent. De tranquillitate vitæ. Visus est sibi quis, *dice un altro Gentile*, ad firmamentum templi Neptuni catena alligatus esse; factus est sacerdos Neptuni: oportebat enim ipsum inseparabilem esse sacerdotem. Artemidor. lib. 5. de somniorum eventibus, somnio 1. Vide Ulpianum in leg. 2. ff. de in jus vocando; & leg. pen. ff. de Vacat. & excusat. Muner.

(*) Vide Caput. dudum. 54. extra de electione, & ibi gloss. & Garciam de Benef. parte undecima cap. 5. parag. 2. & 3.

(2) L'Autore così racconta l'origine della pluralità de' Benefizj nel libro secondo della sua Storia del Concilio di Trento. *Siccome*, dic'egli, *sussistevano ancora gli antichi Canoni, così un Cherico non poteva avere due titoli, nè in conseguenza due Benefizj: ma cominciando a diminuirsi le rendite, o per le stragi della guerra, o per l'inondazioni, si conferiva un Benefizio a qualche Cherico il quale ne possedeva già uno, perchè potesse attendere ad ammendue: il che si praticò poscia, non già in favore del Beneficiato, ma della Chiesa, affinchè, non potendo prendere un Ministro particolare, per mancanza d'una rendita sufficiente a mantenerlo, ella non lasciasse d'essere servita: ma col pretesto, che un benefizio*

to larga, (*) perchè ne' femplici Preti dicono che comprenda il vivere non folo del Benefiziato, ma per la fua famiglia, de' Parenti, e per tre Servitori, e un Cavallo, ed anche per ricever foreftieri: (1) ma quando il benefiziato foffe nobile, o letterato, (a) oltra quefto, tanto più, che fi uguagliaffe alla fua nobiltà. Per un Vefcovo poi è maraviglia quello che dicono; (2) che de' Cardinali (*) bafti il detto comune della Corte: *Æquiparantur Regibus*. (3) Ma tutto quefto procedendo co' termini ordinarj, e per difpenfa, ogni Canonifta tiene che il Papa poffi conceder ad uno di tener Benefizj fino a che numero gli piace; e in fatti le difpenfe della pluralità de' Benefizj paffarono tanto oltre, che circa il 1320. le rivocò tutte, riftringendo le difpenfe a due foli benefizj: (b) il che effendo fatto con rifervare a sè la difpofizione degli altri, (come, parlando delle riferve, (*) fi dirà) non fu creduto all' ora che foffe fatto, per levare l'abufo; ma pel guadagno, maffimamente perchè quel Pontefice fu fottil inventore de' modi, per accrefcer l'erario: e ne fece fede il tempo; imperocchè fi tornò non folo alla pluralità di prima, ma ancora a maggiore; e fino a' tempi noftri abbiamo veduto, e veggiamo difpenfe fenza mifura. Concordano tutti i Canonifti, e Cafifti, che tali difpenfe debbano effer anche date per caufa legittima; e che pecchi il Papa, fe fenza quella le conceda: ma fe chi fi vale della difpenfa fenza legittima caufa conceffa fia fcufato, non fono d'accordo: (*) altri dicono che quella fuffraghi innanzi a gli uomini; altri, che ferva, per fuggire le pene delle leggi Canoniche, e che in cofcienza, e preffo a Dio non vaglia punto. Quefto parere è feguito dalle perfone pie. (c) Il primo è più grato alla Corte, alla quale

non baftava per vivere, che niuno voleva addoffarfene il carico, fi prefe il partito di darne molti ad un folo, ancorchè ciò non fembraffe punto neceffario pel fervigio della Chiefa; e a poco a poco fi levò la mafchera, facendo in favore del Benefiziato ciò che prima non fi faceva, fe non in confiderazione della Chiefa. E ficcome il Mondo fi fcandalezzava di quefta novità, così fu neceffario di colorirla oneftamente, aggiugnendo alla diftinzione de' benefizj di refidenza, e di non refidenza, la quale era paffata, quella di compatibili, e d'incompatibili, onde fi chiamavano incompatibili fra loro i benefizj di refidenza, e compatibili quelli di non refidenza, i quali poffono effere uniti fra loro, e cogli altri.

(*) Gloffa ad Can. Clericus, 1. Cauf. 21. qu. 7.

(1) *Se continuavano in quefto modo le cofe, vi farebbono al dì d'oggi più Preti, che Laici; ed i Principi non farebbono, fe non i Caudatarj de' Papi. Tutti i Canonifti però non fono di quefto fentimento.* Vide Gomez de expectat. num. 107. Flamin. Paris de refign. benef. lib. 5. qu. 6. num. 131. Azor. p. 2. lib. 6. cap. 10. qu. 8. & 9. Menoch. de Arbitrar. lib. 2. cafu 216. Navarr. Mifcellan. 61. de Orat. & Gloff. ad cap. 5. extra de peculio Clericorum.

(a) Vide cap. de multa 28. in fine, extra de præbendis.

(2) *Quello che maggiormente forprende è il vedere il poco conto che la Corte di Roma fa de' Vefcovi Italiani dello Stato Ecclefiaftico, i quali non folamente ftanno in piedi alla prefenza de' Cardinali, ma ancora non ftimano difonore il fervirli a tavola; come il Vefcovo di Cinque Chiefe, Ambafciadore dell' Imperadore al Concilio di Trento, lo rimproverò al Vefcovo di Rieti in piena Congregazione:* Fra Paolo, lib. 8. della fua Storia del Concilio. *Oltre di che, i loro Vefcovati fono talmente carichi di penfioni, che fi riputerebbono feliciffimi, fe il Papa voleffe conceder loro il fufficiente per vivere, che i Canonifti affegnano a' femplici Preti.*

(*) Vide Nicol. de Clemangis de corrupto Ecclefiæ ftatu cap. 11. & Pet. de Alliaco de reform. capitis, feu ftatus Papalis, & fuæ Rom. Curiæ, & Cardinalium.

(3) *Donde conchiudono*, dic' egli ibidem, *che neffuna rendita è troppo grande per loro, fe non è fopràbbondante per gli fteffi Re; e perciò il Papa ha conceduto loro il privilegio d' aver* os apertum ad omnia beneficia; *cioè, di poter godere ogni forta di benefizj, o fecolari, o regolari.*

(4) *Jacopo Doffa della Diocefe di Caors in Francia, figlinolo d'un povero Ciabattino.*

(b) Nos omnes, & fingulas difpenfationes fuper receptione, aut retentione plurium dignitatum, aut beneficiorum, &c. quibus cura animarum fit annexa . . . . cuicunque perfonæ conceffas, (Cardinalibus tamen exceptis) duximus taliter moderandas, quod per moderamen noftrum effrenatam talium beneficiorum multitudinem refrenemus. Statuimus itaque quod obtinentes pluralitatem hujufmodi beneficiorum . . . . unum tantum ex beneficiis, quibus cura imminet animarum, cum beneficio finecura, quod habere maluerint, poffint licite retinere. *Extrav. tit. de præbendis, cap. Execrabilis.*

(*) *Vedi l'articolo 37. e l'annotazione terza.*

(*) Vide Gloffam ad capit. propofuit, 4. extra. de conceff. præbendæ. Verb. Supra jus.

(c) D. Bernard. epift. 7. ad Adam Monachum.

quale non piace che si possa regolare l'autorità del Papa, massime nella materia beneficiale; perchè tengono anche alcuni di essi, sebbene con gran contesa degli altri, che il Papa possa anche concedere più Benefizj Curati (*) per dispensa: della qual opinione però non si sono valuti, poichè hanno trovati altri modi di dare più Benefizj Curati con colore, e pretesto, che paressero uno; e questi ebbero principio ne'stessi tempi sopraddetti. Uno di questi modi è l'unione, l'altro la Commenda; delle quali conviene anche parlare adesso.

XXXIV.

Antichissima cosa fu, che, quando un popolo, per accidenti di guerra, o di peste, o d'inondazioni, si riduceva a sì poco numero, che non poteva sostener la spesa pel mantenimento d'un Ministro, il Vescovo dava la cura di quel popolo al Parroco vicino, (*) e insieme gli applicava quelle poche entrate; e questo era unire due Parrocchie. Similmente quando le Città si diminuivano, e perciò non potevano sostentar il Vescovo convenientemente, il Metropolitano co'Vescovi congregati in Concilio ne davano due, o più ad un solo Vescovo; e queste si chiamavano unite; siccome per lo contrario, quando cresceva il numero del popolo, e un solo non poteva supplire a tutti, una cura veniva divisa in due. Anche fino al tempo presente sono usati lodevolmente questi modi, i quali sono per servizio di Dio, e benefizio spirituale, e comodità de'popoli: ma poi (a) si passò a fare delle unioni an-

Nunquid ideo, *dic'egli*, aut malum esse desiit, aut minoretum est, quia Papa concessit? Quis vero malum esse neget assensum præbere malo? Idem lib. 3. de Considerat. cap. 4. & ep. 271. ad Theobald. Com. Campaniæ. Langius in Chronico Citizensi, anno 1044. & Rebuff. in praxi benef. tit. de dispens. num. 57. *Un Vescovo, dicendo il suo parere nel Concilio di Trento intorno alle dispense, disse che il Concilio doveva dichiarare ch'è assolutamente necessaria una causa legittima per la dispensa; e che pecca chi la da senza quella, e non può essere assolto, se non revocandola; e che similmente chi la riceve tanto è lontano che sia in sicuro, che anzi è mai sempre in peccato, sin tanto che se ne serve.* Al che altri risposero: *che veramente chi la da senza causa legittima pecca; ma che la dispensa val sempre; e che perciò la coscienza dell'impetrante è in sicuro, avvegnachè sappia che la causa non è legittima.* F. Paolo nel libro 2. della sua Storia del Concilio. F. Adriano Valentino Domenicano ebbe il coraggio di dire: *che il Papa, come superiore a tutte le leggi umane, aveva la plenipotenza di dispensare da quelle; e che quando anche concedesse qualche dispensa senza causa, doveva sempre credersi valida: che poteva parimente dispensare intorno alle leggi divine, quando però vi fosse una causa legittima;* e poi soggiunse: *che, quantunque la dispensa del Papa intorno alla legge divina non fosse valida, per esser data senza causa, tuttavia, qualunque fosse la dispensa, ciascheduno doveva umiliare il suo intelletto, e credere che vi fosse una causa legittima.* Nella medesima Storia al cap. 7. Giovanni di Verdun, Benedittino, Francese, disse molto diversamente il suo parere. *Le leggi umane,* diss'egli, *sono soggette alla dispensa, a cagione dell'imperfezione del Legislatore, il quale non può provvedere tutti i casi particolari che dimandano un'eccezione: ma dove Dio è il Legislatore, la legge è senza eccezione; perchè nessuna cosa ha potuto a lui nascondersi. Che dispensa non può mai disobbligare la persona ch'è obbligata, nè lasciare obbligata quella alla quale nega ingiustamente la dispensa: è un error popolare il credere che il dispensare sia fare una grazia, poichè la dispensa è un atto di giustizia distributiva, se ve ne fu giammai; e pecca chi non la dà alle persone alle quali è dovuta. La Chiesa non è una serva, nè il Papa è il suo Padrone. Tocca al Papa, il quale non è, che il servidore di che l'ha proposto alla Famiglia Cristiana, il dare a ciascheduno la sua propria misura, cioè, quello che gli è dovuto.* Quem constituit Dominus super familiam suam, ut det illis in tempore tritici mensuram. Lucæ 12. *La dispensa non è altro, che un'interpretazione della legge; ed in conseguenza il Papa non può disobbligare colle sue dispense quelle persone che sono obbligate; ma solamente dichiarare a quelle che non lo sono che possono non osservare la legge:* nel medesimo Libro. *Io riferisco quest'ultimo parere come un'istruzione la quale merita d'essere profondamente impressa nel cuore di tutti i Cristiani.*

(*) *Vedi Garzia de benef. part. 11. cap. 5. num. 337.*

(*) Vide Can. Univ. Caus. 10. q. 3. ex Concil. Tolet. cap. 4. ann. 693.

(a) Et Canonica tradit auctoritas, & ratio suggerit naturalis, ut, cum necessitas exigit, vel utilitas persuadet, & unus Episcopatus dividatur in plures, & plures conjungantur in unum, ne

ni anche per comodità di qualche luogo pio; col qual modo sono stati uniti de' Benefizj a qualche Vescovato, a qualche Monastero, o a qualche Spedale povero: per virtù di questa unione il Benefiziato par bene che abbia due benefizj, ma in verità ne ha uno. Inventò la sottigliezza umana, volendo dare due Benefizj incompatibili ad una persona, unirne uno all'altro, durante la vita di quella (1) in maniera, che, dandole il principale, era dato in conseguenza anche l'unito; di modo che si salvava benissimo la legge di non aver più, che un Benefizio in apparenza; ma in esistenza non era, se non osservanza delle parole con trasgressione del senso; la chiamano i Giureconsulti fraude della legge. (2) Questo servì ancora per poter dare un Benefizio Curato ad un fanciullo, o ad altra persona senza lettere, e senza obbligo di ricevere gli Ordini sacri: unendo il Benefizio Curato ad un semplice, durante la vita; e conferendo il semplice in titolo, restava il Benefiziario padrone anche di quello Curato; e le parole della legge erano benissimo osservate. Ma il poter unire Benefizj *ad vitam* non fu mai concesso a' Vescovi per causa alcuna, anzi riservato al solo Pontefice Romano. Alcuni Leggisti la chiamano unione in nome, ma in fatti è rilassazione della legge; e l'hanno per dannabile: (3) perlochè anche in qualche Regno è stata proibita. Fu lungamente usata dalla Corte Romana: adesso non è più in uso; (4) come nè anche molte altre cautele, per non le chiamar fraudi, come queste, che parlano troppo legalmente, per le cause che si diranno, venendo a' nostri tempi.

XXXV.

Anche la Commenda ebbe una buona istituzione antica; imperocchè, vacando un Benefizio elettivo, un Vescovato, una Badia, ovvero un Benefizio che fosse juspatronato, al quale l'Ordinario per qualche rispetto non potesse provvedere immediatamente, la cura di quello era raccomandata dal Superiore a qualche soggetto degno, (*) fintantochè la provvisione si facesse, il quale però non aveva facoltà di valersi dell'entrate, ma solo di governarle, e a questo si pigliava persona eccellente, e perciò d'ordinario era un Benefiziato, al quale la Cura commendata era di peso, perchè bisognava che la prendesse per solo servizio della Chiesa. Questi non si poteva dir avere il Benefizio commendatogli, se non molto impropriamente; e perciò in realtà non aveva due benefizj: (a) con tutto ciò, per non far difficoltà di parlare, nacque una massima tra' Canonisti, che uno poteva avere due Benefizj, uno in titolo, l'altro in commenda (*). Non durava la Commenda, se

cura pastoralis desit alicui, vel aliquid desit curæ Pastoris. *Innoc. III. ep. 52. tom. 2. lib. 10. ad Episcopum Pavienfem.*

(1) *Queste unioni graziose furono proibite subito dal Concilio Lateranense, ed annullate dal Concilio di Basilea sotto il titolo generale delle riserve. Vedi la prammatica sanzione de Electionibus, parag. & quia, verbo exceptis, e Guimeco ibid.*

(2) Vedi Garzia de Benef. part. 12. cap. 2, de Unione num. 84.

(3) *Così ne parlava a Paolo III. la Congregazione de' Cardinali, e de' Vescovi, ch'egli aveva deputati nel 1537. per fare la riforma della sua Corte.* Quid de unionibus beneficiorum ad vitam unius, *diceva essi*, ne, scilicet, obstet illa beneficiorum pluralitas ad obtinenda incompatibilia, non ne est mera fraus legis?

(4) *Dopo il Concilio di Trento, che l'annullò nella Sessione 7. cap 7. della riforma.*

(*) Vide Gregor. III. lib. 1. ep. 76. lib. 2. ep. 13. & 35.

(a) Quia Commendatio, *dicono i Canonisti*, non facit Prælatum, sed Procuratorem; & qui commendavit, potest revocare quando vult: nam commendare nihil aliud est, quam deponere. Gloss. can. ad Unum 4. Caus. 21. qu. 1.

(*) Ibidem, & cap. Dudum, extra de election.

da, ſe non fino alla provviſione nel principio: in progreſſo ſi commendava per qualche tempo, che alle volte era aſſai lungo; perlochè il Pontefice Romano proibì a' Veſcovi il commendare più, che per ſei meſi, non (a) facendo la regola per sè: anzi per ſtile di Corte la Commenda contraſſe un poco di uſo non affatto lodevole; e fu che, quando la volontà del Pontefice era di dar ad alcuno un Benefizio, nè ſi poteva farlo, o per mancamento d'età, o perchè il Benefizio foſſe Monacale, e la perſona foſſe ſecolare, o per qualche altro riſpetto, glielo commendava fintantochè acquiſtaſſe le qualità neceſſarie per averne il titolo. Ma finalmente intorno il 1350. poſti da canto tutti i riſpetti, i Pontefici, ritenendo gli altri Veſcovi riſtretti nel termine de'ſei meſi, eſſi paſſarono a dare la Commenda *ad vitam*, la quale, ſe ſi dà a chi abbia in titolo un'altro Benefizio incompatibile, ſerva beniſſimo in parole la legge, che non ſi poſſono dare due Benefizj, ſe non uno in titolo, e l'altro in Commenda; ma il ſenſo è defraudato, perchè il Commendatario *ad vitam*, quanto alle utilità, è come il titolare: (1) anche col dar in Commenda il Benefizio ad uno che non abbia le qualità ricercate da'Canoni non ſi contravviene alle parole di eſſi; ma ſe gli dà in fatti, e non ſe gli dà in parole: le Commende de' Veſcovati, e degli altri Benefizj ſono quaſi diſuſate in Italia: delle Badie reſtano per le cauſe che, parlando de'noſtri tempi, ſi diranno. Co'modi ſuddetti tirarono a sè i Pontefici gran parte della diſpoſizione beneficiale in tutti i Regni Criſtiani Occidentali, perchè nelle Chieſe Orientali non fu loro permeſſo mai diſporre d'un atomo, non ſolo negli ultimi ſecoli di quell'Imperio, quando totalmente i Greci ſi ſepararono; ma nemmeno ne' primi, quando erano uniti in un corpo, eccettuato che in Soria, e in Grecia ne'tempi, e nelle parti che furono ſotto il dominio de'Franceſi, e de'Veneziani. Ma le lettere Pontificie che diſponevano de'Benefizj ne' modi ſuddetti, ſebben erano per lo più ubbidite,

(a) Nemo deinceps, *dice Gregorio X.* parochialem Ecclesiam alicui non constituto in ætate legitima, & sacerdotio, commendare præsumat. Nec tali etiam, nisi unam, & evidenti necessitate, vel utilitate ipsius Ecclesiæ suadente. Hujusmodi autem Commendam, ut præmittitur, rite factam declaramus ultra semestris temporis spatium non durare; statuentes quicquid secus de Commendis Ecclesiarum parochialium actum fuerit esse irritum ipso jure. *Cap. Nemo 15. de elect. in Sexto, anno 1273.*

(1) *Quando per qualche impedimento di guerra, o di peste*, dice l'Autore nel medesimo luogo, *non poteva farsi una presta elezione, il Superiore raccomandava la Chiesa vacante a qualche persona di virtù, o di capacità, la quale, oltre la cura della sua Chiesa particolare, governasse la vacante fintantochè ella fosse riempiuta; e questo Commendatario non era, se non il depositario delle rendite. Col progresso del tempo i Commendatarj sotto diversi pretesti di necessità, e di convenienza, si servirono de' frutti; e per goderli più liberamente, ritardavano con diversi artifizj la nomina, o l'elezione de'Titolari; il che obbligò a stabilire il termine della Commenda a sei mesi: ma i Papi, servendosi della loro piena podestà, prolungarono questo termine, e diedero eziandio le Commende in vita col godimento di tutti i frutti. Questa invenzione, la quale nella sua origine era pia, essendo degenerata in abuso, servì ne' tempi corrotti a colorire la pluralità de' benefizj; l'uno de' quali, dicevasi, era posseduto per titolo, e gli altri per Commenda: con che le parole della Legge, che proibisce la pluralità, erano osservate, ma il senso defraudato, poichè il Commendatario in vita non era differente in verun conto dal Titolare: testimonio ne fa questa formula delle bolle della Commenda*: Curam monasterii, ac regimen, & administrationem tibi in spiritualibus, & temporalibus plenarie committentes: e nel sesto libro della medesima Storia parla così. *Nel tempo che l'Imperio d'Occidente era innondato, e saccheggiato da' Barbari, succedeva spesso che le Chiese perdevano i loro Pastori, e che quelli, a' quali spettava il diritto di provvedervi, venivano impediti dalle scorrerie, o violenze continue di quella gente ribalda. Perciò i Vescovi principali della Provincia, o almeno i più vicini, raccomandavano la Chiesa orfana a qualche virtuoso Ecclesiastico, finchè si avesse la libertà d'eleggere canonicamente un Pastore. I Vescovati, o i Curati vicini facevano il medesimo, quando vacava qualche Parrocchia di Villa: e tanto più che i Commendatore sceglievano sempre qualche Uomo d'importanza, e che il Commendatario si sforzava di corrispondere perfettamente alla loro aspettazione, la Chiesa ne ricavava un gran servigio. Ma siccome la corruttela s'introduce per l'ordinario nelle cose migliori, così alcuni Commendatarj cominciarono a dividere la loro attenzione fra 'l servigio della Chiesa racco-*

dite, non però senza qualche lamento, e mormorio; e col metter bene spesso in disputa se il Papa poteva fare questo, o quello.

In Italia non si opponeva al Pontefice, se non qualche uomo pio, per rispetti di coscienza, e servizio divino; essendo nel rimanente utile agl'Italiani, che tali erano i Cortigiani Romani, l'autorità ampia del Pontefice, per mezzo del quale ricevevano entrate di là da' monti.

In Ispagna la prudenza di quella Nazione col negozio deludeva le arti della Corte.

In Inghilterra, come Regione, dove i Benefizj sono molti, e ricchi, i Cortigiani Romani facevano grandi acquisti; (1) perlochè nel 1232. fu fatta in quel Regno una lega di Cherici, e soldati Inglesi (*) contra i Cherici Romani beneficiati in quell'Isola; e furono depredate le loro robe, e le entrate loro. (a) Il Papa comandò al Re sotto pena di scomunica che li gastigasse, e perseguitasse coll'armi temporali; e a' Prelati che li scomunicassero: ma furono trovati essere in tanto numero, che nè il Re ardì di toccarli; nè i Prelati ardirono di adoperare le armi spirituali. Stettero quiete le cose pochi anni, imperocchè Papa Innocenzio IV., Genovese, (2) ripreso animo, mandò un tal Martino, suo parente, per mezzo del quale rinnovò i modi della Corte; (b) onde gli Inglesi ricorsero al Re, lamentandosi che gl'Italiani occupavano ogni Benefizio: il Re scacciò dal Regno Martino; e facendo far conto di quanto il Papa cavava d'Inghilterra, trovò ch'era uguale all'entrata del

mandata, e'l loro interesse particolare, ed i Vescovi a raccomandare le Chiese, senza che ve ne fosse bisogno; in maniera che, crescendo sempre quest' abuso, fu necessario di fare una legge che limitasse il tempo della Commenda a sei mesi, e vietava al Commendatario di partecipare de' frutti della Commenda. Ma i Papi, facendosi superiori alla legge, prolungarono il termine delle Commende, e concedettero una parte de' frutti agli Amministratori; indi passarono sino a donare queste Commende in vita con tutte le loro rendite; dopo di che mutarono altresì lo stile delle loro bolle, dicendo: Noi ti raccomandiamo questa Chiesa, affinchè tu possa sostentare il tuo stato con maggior comodità, e decenza: *ut statum tuum juxta gradum tuæ nobilitatis decentius tenere valeas: laddove per l'innanzi dicevano: affinchè, durante quest' intervallo, questa Chiesa sia servita, e governata. Di più ordinarono che le Commende restassero a loro intera disposizione, senza che il Collatore ordinario potesse mai servirsi del suo diritto, quando il Commendatario venisse a morire. Ora, siccome i Commendatarj erano fatti dal Papa, o da lui solo dipendevano, ciascheduno domandava più volentieri a Roma de' benefizj con commenda, che de' benefizj con titolo, tanto più, che con questo mezzo si liberava dalle mani de' Vescovi, i quali così perdevano la loro autorità sulla maggior parte delle Chiese delle loro diocesi. Donde nasceva che i Commendatarj, non avendo a render conto ad alcuno, risparmiavano a loro profitto tutte le spese necessarie, e lasciavano andar in rovina le fabbriche, senza curarsi d'altro, se non di ben sostenere il loro stato, secondo il tenore delle lor bolle.* Ho stimato di dover qui inserire questi due frammenti della Storia del Concilio di F. Paolo, perchè fanno una compiuta narrazione di tutto ciò che merita d'esser saputo nella materia delle Commende.

(1) *Matteo Paris dice che Gregorio IX. comandò all'Arcivescovo di Cantuberrj, ed a' Vescovi di Lincoln e di Salsberj, di provvedere trecento Romani de' primi benefizj che vacassero nelle loro Chiese, sospendendo ogni altra loro collazione, finchè fossero provveduti questi trecento Italiani.* Misit dominus Papa sacra præcepta sua domino Cantuariensi Archiepiscopo Edmundo, & Lincolniensi, & Sarisberiensi Episcopis, ut trecentis Romanis in primis beneficiis vacantibus providerent, scientes se suspensos a beneficiorum collatione, donec tot competentes providerentur. *Ad ann.* 1240.

(*) Matt. Paris in Henrico III. anno 1231.

(a) Eodem anno distracta sunt horrea Romanorum per totam fere Angliam a viris quibusdam armatis, & adhuc ignotis, bonis conditionibus, & ad commodum multorum, & opus licet temerarium in solemnitate Paschali inchoantes sine contradictione & libere, quod quandoque minimos inter pauperes seminantes eos colligere hortabantur. *Idem in Henrico, anno* 1232.

(2) *Della Famiglia Fieschi, de' Conti di Lavagna, eletto nel 1243. chiamato il Padre de' Canonisti.*

(b) Circa idem tempus misit dominus novus Papa quemdam novum in Angliam pecuniæ extorsorem, Magistrum, videlicet, Martinum antenticum papale deferentem, & habentem potestatem excommunicandi, suspendendi, & multipliciter voluntati suæ resistentes puniendi. Idem. *E' da osservarsi, che i Papi prendevano una sì grande autorità sull'Inghilterra in virtù d'un antico diritto fondato sulla donazione di Costantino, per cui tutte l'Isole, per quello che pretendevano, appartenevano alla Chiesa Romana.* Ad preces meas illustri Regi Anglorum Henrico II. concessit, & dedit (Hadrianus) Hiberniam jure hæreditario possidendam. Nam omnes insulæ, de jure antiquo, ex donatione Constantini, qui eam fundavit, & dotavit, dicuntur ad Romanam Ecclesiam pertinere, Joannes Saresberiensis lib. 4. Metalogici, cap. 42.

ta del Re, cioè, 60000. marche. Propose (1) il Re di ciò querele nel Concilio di Lione, lamentandosi de' suddetti aggravj: al che rispose il Papa, che il Concilio non era congregato per ciò, e non (2) era tempo di attendervi. Nella stessa Città di Lione, al tempo del Concilio, il Papa volle dar alcune prebende di quelle Chiese a' suoi Parenti; di che fu moto grande nella Città, e fu il Papa avvertito che sarebbero stati gettati nel Rodano; (a) perlochè il Pontefice li fece occultamente partire.

Non restò per questo la Corte dalle sue imprese; (*) anzi nel 1253. l'istesso Papa comandò a Roberto Vescovo Lincoliense, uomo in quei tempi celebre in dottrina, e bontà, che conferisse certo Benefizio ad un Genovese contra i Canoni: il che parendo al Vescovo inconveniente, e ingiusto, rispose al Papa, che onorava i comandamenti Appostolici, conforme alla dottrina Appostolica; ma che quel *Non obstantibus* era un diluvio d' incostanza, un mancamento di fede, una perturbazione della tranquillità del Cristianesimo, ch'era grave peccato defraudare le pecore del loro pascolo, che la Sede Appostolica aveva ogni podestà in edificazione, nessuna in distruzione. (b) Ricevuta questa risposta, il Papa si sdegnò grandemente: (c) ma il Cardinal Egidio, Spagnuolo, uomo prudente, ten-

(1) *Il medesimo Storico dice che la rendita de' Benefiziati Italiani stabiliti in Inghilterra ascendeva a più di 70. mila marche d'argento; e che Innocenzio* IV. *aveva più impoverita la Chiesa di Dio, di quello che avevano fatto tutti i Papi dopo S. Pietro.* Episcopus Robertus Lincolniensis fecit a suis Clericis diligenter computari alienorum proventus in Anglia, & inventum est, & veraciter compertum, quod Innocentius IV. plus Ecclesiam universalem depauperaverat, quam omnes Prædecessores a tempore Papatus primitivi. Reditusque Clericorum per ipsum in Anglia alienorum, quos Ecclesia Romana ditaverat ad plusquam septuaginta millia Marcarum ascendit; reditus Regis merus non ad ejus partem tertiam computatur. In vita Henr. III. ad ann 1252. *In un altro luogo ad an.* 1255. *egli chiama Innocenzio* IV. dissipator Ecclesiæ Dei, & venditor Ecclesiarum.

(2) *Egli l'aveva convocato col pretesto di mandar soccorsi in Terra santa; ma il suo vero motivo era, di scomunicarvi l'imperador Federigo.* Rainald. *anno* 1245. *parag.* 1. *& Matt. Paris ann.* 1245.

(a) Eodem tempore, cum vellet dominus Papa quibusdam præbendis Lugdunensis Ecclesiæ vacantibus quosdam alienigenas consanguineos, vel affines suos, inconsulto Capitulo, intrudere, restiterunt ei in facie Canonici Lugdunenses, comminantes, & cum juramento obtestantes, quod, si tales apud Lugdunum apparerent, non posset eos vel Archiepiscopus, vel Canonici, protegere, quin in Rhodanum mergerentur. Mat. Paris anno 1245. *Emerico Guerri, Arcivescovo di Lione, volle più tosto abbandonar il suo Arcivescovato, che veder la sua Chiesa messa a sacco da questo Papa.* Gallia Cristiana *pag.* 324. *Mat. Vuestminster.*

(*) Grosses est.

(b) Mandatis Apostolicis, *dic'egli nella sua risposta al Papa,* affectione filiali devote & reverenter obedio: his quoque quæ mandatis Apostolicis adversantur, paternum zelans honorem, adversor & obsto; ad utrumque enim teneor ex divino mandato.... Non est igitur literæ tenor Apostolicæ sanctitati consonus, sed absonus plurimum & discors. Primo, quia de illius literæ, & ei consimilium superaccumulato *non obstante*, scatet cataclysmus inconstantiæ, audaciæ, & procacitatis, inverecundiæ, mentiendi, fallendi, diffidenter alicui credendi, & ex his consequentium vitiorum, quorum non est numerus, Christianæ religionis puritatem, & socialis conversationis hominum tranquillitatem commovens & perturbans. Præterea.... non est, nec esse potest alterum genus peccati tam contrarium Apostolorum doctrinæ, & Evangelicæ, & ipsi Domino Jesu Christo tam detestabile, & tam abominabile, quam animas curæ pastoralis officii, & ministerii defraudatione mortificare & perdere. *E dopo alcune altre rimostranze della medesima tempera, così termina la sua lettera.* Apostolicæ Sedis sanctitas non potest, nisi quæ sunt in ædificationem sunt, & non destructionem; hæc enim est potestatis plenitudo, omnia posse in ædificationem. Hæ autem, quas vocant *provisiones*, non sunt in ædificationem, sed in manifestissimam destructionem. Non igitur eas potest Beata Sedes Apostolica acceptare, quia caro & sanguis, *Innocenzio faceva passare tutti i benefizj ne' suoi parenti, e riempiva la Chiesa Anglicana de Genovesi,* quæ regnum Dei non possidebunt, eas revelavit. *Matteo Paris nella vita d'Enrico III. Re d'Inghilterra, nell'anno* 1253.

(c) Hæc cum ad Papæ audientiam pervenissent, non se capiens, præ ira, superbo animo ait: Quis est iste senex delirus, surdus, & absurdus, qui facta audax, imo temerarius judicat? *Chi mai di questi due vaneggiava, il Papa, che violava i Canoni, o Lincoln, che li difendeva? Chi di questi due era sordo? Lincoln, che intendeva sì bene la voce del Signore, o Innocenzio, che non voleva ascoltar quella d'un Prelato Appostolico, che gl'insegnava il suo dovere?* Per Petrum, & Paulum; *egli giurava per San Pietro, e San Paolo contra Lincoln, che gli faceva allora la medesima correzione che San Paolo aveva fatta a San Pietro,* quia reprensibilis erat, & non recte ambulabat ad veritatem Evangelii; *Galat.* 2. *in vece d'imitare San Pietro, il quale profittò di questa correzione;* nisi moveret nos innata ingenuitas, ipsum in tantam confusionem præcipitarem, ut toti mundo fabula foret & exemplum. *Ibidem.*

te, tentò di mitigarlo, mostrandogli che il procedere contra un uomo così riputato, per causa tanto abborrita dal mondo, non poteva partorir buon effetto. (*a*) Ma mentre il Papa pensava al modo di risentirsi, s'ammalò Roberto; e in fine della vita tenne gli stessi ragionamenti: (*b*) Morì con opinione di santità, e fu fama che facesse miracoli. Il Papa, udita la morte, fece formar un processo al Re, che il morto fosse disotterrato, ma la notte seguente ebbe il Papa in visione, o in sogno, Reberto vestito in Pontificale, che lo riprese della persecuzione alla memoria sua, e lo percosse in un fianco col calcio del pastorale: (*c*) si destò il Papa con eccessivo dolore in quel luogo che lo colpì fino alla morte; la quale (*d*) seguì indi a pochi mesi (*e*) nel 1658. Alessandro IV. suo successore, (*) scomunicò l'Arcivescovo di Jorck per una causa simile; il quale, perseverando nella sua deliberazione, sopportò la persecuzione con molta pazienza; (*f*) e avvicinato alla morte, scrisse al Pa-

(*a*) Non expediret, Domine, ut aliquid durum contra ipsum Episcopum statueremus; ut enim vera fateamur, vera sunt quæ dicit, non possumus eum condemnare. Catholicus est, imo & sanctissimus, nobis religiosior, nobis sanctior, excellentior, & excellentioris vitæ ita, ut non credatur inter omnes Prælatos majorem, imo nec parem habere. Novit hoc Gallicana, & Anglicana Cleri Universitas, nostre non prævaleret contradictio. Hujusmodi epistolæ veritas, quæ jam forte multis innotuit, multos contra nos poterit commovere. Hæc dixerunt Dominus Ægidius, Hispanus Cardinalis, & alii, consilium dantes Domino Papæ, ut omnia hæc conniventibus oculis sub dissimulatione transire permitteret, ne super hoc tumultus excitaretur. *Ibid. Questo Cardinale Spagnuolo, al dire del medesimo Paris, era un gran personaggio*. Pare carens, *dic'egli*, columna in Curia Romana veritatis & justitiæ, & munerum aspernator, quæ rigorem æquitatis flectere consueverunt: *cioè, incorruttibile, e senza pari. Morì l'anno 1255. in età di quasi cento anni.*

(*b*) Privilegia sanctorum Pontificum Romanorum prædecessorum suorum Papa impudenter annullare per hoc repagulum, *non obstante*, non erubescit: quod non fit sine eorum præjudicio, & injuria manifesta: sic enim reprobat, & diruit quod tanti, & tot sancti ædificarunt. Nonne dicit Papa de suis plerisque Prædecessoribus, *ille, vel ille piæ recordationis Prædecessor noster*, & sæpe: *adhærentes sancti Prædecessoris nostri vestigiis*, &c. Quare ergo, quæ jecerunt, diruunt fundamenta qui sequuntur? Nonne plures, divina gratia salvati, majores sunt uno solo adhuc periclitante?..... Unde ergo hæc injuriosa temeritas, privilegia antiquorum Sanctorum multorum in irritum revocare? *Cioè: il Papa non ha rossore di cassare, e d'annullare con un* Non obstante *le Concessioni, e gli atti de' suoi santi Antecessori, senza considerar il torto, e 'l disonore ch'egli fa alla loro memoria, gettando a terra tutto il loro edifizio spirituale. Quando il Papa parla nelle sue Bolle d'alcuno de' suoi Antecessori, non dice* il nostro Antecessore N. di pia memoria! *e spessissimo*, volendo seguir le vestigie del nostro santo Antecessore? *Perchè dunque rovinare i fondamenti posti dagl' altri? Molti Papi, i quali, per la Dio grazia, sono arrivati felicemente in porto, non hanno maggior credito, che uno solo, il qual è ancora in pericolo di far naufragio? Donde nasce dunque che Innocenzio vuole con una temerità presuntuosa rinnovare i privilegi conceduti da tanti Santi Pontefici Romani?* Paris nella medesima vita.

(*c*) Hoc anno (1254.) Dominus Papa, dum, iratus supra modum, vellet ossa Episcopi Lincolniensis extra Ecclesiam projicere..... jussit talem literam scribi Domino Regi Angliæ transmittendam; sciens quod ipse Rex libenter desæviret in ipsum (*imperocchè, per quello che dice il nostro Storico sei, o sette pagine innanzi, Roberto era* Domini Papæ, & Regis redargutor manifestus.) Sed nocte sequenti apparuit ei idem Episcopus Lincolniensis, pontificalibus redimitus; ac voce terribili ipsum Papam in lecto sine quiete quiescentem aggreditur, & affatur; pungens ipsum in latere ictu impetuoso cuspide baculi sui pastoralis: Et dixit ei: Sinibalde, Papa miserrime, proposuisti ne ossa mea extra Ecclesiam projicere! Unde hæc tibi temeritas? .... Nullam potestatem in me habere te Dominus amodo patietur. Scripsi tibi in spiritu humilitatis, & dilectionis, ut errores tuos crebros corrigeres: Sed tu monita salubria fascinanti corde contempsisti. Væ qui spernis, nam & tu contemneris. Et sic recedens Robertus, ipsum Papam dereliquit seminecem.

Ibidem nell'anno 1254.

(*d*) Papa in latere, quasi pleuresi infirmatus, vel lancea sauciatus: nec potuit ei Cardinalis Albi physica suffragari, non enim pepercit Robertus Lincolniensis Sinibaldo Jannensi; (*quest'era il nome, e la Patria d'Innocenzio*) & qui vivum noluerat audire corripientem, senserat mortuum impingentem. Nec unquam postea ipse Papa unum bonum diem vel prosperum continuavit usque ad noctem, vel noctem usque ad diem, sed insomnem, & molestam. *Ibid.*

(*e*) *Verso il fine dell'anno 1254. il medesimo Matteo Paris riferisce che* Innocenzio, *trovandosi in punto di morte, e vedendo piagnere i suoi parenti, lor disse:* Quid plangitis, miseri? Nonne vos omnes divites relinquo? quid amplius exigitis? id est: *perchè mai piagnete, o semplici? io vi lascio tutti ricchi; che volete di più?*

(*) *Egl' era di Casa Conti, come Innocenzio* III., *e Gregorio* IX.

(*f*) Anno 1257. aggravavit manum suam Dominus Papa in Archiepiscopum Eboracensem, jussitque eum ignominiose nimis in tota Anglia excommunicari. Ipse tamen Archiep. exemplo B. Thomæ martiris, nec non B. Roberti Episc. Lincolniensis, fidelitate eruditus, de solatio cœlitus mittendo minime desperavit, omnem papalem tyrannidem patienter sustinendo: *e otto pagine dopo:* Renuit genua flectere Baal, & indignis barbaris opima beneficia Ecclesiæ suæ, quasi margaritas porcis, imo spurcis, distribuere. Ibidem, e *quat-*

al Papa una lettera molto prudente, efortandolo ad imitare i fanti fuoi Anteceffori, e a levar le novità dannofe alla Chiefa, e all'anima fua propria: (*a*) morì con opinione di Santo, e di Martire.

In Francia ancora fu bifogno in quefti tempi di fare una provvifione, la quale racconterò dopo aver avvertito che, per quefti, ed altri impedimenti che i Principi, e i Vefcovi ponevano a' tentativi della Corte, ella non ebbe mai il penfiero di defiftere: anzi Clemente IV. nel 1266. rifolfe di gettar i fondamenti co' quali effo, o i Succeffori poteffero dichiararfi affoluti Padroni in tutte le collazioni de' benefizj per tutto il mondo; e levarfi dal bifogno di trovar fempre modi, e arti, per tirare le collazioni a Roma; e fece una Bolla la quale non conchiude altro, falvo che la rifervazione de' vacanti in Curia; dicendo che le collazione di quelli per antica confuetudine è rifervata al Papa; e però ch'egli approva quefta confuetudine, e vuole che fia offervata: ma, per conchiudere folo quefto, intanto fa un proemio ipotetico, dicendo: benchè la plenaria difpofizione di tutti i Benefizj appartenga al Pontefice Romano, ficchè non folo può conferirli quando vacano; ma anche può, innanzi la vacanza, conceder ragione per acquiftarli; nondimeno l'antica confuetudine più fpezialmente ha rifervati i vacanti in Curia: perlochè noi approviamo tal confuetudine. (*b*) Se il Papa aveffe fatto un editto conchiudente che la difpofizione di tutti i Benefizj toccava a lui, il mondo fi farebbe meffo in moto; e, così gli Ecclefiaftici, come i Principi, e gli altri Patroni Laici avrebbero detto le loro ragioni: ma quefta propofizione meffa in una condizionale, fenza conchiufione, pafsò facilmente fenza che foffe avvertito quanto importaffe. Anzi due anni dopo, cioè nel 1268. fenza aver alcun rifpetto a quefta Bolla, S. Lodovico, Re di Francia, vedendo che le provvifioni fatte dalla Regina fua Madre Reggente, mentre durò la fua minorità, e l'affenza in Terra fanta, non giovavano, per levar le confufioni introdotte nella materia benefiziale, fece la fua celebre prammaticha, (*) dove comandò che le Chiefe Catte-

 drali

tre, e cinque pagine dopo: Nec cenfeo prætereundum quod B. Edmundus, Lector in Theologia Oxoniali, *e poi Arcivefcovo di Cantorbery*, ei dicere confuevit: O Sevvale, *quefto era il nome di queft' Arcivefcovo di Jork*, martyr ab hoc fæculo tranfmigrabis, ferro, vel faltem gravibus, & infuperabilibus in mundo tribulationibus impetitus, & trucidatur. *Ibidem ad ann.* 1257. & 1258.

(*a*) In amaritudine animæ fcripfit Papæ, exemplo Roberti Lincolnienfis Epifcopi provocatus, dolens inconfolabiliter quod tam multiformiter ipfum fatigarat, eo quod inexpertos, & linguæ Anglicanæ ignaros renuit acceptare, nunc fufpendendo, nunc ab Ecclefia eliminando, nunc Crucem auferendo, &c. *Il Papa proibì al fuo primo Limofiniere di portargli la Croce innanzi fecondo il folito.* Conqueftus eft infuper graviter, quod impetus quorumdam Clericorum, auctoritate Papali profervientium, ægre fuftinuerat, fed patienter, ut probra patris, non ut Cham revelando derideret; fed ut Sem abfconderet, & velaret. Humiliter igitur in fcripto fuo & inftanter petiit ut confuetas tyrannides temperaret, humilitatem fanctorum Prædecefforum fuorum fequendo. Dixit enim Dominus Petro: *Pafce oves meas*, non *tonde*, non, *excoria*, non, *evifcera*, vel, *devorando confume*. Id eft: *Noftro Signore ha detto a Pietro: pafci le mie pecore, non già, tofale, fcorticale, fvifcerale, o divorale, come fanno alcuni Vefcovi, da' quali non s' ottiene veruna cofa, fe non col mezzo de' contanti*

(*b*) Licet Ecclefiarum, perfonatuum, dignitatum, aliorumque beneficiorum Ecclefiafticorum plenaria difpofitio ad Romanum nofcatur Pontificem pertinere ita, quod non folum ipfa, cum vacant, poteft de jure conferre, verum etiam jus in ipfis tribuere vacaturis; collationem tamen Ecclefiarum, dignitatum, & beneficiorum, apud Sedem Apoftolicam vacantium, fpecialius cæteris antiqua confuetudo Romanis Pontificibus refervavit. Nos itaque laudabilem reputantes hujufmodi confuetudinem, & eam auctoritate apoftolica approbantes, ac nihilominus volentes ipfam inviolabiter obfervari, eadem auctoritate ftatuimus ut beneficia quæ apud Sedem ipfam deinceps vacare contigerit, aliquis, præter Romanum Pontificem, conferre alicui, feu aliquibus, non præfumat. *Sexti Decret. lib.* 3. *tit. de prebendis. cap.* 2.

(*) *Si dubita molto che quefta prammatica fia di San Lodovico, non ne parlando in conto veruno gli Scrittori contemporanei: oltre di che non fi vede che il Papa, il quale regnava allora, abbia avuto alcun difparere con quel Re; il che farebbe certamente accaduto, fe da lui foffe venuta una tal ordinazione. Il Cardinal di Bourdeille, che la rigettò nel tempo di Lodovico* XI.

drali avessero l'elezioni libere, e i Monasteri similmente, e che gli altri Benefizj tutti fossero dati secondo la disposizione della legge, e non potesse esser levata alcuna imposizione dalla Corte Romana sopra i Benefizj senza consenso suo, e della Chiesa del suo Regno. (*a*) L'andata del santo Re in Affrica contra i Mori; la sua morte, che successe nel 1270., il bisogno che la Casa d'Angiò ebbe del favore Pontificio, per istabilire il suo Regno in Napoli, e ricuperare quello di Sicilia, e la facoltà che il Papa concesse al Re d'impor decime sotto pretesto della guerra di Terra santa, fecero che i Francesi facilmente lasciarono racquistare alla Corte l'istessa autorità, onde nel 1398. Bonifazio VIII. pose la Costituzione di Clemente nelle Decretali, e fece che quello ch'era ipotetico, e incidentemente detto, fosse il principale: e, per darle maggior autorità, la pose sotto nome di Clemente, lasciando in ambiguo, se fosse il quarto, o il terzo, onde adesso in alcuni esemplari si legge *terzo*, in altri *quarto*: (*) perlochè all'ora fu dato principio a creder questa proposizione, cioè, che la plenaria disposizione di tutti i Benefizj Ecclesiastici appartiene al Papa, il che pretendesi intendere in senso non affatto perverso, cioè, che il Papa abbia piena podestà, ma regolata però dalle leggi, e dalla ragione. (*b*) Clemente V. indi a poco fece cessare ogni buona intelligenza, con dire che il Papa abbia non solo piena podestà, ma anche libera sopra tutti i benefizj, (*c*) la qual libertà s'intende da' Canonisti esente da ogni legge e ragione: sicchè egli può, non ostante la ragione, o l'interesse di qual si voglia Chiesa, o particolar persona, eziandio Padrone Laico, farne tutto quello che gli piace. Questa proposizione con ogni occasione si pone nelle Bolle, e non è Canonista che non la passi per chiara, anzi per articolo di fede, dicendo che il Papa nella collazione di qualsivoglia Benefizio può concorrere coll'Ordinario, e anche prevenirlo, e, piacendogli così, dar anche autorità a chi gli piace di poter similmente concorrere coll'Ordinario, e prevenirlo, siccome hanno poi data questa facoltà a' Legati con una Costituzione generale,

Nessu-

con un libello intitolato: Defensorium Concordatorum inter Sedem Apostolicam, & Regem Franciæ Ludovicum XI. *pare che dica ch'essa non è di S. Lodovico, di cui parla in questi termini*: Quod autem eidem ascribitur fecisse Pragmaticam, per quam quidam justificare nituntur Pragmaticam per Sereniss. Principem Carolum Regem (VII.) domini nostri Ludovici genitorem editam, & per eumdem dominum nostrum Ludovicum catholice nuper abrogatam, nihil prodere eis, neque prodesse potest, si attendantur singula verba ejusdem Sancti sub tenore hujus ascriptæ sibi Pragmaticæ contenta, quæ talis ab aliquibus asseritur. Ludovicus, Dei gratia, Francorum Rex, ad perpetuam rei memoriam, &c. *I nostri Re non hanno mai usata questa formula, ch'è tutta consagrata alle Bolle de' Papi*.

(*a*) Statuimus, & ordinamus primo, ut Ecclesiarum regni nostri Prælati, Patroni, & beneficiorum Collatores ordinarii jus suum plenarie habeant, & unicuique sua jurisdictio servetur .... Item promotiones, collationes, provisiones, & dispositiones prælaturarum, dignitatum, & aliorum quorumcumque beneficiorum, & Officiorum Ecclesiasticorum Regni nostri, secundum dispositionem, ordinationem, & determinationem juris communis, Sacrorum Conciliorum Ecclesiæ Dei, atque institutorum antiquorum Sanctorum Patrum, fieri volumus, & ordinamus. Item exactiones, & onera gravissima pecuniarum per Curiam Romanam Ecclesiæ regni nostri imposita, vel impositas, quibus miserabiliter regnum nostrum depauperatum extitit; sive etiam imponendas, vel imponenda, levari, aut colligi nullatenus volumus, nisi dumtaxat pro rationabili, pia, & urgentissima causa, vel inevitabili necessitate, & de spontaneo, & expresso consensu nostro, & ipsius Ecclesiæ Regni nostri. *Niccolò Egidio nella vita di S. Lodovico, e 'l Compilatore delle pruove de' privilegi della Chiesa Gallicana, assicurano che quest'Atto si trova ne' Registri del Parlamento. Vedi la prefazione di Pinsson sopra questa prammatica pag. 30. num. 61. e seguenti*.

(*) *Nell'edizione di Lione la soprascritta del titolo* de præbendis *porta* Clemens III. alias IV.

(*b*) Quod Papa omnia potest, præmissa clave discretionis ante clavem potestatis, cap. quanto, de Jurejurando.

(*c*) Salva in omnibus Rom. Pontificis potestate, ad quam Ecclesiarum, personarum, dignitatum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum plena, & libera dispositio, ex suæ potestatis plenitudine, noscatur pertinere. *Clementin. l. 2. tit. 5. cap. 2.*

Nessuna cosa è più degna di maraviglia nella considerazione benefiziale, quanto che, essendo cosa chiara, come la luce di mezzo giorno, che l'elezione de' Ministri fu prima del popolo fedele, poi passò ne' Principi, dappoichè, ricevuta la fede Cristiana, misero qualche pensiero alle cose della Chiesa; e finalmente si ridusse nel solo Ordine Ecclesiastico, esclusi i Secolari, pel maneggio di Gregorio VII., e de' suoi Successori; sempre però restando in ciascuna Diocesi la elezione, e collazione de' Benefizj, e uffizj d'essa, la quale poi a poco a poco i Pontefici Romani hanno assunta per loro co' modi detti, e che si diranno; tuttavia i Canonisti, o per animosità, o perchè non sia professione loro saper alcuna cosa fuori delle Decretali, hanno detto, e dicono a' nostri tempi, senza rispetto della notoria verità, ch'è in contrario, che già il Papa provvedeva tutti i Vescovati, e altri Benefizj; e ch'egli poi concesse per grazia l'elezione a' Capitoli, e la collazione a' Vescovi: nè si dee dubitare che un giorno non debba esser riposto questo punto negli articoli della nostra fede, per far passare nella Chiesa una dottrina direttamente contraria a quella che fecero predicare all'ora; ne' quali tempi Anselmo, Vescovo di Lucca, che scrisse tre Libri contra Gilberto (*) Antipapa a favore di esso Gregorio VII. che ancora si trovano; in tutto il secondo de' quali con autorità de' Pontefici, de' Padri Santi, de' Concilj universali, per consuetudine osservata dal tempo degli Appostoli sino al suo, che scriveva nel 1080., prova che l'elezione de' Vescovi, da lui chiamati Pontefici, (*) spetta al Clero, e al popolo della propria Diocesi; e che i piissimi Imperadori, Costantino, Costante, Valentiniano, Teodosio, Onorio, Carlo, Lodovico, e gli altri, prestanti per fede, e Religione, mai non hanno violata tale consuetudine osservata nella Santa Chiesa dal tempo degli Appostoli; e, portando una Costituzione di Carlo, e Lodovico Pio nel Capitolare, che i Vescovi sieno eletti dal Clero, e dal popolo della propria Diocesi, secondo i Canoni, dice (a) che questa Costituzione è consonantissima a quella de' Santi Padri; e non meno, che se dal Concillo Niceno, o da qualunque altro Sinodo Universale, fu dallo Spirito Santo per bocca di quegl' Imperadori promulgata: ove si vede che, per cavar dalle mani de' Principi l'elezione, ebbero per tradizione quello di cui il contrario oggidì vogliono che da' Canonisti sia scritto, e da noi creduto: onde è ben necessario, o che i Canonisti errino, o abbiano errato gli allegati da Anselmo: e se l'ordinazione de' Vescovi nelle Diocesi loro nel modo narrato era la libertà di ciascuna delle Chiese, come i Padri, e i Concilj insegnavano; e concessa dal medesimo Nostro Signor Gesù Cristo; non parlano tanto sconciamente quelli che dicono la Corte aver poste in servitù tutte le Chiese sotto pretesto di difendere la loro libertà. (*)

(*) *Ouvviber è detto Clemente* III. *per addietro Arcivescovo di Ravenna, di cui abbiamo parlato nelle annotazioni dell'articolo* 23.

(*) *Per non chiamarli Papi; plurale, che dico essere così improprio, come quello del nome di Dio. Vedi il fine dell'articolo* 18.

(a) Sacrorum Canonum non ignari, ut in Dei nomine Sancta Ecclesia suo liberius poteretur honore, adsensum Ordini Ecclesiastico præbuimus ut, scilicet, Episcopi per electionem Cleri, & populi, secundum statuta Canonum, de propria diœcesi, remota personarum, & munerum acceptione, ob vitæ meritum, & sapientiæ donum, eligantur, ut exemplo, & verbo sibi subjectis usquequaque prodesse valeant. *Capitular. lib.* 1. *cap.* 78.

(*) *Vedi l'articolo* 7.

XXXVI,

Questo tempo ricerca che, avendo parlato in diverse occasioni di varj modi d'acquistare beni alle Chiese, io tochi il modo di conservarli, il quale è con proibire ogni sorta d'alienazione, cose per diametro contraria a quello che la primitiva Chiesa osservava. Imperocchè, sebben le Chiese, quando fu lecito per le leggi de'Principi l'acquistare stabili, ritenevano quelli ch'erano donati, o lasciati, era però in libertà del Vescovo non solo di valersi dell'entrate, ma di vendere anche i fondi stessi, per fare le spese necessarie nel mantenere i Ministri, e i poveri, (*) e anche di donare, secondo l'esigenza, e l'autorità di dispensatore concessa al Vescovo non si stendeva solo sopra i frutti, come adesso, ma anche sopra i fondi stessi, e altri capitoli: il che da principio era amministrato con sincerità, sicchè però non ne nascevano inconvenienti, e durò anche lungamente nelle Chiese povere, dove, per esservi pochi beni, e i Vescovi di non grande autorità, non vi era materia di trasgressione: ma nelle Chiese ricche, e grandi, dove la riputazione dava ardire a' Vescovi di tentare quello che ad ogn'uno non sarebbe stato permesso; e l'abbondanza dava materia di poter valersi di qualche parte ad arbitrio, i Vescovi cominciarono ad eccedere i termini della modestia, dal dispensare passando al dissipare; onde fu necessario provvedervi; nè la provvisione venne dagli Ecclesiastici, ma da' Secolari, in pregiudizio de' quali era: imperocchè, diminuendosi i beni pubblici della Chiesa, non pativano i Cherici, ch'erano i primi a cavare il loro vitto, ma i poveri, che restavano nell'ultimo luogo. (*)

Nelle principalissime Chiese, ch'erano Roma, e Costantinopoli, la provvisione fu anche primieramente necessaria; perlochè Leone Imperadore con una sua legge del 470. (1) proibì ogni alienazione alla Chiesa di Costantinopoli; e nel 483. Basilio Cecina, Prefetto Pretorio del Re Odoacre in Roma, (2) vacante la Sede di Simplicio, con un Decreto fatto nella Chiesa ordinò che non potessero esser alienati i beni della Chiesa Romana; il che da tre Pontefici seguenti non fu trovato strano: (3) ma nel 502. Simmaco Papa, essendo già morto Odoacre, e finita ogni sua potenza, congregò (4) un Concilio di tutta Italia, dove propose, come per grande stravaganza, che un Laico avesse fatte Costituzioni nella Chiesa; e con assenso del Concilio le dichiarò nulle: ma, per non parer che ciò facesse per voler seguire nel disordine, fu nel Concilio fatto decreto, che il Pontefice Romano, e gli altri Ministri di quella Chiesa non potessero alienare; (5) specificando che il decreto non obbligasse altra Chiesa, che la Romana solamente.

I tempi seguenti mostrarono che vi era bisogno della stessa legge in tutte le Chiese; perlochè Anastagio stese la legge di Leone a tutte le Chiese

(*) Vide Can. 23. 24. & 26. Clauf. 12. q. 2.

(*) *Vedi gl'articoli 7. e 9.*

(1) *Questa è la legge* 14. Cod. de Sacrosanct. Ecclesiis, *ch'è di Leone, e di Artemio.*

(2) *Odoacre*, dice il Macchiavelli, *impadronitosi dell'Imperio, dopo aver ammazzato Oreste, e messo in fuga Augustolo, suo figliuolo, lasciò il nome d'Imperadore, e si fece chiamare Re di Roma, affinchè Roma cambiasse titolo, come Principe: lib. 1. della sua Storia di Firenze.*

(3) *Felice* II. *e secondo altri* III. *Gelasio* I. *e Anastagio* II.

(4) *A Ravenna.*

(5) *Questo Canone è riferito da Graziano Causf. 12. qu. 2. Can. non liceat. 20.*

Chiese soggette al Patriarca Costantinopolitano, (1) alle quali tutte proibì il poter alienare. Ma Giustiniano Imperadore nel 535. fece una Costituzione generale a tutte le Chiese di Oriente, di Occidente, e di Affrica, e anche a tutti i luoghi pii, con proihizione che non potessero alienare; eccettuato solo per nutrir poveri in caso di fame straordinaria, e di riscattar (2) prigioni, gli concesse l'alienazione, conforme all'antico costume del quale S. Ambrogio fa menzione, che non solo le possessioni, ma anche i vasi si vendevano per queste cause. (*a*) La legge di Giustiniano fu osservata ne' tempi seguenti nell'Occidente, (3) sino che Roma restò sotto l'Imperio Orientale; e vi sono molte pistole di S. Gregorio che fanno menzione de' heni alienati per riscatto degli Schiavi. Anzi da' tempi di Pelagio II. sino ad Adriano I. (4) per anni 200. fu incredibile la spesa che faceva la Chiesa Romana, per ricomperarsi da' Longobardi, così acciò levassero gli assedj, come acciò non molestassero il Contado: e S. Gregorio ne rende buon testimonio del suo tempo. Non aveva credito all'ora la dottrina che corre al presente, che da' hisogni comuni (5) sieno esenti i heni Ecclesiastici; anzi tutto il contrario, quelli erano i primi ad essere spesi, innanzi che si venisse a porre contrihuzioni sopra le cose private. Nè meno sarebbe venuto in pensiero di porre in controversia l'autorità de'Principi nel fare le leggi, perchè, oltra la perpetua osservanza, vi era il sodo fondamento, che quelli erano beni delle Chiese, cioè, del comune, e della congregazione de' Fedeli; (6) onde toccava al Principe procurarne la conservazione.

Dappoichè fu stabilito l'Imperio in Carlo Magno, restando le leggi Romane senza autorità, tornò l'ahuso; onde furono fatte diverse proibizioni da diversi Concilj, (7) in Francia massime, dove la dissipazione era maggiore. (8) Ma dappoichè i Pontefici Romani assunsero più parte nel governo dell'altre Chiese, vedendo che la proibizione universale faceva poco effetto, non mancando pretesti a' Prelati, per eccettuare

(1) *Questa è la legge* 17. Cod. de Sacrosanctis Ecclesiis.

(2) *Quest' è la Novella 7. cap. 2. tit. 2. coll. 2.*

(*a*) Pro redemptione Captivorum, *dice S. Tommaso*, & aliis necessitatibus pauperum, vasa cultui divino dicata distrahuntur, ut Ambrosius dicit: *2. 2. quaest. 185. art. 7. in resp. ad 3.* Videtur, *dice il Gaetano Ibidem*, quod in casu necessitatis pauperum posset portio Ecclesiae fabricae debita pro pauperibus dispensari. . . . . Nam principalis intentio juris ad fabricas vivas refertur.

(3) *Questa legge fu confermata da Carlo Magno in riguardo alle Chiese ch'erano sub ditione Romana: lib. 2. Capitular. cap. 29.*

(4) *Pelagio fu eletto nel 579. Adriano nel 772.*

(5) *Vedi il cap. 9. delle Costituzioni d'Emmanuello Comneno, il quale cominciò ad esentare le Chiese di Oriente da questi aggravj; e la legge 1. del Codice Teodosiano* de Annona, & tributis, & ibi Gothofred. *come altresì i Canoni* 21., *e* 22. *Caus.* 23. *qu.* 8.

(6) *imperocchè ne' primi Secoli il nome di Chiesa era comune a tutta l'assemblea de' Fedeli, siccome il temporale Ecclesiastico.*

(7) *I Concilj di Meaux, e di Beauvais tenuti nell'anno 845. Can. 17. e 18. del primo; Can. 3. e 4. del secondo.*

Concil. Agathense anni 506. Sub Clodoveo, can. 7. Casellas, vel mancipiola Ecclesiae Episcopi, sicut prisca canonum praecepit auctoritas, vel vasa Ministerii, quasi commendata fideli proposito, integro Ecclesiae jure, possideant, id est, ut neque vendant, neque per quoscumque contractus res, unde pauperes vivunt, alienare praesumant. Quod si necessitas certa compulerit, ut pro Ecclesiae aut necessitate, aut utilitate, vel in usufructu, vel indirecta venditione, aliquid distrahatur apud duos, vel tres Comprovinciales, vel vicinos Episcopos, causa qua necesse sit vendi primitus comprobetur; & habita discussione sacerdotali, eorum subscriptione quae facta fuerit venditio roboretur. Aliter facta venditio, vel transactio non valebit.

(8) *I Vescovi di Francia alienavano i beni della Chiesa, non già perchè le leggi Romane non vi avessero maggior autorità, come dice qui F. Paolo; ma perchè la Costituzione di Leone dell'anno 470., e quelle d'Anastagio, e di Giustiniano, non erano comprese nel Codice Teodosiano; ch'era stato pubblicato nell'anno 438. trentadue anni innanzi l'editto di Leone; imperocchè la Chiesa Gallicana non riconosceva altre leggi, che quelle di questo Codice.* Ut omnis Ordo, *dice il Capitolare di Lodovico il benigno*, secundum legem Romanam vivat. tom. 1. pag. 690. Hoc etiam volumus, ut qualiscumque Francus Ripuarius servum suum pro remedio animae suae *secundum legem Romanam* liberum facere voluerit, ut in Ecclesia coram Pre-

tuare dalla legge comune ogni caso particolare, fecero diverse (*) ordinazioni dal 1000. fino al 1250. prescrivendo certe formule di solennità, le quali servivano per freno, o impedimento: ma in questo tempo, del quale parliamo, Innocenzio IV. cominciò a dichiarare nulle le alienazioni fatte senza quelle condizioni; (*) e Gregorio X. (*) nel Concilio di Lione l'anno 1274. ordinò che non si potesse alienare, se non oltra le necessità suddette, colla licenza ancora del Papa: il che si è osservato, e osserva fino a' nostri giorni; non concedendo mai alienazione alcuna, se non con evidente utilità: il che è stato da alcuni notato per una espressa iniquità; poichè ne' contratti mai alcuno non ricercò altro, che l'ugualità, il di più non potendo essere, che con detrimento altrui; massime che i Canonisti, per specificare ciò che la Chiesa dee nell'alienazione ricevere, dicono altri dover esser la quarta; altri la terza parte del valore; onde resta affatto disusato il vendere per alimentare poveri in straordinaria fame, o per riscattare Schiavi; interpretandosi che questo sia in danno, e non in utilità della Chiesa. Così sono rivoltate le cose, che già era opera di somma perfezione Cristiana il vendere, e dar a' poveri; e adesso (*a*) sarebbe sottoposto a gravi censure; ma la perfezione è, ritenere gli stabili Ecclesiastici; nè potendosi nemmen permutare senza l'evidente utilità; e le proibizioni d'alienare, ch'erano fatte contra gli Ecclesiastici a favore de' Laici, sono voltate in altre contra i Laici a favore degli Ecclesiastici.

XXXVII.

Ma ritornando alla dichiarazione di Clemente IV. e V., e alla dottrina comune, che il Papa possa concorrere, e prevenire ciascun Collatore de' Benefizj, ciò non fu di gran profitto, salvo che quanto a' gran Benefizj vacanti in luoghi vicini alla Corte, sicchè la vacanza potesse esser saputa presto; che, quanto a' lontani, non serviva il poter concorrere, nè prevenire, perchè innanzi che si sapesse in Corte, la provvisione era fatta dall'Ordinario, e aveva sortito effetto: perlochè fu inventato quello che fu totale mutazione nella materia benefiziale, e distrusse totalmente l'istituzione antica di tutta la Chiesa Cattolica: questo è la riservazione, ch'è un decreto pel quale il Papa, innanzi che un Benefizio vachi, si dichiara che, quando vacherà, nessuno lo possa conferire, e la collazione, che alcuno facesse, sia di nessuno effetto. E perchè questa è una materia odiosa, come bene anche la Glosa dice, per farla ricevere al mondo, e inghiottire dolcemente, fu dal suo

sbyteris, Diaconis, seu cuncto Clero; & plebe, in manu Episcopi servum cum tabulis tradat, & Episcopus Archidiacono jubeat ut ei tabulas *secundum legem Romanam, qua Ecclesia vivunt*, scribere faciat. Regino lib. 1. de Ecclesiast. disciplinis, cap. 405. Janus a Costa ad tit. Extra, de servis non ordinandis. pag. 126. *Onde non bisogna stupirsi, se Carlo Magno permise a' Vescovi il poter disporre de' beni della Chiesa*. Capitulari 3. incerti anni cap. 3. tom. 1. columna 527. *e se nelle leggi degl' Alemanni tit. 20. l'alienazione di questi beni non è proibita, che a' Preti*. tom. 1. Capitul. col. 62.

(*) *Vedi il Canone*, Alienationes. Caus. 12. q. 3. ann. 1223.

(*) *Vedi il Cap.* 1. de rebus Ecclesiæ non alienandis, in Sexto.

(*) Cap. 2. de reb. Eccles. non alienandis in Sexto.

(*a*) Omnes, qui credebant, possessiones & substantias vendebant, & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat. *Act. Apost.* 2. Vendite quæ possidetis, *dice il Vangelo*, & date eleemosinam; *Luca* 12. Si vis perfectus esse, vende quæ habes, & da pauperibus: *Matth.* 19. Si necessitas immineat pauperibus erogandi, *dice San Tommaso*, superflua cura est & inordinata, ut aliquis in futurum conservat, (bona Ecclesiæ) quod Dominus prohibet. *Matth.* 6. dicens: *nolite solliciti esse in crastinum*. 2. 2. *quæst.* 185. *art.* 7. *in fine*.

suo principio usata parcamente, perlochè parve troppo dura l' assoluta riserva che Clemente IV. aveva fatta de' vacanti in Curia: onde Gregorio X. (1) la ristrinse ad un mese solamente; lasciando che dopo quello si potessero fare le ordinarie provvisioni: Clemente V. (2) vi aggiunse la riserva della Chiesa Cattedrale, e del monastero di S. Croce di Bordeos per una volta; (3) Papa Giovanni XXII., suo successore, stese il passo un poco più, e fece una Costituzione, per riformare la pluralità de' Benefizj, proibendo il poterne tener più d' uno Curato, e un'altro senza cura con dispensa, eccetto a' Cardinali; comandando che chi ne aveva più li risegnasse; e per l'avvenire chi, avendo un Benefizio Curato, ne ricevesse un' altro, dovesse parimente risegnar il primo, e i risegnati fossero riservati alla sua disposizione: la Bolla, pel fine apparente di levare la plurità de' Benefizj, fu speziosa; e la riserva, sebbene non aveva altro fine, che l' utile della Corte, passò via come cosa accessoria, e che pareva a prima faccia senza aggravio, perchè ancora non si scopriva il fine ove s' indirizzava.

Qui è necessario fermarsi alquanto, perchè questo Papa diede molti esempj a' suoi Successori nelle collazioni de' Benefizj, che servivano a congregar tesori: egli divise molti Vescovati; (4) e vacando il Benefizio ricco, usò di darlo a chi n'avesse un'altro poco inferiore, dando quello che vacava ad un'altro; e si valeva così di questo modo, che alle volte per una vacante faceva fino sei provvisioni, trasferendo sempre da un meno ricco ad un più ricco; e al minimo provvedendo d' un benefizio nuovo; sicchè tutti erano contenti, e tutti pagavano.

XXXVIII.

(1) Statutum Clementis Papæ prædec. nostri de dignitatibus & beneficiis in Curia Romana vacantibus, nequaquam per alium, quam per Rom. Pontificem conferendas, decernimus taliter moderandum: Ut ii, ad quos eorumdem beneficiorum spectat collatio, statuto prædicto non obstante, demum post mensem, a die quo beneficia ipsa vaeaverint numerandum, ea conferre valeant. VI. Decretal. 3. tit. de prabendis, cap. 3. Nos, tot malis occurrere cupientes, omnes & singulas dispensationes super receptione, aut retentione plurium dignitatum, aut beneficiorum, quibus cura animarum sit annexa..... cuicunque personæ concessas (Cardinalibus tamen S. R. E. qui circa nos uni versali Ecclesiæ serviendo, singularum Ecclesiarum commoditatibus se impendunt, ac Regum filiis duntaxat exceptis) (*imperocchè a Roma i Cardinali Regibus æquiparantur*) duximus taliter moderandas, quod per moderamen nostrum effrenatam talium beneficiorum multitudinem refrenemus, ipsique impetrantes fructu dispensationum hujusmodi totaliter non frustrentur. Statuimus itaque quod obtinentes nunc ex dispensatione legitima pluralitatem hujusmodi beneficiorum..... unum tantum ex beneficiis, quibus cura imminet animarum, cum dignitate, vel beneficio sine cura, quod habere maluerint, possint licite retinere: *E una pagina dopo*. Quæ omnia & singula beneficia vacatura, vel dimissa, nostræ, & Sedi Apost. dispositioni reservamus: inhibentes ne quis, præter Rom. Pontificem, de hujusmodi beneficiis disponere, vel circa illa per viam permutationis, vel alias, innovare quoquomodo præsumat. *Extravag. tit. de prab. cap. Execrabilis.*

(2) *Il quale immediatamente gli successe.*

(3) Specialiter Burdegalensem Ecclesiam, & Monasterium sanctæ Crucis Burdegalensis, Ordinis sancti Benedicti..... Et generaliter Patriarchales, Archiepiscopales, Episcopales Ecclesias, Monasteria, Prioratus, nec non Canonicatus, Præbendas, Ecclesias cum cura, vel sine cura, & alia quælibet beneficia Ecclesiastica, quæ apud Sedem Apostolicam vacare noscuntur ad præsens, & quæ toto nostri Pontificatus tempore vacare contigerit in futurum, provisioni, collationi, & dispositioni nostræ, & Sedis ejusdem, hac vice auctoritate Apostolica reservamus. *Extravag. Commun. 3. tit. de prabendis. cap 3.*

(4) Adeo rebus novis studuit, *dice il Platina nella sua vita*, ut & simplices Episcopatus bifariam diviserit, ac divisos in unum redegerit, & Abbatias in Episcopatus, & Episcopatus in Abbatias vicissim transtulerit. Novas quoque dignitates, nova collegia in Ecclesiis constituit, &c. *Egli divise quello di Tolosa in cinque, ergendolo in Arcivescovato, e dandogli per suffraganee le quattro Città ch'egli smembrava dalla sua Diocesi, cioè, Montauban, Lavaur, Rieux, e Lombez. Gli assegnò eziandio Pamiez, che Bonifazio VIII. aveva messo sotto Narbona, di cui Alet, e S. Pons-de-Tomiers divennero suffraganee con una nuova erezione. Smembrò Castres dal Vescovato d' Albi, Saintflour dalla Chiesa di Clermont, Vabres da quello di Rodez, e Talles da quello di Limoges, e le pose sotto l' Arcivescovato di Bourges.*

XXXVIII.

Inventò anche le annate; gravezze (1) sopra i Benefizj innanzi lui non udite, e che per qualche tempo generarono grandissimi scandali. Quando gl'Imperadori, e i Re conferivano i Benefizj, se quelli, che vi aspiravano, facevano qualche donativo, o pattuivano col Principe, o co'suoi Ministri, di dare qualche porzione de'frutti, e dell'entrate de' Benefizj, per ottenerli, questo all'ora era acerbissimamente ripreso da' Pontefici, che dicevano esser una cosa illecita, allegando i Vangeli: (*) *Gratis accepistis, gratis date;* e chiamando il ricevere doni, o parte de'frutti, una vendita delle cose spirituali, un contratto simoniaco, passando anche alcuni a chiamarlo eresia: sebben non mancavano in quei tempi chi lo scusavano con dire che diversa cosa era il ministero di Cristo, e l'autorità di sciogliere, e legare, dalla possessione delle cose temporali ch'era congiunta nel Benefizio; e che, per causa di questo temporale, non era inconveniente che il Principe ricevesse alcuna porzione per li bisogni della Repubblica; (2) e di ciò fu anche fatta una solenne disputa.

Ma questa risposta non soddisfaceva agli uomini pii, e dotti, imperocchè, sebben l'entrata de'Benefizj è cosa temporale, il jus però, e il titolo per cui si posseggono è cosa spirituale: a tutti parve, e par anche fino al presente, che con buone ragioni fosse ripreso questo modo da'Pontefici, e chiamato simonia. Questo difetto fu adoperato per primo pretesto di levare le collazioni de' Benefizj a'Principi. Ma, acquistata ch' ebbe il Pontefice Romano co'progressi sopraliscritti gran parte della podestà della quale spogliarono gl'Imperadori, Giovanni XXII. nel 1316. ordinò che per tre anni ognuno che otteneva Benefizio di maggior rendita, che di 24. ducati, dovesse nella spedizione delle bolle (*) pagare l'entrata d'un anno; il che però, finiti i tre anni, fu continuato così da lui, come da'suoi Successori; sebbene in diversi luoghi fu fatta qualche resistenza, e in alcuni fu ricevuto di pagare la metà dell'annata solamente; e in altri luoghi certa sorta di Benefizj solamente fu obbligata a pagare, restando eccettuati gl'altri. Questa introduzione era riputata molto grave dalle famiglie private, essendo pagato dal Benefiziato l'annata co'danari di casa, restando il pericolo che morisse prima che risare la casa di quelle spese; (3) e i Principi l'ebbero per molto grave al loro governo, facendo uscire dal dominio così notabile parte del danaro, senza che lo Stato ne ricevesse utilità alcuna; e

na; e

(1) *Non è cosa ben certa, se da Giovanni* XXII. *siano state inventate le Annate. Il Platina ne fa Bonifazio* IX *l'Autore*. Tum vero Bonifacius, *dice egli nella sua vita*, sive Vicecomitum potentiam veritus, sive augendæ ditionis Ecclesiasticæ cupidus, Annatarum usum beneficiis Ecclesiasticis primus imposuit, hac conditione, ut qui beneficium consequeretur, dimidium annui proventus fisco Apostolico persolverent. Sunt tamen qui hoc inventum Joanni XXII. ascribant. *Vedi Gaimier* ad tit. de Annatis in pragmat. Sanct. Verbo, Annatarum. pag. 468. Edit. Franc. Pinsson.

(*) *Matth.* 10.

(2) *I Collatori*, dic'egli nel suo Concilio di Trento, lib. 6. *vedendo che oltra le spirituale, davano ancora una cosa temporale, cioè, la rendita del benefizio, stimarono d'aver diritto di riportarne altresì qualche ricompensa temporale; perciò coloro, che volevano ottenere qualche benefizio, furono obbligati ad accomodarsi al volere delle persone le quali potevano loro conferirlo.*

(*) *Vedi il cap.* Cum nonnullæ, 11. tit. 2. de præbendis, & dignitat. in Extravag. Communi. *E la Decretale di Clemente* VII. *cap.* 2. *de Annatis in* 7. *Decretal.*

(3) *Perciò Bernardo del Bene, Vescovo di Nimes, disse nel Concilio di Trento che non poteva approvare le Annate, nè circa la quantità della somma, tanto più, che sarebbe molestissimo pagare il ventesimo della rendita; nè circa la maniera, perchè non dovrebbe pagarsi se non nel fine dell' anno.* F. Paolo nel lib. 8. del suo Concilio di Trento.

na; e tanto più per grave, quanto quella opera è congiunta con spese di Bolle, dispense, e presenti precedenti; che tutte levano il danaro, ch'è il nervo delle forze, il quale non torna mai, come fa per via dell'altre mercanzie.

Quando questa novità fu introdotta dal Pontefice, le persone ordinarie non seppero vedere che differenza fosse tra questo pagamento, e quello che fu così biasimato ne' tempi in cui i Principi davano i Befizj. Ma gli uomini letterati in que' primi tempi universalmente la dannavano come cosa simoniaca. (*a*) In progresso di tempo alcuni studiarono modi di giustificarla in maniera, che si divisero; altri riprendendola come cosa illegittima, simoniaca, e proibita dalle leggi divine, e umane; altri lodandola come cosa lecita, anzi necessaria, e debita al Pontefice Romano; passando questi innanzi fino al difendere che il Papa, non solo possa dimandar un'annata, ma anche più, come quegli che è assoluto padrone eziandio di tutti i frutti, non che d'una parte: e dicono che per qualunque contratto che il Papa faccia nella collazione de' Benefizj, non può commettere simonia: e certamente, (*b*) se egli fosse padrone, come dicono, la conseguenza resterebbe chiara; perchè ogni persona può contrattar il suo in quella maniera che più le piace, senza far torto ad alcuno: ma nè Dio, nè il mondo pare che vi acconsentano. Questo Pontefice fu così intento a cavar danari d'ogni cosa, che in 20. anni di Pontificato congregò incredibile tesoro: certo è che nello spendere, e donare non fu più ristretto, che i suoi Predecessori; e pure lasciò alla sua morte 25. milioni. Racconta Giovanni Villano che ad un suo Fratello dal Collegio de' Cardinali dopo la morte del Papa fu dato carico d'inventariar il danaro, e che trovò 18. milioni in moneta coniata, e 7. milioni in vasi, e verghe da lui pesati. (1) L'annata nella sua istituzione da Papa Giovanni XXII. non si stese, salvo che a' Benefizj che si conferivano, e pagavasi nella spedizione delle Bolle: cosa, che continuò fino a quel tempo; ma poscia fu anche imposto obbligo di pagar l'annata ogni quindici

(*a*) Sepæ quæsitum est, *dice un gran Giureconsulto*, an jure possit exigi, & hæc fere Theologorum est opinio, Jurisque Pontificii Consultorum, Romanum Pontificem lege simoniaci ambitus, ut cæteros Episcopos, teneri, si pro Sacris ministeriis pecuniam accipiat. Not. in cap. 1. de Simon. Nam, præter Canones qui pecuniam omnino exigi vetant, hoc genus vectigalis a Sinodo Basileensi damnatum est; & pœna ambitus adversus eos qui hac via ad sacra ministeria Ecclesiæ grassantur, atque adeo adversus ipsum Pontificem statuta Sess. 21. Nec satis perspicio ut se excusare possint hoc modo promoti a Pontifice, quominus in Canonum pœnam incurrant, & tanquam vitio creati, ut Veteres loquebantur, dignitatem honoremque Ecclesiasticum amittant, si quis ad priscæ institutionis normam potius, quam receptæ consuetudinis, hæc exigere velit. Nam quoquo se vertant Pontifices, quibuscumque decretis, constitutionibus, pactisque hanc exactionem tueantur, divinum oraculum semper iis opponemus: *gratis accepistis, gratis date*, Glos. prag. tit. de Annatis. Duaren. de Benef. lib.6. cap. 3. Vide Nic. de Clemangis, de Annatis non solvendis.

(*b*) *S. Tommaso vi contraddice in termini formali*. Papa *dis' egli*, potest incurrere vitium simoniæ, sicut & quilibet alius homo: quamvis enim res Ecclesiæ sint ejus ut principalis dispensatoris, non tamen sunt ejus ut domini & possessoris. Et ideo, si reciperet pro aliqua re spirituali pecuniam de reditibus Ecclesiæ alicujus, non caret vitio simoniæ 2.2. *quæst*. 100. *art*. 1.

(1) *Onde il Platina ha tutta la ragione di dire nel fine della sua vita che da nessun Papa era mai stato lasciato tanto*, relicta in thesauris tanta vis auri, quantum nullus ante se Pontifex: *dove è bene osservare passando ciò che riferisce nel principio della medesima vita, che questo Papa dichiarò Eretici coloro che dicessero che Gesù Cristo, e i suoi Discepoli non avevano posseduto niente di proprio*. Eos, *dic' egli*, declaravit pertinaces, & hæreticos, qui affirmarent Christum, ejusque discipulos, nihil privati, vel proprii habuisse: quod certe, *soggiugne molto a proposito*, non multum cum sacra Scriptura convenit, quæ multis in locis testatur Christum, ejusque discipulos, nihil proprii habuisse, ut illud Evangelii: Qui non vendiderit omnia quæ habet, & pauperibus dederit, non potest meus esse discipulus. *Le proprie parole del Vangelo sono*. Omnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus quæ possidet, non potest meus esse discipulus Luca 14. *E' cosa certa che Giovanni XXII. saputa*

anni (*a*) a tutti i Benefizj che, per effer uniti a' Monafteri, o luoghi pii, mai non vacano; la qual impofizione fu chiamata perciò *quindennio*: (*) il che Paolo II. circa il 1470. coftituì (1) folo quanto a' Benefizj uniti dopo il 1417. dal Pontefice Romano: ma Paolo IV. l'ampliò a tutti i Benefizj uniti eziandio innanzi; e Sifto V. comprefe non folo gli uniti dalla Sede Appoftolica, ma ancora quelli che foffero uniti da' Legati, Nunzj, Vefcovi, e altri.

Ma tornando all'origine prima delle annate, quelli che s' oppofero all' invenzione di Giovanni XXII. con zelo d' impedire che le annate non paffaffero più oltre, non folo non hanno ottenuto il loro intento, ma fono ftati caufa di farle ancora ftendere; ficcome alcuni, che fi oppofero allora alla rifervazione, hanno fatto contrario effetto; non mancando mai a' Pontefici di far giuftificar con dottrine qualunque abufo; imperocchè dopo quefto, Benedetto XII. nel 1335. (2) fotto pretefto di voler provvedere di perfone idonee a'Benefizj, rifervò alla fua difpofizione, e provvifione, durante la fua vita folamente, tutti i Benefizj vacanti in Curia, come s' era fatto per innanzi; e ancora tutti i vacanti per privazione de' Benefiziati, ovvero per traslazione ad un altro Benefizio; e ancora tutti quelli che foffero rinunziati in Corte; e tutti i Benefizj de' Cardinali, Uffiziali della Corte, Legati, Nunzj, altri Rettori, e Teforieri nelle Terre della Chiefa Romana; i Benefizj ancora di quelli che vanno alla Corte per negozj, fe nell' andare, o nel tornare moriffero circa 40. miglia da effa Corte diftanti; e ancora tutti quelli che vacaffero, perchè i poffeffori loro aveffero ricevuto un' altro benefizio: (*b*) quefte rifervazioni

più di quello che diceva: ma, come buon Canonifta, fingeva d'effere di queft' opinione, per fondar meglio quella che coftituiffe il Papa Padrone affoluto di tutti i beni Ecclefiaftici, laddove egli non è, che il principale difpenfatore, come infegna S. Tommafo nell' articolo che ho citato. A quefta riflessione ne aggiugnerò ancora un altra, la qual è, che la Chiefa Gallicana non è mai ftata nè più aggravata, nè più offefa ne' fuoi diritti circa la collazione de' benefizj, quanto da' Papi Francefi; e ne fanno teftimonianza le bolle di Clemente IV. Clemente V. e Giovanni XXII. riferite dall' Autore, e ciò Mezeray dice di Clemente VII. Papa d'Avignone. Non poffono, dic'egli nella vita di *Carlo VI. raccontarfi fenza fdegno tutte l' ofrazioni, e le violenze che fi commettevano fopra il Clero. I trentafei Cardinali d'Avignone erano tanti Tiranni. Eglino avevano per tutto Proccuratori con grazie in afpettativa, che rafpavano tutti i benefizj, gli Uffizj Clauftrali, le Commende; ritenevano i migliori per se medefimi, e vendevano gli altri, e gli affittavano. Clemente fteffo, oltre che s'impadroniva delle fpoglie di tutti i Vefcovi, e di tutti gli Abbati che morivano, e prendeva un'annata della rendita de benefizj ad ogni mutazione di Titolare, o fuccedeffe per vacanza, per cefsione, o per permuta, malmenava la Chiefa Gallicana con una quantità infinita d'eftorfioni, e di taffe ftraordinarie.*

(*a*) Propterea quod beneficia unita hujufmodi amplius vacare non fperaretur, & exinde Camera, & Officiales Sedis Apoft. detrimentum non modicum paterentur.

(*) *Vedi il cap.* 4. e 5. de Annatis in 7. decretel.

(1) *Verfo l'anno* 1470.

(2) *Jacopo Fornajo, Monaco dell'Ordine Cifterzienfe, nativo della diocefi di Pamiez in Linguadoca, eletto nell' anno* 1334. *addì* 20. *Dicembre.*

(*b*) Gerimus in noftris defideriis, ut debemus, quod per noftræ diligentiæ ftudium ad quorumlibet Ecclefiarum, & Monafteriorum regimina, & alia beneficia ecclefiaftica viri affumantur idonei, qui præfint, & profint .... Omnes Patriarchales, Archiep. & Epifcop. Ecclefias, & etiam Monafteria, prioratus, dignitates, perfonatus, nec non canonicatus, & præbendas, cæteraque beneficia Ecclefiaftica cum cura, vel fine cura, &c. nunc apud Sedem Apoft. quocumque modo vacantia, & imposterum vacatura, nec non per depofitionem, vel privationem, feu translationem, aut muneris confecrationis fufpenfionem, per fel. rec. Joannem Papam XXII. feu ejus auctoritate factas, & per nos, feu auctoritate noftra faciendas ubilibet: Nec non fi .... renunciationem admitti per nos, vel auctoritate noftra, contingeret apud Sedem prædictam: Ac etiam per obitum Cardinalium, ac Officialium dictæ Sedis ... & quorumcumque Legatorum, five Nuntiorum, ac in terris Ecclefiæ Romanæ rectorum, & thefaurariorum .... nunc vacantia, & in antea vacatura, ubicumque dictos Legatos, vel Nuntios, feu rectores, aut thefaurarios, antequam ad Rom. Curiam redierint, feu venerint, rebus eximi contigerit ab humanis. Nec non quorumlibet pro quibufcumque negotiis ad Rom. Curiam venientium, feu etiam recedentium ab eadem, fi in locis a dicta Curia ultra duas diætas legales non diftantibus, *cioè in luoghi che non fieno più di due buone giornate lontani da Roma*, jam forfan obierint, vel eos in antea tranfire contigerit de hac luce ... Nec non etiam quæ per affecutionem quorumcumque prioratuum, dignitatum, & aliorum bene-

zioni comprendevano assai Benefizj; ristringevano molto l'autorità degli Ordinarii; e facevano passar assai Benefizj in forestieri: con tutto ciò, perchè la riservazione fu solo durante la sua vita, fu ricevuta. Non è però mai da credere che una cosa utile, da un Principe istituita per qualche piccol tempo, debba restar circonscritta da quello: (*a*) imperocchè, morto Benedetto XII., Clemente VI. (1) suo successore, fece l'istesse riserve, perlochè il Re d'Inghilterra, Odoardo III., vedendo che per causa di quella, e dell'aspettative, tutti i Benefizj del Regno andavano in forestieri, comandò, sotto pena capitale, che le provvisioni benefiziali del Papa non fossero ricevute nel suo Regno. Il Papa scrisse al Re, dolendosene, e ricercandolo a cessare: rispose il Re, pregando il Papa a riformare le cose che sono in vergogna della Chiesa, e scandalo della plebe, aggiungendo che i suoi Maggiori hanno arricchite le Chiese, le quali per le provvisioni, e imposizioni Romane sono occupate da esteri, e indegni, contra la mente, e intenzione de' Testatori: che perciò viene anche indebolito il Regno: che il Papa è per pascere, non per tosare le pecore: che già i Re davano i Benefizj: che hanno concessa l'elezione al Clero a richiesta de' Papi, e ora i Papi vogliono essi levare l'elezione introdotta da loro, e usurparsela: perlochè sarà conveniente tornar alla prima istituzione, che i Benefizj sieno conferiti dal Principe (*b*). Questa contesa, che durò mentre il Papa visse, fu cagione che Innocenzio VI., (2) successore di Clemente, rivocò tutte le sue riserve con (*c*) una sua Costituzione, che incomincia: *Pastoralis*, la quale al presente non si trova, ma di essa fanno menzione molti celebri Canonisti: e l'istesso è avvenuto di tante altre, per le quali sarebbono palesi gli abusi, e le usurpazioni, come anche dalle glosse su levato tutto ciò che non favoriva la Corte: ma peggio mostrano gl'Indici spurgatorj (3) fatti da' Dottori, per accomodarli agl'interessi di Roma, prima di lasciarli uscire alla stampa.

ficiorum collatorum, & conferendorum imposterum, nunc vacantia, & in antea vacatura, dispositioni, & provisioni nostræ, donec miserationis divinæ clementia nos universalis Ecclesiæ regiminis præsidere concesserit, reservamus, &c. *Questo decreto è del mese di Gennajo dell'anno 1335.*

(*a*) Quæ gravia, atque intoleranda, sed necessitate armorum excusata, etiam in pace mansere, *dice Tacito stor. 2. cioè: L'esazioni erano scusate come cose necessarie, e senza rimedio, durante la guerra: ma esse non cessarono quando fu fatta la pace. Quando un diritto è una volta stabilito, non hanno più i sudditi la podestà d'impedire che non si continui, ed anche si accresca.*

(1) *Pietro Ruggiero, Arcivescovo di Roano, figliuolo del Signor di Rosè nel Limosino.*

(*b*) Cui Papæ Rex Angliæ de consilio Cleri, & populi Anglici rescripsit, quod in concessiones hujus, quas ipse Papa faceret, præsertim advenis, qui thesauros Ecclesiæ deferrent, & in provisiones Prælaturarum nullatenus consentiret, quia, cum olim Reges Angliæ, Ecclesiarum Patroni, de consensu Sedis Apostolicæ Capitulis concessissent electionem, si Papa pacta hujusmodi non servaret, res in pristinam reverterentur naturam. *Albertus Argentinensis in Chronico. Anno 1342.*

(2) *Stefano Alberti del Limosino, Vescovo di Clermont.*

(*c*) Mortuo Clemente Papa infra 14. dies, electus est concorditer Stephanus de Prima, Claromontensis Francus, qui fuerat summus Pœnitentiarius Clementis, & Ostiensis Episcopus, & vocatus est *Innocentius* VI. qui in die Epiphaniæ Domini postmodum coronatus, statim revocat omnes reservationes factas per Papam Clementem, exceptis majoribus prælaturis, & in omnibus ostendit se rigidum, etiam erga Cardinales. *In eodem Chronico. Anno 1352. Nonclerus ad ann. 1352. vol. 2. generatione 46.*

(3) *Gli Ecclesiastici, dic'egli nel suo Trattato dell'Inquisizione, hanno levato a' libri degli Autori antichi tutto ciò che poteva servire all'autorità temporale. Nel 1607. stamparono in Roma con pubblica autorità un libro intitolato:* Index expurgatorius, *dove notarono tutti i luoghi che in alcuni Autori debbono essere cancellati; dal qual libro ognuno benissimo può vedere quali cose sono levate, o mutate in molti buoni Autori che difendevano l'autorità data da Dio a' Principi; in modo che al presente non si può più, leggendo un libro, dire qual fosse il senso dell'Autore, ma qual sia quello della Corte Romana, che ha mutata ogni cosa. E ciò che sopra tutto si darebbe incredibile, se non si vedesse in stampa, Papa Clemente* VIII. *nel 1595. nell'Indice pubblicò una regola, che tutti i libri degli Scrittori Cattolici scritti dopo il 1515. fossero corretti ed emendati, non solo col levar via ciò che non fosse conforme alla dottrina di Roma, ma anche con aggiugnervi:* In libris Catholicorum recentiorum, qui post annum Christianæ salutis 1515. conscripti sunt,

Ma indi a pochi anni furono restituite di nuovo; perlochè Odoardo nel 1373. mandò Ambasciadore a Gregorio I. in Avignone, facendo istanza che le riservazioni fossero affatto annullate: si mise la cosa in negozio, che durò due anni; finalmente nel 1375. il Papa le annullò totalmente. Ma morto lui, fu il principio dello scisma del 1378. per cui essendovi due Papi, vi erano anche due Corti Romane; e perciò le spese duplicate, le quali anche erano molto maggiori del solito, per li bisogni dello spendere che i Papi avevano nel perseguitarsi, o difendersi l'uno dall'altro (*). Onde l'uno, e l'altro rinnovarono (*a*) tutti i modi di cavar danari; e in amendue le Corti la simonia era apertissima; e i benefizj (*b*) si vendevano alla libera, e si levavano di mano degli Ordinarj quanto si poteva.

Sino a questo tempo non si era scoperta la Corte Romana apertamente, che non si mirasse ad altro, che al soldo: di tutte le cose che si facevano si rendeva la causa con qualche apparenza, o di provvedere alle Chiese meglio che gli Ordinarj non facevano; ovvero di provveder di Benefizio qualche persona meritevole. (*c*) Ma Urbano VI. si dichiarò, perchè s'intrometiesse ne' benefizj, ordinando che non valesse l'impetrazione, se non era fatta menzione del valore del benefizio:

Et id quod corrigendum occurrit, paucis demptis, aut additis, emendari posse videatur, id Correctores faciendum curent; sin minus, omnino deleatur. *De correctione librorum, parag. 3. per mettere in costume, continua egli, questo precetto, si ben posto in pubblico già sei anni solamente, e poi seguito, e praticato continuamente da 70. anni in qua. di modo che, se negli Scrittori non si troverà buona dottrina favorevole all' autorità temporale, sappiamo chi l'ha levata; se si troverà favorevole per l'Ecclesiastica, sappiamo chi l'ha interposta; ed in somma possiamo esser certi di non aver libro alcuno sincero.*

E nel parag. 2. si dice che si correggeranno tutte le proposizioni che sono contra la libertà, l'immunità, e la giurisdizione Ecclesiastica; e che si annullerà tutto ciò che autorizza questa polizia tirannica, falsamente chiamata da' Secolari Ragion di Stato. Expurgandæ sunt propositiones quæ sunt contra libertatem, immunitatem, & jurisdictionem Ecclesiasticam. *Sotto colore di correggere, o d' annulare queste proposizioni si leva tutto ciò che v' ha di favorevole a' Principi*. Item quæ tirannicam politiam fovent, & quam falso vocant Rationem Status, deleantur. *Su questo fondamento tutti i Principi sono tiranni, imperocchè, per giusti, o religiosi che sieno, hanno tutti una Ragione di Stato; e senza questa Ragione di Stato non vi sarebbe pur uno che potesse mantenersi nel possesso de' suoi legittimi diritti. Onde F. Paolo ha tutta la ragione di dire in un luogo del libro sesto del suo Concilio di Trento, che la Corte di Roma non trovò mai un segreto sì bello, per imbastardire, o piuttosto per far diventar bestie gli Uomini, come quello di privarli della cognizione che loro è necessaria per difendersi dalle sue usurpazioni. Che succederà dunque, se i nostri Magistrati continuano a soffrire che gli Ecclesiastici proibiscano i buoni libri? Il Dottore, che ha messa la Storia del Concilio di Trento di F. Paolo nel Catalogo de' libri proibiti nel 1685. ha forse avuto un buon zelo, ma i più avveduti del Regno di Francia hanno detto che il suo zelo non era secondo la scienza; e che un Bibliotecario dovrebbe meglio intendersi in materia di libri: e molti ancora dicono che, prestando un buon servigio alla Corte di Roma, ne ha prestato un pessimo a quella di Francia.*

(*) *Vedi* Naucler. in Chronico, vol. 2. gener. 46. & 47. Albert. Krantz. in Hist. Saxon. lib. 10. cap. 4. & in Hist. Vandal. lib. 9. cap. 6. & Gaguin. lib. 9. cap. 2. in Carolo VI.

(*a*) Hæc revera de Romano Pontificatu altercatio multis incommodis tum alias Nationes, tum gentem Gallicam vexavit. Nam Cardinales triginta, Clementis causam secuti, explorarores per Franciam constituerant; qui Ecclesiarum opulentiores proventus inquirerent, quas sessoribus vacuas mox sibi a Clemente obtinebant. Tulit quoque Clemens de vacaturis Ecclesiis legem, quam *Expectativam gratiam* appellant, qua ad adipiscendas morte possessorum Ecclesias ius, usque expectanti per Pontificem designato erat, solis ex hac lege Cardinalibus, & potentioribus viris Ecclesiæ contingebant. Exigebantur præterea a Clero decimæ, & de majoribus Ecclesiis, dum Pastore orbatæ erant, primi anni proventus legebantur. Id Annatam vocant, quam Cameræ Apostolicæ deberi Romani contendunt. *Gaguin. lib. 9. cap. 3. In Carolo* VI. Vide Nic. de Clemangis de corrupto Ecclesiæ statu, cap. 27. *Giovenale Orsino nella vita di Carlo VI. an. 1381. Alano Chartier, o Niccolò Egidio an. 1385.*

(*b*) Tempore ejus (Bonif. IX.) valde infamis Curia habebatur de labe simoniaca, ut beneficia non tam meritis, quam pecuniam offerentibus darentur. Naucler. in Chron. vol. 2. genes. 47. ann. 1389.

(*c*) Etsi, *dice Clemente V.* in temporalium dispositione bonorum habenda sit discretionis cautela, præcipue ut ea digne, & laudabiliter disponantur, in Ecclesiasticis tamen rebus multo fortius invigilare nostra debet intentio, ut juxta personarum conditiones & status, ad divini nominis laudem, & ipsarum utilitatem, provideatur ex merito Ecclesiasticis personis: cum, juxta canonicas sanctiones, nihil sit quod Ecclesiæ Dei magis officiat, quam quod indigni assumantur ad regimen animarum. *Extravag. Comm. lib. 3. tit. de præbendis, cap. 3.*

zio. (*a*) Già il Benefizio si dava principalmente per le cose spirituali; le temporali venivano accessorie; poi delle spirituali non si fece alcuna menzione; non si considerò il carico, ma solo l'emolumento: dura anche a' giorni nostri l' istessa istituzione; e dandosi autorità a' Nunzj di conferire alcuni Benefizj minori, dal valore dell'entrate, si statuisce quali sieno i grandi, e i piccioli: e nelle riservazioni de' Monasteri non vi è alcuna cura dello spirituale, ma sono riservati quelli ch'eccedono il valore di 200. scudi, e lasciati liberi gl' inferiori. Questo serve, acciò la Camera riceva l'annata più giusta; (1) imperocchè, se due impetrano un Benefizio, e uno esprima il valore maggior dell'altro, restano vane le Bolle di chi ha espresso meno, e si eseguiscono quelle del più. Alcuni dicono che questo sia un metter all'incanto, e un dare *plus offerenti:* altri dicono che sia, acciò la Camera non sia defraudata del suo: ma questa considerazione appartiene al capo dell'annate.

XXXIX.

Ritornando al tempo dello scisma, nessuno nega che nelle Corti Romane il disordine non fosse grande; il quale crebbe anche più, poichè alcuni Regni, e Provincie, scandalezzati da così varj modi, si riducevano a non riconoscere nè l'uno, nè l'altro de'Papi; (2) onde bisognava cavare da quelli che rimanevano tanto, quanto da tutti.

La Germania ricusò di star soggetta alle riserve, e aspettative; egli Ordinarj conferivano i Benefizj senza verun risguardo delle ordinazioni di Roma. Per lo contrario Innocenzio VII. per questa causa nel 1359. mandò un Legato in Germania, per dar nuove Bolle a quelli ch' erano entrati per collazione Episcopale, pagandole però, e per far loro far composizione sopra i frutti riscossi, (*b*) con lasciarli a chi rendesse qual-

(*a*) Item voluit quod in gratiis, quas quibusvis personis de beneficiis vacantibus, seu certo modo vacaturis, fieri contigerit, illorum, & aliorum quorumcumque beneficiorum, quæ dictæ personæ tunc obtinuerint, seu de quibus his fuerit provisum, vel concessum, aut mandatum provideri, verus annuus valor, per marcas argenti, aut sterlingorum, vel libras turonensium parvorum, seu florinos auri, aut ducatos, vel uncias auri, seu aliam monetam, secundum communem æstimationem exprimatur, nisi personæ prædictæ beneficia, quæ tunc obtinuerint, aut in quibus, vel ad quæ jus eis competit, juxta ipsarum obligationes, aut alias dimittere teneantur: alioquin gratiæ prædictæ sunt nullæ. *Questa decretale d' Urbano è divenuta una regola di Cancelleria, ed è la 55. della regola della Cancelleria Appostolica pubblicate da Innocenzo* V. Vide Rebut. ad Rubric. de Annatis in Concordatis, & Felin. ad caput *Ad aures* 8. nu. 4. Extra de Rescriptis.

(1) *Ciò si fa parimente per obbligar quelli che non l'hanno espresso a prendere delle seconde provvisioni più care delle prime, per assicurarsi del benefizio impetrato. Che direbbe dunque oggi quel Santo Vescovo di Tournai, il quale, chiedendo ad un suo amico del danaro, per comperare del piombo, affin di coprir la sua Chiesa, gli scriveva in questi termini:* Rogamus, & petimus, ut aliquid de benevola, ac benefica liberalitate vestra nobis mittatis, quo plumbum emamus, non Romanum, sed Anglicum; quoniam Anglico plumbo teguntur Ecclesiæ, nudantur Romano. *Stephan. Tornacensis ep. 147. ad Valdemaram.*

(2) *Se tutti i Principi Cristiani avessero fatto lo stesso, senza badare a dimostrare parzialità per una delle parti, questo scisma, che durò cinquant' anni, non avrebbe mai potuto durare cinquanta settimane; imperocchè que' Papi non si sarebbono ostinati a voler conservare una dignità da cui non avessero cavato nè utile, nè onore. Ciascheduno sa il buon effetto che hanno prodotto le lettere di sottrazione che il Re di Francia ha pubblicate l' anno 1408.*

(*b*) Misit Innocentius Papa Legatum suum Episcopum Calvacensem pro subsidio Cameræ, & dedit ei potestatem dispensandi cum Clericis ad beneficia curata, vel sine cura, ad dignitates, aut officia, quæ minus canonice haberent, aut fuissent adepti, cum fructibus inde perceptis. Erant ibi etiam Saxoniæ, & Bavariæ Duces, vocavitque Imperator Legatum, & audivit eumdem super commissis: Quo facto, dixit Imperator: Domine Legate, Papa misit vos ad Germaniam, in qua magnam pecuniam corradistis, sed Clero nihil reformastis. Nauclerus in Chronico vol. 2. generat. 46. Anno 1359. Adde Paralipomena rerum memorabilium Cratonis Mylii an. 1375. & Chronicon Germani Mutii an. 1360.

qualche parte alla Camera: ma dovendo per tal causa uscire molto danaro di Germania, Carlo IV. Imperadore si oppose, e proibì l'estrazione, dicendo che bisognava riformare i costumi del Clero, non le borse. Tutte queste confusioni crebbero maggiormente quando si aggiunse il terzo Papa nel 1407. (1) al quale sebbene i Francesi aderirono, e rendettero ubbidienza, nondimeno tennero fermo un editto del Re (2) fatto tre anni innanzi, (*) con cui proibivano le riservazioni, e altre esazioni della Corte, finchè da un Concilio Generale legittimo fosse provveduto. Non era il Re molto capace del governo, ma Lodovico Duca d' Orleans, che lo governava, era autore di tutti gli editti: perlochè, ucciso quello, (3) fu facile a Papa Giovanni XXIII. racquistar l'autorità di conferire i Benefizj in Francia, dando nominazione al Re, e alla Regina, e al Delfino, (4) e alla Casa di Borgogna per tutti i loro Servitori; valendosi poi egli del rimanente: il che la Corte conservò fino alla morte di quel Re; imperocchè Carlo VII. suo Figliuolo, che gli succedette, rinnovò gli editti. (*a*)

In Italia ancora furono fatte varie provvisioni da diversi Stati diversamente, le quali tutte tendevano a levare gli abusi. Testifica Baldo, che fino i Bolognesi fecero provvisioni benefiziali; e in particolare ordinarono che non fossero conferite, salvo che a' nativi di quella Città, e suo Contado; nè i Papi erano molto stimati all'ora; anzi, essendo Giovanni XXIII. in Firenze colla sua Corte, nacque certo disordine nella collazione di un Benefizio, perlochè quella Repubblica lo privò della podestà di conferir Benefizj nello Stato per cinque anni. (*b*)

In questi tempi s' inventarono clausule inestricabili da metter nelle Bolle, come mettendo differenza tra le suppliche sottoscritte *per concessum*, e quelle che sono sottoscritte *per fiat*; (5) tra le spedite con clausula *Motu proprio*, e le altre con clausula *anteferri*, (6) che fa

(1) *Alessandro V. eletto da' Cardinali, Creature degl'altri due, in virtù della sottrazione che il Concilio di Pisa ordinò ad esempio di quella ch' era stata fatta in Francia.*

(2) *Il Cardinal di Tarj,* dice Monstrelet, autore contemporaneo, *si portò a Parigi, e supplicò il Consiglio, e l'Università, che permettessero a Papa Alessandro, di poter fare maggiori esazioni sulla Chiesa Francese, e la supplica non gli fu concessa, perchè quelli dell'Università all'incontro s'opposero per tutta la detta Chiesa, e ottennero un' editto Reale, in cui si comandava a tutti i Ministri Regj che scacciassero, ed esiliassero dal Regno tutti coloro che facessero tali, e simili suppliche.* Nella vita di Carlo VI. anno 1409.

(*) *L'anno* 1406.

(3) *Per ordine di Giovanni Duca di Borgogna suo Cugino l'anno* 1407.

(4) *L'Arcivescovo di Pisa si portò a Parigi a nome di Papa Giovanni pel fatto delle grazie in aspettativa, e delle promozioni alle prelature; imperocchè daravano le regie Ordinazioni, per le quali tutta la disposizione era negli Ordinari. Le sudette Ordinazioni furono annullate; imperocchè il Re, la Regina, il Delfino ebbero la nomina per li loro servidori, e similmente l'Università.* Giuvenale Orsino nell'anno 1414.

(*a*) Exactiones pecuniarum, quas ab aliquibus retroactis temporibus Curia Romana, seu Camera Apostolica, sub prætextu vacantium beneficiorum, aut alias quovis modo & colore præmissorum, applicare voluit, penitus cessabunt. *Questa Ordinazione è del giorno de' 13. Aprile 1418. ed è riferita nella Conferenza delle ordinazioni lib. 1. tit. 3. part. 2. parag. 3.*

(*b*) Florentini, propter unicum abusum a Papa commissum in conferendo unam Abbatiam sitam in eorum ditione, privaverunt Joannem XXIII. Papam, in eorum civitate tunc degentem, potestate conferendi beneficia in eorum ditione sita usque ad quinquennium. *Molinæus in notis ad Senatus consultum contra abusus Pap.*

(5) *La differenza che vi ha fra le suppliche sottoscritte* per concessum, *e quelle nelle quali il Papa mette* fiat ut petitur, *è, che quelle concedono sempre qualche grazia, e sono sottoscritte di mano propria del Papa colla prima lettera del suo nome di battesimo fra la supplica, e le clausule; laddove l'altre non sono sottoscritte, che dal ministro del Concessum con questa formula* · Concessum ut petitur in præsentia Domini nostri Papæ *colla prima lettera del suo nome, e del suo cognome fra la supplica, e le clausule, e* Concessum *a lato delle clausule colle due lettere capitali de' suoi nomi. Vedi la regola 32. di Cancelleria.*

(6) *Tutte queste rubriche cominciarono sotto il Pontificato di Bonifazio* IX. *Papa di Roma, e sotto quello di Benedetto* XIII. *Papa d' Avignone.* Bena-

che fa migliore la condizione; dalle quali invenzioni nasceva che più Bolle erano impetrate sopra l'istesso Benefizio, e oltre alle maggiori annate pagate, nascevano anche liti, che bisognava poi trattare a Roma con benefizio della Corte. Si aggiunse il costituir un'altro litigante, se uno moriva, acciò col suo fine non fosse il fine della lite; ma dalla morte di quello si cavava un'altra annata, e la continuazione della lite, la qual anche moltiplicando, furono trovate le clausule: *Si alteri: Si neutri: Si nulli*; per le quali si dava anche il Benefizio ad un terzo, durante pure la lite tra i due primi: il che costrinse i Principi, per levare le confusioni, il disordine, e le liti tra i loro sudditi, a ripigliare nel foro secolare la cognizione del possessorio de' Benefizj: cosa, che, sebbene legittima, era stata per connivenza de'Principi levata da'Magistrati Secolari, e assunta dal Foro Ecclesiastico. (1)

Dalle provvisioni ch'erano fatte da qualche Principe, per ritener il corso delle introduzioni nuove nella materia benefiziale ne' loro Stati, pigliava la Corte occasione di trovarne dell'altre, così per fare gli stessi effetti sotto altri pretesti, come per moltiplicare modi dove potevano; e con quelli supplire a quanto non si poteva fare, dove era già provveduto.

XL.

In questi tempi si trovarono le risegnazioni, non le buone, e lodevoli, che queste sono antichissime; ma certe altre, delle quali il Mondo al presente non si loda. Non fu mai lecito a chi era posto in un carico Ecclesiastico di lasciarlo di propria autorità; ed era ben conveniente che chi s'era dedicato ad un servizio, e ne aveva ricevuta la mercede, ch'era il Benefizio, perseverasse servendo: nondimeno, (2) perchè qualche legittima causa poteva occorrere, per la quale fosse necessario, o almeno utilità pubblica, o privata, che alcuno se ne spogliasse, fu introdotto per costume, che si potesse con autorità del Superiore, (3) per qualche causa legittima, rinunziare: e le cause che si praticavano erano, se per infermità di mente, o di corpo, o vecchiezza, fosse fatto inabile; (4) se, per inimicizia d'uomini potenti nel luogo, non potesse senza pericolo fare la residenza. Quando la rinunzia era ricevuta dal Vescovo, il Benefizio era tenuto per vacante,

dictus XIII. *dice Carlo del Molino nelle sue annotazioni sull'editto fatto l'anno 1406. contra l'esazioni della Corte di Roma*, multas valde anomalas, & exorbitantes beneficiales & alias gratias, pecuniæ emungendæ gratia, faciebat, sequendo in hoc Bonifacium IX. impium corrivalem suum, qui adeo Simonem Magum imitatus est, ut, morentibus Cardinalibus qui simoniam oderant, summopere lætaretur, velut liberas habenas habere incipiens ad simoniam publice exercendam. Plus offerenti indiscriminatim vendebat prioritates datarum. Et hæc mercimonia palam in Curia multis annis exercuit: & adhuc priores mercatores eludebat, inventa clausula, Anteferri, pro 25. florenis, & hos rursus per prærogativam Antelationis pro 50. ducatis, fixis etiam multis regulis Cancellariæ, quas pretio refigeret, ut late scribit Theodoricus a Niem, qui illis præsens adfuit, *lib. 2. cap. 6. & seq.*

(1) *Il Parlamento di Parigi, il qual era in parte composto de Consiglieri Cherici, contribuì molto alla diminuzione dell'autorità de'Giudici Ecclesiastici.* Item jurisdictio temporalis per spiritualem non debet impediri: &, si contra fiat, Curia præsens consuevit compellere spiritualem ad removendum impedimenta talia per captionem suæ temporalitatis. Ita dictum fuit per Arrestum Curiæ in Parlamento anni 1317. contra Episcopum Rhemensem pro Capitulo dictæ Ecclesiæ. *Cap. 29. partis 1. stili Curiæ Parlam. parag. 10.*

(2) Can. si qui vero. Can. si quis presbyter. & Can. Episcopum 7. qu. 1. Can. Clericus 21. qu. 1. Can. Sanctorum 70. dist. Et Yvolat. not. ep. 121.

(3) Vide cap. 4. extra de renuntiatione.

(4) Vide cap. 10. extra de renuntiatione.

te, (*a*) e il Collatore a cui apparteneva, lo conferiva cogli stessi modi, come se fosse vacato per morte. S'introdusse in questi tempi il rinunziare, non per alcuna causa urgente, ma solo ad effetto che il Benefizio fosse conferito ad uno nominato dal Rinunziante: (*b*) e come a cosa nuova convenne anche dar nome nuovo, e chiamarla: *Resignatio ad favorem*, imperocchè è fatta solo per favorir il Rilegnatario, acciocchè abbia il Benefizio: è bensì in libertà del Superiore ricever, o no, la rinunzia; ma non la può ricevere, se non daodo il Beoefizio al nominato.

Questo, sebben fu un modo d'introdur successione ereditaria ne'Benefizj, e perciò dannoso all'Ordine Ecclesiastico, riuscì utile alla Corte, in quanto più frequentemente si conferiva il Benefizio, e ella ne riceveva maggiori annate. L'avarizia, e gli altri affetti mondani insegnarono anche a molti d'impetrare, e ricevere Benefizj, non con animo di perseverar in quelli, ma con peosiero di goderli finchè ne otteoessero di migliori, ovvero finchè mettessero a segno qualche disegno di matrimonio, o d'altro genere di vita: o pur finchè qualche fanciullo pervenisse all'età, al quale poi potessero rinunziare: cosa, che dagli uomini pii non fu mai scusata; e si tiene per comune opinione, che chiunque riceve un Benefizio con disegoo di rinunziarlo, noo possa con buona coscienza ricevere i frutti: il che alcuni di più larga coscienza non vogliono dire così generalmente di tutti, ma di quelli soli che lo fanno con disegno d'abbandonare l'Ordine Chericale. Per le rinunzie *ad favorem* riuscendone emolumenti a chi le riceve, la Corte, acciò il frutto fosse tutto suo, proibì a'Vescovi di ricevere tali rinunzie, e riserbò che il solo Pontefice Romano le potesse fare (1). E perchè molti Benefiziarii, quando si sentivano vicini a morte, per tal via si facevano un successore, fu ordinato per regola di Cancelleria, che non valesse la riounzia fatta dal Beneficiato infermo a favore d'uno, se il rinunziante non sopraviveva venti giorni dopo prestato il consenso. (*c*)

XLI.

In questi tempi pareva scemato il fonte delle obblazioni de'Fedeli: ma mentre durò la guerra in Terra Santa, e durò per qualche anoo, mentre

(*a*) De Presbytero qui Ecclesiam quam regebat, nulla cogente necessitate, in manu sua refutavit, & per manum Laicorum cubile sponsæ, quã se indignum, vel quam se indignam refutando judicavit, conatur ascendere, hoc fraternitati tuæ respondeo, quia justum est ut in judicio, quod de se judicavit, permaneat, & sponsam quam repudiavit, vivente fratre qui ei legitime incardinatus est, adulterare non præsumat. Yvo Carnot. ep. 131. Vide cap. 3. extr. de renunciat.

(*b*) *Balsamone sul Canone 76. degli Appostoli, dice che, avendo voluto un Vescovo antico risegnare il suo Vescovato ad un suo amico, l'assemblea de' Vescovi non volle ammettere la sua risegna. Questo è 'l passo tradotto in latino, il quale Giano Accosta dice essere di molta considerazione.* Tu autem dic quod, etiamsi non ad suum cognatum Episcopus Episcopatum transmiserit, sed ad alienum, idem erit; Episcopos enim a Synodis fieri decretum est. Et ideo etiam vita functus ille urbis Philippi Metropolitanus maximus, suæ Metropolis sub hac conditione renuntians, si ejus Oeconomum urbis Philippi Metropolitanum pro se ipso sancta Synodus constitueret, non est exauditus; sed audit quod, si res quas post electionem ex Ecclesiæ reditibus acquisiit, non potest dare, vel ad quos vult transmittere, multo magis Episcopatum. Vide Can. 32. Conc. Carthag. & 23. Antioch. & Can. 17. Caus. 7. qu. 1.

(1) *Secondo i Canonisti, non essendovi altri, che il Papa, che possa esentare dalla simonia. Vedi la Glosa al cap.* 4. extra de pactis, verbo illicitæ, & ad cap. 11. de officio deleg. Verbo dimittere.

(*c*) Item voluit quod, si quis in infirmitate constitutus resignaverit aliquod beneficium, sive simpliciter, sive ex causa permutationis, & postea intra viginti dies, a die per ipsum resignantem præstandi consensus computandos, de ipsa infirmitate decesserit, ac ipsum beneficium conferatur per resignationem sic factam, collatio hujusmodi nulla sit, ipsumque beneficium per obitum vacare censeatur. *Vide Molin. ad hanc reg. nu. 63.*

mentre vi fu speranza, per quella causa molt'oro perveniva all'Ordine Ecclesiastico; ma, perduta ogni speranza, si fermarono le obblazioni: fu nondimeno preso esempio da quest'opera, e fu introdotto il dar l'Indulgenze, remissioni, e concessioni a chi porgesse, e contribuisse per qualche opera pia; e cotidianamente s'istituivano nuove opere per ciascuna Città, per le quali era data Indulgenza da Roma; partorendo questo molto frutto all'Ordine Chericale, e alla Corte, che ne partecipava: e ciò tanto innanzi passò, che nel 1517. nacque in Germania la novità che ciascuno sa. (1) Papa Pio V. all'età nostra provvide con una costituzione, con cui annullò tutte l'Indulgenze concesse colla clausula delle mani adjutrici, (2) cioè, con obbligo d'offerir danari: cosa che non ha ancora fermato il corso di questa raccolta. Imperocchè, sebbene le Indulgenze ora si danno senza quella condizione, nondimeno nelle Chiese sono messe fuori le cassette, e il popolo crede di non ottener il perdono, se non offerisce.

XLII.

Ma tornando a questi anni dello scisma, per quanto tocca all'acquistar di nuovo entrate, e beni stabili alle Chiese, pareva che fosse affatto perduta la speranza. Già i Monaci non avevano più credito di santità; il fervore della milizia sacra era non solo intiepidito, ma estinto; i Frati mendicanti, che tutti furono istituiti dopo il 1200. perciò avevano credito, perchè s'erano spogliati affatto della podestà d'acquistar stabili, e avevano fatto voto di vivere di sole obblazioni, e limosine; onde pareva che qui dovesse fermarsi l'aumento de' beni stabili: fu però trovata una buona via, la quale fu il concedere per privilegio della Sede Appostolica a' Frati mendicanti il poter acquistare stabili; il che per voto, e istituzione loro era proibito. Molte persone loro devote erano prontissime ad arricchirli; nè restava se non il modo: questo trovato, subito i Conventi de' Mendicanti furono in Italia, in Spagna, e in altri Regni, fatti in breve tempo assai comodi di stabili: solo i Francesi s'opposero alla novità, dicendo che siccome erano entrati nel Regno con quelle istituzioni di povertà, conveniva che con quelle perseverassero: nè mai fino al presente hanno voluto permettere che acquistino; (3) dove in alcuni altri luoghi gli acquisti loro sono stati assai notabili, massime ne' tempi dello scisma; quando tutto il rimanente dell'Ordine Chericale era in poco credito.

(1) *Lo scisma di Lutero.*

(2) Omnes & singulas indulgentias, etiam perpetuas ..... per quoscumque Romanos Pontifices prædecessores nostros, ac etiam nos, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, & decretis, ac ex quibusvis etiam urgentissimis causis, etiam causa redemptionis captivorum, & alias quomodolibet concessas; pro quibus consequendis *manus* sunt porrigendæ *adjutrices*, & quæ quæstuandi facultatem quomodo libet continent.... auctoritate apostolica, tenore præsentium, perpetuo revocamus, cassamus, irritamus, & annullamus, ac viribus vacuamus. VII. *Decretal. tit.15. cap.1.*

(3) *Il Parlamento di Parigi, dic'egli nel fine della sua Storia del Concilio di Trento, non approvava il decreto che permette agl'Ordini mendicanti di possedar beni stabili, dicendo che, essendo stati quei Religiosi ricevuti in Francia con un'istituto affatto contrario, non era cosa giusta il riceverli altrimente; e che quello era un artifizio della Corte di Roma, per tirare a sè i beni de' secolari; imperocchè quella Corte lascia primieramente acquistar credito a' Frati con questo voto spezioso di povertà, che li fà considerare come persone che non hanno alcun interesse, e fanno tutto per carità; e poi, quando si sono stabiliti in concetto, ella li dispensa dal loro voto, per dar loro il modo d'arricchirsi. Vedi la Conferenza delle ordinazioni lib.1. tit.3. part.2. parag.5.*

Fu levato lo ſciſma nel Concilio di Coſtanza, avendo uno de' Papi rinunziato, (1) ed eſſendo ſtati gli altri due (2) privati; e nel 1417. fu eletto in Concilio Martino V. (3) Speravano tutti che dal Concilio, e dal Papa foſſe poſta regola a tanti disordini della materia beneficiale; e di fatto il Concilio propoſe al Papa gli articoli da riformar le riſerve, annate, grazie, aſpettative, commende, e collazioni: ma deſiderando il nuovo Papa, e la Corte (4) di tornar a caſa; ed eſſendo anche tutti i Padri del Concilio ſtanchi, per la luogha aſſenza dalle caſe loro, fu facilmente rimeſſo il trattar materia così ardua, e che ricercava tanto tempo, al futuro Concilio, ch'era intimato per celebrarſi in Pavia cinque anni dopo: il che moſſe i Franceſi a non voler aſpettare nuovo Concilio; onde fu per arreſto del Parlamento ordinato che non ſi preſtaſſe ubbidienza al Papa, ſe prima non foſſe intimato, e accettato da lui l'editto regio, (5) che levava le riſervazioni, e l'eſtrazioni de' danari; perlochè, avendo Martino mandato Nunzio, per dar conto al Re della ſua elezione, riſpoſe il Re che l'avrebbe accettato con condizione che i Benefizj elettivi foſsero conferiti per elezione, e le riſerve, e aſpettative levate. Il Papa ſi contentò per all'ora; ma nel 1422., acquiſtati alcuni dell'Univerſità a ſuo favore, tentò di far ricevere le riſervazioni; con tutto ciò non potè ottener l'intento; anzi fu proceduto contra i ſuoi fautori con prigione. (6) Il Pontefice miſe l' interdetto in Lione, e il Parlamento ordinò che non foſſe ſervato; (7) e durò la conteſa fino al 1424. quando il Re ſi compoſe col Papa, che Sua Santità aveſſe per legittime le collazioni fatte fino all'ora, e per l'avvenire foſſero accettati tutti i ſuoi comandamenti: ma il Proccuratore, e Avvocato Generale con molti Signori ſi oppoſero all'eſecuzione; e rappreſentato al Re il danno del Regno, fecero andar in fumo l'accordo fatto col Re.

XLIII.

In queſto mentre ſi fece il Concilio di Pavia, (8) il quale, appena principiato, fu trasferito a Siena, (9) e ſpedito con gran celerità; (10) non eſſendo ſtata in eſſo trattata coſa di momento, ma ſolo data ſperanza che nel Concilio da celebrarſi indi a ſette anni in Baſilea ſi sarebbe riformato il tutto: nel fine de'quali ſette anni morì Martino, e ſeguì nel Pontificato Eugenio IV. (11) ſotto il quale nel Concilio Baſilenſe 1431. fu (12) fatta la provviſione tanto neceſſaria, e tanto deſiderata a'disordini della materia beneficiale: furono

(1) *Giovanni XXIII. dopo eſſer fuggito dal Concilio, e dopo eſſervi ſtato ricondotto, è depoſto.*

(2) *Gregorio XII. e Benedetto XIII.*

(3) *Ottone Colonna creato la vigilia di S. Martino, e perciò preſe quel nome.*

(4) *E'l Papa, e la ſua Corte ugualmente temevano che il Concilio s'ingeriſſe in molte coſe, e non s'internaſſe ne' ſegreti della dominazione Papale. Il Concilio fu chiuſo addì 22. Aprile dell'anno 1418 dopo aver durato tre anni e mezzo.*

(5) *Del giorno de' 3. Aprile 1418. Vedi la Conferenza delle Ordinazioni, lib. 2. tit. 3. part. 2. parag. 1. e 4.*

(6) *Il Rettore dell'Univerſità, e diverſi altri ſuppoſti.*

(7) *A cagione ch'ella oſſervava l'editto del Re.*

(8) *Verſo il fine dell'anno 1423.*

(9) *Perchè non vi ſi trovava alcuno, quando fu aperto, ſe non i Nunzj del Papa, e due Abbati Borgognoni, che componevano ſei perſone in tutto.*

(10) *Imperocchè aveva un grandiſſimo timore d'eſſer depoſto da un Concilio, come Giovanni XXIII. ſuo anteceſſore.*

(11) *Gabriello Condulmero Nipote, e Creatura di Gregorio XII. depoſto nell'anno 1515.*

(12) *Aperto addì 23. di Luglio 1431.*

rono proibite le riservazioni, eccetto de'vacanti in Curia ·, furono anche proibite l'aspettative, le annate, e tutte l'altre esazioni della Corte. Il Pontefice, vedendo che gli si ristringevano la podestà, e le ricchezze, non potè sopportare; si oppose al Concilio. Tentò prima di trasferirlo altrove, in luogo dove potesse maneggiare i Prelati: (1) il che, ripugnando essi, non gli potè riuscire, e passarono molte contese tra il Papa, e il Concilio; alle quali alla giornata gli uomini pii, interponendosi, trovarono temperamento: finalmente essendo il Concilio risoluto di provvedere all'estersioni de'danari, e il Papa di conservare l'autorità, e comodità sua, vennero a rottura irreconciliabile. Il Papa (2) annullò il Concilio; e il Concilio privò il Papa, e n'elesse un'altro ·, (3) onde nacque scisma nella Chiesa. Fu accettato quel Concilio in Francia, e in Germania ·, e nel 1438. fu pubblicata in Francia la prammatica tanto famosa, (4) per cui si restituirono l'elezioni a'Capitoli, e le collazioni agli Ordinarj ·, e si proibirono le riservazioni come nel Concilio Basiliense.

XLIV.

In Italia quel Concilio non fu ricevuto, e tutti aderirono al Papa ·, onde le riservazioni presero piede: anzi ciascun Pontefice le rinnova senza difficoltà, e introduce ancora nuovi aggravj nella collazione beneficiale ·, nessun de' quali mai si modera, se non quando si trova modo di fare lo stesso effetto per via più facile. Introdussero Giulio II., e Leon X. le riservazioni mentali, che così le chiamavano, e con un altro nome, riservazioni in *pectore* ·, (5) le quali non si pubblicavano come le altre, nè si sapevano: se non che, vacando un Benefizio, se l'Ordinario lo conferiva, o alcuno andava per impetrarlo, rispondeva il Datario che il Papa l'aveva in sua mente riservato: modo, che (6) durò qualche anno, ma poi si disusò, (7) perchè tornava incomodo anche alla medesima Corte di Roma. (8) Gli altri modi passarono tutti in eccesso ·, imperocchè circa le risegnazioni *in favorem* già introdotte, e praticate, s' aggiunse il risegnare solo il titolo del Benefizio, riservando a sè tutti

(1) *Voleva metterlo a Bologna, Città dello Stato Ecclesiastico. Nel 1438. lo trasferì a Ferrara, e nel 1439. a Firenze.*

(2) *Non vi fu mai*, dice Mezeray, *intelligenza perfetta fra lui, e i Padri di quella Santa Assemblea; imperocchè, se dal loro canto i Padri fecero conoscere che volevano por freno alla sua autorità, sostenendo fortemente quell'antica regola, che il Concilio è sopra il Papa; egli mostrò parimente che il suo maggior desiderio era di separarli. Nella vita di Carlo* VII.

(3) *Amedeo* VIII. *Duca di Savoja, il quale aveva risegnati i suoi Stati a suo figliuolo, per farsi Eremita, ed abbandonò pure il suo eremo, per esser Papa. Fu eletto nell'anno 1439. e riconosciuto dalla Francia, dall'Alemagna, e dalla maggior parte dell'Occidente fino alla morte d'Eugenio; dopo la quale essendosi rivolti i Principi dalla parte di Niccolò* V., *egli fu obbligato parte con preghiere, parte con minacce ad acconsentire alla unione della Chiesa, rinunziando al Pontificato: il che fece nel 1449. nel Concilio ch' egli aveva espressamente trasferito da Basilea a Losanna negli Svizzeri. Dopo di che i Padri confermarono l'elezione di Niccolò fatta due anni innanzi a Roma da' Cardinali del partito d' Eugenio Amedeo, che aveva preso il nome di Felice V.*

(4) Mezeray *la chiama il riparo della Chiesa Gallicana.*

(5) *Cioè tenute in petto.*

(6) *Giovanni Suarez, Vescovo di Coimbra in Portogallo, parlando nel Concilio di Trento intorno alle riserve mentali, le chiamò furti; e disse che sarebbe stato meglio lasciare al Papa la collazione di tutti i benefizj, in vece di sopportare ch'egli desse forza ad un pensiero non comunicato, non pubblicato, e poteva giustamente credersi non esser venuto al Papa, se non dopo la successa vacanza. F. Paolo Stor. del Conc. lib.* 8.

(7) *Le riserve furono proibite dal Concilio di Trento. Cap.* 19. *della Riforma. sess.* 24.

(8) *La quale doveva sopportare ogni giorno contrarietà, ed opposizioni dalla parte de' Collatori ordinarj.*

i frutti d'esso; il che in esistenza non era altro, se non restar padrone del Benefizio appunto come prima che fosse rinunziato, ma costituendosi solo un successore, il quale fosse ben in nome di titolare innanzi la morte del rinunziante, ma in fatti non avesse ragione alcuna: e acciò il nuovo Titolare, volendo raccoglier egli i frutti, e assegnarli al Rinunziante, non si potesse far padrone di qualche cosa, fu aggiunto anche che al Rinunziante non solo fossero riservati tutti i frutti, ma ancora egli potesse esigerli con propria autorità. Non restava al Rinegnante altro che lo facesse differente dal total padrone, se non che, se il Titolare fosse morto prima di lui, egli bensì restava con tutti i frutti del Benefizio, ma non poteva più crearsi un successore; e il titolo poteva esser dal Collatore dato a chi piaceva a lui che dopo la morte del Rinunziante fosse succeduto. Non mancò alla Corte ottimo rimedio anche per questo, il quale fu il regresso. (1)

XLV.

Ne' tempi primi della Chiesa era un santo, e lodevol uso, che chi era ordinato ad una Chiesa, mai in sua vita non lasciava il carico, per aver Benefizio di maggior rendita, o di maggior (*a*) onore: pareva a ciascuno assai fare l'uffizio suo al meglio: per necessità alle volte il Superiore, che non aveva persona atta a qualche gran carico, ne pigliava una occupata in altro minore, (*) e per ubbidienza la trasferiva al maggiore: cosa che poi fu per maggior comodo, ovvero utile, ricercata da alcuni; onde la traslazione (2) inusitata si fece usitatissima: e tanta era la sollecitudine di ciascuno di crescer in grado, che spesse volte, lasciato il posseduto, e impetratone un'altro, riuscendo l'impetrazione viziosa, restava privato d'ambidue: il che essendo inconveniente, l'uso ottenne che, se l'impetrazione del secondo luogo non poteva aver effetto, il Benefiziato ritornasse senza altro al primo; (*b*) e questo si chiamava regresso. A similitudine di ciò fu inventato di conceder al Risegnante una facoltà, che qualunque volta il Risegnatario morisse, o rinunziasse il titolo, egli potesse senza altro ritornar al benefizio risegnato, e con propria autorità prender di nuovo la possessione, e farlo suo, come se mai l'avesse rinunziato: e quando anche non avesse ricevuta la possessione prima della rinunzia, (nel qual caso il regresso non può aver luogo) potesse per accesso, e ingresso (3) prender la possessione similmente di propria autorità, senza altro ministero

(1) *Cioè il ritorno.*

(*a*) Si quis Episcopus, *dice S. Leone*, civitatis suæ mediocritate despecta, administrationem loci celebrioris ambierit, & ad majorem se plebem quacumque ratione transtulerit, a Cathedra quidem pelletur aliena, sed carebit & propria, ut nec illis præsideat quos per avaritiam concupivit; nec istis quos per superbiam sprevit. Suis igitur terminis contentus sit quisque, nec supra mensuram juris sui affectet augeri. Ep. 12. ad Anast. Thessalon. Ep. cap. 8. Vide Can. 31. 32. & 43. Caus. 7. qu. 1.

(*) *Vedi il canone* mutatione 34. *e 'l Canone* sequ 35. Caus. 7. qu. 1.

(2) *Ella cominciò ad esser frequente sotto Papa Urbano* III. Vide cap. 5. & 7. extra, de rerum permutatione.

(*b*) Intelleximus, G. Canonico referente, quod cum ipse & L. Clericus de permutatione præbendarum suarum inter se tractare cœpissent, tandem idem L. præbenda ejusdem G. cuidam consanguineo assignata, præbendam suam ei, sicut promiserat, noluit resignare. Cum igitur deceptis, & non decipientibus, jura succurrant, licet ipsi de jure non possent Ecclesiastica beneficia permutare, ut tamen simplicitati venia tribuatur, mandamus quatenus constiterit præter eum G. taliter fuisse deceptum, amoto a præbenda sua consanguineo ipsius L. vel quolibet alio illicito detentore, eam restitui faciatis eidem. Cap. 8. extra de rerum permut.

(3) *Cioè, come entrando per la prima volta nel Benefizio.*

ſtero di Giudice; e ciò ſi chiamò regreſſo. Però il ricevere, e l'ammettere le rinunzie con queſte condizioni, e con eſſe dar il titolo al Riſegnatario, non è ſtato permeſſo mai dal Pontefice Romano ad altri, ma lo ha riſervato ſolamente a sè ſteſſo. Queſto modo era dannato da tutti gli Scrittori, maſſime dall' Univerſità di Francia, e proibito dal Parlamento; nè ſi poteva coprire con alcun bel preteſto dell'antichità: perlochè vi erano alcuni che ſi facevano coſcienza, e ſi vergognavano d'uſarlo; per ſoddisfazione de' quali ne fu trovato un altro d'origine antico, ma, ſecondo il ſolito, accomodato alle coſe preſenti. Queſto fu la Coadjutoria.

XLVI.

Antichiſſima, e lodatiſſima uſanza fu nelle Chieſe, che, quando alcun Miniſtro, o Prelato, o altro, era fatto inabile, o meno atto ad eſercitar il ſuo carico per vecchiezza, infermità di mente, o di corpo, o per altra cauſa, egli ſi pigliava, o il Superiore gli dava uno in ajuto, che portaſſe il carico inſieme con lui: però queſti non aveva che fare nell'Uffizio, o Beneſizio, ſe non mentre viveva quello di cui era Coadjutore; (*a*) il quale morto, ſi faceva un nuovo Titolare: queſta provviſione fu ſempre lodata, nè le fu mai fatta oppoſizione alcuna. Indi ſi pensò che, quando ſi faceſſe che il Coadjutore anche ſuccedeſſe, ne naſcerebbe maggior bene: prima egli ſarebbe più diligente, maneggiando coſa che doveva eſſer ſua; gli altri l'amerebbero, e riputerebbero più come proprio, che come alieno; onde ſi fece il Coadjutore con futura ſucceſſione: coſa ch' ebbe difenſori, e oppugnatori. Si oppugnava con dire che ogni ſucceſſione nel Benefizio Eccleſiaſtico è dannabile; porge occaſione di proccurar, o deſiderar la morte altrui. Si difendeva col celebre eſempio di S. Agoſtino, che da Valerio, ſuo anteceſſore, fu fatto Coadjutore con futura ſucceſſione: il qual eſempio non ſerve troppo bene, perchè S. Agoſtino ſteſſo poi lo biaſimò, e non volle imitarlo; e non ſi vergognò di dire che da lui, e dall'Anteceſſore ciò fu fatto per ignoranza. (*b*) Ma i tempi, de' quali parliamo, non ſolo davano i Coadjutori con futura ſucceſſione a' Prelati, e altri che tengono amminiſtrazione; ma ancora ne' Benefizj ſemplici, dove non vi è a chi ajutarſi, in maniera che il Coadjutore reſta col puro nome, e non vi e di reale, ſe non la futura ſucceſſione; ch'è la coſa così abborrita da' Canoni.

Si uſa-

(*a*) *Dal Canone* 18. *Cauſ.* 7. *qu.* 1. *il qual è di Papa Pelagio verſo l' anno* 559. *ſi vede che queſti Coadjutori non erano, ſe non perſone ſtipendiate.* Frater & Coepiſcopus Joannes, ob hoc, quod ſe in gerenda patrimonii gubernandi cura, vel in diſciplina Eccleſiaſtica conſervanda, minime fatetur idoneum, conſtituti presbyteri ad hæc explenda ſibi expoſcit adhiberi perſonam, ut ea quæ ſunt neceſſaria competenti diſponente ſollicitudine fiant ..... ideoque præſenti vobis juſſione præcipimus ut, ſervata primo in loco Epiſcopo memorato reverentia, quam vos convenit inculpabiliter cohibere, præbeatis obedientiam Conſtituto competentem, in nullo diſpoſitionibus ejus ſpiritu contumaci reſultantes; immo competenti vigilantiæ veſtræ ſtudio quæ pro Eccleſiaſtica utilitate gerenda Conſtitutus monuerit adimplentes; ut, his ita diſpoſitis, & *conſueta vobis ſtipendia miniſtrentur*, & quæcumque in præfatæ Eccleſiæ patrimonio, vel de rebus ad eam pertinentibus repetenda ſunt neceſſaria compleantur. *Però i Papi permettevano qualche volta a' Veſcovi di diſegnare queſti Coadjutori per loro ſucceſſori; e nell' ottavo ſecolo queſta grazia era ancora rariſſima. Vedi il Canone* 17. D. *Cauſ.* 7. *qu.* 1.

(*b*) *S. Paolino dice in termini formali, che queſta ſorta di Coadjutoria era aſſai ſtraordinaria:* Non autem, *dic' egli*, tantum hoc ſcribimus gratulandum, quod Epiſcopatum Auguſtinus acceperit, ſed quod hanc Dei curam meruerit Africanæ Eccleſiæ, ut verba celeſtia Auguſtini ore perciperent, qui ad majorem Dominici muneris gratiam *novo more* provectus, ita conſecratus eſt, ut non ſuccederet in Cathedra Epiſcopo, ſed accederet. Nam incolumi Valerio Hipponenſis Eccleſiæ Coepiſcopus Auguſtinus eſt. ep. 17. num. 2. & Can. 120. 7. qu. 1.

Si usava in questi tempi da qualunque Benefiziario, che voleva farsi un successore indifferentemente, secondo il diverso gusto, o fare un Coadjutore con futura successione, o risegnar in favore di quello, riservandosi i frutti, e con regresso: ma però questo era riservato al solo Pontefice, e per nessuna maniera concesso ad altri Collatori.

In Germania il Concilio di Basilea fu da alcun ricevuto, e da altri no; e per ciò diversamente erano intese le cause benefiziali. Per provvedere alle diversità, e dissensioni, nel 1448. fu concordato tra Niccolò V. e Federigo Imperadore in questa guisa: (1) che i benefizj vacanti in Curia fossero riservati al Papa, e nel rimanente degli elettivi si procedesse per elezione: quanto a gli altri i vacanti, in sei mesi fossero del Papa, negli altri sei fossero distribuiti dagli ordinarj Collatori; aggiunto anche, che, se il Papa non avesse in termine di tre mesi conferiti gli spettanti a sè, ne cadesse (2) la collazione negli Ordinarj. Non fu per tutta Germania ricevuto il concordato; e alcune Diocesi fino dal 1518. servano il Concilio Basiliense, che annulla tutte le riserve. Ma in progresso di tempo anche chi ricevette il concordato nel principio, restò poi d'osservarlo, e si difendeva, dicendo che il concordato non fu ricevuto generalmente, ed ha perduto il vigore per la dissuetudine in maniera, che (non trattiamo di quelle Città dove i Vescovi, e i Capitoli si sono divisi dalla Chiesa Romana) anche nelle Chiese, che restano sotto l'ubbidienza, poco, o niente era osservato. Clemente VII. nel 1534. fece una severa Bolla; ma ebbe poco effetto: un'altra ne fece Gregorio VIII. nel 1576. senza miglior successo.

(1) *Conchiuso in nome del Papa dal Cardinal Giovanni Carvajal, detto S. Angelo, Legato a latere in Alemagna.*

(2) *E' bene il metter qui un Estratto di questo Concordato, perchè serva di Commentario alle parole di F. Paolo. Noi riserbiamo, dice Niccolò V. alla nostra ordinazione, disposizione, e provvisione tutte le Chiese Patriarcali, Arcivescovali, come altresì i Monasteri, Priorati, Personati, Canonicati, e tutti gli altri Benefizj Ecclesiastici con cura d'anime, secolari, e regolari, che presentemente vacano in Corte di Roma, o vacheranno all'avvenire; eziandio i vacanti per deposizione, privazione, o translazione da noi fatta per l'innanzi, o da farsi in qual si sia luogo: similmente i benefizj vacanti per la morte de' Cardinali, e de' Ministri della santa Sede, fin ch'eglino possederanno i detti Uffizj; per esempio, di Vice Cancelliere, di Camerlere, di Notaj, d'Auditori, di Correttori, d'Abbreviatori; e i benefizj che vacano, o vacheranno per la morte de' nostri Commensali, Collettori, Rettori, o Tesorieri deputati, o da deputarsi, in qualunque luogo ch'eglino muojano: di più, i benefizj di tutti quelli che, venuti a Roma per qual si sia affare, o partiti da questa Corte, fossero già morti in luoghi distanti solamente due giornate di cammino, purchè il luogo, ove fosse successa la loro morte, non fosse il luogo della loro ordinaria abitazione: e parimente tutti i benefizj secolari, o regolari, che possedevano nel tempo della loro promozione quelli che noi abbiamo promossi alle dignità Patriarcali, Arcivescovali, ed Episcopali ora vacanti, o che vacheranno per l'avvenire.*

Nelle Chiese Metropolitane, o Cattedrali, non soggette immediatamente alla Sede Appostolica, e ne' Monasteri che vi sono immediatamente soggetti, l'elezioni si faranno liberamente, e poi saranno portate alla detta Sede, che le confermerà, se saranno canoniche. E ne' Monasteri che non sono immediatamente soggetti, ed altri Benefizj regolari, per li quali non si suole ricorrere alla santa Sede, gli Eletti non saranno obbligati a venire a Roma per la loro confermazione, o provvisione: oltre di che questi benefizj non caderanno sotto l'aspettative, nè i benefizj delle Monache non esenti sotto la disposizione del Papa.

Quanto agli altri benefizj secolari, e regolari non compresi nelle riserve espresse di sopra, noi non impediremo che liberamente non vi sia provveduto da' Collatori ordinarj, quando vacheranno ne' mesi di Febbrajo, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, e Dicembre. I mesi di Gennajo, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, e Novembre, saranno riserbati al Papa: ma se succederà che i benefizj, che vacheranno in questi mesi, non sieno stati conferiti dal Papa ne' tre mesi, cominciando dal giorno della vacanza saputa nel luogo del benefizio, la Collazione ritornerà all'Ordinario, e ad ogni altro al quale spetterà la disposizione.

Ma avendo questa ultima concessione aperto l'adito a molte liti che nascevano di giorno in giorno fra quelli che il Papa aveva provveduti innanzi il termine spirato di tre mesi, e quelli che avevano ottenuta la collazione dagli Ordinarj, i quali conferivano i benefizj dal giorno in cui spiravano i tre mesi, per prevenire le provvisioni che il Papa potesse aver fatto verso il fine del termine; Gregorio XIII. fece una Bolla in data del primo di Novembre 1576. con cui dichiarò che la Concessione di Papa Niccolò V. non dava alcun luogo agli Ordinarj, nè agli altri Collatori di disporre dopo spirati i tre mesi de' benefizj una volta compresi sotto questa pretesa concessione; ma altresì che per l'avvenire quelli, che il Papa avrà provveduti di questi benefizj, saranno tenuti o a significare la loro impetrazione a' Collatori nello spazio di tre mesi, cominciando dal giorno della vacanza saputa nel luogo del benefizio, o a pubblicarla in qualsi-

cesso. Nella Dieta di Ratisbona del 1594. il Cardinal Madruccio, (1) Legato di Papa Clemente VIII. fece gran querimonie per nome del Papa sopra di questo; nè apparve frutto. Al presente resta l'istessa varietà, e confusione. La Corte Romana non ha, se non due rimedj: uno per mezzo delle Confessioni de' Gesuiti, i quali operano per termine di coscienza che i Benefiziarj provveduti da gli Ordinarj si contentino di pigliare le Bolle da Roma; e alcuni lo fanno: l'altro rimedio usato dalla Corte, ma ne' Benefizj importanti, e con persone in parte dipendenti da loro, è, che, fatta una elezione, o collazione contra il concordato, la Corte l'annulla, ma conferisce poi essa il Benefizio alla stessa persona: rimedio in altre occasioni ancora già molto usato; non perchè giovi nell'istesso tempo; ma perchè, servando quelle Scritture, se ne vagliono poi a'tempi seguenti, per mostrare che avessero ubbidienza, come tante altre Decretali, che non ebbero effetto: sono però ne' Libri Decretali per lo stesso disegno.

XLVII.

In Francia la prammatica ebbe rigidi combattimenti da Pio II., (2) a'quali s'opposero costantemente il Clero Francese, e l'Università di Parigi; perlochè il Papa si voltò al Re Luigi XI., e gli mostrò come era disdicevole a lui che nel suo Regno si servassero i Decreti del Concilio Basiliense, contra il quale egli, essendo primogenito regio, (*) e partito dal Padre per disgusti, andò con arme, ricevuti danari da Papa Eugenio IV. per disturbar il Concilio: alle quali ragioni il Re Luigi nel 1461. cesse, e rivocò la prammatica: (3) ma seguendo opposizioni dell'Università, e rimostranze del Parlamento, le quali ancora si ritrovano, nelle quali rappresentavano al Re gli aggravj del Regno, e dell'Ordine Ecclesiastico con conto fatto minutamente, che in tre anni erano andati (4) per cause benefiziali a Roma 4. milioni; dopo tre anni la prammatica fu dall'istesso Re restituita. Se le oppose poi Sisto IV. e fece un concordato per distruggerla, il quale si ritrova ancora; ma quello non fu ricevuto, e la prammatica restò. Innocenzio VIII. Alessandro VI., e Giulio II. fecero ogni sforzo, per levarla; (5) nè mai poterono ottenerlo.

XLVIII.

sta maniera nel medesimo luogo del benefizio; dichiarando nulle, e di niuna forza, e valore tutte le disposizioni, e provvisioni fatte da' suddetti Collatori dopo tal significazione, o pubblicazione; e sospendendo la collazione di tutti i benefizj, ed uffizj a tutti i Collatori che arderanno d'infrangere la sua dichiarazione fin che ne abbiano chiesto perdono alla santa Sede.

Questa Bolla di Gregorio XIII. *dimostra che i Papi credono sempre di poter annullare i Concordati, e gli accomodamenti che fanno co' Principi, per non essere, secondo le pretensioni della Corte di Roma, che per provvisione, e per un certo tempo, fin che possano servirsi del loro diritto con tutto il rigore.*

(1) *Lodovico, Nipote di Cristoforo Madruccio, Cardinale Vescovo di Trento, e suo successore in quel Vescovato.*

(2) *Egli gridava guerra, guerra,* usque ad capillos.

(*) *Soggiunge:* e partito dal Padre per disgusti; *il che non fa niente al proposito.*

(3) *L'anno* 1461. *nel quarto mese del suo Regno.*

(4) *Paolo* II. *il quale successe a Pio, mandò al Re Giovanni Gioffredi, Cardinale, Vescovo d'Albi, per fargli verificare la rivocazione della prammatica. Ma passata questa rivocazione nel Castelletto, questo Cardinale trovò nel Parlamento Giovanni di S. Romano, Procuratore generale, che vi fece opposizione; e ritornato a casa, l'Università, che gli significò la sua appellazione al futuro Concilio, e poi andò a farla registrare nel Castelletto. Vedi l'ordinazione di Lodovico* XI. *del giorno de'* 10 *Settembre* 1464. *nella Conferenza delle Ordinazioni lib.* 1. *tit.* 3. *par.* 2. *parag.* 4.

(5) *Imperocchè avevano un grandissimo timore che gli altri Principi Cristiani, ad esempio della Francia, non pensassero a por freno all'autorità Papale con simili prammatiche.*

XLVIII.

Finalmente Leon X. fece un concordato col Re Francesco I. per cui fu annullata la prammatica, e fu statuito che a' Capitoli delle Chiese Cattedrali, e Conventuali fosse affatto levata la podestà d'elegger il Vescovo, e l'Abbate; ma, vacando i Vescovati, e le Badie, il Re nominasse persona idonea, alla quale fosse dal Papa conferito il Benefizio. Che il Pontefice Romano non potesse dar aspettative, nè far riserve generali, o speziali; ma che i Benefizj vacanti in quattro mesi dell'anno fossero conferiti dagli Ordinarj a' Graduati delle Università; e i vacanti negli altri otto mesi fossero da essi Ordinarj conferiti liberamente: che solamente ogni Papa nella sua vita potesse aggravar qualunque Collatore de' Benefizj, se ne avesse a conferire tra 10. e 50. a conferirne uno secondo la disposizione di sua Santità; e se ne avesse 50. o più, a conferirne due: (1) e sebbene nell'accettare il concordato vi furono molte difficoltà, e l'Università appellò al futuro Concilio legittimo, vinse nondimeno l'autorità, e utilità del Re Francesco; e il concordato fu pubblicato In Francia, e posto in esecuzione. (2) In maniera che, dappoichè tanti Pontefici dal 1076. fino al 1150. combatterono con scomuniche d' infinite persone, morte d' innumerabili, (3) per levar a' Principi il conferire i Vescovati, e dare l'elezione a' Capitoli; per lo contrario Pio II., e cinque de' suoi Successori (4) hanno combattuto, per levar a' Capitoli di Francia l'elezione, e darla al Re; e finalmente Leon X. l' ha ottenuto: così la mutazione degl' interessi porta seco mutazione, e contrarietà di dottrina. Hanno stimato gli Speculativi la ragione di ciò essere, perchè l'esempio che il Vescovo, e'l Clero conferisca, tiene viva la pratica, e dottrina universalissima della Chiesa, contraria alla moderna: altri perchè sia più facile levarla ancora dalle mani d'un Re, che fosse o di spirito debole, o in bisogno del Pontefice, che da' Vescovi, e dal Clero.

Il Re Francesco fece molte leggi ancora, per regolare il possessorio de' Benefizj; e il concordato fu servato da lui: ma dal Figliuolo Enrico II. quando fu in guerra con Papa Giulio III. per causa di Parma, fu interrotta l'esecuzione per qualche anno; (5) imperocchè nel 1550.

(1) *Il Cardinal di Lorena, dicendo il suo parere nel Concilio di Trento intorno all'articolo dell' elezione de' Vescovi, disse che Leon X. e Francesco I. avevano frà loro divisa la collazione de' Benefizj del Regno, come i Cacciatori dividono la loro preda.* Nel fine del settimo libro della Storia del Concilio.

Ma ciò, che Mezeray dice del concordato, è degno d'osservazione: Leon X. dic' egli, fece il concordato con Francesco I. con cui egli ottenne l'annullazione della prammatica, ed assicurò a sè medesimo le annate pagabile ad ogni mutazione de' Vescovi, e degl' Abbati. Quest' accomodamento in vero aumentò le rendite de' Papi, ma oscurò molto la loro riputazione; imperocchè non fu veduto mai più un cambio così bizzarro. Il Papa, ch'è una potenza spirituale, prese il temporale per sè medesimo; e diede lo spirituale, cioè la nomina de' Vescovati, *ad un Principe temporale.*

(2) *Il Clero di Francia,* dice il medesimo in un altro luogo, *le Università, i Parlamenti, e tutte le persone dabbene vi si opposero con lamenti, rimostranze, protestazioni, appellazioni al futuro Concilio. Tuttavia in capo a due anni fu necessario di cedere all'autorità assoluta, e di registrare il concordato nel Parlamento.*

(3) *Da Gregorio VII. fino ad Innocenzio IV. cioè, nello spazio di dugento anni vi sono stati sette Imperadori scomunicati, cioè,* Enrico IV. Enrico V. Federigo I. Filippo I. Ottone IV. Federigo II. *e* Corrado I.

(4) Paolo II. *Sisto* IV. *Innocenzio* VIII. *Alessandro* VI. *e Giulio* II.

(5) *Il Duca di Parma era passato sotto la protezione della Francia, per poter difendersi contra l'Imperadore, suo suocero, il quale voleva impadronirsi di quel Ducato, come aveva fatto di Piacenza. Il Papa citò il Duca a Roma, e poi lo dichiarò ribello, per non essersi presentato. L' Imperadore, il quale aveva risvegliata la contesa, prese in sè la causa del Papa, e'l Re di Francia quella del Duca contra il Papa, e l' Imperadore.*

1550. il Re proibì che si ricevesse alcuna provvisione de' Benefizj dal Papa; e comandò che tutti fossero conferiti dagli Ordinarj: (1) ma, fatta la pace, il tutto si compose, e tornò l'osservanza del concordato. Ma nel 1460. furono tenuti gli Stati in Orleans nella minorità di Carlo IX. dove furono regolate le collazioni de' Benefizj, e levate molte delle cose contenute nel Concordato. (2) Successero le gran confusioni, e guerre nel Regno; e fu mandato il Cardinal di Ferrara (3) Legato in Francia, il quale ottenne che si soprasedesse nelle Ordinazioni d'Orleans, (4) con promessa, che il Papa avrebbe provveduto esso a gli abusi, per li quali le ordinazioni erano fatte: del che poi non si fece altro; onde al presente il concordato resta: così sono passate le cose in Germania, ed in Francia.

XLIX.

Ma lo stato d'Italia, che ultimamente abbiamo descritto, si è mutato in gran parte, per la celebrazione del Concilio di Trento, il quale fece molti decreti in questa materia, per provvedere a gli abusi sopraddetti che dominavano: e sebbene dal suo principio, che fu nel 1547. incominciò ad attendere a queste correzioni, e fece molti decreti, non furono però posti in esecuzione, salvo che dopo il fine, che fu nel 1563. perlochè si può dire che tutte le provvisioni si riferiscano a questo tempo. Fu intenzione di quel Concilio rimediare a tre cose: prima alla pluralità de'Benefizj; secondo alla successione ereditaria; terzo all' assenza de' Beneficiati: e, per proibire ogni pluralità, ordinò che uno, eziandio che fosse Cardinale, non potesse aver più d'un Benefizio: e se quello fosse così tenue, che non bastasse per le spese del Beneficiato, potesse averne anche un' altro, che fosse però senza cura d' anime: (5) proibì le commende de'Benefizj di Curati *ad vitam*, per esser una coperta di farne aver due: (6) ordinò ancora che i Monasteri per l'avvenire non

Tomo II. M fosse-

(1) *Egli diceva nel suo editto, che non era giusto che la Francia somministrasse danaro al Papa, per farne la guerra a' Francesi: che per conseguenza proibiva assolutamente di portar oro, nè argento a Roma, o in qualsissia altro luogo che fosse sotto l'ubbidienza del Papa, per benefizj, dispense, o altre grazie, sotto pena di confiscazione agli Ecclesiastici, ed oltra di ciò di gastigo corporale a' secolari; applicando il terzo della confiscazione a quelli che li dinunziassero. E'l Procurator generale, facendo verificare l'editto al Parlamento, disse che sarebbe una gran pazzia de' Francesi il somministrare alla Corte di Roma il modo di far la guerra al loro Re. Oltra di che potevano facilmente star senza le dispense Papali, le quali non bastavano pure per mettere in quiete la cosciensa dinanzi a Dio.*

(2) *In questi Stati il deputato del Clero disse, ch' era stato osservato, che l' Eresia di Lutero era nata nello stesso anno del Concordato.*

(3) *Ippolito d' Este della casa de' Duchi di Ferrara, Nipote di Papa Alessandro VI.*

(4) *Una delle quali proibiva di pagare le Annate, e di mandare danaro alcuno a Roma o per benefizj, o per dispense.*

(5) Quoniam multi ea quæ bene constituta sunt variis artibus eludere, & plura simul beneficia obtinere non erubescunt, Sancta Synodus præsenti decreto, quod in quibuscumque personis, quocumque titulo, etiam si Cardinalatus honore fulgeant, (*I Cardinali sono qui espressamente nominati; la qual cosa non avevano potuto ottenere i Vescovi Spagnuoli nel 1547. dimostrando la necessità di nominarli, poichè, secondo i Canonisti, eglino non sono mai compresi sotto i termini generali*) mandat observari, statuit ut in posterum unum tantum beneficium Ecclesiasticum singulis conferatur. quod quidem si ad vitam ejus cui confertur honeste sustentandam non sufficiat, liceat nihilominus aliud simplex sufficiens, dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferri. Hæcque non modo ad Cathedrales Ecclesias, sed etiam ad alia omnia beneficia quæcumque, etiam commendata, pertineant, cujuscumque tituli, ac qualitatis existant. *Capo 17. del Decreto della riforma della sessione XXIV. dove dee osservarsi di passaggio che questo Capitolo serve di spiegazione al Capitolo secondo della riforma della sessione VII. che non parla, se non delle Chiese Cattedrali, e non nomina i Cardinali, se non sotto questa espressione generale:* quacumque etiam dignitate, aut præeminentia præfulgens, *per cui i Cardinali, secondo la regola de' Canonisti poco fa allegata, potevano ritenere molti Vescovati.*

(6) Quicumque plura beneficia curata, sive per viam unionis ad vitam, seu *Commenda perpetua*, recipere, ac simul retinere præsumpserit, beneficiis ipsis, præsentis canonis vigore, privatus existat. *Cap. 4. della riform. della session VII.*

fossero commendati, e quelli che fino all'ora lo erano, quando vacassero, fossero ridotti in titolo: (1) proibì ancora le unioni *ad vitam*, essendo un'altro pretesto di dare più Benefizj sotto nome di uno: (2) per levare la successione, proibì affatto i regressi, e accessi: proibì ancora le Coadjutorie con futura successione assolutamente, eccetto nelle Cattedrali, e ne' Monasteri; dove ammonì che non si concedessero dal Pontefice, se non per giuste cause: (3) ma la proibizione è senza effetto.

Della residenza fu trattato ne' 14. ultimi mesi con qualche contesa; (4) imperocchè era nata poco innanzi una quistione tra i Dottori, se la residenza de' Vescovi, e degli altri Curati alle loro Chiese fosse *de jure Divino*, ovvero *Canonico*; perlochè anche il Concilio fu diviso in maniera, che nell'Aprile del 1562. essendo fatto scrutinio del numero da ambe le parti, furono trovati 67. che sentivano essere *de jure Divino*; 33. sentivano esser *de jure positivo*; e 30. ch'erano di parere non doversi decidere questo punto senza trattare prima col Pontefice. Nel primo numero erano gli Oltramontani, e altri Vescovi rifiutati: nel secondo, e nel terzo i dipendenti dalla Corte. (5) Quando la residenza fosse fatta *de jure Divino*, ne seguiva che il Papa non avrebbe potuto dispensarla; ma anche l'autorità de' Vescovi sarebbe stata *de jure Divino*; e nessun uomo avrebbe potuto ristringerla: (6) cose, che miravano alla depressione della grandezza della Corte: perlochè era da ambe

(1) Confidit (Sancta Synodus) Sanctiss. Rom. Pontificem, pro sua pietate, & prudentia, curaturum ut Monasteriis, quæ nunc commendata reperiuntur, quæ suos conventus habent, regulares personæ ejusdem Ordinis præficiantur. Quæ vero in posterum vacabunt, non nisi regularibus conferantur. *Capo 21. della riforma de' Regolari, sessione*, XXV.

(2) *Vedi l'annotazione penultima, alla quale il Capitolo 17. della riforma della sessione* XXIV. *aggiugne*: Ille vero, qui in præsenti plures parochiales Ecclesias obtineat, cogantur omnino, quibuscumque dispensationibus, ac *unionibus ad vitam* non obstantibus, una tantum parochiali retenta, alias infra spatium sex mensium dimittere, &c.

(3) Cum in beneficiis Ecclesiasticis ea, quæ hæreditariæ successionis imaginem referunt, sacris constitutionibus sint odiosa, & Patrum decretis contraria, nemini in posterum *accessus*, aut *regressus*, etiam de consensu, ad beneficium Ecclesiasticum cujuscumque qualitatis concedatur..... hocque decretum in quibuscumque beneficiis Ecclesiasticis, ac in quibuscumque personis, etiam Cardinalatus honore fulgentibus, locum habeat: In *Coadjutoriis* quoque *cum futura successione* idem post hac observetur, ut nemini in quibuscumque beneficiis Ecclesiasticis permittantur. Quod si quando Ecclesiæ Cathedralis, aut Monasterii urgens necessitas, aut evidens utilitas, postulet Prælato dari Coadjutorem, is non alias cum futura successione detur, quam hæc causa prius diligenter a sanctiss. Rom. Pontifice sit cognita .... alias concessiones super his factæ surreptitiæ esse censeantur. *Capo della riforma generale, e della sessione* XXV.

(4) *Questa materia vi fu trattata la prima volta nell'anno 1546. ed i primi che cominciarono a risvegliare gli spiriti in queste proposite furono due Domenicani Spagnuoli, Bartolommeo Caranza, e Domenico Soto, i quali provarono fortemente che l'obbligo di risedere è* de jure divino. *Opinione che il Cardinal Gaetano, parimente Domenicano, aveva sostenuta alcuni anni prima; la quale si dice ch'egli mutò quando fu Vescovo, a cagione che non si portò mai al suo Vescovato.*

(5) Nel sesto libro della sua Storia del Concilio egli dice *che i Legati fecero leggere in una Congregazione generale uno scritto, con cui i Padre erano pregati a rispondere colla sola parola* placet, *o*, non placet, *se si dichiarasse la residenza* de jure divino; *e ch'essendo state raccolte le voci, 68. furono di* placet, *33. di* non placet; 13. *di* placet, consulto prius *Sanctissimo* Domino nostro, e 17. di non placet, nisi prius consulto S. D.N. 13. soggiung'egli: *differivano dalle 17. per quello che domandavano la dichiarazione* de jure *divino; laddove le 17. non la volevano in effetto, ma vi acconsentivano, se il Papa si contentava. E avvegnachè queste distinzioni fossero assai metafisiche, le 13 e le 17. non lasciavano di corteggiar egualmente bene il Papa.*

(6) Paolo Giovio, dicendo il suo parere nel Concilio intorno alla residenza, disse *che siccome il* jus divinum *era un legame impossibile a rompersi, una volta ricevuto, così i Vescovi ribelli l'avrebbono adoperato come uno scudo contra il Papa, quando gli avesse citati a Roma, per render conto delle loro azioni, o della loro Dottrina, come aveva fatto un Arcivescovo di Polonia contra* Paolo III. *ch'egli temeva molto che alcuni Vescovi non volessero col favore del* jus Divinum *sottrarsi dall'ubbidienza del Papa, da cui dipendeva l'unione della Chiesa; ma che voleva bene dir loro che questo sarebbe un esempio che darebbono a' Curati, per scuotere il giogo Episcopale; perchè, essendo Pastori immediati, pretenderebbono, che la loro greggia spettasse più ad essi, che al loro Vescovo; onde poi la Gerarchia della Chiesa tralignerebbe in Anarchia.* Storia del Concilio lib. 6. c 7.

ambe le parti sostentata l'opinione con grande ardire. La cosa passò alle pratiche; onde dopo 14. mesi si comandò bensì la residenza, ma non si dichiarò però *quo jure* il Curato fosse obbligato: solo furono aggiunte pene a' non residenti; (1) nel rimanente furono le cose lasciate nello stato di prima. Quelli però che si trovarono nel Concilio, e hanno lasciate opere spezialmente di Teologia, hanno sostentata la residenza *de jure Divino*; passando tant'oltre, che l'affermar il contrario l'hanno stimato un deludere la sacra Scrittura, e la ragione stessa naturale, (2) e tutta l'Antichità: ma, per non irritarsi la Corte contra, hanno ritrovate delle eccezioni, per le quali il Papa possa farvi delle dispense.

Delle riservazioni, punto principalissimo, le quali erano cresciute sopra modo, il Concilio non parlò, perchè toccavano la propria persona del Papa; perlochè anche restarono, anzi furono poi accresciute. (*)

L.

Pareva che con aver levate le unioni, e commende *ad vitam*, i regressi, e le Coadjutorie, fosse in gran parte provveduto, se non al tutto, almeno a gran parte. Fu però trovato subito un rimedio, che non solo fece lo stesso, anzi ne fece un maggiore de' quattro suddetti; e questo fu la pensione. E' osservazione delle persone pie, che in questi tempi mai la Corte non si lasciasse indurre che venisse annullato, e corretto un abuso lucroso, che non ne avesse preparato un maggiore, e più utile; ma in questo è ben certo essere così: è però da sapere che non è cosa solo di questi nostri tempi il metter pensione sopra i Benefizj; solo è nuovo il modo, e la frequenza è propria de'nostri tempi. Quando i Beni Ecclesiastici erano in comune, il nome fu inaudito; dopo fatti in Benefizj, la Regola, o il Canone praticato da tutti era, che i Benefizj fossero interamente, e senza diminuzione conferiti. Dappoichè i Cherici diedero principio a litigare, quando la causa era dubbiosa, cedendo una parte le ragioni sue, se le concedeva una parte dell'entrate con nome di pensione: (*) ancora di due Benefizj quando l'entrate non erano uguali, si risarciva quello che lasciava il più ricco con una pensione. (¶) Appresso ancora, quando alcuno risegnava

(1) Ne ea, quæ de residentia sancte & utiliter jam antea sub felicis recordat. Paulo III. sancita fuerant, in sensus a sacrosanctæ Synodi mente alienos trahantur.... declarat sacrosancta Synodus omnes Patriarchalibus, Primatialibus, Metropolitanis, ac Cathedralibus Ecclesiis quibuscumque Præfectos, etiamsi S.R.E. Cardinales sint, obligari ad personalem in sua Ecclesia, vel diœcesi, residentiam, ubi injuncto sibi officio defungi teneantur, neque abesse posse... nisi christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiæ, vel Reip. utilitas postulent & exigant: *o più d'una pagina dopo*. Si quis autem contra hujus decreti dispositionem abfuerit, statuit sacrosancta Synodus, præter alias pœnas adversus non residentes sub Paulo III. impositas, ac mortalis peccati reatum quem incurrit, eum fructus suos tuta conscientia sibi detinere non posse, sed teneri illos fabricæ Ecclesiarum, aut pauperibus loci erogare, prohibita quacumque conditione, vel compositione, quæ pro fructibus male perceptis appellatur. &c. *o quanto a'Curati*: liberum esse vult Ordinariis per censuras ecclesiasticas, & subtractionem fructuum, aliaque juris remedia, etiam usque ad privationem compellere, &c. *cap. I. della riforma della sessione* XXIII.

(2) *Il Domenicano Bartolommeo Caranza disse apertamente alla presenza di tutti i Padri del Concilio, ch'ella era* una Dottrina diabolica. *Volesse Dio che i Vescovi di Corte ne fossero ben persuasi; eglino non aspetterebbono che il Principe, stanco di vederli, ordinasse loro che si portassero a risedere ne'lor Vescovati; o almeno, quando lor si comandasse d'andarvi, non stimerebbono d'andare in esilio.*

(*) *Vedi le tre ultime pagine del seguente articolo.*

(*) *Vedi il capo*, nisi essent 21. extra, de præbendis, *il qual è l'origine delle pensioni secondo la Glosa, la quale dice su questa decretale che*, occasione hujusmodi provisionis, assumunt quandoque aliqui causam male faciendi. Gloss. in vera ex jussione, in fine.

(¶) Cap. 6. extra de rerum permutatione.

con licenza del Prelato, era lasciato a lui una pensione con cui potesse vivere. (*) Di queste tre sorte di pensioni si trovano Decretali de' Pontefici, che furono circa il 1200.; e queste sorte anche i Francesi ammettono per giuridiche; (¶) ricusando d'ammettere le altre, le quali sono quelle che si danno solo per dar da vivere ad uno; ad un altro, perchè è benemerito della Sede Appostolica; ad un altro, perchè è letterato; o perchè è onesto di costumi; o perchè ha servita la Chiesa, (a) ovvero il Prelato; ancora perchè solo abbia la grazia del Papa; anche ad un fanciullo, perchè la sua indole sia indizio di buona riuscita: (*) tutte queste, dicono i Canonisti, sono giuste cause, per le quali si può dar pensione. Non hanno rispetto di aggiungere che anche senza causa alcuna il Papa può dare pensione sopra qualsivoglia benefizio a qualunque persona che gli pare; e colui che riceve eziandio senza causa veruna, ma per sola volontà del Papa, in coscienza è sicuro. Una volta si teneva due benefizj Curati; uno in titolo, l'altro in Commenda; ovvero si univano *ad vitam*; e il Benefiziato era costretto a stipendiare chi serviva in uno d'essi: al presente il Benefiziato fa dare a quello il titolo, e a sè la pensione ch'egli ne cava; la qual cosa è di maggior suo vantaggio; perchè una volta era soggetto a dar conto degli errori che il suo Sostituto faceva, e aveva pur qualche necessità di pensarci; che così niente riposa sopra lui, e l'utilità è l'istessa. Similmente chi faceva un Coadjutore, o rinunziava con regresso, doveva aver qualche pensiero del benefizio di cui aveva parte; e poteva tornare tutto suo; ma rinunziando, riservatasi una pensione, resta libero d'ogni cura, d'ogni pensiero; e se il Risegnatario muore, o cede, a lui non importa, il quale ha la sua pensione libera, e senza fastidio.

Ancora è molto più utile aver pensione, che benefizio. Prima molti Benefizj ricercano l'Ordine sacro, e l'età di poterlo ricevere; per la pensione basta la prima tonsura, e l'età di sette anni. Anzi le pensioni si danno anche a' Laici, come per l'ordinario a' Cavalieri di S. Pietro, istituiti da Leone X. e a quelli di S. Paolo istituiti da Paolo III. a' Cavalieri Pii, istituiti da Pio IV. e a quelli di Loreto, istituiti da Sisto V., i quali possono avere, chi 150., chi 200. scudi di pensione; e a tutti quelli a' quali vuol darle il Pontefice. De' Benefizj, anche ne' tempi che se ne teneva più d'uno, vi era sempre che dire: era necessaria la dispensa, che pur faceva spendere: con tutto ciò i Dottori mettevano in dubbio, se chi l'aveva ottenuta era sicuro in coscienza. Delle pensioni se ne possono avere senza scrupolo in ogni numero; e non vi è pensione incompatibile. Si può dare la pensione con autorità di trasferirla in un'altro a proprio beneplacito; cosa che non si può fare ne' Benefizj senza passare per li termini, e per le cerimonie delle rinunzie; e le rinunzie non vagliono, se non sopravvive il Risegnatario 20. giorni: la pensione si può trasferire anche in punto di morte.

Quello

(*) Vide Cap. ex parte 12. extra, de officio judicis deleg. & ibi Felin. num. 1. Felin. ad Cap. ad audientiam. num. 2. extra de rescriptis.

(¶) Vide Rebuff. tract. de pacificis num. 110. Duaren. de Benefic. lib. 6. cap. 4. Coras sacerd. paraph. 1. cap. 4. num. 12. & Joan. Davezan de pensionib. benefic. pag. 88.

(a) Cap. per tuas, extra, de donationibus.

(*) Cap. de multa, in fine, extra, de præbendis. Davezan de Pensionib. p. 89.

Quello che soprattuto importa è, che la pensione si può estinguere; il che in Italiano vuol dire farne pecunia numerata; e ogni contratto fatto nel Benefizio si reputa simoniaco. Estinguere la pensione non vuol dir altro, che ricever una quantità di danari, per liberar il Benefiziario dal pagarla; la qual quantità si tassa per accordo, secondo la maggiore, o minor età del Pensionario. Non vi era già innanzi l' età nostra modo di fare d' un Benefizio danari contanti: ciò sarebbe stato con offesa infinita di Dio, e degli uomini: adesso si fa lecitamente. Io ho un Benefizio di 200. scudi; lo rinunzio ad Antonio, riservandomi una pensione di 100. la quale, immediate ricevuta, con 700. scudi io estinguo, ciò è la rinunzia, e così ho del mio Benefizio fatti 600. scudi contanti senza peccato. Sono alcuni poco penetranti, a' quali pare che questo circuito non sia l' istesso, come se vendessi il mio Benefizio per 700. scudi; ma mostrano ben d' avere grosso giudizio. Molte altre cose sono nelle quali è molto più comoda la pensione, come si usa adesso nelle unioni, Commende, Coadjutorie, e regressi. Alcuni, magnificando la comodità di far danari che il Papa ha per li bisogni della Sede Appostolica, dicono che, se aprisse i regressi, caverebbe quanto volesse; e mostrano di non intendere la materia benefiziale. Non avrebbe per questo quattrino: (1) è molto più utile, e comoda la pensione, perciò fu facile eseguir il Concilio, perchè tornò anche comodo: ma il levare le Commende da' Monasterj, (2) che parimente il Concilio comandò, non è stato posto in esecuzione fino al presente, (3) anzi molti, che erano in titolo, sono stati di nuovo commendati, non essendosi trovato modo di farlo con comodo. La pensione non può esser imposta da alcuno, salvo che dal Papa; cosa di grande emolumento alla Corte Romana.

Questa mutazione ha fatto in Italia il Concilio di Trento, il quale, non avendo trattato delle riservazioni, ed essendo quelle anche cresciute, e ogni giorno crescendo, restano bene cinque sesti de' Benefizj d' Italia alla disposizione del Papa, con buona speranza che il sesto che rimane sia per compire l' intero.

Per le regole di Cancelleria sono riservati al Papa tutti i Benefizj che si riservarono (*) Giovanni XXII. e Benedetto XII.; e in appresso sono riservati tutti gli ottenuti da qualunque persona, essendo Ministro di Corte, sebben dopo fosse uscito dell' Uffizio. Sono ancora riservati tutti i Patriarchati, Arcivescovati, Vescovati, e Monasteri di uomini, ch' eccedono il valore di dugento fiorini d' oro, (a) e ancora tutti i Benefizj che spettano alla collazione di chi si sia, e vacano per la cessione, privazione, o morte del Collatore, finchè il Successore avrà pigliato pacifico possesso: ancora le dignità maggiori dopo le Pontificali nelle Chiese Cattedrali, e le dignità principali nelle Chiese Collegiate, (b) i Prio-

(1) *Imperocchè quelli, i quali gli otterrebbono, non se ne potrebbono servire, a cagione dell' opposizione de' Vescovi, e de' Magistrati; soprattutto in Francia, dove il Parlamento di Parigi ha sempre impedito di riceverli.*

(2) *Nel cap. 21. della riforma de' Regolari della Sessione XXV. citato nelle annotazioni dell' articolo antecedente.*

(3) *Imperocchè la Corte di Roma, sempre sottile in distinzioni, s' immaginò di dire, chiuso che fu il Concilio, che i Benefizj, ch' erano soliti ad essere in Commenda, potevano ragionevolmente esservi lasciati. Ora siccome da più di cent' anni i Papi avevano messi quasi tutti i Benefizj regolari in Commenda, così ne restavano pochissimi che non avessero avuti già due, o tre Commendatarj; ed in conseguenza si trovava quasi sempre ch' erano soliti ad essere in Commenda.*

(*) *Vedi la Regola di Cancelleria d' Innocenzio X. Regola 1.*

(a) *Regola 2.*

(b) *Regola 4.*

i Priorati, le Prepositure, e altre dignità Conventuali; le Precettorie di tutti gli Ordini, eccetto militari; i benefizj di tutti i famigliari del Papa, e di qualunque Cardinale, ancorchè non fieno più a'fervizj loro; o perchè fieno partiti; o perchè il Cardinale fia morto: ancora tutti i Benefizj de'Collettori, e Sottocollettori; tutti i Benefizj de'Cortigiani Romani che muojono in viaggio, quando la Corte cammina; tutti i Benefizj de'Camerieri, Curfori: (a) oltra tutti questi Benefizj, che comprendono tutti i principali, e una gran parte degli altri, si riserva il Pontefice tutti i Benefizj di qualunque forta che vacano in otto mesi (b) dell'anno, lasciandone a gli altri quattro mesi solamente; e ciò quanto a gli altri Benefizj non nominati di sopra. Oltre a questi ancora sono riservati per Costituzione di Papa Pio V. tutti i Benefizj vacanti per causa d'eresia (1), o per confidenza; (2) e tutti quelli che non saranno conferiti secondo il decreto del Concilio di (3) Trento. Chi metterà insieme tutte queste riservazioni, ritroverà che almeno cinque sesti sono del Papa, e un sesto di tutti gli altri Collatori insieme.

Per render le lodi a chi sono debite, non è da tralasciare la diligenza usata da' Pontefici Romani, per non lasciare che i Vescovi, e altri Collatori de' Benefizj, dessero luogo ad alcun abuso. Mai non hanno permesso loro il poter unire Benefizj *ad vitam*, nè parimente il commendatne *ad vitam*: non hanno permesso che potessero dispensare sopra la pluralità degl' incompatibili; nè concedere regressi, o Coadjutorie con futura successione: e usando l'istessa diligenza adesso, non concedono che possano imporre pensione, eziandio minima, sopra il Benefizio: medesimamente non ammettono che possano ricevere le risegnazioni *ad favorem*: anzi anche nel ricevere le risegnazioni assolute, che sono state antichissimamente nella Chiesa usate, Papa Pio V. nel 1568,

(a) *Regola* 5.6.7.

(b) *Regola* 9.

(1) Omnia & singula beneficia Ecclesiastica, cum cura, & sine cura, secularia, & quorumvis Ordinum, etiam S. Joannis Jerosolymitani, & aliorum quarumvis militiarum regularia, quæcumque, & qualiacumque sint, etiamsi fecularia, canonicatus, & præbendæ, dignitates, & personatus, administrationes, vel officia in Cathedralibus, etiam Metropolitanis, vel Collegiatis, & dignitates ipsæ in Cathedralibus etiam Metropolitanis, post pontificales majores, seu collegiatis Ecclesiis hujusmodi principales. Regularia vero beneficia hujusmodi, monasteria etiam consistorialia, prioratus, præpositure, præpositatus, dignitates, etiam conventuales, vel officia etiam claustralia, ac hospitalia, & præceptoriæ, ordinationi & dispensationi nostræ, & sedis Apostol. hac perpetuo valitura constitutione, auctoritate apostolica, tenore præsentium, reservamus: Declarantes omnes & quascumque impetrationes de beneficiis, quomodocumque qualificatis, in futurum faciendas & obtinendas, beneficia hujusmodi, propter hæresim vacantia, & in futurum vacatura, non comprehendere, nisi specialiter vacationis modus propter crimen hæresis expressus fuerit. *Decretal. lib. 7. tit. 13. cap. 4. Questa Costituzione è del mese di Gennajo* 1566.

(2) Ad aures nostras pervenit ut nonnulli non vereantur .... beneficia secularia, & regularia in *confidentiam*, quam simoniacam pravitatem sapere ignorant, acceptare, & retinere. Nos ..... ne abusus, vel potius delictum hujusmodi ulterius progrediatur, celeri remedio providere volentes, præmissorum omnium cognitionem nobis, & Successoribus nostris Rom. Pontificibus reservantes, omnes & singulas *confidentiarum* hujusmodi causas, per nos summarie, simpliciter, & de plano audiendas, cognoscendas, decidendas, & totaliter exequendas, ad nos avocamus; decisionique & terminationi per nos super illis faciendæ standum, acquiescendum, & omnino parendum & obediendum fore, statuimus, & ordinamus. *Decret. 7. tit.* 10. *cap.* 10.

(3) Nos, ad quorum notitiam pervenit, nonnullos ex vener. fratribus nostris, Archiepiscopis, & Episcopis, occurrente vacatione parochialium Ecclesiarum, eis nullo, aut minus rite servato, examine, præsertim illo quod per concursum fieri debet, ex Concilio Tridentino, vel etiam rite servato, personis minus dignis, carnalitatis, aut alium humanæ passionis affectum, non rationis judicium sequentes, contulisse; volentes hujusmodi, ac etiam futuris periculis occurrere, auctoritate apostolica, tenore præsentium, omnes & singulas collationes, provisiones, institutiones, & quasvis dispositiones parochialium Ecclesiarum ab eisdem Episcopis, & Archiepiscopis, ac quibusvis aliis Collatoribus, præter, & contra formam ab eodem Concilio Tridentino præscriptam, factas, aut in futurum faciendas, nullas, irritas, ac nullius roboris fore, & esse, decernimus, & declaramus, easque omnes sic vacantes nostræ, & Sedis Apostolicæ dispositioni reservamus. *Ibidem cap.* 2.

1568. proibì sotto graviffime pene a tutti gli Ordinarj, che, ricevuta la risegna d'un Benefizio, non potessero conferirlo ad alcun consanguineo, affine, o famigliare del Risegnante; avvertendo che nè con parole, nè con cenni, o altri segni fosse loro dimostrata altra persona a cui il Risegnante desiderasse che fosse fatta la collazione del Benefizio. (1)

LI.

Si afferma costantemente da tutti i Canonisti, e Casisti, che ogni patto in materia benefiziale è simoniaco, quando sia fatto senza participazione del Papa; ma con suo consenso ogni cosa sia legittima; avendo per costante questa universale proposizione, cioè: il Papa in materia benefiziale non può commettere simonia·, la quale non dà troppo buona edificazione al mondo·, sebbene i più modesti Canonisti la limitano, distinguendo essere alcuna sorta di simonia proibita per legge divina, e altra per legge umana·, aggiungendo che il Pontefice è esente solo dal commettere la simonia proibita per legge umana: (2) ma con tutto ciò inciampano nelle medesime difficoltà·, perchè quello che non è male di sua natura, nè proibito da Dio, non merita questo nome·, ed è superfluo far una legge umana, per non osservarla·, e chi mirerà l'interno, e non si farà pretesto colle parole, vedrà che tutto è proibito da Dio: e certamente non si può dire che in questa parte, di tenere gli altri Vescovi in Uffizio, il Pontefice abbia mancato·, ed è stata grazia divina molto grande fatta a' Pontefici, che abbiano potuto tener sincero da simonia il rimanente della Chiesa, sebbene non hanno po.uto stendere questo bene a sè medesimi, nè alla loro Corte: e se un giorno, come vi è speranza, (3) entrerà pensiero in alcun buon Pontefice di riformare la Corte, sarà cosa facilissima il farlo, col solo ricevere anche per sè quelle leggi che sono date agli altri Vescovi·, e potremmo aspettare in breve una così utile riformazione, quando l' adulazione non la tenesse lontana, col metter innanzi a' Pontefici, che, essendo eglino in possesso, almeno in Italia, e in altri pochi luoghi, di non star soggetti a regola alcuna, non è bene che se ne privino, (4) e facciano questo pregiudizio alla Sede Appostolica; ch' è il contrario appun-

(1) Caveant Episcopi, itemque omnes Electores, Præsentatores, & Patroni, tam ecclesiastici, quam laici, ne verbo quidem, aut nutu, vel signo, futuri in hujusmodi beneficiis successores, ab ipsis resignantibus, aut aliis, eorum significatione, vel hortatu designentur, aut de his assumendis promissio inter eos, vel etiam intentio qualiscumque intercedat. Ceterum præcipimus, atque interdicimus, ne ipsi Episcopi, aut alii Collatores, de beneficiis, & officiis resignandis, aut suis, aut admittentium consanguineis, affinibus, vel familiaribus, etiam per fallacem circuitum multiplicatarum in extraneos collationum, audeant providere ...... Qui contra fecerint, a beneficiorum & officiorum collatione, nec non electione, præsentatione, & institutione, tamdiu suspensi remaneant, donec remissionem a Rom. Pontifice meruerint obtinere: & qui talia beneficia, seu officia receperint, eos prædictis pœnis volumus subjacere, *Decretal.7. 14. cap. 3. Questa Decretale è in data del primo d' Aprile 1568.*

(2) *Questa è la distinzione della Glosa sul cap.* cum pridem 4. verbo, Illicitæ, extra de pactis, *la quale è seguita da tutti gli Oltramontani. Vedi Felin.* ad cap. ex parte 12, num. 2. extra, de officio judicis delegati.

(3) *Principalmente al dì d'oggi, che Dio ha dato alla sua Chiesa un Papa irreprensibile; il quale, avendo sì costantemente rinunziato alla carne, ed al sangue, all' interesse, ed a tutte le pompe del Mondo, può dire, come S. Paolo: il Mondo è morto per me, ed io sono morto pel Mondo:* Mihi Mundus Crucifixus est, & ego Mundo. *Galat. ult.*

(4) *Imperocchè la Corte di Roma ha stabilito per massima fondamentale, che il Papa non è il Padrone, ma solamente il Depositario dell' autorità Pontificale, e che in conseguenza non può, nè lecitamente, nè validamente cederne per qualsisia ragione verun diritto.*

appunto della dottrina professata dagli antichi Santi Pontefici, e Dottori. Ma dalle cose di sopra dette è molto ben chiaro, se il Pontefice Romano abbia pienissima autorità sopra i beni, e Benefizj Ecclesiastici, sicchè non sia soggetto ad alcuna regola nel maneggiarli; imperocchè, procedendo con ragione, se la Chiesa di ciascun luogo è padrona de' beni che possede, perchè il dominio è stato trasferito in lei da chi n' era padrone, prima colla permissione del Principe, il quale colla legge le ha concesso l' acquistare; resta che i beni medesimi debbano essere nel governo, e nella amministrazione di quelli che sono deputati a tal carico, prima secondo la disposizione della legge; poi secondo le condizioni che hanno prescritto il Donatore, e Testatore, anteriore padrone; e finalmente secondo che la Chiesa, fatta padrona, ha concesso; non però contrariando alla disposizione di quelli da' quali ella ha causa: e questo è tanto chiaro, ed evidente, che non può essere messo in dubbio, se non da chi o non ha senso comune; ovvero nel trattare, e parlare, non segua quello che interiormente sente. I Cherici sono fatti amministratori di quelli beni per leggi che hanno concesso a' Collegj Cristiani il poter acquistare stabili; e per li testamenti, e per le donazioni di quelli che hanno lasciati i beni loro; e per l' autorità che la Chiesa ha data ad essi Cherici ne' Canoni: adunque essi sono obbligati a governare, e dispensare que' beni secondo le leggi, disposizioni, donazioni, e disposizioni testamentarie, e secondo i Canoni; e quello, che in contrario fosse fatto, non si può chiamare, se non ingiustizia, ingiuria, e usurpazione.

Dicono i Canonisti, che il Papa sopra i beni, e Benefizj Ecclesiastici ha pienissima autorità, sicchè può congiungersi, sminuirli, istituirne de' nuovi, darli *ad nutum*, conferirli innanzi che vachino, impor loro servitù, gravezza, e pensioni; (1) e universalmente che nelle cose benefiziali la volontà del Papa è in luogo di ragione. Non basta questo, ma aggiungono che il Papa può permutare in altre opere i (2) legati *ad pias causas*; e può alterare le disposizioni de' Testatori, applicando ad altro quello ch' essi avranno ordinato ad un opera pia: e non si può negare che questa sia la pratica che ha mutato tutto il governo, e tutti gl' istituti vecchi: ma resta sempre in dubbio chi faccia male, e se errino gli Antichi, o i Moderni, se pure vi cade dubbio.

Martino Navarro con alcuni de' Canonisti più moderati limita questa proposizione, che il Papa possa commutare l' ultime volontà, ristringendolo,

(1) *S. Tommaso non ha creduto in tal maniera. Egli dice chiaramente che il Papa non è, che il principale dispensatore; e che la lealtà è una condizione assolutamente richiesta al dispensatore.* Ecclesiasticorum bonorum, *dic' egli, parlando de' Vescovi, fra i quali comprende il Papa medesimo,* sunt dispensatores, vel procuratores.... ad dispensatorem autem requiritur bona fides.... 2. 2. *quest.* 185. *art* 7. *Ora la lealtà, e lo* ad nutum, *sono così incompatibili insieme, come la libertà, e la servitù; e per conseguenza se il Papa ha le medesime infermità che hanno gli altri* Uomini, *ed è soggetto, come son essi, alle sue passioni, il suo* ad nutum *potrebbe alle volte cagionar de' gran mali, se i Principi, o i Vescovi lo lasciassero sempre operare.*

(2) *Siccome i testamenti,* dic' egli verso il fine del libro 6. della sua Storia del Concilio di Trento, *traggono tutta la loro forza dalla legge civile, così non possono esser mutati se non dal Principe, o dal Magistrato. E se alcuno dice che la legge naturale è quella che dà loro valore, si risponde, che per questo appunto gli Ecclesiastici vi debbano avere ancora meno d' autorità, poichè non vi ha, se non il Principe il quale possa dispensare da questa legge, quando egli abbia motivo di farlo. Ora, secondo S. Paolo, i Ministri di Gesù Cristo non hanno altra amministrazione, se non quella delle cose divine: è bene osservare di passaggio che i Magistrati Romani erano così religiosi in materia di testamenti, che Tiberio non potè mai ottenere che il danaro, che un Uomo aveva lasciato in legato per fabbricare un nuovo Teatro, fosse impiegato in un altro uso.* Censente *dice Svetonio,* ut Trebianis legatam in opus novi theatri pecuniam ad munitionem viæ transferre concederetur, obtinere non potuit, quin rata voluntas legatoris esset. *In Tib.*

dola, solo quando vi sia causa legittima di farlo; che altrimenti sarebbe privar uno del suo, e della podestà che gli dà la legge naturale, e divina; discendendo anche a questo particolare, che il Papa non può senza causa dare ad una Chiesa quello ch'è stato lasciato ad un altra; quanto meno poi alle persone non chiamate. Dice ancora il Navarro, che il detto della Glosa approvato da' Canonisti, cioè, che nelle cose benefiziali la volontà del Papa è in luogo di ragione, s'intende solamente nelle cose che sono *de jure positivo*; ma non in quelle che non si possono fare senza contravvenire alla legge naturale, e divina: e quelli, che danno illimitata podestà al Papa, escluderebbero ancora i Canoni della Chiesa universale, per non dare nella stravaganza, (1) che in materia tanto importante la Chiesa universale abbia errato, fatto male, e la Corte faccia bene. Aggiunge anche il suddetto Navarro, che, dicendosi nelle Clementine, che la libera disposizione de' Benefizj appartiene al Papa, (2) si dee intendere libera, cioè, senza licenza, o consenso, e non ostante la contraddizione di chi si sia; ma però senza pregiudizio del terzo: la qual esposizione se noi ammetteremo, come par conveniente ammetterla, si vedrà una grande opposizione alle riservazioni, perchè queste sono con pregiudizio de' Vescovi; il Papa non potrà più dare Benefizio a' Forastieri, perchè è ciò a pregiudizio di quei del paese, a favore de' quali sono fatti i testamenti; e anche non sarà troppo favorevole alla pretensione di poter mutare le ultime volontà, essendo di pregiudizio alla memoria de' Defonti. So bene che tutto è vero, quando non vi sia causa legittima: ma il punto sta in decidere chi sarà giudice della qualità della causa; perchè, quando all' istesso appartenga, la cui autorità si vuol ristringere, tanto è dargli l'autorità assoluta, quanto imporgli la condizione di una causa legittima, se la legge non è superiore. Sono ben notabili le cose che il Navarro aggiunge, dicendo che alla nostra età l'opinione de' Giureconsulti, che allargano tanto la podestà Papale nella materia benefiziale, è in molto credito, per piacer a quelli che ambiscono molti Benefizj, i quali l'accettano come accomodata alla loro ambizione, e avarizia; e che udì dire pubblicamente ad un Teologo, e ad un Canonista, celebri, che piglierebbero volontieri tutti i Benefizj del Regno, se il Papa loro li conferisse; (3) ma che al contrario Pio V. gli disse che i Giureconsulti sono soliti di attribuire al Papa più podestà del conveniente: al quale egli rispose, che sono anche alcuni che ne levano; ma che conviene camminare per la via di mezzo, attendendo insieme alle leggi divine, e umane; non facendo come i Giureconsulti moderni, che rispondono contra le divine (4). Io non intendo però di ripugna-

(1) Quamvis, *dice Felino*, ad cap. quæ in Ecclesiarum num. 44. Extra de Constitutionib. respectu beneficiorum latissima sit potestas Papæ, tamen respectu bonorum ipsarum Ecclesiarum secus. Unde non potest auferre bona unius Ecclesiæ, & dare alteri sine causa, ut notat Glossa. Vid. Archid. & Domini, in can. 1. dist. 10.

(2) Ad quem Ecclesiarum, dignitatum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum plena, & *libera* dispositio noscitur pertinere. *Clement. lib.* 1. *tit.* 5. *cap.* 1.

(3) *Eglino erano ancora più scrupolosi d'un Abbate, da cui ho udito dire, che non averebbe alcuna difficoltà a tenere tre mila Badie, o Priorati, se dal Re gli fossero conferiti: Dichiarazione degna d'un Uomo che non è nè della Religione ch' egli professa, nè di quella che ha abbandonata, per avere de' Benefizj; e che fra gli altri ne possede uno da lui guadagnato al Collatore in una partita di picchetto.*

(4) *I Canonisti, non contenti di dare al Papa una podestà assoluta sopra tutti gli Uomini, l'hanno stesa fino agli Angeli. Vedi Felino sopra il cap.* Canonum statuta num. 6. extra de constitut. *e Dezio sul medesimo cap.* lect. 2. nu. 21. *dove egli da per regola, che il Papa solo ha autorità maggiore di quel-*

pugnare all'opinione che dona tanta podestà, per la riverenza dovuta al Pontefice di cui si tratta; benchè io non comprenda come si confaccia colla Teologia, e colla ragione: solamente proporrò alcune difficoltà che sogliono esser promosse dagli Scrittori in tal opinione, che, quando le avranno risolute, sarà chiarissima la verità in questa materia.

LII.

E prima, se il Papa ha così ampia autorità, chi glie l'ha data? Da Gesù Cristo egli non l'ha avuta, perchè l'autorità data da lui è solo nelle cose spirituali, di sciogliere, e di legare, cioè, rimettere, o ritenere i peccati. (a) Poi i beni Ecclesiastici si possegono *jure humano*, e non *divino*; (*) e per quello già è stato risoluto di sopra: adunque egli non ha ricevuta questa podestà da Dio. Dalle leggi de' Principi, dalle disposizioni testamentarie, e da'Canoni della Chiesa meno; imperocchè tutti questi hanno data l'amministrazione agli Ecclesiastici di ciascuna Chiesa sopra i beni, e Benefizj d'essa, e prescrittamente anche con determinate condizioni, che non possano esser mutate: adunque da questi egli non l'ha. Altri padroni non si trovano; nè alcun può avere autorità, se non concessa da questi: adunque resta a vedere per qual altra parte gli sia stata data.

A questo dubbio si può aggiungere un secondo: se il Pontefice ha quest'autorità, qual'è la cagione per cui i suoi Antecessori di mille, e più anni, non l'hanno mai esercitata; nè alcun antico Dottore, nè Concilio, nè Storico, nè Padre, nè Canone, ne ha pur fatta menzione? Non si può attribuir ciò all'esservi più bisogno adesso, che in quei tempi, imperocchè ne'secoli che passarono dall'800. fino al 1100. per 300. anni i disordini furono così grandi per tutta Europa, che, in comparazione di quelli, i presenti sono tollerabili; e pure nessun Pontefice s'intromise ne'beni dell'altre Chiese, e li quali avevano tanto bisogno d'essere governati. E ancora dappoichè incominciarono i Papi ad intromettersi in qualche parte, nessuno prese mai, fino a Clemente IV., così ampia, e assoluta podestà: anzi lo stesso Clemente non ha direttamente pubblicata tanta podestà; ma trattando altro, e quasi incidentemente: (*) modo, che non suole far intera pruova, poichè le cose incidentemente dette in un modo, direttamente considerate, ed esaminate, bene spesso sono in altra maniera espresse. Nè meno si può dire che quest'autorità serva a bene; imperocchè per questo pare che sieno stati introdotti quasi tutti gli abusi. Di qua sono venute le Commende, le pensioni, i regressi, le unioni, le risegnazioni, le aspettative, le riserva-

la che hanno insieme tutti i Santi. Major est, *dic' egli*, auctoritas Papæ, quam Sanctorum.

Per vedere sopra che è fondata la pretensione che ha il Papa, di essere il Padrone di tutta la terra, basta leggere il Commentario d'Innocenzio IV. sopra il Cap.8. Extra de voto, & voti redempt. *ma questa pretensione è benissimo confutata da Fernando Vasquez* lib. 1. Controvers. illust. cap.21. *e da Grozio nel cap. 3. del suo* Mare liberum.

(a) Tibi dabo, *dice Gesù-Cristo a S. Pietro*, claves regni cœlorum: Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in cœlis. *Matt.16. & 18.* Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; & quorum retinueritis, retenta sunt. *Joan. 20. Per le chiavi del Regno de' Cieli Gesù-Cristo fa intendere a S. Pietro, che non gli dà se non una giurisdizione spirituale, atteso che il suo Regno è puramente spirituale.* Regnum meum non est de hoc Mundo. Joan. 18. *Il mio Regno non è temporale.*

(*) *Articolo 20. quest. 1.*

(*) *Vedi l'articolo 35. e la Decretale di Clemente nelle annotazioni.*

riservazioni, le annate, i quindennj, e altri modi, che nessuno difende, se non iscusandoli colla corruttela generale de' tempi.

Resta ancora una terza dubitazione non meno considerabile in questa materia, ed è, che di questa autorità così assoluta, dappoichè i Pontefici hanno principiato a valersene, i Regni Cristiani sempre si sono doluti, e loro hanno fatta qualche opposizione, come nella Storia di sopra si è narrato; sicchè i Pontefici sono stati necessitati a moderarsi. E la moderazione non è stata condescendendo essi a lasciare d'esercitare l'autorità pretesa, ma per modo di transazione, usato nelle ragioni non chiare; concordando co' Regni, e per forma di contratto risolvendo fino a che termine la podestà loro si stendesse: cosa che non s'avrebbe potuta fare in pregiudizio de' Successori, quando fosse nel Pontificato quell'autorità così libera. Papa Leone X., per levare la prammatica, fa il concordato, e così egli stesso lo chiama nella Bolla. Non concorda chi (1) ha una pienissima autorità, ma tratta co' Sudditi come Superiore, e per modo di concessione. Non so forza sulla voce, ma sopra tutta la cosa stessa. Non solo Leone la dimanda *Concordia*, (a) ma dice ancora: *Illam veri contractus, & obligationis inter Nos, & Sedem Apostolicam prædictam ex una, & prefatum Regem ex altera partibus legitime iniri*. Dimanderà alcuno che ciò sia dichiarato: Essendo il Pontificato Romano in differenza col Regno di Francia, pretendendo il Pontefice d'avere assoluta autorità sopra i Benefizj, per riservarsegli &c., e pretendendo il Regno, che l'autorità sia de' loro Prelati, formano due parti litiganti; e per impor fine alla controversia, fanno un contratto legittimo di obbligazione, con cui dichiarano qual debba essere l'autorità dell'una, e quale dell'altra: come potrà dir alcuno che la pretensione del Pontefice sia legittima, e chiara? Non posso dire di saper rispondere ad alcuna di queste difficoltà; e rimetto al giudizio de' Savj, se vi sia qualche risposta: dirò bensì che, servando quello che per più di mille anni è stato servato, che i beni Ecclesiastici sieno amministrati in ciascuna Diocesi da' Ministri proprj, si fugge ogni difficoltà; e se gli esempj ci debbono istruire, saranno meglio, e più fruttuosamente dispensati, che ora non sono. (*)

QUISTIONE IV.

Nelle tre Quistioni (*) prime si è trattato de' fondi, e beni stabili Ecclesiastici: ora resta la quarta, dove segue il trattare de' frutti, o delle rendite, ed entrate di quelli. I Santi Padri, che hanno scritto innanzi la divisione de' beni in quattro parti, tutti concordemente hanno detto, i beni Ecclesiastici esser beni de' poveri; e il Ministro Ecclesiastico non aver altro potere in quelli, salvo che di governarli, e dispensarli secondo i bisogni di questi; dichiarando non solo per ladri, ma anche per sagrileghi quei Ministri che se ne valessero per altri usi, fuori della loro istituzione. Non maneggiavano tutti gli Ecclesiastici i be-

(1) *Questa è forse una delle ragioni, per cui Leone non volle che il Concilio Lateranense nominasse il Concordato nel decreto in cui si parlava dell'annullazione della prammatica, avvegnachè una cosa sia così relativa all'altra, com'è la compera alla vendita.*

(a) Concordiam cum Francisco inviolabiliter observari desideramus.

(*) *Egli dice*: Se gli esempj ci debbono istruire; *ma il senso di queste parole è oscuro, e senza grazia.*

(*) *che sono nell'articolo 21.*

ni; e sebben tutti erano spesati di essi, siccome anche era somministrato il vivere alle Vedove, a' poveri, e ad altre persone miserabili; però, ad esempio dell'istituto de' Santi Appostoli, i soli Diaconi, Suddiaconi, e altri Economi (1) erano destinati a questo, e rendevano conto al Vescovo, (*) e in alcuni luoghi anche al Presbiterato (2). Fatta la divisione, ed istituiti i Benefizj; sebben pareva che il Vescovo, i Preti, e altri Cherici potessero far quello che loro piaceva dell'entrate benefiziali, come di parte loro propria, con tutto ciò gli Scrittori parlano nell'istessa maniera, dicendo che dell'entrate del Benefizio non può il Cherico valersi, se non quanto il moderato suo bisogno ricerca; e che il rimanente è obbligato a spendere in opere pie: e con molta ragione; imperocchè la divisione non può mutare la sostanza della cosa; e un bene, che sopra sè abbia obbligazione, se viene diviso, restano ambe le parti coll' obbligazione stessa. Fra gli altri che scrivono, seguita la divisione, S. Gregorio, che fu poco più di 100. anni dopo, e S. Bernardo, che fu quasi mille anni dopo, esclamano gravissimamente contra quelli che spendono in mali usi l'entrate de' Benefizj, come contra persone usurpatrici de' beni comuni, e uccisori de' poveri, i quali dovrebbero esser sostentati da quelli. (*a*) Così scrissero tutti i Dottori fino al 1250., quando s'incominciarono a trattare le cose più sottilmente: e tenendo per cosa ferma, come da tutti i Vecchi era stato detto, ch'era peccato spendere malamente quello che sopravanza al moderato bisogno del Cherico, fu ricercato se i Benefiziati, non spendendo negli usi debiti quello che sopra il bisogno loro avanza, pecchino solamente come chi spende male il suo, o pure se anche, oltra il peccato, sieno obbligati alla restituzione, come chi malamente consuma quel d'altri: se essi sono padroni de' frutti de' Benefizj, o, come le leggi dicono, usufruttuarj, quantunque pecchino mal amministrando, però non fanno ingiustizia contra alcuno, nè sono tenuti a risarcire alcuno, poichè non hanno mal governato quel d'altri, ma il loro proprio: ma se essi sono dispensatori con sola podestà di ricevere i loro bisogni, che la legge chiama usuarj, (*b*) quando non dispensano rettamente, restano con obbli-

(1) *Essendo la Chiesa divenuta ricca in Capitali; ed essendo i Diaconi, e i Vescovi distratti dalla cura delle cose temporali, fu ordinato dal Concilio Calcedonense, che i Vescovi istituissero un Economo, perchè avesse cura delle rendite delle loro Chiese.* Quoniam, *dice questo Concilio can.* 26. in nonnullis Ecclesiis Episcopi absque Oeconomis tractant res Ecclesiasticas, placuit omnem Ecclesiam Episcopum habentem ex proprio Clero Oeconomum quoque habere, qui ex Episcopi sui sententia res ecclesiasticas dispenset, ut nec sine testibus sit Ecclesiæ administrati[illegible]ue adeo res ejus dissipentur, & probrum, ac [illegible]cus sacerdotio inuratur: si autem hoc non fecerit, eum divinis etiam Canonibus subjici. Vide Can. 11. Concil. Nicæni 2. *Gli Economi erano chiamati* Vicedomini, *come si vede dai Canoni* Volumus 2. & Diaconum 3. *dist.* 89. *i quali sono cavati da S. Gregorio. Vicedomini de' Vescovi, dice la Perroniana, si chiamavano certi Signori i quali erano Vicarj de' Vescovi nella temporalità de' loro Vescovati, ma Signori della terra.*

(*) Vide Nomocan. Photii, tit. 10. cap. 1. & ibi Balzamon.

(2) *Così chiamavasi il Collegio de' Preti, e de' Diaconi. Tutti gl'affari si portavano a questo Collegio, affinchè gli esaminasse, e poi ne facesse la sua relazione alla Congregazione generale, cioè, a tutta la Comunità de' Fedeli.*

(*a*) Cum nos, *dice S. Gregorio lib.* 3. *della sua past. amm.* 22. necessaria indigentibus ministramus, sua illis reddimus, justitiæque potius debitum, quam misericordiæ opus, implemus. *Cioè: quando noi diamo il nodrimento a' poveri, noi rendiamo loro ciò ch'è di loro, e facciamo più tosto un' opera di giustizia, che un opera di misericordia.* Perciò Pietro Cantore *dice che i Benefiziati non fanno loro limosina, prestando loro assistenza, attesochè ciò che donano non è di loro, ma di Gesù Cristo, il cui patrimonio maneggiano in qualità di dispensatori, e di esecutori testamentarj; in maniera che se la loro dispensazione non è fedele, sono ladri, ed assassini:* fures, & raptores.

(*b*) Cum usuarii tantum, non usufructuarii sint, omnes Ecclesiæ proventus, solo nudo usu excepto, pauperibus, qui Ecclesiæ bonorum veri domini sunt, dare, vel potius reddere tenentur. *Il Presidente Ferriero in una delle sue Orazioni al Concilio di Trento.*

obbligazione di rifare altrettanto quanto hanno consumato: anzi quelli che da loro ricevono per contratti gratuiti, cioè, quelli a'quali essi donano, o lasciano in testamento, sono obbligati a renderlo, come avendo ricevuto da chi non era padrone. La coscienza costrinse a metter in campo questo dubbio, il quale, trattato per questi 350. anni, (1) ancora resta in controversia con pari numero di Autori da ciascuna parte; e ultimamente con severe opposizioni, e apologie fu in controversia fra Martino Navarro, Canonista, e Casista molto stimato, e Francesco Sarmiento; (*) tenendo il Navarro che i Cherici non sono padroni, ma dispensatori; sicchè non solo peccano, ma sono obbligati alla restituzione. Il Cardinal Gaetano ebbe un opinione di mezzo: che altro fosse parlare de'Vescovi, e degli Abbati ricchi; e altro di quelli che hanno solo il condecente, o poco più: e che questi, non avendo più, che la parte loro, ne sono padroni; ma i più ricchi hanno ancora fra l'entrate loro la parte della Chiesa, (2) e de'poveri; e però sono obbligati a fare le limosine, e le altre opere pie per giustizia, cioè, con obbligo di restituzione, e a loro, e a chi da loro riceve; (*a*) discendendo anche a questo particolare, che sono obbligati alla restituzione quelli che ricevono beni Ecclesiastici dal Papa per arricchire, esaltarsi, o nobilitarsi; essendo dissipazione, e usurpazione ogni donazione delle cose Ecclesiastiche non fondata in pietà, o in necessità. (*b*)

Io cre-

(1) *Cominciando dall'anno 1250. in cui egli dice che principio ad essere agitata questa quistione. Da ciò si vede il tempo in cui F. Paolo scriveva questo Trattato, cioè, nel principio del secolo 1700.*

(*) *Nel suo Trattato* de reditibus Ecclesiasticis. *Le ragioni di Navarro, e di Sarmiento sono riferite da Garzia nel suo Trattato* de Beneficiis parte 2. cap. 1.

(2) *Cioè la fabbrica, che lora è appoggiata.*

(*a*) Reditus episcopales, aut sunt tenues, ita quod sufficiunt pro subsidio Episcopi; aut sunt mediocres, ita quod sufficiant & parum abundantes notabiliter supra id quod necessarium est ad sustentationem Episcopi. Et si primo, aut secundo modo se habent, cum constet quod principaliter ordinantur ad Episcopi sustentationem, idem videtur de reditibus istis judicium, quod de præbendis Clericorum, (*nota, ch'egli ha detto un poco prima che la rendita del Vescovo è come la sua prebenda*, constat autem, quod reditus Episcopi est sicut præbenda illius) ita quod, quia quod parum superabundat, pro nihilo a jure computatur, propterea non obligantur tales Episcopi ad hujusmodi distributionem, (*scilicet, in pauperes & fabricam.*) Si autem reditus sunt pingues & abundantes, ita ut in sapientis animo cadere non possit, quod sint Episcopo assignati pro ejus sustentatione, tunc tenetur Episcopus duas quartas ad minus distribuere in pauperes, & Ecclesiæ fabricam, seu supellectilem, & cetera. Et ratio est, quia, ex hoc quod clerici habent seorsum suam portionem, non est subtracta a jure pauperibus portio illis debita ex jure; & similiter non est fabricæ subtracta a jure portio illi ex jure debita; sed bona episcopalia remanent affecta tali juris dispositione antiqua & sancta, ita quod quemadmodum, quando erant communia Ecclesiastica bona his quatuor, scilicet, Episcopo, Clero, pauperibus, & fabricæ, commissa erant Episcopo cum vinculo & debito talis distributionis, ita, excluso uno membro, scilicet, Clero, a tali communitate, quia jam habet proprias præbendas loco suæ portionis, remanent bona episcopalia communia reliquis tribus ita, quod pauperibus remaneat debita quarta portio, & Ecclesiæ fabricæ similiter sua quarta portio. *Comment. 2. 2. qu. 185. art. 7. in resp. ad quæsitum* 1. Si autem, *dic'egli nella risposta alla seconda quist.* reditus Episcopi tantus est, ut rationabiliter appareat quod non quasi præbenda sibi respondeat, sed quia pater est pauperum, igitur tanta bona suæ fami fidei commissa, ut distribuenda ..... ita quod Episcopus talis male dispensans, & illi ad quos hæc perveniunt, tenentur ad restitutionem omnium illorum quæ pauperibus, vel Ecclesiæ debentur. Rationabile autem videtur quod, si abundantes reditus ex ecclesiasticis decimis, aut possessionibus constant, commissa sint Episcopis, ut patribus pauperum .... Possessiones autem legatæ, aut donatæ Ecclesiæ cathedrali in tanta abundantia, proculdubio credendum est quod ut patri pauperum Episcopo creditæ sunt: ideo enim Episcopis datæ sunt, quia occulata fide perspiciebatur eos esse patres pauperum.

(*b*) Nec putes, *dic'egli*, propterea quod Papa habet plenitudinem potestatis Ecclesiasticæ, ob hoc posse de bonis Ecclesiæ disponere, quoniam plenitudo potestatis Ecclesiasticæ intelligitur in spiritualibus tantum .... Unde ita tenentur ad restitutionem qui a Papa bona Ecclesiæ *pro libito Papa* habuerunt, ut ditentur, exaltentur, & magnificentur. *Ciò tocca fieramente il Nepotismo, e condanna formalmente la Dottrina de'Canonisti, i quali dicono che il Papa può dare i Benefizj* ad nutum, *e che in questa materia la sua volontà è in luogo d'ogni ragione.* Omnis namque donatio Ecclesiasticæ rei, *conchiude egli*, pietate, vel necessitate vacua, non distributio, sed dissipatio est. *Comment. 2. 2. ad art. 9. qu. 43.* Archid. post Hugonem in Can. non liceat Papæ 12. *qu. 2. dice che* Papa peccat mortaliter, si vult res Ecclesiasticas consumere in turpes usus, vel dare Consanguineis, ut eos divites præ aliis faciat, vel ut ipsi construant palatia.

Io credo che senza una sottile disputazione si possano risolvere tutti i dubbj occorrenti in questa materia: e primieramente, per parlar a parte di quell'entrate che per li testamenti, o altre loro originarie istituzioni sono dedicate, e ordinate a qualche opera pia, io credo che sieno così obbligate a quella, che lo appropriarle a sè, o ad altri usi mondani, possa esser chiamato liberamente usurpazione di quel di altri: e se alcuno de'Benefiziati Ecclesiastici resta di eseguire le istituzioni delle quali ha cura, applicando a sè, o ad altri quell'entrate, non credo che possa sotto pretesto di qualsivoglia scusa, o Bolla, scusarsi di non esser in pari grado ad ogni esecutore di testamento che applica a sè quello ch'è lasciato dal Testatore ad altri: e reputo che ogn'uno, il quale non ingannerà sè stesso, avrà per costante questa verità. Dall'altro canto il debito vuole, che chi è servito paghi la mercede all'operajo, il quale possa farne quello che a lui piace: nè può esser dubbio, che il Cantore, l'Organista, e altri tali che servono la Chiesa, non sieno padroni della mercede che perciò hanno. Non è inconveniente dire che anche i Preti, e altri Cherici, per li servizj che prestano alla Chiesa, debbano avere la loro mercede, della quale sieno padroni: e quando un Benefizio e istituito con un particolar obbligo di servire in determinata cosa alla Chiesa, come sono molti Canonicati, mansionarie, (*a*) Prebende Teologali, e altri tali Benefizj, non è inconveniente dire che sia mercede di quell'opera.

Sono così antichi i Benefizj, ch'è perduta la memoria della loro istituzione; e però non si sa, se avessero obbligo alcuno, ovvero no: ma anche l'uomo di coscienza sarà ben certificato, quando considererà la quantità dell'entrate, e il servizio ch'egli presta alla Chiesa: perchè, se questi due si bilanciano, può credere che il Benefizio sia un suo salario; ma se l'entrate avanzano di molto, non potrà mai in sè stesso fingersi così semplice, che creda tante entrate essergli state lasciate per farne quello che vuole; e non sappia esser necessario che l'istituzione portasse seco qualche obbligo; non essendo verisimile che per lui solo tanto fosse assegnato. (*b*) La controversia tra i Dottori; ch'è difficile, disputando in universale, da risolvere; è facilissima, e senza difficoltà, discendendo a'particolari; e la coscienza, a chi non l'ha per propria malizia soffogata, (1) sul particolare risolve facilmente tutte le difficoltà; (*c*) imperocchè Dio non ha lasciato incertezza ad alcuno che voglia camminare secondo i suoi comandamenti. (*d*)

LIII.

(*a*) Mansionarius, *dice Onofrio nella sua interpretazione de' nomi Ecclesiastici*, dictus est custos, & conservator ædium Ecclesiasticarum, templorum, & altarium. Item familiaris, & domesticus a mansione. Hodie in multis Ecclesiis extant, curamque psalmodiæ, & altarium habent: *Onde il sagrestano rassomiglia molto al Mansionario*.

(*b*) Iniqua, *dice il Gaetano*, esset lex decimarum in novo testamento, si ultra honorabile stipendium Ministrorum Dei, tanta rerum affluentia uni deputaretur cum damno totius populi, nisi ut patri pauperum. *Comment.* 2. 2. *artic.* 7 *quæst.* 185. *in resp. ad quæst.* 2.

(1) *Ch' è ciò che chiama S. Paolo ritenere la verità nell'ingiustizia*, veritatem Dei in injustitia detinent. *Rom.* 1.

(*c*) Intellectus bonus omnibus facientibus eum. *Psal.* 110.

(*d*) Deus enim illis manifestavit *Rom.* 1.

LIII.

Quanto a gli acquisti nuovi, ogni persona prudente avrebbe pensato che fossero al fine, ovvero almeno che poco più, e assai lentamente si potesse acquistare. I Cherici, i Monaci, e le Milizie non hanno più persona che porti loro divozione: i Mendicanti, che già hanno avuta facoltà di acquistare, non possono sperare d'eseguirla dove non l'hanno potuto fare sin ora; e dove hanno acquistato, se insieme non hanno perduta la divozione, possono sperar ancora qualche aumento, ma molto leggiero: quegli altri, che si sono fatti escludere dal privilegio che il Concilio di Trento ha concesso a tutti, dell'acquistare, come i Cappuccini, conservano la buona opinione per causa della loro povertà: laonde, subito che mutassero in minima parte il loro istituto, non acquisterebbero stabili, e perderebbero le limosine. Adunque pare che non resti modo d'andar più innanzi. Chi vorrà istituir Ordine con facoltà di acquistare, non avrà credito: chi lo farà con vera mendicità, non può sperar acquisto, durante quella; nè credito, se la muterà. Ma con tutto ciò non è mancato anche modo proprio, e singolare al nostro secolo, e non inferiore a tutti i passati; e questo è stato l'Istituto de' Gesuiti, il quale, professando una mistura di povertà, e di abbondanza, colla povertà acquista il credito, e la divozione; e ha l'altra mano capace di possedere, la quale riceve quello che la Compagnia acquista. Hanno istituite le Case Professe (1) con proibizione di poter possedere stabili; ma i Collegj con facoltà di acquistare, e possedere. (2) Dicono, e bene, che nessun governo semplice nel mondo è perfetto, ma che la mistura è utile ad ogni cosa: che lo stato di povertà Evangelica pigliato da' Mendicanti ha questo mancamento, che non si possono reggere con quello, se non i già incamminati; il numero de' quali non può esser grande; ma essi ne' Collegj ricevono, e istruiscono la Gioventù, e la rendono atta, dopo l'acquisto delle virtù, a vivere nella povertà Vangelica; perlochè la povertà è bene lo scopo, e il fine loro essenziale, ma accidentalmente ricevono le possessioni: con tutto ciò è meglio fermare la credulità sopra quello che si vede in effetto, che sopra quanto si predica in parole. Sino al presente scrivono essi d'aver Case Professe 21. e Collegj 293. dalla proporzione del qual numero ogn'uno potrà conchiudere, quello che sia loro essenziale, e accidentale. Certo è che gli acquisti fatti da loro sono grandissimi, e che camminano ancora verso l'aumento. (3)

Siccome il temporale tutto, che la Chiesa possede, viene da limosine, e obblazioni de' Fedeli, così parimente la fabbrica dell'antico Santuario

(1) *Nelle quali consiste essenzialmente la Compagnia, come diceva il General Lainez al Concilio.*

(2) *Essendo stati fondati per mantenere molti studenti.*

(3) *E' bene osservar qui accidentalmente, che F. Paolo odiava molto i Gesuiti, e come buon Veneziano; imperocchè non sono mai stati amati a Venezia; e come buon Repubblicista; attesochè pare che il loro Istituto, ch'è affatto monarchico, sia incompatibile colle massime dell'Aristocrazia Veneziana. E questa fu una delle più forti ragioni che allegò il Doge Leonardo Donato al Cardinal di Gioiosa, il quale sollecitava il loro ritorno con una eccessiva premura nell'anno 1607. Aggiugnete a ciò che la Compagnia ha più spirito, e discernimento di quello che si vuole in un Governo, dove tutto fa ombra, ed a cui importa per certe ragioni di Stato, che i Preti, i Frati, e i popoli*

tuario nel vecchio Testamento fu fatta di limosine, e di obblazioni. All'ora quando fu offerto dal popolo quanto bastava, e tuttavia le obblazioni continuavano, (*a*) i soprastanti alla fabbrica ebbero ricorso a Mosè, dicendo: il popolo porta troppo per l'opera che il Signore ha comandato: e Mosè fece un bando, che nessuno facesse più offerta al Santuario, perchè era stato offerto quanto bastava, e di più: onde (*b*) si vede che Iddio non vuole il superfluo nel suo Tempio; e se nel Testamento vecchio, ch'era mondano, non volle tutto per li suoi Ministri, meno lo vuole nel nuovo. Ma dove hanno da terminare questi acquisti? Quando s'ha da dire tra noi: il popolo ha offerto più di quello che basta? All'ora che i Ministri del Tempio erano la 13. parte del popolo avevano la decima, e non era lecito di passare: (*c*) adesso, che non sono la centesima, hanno forse più della quarta parte. Non è conveniente che l'aumento de' beni Ecclesiastici sia infinito, e sia ridotto tutto il Mondo ad essere affittuale. Le leggi umane tra'Cristiani non hanno determinata la quantità de'beni ad alcuno, perchè chi oggi acquista, dimani aliena: E' molto singolare uno stato perpetuo di persone che sempre possono acquistare senza mai poter alienare. (1) A'Leviti nel Vecchio Testamento erano date le decime, perchè erano l'eredità di Dio; (*d*) e per ciò era proibito loro aver altra parte: (*e*) cosa, che conviene a chi vuol valersi de'privilegj loro, pigliandoli tutti, e non quel solo che conviene al proprio profitto. (2)

LIV.

E' stato abbondantemente detto come sieno stati acquistati i beni Ecclesiastici; a chi fosse commessa la loro cura; e come fossero dispensati. Non si è parlato niente di quello che si facesse, quando alla morte del Benefiziario si ritrovano alcuni de'frutti non ancora disposti, se egli per testamento ne disponeva, o se *ab intestato* passavano in altre perso-

si avviliscano nella vita licenziosa, e nell'ignoranza.

(*a*) Obtulerunt mente promptissima atque devota primitias Domino, ad faciendum opus tabernaculi testimonii: quicquid ad cultum necessarium erat viri cum mulieribus præbuerunt. *Exod.* 35.

(*b*) Quotidie mane vota populus offerebat. Unde artifices venire compulsi, dixerunt Moysi: *plus offert populus, quam necessarium est*. Jussit ergo Moyses præconis voce cantari: nec vir, nec mulier, quidquam offerat ultra in opere Sanctuarii. .... eo quod oblata sufficerent & superabundarent. *Exod.* 36.

(*c*) Nihil aliud possidebunt, decimarum oblatione contenti. *Num.* 18. Oblationes Israel comedent, & nihil aliud accipient de possessione fratrum suorum. *Deut.* 18.

(1) *Essendo il Clero*, dice un Politico moderno, *un Corpo il quale non muore, in cui entrano ogni giorno nuove donazioni, e donde non esce mai cosa veruna: Uno Scrittore famoso dice con molto garbo, che siccome le coscie, e le gambe divengono magre, quando il ventre fuor di modo s'ingrossa, così nel Corpo d'una Repubblica la Nobiltà, e'l popolo, che sono come le braccia, e le gambe, si diminuiscono a misura che il Clero s'aumenta.* Riflessioni sul Trattato della Politica di Francia.

(*d*) Accipies, *dice Dio ad Arone*, de his quæ sanctificantur, & oblata sunt Domino .... Omnis oblatio, & quicquid redditur mihi, & cedit in Sancta Sanctorum, tuum erit, & filiorum tuorum; *ed alcune righe dopo*: Omnes primitias sanctuarii, quas offerunt filii Israel Domino, tibi dedi, & filiis tuis jure perpetuo. *Num.* 18.

(*e*) In terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos: *e Dio ne diceva la ragione ad Arone:* Ego pars, & hæreditas tua. *Perchè*, dic'egli, *io medesimo sono la tua porzione, e la tua eredità*. Ibidem. Non habebunt Levitæ partem & hæreditatem cum reliquo Israel ...... Dominus enim ipse est hæreditas eorum. *Deuter.* 18.

(2) *Il pensiero dell'Autore di dire che, se gli Ecclesiastici vogliono prevalersi dell'esempio de' Leviti, i quali ricevevano le decime dal popolo d'Israello, bisogna che rinunzino, com'essi, ad ogni altra parte, e per conseguenza ad ogni sorta d'acquisto; non essendo cosa giusta godere un privilegio, e non osservare le condizioni imposte da chi l'ha conceduto.*

perſone. Mentre i beni di ciaſcuna Chieſa erano in comune, e governati con un ſolo conto, certa coſa è che quanto ſi ritrovava in mano d'un Miniſtro reſtava tuttavia incorporato alla ſua Maſſa, e governato dal Succeſſore nell'iſteſſo modo: ma eretti i Benefizj, furono anche inſieme fatti Canoni, che qualunque parte foſſe trovata in mano del Benefiziario alla ſua morte foſſe della Chieſa: e per la Chieſa, ſe eſſa era collegiata, e aveva comune menſa, fu inteſo il Collegio di quella; ma ſe il Benefiziario era ſenza colleghi, per nome di Chieſa s'intendeſſe il Succeſſore, il quale doveſſe quel reſiduo amminiſtrare al modo ſteſſo ch'era tenuto l'Anteceſſore defunto, a cui erano avanzati i beni. Così ſi coſtumò di fare ſino all'anno 1300. Ma perchè i Cherici beneficiati bene ſpeſſo avevano altri beni del proprio patrimonio, ovvero anche acquiſtati colla propria induſtria, e arte, fu inſieme detto che di queſti foſſe aſſoluto padrone, e poteſſe laſciarli per teſtamento a chi gli piaceſſe; ma dell'entrate del Benefizio non poteſſe diſporre per cauſa di morte. (a) Dal che ne ſeguì che i Cherici poſſeſſori de'Benefizj tenuti non eccedenti le ſpeſe, teſtavano di tutto il loro; e ſe col loro riſparmio aveſſero anche avanzato qualche coſa del Benefizio, lo riputavano acquiſtato per induſtria, e ne diſponevano all'iſteſſo modo: il che ha introdotto una conſuetudine in molti Regni Criſtiani, che i Benefiziati inferiori poſſano teſtare anche dell'entrate de' loro Benefizj; e non teſtando, ſuccedano in quelli gli eredi *ab inteſtato*, come anche ne' patrimoniali. Ma quello, ch'era laſciato da' Veſcovi, reſtava, ſecondo i Canoni antichi, alla Chieſa. (1) Dopo ciò in alcuni Regni anche i Veſcovi per conſuetudine acquiſtarono la facoltà di teſtare, eziandio de' frutti Eccleſiaſtici, in maniera che intorno al 1300., ſi ritrovano tre diverſe conſuetudini in diverſi paeſi: una, dove neſſun Cherico poteva diſporre dell'entrate de' Benefizj avanzategli: l'altra, dove erano l'entrate nell'iſteſſo conto che le coſe patrimoniali, e proprie: la terza, dove i Cherici inferiori diſponevano; ma quello che reſtava a' Veſcovi andava alla Chieſa. Ne' tempi ſeguenti nel 1300. quando i Pontefici Romani ebbero più biſogno di danari del ſolito, mandarono i loro Miniſtri ne' Regni dove le Chieſe ſolevano ereditare dal Benefiziato morto, i quali, prima che foſſe fatto il Succeſſore, applicavano il tutto alla Camera del Pontefice: la qual coſa ſuccedeva facilmente, perchè, vacando il Benefizio, non vi era chi per ſuo intereſſe contraddiceſſe; e creato il Succeſſore, ſi quietava in coſa fatta con poca difficoltà. S'incominciarono a mandare tali Miniſtri per tutto dove ſi poteva, e a chiamarſi quello che reſtava a'Morti con queſto nome, *Spoglie*; e gli Uffiziali Pontificj mandati per eſſe ſi chiamarono Collettori. Preſero queſte ſpoglie i Pontefici dove poterono co-

(a) Epiſcopi de rebus propriis, vel acquiſitis, vel quicquid de proprio habent, hæredibus ſuis, ſi voluerint, derelinquant. Quicquid vero de proviſione ſuæ Eccleſiæ fuerit, ſive de agris, ſive de fructibus, ſive de oblationibus, omnia in jure Eccleſiæ reſervare cenſuimus Canon. 19. 12. *qu.* 1. *ann.* 572. *Vide Can.* 20. *Cauſa & qu. cit. & Cap.* 1. extra de Teſtam. Balzamon. & Zonaram ad *Can.* 22. *Conc. Calced.*

(1) O *più toſto al Succeſſore; imperocchè il Canone* 22. *del Concilio Calcedonenſe proibiſce a'Cherici di metterſi in poſſeſſo de' beni del Veſcovo morto. Pel Canone* non liceat 12. *qu.* 2. *il Metropolitano ſteſſo non può diſporne.* Non liceat alicui Metropolitano, mortuo Epiſcopo qui ſub eo eſt, aut res ejus, aut Eccleſiæ ſuæ auferre, ſed ſint ſub cuſtodia Cleri Eccleſiæ defuncti Epiſcopi uſque dum alius ordinetur Epiſcopus. Si vero Clerici in Eccleſia non fuerint, tunc Metropolitanus illibata omnia Epiſcopo qui ibi ordinabitur reddat. *Vedi Balſamone, e Zonara ſopra queſti due Canoni, e Can.* 48. *cauſ.* 12. *qu.* 2.

sì con silenzio, senza che vi fosse alcun ordine, o legge che ciò concedesse; ma sempre con qualche mormorio, così degli eredi del Prete morto, come anche delle altre persone, per le severe estorsioni che facevano i Collettori, e Sottocollettori, i quali mettevano in conto di spoglie eziandio gli ornamenti delle Chiese, e davano molta molestia a gli eredi, anche sopra i beni acquistati con industria, o cavati dal patrimonio; tentando di farli apparire come cavati da' Benefizj; e in dubbio di qual qualità fossero, sentenziando che appartenessero alla Camera; e travagliando chi loro si opponeva con scomuniche, e censure.

In Francia l'uso aveva introdotto che le spoglie de' Vescovi, e degli Abbati si applicassero al Papa: ma nell'anno 1385. (*) Carlo VI. lo proibì, ordinando che gli eredi succedessero, così in esse, come ne' beni patrimoniali. (1) In molte Regioni fu l'uso introdotto, e continuato fino a questo secolo; quando per l'estorsioni de' Collettori crebbe così la querimonia di molti, che alcuni ebbero ardire di opporsi apertamente, e negare che le spoglie de' Cherici morti toccassero alla Camera del Papa: Perlochè nel 1541. Paolo III. fu il primo che sopra questa materia fece una Bolla, dicendo che alcuni curiosi, (2) per usurparsi le ragioni della Camera Appostolica, e defraudarla, mettevano in dubbio se i beni de' Prelati, e di altre persone Ecclesiastiche, chiamati, *Spoglie*, apparrengano alla Camera, per non esservi alcuna Costituzione Appostolica che glieli applichi: sebben dall'aver mandati Collettori in diversi luoghi apparisce chiaramente essere stata mente della Sede Appostolica di riservarli, e appropriarli alla sua Camera: per tanto dichiara, e ordina, e costituisce, che alla Camera Pontificia (3) appartengano le spoglie

(*) *6. Ottobre.*

(1) *Questa Ordinazione è riferita alla distesa* part. 3. stil. Parlam. tit. 27. *Ma siccome ella è lunghissima, così basterà estrarne ciò che vi si dice delle estorsioni, e delle vessazioni insopportabili che F. Paolo ha raccontate.* Quod importabile, & irrationabile existit, licet de jure, usu, & consuetudine, & communi observantia notorie observatis, Episcopis regni nostri testari liceat, & in suis testamentis executores ordinare: qui prædicti executores, aut saltem ipsorum Episcoporum hæredes, ad faciendum reparationes ædificiorum Episcopalium, dum casus eveniunt, per judices, & officiarios nostros compelluntur, & compelli consueverunt. Et cum ita fiat, ædificia, & possessiones dictorum ædificiorum Episcopalium in statu non deformi permanebant, omni ruina carentes. Attamen nunc, cum Episcopum in regno nostro ab hac luce migrare contingit, Collectores, aut Subcollectores summi Pontificis in provinciis, quibus subsunt hujusmodi Episcopi, ipsius summi Pontificis auctoritate, bona mobilia, immobilia, ex decessu talium Episcoporum relicta, etiam illa quæ per suam industriam quæsierunt, quæ amplius ipsorum Episcoporum neque censentur, sed ad suos heredes, aut eorum executores spectant, capiunt. .... Notum igitur facimus, &c.

(2) *Non è forse giusta curiosità, quando si ha a fare con persone che hanno pretensioni eccessive? La Corte di Roma ha pretesi tante cose, che finalmente è stato necessario dimandarle il perchè. Le intraprese da' Papi hanno spesso costretti i Principi a prender l'armi, e gli Uomini dotti a prender la penna, per giustificare l'armi.*

(3) Cum a nonnullis nimium curiosis, qui jura Cameræ Apostolicæ usurpare, ac Cameram præfatam illis defraudare vellent, in dubium revocaretur, an res, & bona, *spolia* nuncupata, Prælatorum, cæterarumque personarum Ecclesiasticarum, secularium, & regularium, tempore obitus ipsorum remanentia, ex eo quod Rom. Pontifici, & Cameræ præfatæ reservata fore, aliqua generali apostolica constitutione forsan non cavetur, ad Cameram prædictam jure legitimo spectare & pertinere debeant. Nos, etsi satis evidenter constet & appareat, prædecessorum nostrorum Roman. Pontificum, & nostram indubiam intentionem & voluntatem semper fuisse, ut *spolia* hujusmodi ad dictam Cameram spectarent & pertinerent, & quod pro eadem Camera exigerentur, & recuperarentur, cum Prædecessores præfati diversos dictorum spoliorum, ut ad Cameram spectantium & pertinentium, Collectores, & Exactores in variis provinciis & locis deputaverint & constituerint, & nos deputaverimus & constituerimus: ac semper de illis dicti Prædecessores per plerasque literas, tanquam de rebus ad Cameram pertinentibus, donando, vel transigendo disposuerint, & nos disposuerimus.... dubium hujusmodi enucleare, ac in præmissis opportune providere volentes, motu proprio, & ex certa nostra scientia, ac de apostolicæ potestatis plenitudine declaramus, res, & bona hujusmodi, *spolia* nuncupata, in quibusvis regnis, ac dominiis, tam citra, quam ultra montes, & maria

glie di tutti i Cherici morti in qualunque Regno, e Dominio, così di qua, come di là da' monti; così di qua, come di là da' mari; quantunque non sieno mai stati deputati Collettori in quelli; di maniera che alcuni, troppo diligenti a voler liberare un piccolo numero di Provincie da questo aggravio, hanno causato che sia stato imposto a tutto l'universo: però ancora non si è venuto all'esecuzione, se non ne' luoghi soliti. Ma di tutte le cose è avvenuto così, che sono state fatte le Bolle, e, pel moto che il mondo fa nelle novità, sono state lasciate qualche tempo senza esecuzione; e con buona opportunità poi, come se fossero state eseguite al loro tempo, e per malizia d'alcuni levate di uso, con censure, e altre forze si dà loro l'esecuzione.

Le spoglie fino al 1590. non comprendevano se non quello che si ritrovava alla morte del Cherico cavato dall'entrate Ecclesiastiche: nel suddetto anno Pio IV. fece una Bolla, che sotto nome di *spoglie*, le quali per tutto il mondo, per tutti i dominj di qua, e di là da' monti, e da' mari, sono della Camera, s'intenda anche tutto quello che il Cherico acquisterà per mercanzia illecita, o in altra maniera contra i Canoni: (1) cosa, che comprende assai, perchè mercanzia illecita chiamano dove la cosa la qual si compera tal si vende. Da' Canoni poi sono proibiti a' Cherici molte sorte di giuochi usati, e molte servitù, per le quali vie s'acquista assai; la onde ritornò per questo alla Camera molto guadagno; e sarà una grande entrata, se si potranno eseguire le Bolle delle Spoglie in mezza Italia, dove per ancora non sono in esecuzione; e in Germania, e in Francia, e in altri Regni, che non l'hanno ancora ricevute; siccome anche ne' Regni, di Castiglia non fanno Spoglie tutti i Cherici, ma solo i Vescovi per legge di Carlo V. e di Filippo II.

Difendono i Canonisti il jus delle spoglie con questo fondamento; che il Papa sia padrone di tutte l'entrate Ecclesiastiche; e quelli, che parlano più modestamente, dicono amministratore: per la qual dottrina anche si è introdotto in Roma, che, se alcuno si avrà usurpato indebitamente qualche Benefizio, ovvero avrà in altro modo rubbato alla Chiesa, si accorda colla Camera Appostolica di darne a lei una parte, e tener il rimanente con buona coscienza; e fatto l'accor-

consistentia, quæ pro tempore post obitus Prælatorum, & personarum quomodolibet qualificatarum, etiam Cardinalatus honore fulgentium, qui, vel nullo condito testamento, vel absque sufficienti facultate condito, decesserunt, decedent, remanserunt, remanent, & remanebunt, &c. spectasse, & spectare, illaque tanquam ad Cameram ipsam spectantia perpetuo colligi, & recuperari potuisse, & posse, atque debere, *7. Decret. lib. 3. tit. 3. cap. 1.*

(1) Cum a nonnullis vertatur in dubium, an res, & bona per Clericos, etiam in sacris ordinibus constitutos, ex negotiatione illicita, aut alias contra sacros canones acquisita, uti *spolia*, vel alia ad Cameram præfatam jure legitimo spectare & pertinere debeant: Nos omnem desuper hæsitationis materiam submovere, & malitiis eorum qui jura dictæ Cameræ usurpare satagunt obviare, aliisque in præmissis opportune providere volentes, motu proprio, & ex certa nostra scientia, ac de apostolicæ potestatis plenitudine, decernimus & declaramus, omnia & singula, res, & bona, cujuscumque qualitatis, & quantitatis existentia, ac in quibusvis regionibus, & regnis, ac dominiis, tam citra, quam ultra montes, & maria consistentia, per quosvis Clericos, tam seculares, quam regulares, &c. ex negotiatione illicita, aut alias contra sacros canones quomodolibet acquisita, ad eamdem Cameram, & non alios, etiam in quibusvis Cathedralibus, etiam Metropolitanis, & Collegiatis, ac aliis Ecclesiis, Monasteriis, hospitalibus, militiis, &c. successores spectare, ac sub nomine spoliorum venire, illaque uti *spolia* ad Cameram pertinentia, perpetuo colligi potuisse, posse, ac debere. *Novemb. 1560. ibid. cap. ultim.*

do, e pagato quanto si è convenuto, ogguno dice che del rimanente sia assoluto, e lo possa lecitamente tener come suo, perchè il Papa è, come si è detto, o padrone, o amministratore universale; e questo chiamano comporsi colla Camera Appostolica: il che viene anche steso molto ampiamente, sicchè quelli che o sanno in coscienza, o dubitano almeno di avere cosa che loro non appartenga, o non sanno a chi restituirla, fanno la composizione.



DE JU-

DE JURE ASYLORUM

LIBER SINGULARIS

PETRI SARPI

J. C.

AUGERIUS FRIKELBURGIUS

J. C.

GERARDO MALDECHEMIO

S. D.

INcidit nuper in manus meas Itali cujusdam tractatus De Jure Asylorum, quo cuncta quæ hac de re in mentem venire possunt non perpenduntur, & examinantur modo; sed & definiuntur ex legum prescripto clara profecto, doctaque, & perfacili methodo. Operæ me pretium facturum existimavi, si, utcunque possem, Latine facerem quæ magnus vir Italice conscripsit, tum ut elegantissimum opus ab iis etiam, qui Italice nesciunt, legi, & intelligi possit; tum etiam ut tu ipse, mi Gerarde, tuique similes, pietate aliquanto plus quam addicti, cognoscere possitis quid Itali, nationum omnium religiosissimi, hac de re sentiant, dum Ecclesiarum quidem immunitatem non solum tuentur, atque sartam tectam conservant; sed auctam, & amplificatam quam maxime volunt. Justitiam vero qua delicta plectuntur, & publica quies, & tranquillitas maxime sustinetur, tantum abest ut opprimant, ut etiam ubique administrari, atque exerceri decernant. Quo egregio temperamento non Ecclesiæ minus, quam Forum, & Tribunalia, suum jus retinere possint. Vale.

INSTI-

INSTITUTUM OPERIS, ET SUMMA.



Criptorum in Jurisprudentia greges, atque dissidia, adeo rem quamlibet facilem & expeditam obruunt, & abscondunt, ut per mihi mirum videri non possit, si Ecclesiarum, quam vocant, immunitas, tot Pontificum decretis, statutisque legibus clara, Doctorum adversis opinionibus atque sententiis mirum quantum distracta, ac dilaniata, vix speciem referat sui; sitque saepius in causa, ut inter Ecclesiasticos, & Laicos Magistratus, multae & magnae, immo vero inexplicabiles contentiones oriantur. Quam ob rem frequenter in mentem venit quam recte, & ex usu publico faceret is qui rem tanti ponderis ac momenti, disputationibus quae veritatem huc illuc trahere solent omissis, sine spe, & ambitione, graviter, & accurate tractaret. Sed quo magis id optabam fieri, eo quoque impensius a scriptione abhorrebat animus. Modo vero, cum tuas accepi litteras, Praesul sanctissime, quibus me diu repugnantem, & invitum ad scribendum hac de re summa qua polles auctoritate compellis potius, quam invitas, & allicis; tuo quidem imperio, prout maxime decet, obtemperare decrevi; sed brevi, certaque methodo, ut

1. Quid leges Principum,
   Quid Ecclesiastica jura statuant primo videamus:
2. Rationes deinde, e quibus tot Scriptorum opiniones inter se repugnantes originem traxerunt, afferamus in medium; ut demum
3. Quid in judiciis, & praxi omnino statuendum sit

a quolibet cognosci possit; nec valeant in posterum nonnulli e dupondio Jurisconsulti, aut verius, numeris omnibus absoluti assentatores, tam praeclare imponere, & fucum facere judicantibus.

CAP. I.

De Principum legibus, Ecclesiasticisque constitutionibus.

TOtis quingentis annis post Christum Jesum natum, nullus est Ecclesiasticus Canon qui de hac immunitate decernat. Imperatorum tantummodo legibus statuitur; quarum sex a Justiniano in Juris Civilis corpus relatae sunt. Harum primam Arcadius & Honorius, Augusti, anno post Christum natum CCCXCVII. statuerunt, (*a*) *Judaeos, qui reatu*

(a) *L. Judaei. C. de iis, qui ad Eccles.*

reatu aliquo, vel debitis fatigati, simulant se Christianæ legi velle conjungi, ut, ad Ecclesias confugientes, evitare possint crimina, vel pondera debitorum, arceri debere; *nec ante suscipi, quam debita universa reddiderint, vel fuerint, innocentia demonstrata, purgati.*

Post hanc legem idem Honorius cum Theodosio anno CDXIV. generatim sanxit, (*a*) *Nemini licere ad sacrosanctas Ecclesias confugientes abducere*, ea conditione, *ut, si quisquam contra hanc legem venire tentasset, sciret se Majestatis crimine esse retinendum.*

At anno CDXXXII. Theodosius ipse una cum Valentiniano legem tulit, ut (*b*) *servus, si in Ecclesiam, altariave armatus irruerit, exinde protinus abstrahatur, vel continuo Domino indicetur, eidemque mox abstrahendi copia non negetur;* immo vero, *si armorum fiducia resistendi animum conceperit, abripiendi, extraendique quibus id potest efficere viribus, atque pugnando impune occidendi.* Eadem lege Domino facultatem facit. Martianus vero Imperator anno CDLI. edita lege, (*c*) *seditiones omnes, conclamationes, tumultum, & impetum in sacrosanctis Ecclesiis, & aliis venerabilibus locis, in quibus vota competit celebrari*, omnino vetuit; *ultimi supplicii* pœna proposita.

Et anno CDLXVI. Leo Imperator (*d*) *lege* decrevit *per omnia loca valitura, excepta urbe Regia, in qua degens ipse, quoties usus exigeret, præsentanea constituta præstaret; nullos penitus de sacrosanctis Ecclesiis expelli, aut trahi, vel protrahi confugas, nec pro his Episcopos exigi quæ ab ipsis debeantur; iis, qui hoc moliri ausi fuerint, capitali, & ultimi supplicii animadversione plectendis: sed, ipsis servata locis reverentia, vadari possint refugæ, & judicum, quibus subjacent, sententiis moneri, atque eorum arbitrio, sive per se, sive instructo solemniter procuratore, in ejus judicis, cujus pulsatur sententiis, examine respondere*: Multis constitutis sanctionibus, ut creditores solvi possint a debitoribus ad Ecclesiam confugientibus: *Servos* autem, *& Colonos, familiares, sive libertos, & alias domesticas personas, vel conditioni subditas, si ad sacrosancta se loca contulerint, ubi remissione, venia, & sacramenti interventione securi sint, ad locum statumque proprium reverti debere.*

Justinianus denique ipse anno DXXXVI. veluti non minus justam & rectam, quam usu receptam, sanctionem refert, & constituit; (*e*) *Neque homicidis, neque adulteris, neque Virginum raptoribus delinquentibus terminorum cautelam custodiendam; immo extrahendos, & supplicium eis inferendum: Cum templorum cautela, non nocentibus, sed læsis, detur a lege: & non sit possibile, utrumque tueri cautela sacrorum locorum, & lædentem, & læsum.* Plura sunt notabilia, quæ ex hisce legibus manifeste constant:

I. Ecclesiasticos Præsules iis temporibus ne cogitasse quidem ad officium suum pertinere ut leges, aut constitutiones conderent de Ecclesiarum immunitate; immo vero, cum certo scirent Principis esse id statuere, ab eo leges accepisse. Huc accedit quod anno CCCXCIX. Concilium, ut vocant, generale Africanum misit Epigonium, & Vincentium, Episcopos, ad Honorium Cæsarem, qui simpliciter peterent ut iis qui ad Ecclesias Africanas confugerent, licet delicta perpetrassent, ab iis non extraherentur.

II. De

(a) *Eod. l. Fidelii.* (b) *Eod. l. Si servus.* (c) *Eod. l. Denunciamus.* (d) *Eod. l. Præsenti.* (e) *Auth. De mand. princ. coll. 3.*

II. De hac Ecclesiarum immunitate ne verbum quidem factum fuisse, non modo dum Romani Imperatores Idolorum cultores fuerunt; sed etiam centum annos postquam sibi Christianam religionem induerunt, nullam omnino ejusdem immunitatis mentionem esse factam; cum nulla hac de re lex reperiatur Constantini, aut aliorum Imperatorum, usque ad Arcadium. Hujus autem rei certissima caussa haud longe quærenda est. Etenim, si Christi fideles ea tempestate, prout omnibus conspicuum est, nulla ratione in Ecclesiis admittebant eos qui cujusvis generis delicta publice admisissent, quanam ratione fieri potest ut eosdem contra lictores, & Magistratus tuerentur in templis, a quibus perpetuo arcebantur? Id autem eo certius statuendum, quo Juris Canonici Consulti hisce temporibus pro certo constituunt, qui ab Ecclesiæ limitibus rejicitur, eumdem ad Ecclesiam confugere non posse. Clara est Historia, primam illam reorum qui ad Ecclesiam confugiebant protectionem non aliorum fuisse, quam Judæorum, ac infidelium, qui eo se recipiebant, promittentes velle se Cristianam religionem amplecti, cum eo nomine facile Clericorum studium, qui Christianam pietatem auctam, atque amplificatam maxime vellent, in se converterent.

III. Ecclesiarum ipsam immunitatem initio sine ullo fundamento, immo, ut ajunt, *de facto*, in Christianam Rempublicam introductam fuisse: quamobrem prima illa Arcadii lex anno a Christo nato CCCXCVII. promulgata, non alio spectat, quam ut abusus de facto invecti tollantur. Nihil enim pro Ecclesiarum immunitate constituit; sed morem damnat, & antiquat, quo religionis specie Judæos Ecclesiastici viri tuebantur, ne solverent quod deberent, & pro delictis non punirentur. Quod sane cuique admirationi esse non debet. Etenim anno CCCXCII., cum jam mala, ut sæpe fit, consuetudo invaluisset, ut etiam Fisci Administratores Reipublicæ reditus in se converterent, & ad Ecclesias postea confugerent, lege sancitum est, (*a*) eos debitores Ecclesia se tueri non posse: quod si Episcopus, aut Clerici eos absconderent, solverent ipsi Reipublicæ debitum. Necessitas vero, qua Principes, impulsi, adeo gravem abusum latis legibus auferre debuerunt, clarius apparet ex eo quod anno CCCXCVIII. iidem (*b*) Imperatores constituerunt, acrius etiam in Episcopos invecti, cum Clerici, atque Monachi eo audaciæ progressi fuissent, ut reos, etiam ob perpetrata facinora neci destinatos, Clericorum manu coacta, vi, & armis lictoribus eriperent. Cui sane rei justissima, eademque severa lege obviam itum est.

IV. Severitatem illam perduellionis pœnæ iis qui Ecclesiarum immunitatem violassent injunctæ, non quidem in Magistratus, aut eos qui Reipublicæ personam gerunt, sed in privatos intendere leges omnes. Id vero pro comperto habebit quisquis Romanorum mores, ac instituta meminerit; apud quos non cujusquam judicis lictores, nec ministri, reos ipsos aut rei capitalis, aut debiti detinebant; sed creditoribus ipsis, aut iis qui injuriam acceperant, reum obtorto collo in judicium trahere jus erat: quod cum in Ecclesiis etiam indecenter facerent, reosque vi, & impetu ab altaribus divellerent, & in jus raperent, in eos lata lex: nec alio sensu (*c*) D. Gregorio Pont. Max. ejus nominis primo, laudata est. Quod etiam clarius constat ex alia Martiani lege anno CCCCLI.

(a) *E Theod. De his quis ad Eccl. l. 1.* (b) *C. de Episc. l. 16.*
(c) *Lib. 11. Epist. 12.*

CCCCLI. qua de *seditiosis*, *& turbantibus*, ac *tumultuosis*, habetur sermo; non autem de iis qui cum imperio, aut potestate sunt, quique publica auctoritate, & juris ordine utuntur; quibus non erat opus ut Ecclesiarum honos, atque existimatio commendaretur, cum ad eam amplificandam plus æquo etiam proni viderentur; sed erat potius necesse eos excitare ad justitiæ cultum, pietatis, ac religionis specie non deferendum. Quod lege ipsa Justiniani anno DXXXVI. factum est, dum sancitur, ne in atrocioribus delictis reis ad Ecclesiam confugientibus immunitatem concederent.

V. Leonem Imperatorem anno DCCCLXVI. formam quidem, & rationem exteris præscribere, qua uti debeant, cum servi, aut debitores ad Ecclesias confugiant: sed Civitatem ipsam Imperii caput excepisse ex eo quod ipse præsens posset, prout res ipsa ferret, quicquid vellet statuere. Id vero clarissime ostendit Ecclesiasticis viris in re ancipiti, ac dubia, nullum omnino jus statuendi fuisse; immo vero cuncta ad Principem fuisse relata.

Hæc omnia, ut leges ipsæ, & eorum seculorum usus exactius intelligi possint, operæ pretium fore existimavi ut explicarentur: iis enim decursis temporibus, cum ab Imperio multæ Christianæ Provinciæ se subtraxerint, & Imperatorum leges ratas non habuerint; uterentur vero Principes, atque barbaræ gentes, quæ novos erigebant ubique principatus, simplicioribus atque rudioribus legibus, inter quas nulla de iis qui ad Ecclesias confugiebant quicquam statuebat; Ecclesiarum ipsi Præsules, quibus Principes potestatem faciebant, leges statuerunt, quas modo Canones vocant, de Ecclesiarum immunitate, prout quilibet ipsorum, regioni, atque populis sibi commendatis conducere, atque convenire arbitrabatur. Ex iis vero undecim in juris Pontificii corpus redactæ sunt.

Statuit (*a*) Nicolaus Pont. Max. ejus nominis primus, ut *Major Ecclesia per circuitum XL. passus habeat, Capellæ vero, vel minores Ecclesiæ XXX.: Qui autem confinia earum confringere tentaverit, aut personam hominis, vel bona ejus, inde subtraxerit, nisi publicus latro fuerit, quousque emendet, & quod rapuerit reddat, excommunicetur.*

Epistolæ pars sequitur, quæ Augustino Divo tribuitur: (*b*) ea vero Bonifacius Comes acerbe reprehenditur, eique *communio interdicitur*, quod *hominem de Ecclesia rapuisset*, eumdemque ut restituat mandatur.

Decernit Capitulare, ut vocant, (*c*) Caroli Cæsaris, cognomento Magni, ut *reum ad Ecclesiam confugientem nemo abstrahere audeat, neque inde donare ad pœnam, vel ad mortem, ut honor Dei, & Sanctorum ejus conservetur; sed Rectores Ecclesiarum, pacem, & vitam, ac membra ejus, obtinere studeant*: ea *tamen* ratione, *ut legitime componat quod inique fecit.*

Gelasius vero Romanus Pontifex Epiphanium Beneventanum Præsulem laudat, qui (*d*) *Benenatum, & Maurum, ejusdem civitatis municipes, sacra communione indignos judicaverat*, ex eo *quod Curialem suum in sanctuariis constitutum, reluctantem, reclamantemque, violenter abstraxerant*; quod etiam Pontifex ipse *auctoritate sua* confirmat;

Idem quoque generatim statuens, ut Episcopi eos, qui (*e*) Ecclesias violasse perhibentur, accessu earum judicent esse indignos.

(a) *C. 17. qu. 4. C. sicut antiquitus. I.* (b) *II. Eod. C. minor.* (c) *III. Eod. C. reum.* (d) *IV. Eod. C. pater.* (e) *V. Eod. ad Episcopos.*

Constituitur ulterius, *si metuentes dominos famuli ad Ecclesiæ septa confugerint*, (*a*) eosdem, cum *de impunitate sacramentum domino delatum fuerit*, *statim ad Dominum suum modis omnibus remeare debere*; *aut*, *si in pertinacia forte persliterint*, *post sacramentum præstitum*, *reddi vel invitos*.

Quod etiam sequenti Capite videtur sanxisse: immo vero sanctionem ad innocentem tantummodo servum coarctans redegit. (*b*) Etenim qui egressus *e Barbarorum Basilica* fuerat *sub hac conditione*, ut, *si actus suos fideliter & rationabiliter allegaret*, *nihil circa eum prorsus asperum durumque fieret*; *cum ad singula quæque ita convictus* esset, *ut os aperire non* posset, & vera esse quæ objicerentur voce propria fateretur; eumdem statuit *teneri custodiæ mancipatum*.

Concilium Ilerdense decrevit ut nullus Clericorum (*c*) *Servum*, *aut discipulum suum fugientem ad Ecclesiam extrahere audeat*, *vel flagellare præsumat*: *quod si fecerit*, *donec digne pœniteat*, *a loco*, *cui honorem non dedit*, *segregetur*.

Triburiense vero sanxit, (*d*) *si quis fugientem servum suum*, *vel quem ipse persecutus fuerit*, *de Atrio Ecclesiæ*, *vel de porticibus Ecclesiæ adhærentibus*, *per vim extraxerit*, *eum pro immunitate nongentos solidos Episcopo componere*, *& publica pœnitentia justo judicio Episcopi mulctari debere*.

Sed Toletanum in Hispania immunitatem constituit, (*e*) eamque ad triginta passus in toto circuitu uniuscujusque Ecclesiæ amplificavit: *quod si quis violaverit*, *& Ecclesiasticæ excomunicationi* subjecit, & *severitatis Regiæ sententiis*; ea tamen conditione, *ut*, *si fuga talium evenerit*, *Sacerdoti quærenda sit*, *aut damnorum sententia secundum electionem Principis hujusmodi Sacerdotibus irroganda*.

Concilium denique Aurelianense primum decrevit (*f*) *ut ab Ecclesiæ Atriis*, *vel Domo Episcopi reos abstrahere omnino non liceat*; *sed nec alteri consignare*, *nisi*, *ad Evangelia datis sacramentis*, *de morte*, *& debilitate*, *& omni pœnarum genere sint securi*: *ita* tamen *ut ei*, *cui reus criminosus fuerit*, *de satisfactione conveniat*: *Servus etiam qui ad Ecclesiam confugerit pro qualibet culpa*, *si a Domino pro admissa culpa sacramentum susceperit*, *statim ad servitium Domini sui redire cogatur*.

Hisce in Constitutionibus multa sunt animadversione dignissima.

Primo, non esse in juris Canonici corpus redactas, temporis habita ratione; sed earum primam esse Ilerdensis Concilii, Anno DVII. postquam Hispaniæ a Romano Imperio se subtraxerant: quo factum est ut Episcopi ii, qui certo sciebant quantum sua se extenderet auctoritas, Ecclesiasticis tantum viris imperarent; cæteris non item; ut ex ipsomet Canone clarissimum, & cuique obvium est. (*g*) Sed centum post annis, ut Laicos etiam includerent, Reges rogarunt, ut ad Ecclesias confugientes, ob sacri loci reverentiam, Regiæ solum pietati, & justitiæ committerentur: tandemque anno DCLXXXI. in ea Constitutione, quæ decima est ex iis quæ supra adductæ fuerunt, omnibus commune decretum sanxerunt; sed Regis consensu adhibito: quod in ejus Concilii libris particulariter expressum est his ipsis verbis: *Consentiente gloriosissimo Domino Nostro Eringio Rege*, *hoc sanctum Concilium desinivit*; licet in cor-

(a) *VI. Eod. C. metuentes*. (b) *VII. Eod. C. uxor.* (c) *VIII. Eod. C. nullus*.
(d) *IX. Eod. C. si quis contumax.* (e) *X. Eod. C. definivit.*
(f) *XI. Eod. C. idem constituimus*. (g) *Tolet. 6. cap. 12.*

in corpore Conciliorum ſcriptum ſit ſolummodo, *Definivit ſanctum Concilium*; iis ſublatis verbis quæ Regis conſenſum oſtendebant: quod maxime advertendum eſt. Secunda vero Conſtitutio, ſi temporum ſeriem inſpexeris, eſt Aurelianenſis Concilii, Anno DXII., Clodoveo I., Francorum Rege: quod pariter Regis ipſius ſanctione factum, ejuſque auctoritate confirmatum eſt. Quamobrem hæ leges etiam ſunt Principum, & Regum Laicorum, eorum juſſu ſancitæ, & promulgatæ, licet inter Canones poſitæ fuerint: ſicut etiam Canon ille ex Capitulari Caroli Magni ſancitus fuit in *Reductione*, quam dicunt, *trium Galliæ Statuum*, cum Principis confirmatione. Hinc manifeſte patet etiam poſt inclinatum Occidentis Imperium, uſque ad Annum DCCCL. Eccleſiarum immunitatem nullibi, niſi Laicorum Principum legibus innixam fuiſſe.

Secundo conſiderandum eſt, ex iis Canonibus, quos ſupra retulimus, duos reo in Eccleſiam fugienti nullam afferre ſalutem, niſi ea conditione, ut erroribus, atque incommodis remedium adhibeatur; & iis, qui detrimentum, aut injuriam acceperint, ſatisfiat. Res quidem magni ponderis, atque momenti, quamque adeo ex uſu pubblico, & neceſſariam (a) D. Gregorius Pont. Max. judicavit: ut ſcilicet refugium ad Eccleſiam reo quidem prodeſſe poſſit; ſed ita poſſit, ut nulli noceat omnino. Id vero ab eo quod hiſce temporibus Eccleſiaſtici viri ſibi arrogant mirum in modum diſtat. Etenim qui reos ad Eccleſias confugientes modo tuentur, nullam prorſus rationem habent aut eorum qui injuriis affecti ſunt, aut publicæ tranquillitatis quam priſcis temporibus adeo magni faciebant, ut Canone Toletano, qui ex iis ſuperius allatis decimus eſt, ſtatutum fuerit: *ſi reus in Eccleſia tutus, ab ea fugerit, neque*, ut ſupradictum eſt, *ſatisfeceris, damnorum ſententiam ſecundum electionem Principis Sacerdotibus irrogandam*: licet *Gloſſa*, ut moris eſt, *Textui* contraria, declaret *Principis, id eſt, Judicis Eccleſiaſtici*: quod ſine ingenti riſu nemo certe ſanæ mentis legere poteſt.

Tertio notandum eſt, ex iiſdem Canonibus quinque *excommunicationis* pœnam ſtatuere; ſed nullum omnino eam irrogare, ut ajunt, *ipſo facto*; ut, ſcilicet, reo avulſo ab Eccleſia, ſit illico qui eum extraxerit diris devotus, & Chriſti-fidelium communione privatus. Sed ſunt Canones, ut vocant, *ferendæ ſententiæ*; ut, poſtquam reus extractus fuerit, debeat Prælatus monere; & niſi fuerit reſtitutus, aut juſta detinendi cauſa allata, tunc demum poſſit ad *excommunicationis* ſententiam ferendam accedere.

Quarto conſiderandum eſt, Epiſtolam Auguſtini nomine allatam, ejuſdem certe non eſſe; ſicut etiam 15. aliæ quæ Sancti illius nomine feruntur ad Boniſacium Comitem conſcriptæ, & Boniſacii ad Auguſtinum, cujuſvis potius, quam eorum, eſſe poſſunt. Id vero cum ipſa ſcribendi ratio ſatis ſuperque demonſtrat; tum multo magis verba illa, *Spectabilis, & Magnifici*, honoris cauſa Comiti tributa, ab ejus tempeſtatis conſuetudine longe remota, nec ab ipſomet Auguſtino unquam adhibita iis in literis quas ad eumdem Comitem ipſe perſcripſit: in quibus etiam quammaxima Divus ille vir agit cum modeſtia, non autem ſuperbe, & arroganter, atque imperioſe, prout Sycophanta, quiſquis ille, ſcribere voluit. Quod vero multo magis earum falſitatem vel cœco demonſtrat, Boniſacius Comes nunquam Hipponam incoluit Divi Auguſtini civi-

(a) *Lib.1.epiſt.8.*

civitatem; ut fieri omnino non possit id unquam accidisse quod spuriæ narrant litteræ; Habuisse Comitem ibi domicilium, atque familiam.

Quinto notandum est, neminem prorsus eorum Canonum diversitatem mirari debere. Etenim cum a Conciliis, & Regnorum Prælatis statuti fuerint, quilibet eorum, prout sibi, atque regionibus suis conducere visum est, Canones constituit. Cum itaque variæ regiones diversas etiam leges requirerent, prout homines plus, minusve ad delicta propensi erant, unusquisque proprias leges ad regionis suæ mores adaptavit. Hi vero Canones omnes ante annum a Cristo nato MCC. promulgati sunt; deinceps vero Romanorum Pontificum Decretales, quas vocant, sequuntur.

Innocentius, ejus nominis Tertius, Pontifex, (*a*) rem potius jam constitutam referens, quam novum aliquod jus statuens, duas hominum conditiones affert *juxta sacrorum statuta Canonum, & traditiones legum Civilium*, quæ ad Ecclesiam confugere, ibique se tueri possunt: Qui, scilicet, statu liber, facinus aliquod perpetravit; & servus qui a Domino fugit. *Si liber, quantumcumque gravia maleficia perpetraverit, non esse violenter ab Ecclesiis extrahendum* statuit; *nec eumdem damnari debere ad mortem, vel ad pœnam; sed Rectores Ecclesiarum sibi obtinere debere membra, & vitam; super hoc tamen, quod inique fecit, esse alias legitime puniendum.* Tria tamen scelestorum genera excipit: *publicos latrones, nocturnos agrorum depopulatores, & qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsidet aggressionis insidiis; qui ab Ecclesia extrahi possunt. Si vero servus ad Ecclesiam confugerit, postquam de impunitate sua Dominus ejus Clericis juramentum præstiterit, ad servitium Domini sui redire compellitur etiam invitus: alioquin a Domino poterit occupari.*

Gregorius autem, ejusdem nominis (*b*) Nonus, Pontifex, declaravit *Ecclesiæ, in qua divina mysteria celebrantur, licet adhuc non extiterit consecrata, nullo jure privilegium immunitatis adimi:*

Idemque addidit: *cum nonnulli, impunitatem suorum excessuum per defensionem* (*c*) *Ecclesiæ obtinere sperantes, homicidia, & mutilationes membrorum in ipsis Ecclesiis, vel earum cæmeteriis committere non vereantur; quæ, nisi per Ecclesiam, ad quam refugiunt, crederent se defendi, nullatenus fuerant commissuri; tales non debere gaudere privilegio quo faciunt se indignos.*

Hisce Joannes, ejus nominis XXII., Pontifex Romanus, adjunxit etiam, (*d*) *Hæreticos sese Ecclesiis tueri non posse.*

Nec aliæ in medium afferri possunt leges quibus Ecclesiarum immunitas innitatur. Hæ vero omnes adeo claræ sunt, adeoque faciles, ut, si in judiciis, atque *Praxi* sincere, & prout verba exprimunt, adhiberentur, nihil omnino difficultatis superesset. At cum Jurisconsultorum opinionibus, & interpretationibus ad diversa protrahantur, de his etiam, causisque unde tot Scriptorum sententiæ originem duxere, singillatim dicendum est.

CAP.

(a) *De imm. Eccl. C. inter alia.* (b) *Eod. C. Ecclesiæ.* (c) *Eod. C. immunitatem.* (d) *Extravag.*

CAP. II.

De variis Scriptorum opinionibus circa Ecclesiarum immunitatem, & earum causis.

TAnta profecto est sententiarum varietas inter Jurisperitos qui de Ecclesiarum immunitate hactenus scripserunt, iisdemque legibus innituntur, ut sine dubio affirmari possit, nullam omnino hac de re quæstionem proponi, aut *Casum* accidere, in quibus in utramque partem res terminari non valeat, atque adeo Doctorem aliquem restem, & auctorem laudare. Ex iis tamen non pauci sunt qui non modo excusationem promereri, sed commiserationem etiam commovere debent; librisque vulgatis, non Auctoribus, nota quælibet inurenda. Etenim sicuti in rebus aliis quæ Ecclesiasticam, aut secularem jurisdictionem attingunt, sic etiam in hac ipsa, novissimæ impressiones cum antiquis non conveniunt; sed quæcunque Principum jus, & auctoritatem promoverent, ablata fuerunt; & sæpius negativa particula, ut Grammatici loquuntur, addita, vel deleta, miscellos libros, vel invitos, & contra Scriptoris mentem, pro *Correctoris* arbitrio loqui coegerunt. Id vero non modo ex librorum ipsorum variis impressionibus invicem collatis manifesto deprehenditur; sed *Indicibus* solummodo *Expurgatoriis* inspectis, quibus facile singula quæ immutata sunt uno aspectu videri possunt. Quare, ut in re tam dubia rectam, tutamque viam amplecti liceat, statuendum est ante omnia, quasnam rejicere debeamus, quasve sequi Doctorum interpretationes. Id vero facillime cognosci poterit, si veram illam, & germanam causam, ex qua opinionum varietas exorta est, animadvertetimus. Hæc vero est, quia noluerunt Doctores intra legum ipsarum, & canonum verba suas opiniones, & dicta continere; immo vero amplificationibus, & exceptionibus, quas *fallentias* dicunt, eas adaptarunt, prout æquitati convenire existimaverunt. Qua de causa in nullam debent reprehensionem incurrere: omnes enim nihil antiquius habuerunt, quam ut communem illam, atque disputationibus cunctis necessariam, Regulam juris servarent, qua statuitur: *si juris ipsius dispositio beneficium alterius, præmiumve respiciat, sitque favorabilis, legum verba, licet pressa, atque stricta, amplificanda, atque extendenda esse : si vero pœnarum, atque rigoris rationem habet, sitque invidiosa, quam odiosam appellant, voces easdem legum, quamvis latius, & uberius loquantur, presse tamen, strictimque, quatenus jus patitur, explicandas esse.*

Quæ certe regula naturæ maxime consona conveniensque apparet. Etenim, sicut rerum humanarum sapientes considerant, actiones omnes sunt singulares; nec ulla ratione fieri potest ut duæ qualibet ex parte sint inter se similes, atque omnino pares: quo fit ut singulæ propria indigeant regula: lex vero, quæ uti regula quædam universalis omnino constituenda est, necessario ob id ipsum, quod universalis est, manca quodammodo sint, & imperfecta, aut comprehendens quæ excipere, aut excipiens quæ comprehendere deberet. Quamobrem necessaria omnino videtur benigna quædam interpretatio, quæ legem dirigat, & ad æquitatem reducat. Hinc vero proficiscitur ut, si æquitas amplior videtur, quam legis verba, hæc debeant amplificari quantum æquitas ipsa postulat.

ſtulat. At ſi lex eadem verbis extra æquitatis fines, & limites egrediatur, æquum maxime eſt ut interpretationibus intra eos coerceatur: Ut ſi lege lata pœna impoſita fuerit iis qui Dei optimi maximi nomen ſanctiſſimum maledictis, probriſque proſcindant, cum res ipſa de qua decernitur, pietas, ſcilicet, in Deum, maxime *favorabilis* exiſtat; juſta interpretatione a nomen etiam ſacratiſſimæ Virginis, ejus matris, atque Sanctorum omnium extenditur. Quod ſi lex altera excipiat, qui motu quodam animi violento percitus, atque ira præceps & furens, verba protulerit ignominioſa in Deum ipſum; hoc invidioſum eſt, nec de quavis ira intelligendum; ſed juſta interpretatione ad eam tantummodo redigendum quæ celeri, atque inevitabili impetu fertur, mentiſque & rationis uſum ita impedit, ut quid homo ſibi velit, quidve dicat, aut faciat, omnino neſcire poſſit.

Quod vero ſpectat ad Eccleſiarum immunitatem, Nonnulli, cum animadverterent eam non alia ratione conſtitutam eſſe, quam ob reverentiam in locum Deo ſacrum, & ex eo ad ipſius Dei maximi honorem, & cultum pertinere; hujus præcipue rationem habuerunt; idque veluti æquitatis regulam ſtatuentes, cui legum verba adaptari debeant, cætera cuncta ſuſque, deque duxerunt. Cumque nullus omnino reperiri poſſit honor quo multo major Deo tribui non debeat, interpretati ſunt eamdem pariter reverentiam tribuendam eſſe non ſolum Deo ſacris locis, ſed omnibus etiam quæ iis adhæreant; iiſque cunctis habendam eſſe quantam maximam animus capere poteſt, vel juſtitia ipſa ſuas ſibi res habere juſſa; atque, ut ajunt, quibuſcumque pravorum hominum oppreſſionibus toleratis, ut immunitatis honos iis omnibus locis religioſe concedatur quæ Eccleſiarum ſpeciem aliquam quomodolibet referre poſſint. Hiſce vero, quaſi fundamentis, poſitis, leges, & Canones omnes de Eccleſiis decernentes, ad ea cuncta protulerunt quæ Cœmeteria, Monaſteria, Oratoria, Sacella, Hoſpitalia vocant, ſeu quovis alio nomine cenſeantur, ea in quibus pietatis opus aliquod peragi videatur. Ubi vero leges ipſæ, & Canones Eccleſiis immunitatem conceſſerunt iis tantum in rebus quæ vel commiſerationem movere, vel juſta defendi excuſatione poſſint; idque honeſtis, ac tolerabilibus conditionibus; iiſdem amplificare, atque dilatare rem totam ita voluerunt, ut enormia quæque, & graviſſima facinora comprehenderent: quod ſi, ratione coacti, aliquid exceperint, juſtitiæ tamen, atque judicibus ipſis eas impoſuerunt conditiones, ut, iis obſervatis, fieri nunquam omnino poſſit ut debitum juſtitia finem obtinere, vixque nomen ſuum, aut ne vix quidem retinere poſſit: quodque caput eſt, non modo perpetrata facinora, atque delicta, Eccleſiarum immunitate inulta, impunitaque remanerent; ſed novis etiam, iiſdemqne enormibus criminibus aditus tutiſſimus aperitur; ut qui jam commiſiſſent, ſecuri in utramvis aurem dormire facile poſſent; & qui admittere vellent, facilitate allecti, & ſecuritate invitati, nihil prorſus tutum, aut a crimine vacuum relinquerent. Id enim inter cætera Doctores affirmare auſi ſunt, Principes neque ſententia damnare, neque habere quæſtionem poſſe contra eos qui ad Eccleſiam confugerunt, neque dum inibi permaneant, nec poſtquam ab ea diſceſſerint: quodque riſum magis, & ſtomachum moveat, ſtatuerunt Eccleſiam ipſam teneri ad alimenta ſceleſtis hominibus præſtanda, dum ad eam confugientes ibi reſident.

Alii

Alii Doctores contra existimarunt justitiam, atque delictorum pœnam, publicæque tranquillitatis conservationem magis esse Deo maximo gratam, quam Ecclesiarum immunitatem: idque veluti æquitatis fundamentum inspicientes, legum verbis, ut ipsa rem quamque notant, acceptis, non permittunt ut leges, & canones ad alia loca pertrahantur præter ea quorum sigillatim mentio facta fuerit; Ecclesias, scilicet, ipsas, quæ reapse, non autem nomine tantum, Ecclesiæ sunt. His enim temporibus tanta est ubique locorum frequentia quæ pietati alicui mancipata videntur, ut, si omnia comprehenderentur, jam quæcumque incolimus Ecclesiasticæ immunitatis privilegio donata essent.

Et quoniam gravium delictorum exceptio, in quibus nulla conceditur immunitas, spectare justitiam videtur quam æquitatis regulam statuerunt, exceptiones illas aut iisdem rationibus, aut etiam firmioribus, & validioribus ad alia facinorum genera extenderunt quæ a legibus, & canonibus minime nominantur: idque tam ample, ut nihil immunitas tueri possit, nisi ea quæ misericordiam merentur, prout etiam antiquorum fuisse videtur sententia. Factum est etiam ut Doctores aliqui, cum, veluti juris, & æquitatis regulam, modo hanc, modo illam ex iis quæ diximus sumpsissent, varie loquuti sint, atque a semetipsis non semel desciverint; alii vero, nescientes cuinam præcipue ex iisdem regulis adhærescere debeant, adeo confuse, & obscure perscripserint, ut nihil omnino ex eorum scriptis elici possit; alii vero doctrinam sibimet repugnantem habere visi fuerint, ex eo quod ii qui eorum libros, prout ipsis conducere visum est, interpolarunt, non mutaverint omnia: quamobrem alibi sinceræ, atque germanæ Scriptorum opinionis vestigia permanent; alibi vero eorum verba, & sententiæ dumtaxat apparent qui Auctorum mentem detorquere prave voluerunt; ut Doctores sæpius sibimetipsis contrarii, & inconstantes, atque volubiles aliorum culpa existimentur.

Igitur qui velit ex Doctorum lectione fructum colligere, facileque statuere quid ipse judicare debeat, atque adeo in praxi executioni mandare, necesse est ut ante omnia certo sciat quænam ex iis duabus regulis norma esse debeat, qua opiniones examinare, & actiones instituere, ac dirigere valeat. Id vero cum tanti ponderis, atque momenti existat, quanti unusquisque facillime cognoscere potest, operæ pretium est ut exacte de ipso tractemus.

CAP. III.

Quænam æquitatis norma in judiciis, & praxi sequenda sit.

HOmines cunctos ad honorem, & gloriam Dei Optimi Maximi non res omnes modo, sed etiam sanguinem, & vitam profundere debere, adeo notum, naturæque legibus in omnium animis inscriptum est, ut nihil magis; nobis autem Christifidelibus ipsa quoque fide, ac Religione certissimum; sicuti pariter clarum est nobis, ac minime ambiguum, duo esse honorum genera quæ Deo tribuuntur: Alterum eadem ipsa ratione tribuitur quam Deus ipse nobis constituit, quam, que a

que a nobis se exigere declaravit: Alterum vero ea forma qua nos ipsi honorem habendum existimamus. Statuit igitur sacrosancta Ecclesia unumquemque utrisque teneri; sed primis, divinis, scilicet, praeceptis, multo magis: quod si aliquando eveniret, prout rerum humanarum conditio fert, ut non possemus utraque simul integre praestare, iis exacte parere debemus quae Deus mandavit, omissis iis quae pendent a nostra voluntate, si impedimento sint quominus divina praecepta exequi possimus. Cum enim divinum praeceptum foret Mosaica lege firmatum, Parentibus opem ferendam; cumque ex hominum pietate sponte inductum fuisset, Templo maxima dona elargiri, Christus Jesus, Deus noster, reprehendit acerrime Pharisaeos qui templo munera offerre, quam Genitoribus auxilium ferre, atque subvenire, impensius laudabant: eamque divino illo, atque sanctissimo ore causam adduxit, quod, scilicet, hoc divinum, illud vero humanum praeceptum esset; suosque docuit fideles nulla esse ratione laudanda munera quae templo tribuuntur, si impedimento sint quominus Parentibus auxiliari possimus, prout Deus ipse praecepit. Id vero ad ea quae nunc agimus mirum in modum conducere, atque accommodari posse manifesto constat. Exploratum siquidem est justitiam diserte, atque expresse a Deo praecipi, eaque Deum summum honorem sibi haberi declarasse: quae si justitia desit, Principibus ipsis, ob id, atque Regibus regna, & imperia auferenda, atque in alios transferenda docet: cujus doctrinae innumeros possem sacrarum litterarum locos testes laudare. Certum pariter est Ecclesiarum immunitatem ob innocentium securitatem, & eorum qui justam aliquam erroris excusationem afferre possent, institutam fuisse Principum legibus, & Ecclesiasticis constitutionibus sancitam, ob reverentiam qua prosequi decet locum illum Deo sacrum, non ut Ecclesiae ex *orationis domibus*, scelerum omnium receptacula, & *latronum speluncae* fierent. Ex his omnibus consequens est necessario ut justitiae habenda ratio, eaque veluti norma, & regula spectanda sit, qua legum omnium de Ecclesiastica immunitate sententiae, & verba tanquam trutina ponderanda sint; legesque omnes, & constitutiones ita interpretentur, ut nulla ratione Justitiae obesse, aut impedimento quomodolibet esse possint. Quoniam justitia, ut diximus, honor est in Deum, ab ipso Deo nobis praeceptus, & procul dubio semper optimus; Ecclesiarum vero immunitas honor est quem homines sponte, ac sine ulla divina praeceptione, Deo tribuunt; quique, nisi prout maxime decet adhibeatur, Ecclesiam ipsam non honore, sed ignominia quam maxima afficit, *latronumque speluncam* reddit, & scelestorum hominum infame Asylum. Haec vero cuncta clarius ostendit quod ait Jeremias Propheta, dum populum reprehendit, qui externis hisce reverentiae significationibus erga Dei templum plus aequo fidebat; eumque monet, ne hac fiducia niteretur, sed in Deo spem poneret, qui in genus hominum quodlibet justitiam exerceret.

Quam ob rem rationi maxime consentaneum, tutum, atque optimis innixum fundamentis est eorum consilium, atque sententia, qui sacrorum locorum immunitatem tuentur quidem, sed intra certos limites, ne justitia pereat, adeo necessaria ad publicam tranquillitatem conservandam, tollendasque injurias, & detrimenta quae privatis inferuntur.

runtur. Et in quolibet eventu poterit sane vere pius, & Christianus judex, si contrarias Juris-Consultorum opiniones inspexerit, id in praxi faciendum statuere quod Ecclesiarum immunitati faveat, ea tamen ratione, ne justitiam opprimat.

Quilibet autem, qui mentis aciem intendere voluerit, clare cognoscet hanc esse rationem qua cunctæ tolli possint offensiones, & mala quæ originem traxerunt ab ipsa varietate non opinionum magis, quam privatarum rationum. Quod ut quivis facilius possit perspicere, afferam quid hac in re Juris-Consulti statuendum censuerint, quodque rei optimæ juxta, atque necessariæ utilitatem aliquam afferre possit. Ubi vero cuncti in eamdem opinionem non convenient, Auctorum nomina, qui sententiam æquiorem probaverint, adscribam; eorumque tantummodo mentionem faciam qui clarioris, & celebrioris sunt nominis, & existimationis: Sæpius Episcopum Covaruviam testem laudabo, tum quia Præsul Hispanus est, qui Tridentino Concilio interfuit; tum etiam quia doctrina, probitate, & pietate maxime clarus ab omnibus, & conspicuus habetur: Sæpius Prosperum Farinacium, qui diu Romæ vixit, Advocatus primo, mox Auditoris *Locum tenens*, & Fisci denique Patronus, etiam sub hoc ipso Paulo V. Pontifice. Ad oram vero extremam libri, ut Docti Viri Transalpini solent, loca adnotabo, ut, si quis e Consiliariis tuis, & Juris-Consultis introspicere cupiat, facilius cuncta & invenire, & intelligere possit. Omnis autem hæc disquisitio facillime ad tria capita redigi poterit:

Primum: Quænam sint ea sacra loca quæ ad se confugientes tueantur.

Secundum: Quænam personarum conditio, & quodnam delicti genus loco sacro protegi, aut non protegi possit.

Tertium: Quanam ratione a sacris locis extrahi debeant ii qui eisdem tegi adversus justitiam non possunt.

CAP. IV.

Quænam sacra loca ad se confugientes tueantur.

QUod attinet ad primum caput, certum est ex legum ipsarum, & Canonum, quæ supra adduximus, lectione, tria locorum genera comprehendi; Ecclesiam, scilicet: Quæ Ecclesiæ adhærent, seu solum fuerit ædificiis omnibus vacuum, seu domibus tectum; ad XL. passuum spatium, si Ecclesia Metropolitana fuerit; XXX. vero, si eo titulo insignita non sit: Et Episcopi domum. Nec aliud est de quo mentio iis in legibus, & Canonibus facta sit.

Ecclesiæ nomine statuunt unanimes Doctores omnes *Oratoria* non comprehendi, quamquam in eis aliquando res sacra fiat; aut ea quæ in privatorum domibus, & in Collegiis laicorum, quas vulgo confraternitates vocant, ædificantur, quasque domini diruere, atque mutare pro voluntatis arbitrio facile possunt. Neque omitti debet, immo attenta cura animadverti, quod Episcopus Covaruvias hac de re disserit, (*a*) Hisce, videlicet, temporibus occurrendum maxime esse eorum temeritati qui, Ecclesiarum immunitate confisi, quodcunque delictum perpetrare audent.

(a) *Covaruvias l. 2. var. c. 20.*

audent. Et ob id quibusdam in Civitatibus nolunt Ecclesiastici Præsules quamcumque Ecclesiam immunitatis jus obtinere, sed eas tantummodo quæ continuis temporibus sanctissimum Eucharistiæ sacramentum habent. Ubi tamen Præsules hac justa moderatione non utuntur, Ecclesiarum nomine censentur quæcumque sunt certo, ac perpetuo divino cultui dicatæ.

De situ qui adhæret Ecclesiæ XL. aut XXX. passuum spatio, ejusdem immunitatem Ecclesiis iis quæ sunt intra Civitatis, vel Castrorum mœnia, haud convenire certissimum est. (*a*) Hac enim de re Canon expresse statuit, & Doctores consentientes loquuntur; nec ulla potest exoriri dubitatio: immo vero non desunt qui id etiam extra Urbes omnino negent, cum dicant ejusmodi jus vel nunquam usu obtinuisse, vel certe consuetudini, si qua fuit, derogatum esse. Causa vero, cur in civitate concludant omnes spatium illud nullam prorsus habere immunitatem; licet aliquis existimet ob justitiam fieri, cum tot sint in Civitatibus Ecclesiæ, adeoque frequentes, ut universa Civitas immunis esset, justitiæque vis ipsa irrita; longe tamen alia videtur extitisse nonnullis; qui affirmant eam fuisset causam, quod, (*b*) cum alio Canone statutum sit qui sacro in loco peccat, eum sacri cujuslibet loci immunitate defendere se haud posse; ideo, si XL. passuum spatinm sacrum esset, qui facinus aliquod in eo perpetrarent, iidem nullibi, ob Ecclesiarum frequentiam, sese immunitate tueri possent. Sed quæ ea cumque fuerit causa, parvi refert, cum illud exploratum omnino sit, in Civitatibus, & Castris nullam omnino hujuscemodi spatiis immunitatem concedi.

Hinc etiam constituitur, quod solet sæpius accidere, An scilicet lictores possint eum qui ad Ecclesiam confugerit, & clausis jam ostiis adhæserit, ab iisdem divellere. Cum enim quæ Ecclesiæ in civitatibus, & Castris finitima sunt, nihil habeant immunitatis, reliquum est ut ea tantum, quæ interius sunt, immunitate reos protegant: quam ob rem, qui parietibus, aut valvis, aut etiam tecto innititur, nulla defenditur sacrarum ædium immunitate. Nihilque interest inter parietes, & ostium clausum, cum pariter utraque sint extra Ecclesiam; immo propior est Aræ proximus eidem paries, quam Ecclesiæ janua. Quare, si quando de ostio facta sit mentio, dum de Ecclesiarum immuniiate agitur, de iis Ecclesiis tantum sermo est quæ extra Civitatis, & Castrorum mœnia positæ, immunitatem ad XL. passuum spatium porrigunt.

Quod vero attinet ad Episcopi domum, non conveniunt inter se Doctores: multi namque ex eorum numero animadvertunt alio Canone statutum esse ut Episcopus domum suam Ecclesiæ (*c*) proximam, & adhærentem habeat. Quare necessario intra XL. passuum spatium esset; & pro certo constituunt Episcopi domum, si longius ab Ecclesia distet, nullam omnino immunitatem obtinere. Cum vero XL. passuum in civitatibus, & castris non habeat locum, consequens est ut Episcopi domus nullam pariter immunitatem habere possit.

De cœ-

(a) 17. q. 4. c. *quisquis*. *Igneus l. 1. n. 38. ff. Ad Silla. Archid. c. quisquis* 17. q. 4. *Remig. De imm.* 6. *Clarus q.* 30. *Decianus l.* 6. *c.* 25. *s.* 9. *Oldred. Cons. ff. Alex. Cons.* 145. *Farin. c.* 26. *s.* 12. *Covar. c.* 20. 25.

(b) *C. immunitatem de immunitate*. (c) *Oldrad. cons.* 55. *Glos. c. id constituim.* 17. q. 4. *Clarus. quæst.* 30. *Decian. lib.* 6. *c.* 29. *s.* 14. *Farin. q.* 26. *n.* 38. *Covar. Var. l.* 2. *c.* 20. *n.* 5.

De cœmeteriis vero, Hospitalibus, & Conclavibus, ubi Fratres dormiunt, ne verbum quidem lex ulla fecit. Canonistæ tantummodo, quos ignorantia sæpe, aut ambitio transversos rapit, Ecclesiarum nomen amplificare, atque ad hæc etiam pertrahere voluerunt; plurimis tamen conditionibus, iisdemque adeo variis, ac inter se repugnantibus, ut vix duo conveniant. Ex eorum autem sententiis consuetudo diversa inducta est, prout illi plus, minusve auctoritatis habuerunt, & hujuscemodi locorum, aut etiam delictorum numerus exigere videbatur. Quo fit ut, sicuti de iis locis nihil omnino legibus sancitum est, sed consuetudine tantum, atque interpretatione eorum immunitas introducta, ita ubi contraria est consuetudo, eadem a quocumque judice servari debeat, citra ullam errandi formidinem.

CAP. V.

Quænam Personarum conditio, & quodnam delicti genus loco sacro protegi, aut non protegi possit.

EST omnium certissima sententia, qui in loco sacro deliquerit, (a) licet leve delictum, nec atrox facinus fuerit, eum tamen sacro eodem loco non defendi; immo vero & ibidem, & quocumque alio sacro loco sisti a lictoribus, & in carcerem trudi posse. Cum æquum nullo modo sit ut Ecclesia eos tueatur qui, in ea peccantes, injurias eidem intulerunt; (b) nec Ecclesiæ cæteræ defendant ejusmodi reum, cum omnes unum, idemque sint, ob earum in Christum Jesum conjunctionem. Quod ita clarum, atque certum est, ut supervacaneum omnino fuerit pluribus confirmare.

Hinc etiam illud consequitur, ut eadem Ecclesiarum immunitas nullo modo protegat eum qui vetita legibus arma in Ecclesiam detulerit; ea namque deferre peccatum est; quique ea in Ecclesiam defert, in Ecclesia peccat: quo fit ut in ea a lictoribus vinciri possit, & in quolibet alio sacro loco. Quod ob publicam tranquillitatem judicarunt Doctores singillatim monendum, & animadvertendum esse.

Fures etiam, qui aut in Ecclesia furtum fecerint, aut cum re ablata in ipsam confugerint, ex eo quod in Ecclesia peccant, ab eadem divelli queunt.

Possunt itidem ii a sacris locis abstrahi qui in Ecclesia crimina tractare audent, quæ sponsionum vocant, aut quodvis aliud negotii genus legibus prohibitum, ex eo quod in ipsa delinquunt. De sponsionibus vero præcipue adest etiam Xysti V. Pont. Max. declaratio, huic rationi, veluti fundamento, innixa.

Nec differt an delictum totum in Ecclesia perpetratum sit, an quod extra Ecclesiam initium habuerit, in ipsa finem, vel etiam contra. Pariter namque Ecclesia nec eum tegit qui, stans in sacro loco, aut extra eum, hominem in Ecclesia existentem interficit: nec eum qui,

(a) *C. immunitatem. De immunitate.* (b) *Ostiens. c. fin. de imm. Eccl. Abbas ibid. Tolos. dec. 422. Farin. cap. 28. num. 52. & 66. 64. Clar. qu. 30. Covaruv. Var. lib. 2. cap. 20. 5. 18. Navar. c. 25. 2. 18. Decian. l. 6. c. 26. n. 1. Hostien. in sum. Jo. de Visce. de im. 5. 65. Conser. Con. 20. Foller. princ. c. m. ile nu. 30. Fcunac. c. 28. nu. 64. Covar. Var. l. 2. c. 20. 5. 18.*

cum sit ipse in Ecclesia, aut bellico tormento, aut sagitta, aut missilibus aliis alterum interficit qui extra sacrum locum fuerit. Hac igitur certa, atque clarissima enunciatione, abstrahendi a quavis Ecclesia, & sacro loco cujusvis generis reos, quamplurimæ dubitationes e medio ablatæ videntur. Etenim qui diligentius attendere voluerit, cognoscet sicarios omnes, qui ad Ecclesias confugiunt, arma secum ferre, atque habere, legibus etiam vetita, ut adversus justitiam ipsam, si res ita ferat, sese tueri possint. Quare ii omnes Ecclesiarum immunitate uti nequeunt, & in quolibet sacro loco præhendi possunt, licet aliæ rationes non concurrerent in id ipsum.

Statutum etiam expressis verbis Canonis est, eos immunitatis privilegio protegi minime posse (*a*) qui delicta commiserint ea spe, atque consilio, ut sacro se loco tueantur. Siquidem Ecclesiarum auxilio uti debemus, ut peccatorum veniam consequamur quæ jam admisimus; non ut nova facinora perpetrare tuto valeamus: quod etiam nullam habet omnino difficultatem.

Verum enim vero, cum hominum mentes, atque consilia sint ab oculis omnium remota, atque penitus abdita, non possumus, nisi conjecturis decernere, an reus delictum admiserit (*b*) spe excitatus ad Ecclesiam confugiendi. Doctores vero dicunt, qui, statim ut facinus perpetravit, ad Ecclesiam fugit, eumdem eo consilio perpetrasse, ut eo confugeret, statuendum esse. Et certe qui jam statutum, atque decretum habet ut facinus committat, necessario statuendum videtur, eumdem etiam cogitasse, non solum quanam ratione illud possit admittere; sed multo magis, quonam fugere debeat, ut sese tueatur: Sicut etiam qui de improviso in errorem incidit, sicut nunquam antea de facinore cogitavit, ita quoque affirmandum est ne de refugio quidem cogitasse. Quare, quotiescumque consilium, atque deliberatio delictum prævenerit, & reus ad Ecclesiam confugerit, id consulto factum; ideoque loci sacri immunitate defendi non posse certissimi juris est. At quoniam de conjecturis agitur, utrum impetu quodam, & perturbatione; an potius consulto, & cogitato perpetratum delictum fuerit, Judicem ipsum prudenter, atque ex animi sententia cognoscere oportebit.

Hæc autem immunitatis exceptio, quæ reum excludit, cogitato, & consulto ad Ecclesias & sacra loca confugientem, quodcumque delicti genus amplectitur generatim.

Quod vero singillatim ad homicidia pertinet, frequentius delicti genus, eum non tegi ab Ecclesia qui assassinium, ut vocant, commisit, certissimi juris est; nec Scriptor est qui dissentiat. Etenim justa Canonis severitate in (*c*) Lugdunensi generali Concilio idipsum fuit diserte decretum. Veritas tamen est ante CCCLXXVI. circiter annos, cum Canon ille latus fuit, assassinos extitisse quosdam Mahometanæ persuasionis populos qui sicarios se profitebantur; atque eorum causa Canon statutus fuit. Postea vero, cum Doctorum omnium interpretatione, tum etiam usu, atque adeo communi omnium locorum praxi, Assassinorum nomine designantur hodie quicunque, pacto pretio & mercede,

(a) *C. immunitate. De imm. Eccles.*

(b) *Alciat. præs. 33. n. 16. Meno. præs. 10. f. 16. Ancasan. de imm. c. fin. Navar. in Man. c. 25. n. 22. Mettic. l. 12. f. 25. Farin. C. 28. f. 26. Guid. P. sp. d. 21.*

(c) *c. 1. de Arm. in 6.*

cede, ad necandum hominem immittuntur. Nec aliquis est qui dubitet, non minus eum qui mittit, quam qui mittitur, exhibito, aut pacto pretio, ab Ecclesiarum immunitate arceri, nec ea defendi posse. Quod ab eodem Canone statuitur, atque usu ipso receptum est, non modo cum homicidium perfectum fuit; sed etiam quando tentatum est, licet minime successerit.

Is quoque qui insidiis, & proditorie hominem interimit, non potest a loco sacro defendi: insidiæ vero vocantur quæcumque artes quibus hominem ita aggrediuntur, ut incautus, & incogitans opprimatur, (*a*) suique met defendendi ratio quomodolibet impediatur. Qua de re cum Canon clare decernat, (*b*) nullus est qui ambigat: quare qui venenum exhibuerit, cum homicidii genus insidiosum existat, immunitate Ecclesiarum uti non potest. Et cuncta fere homicidia quæ consulto fiunt, qui recte animadverterit, insidiis quibusdam innexa reperiet. Id vero non solum in homicidio perfecto, sed etiam in tentato locum habet.

Non adeo communis est omnium opinio, homicidas quoscumque qui cogitato facinus perpetraverint sine insidiis, sed consulto, immunitate Ecclesiarum uti non posse: est tamen multorum Doctorum sententia, eorumdemque valde celebrium, & qui primas obtinent. Quamobrem, ob eorum & numerum, & conditionem, amplecti eam possumus absque ullo erroris timore. Hi vero sunt Guido Papa, Nicolaus Boerius, Andreas Alciatus, Joseph Ludovicus, Julius Clarus, Camillus Borellus, qui multos etiam alios ejusdem opinionis Auctores laudat, & Martinus Navarra. (*c*) Is, postquam dixit hoc ipsum legibus sancitum esse in Lusitania, easdem comprobat: sicut etiam anno MCXXXV. in Gallia lex ejusmodi, Arrestum vocant, fuit constituta. Episcopus vero Covatuvias, licet in aliam potius opinionem propendeat, sic tamen usu receptum esse affirmat; neque consuetudinem ipsam reprehendere audet. Farinacius, postquam constituit Ecclesiam nullum omnino genus homicidii consulto perpetrati tueri posse, addit conveniens non esse ab hac sententia discedere in judicando, licet Doctor aliquis aliter senserit. Hoc ipsum Veneti, nobis finitimi, quorum exemplo, ob insignem, & spectatam ejus Reipublicæ pietatem, moveri maxime decet, Anno MDCIX. VIII. Idus Februarii Senatus consulto statuerunt, Homicidam, videlicet, Bergomi in Ecclesia detentum, si impetu quodam raptus, & *casu*, ut modo vocant, *puro*, hominem interemerit, Ecclesiæ restituendum esse: si vero consulto, & cogitato; quod, *casu pensato*, dicunt; prehendendum. Præter homicidas, lex civilis raptores etiam Virginum ab Ecclesiarum immunitate excludit. Delictum enim est in quo necessario insunt pravæ artes, vis, injuria, non minus Reipublicæ, quam privatæ familiæ, præcipueque ipsi mulieri illata. Hanc vero legem servari debere ostendit, atque decernit (*d*) Hippolytus de Marsiliis, Petrus Gregorius Tolos. Petrus Rebuffus,

(a) *C. 1. De Homicid.*

(b) *Igneus. l. 1. ff. ad Sill. Navar. man. c. 25. §. 21. Plac. Epit. Dolic. c. 21. Cossan. Conf. Prag. v. 1. 8. 25. Boer. Dec. 109. nu. 7. Aenig. fol. 1. Covar. Var. l. 2. c. 20. nu. 7. Faun. l. 28. §. 25. Guid. Pap. dec. 121. Bo. 109. Alcia. ar. 3. Præsumpt. 33. Joseph. Lud. Dec. 16. nu. 31. Clarus. qu. 30. Borellus ad Boluc.* (c) *Nav. man. c. 25. nu. 21. Papon. l. 1. c. 1. 18. 20. Covar. l. 2. Var. c. 20. §. 7. Farin. c. 28. §. 9. & 23.* (d) *Marf. l. 1. C. de rapt. Virg. Tolof. De Rapt. l. 13. c. 23. Rebuf. c. 2. n. 1. glof. 2. Boer. Dec. 109. Covar. l. 2. Farin. c. 28. §. 33.*

fus, Nicolaus Boerius, Tiberius Decianus, Covaruvias, & Farinacius.

Canon etiam latrones qui vias obsident excludit: licet vero expresse non loquatur, nisi de terrestribus itineribus, communi tamen consensu ad maritimos latrones, atque piratas extenditur.

Eos etiam excipit qui nocturno tempore agros devastant, licet ex eo mors alicujus non sequeretur. Qua de re sicut nemo ambigit, ita incendiarios ex eadem causa Doctores adjungunt.

Qui vero per fraudem decoxit, cumque sit ei solvendo, (a) creditores fraudat, ut injuste ditari possit, immunitatis privilegio non debet uti; quod reapse id publicorum latronum sit species quædam; & ejusmodi etiam Pii V. Pont. Max. constitutione declaretur. Ejus autem sententiæ sunt Nicolaus Boerius, Oldradus, Petrus Rebuffus, Farinacius, & Episcopus Covaruvias, qui affirmat sic etiam in Hispania usu receptum esse.

Quamplurimis etiam locis, ubi furum est maxima copia, consuetudo viget, ut eorum nemini, cujusvis notæ, aut conditionis existat, ad Ecclesiam confugere liceat: quæ tamen consuetudo ab Ecclesiasticis ipsis videtur inducta, qui fures perosi obstare noluerunt quin etiam in ipsis Ecclesiis prehenderentur. Quod (b) Doctores quoque multi testantur: Franc. De Ponte, Julius Clarus, Prosper Farinacius, & Episcopus Covaruvias. Hæc tamen in hoc Ducatu nunquam invaluit, sed solummodo in furtis gravibus atque enormibus locum obtinet, prout etiam e finitimis nostris Senatus Venetus constituit anno MDCX., III. Aprilis. Quare quod est jam usu receptum, omni contentione retinendum.

At præter hæc delicta, quæ privatos respiciunt, perduellionis etiam rei a sacro loco defendi non possunt. Quod Doctores omnes unanimes non sentire demiror. Multi certe, iidemque summi Jurisperiti probant: Hier. Gigas, Petrus Gregorius Tolos. Prosper Farinacius, & alii; qui optima sane de causa decernunt maximam fore iniquitatem, si, quo tot errata leviora puniri possent, liceret reos ab Ecclesiis abstrahere; ob majora vero, immo, si mentis acies intendatur, omnium maxima, dum Respublica læditur, & regimen optimum pervertitur, non liceret.

Neque vero sacris proteguntur locis qui *Monetarii* vulgo dicuntur, tum quia perduellionis est species; tum etiam quia sunt publici fures, qui, quod in eis est, humanam societatem destruunt, cunctosque sine discrimine expilant.

Neque porro ii qui fraudant Fiscum, & Reipublicæ pecunias in suos usus convertunt, (c) sicuti lex Imperialis decrevit, Ecclesiarum immunitate muniuntur. Quod etiam optimis rationibus decernunt Oldradus, Barth. Cassaneus, Petrus Pecchius, Jason, Jo: Igneus, Petrus Gregorius Tolosanus; & Senatus ipse Venetus anno MDLXXXVII. Ul. Id. Jan. decrevit.

Reliquum est ut de exulibus dicamus, utrum, scilicet, ad Ecclesiam confugere, ejusque immunitate tueri se possit. Nemo certe ambigere potest,

(a) *Boer. Dec. 211. Oldrad. cons. 54. Rebuf. de Venat. glos. 1. Farin. c. 28. f. 33. Covar. l. 2. Var. c. 20. 5. 14.* (b) *Pont. Dec. 24. Clar. qu. 20. Far. c. 28. 5. 51. & 57. Covar. l. 2. Var. c. 20. 5. 13.* (c) *Oldrad. Cons. 54. l. 2. Cassan. Pecchius de Aquæd. c. 9. 54. Jason. n. plerumque ff. de in jus, Igneus l. 1. n. 55. ff. ad Sill. Tolos. Boer. dec. 215. 5. 7.*

potest, exuli, ob facinus, cujus causa, antequam in exilium mitteretur, ad Ecclesiam refugere nequivisset, confugere ad eamdem non licere. Esset enim melior damnati, & exulis, quam indemnati, & nondum exulis conditio. At, etiamsi exilii pœna ob leve delictum injuncta esset, æquum videri non potest ut Ecclesia eos tueatur qui jam exules sunt, & hostes Reipublicæ; cum nulla omnino lex Civilis, nulla Canonica, sacrorum locorum immunitate defendat quos Judicum sententia damnavit; sed eos tantummodo quos justitia insequitur, antequam sententiam ferat. Exul vero jam damnatus est, & dedita opera, atque malitiose sibi vetitos fines ingreditur. Immo, præter id cujus causa exilio mulctatus est, gravius etiam delictum consulto, cogitato, malitiosaque temeritate committit, contumaciæ, scilicet, atque voluntariæ, studiosæque Perduellionis; quod omnium gravissimum, atque atrocissimum facinus est. Huc etiam accedit, quod in Ecclesia permanens, in eadem peccatum committit, dum in sacro loco (a) interdicto sibi stare confidenter audet. Quapropter tres ob causas, quarum singulæ satis sunt, non potest ab Ecclesia protegi. Hujus vero sententiæ sunt Joseph Ludovicus, Tiberius Decianus, Prosper Farinacius, & alii multi, quos illi testes & auctores producunt: immo vero Bartolus, quem Juris-Consulti plurimi sequuntur, sentit exulem ne humari quidem posse in Ecclesiis, locisve sacris, a quibus arceatur exilii sententia: unde, si sepultus fuerit, extrahendum etiam censet.

Damnati vero ad triremes, si fugerint, nequeunt pariter Ecclesiarum immunitate defendi, quominus prehendantur, atque redeant ad pœnam; tum ob ea quæ diximus, cum jam damnati fuerint; Ecclesia vero non damnatos quidem, sed eos tantummodo, qui Judicis sententia nondum damnati sint, tueri possit: tum etiam quia damnati ad transtra pro publicis servis habentur; & legibus, atque canonibus, servi ad Ecclesiam confugientes non possunt Domini imperium excutere; sed solum immunitatem aliquam injustam vitare, & redire ad servitia. Pauci admodum hac de re Doctores scribunt, cum id raro, & non nisi maritimis in Civitatibus, quæ Liburnicas armare solent, accidat; eæ vero paucissimæ sunt. (b) Id tamen Antonius Gramma non solum uti rationi consonum in medium affert; sed etiam uti usu receptum, & lege in Lusitania sancitum, quod etiam probat Vincentius Francus.

Multa retuli quæ singillatim frequenter solent accidere, ut ex iis generatim colligi possit sacrorum se locorum immunitate eos defendere non posse qui quævis alia gravia ac enormia delicta commiserint; etenim, aut iisdem, aut majoribus etiam de causis, quas supra recensuimus, quodcumque aliud grave delictum complectuntur. Hæc autem conclusio in universum prolata: reum, scilicet, cujusvis atrocis facinoris, si ad sacra loca confugerit, iis protegi haud posse; immo a justitia sine templi violatione extrahi fas esse, (c) probatur a Jacobo Ravenate, Cyno Pistoriense, Petro Bellapertica, Joanne Igneo, Antonio a Butrio, Petro Ancarano, Alphonso Alvarez, Petro Gregorio Tolosano, Tiberio Deciano, An-

(a) *Lud. 16. 5. 31. Decian. l. 6. c. 44. 5. 16. Farinac. c. 28. n. 47. Pagon. l. 1. c. 1. 4. 16. Tolos. st. l. 33. c. 22. Bart. l. 2. C. de Cadav.*

(b) *Gam. dec. 36. Franc. dec. 140. Oldra. cons. 54.*

(c) *Raven. l. 2. C. de his q. ad loc. Cynus. Bellapert. l. 2. eod. Igneus l. 1. n. 51. Butr. c. inter. De imm. f. 18. Ancar. eodem. Alvarez in thes. c. 25. n. 30. Syntag. l. 33. c. 22. Decian. l. 6. c. 20. ff. 20. Clar. q. 30. Farin. 28. 74.*

no, Antonio Scapio, qui affirmat in universa Italia id usu receptum esse; & Romæ præsertim hanc semper servatam esse consuetudinem, quæ modo etiam servatur. Prosper vero Farinacius testificatur nunquam vidisse Romæ Ecclesiarum immunitatem usu receptam, nisi in levioribus delictis, & debitis, ut vocant, Civilibus. Martinus Navarra affirmat nullam omnino Ecclesiam Romæ hac uti immunitate; sed Judices ipsos seculares reos a quavis Ecclesia vi abstrahi jubere; quod a Pontifice Maximo permittitur, ne justitia opprimatur, & publica quies, & tranquillitas perturbetur. Nemo vero sanæ mentis credere poterit summos Pontifices id juris cæteris Principibus non concedere, quod publicæ convenit tranquillitati; & ab ipsis in eorum ditione necessarium judicatur. (a) Quare Prosper Farinacius auctoritate Petri Follerii, præter usum Romæ receptum, affirmat Ecclesiarum immunitatem, cum statuta fuerit ob delicta quæ nullo consilio, sed impetu quodam fiunt, & ad refugium miserorum, non debere Ecclesias latronum speluncas efficere, & eorum receptaculum qui atrocia facinora perpetraverint; ideoque satis, superque esse, si Judices inferioris subsellii, qui leviora delicta judicant, eam observent; sed majores Judices in atrocioribus ea non teneri; prout etiam Veneti lata lege constituerunt III. Non. Aprilis MDCX.

Quænam vero delicta atrociorum nomine censeantur, præter id quod ipsum delicti genus præsefert, & a pœna legibus imposita satis colligi potest; debet Judicis sententia cognosci, habita ratione status, conditionisque, tum ejus qui injuriam infert, tum ejus etiam qui eam passus fuit, armorum, loci, causæ, temporis, qua, scilicet, de causa, ubi, & quando, commissum fuerit delictum; eorum etiam quæ ob id evenerunt, perturbationis, offensionis, & aliorum, quæ in majus augent perpetratum facinus, faciuntque ut magis, magisque in odio habeatur ab omnibus.

Si personæ habenda sit ratio cui infertur injuria, leve per se delictum, si nobilis matronæ existimationem læserit, atrox fit atque grave. Ictus, aut vulnus nullius fere momenti, si Parentibus, aut clarissimo & excelso viro inferatur, atrox erit & gravissimum delictum. Si locum inspiciamus, in Principis Curia, Palatio, plateis, aut in Arcibus, quæ maxima cura custodiuntur, maximum erit delictum arma etiam movere. Si tempus vero consideretur, delictum quodlibet ipso sanctissimo Veneris die in supplicationibus perpetratum, gravissimum erit, quantumvis leve. Si vero quæ consequi possunt attendamus, iis legibus, aut edictis religiose non obtemperare, quæ publicæ salutis gratia statuuntur, ad pestilentiam arcendam, ob grave periculum imminens, atrocissimum delictum censendum est. Sicuti vero jam dicta, unam, aut alteram ob causam, gravia fiunt; sic alia delicta non una tantum, aut altera, sed pluribus de causis, quæ singulæ satis non essent, in enormia atque atrocia facinora evadunt. Cum vero innumerabiles sint casus qui sæpius accidere possunt, neque fieri possit ut certis omnino regulis comprehendantur, ideo Judicis ipsius consilio atque prudentiæ permittuntur; qui, omnibus diligenti cura animadversis, iis etiam res quorum agitur dicendi potestate facta, a quibus nihil omittitur quod dignum sit animadversione, sententiam ferre poterit prout justitiæ consentaneum videbitur.

Judæi

(a) *Farin. c.28. n.73. Foll. in pract.*

Judæi superſunt, qui, ut deliſtorum pœnam, aut debitorum ſolutionem effugiant, ad Eccleſias confugere ſolent, quorum cauſa prima lex lata fuit de Eccleſiarum immunitate. Hæc ſtatuit, *Judæos qui ſimulant ſe Chriſti legi velle conjungi, ut, ad Eccleſias confugientes, evitare poſſint crimina, arceri debere*. Quare Doctores omnes conſtituunt: Si Judæus ad Eccleſiam confugiens velit in Judaica perfidia permanere, eumdem nulla omnino immunitate uti poſſe. Nonnulli, pauci tamen, exiſtimarunt, ſi Judæus reus, aut debitor, ad Eccleſiam confugeret eo nomine, ut Chriſtianus fieri vellet, non ficta, aut ſimulata, ſed vera, atque ſincera intentione, ex animo, ac certa pietate; eo caſu ſacro baptiſmate inſigniri, atque protegi debere. At quoniam credi nequit velle aliquem ex animo Chriſtianam fidem ſuſcipere, eumque a delictis & facinoribus initium ducere quæ Chriſtiana religio omnino prohibet & averſatur, fieri non poteſt ut voluntas illa quæ tunc ſolummodo ſeſe dat in omnium conſpectum, cum juſtitia hominem quœrit ſupplicio afficiendum, recta ſit, & ſincera; ſed ficta potius, & ſimulata. Quamvis autem Deus Opt. Max. aliquando pravorum hominum corda divino afflatu pertingat mediis in ſceleribus, id tamen rariſſime accidit: ideoque Doctores legem generatim atque univerſe intellexerunt, prout verba declarant: *Judæos*, videlicet, *qui*, *reatu aliquo*, *vel debitis fatigati*, *ſimulant ſe Chriſtianæ legi velle conjungi*, *ut*, *ad Eccleſias confugientes*, *evitare poſſint crimina*, *vel pondera debitorum*, *arceri debere*; *nec ante ſuſcipi*, *quam debita univerſa reddiderint*, *vel fuerint*, *innocentia demonſtrata*, *purgati*. (*a*) Hujus ſententiæ ſunt Abbas, Martinus Navarra, Julius Clarus, Jodocus, Oldradus, Remigius de Goſſis, Hippolytus de Marſiliis, Conradus, Jo: de Vich. Jo: Anania, Toloſanus, Farinacius, Covarruvias, & alii multi, quos ii teſtes laudant.

Quodcunque vero de Judæis dicitur infideles omnes amplectitur, cujuſvis ſectæ fuerint. Id autem facile probari poteſt ex conſtitutione Jo: XXII. Pont. Max., quam ſuperius retulimus, qui conſtituit Hæreticos Eccleſiarum immunitate defendi minime poſſe: ex eo namque conſequens eſt multo minus infidelibus id licere. Etenim Hæretici, licet pravas aliquot opiniones habeant, baptiſmatis tamen charactere inſigniti, Chriſtum Jeſum aliqua ſaltem ratione venerantur, quem infideles averſantur, atque execrantur.

(a) *Abb. c. inter alia. n. 6. De imm. Navar. in Man. c. 25. n. 19. Clarus q. 30. Jod. in præf. c. 106. n. 15. Oldrad. Conſ. 54. Remig. de imm. Fal. 18. Mar. in l. ex. Sen. Conſulto ff. de Sicar. Conrad. de off. Præt. n. 6. Vinch. De im. conc. 13. n. 72. Anan. C. Judæi. de Jud. Toloſ. Syntag. l. 33. n. 22. Farinac. c. 28. n. 68. Covar. l. 2. Var c. 20. n. 11.*

CAP. VI.

Quanam ratione a sacris locis extrahi debeant ii qui eis tegi adversus justitiam non possunt.

VIdimus hactenus quibusnam sacris locis immunitas tributa fuerit, & quænam reorum conditio nequeat ab iis divelli. Reliquum modo est ut videamus, cum reus aliquis ad Ecclesiam confugit, a qua jure abstrahi possit, quanam auctoritate id efficiendum fuerit. Quo circa communis est omnium opinio, Laicum judicem auctoritate, quæ nunc temporalis dicitur, absque Ecclesiastici Præsulis venia, prehendendi jus tribuere, atque ut perficiatur, mandare. Cujus sane rei claræ admodum, atque efficaces causæ: Ecclesiarum namque immunitas non violatur, si per vim quispiam in ea comprehenditur qui ramen ejusmodi defendi non potest immunitate: Sed nemo in atrocioribus delictis ea passim uti potest: igitur, a quocumque comprehendatur, Ecclesiarum immunitas illæsa est. Huc accedit, prehendendi facultatem ab iis peti debere qui negare possint: sed Ecclesiasticus eam negare nequit quæ a lege tribuitur; quare ab ipso non est petenda. Præterea: nemo judicare potest quod sibi non est cognoscendum: sed Ecclesiasticus secularium facinora uti judex non cognoscit, quæstionem habere nequit, nec *visum, & repertum*, quod leges volunt, proficisci: quapropter neque hac de re decretum facere potest. Quibus rationibus, aliisque multis, hanc ipsam veritatem probarunt, Guido Papa, Nicolaus Boerius, Julius Clarus, Abbas Panormitanus, Guilielmus Benedictus, Tiberius Decianus, Prosper Farinacius, & alii multi. Inter quos Episcopus Covaruvias affirmar hanc consuetudinem toto terrarum orbe a Christianis receptam esse, prout etiam Veneti Senatusconsultis. X. Kal. Jul. MDXCI., & VII. Id. Feb. MDCIX. statuerunt.

Quamobrem, cum satis clarum sit Laicum Judicem prehensionem mandare debere, quotiescunque explorati juris est reum ab Ecclesia divelli posse; videndum modo est, quando exoritur dubitatio, an possit abstrahi, nec ne, ad utrum spectet definire; & si controversia tollenda necessario dilationem requirat, quid agendum sit de reo ipso, ne interim vel effugiat cum justitiæ fraude, vel, ad evitanda pericula, in majus incidat delictum, vel cogendi hominum manus, vel civitatis mœnia transcendendi, cum multis iisdemque gravissimis offensionibus, prout sæpe accidisse vidimus. Communis est opinio, ad secularem solummodo judicem pertinere omnem de medio tollere dubitationem, eumque pariter hujus rei cognitorem & judicem esse. Ratio manifeste constar: id enim fieri nequit absque certa cognitione eorum omnium quæ acciderunt, atque delictum gravius, aut levius reddere, culpamque aut aliqua dignam excusatione, aur enormem & atrocem facere possunt. Quare quæstiones necessario habendæ, & omnia diligenter evolvenda & cognoscenda sunt; longe alienum munus ab Ecclesiastico, (*a*) cui res spirituales solummodo committuntur. Hanc vero sententiam probar Rebuffus,

(a) *Rebuf. Boer. Dec.* 109. *nu.* 12. *Vulp. cons.* 130. *nu.*6. *Clar. q.* 30. *Farin. c.* 28. *f.* 27. *Pap. Dec.* 121.

buffus, Papa, Boerius, Clarius, & alii multi; inter quos Octavianus Vulpellus, & Prosper Farinacius dicunt, ita usu receptum esse in tota Italia; Covaruvias vero in tota Christiana Republica, prout Veneti, pietate, & religione inter omnes clarissimi, S.C. MDIX. VIII. Id. Feb. statuerunt, prout semper in eorum ditione atque imperio usu receptum fuit.

Quid vero agendum sit de reo qui ad Ecclesiam confugit, donec judex in re dubia statuat quid æquum sit, quilibet decernit, neque justum neque conveniens esse ut eidem tempus, & facultas detur fugiendi: sic enim justitia opprimeretur, læsus majori afficeretur injuria; sumeret reus ad alia perpetranda facinora vires & animum, cæterique ejus exemplo incitarentur. Ratio vero, qua justitia reum custodire debeat, ne interim fugiat, varie a multis Doctoribus statuitur. (a) Sunt qui scribant, compedibus, atque manicis ferreis custodiendum esse in eodem sacro loco ad quem confugerit. Quod cum alii majorem præ se ferre vim existiment, hominem diu vinctum retinere, quam statim extrahere, (b) parumque dignitatis habere hominem in ipsa Ecclesia colligatum diutius intueri, idque uno verbo nihil aliud esse, quam Ecclesias in carceres vertere; statuerunt ut Vigiliæ constituantur, & custodiæ circa Ecclesiam, & sacrum locum; quod certe ejusdem turpitudinis esset, si diu quasi militibus obsideretur Dei Templum: difficile vero effici posset, ubi præcipue maxima, atque ampla, ut fit, sacrorum locorum ædificia, ostia quamplurima & exitus haberent. Quibus de causis prudentes judices rectius esse judicarunt reos ab Ecclesiis abstrahere, salvo tamen jure restituendi sacro loco, quando ita expedire visum fuerit, eosque custodiæ tradere, donec aut prehensio probata sit, aut, ea improbata, Ecclesiæ restituantur, prout jure convenire visum fuerit. Hinc etiam usu receptum est pluribus in locis; quod hic quoque sæpius usu venit; ut reus ad Ecclesiam confugiens, cujusvis generis existat, ubi apud judices delatus fuerit, statim ab Ecclesia abstrahatur, custodiæque tradatur, salvo, ut diximus, jure restituendi sacro loco. Quo facto, antequem delictum cognoscatur, audiunt reum ipsum, vel qui ejus causam agit; omnibusque diligenter inspectis & perpensis, aut prehensionem ratam habent, & ulterius progrediuntur, aut reum Ecclesiæ restituunt. Id vero receptum usu; quippe quod egregio temperamento justitiam simul & Ecclesiarum immunitatem fartam tectam conservat. Franc. I. Galliæ Rex, in universa Gallia legem sanxit MDXXXIX., quæ adhuc viget, quamque Nicolaus (c) Boerius, Rebuffus, Tolosanus, cæterique Juris consulti summis laudibus celebrant: Covaruvias etiam eamdem refert; nec quisquam est qui damnare audeat. Sic etiam Venetos plurimum facere certissimum est. Quam ob rem quicumque id effecerit, is, præter communem, & probatam consuetudinem, maximos etiam, & Christianissimos Auctores habebit.

(a) *Tap. dec. 121. Remig. de imm. q. 6.* (b) *Igneus l. 15. quoque n. 4. ff. ad Sill.*
(c) *Boerius dec. 109. Rebuf. in præf. cont. reg. Glos. 1. n. 44. Tolos. de Republ. l. 13. c. 23. Covar. l. 2. Var. c. 20. nu. 18.*

CAP. VIII.

De iis quæ contra objici solent.

NEque tibi hac in re, Præsul doctissime, aut cuiquam negotium facessat Gregorii Pont. Max. ejus nominis XIV. constitutio, qua anno MDXCI. XIII. Kal. Julii, ita definivit, & declaravit difficultates omnes hac de re inter Juris-Consultos vertentes, ut nihil desiderari posse videatur: quare post eam constitutionem neque leges, neque Canones, neque consuetudines inspiciendæ amplius essent; sed omnia, prout ipse decrevit, executioni mandanda. Etenim, ut verum fateamur, septem tantummodo delictorum genera ea refert, quibus rei ab Ecclesiis divelli possint; ea tamen conditione, ut quovis in delicto, etiam Perduellionis, ac Parricidii in Principem ipsum intentati, id fiat cum Episcopi facultate, & cum præsentia personæ ab eodem Episcopo huic rei destinatæ: colligati autem rei, prius in Episcoporum carceres trudantur, nec inde auferri possint, nisi ab eodem cognitum fuerit culpæ affines esse: id vero postquam cognoverit, tunc demum Laico judici tribuantur. Quæ omnia si observare possent, jam sacra loca omni scelerum genere refertissima essent, & quodcunque justitiæ tribunal eversum; Regesque, & Principes, quibus jure sceptra conveniunt a Deo tributa, eadem precario tenerent, & a Sacerdotis arbitrio in justitia exercenda penderent. His igitur de causis factum est ut constitutio, sive, ut ajunt, Bulla ista, inter Decretales nunquam recepta, nullibi etiam consuetudine invaluerit; immo contraria prorsus consuetudine antiquata, atque sublata fuerit: quod sicuti jure certissimum est; ita re ipsa Gallia, Hispaniæ, Germania, Venetorum ditio, Ducatus hic noster, nunquam eam admiserunt; quodque cunctis jure optimo admirationi esse possit, in ipsa Ecclesiastica ditione, atque provinciis, non hæc constitutio, sed vetus illa consuetudo servatur, quæ justitiam sustinet. Quare tantum abest ut ab hac Gregorii constitutione quæ superius diximus convelli possint, ut potius, ex eo quod antiquata fuerit, immo nunquam usu recepta, convalescere magis, & vires sumere videantur.

Quidam existunt qui, seu veterum Scriptorum ignorantia, seu pietate, seu calliditate nimia, ut cæteris fucum faciant, seu quavis alia de causa, statuere non dubitaverint, Ecclesiarum immunitatem apud omnes gentes usu receptam, non nisi societatis humanæ injuria summa coarctari posse; sed semper in quocumque delicto religiose servandam. Tanto autem magis a nobis Christi, fidelibus, quanto Christiana vera pietas, atque religio persuasionibus cunctis falsis præferenda est. Alii vero, postquam Deum in veteri testamento Aræ suæ & Templo immunitatem præcepisse posuerunt, consequens esse dixerunt ut sit omnino hæc immunitas de jure divino, neque ab ulla auctoritate immutari possit. His vero positis, incredibile dictu est quanta adversus justitiam, & ad scelera protegenda, divini cultus defendendi specie erexerint ædificia quæ tamen omnia facillime corruent, ubi ex historiæ veritate, quam vana, futilia, & mendaciis referta sint quæ in medium afferunt clare constiterit.

Ut ve-

Ut vero ab iis quæ veram attingunt religionem ducamus initium : Deus in veteri testamento nullam concessit immunitatem iis delictis quæ volenti animo committuntur; sed homicidio tantummodo quod casu accidisset præter homicidæ mentem; quod multo minus est, quam *casus purus*, ut modo vocant. Is enim est cum, inconsulto quidem, sed præsenti impetu raptus, & voluntarie quis delictum committit. *Casus* vero *Fortuitus* est cum incogitato non solum, sed etiam involuntarie quis errat. Exemplum ab ipso Deo traditum est. Si, dum arborem secas, securis e manibus exeat, teque nesciente, & nolente, socium feriat. Hanc vero immunitatem Deus non loco ubi sacra faciebant, sed civitatibus senis concessit. Ad earum enim quamlibet confugiens, homicida ejusmodi tutus erat, si Judicibus probabat *casum fortuitum* extitisse: verum si voluntarium cognoscerent, etiamsi *purum*, morte mulctabant.

Locus est in sacris litteris quo Deus præcipit ut homicida, qui consulto hominem occiderit, a sacra ara abstrahatur, quo capitali afficiatur supplicio. Ex quo nonnulli concludunt cæteris in delictis immunitatem Aræ tributam fuisse. Conclusio non satis recta. Sicut etiam consequens non est : Deus odio habet homicidas qui cogitato occidunt; ergo cæteros odio non habet. Quod vero attinet ad executionem, nullum est in sacris litteris exemplum alicujus qui ad sacram aram confugerit post perpetratum facinus, nisi Joab, qui Salomonis jussu ibidem confossus fuit: quod majus etiam est, quam extrahi, ut alibi securi percutiatur.

Sed, ne videamur adversus communem Doctorum opinionem, licet haud satis firmatam, pugnare, etiamsi uni tantum Aræ in maxima regione, prout Palæstina fuit, immunitas tributa fuisset; hinc etiam nulla ratione argumentari liceret, & concludere ex hoc exemplo, eamdem immunitatem quindecim sæpe, aut XX. Ecclesiis in angusto parvæ unius Civitatis ambitu tribuendam esse.

Templum vero immunitatis privilegio insignitum nullibi scriptum est : immo vero Salomon in ejus dedicatione coram universo populo, dum bene longa oratione singula templi ipsius privilegia recensuit, ne verbum quidem fecit de hac immunitate. Nec aliquod exemplum extat quo posterioribus temporibus usu saltem probata fuerit : immo contra, Athalia, quæ vi regnum occupaverat, uti tyrannum maxime decebat, vi quoque ab ipso templo avulsa, & perempta fuit: Ratio, & exemplum, quæ pariter ostendunt nullam fuisse Salomonis templo immunitatem tributam. Quod vero efficaciter probat Christus Jesus Dominus noster, qui ejusdem templi sanctitatis studio singulari actione mercatores ex ipso ejicere voluit, nunquam tamen reprehendit prehensiones reorum quæ ibidem fierent. Nec dici potest id usu receptum minime fuisse. Etenim ex Evangelio apparet missos aliquando fuisse lictores, ut Jesum ipsum in templo apprehensum sisterent, quod etiam præstare tentarunt: sed ipse concionem suam continuans, divinis eos verbis adeos deterruit, ut stupidi ab incepto desisterent. Neque tamen eosdem arguit quod templum violaverint: Immo vero, cum ipse prehensus, & colligatus fuit sanctissimæ suæ mortis tempore, Judæis exprobandi causa dixit : *Quotidie apud vos sedebam docens in templo, & non me tenuistis*, &c. Quæ verba non satis convenientia fuissent, si cau-

tum

tum esset, aut usu receptum, ne quis in templo prehenderetur. Ad hæc, anno post *Dominicam Ascensionem*, cum Divi Petrus & Joannes orarent in templo, ibi quoque prehensi fuerunt, & in carceres trusi; sicut etiam Apostoli cuncti iterum in eodem templo prehensi, & in carcerem missi fuerunt. Nec aliquis tamen eorum de immunitate verba fecit, neque prehensionis iniquitatem ostendentes, dixerunt templum violatum fuisse. Sed & XXV. post annos D. Paulus, ex eodem templo vi avulsus fuit; attamen, cum causas connumeraret quibus in carcerem missus fuerat, ostenderetque id quamplurimis rationibus injuste factum, de templi immunitate nihil omnino dixit. Quamobrem antiqui templi illius exempla demostrant iisdem præsentem consuetudinem nulla ratione inniti posse. Quod si exempla sequi placeret, ætatis nostræ usum coercere potius, quam amplificare, esset opus.

Nec aliud ex antiquorum Gentilium exemplis inferre licet; longe namque abest ab omni veritate populos cunctos templis immunitatem tribuisse; immo vero is fuit Græcorum tantummodo usus, a quibus etiam non templis omnibus concessa immunitas, sed nonnullis, iisdemque paucis, solummodo: neque ut reos homines, & qui delicta commisissent, tuerentur; sed ut innocentibus eo perfugia essent; licet usus postea abusus fieret, ut infra dicendum est.

Ex iis enim populis qui antiquis temporibus obtinuisse imperia leguntur, Assyrii, Persæque, nullam tribuerunt templis immunitatem: Scythas, Sarmatasque, Gallos, & Germanos, id effecisse non legimus. Ægyptij in regione tam ampla Herculis templum habuerunt, ad quod si confugissent servi a Dominis male habiti, religionemque assumerent, ab eorum vi tuti, atque securi erant, qui legibus vitæ, necisque in eos potestatem habebant. Sed debitoribus, aut iis qui delicta perpetrassent, nulla omnino erat statuta immunitas.

Romulus in Romæ ædificatione immunitatem cuidam loco tribuit, qui hac de causa Græca voce Asylum appellatus est; non divini cultus causa, nec ut in eo sibi subjecti populi sese adversus justitiam protegerent; sed, quo novam redderet civitatem incolis refertam, constituit finitimorum populorum subjectos, qui, ob delicta commissa, vel æs alienum in eorum regionibus contractum, ad Asylum confugerent, quo deinde Romani incolæ essent, defendi debere adversus omnes qui adversus eos jus haberent: quod est convenas tueri, nè ob delicta, aut debita alibi commissa, molestiam accipiant; non autem incolis eorum quæ in propria ditione commiserint immunitatem tribuere. At civitate populis completa, cum Sabini, aliique finitimi par pari rependerent, injuriasque quæ ipsis inferebantur aliis penlarent injuriis, quæ commercium tollerent, coactus fuit Romulus omittere institutum, claudere Asylum, eamque pœnitus immunitatem de medio tollere.

Proximis annis Servius Tullius, Rex, cum finitimis civitatibus societatem junxit, Templumque Dianæ in Aventino exædificavit, uti sociis omnibus commune eo privilegio, ut qui eo confugeret judicari non posset, nisi communi sociorum omnium judicio; quod provocationis potius species quædam fuit, quam immunitatis. Attamen cito una cum societate finem habuit; & ex eo quoad Respublica stetit, nulla fuit Romæ templorum immunitas.

Post

Post vero Cæsarem Dictatorem interfectum, Triumviri sacellum ei exædificarunt, cui tribuerunt immunitatem, non sine maxima omnium admiratione; cum id Romæ inusitatum esset, nec unquam usurpatum. Sed sublato Triumviratu, statim fuit immunitas illa deleta, & antiquata. Quare in ea Republica duæ tantum immunitates fuere; sed tyrannicæ, & ad brevissimum temporis spatium permanserunt.

In Græcia dumtaxat invaluit immunitatis consuetudo. Etenim, cum ejus regionis maxima pars ad oras maris sita sit, antiquis temporibus, ut Thucydides refert, piratica, & latrocinium adeo promiscue exercebantur, ut maximi vir honoris, maximæquæ existimationis censeretur quicumque ea profiteretur. Quapropter hominibus, qui minus valebant, continua, & vigilanti custodia opus erat, præsertim vero ad maritimas oras. Quamobrem templa exædificarunt, quæ non erant, ut Ecclesiæ nostræ, magnum aliquod spatium, sed multa ædificia turribus munita, & fornicibus humi depressis, ingressu difficilia, & ardua, ut pauci, & debiliores se se a multis, & fortioribus tueri possent. Hæc autem ædificia Deo dicata fuerunt, ut, præter loci ipsius præsidium, Deorum etiam tutela accederet; atque adeo, ob Deorum metum, ratio haberetur personarum, quæ se aliter tueri non valerent, nisi eo confugerent. Uno verbo, non fuerunt instituta, ut scelesti homines a Justitia, sed ut probi ab injustis oppressionibus se se defenderent. Et licet amplissima esset ea regio, cum omnes ad Septemtrionem oras, & mediterranei maris insulas complecteretur, ubi multa erant templa; Asyli tamen privilegium paucissimis tribuebatur, neque semper iisdem. Etenim, si iis abuterentur, erant lata lege deleta, aut usu antiquata: nec unquam eodem tempore in tota Græcia immunitas pluribus concessa fuit, quam XV., aut XX. ad summum templis.

Constis in rebus, etiam optimis, optimeque institutis, accidere solet ut hominum malitia rationem inveniat atque instituat, qua iisdem abutatur; idque intolerabile efficiat quod initio optima de causa, & non nisi ad optimum finem institutum fuerat. In Græcia sensim adeo vires sumpsit Asylorum abusus, & in majus se extulit, tum in scelestis hominibus defendendis, tum in novis immunitatibus constituendis, ut Romani tandem coacti fuerint medicinam facere. Narrat id Tacitus: *Crescebant enim Græcas per urbes licentia atque impunitas Asyla statuendi: complebantur templa pessimis servitiorum, eodem subsidio obærati adversus creditores, suspectique capitalium criminum receptabantur. Nec ullum satis validum imperium erat coercendis seditionibus populi flagitia hominum, ut ceremonias Deorum, protegentis. Igitur placitum ut mitterent civitates jura, atque legatos; & quædam quod falso usurpaverant sponte omisere: multæ vetustiit superstitionibus, aut meritis in populum Romanum fidebant: magnaque ejus diei species fuit, quo Senatus Majorum beneficia, sociorum pacta, Regum etiam, qui ante vim Romanam valuerant, decreta, ipsorumque Numinum religionem introspexit.* Conclusio vero fuit, novem tantummodo templa immunitatem aliquo innixam fundamento habuisse: licetque adeo exiguus esset numerus, *facta Senatusconsulta fuisse, qui multo cum honore modus tamen præscribebatur.* Hæc Tacitus. Svetonius vero ob eam rem scripsit tunc immunitates deletas. Etenim minus firmas tollere, paucasque honestatis limitibus circumscribere, parum ab iis tollendis differt. Ex hac historia magis firmatur id quod diximus, Græciam solummodo

modo immunitatibus usam; alioquin abusus idem ex tot, tantisque tam ampli imperii civitatibus, in aliqua saltem memoraretur extitisse, & remedium cæteris quoque adhibitum esset. Ad hæc perspicuum est, iis etiam temporibus absurdum maximum, & abusum judicatum fuisse, servos pessimos in templis desendi, obæratos, decoctores, & capitalium criminum reos. Præterea in universa Græcia, tam ampla regione, novem templa solum immunitatis privilegio usa. Quare qui mentis aciem diligenter intendat, cognoscatque in tot, tantisque orbis universi nationibus, Græciam unam Asyla immunitatis privilegio munita habuisse; Græciam vero in tanto terrarum spatio, quod ad mille amplius passuum millia extenditur, novem solum in locis immunitatem instituisse, eamque ita institutam, ut justitiæ non officeret; constituet profecto id humanæ societatis non esse, nec gentibus omnibus commune, prout nonnulli existimasse judicantur.

Omittendum non est aliud immunitatis genus iis temporibus usu receptum, quod non erat ob loci sacri reverentiam, nec ad Dei honorem institutum; sed justitiæ ratione. Etenim qui, ob adversarii gratiam se tueri non poterat, ad Principis statuam confugiebat, in quolibet foro positam; atque ita quæcumque vis inferri posset, ab ea se se vindicabat, publica auctoritate tectus. Non tamen ea immunitas erat; sed provocationis species, ubi quis non valeret provocatione in judicio uti. Res namque, & causa ejus qui refugerat, statim coram judicibus agebatur; &, si jure nitebatur, opem ex æquo ferebant. Quod si eo privilegio, atque refugio injustam ob causam se tueri voluisse cognoscerent, duplici puniebant pæna; ob crimina, scilicet, & ob audaciam refugiendi ad Principis statuam, cum esset crimine pollutus. Hæc vero nihil habet cum Ecclesiarum immunitate commune: instituebantur enim Reipublicæ, non religionis, causa. Utinam vero eadem modo ratio usuveniret in sacris locis, ut, scilicet, innocentes tantum, & qui legitima aliqua excusatione uti possent, protegerentur; scelesti vero non tantum ob perpetrata facinora plecterentur; sed multo magis ob temeritatem, quod ipsum Deum, & sacrosanctas Ecclesias immania scelera protegere velle existimassent.

Quo certe justo, atque rite ex animo concepto voto, finem de Asylorum immunitate scribendi facio.



STO-

STORIA
DEGLI
USCOCCHI
SCRITTA DA
MINUCIO MINUCCI,
ARCIVESCOVO DI ZARA,

Co' progressi di quella gente, continuata fino all'anno MDCXVI.

DAL P. M.
PAOLO DE' SERVI,

Teologo della Sereniſſima Repubblica di Venezia.



NON mi pongo a ſcrivere la Storia degli Uſcocchi per far celebre il nome di gente tale preſſo a quelli che la leggeranno; nemmeno per ſoddisfar ſemplicemente alla curioſità di chi ſi perſuaderà forſe di aver a vedere in queſti ſcritti varj accidenti ſeguiti in molti anni nelle ſcorrerie di terra, e di mare, colle quali queſta razza di ladroni ha ſpogliati i mercanti innocenti, e diſertate le Provincie, turbato il commercio, e cimentati in pericoloſe guerre i maggiori Principi del Mondo con dubbio di maggior turbolenza nella Criſtianità, ſe l'altrui prudenza, e autorità non aveſſe ſempre atteſo a divertirle. Non è queſto il mio fine, nè per queſto vorrei io perdere il tempo, che poſſo, e ſono obbligato a ſpendere in più giovevoli eſercizj ſecondo lo ſtato, e la condizione nella qual verſo, con obbligo piuttoſto di operare, che di ſcrivere: ma penſo che ſia ſervizio di Sua Divina Maeſtà, e utile a' Principi Criſtiani, che ſi ſappia onde ſieno derivate le ragioni, che in ſettanta anni non ſi ſia mai potuto rimediare alle rubberie degli Uſcocchi; e come ſi ſia ritrovato il modo di farlo in queſti ultimi tempi, quando l'inſolenza loro era arrivata a tale, che non era più poſſibile il ſofferirla; ma di neceſſità ſi aveva a reprimerla, o ad aſpettare un'aperta guerra fuor di tempo colla Caſa d' Auſtria, e la Repubblica di Venezia.

Il diſcoprimento di queſte faccende cred' io che tanto poſſa ſervire a' buoni Principi, per tener l'occhio alla mano, e agl' intereſſi de' ma-

li Ministri in questa, o in altre simili occorrenze, affine di non lasciarsi ingannare in pregiudizio della fama, e dello stato proprio, quanto abbia a bastare, per confonder coloro che, corrotti vituperosamente dalla participazione delle prede, sogliono tener celata la verità altrui, preferendo l'ingiustissimo guadagno alla riputazione, e al buon servizio de' loro Padroni; siccome anche una tal notizia sarà atta a far conoscere al Mondo che, quando i Principi dicono, e fanno daddovero, e si servono di strumento fedele, e valoroso, non possono aver tempo i ladroni che inquietano, e danneggiano i vicini; e sono spesso cagione di pericolosissime guerre. Questi sono adunque tutti gli stimoli che mi hanno indotto a pigliar volentieri questa fatica; vedendo che alcuno non vi si applicava, o per parergli la materia bassa; o per non essere così ben informato del negozio, come sono io, che ho avuto più occasioni di cavarne qualche fondata notizia, e son per natura, e per uffizio lontano da ogni altra passione, fuor di quella che concerne alla pace fra' Principi Cristiani; alla quiete, e sicurezza del popolo innocente; e alla salute di tante anime che si perdavano, così di coloro che esercitavano il corso dannato, e maledetto, come di quelli che venivano da crudeli assassini, che con questi titoli sono essi stati chiamati già tanti anni dal Giovio, miseramente trucidati, senza pure aver tempo di raccomandarsi alla misericordia di Dio.

Da chi cammina dietro a queste regole vedrà bene il Lettore di non potere aspettare curiose descrizioni di minuti accidenti, o di casi maravigliosi; sebben la Storia ne dirà forse alcuni da paragonare alle antiche narrazioni de' Greci composte intorno a' fatti de' ladroni di Egitto, o di altre favole; ma vedrà correr il discorso semplicemente dietro alle considerazioni accennate col solo fine del pubblico bene.

Per cominciare adunque col debito ordine, vedrassi prima chi fossero gli Uscocchi; ciò che significhi questo nome; in qual parte del mondo fosse il loro ricetto; quanti essi solessero essere; e quando cominciassero i ladronecci: dopo i quali punti verrà a dimostrarsi perchè fossero perseguitati da' Veneziani, anche in tempo che a' loro sudditi, e a' loro Vascelli portavano ogni rispetto, e danneggiavano solo i Turchi, o gli Ebrei; e com'essi, irritati da' frequenti supplizj, poichè erano cercati continuatamente alla morte, e quanti ne venivano in mano si mettevano agli spettacoli sulle Forche, cominciarono per vendetta, o per rapacità, ad ammazzare, depredare, e spogliare anche i Vascelli, le Ville, e le Terre, e i sudditi Veneti; onde finalmente fu costretta la Repubblica anche di perseguitarli non solo sul mare, come aveva fatto per innanzi, ma anche nelle Terre, Castella, e Città ove si ricoveravano, senza mirare a' padroni de' quali erano; e senza altro rispetto, che di levar dal mondo gli assassini, che ogni giorno diventavano più fieri, più barbari, e più sanguinarj: il che minacciava una manifesta guerra tra' Principi Cristiani, se Papa Clemente VIII., vedendo il pericolo, non vi avesse a tempo interposta la sua autorità con gravissimi consigli, acciò, mentre si guerreggiava in Ungheria contra il Turco con tante difficoltà, questi nuovi semi di contese non mettessero i Cristiani in maggior rischio: onde ne seguì in fine il desiderato accomodamento, che sarà anche il termine al quale ha da arrivare con l'ajuto di Dio questa descrizione per l'ordine divisato.

Gli

Gli Ufcocchi fono gente Dalmatina, dallo Stato di un Principe, o per delitti commeffi, o per impazienza del giogo tirannico, fuggiti ai Dominj di Principe vicino; e ciò fi dimoftra dall' iftefla voce *fcoco*, che in latino fi direbbe *transfuga*. Quefto nome, fenza titolo però d' infamia, cominciò ad acquiftar grido, non fono ancora cento anni, in quel tempo in cui l'arme Turchefche, effendofi diftefe per l' Ungheria, e per la Grecia, nella Bulgheria, nella Servia, e nella Rafcia, travagliavano i confini della Croazia, e della Dalmazia; perchè all' ora molti Uomini valorofi, non potendo viver fotto la tirannide Turchefca, ricordandofi di effer nati nella vera Fede del Vangelo, partendo dal paefe già foggiogato da' nemici, fi ritiravano a qualche luogo forte de' Criftiani; e di là, ftimolati dal dolore delle cofe perdute, e della patria foggiogata, con molta ferocia ajutata dalla notizia de i paffi, e dalle fegrete intelligenze de' parenti, e degli amici, corfeggiavano ogni giorno, e portavano a' Turchi molti danni.

La prima, e più famofa piazza che fi eleggeffero gli Ufcocchi, come più opportuna a quefti loro furtivi affalti, fu quella di Cliffa, Fortezza pofta fopra Spalatro, poco difcofta dalle antiche rovine di Salona, in fito fortiffimo, ove fi apre un fentiero ftretto, e pel quale folo fi cala dalle vicine montagne della Morlacca verfo il mare; ove portandofi diverfe mercanzie, chi è padrone del luogo ne cava anche dazio importante. Era all'ora Signor di Cliffa Pietro Crofichio, come feudatario della Corona di Ungheria, il quale, fidandofi nella qualità del fito, che pareva inefpugnabile, dava volentieri ricetto agli Ufcocchi, giudicando incautamente di poter coll' opra loro render più ficure le cofe proprie, e forfe dilatare i confini, e arricchire di fpoglie. Ma gli fucceffe tutto il contrario; perchè, provocati i Turchi da' continui danni, voltarono il penfiero alla efpugnazione di Cliffa nell'anno 1537. al che forfe non avrebbero afpirato mai per la difficoltà dell' imprefa, fe il Crofichio fi foffe contentato di mantenere le cofe fue fenza ftuzzicare il vefpajo, come fi dice: il che può fervire di avvertimento ad altri piccioli Signori, di non provocar l'ira del maggiore, confidandofi, o in forze, o in appoggio di altri Potentati; perchè fimili fperanze riefcono per ordinario fallaci. Vedendo adunque il Crofichio la rovina che gli veniva addoffo, fu a tempo d'invocare, e ricevere gli ajuti di Papa Paolo III. e di Ferdinando Imperadore, co'quali effendofi pofto a diftruggere due forti che fi fabbricavano da'nemici, a fine di ftrignere Cliffa con affedio lungo, fu con improvvifo affalto rotto da'Turchi, e uccifo: onde, moftrando la fua tefta a'Cliffani, mifero tanto fpavento, che tofto rifolfero di arrenderfi, diffidandofi di poterfi più mantenere.

Nell'affedio di Cliffa, che durò più di un anno, occorfe un fatto memorabile, del quale non effendo ftata fatta menzione da altri, non mi è paruto fuor di propofito il riferirlo in quefto luogo: pafsò egli dunque in quefta maniera.

Nel campo di fuori fi trovava un Turco nominato Bagora, di ftatura grande, e di forze tremende, il quale, come un nuovo Golia, sfidava ogni giorno quei di dentro a fingolar battaglia, rimproverando loro la viltà, e la chiufura della muraglia: arroffivano i Criftiani di

ni di vergogna; ma ritenuti forse dalla prudenza del Capitano, e forse anche da ragionevol timore, non uscivano da' ripari: quando un giovinetto, nominato Milosso, il quale serviva al Crosichio di paggio, si fece innanzi al padrone, dimandando il combattimento contra Bagora: ma ripreso come troppo audace, e disugaule a tanto nemico, soggiunse ch'egli confidava in Dio di doverlo vincere: e se pur rimanesse perditore, sarebbe poco danno, e poco disonore de'Cristiani, che un Turco di tanto credito fosse restato superiore ad un garzone: in somma questo era stato eletto da Dio, come un nuovo David contra Golia, a domare la superbia orgogliosa di Bagora. Uscì egli adunque accompagnato da divote orazioni de' Fedeli Cristiani, e con un colpo di scimitarra, che fu forse il primo, tagliò netta una gamba al nemico; il quale, fermatosi nondimeno sulla coscia manca, tutto rabbioso si aodava girando con tanta furia, che l'ardito giovane, sebbeo gli saltellava intorno, per venire a fine della vittoria, non poteva però avvicinarsegli per far alcun colpo; ma aveva che fare assai a schifar quelli dell' infuriato nimico, il quale nemmeno con tanto empito, che, scansandolo il Cristiaoo coll'agilità della persona, non potè il Turco reggersi sulla gamba tronca, o sulla sana, ma cadde boccone, e nel medesimo tempo gli cadde di mano la scimitarra; sebben altri riferiscono cbe la gittò via spontaneamente, con dire a Milosso, che lo feriva di lontano con sassi, che non lo volesse uccider come cane, ma come Uomo di guerra; e così coll'arma propria gli fu troncata la testa, la quale fu portata con allegre grida dentro a Clissa: ma essendosi essa poco dappoi perduta, non potè esser lunga l'allegrezza di così nobil fatto.

Venuta Clissa in mano de'Turchi, restò loro libero il passo, per fare scorrerie in tutta la Dalmazia, e Croazia, senza impedimento; e si aprirono il primo adito nel Contado di Zara, essendosi loro in quei medesimi gioni renduto anche per tradimento Nadipo, Castello importante, posto nel bellico del medesimo territorio di Zara: ma gli Uscocchi avanzati alla infelice battaglia si ricoverarono in Segna, Città posta in un'intimo recesso del seno Flanonico, oggi detto corrottamente Quarnaro, o Carnaro, da' mooti di Carnia che l'inquietano con tempeste continue, di riocontro all'Isola di Veglia; giudicandola opportuna a'disegni loro, per la fortezza del sito naturale, ajutato anche assai coll'arte: perchè per la via di terra, rispetto a'boschi, e monti, oon vi si poteva accostare esercito, oè condurvi la cavalleria, non cbe le vettovaglie, e l'artiglieria; e per mare non vi era porto capace, nè ancbe di poca Armata; e il tenersi su quel canale era pericoloso eziandio in mezzo alla State, pel vento di Borea che vi soffia spessissimo, e che, per comune opinione, (sebbeo par favola il dirlo) si può concitare a voglia de'paesani con accendere un fuoco grande in certa cava della montagna, che, per qualche segreto naturale riscaldando le vene della terra, le fa come di sdegno, o di dolore mandar fuori per occulti meati furiose esalazioni, che causano in quegli angusti canali vento impetuoso, e fortunevole.

Era in quei tempi Segna de'Conti Frangipani, i quali nel contorno possedevano lungo Stato, ora ridotto in picciolissimo domioio, per esser mancata ne'posteri quella virtù cavalleresca la quale i Maggiori aveva-

no acqui-

no acquiſtata. I Turchi ſi laſciarono però intender di voler Segna, come appartenente al Regno di Ungheria, del quale pretendeva Solimano giuſto titolo, come acquiſtato colle arme, e colla ragione della guerra, tenendo già in ſua mano la Città Reale del Regno: onde Ferdinando Imperadore, moſſo da queſte voci, e dall'eſempio freſco di Cliſſa, per non laſciare in mano di un debol Signore Piazza così importante non ſolo alle coſe ſue, ma alla ſalute di tutta Italia, riſolſe con prudente conſiglio di unirla alla Corona, acciò con maggiori forze, e più ordinate eſſa aveſſe a difenderſi in occorrenza. Perciò gli Uſcocchi tanto più volentieri ſi riduſſero in quel ricetto, condotti anche con onorati ſtipendj militari dall'Imperadore; perchè, eſſendo eſſi uomini feroci, e uſi non ſolo a camminare, ma anche a correre con piedi saldi per boſchi, e per balze, pensò, mediante l'opera loro, di tener lontani i Turchi da tutti quei confini, e far diſabitare la Lica, e la Corbavia, dalle quali Provincie ſopraſtavano i più vicini pericoli. Nè gli riuſcì all'ora male il diſegno, mentre gli Uſcocchi atteſero con gagliadi ſtratagemmi, e con repentine ſortite a battere il nimico: ma toſto cominciarono a convertire le onorate impreſe militari in latrocinj, e rubbamenti de'Criſtiani, onde ſi rendettero odioſi a tutti i vicini. Il medeſimo Miloſſo, che ſotto Cliſſa nell'ammazzamento di Bagora aveva acquiſtato tanto onore, corrotto in Segna col mal' uſo delle ingiuſte depredazioni, dappoichè era diventato Uomo di maraviglioſa fortezza di corpo, contaminò la ſua fama, e finì poi la vita in Zara con un capeſtro. Gli altri, valendoſi della comodità del Mare, e de'receſſi fallaci, ne'quali difficilmente potevano eſſer ſeguiti, avevano introdotto l'eſercizio di alcune Barche velociſſime, colle quali coſteggiavano le marine, e aſſicuravano le prede che facevano in terra da qualunque improvviſa furia de'Turchi; coſtumando di naſconderle ne' ceſpugli, e anche di ſommergerle ſotto l'acqua, per cavarle poi negli urgenti biſogni. Colle medeſime barche aſſaltavano anche i Vaſcelli de'Mercanti, o dentro i porti, o in altri luoghi opportuni con inſidie notturne; profeſſando però dapprincipio di non voler toccare nè le robe, nè le perſone de'Criſtiani, ma ſolo de'Giudei, e de' Turchi; ſebben ſpeſſo trattavano tutti ugualmente. Onde la navigazione veniva impedita, e il commercio interrotto; e in Coſtantinopoli ſi facevano lamentazioni, e minacce contra i Veneziani, come quelli, a'quali, per le condizioni della pace, toccava di tenere netto il golfo Adriatico, e libera la navigazione per i Mercanti, e Sudditi Turcheſchi: onde Solimano ſi laſciava intendere liberamente di voler mandar l'Armata propria alla eſtirpazione degli Uſcocchi, e aſſicurazione del Golfo; come i Succeſſori ſuoi continuarono ſempre nelle medeſime proteſtazioni: dal che ſi vedeva poter derivare qualche gran rovina alla Criſtianità: i quali pericoli mentre venivano dalla Repubblica rappreſentati al Papa, acciò colla ſua autorità diſponeſſe l'Imperadore al rimedio, ella ancora ne faceva per mezzo de' ſuoi Ambaſciadori continui uffizj alla Corte; e nel tempo medeſimo or con Fuſte, or con Galee, or con Barche armate attendeva a perſeguitare gli Uſcocchi per tutte le parti; e quanti ſe ne potevano avere in mano, tanti s'impiccavano, e per gaſtigo de'delitti, e perchè alla Porta reſtaſſe teſtificata la diligenza, della quale ſi proccurava di mano in mano che arrivaſſe conveniente, e neceſſaria relazione,

zione,

zione, acciò si vedesse che da quella Repubblica s'osservavano gli accordi.

In tanto gli uffizj che si facevano nella Corte Cesarea producevano essi ancora qualche effetto, o qualche rimedio, che moderava per alcun tempo l'insolenza de'ladri, e la reprimeva per qualche giorno, ma non la frenava durevolmente, e per sempre; perciocchè tosto ritornavano le faccende allo stato di prima; massime che i Principi d'Austria, occupati in altre varie spese, non pagavano a' debiti tempi i promessi stipendj; e la gente, cacciata dalla necessità, proccurava di vivere colle prede.

I Capitani che erano al governo di Segna, parte non giudicavano di dover impedirsi, perchè non davano loro il soldo; parte non volevano, perchè arricchivano ancor essi colla participazione delle prede. Avevano anche gli Uscocchi così nella Corte di Gratz, ove per la vicinanza si trattavano i loro affari; come in quella di Cesare, molti fautori; alcuni de i quali si movevano da certa poca buona disposizione verso il nome Veneto; altri era fama che fossero da i medesimi ladri corrotti con ricchi doni; onde non restava speranza di estirpare questa mala semenza, e di metter fine a tante miserie, se non nell'arme; e quelle riuscivano di poco frutto per diverse ragioni: prima per la qualità del paese, pieno di scogli, d'isolette, di porti, e di nascondigli, il quale perciò in tutte le età è stato nido de'Corsari; della qual comodità si valevano gli Uscocchi, usando barchette velocissime, minori delle Venete, colle quali, se si sentivano dar la carica, o si riducevano tosto in luoghi ove non potevano arrivare le barche maggiori; o davano in terra; ed essendo essi destrissimi, e gagliardi, saltavano per gli asprissimi, e sassosi scogli della Dalmazia come tante capre; nè vi era chi potesse tener loro dietro.

Erano oltra di ciò favoriti da alcuni mal contenti Sudditi Veneziani co'quali avevano particolar parentela, e fratellanza giurata; e si guardavano di non far loro danno, o molestia alcuna; anzi spesso gl'invitavano a parte di qualche preda, quando erano per assaltar alcuni Vascelli di Mercanti. Così avevano sempre fidate spie, e sicuri avvisi con segreti contrassegni di fuochi, e di fumi, per sapere ove si trovavano i loro persecutori; e come dovevano guardarsi: oltracchè, valendosi i Veneziani delle barche armate degli Schiavoni, o Croati, non erano ben serviti, perchè questi portavano rispetto agli Uscocchi, o per le amicizie, o parentele; o per essere della medesima nazione; o per tema che non fossero vendicati i piccioli mali che lor facessero coll'uccisione de' parenti, colle rovine, e cogl'incendj delle case; e questo terrore spargevano i ladri a loro vantaggio.

Ma un'altra ragione più importante rendeva vana la diligenza, e le spese de'Signori Veneziani, perchè, per molti Uscocchi che si facevano morire, non si diminuiva però il numero loro; poichè questa era come la testa dell'Idra, che, troncata, rinasceva, e moltiplicava dal sangue: e ciò avveniva, così perchè già in Segna cominciava a concorrere diversa sorta di gente di mal'affare, che tutta passava poi sotto nome di Uscocchi; e già s'era divisa in due ordini: uno di stipendiati, e l'altro di Venturieri; e questi non solo erano Sudditi Turcheschi, ma di quelli anche del dominio Veneto, o fuggitivi delle Galee; o che, temendo

mendo il meritato gaſtigo de'lor delitti, ſi ritiravano a quell'Aſilo; o che pur ſpontaneamente vi ſi conducevano per mala natura, o per deſiderio di rubbare: per le quali cagioni ne concorrevano tanti, che non baſtava Segna a capirli, ma ſi andavano anche ſpargendo per le vicine Caſtella di Oſtoſſaz, di Moſchenizze, di Bunizza, di Brigne, e d' alcuni altri luoghi, da'quali erano poi convocati quando s'aveva a far qualche ſortita per terra, o per mare: e qualunque volta accadeva la morte di uno di queſti maſnadieri, di qualunque condizione egli ſi foſſe, il quale aveſſe moglie; la vedova, o per legge, o per coſtume, ſubito ſi rimaritava ad un'altro del medeſimo ordine, il quale ſottentrava ſenz'altro così al reggimento della donna, e de'figliuoli, come al dominio delle ſoſtanze; e l'arte del rubbare era ormai fatta tanto comune, che anche i medeſimi Cittadini di Segna, ſoliti prima a viver modeſtamente, o di giuſte fatiche, cominciavano ad adeſcarſi nel meſtiere; e alcuni, che ſi riputavano pur a vergogna di meſcolarſi co'malandrini, uſavano di tener in caſa qualche ſervitore, che, uſcendo cogli altri alla buſca, riportaſſe al Padrone la parte della preda; e altri provvedevano la vettovaglia, e altre coſe neceſſarie, con patto poi di aver la parte de'bottini: così tutti s'intereſſavano, e le donne, uſe a ſguazzare, e a veſtire ſcarlatto, e ſeta ſenza maneggiar conocchie, o fuſi, erano perpetuo ſtimolo a'mariti d'uſcire alla rubberia, rimproverando loro l'ozio, e i biſogni della caſa.

Tutto queſto numero non aſcendeva però mai oltra i 500., o 600. Uomini da fatti, i quali, quando uſcivano a ſcorrerie di terra, è incredibile a dire con quanti riſchi, e quanta furia aſſaltavano i Turchi, or ne' mercati, or nelle nozze, or nella campagna, or nelle proprie caſe; onde conducevano ſempre molti prigioni, e gran numero di animali groſſi, e minuti con qualche cavallo: che poca altra preda ſi trovava preſſo a gente miſera, e tiranneggiata; colle quali ſcorrerie reſtò in pochi anni diſertata la Lica e la Corbavia, riducendoſi gli abitatori in alcuni luoghi muniti, nè coltivando ſe non i terreni contigui aſſicurati da opportune ſentinelle che, ſcoprendo qualche truppa di nimici, potevano darne l' avviſo tanto in tempo, che la gente aveva ſpazio di ritirarſi cogli animali dentro alle ſue difeſe: colla qual diligenza ſi rendettero agli Uſcocchi più ſcarſe, e più difficili le prede, che ſpeſſo loro coſtavano molto care, maſſime eſſendoſi anche introdotto da' Turchi, per aſſicurarſi da ſimili ſcorrerie, una milizia, che chiamavano de'Marteloſſi, ſcellerata, barbara, anche ſopra l'ordine de' medeſimi Uſcocchi. Queſti ſi ſervivano delle proprie caſe de' Criſtiani ſerventi, o ſudditi de'medeſimi Turchi; e alle caſe, nelle quali era deſcritto un' Uomo di quella claſſe, ſi concedevano certi privilegj, oltra la licenza che avevano di vivere di quel d'altri, ſpogliando amici, e nemici con abbominevoli aſſaſſinamenti; poichè andavano a truppe circondando il paeſe; e ſe trovavano Criſtiani, gli facevano ſchiavi, e gli traſportavano a vendere a' Turchi in parti lontane; e ſe potevano dar di mano a' Turchi, ne facevano la medeſima mercanzia, e i medeſimi ſtrazj.

Per queſto eſſendo molto difficoltoſe agli Uſcocchi le ſcorrerie di terra, ſi voltavano più volentieri verſo il mare, ove ſotto preteſto di danneggiar Turchi, e Ebrei, facevano, come falce, d' ogni erba faſcio. Portarono però lungo tempo molto riſpetto all'Iſole, e a' popoli di Dalmazia,

mazia, per confervarfi la benevolenza, e la parzialità, che fervivano loro fpeffo per ricetto, per indirizzo d'avvifo, per guardarfi da' pericoli, e di qualche foccorfo, per la fame: però ufavano di non togliere, o dall' Ifole, o dalle barche de'Dalmatini, fe non in qualche neceffità, pane, vino, o carne, pagando la roba or bene, or male, conforme alla comodità in cui fi ritrovavano per li frefchi bottini, i quali erano affai frequenti, e ricchi per la moltitudine de' Vafcelli che di Levante per Venezia, e di Venezia per Levante paffavano ogni giorno pel golfo Adriatico.

Ma anche quefta preda cominciò a venir meno, quando la Repubblica rifolfe prima, che i Vafcelli più importanti fi afficuraffero colla fcorta di Galee; di mandare innanzi, e in dietro una Galea di mercanzia alla fcala di Spalatro, fu la quale fi caricavano le merci, e tutte le perfone de' Giudei, e de' Turchi; e quefta medefima veniva anche ne' tempi di maggior bifogno accompagnata per più certa ficurezza da una, e più Galee. Aggiuntafi quefta difficoltà di più, crebbe infieme la fame, e la rabbia degli Ufcocchi; onde cominciarono malamente anche con quelli a' quali per innanzi avevano portato qualche rifpetto; e come i topi nella gran fame s' arrifchianò di roder il cacio dentro la trappola, così s'efponevano di pura neceffità ad ogni evidente morte; però urtavano fpeffo nei capeftri, e nelle catene.

In quefti tempi l'Ifole di Veglia, d'Arbè, di Pago, cogli Scogli di Zara patirono tanti danni, che ne fegui poco meno che la defolazione: molte Ville fi abbandonarono, i greggi, e gli armenti, che erano numerofi, fi difperfero; e le genti, per difperazione, ftavano per abbandonar il paefe: quelli che erano atti alle arme, e alle fatiche, corfero tanto più prontamente ad afcriverfi fu le barche lunghe, che fino al numero di trenta s'andavano armando dalla Repubblica, come più atte d'ogni altro Vafcello a feguitar i ladroni per li ftretti canali, e per le fpiaggie di poco fondo, colle quali fi veniva anche a metter gli Ufcocchi in maggior difperazione, a'quali in Segna non fi pagavano gli ftipendj dalla Corte Cefarea; anzi di là proccuravano di addoffar qualche carico all'Arciduca di Gratz, per effer Segna Frontiera particolare de' fuoi Stati, febben appartenenza del Regno d'Ungheria: e dall' altro canto il paefe non dava comodità alcuna di agricoltura, o di altra induftria; le fcorrerie di terra rifucivano di molto pericolo, e di poco frutto; e quelle di mare, per le caufe accennate, conducevano ben fpeffo alla forca, e non fempre alla preda: onde di pura rabbia gli Ufcocchi, non potendo faziar la fame col cibo, la sfogavano col fangue, e colle uccifioni piene di crudeltà.

Da tutte quefte infolenze degli Ufcocchi, oltra il danno che ricevevano i fudditi della Sereniffima Repubblica, e le continue lamentazioni che portavano a Venezia effi, e i Mercanti che fpeffo erano fvaligiati, venivano ad irritarfi maggiormente (come fi è già detto) i Turchi; onde il gran Signore, e i Bafsà ne facevano in Coftantinopoli continui rifentimenti con proteftazioni che, non provvedendovi la Repubblica, effi vi provvederebbono da sè fteffi. I Veneziani all' incontro, procedendo colla folita loro propria prudenza, oltra la follecitudine che ufavano fempre maggiore di perfeguitar i ladri, e gaftigarli, facevano anche continui uffizj coll' Imperadore, che non tolleraffe ne' fuoi Stati

una

una tanta ingiustizia; nè permettesse contra quello che apparteneva alla dignità sua, e alla perpetua fama dell' integrità della Casa d'Austria, che ne gli Stati suoi si desse ricetto ad Uomini sceleratissimi, e a pubblici corsari: congiungevano gli uffizj a questo medesimo fine i Papi, mossi parte dal pubblico servizio della Cristianità, e dal pericolo di qualche guerra tra' Principi fedeli; vedendosi bene che a lungo andare non avrebbono potuto i Veneziani star saldi a tanta ingiuria; parte anche spinti da' proprij interessi loro, perchè nè anche si portava rispetto a' Mercanti d' Ancona, e di altre Città della Marca, e della Romagna; e veniva ad impedirsi il commerzio, e il traffico con danno delle gabelle, e con rovina de' Sudditi. Le quali ragioni movevano anche i Re di Spagna a concorrere nel medesimo desiderio, e nelle medesime istanze per quello che pativano gli abitanti del Regno di Napoli, soliti a portar vini, grani, mandole, e altre preziose merci a Venezia; le quali medesimamente erano mal sicure dalla rapacità di questa canaglia: oltra che il Re stimava sua vergogna grande, che il mondo vedesse esser ricettati, e assicurati nelli Stati di Casa d'Austria i pubblici ladroni, oramai infami per le loro insolenae in tutta Europa, e fuori d' Europa.

Ma un'altro detrimento considerabile moveva il Papa, come il Re Cattolico, a desiderare che fosse messo freno a tante rubberie; perchè, impiegandosi le Galee Veneziane nella persecuzione di questi ribaldi, non potevano esse a'tempi debiti (come erano solite) scorrere le marine Pontificie, e Regie, per assicurarle da'Corsari, i quali, fatti perciò più arditi, volavano ciascun anno di Barbaria, e di Grecia nella stagione delle Fiere, e ne riportavano sempre ricchissime prede con numero grande di Schiavi, quasi a mano salva, non potendosi tener netti quei mari con altri Vascelli, parte per non essere frequentati i porti; parte anche per antico Dominio sempre lasciato libero a' Veneziani di tutto il Golfo; sotto il qual nome si comprende qnello spazio di mare che si rinchiude tra Otranto, e la Vallona, scorrendo verso Ponente fino a Venezia.

Tutte queste considerazioni, e interessi rappresentati a Cesare con tanta autorità della Sede Appostolica, e della Corona di Spagna, non facevano altro effetto, che di speziose promesse, e apparente indignazione, dichiarandosi di volervi provvedere in ogni modo; ma nel segreto si vedeva che a' Ministri corrotti piaceva il disturbo che si dava a' Veneziani; e forse più la parte che loro perveniva delle prede. Si mandarono però alcune volte a questo effetto Commessarj a Segna con ordine di regolare quella milizia, o masnada di ladroni; se n' impiccò tal volta qualch' uno, forse de' meno colpevoli; si restituirono alcuni Vascelli, e alcune merci di minor prezzo; si diedero ordini divulgati al Capitano di Segna, di non lasciar uscire gli Uscocchi per mare, e di non ricettarli dopo le rubberie: dopo i quali rimedj si procedeva per alcuni mesi con qualche maggior modestia: ma indi a poco, come avessero a rifarsi del tempo perduto, si faceva peggio, che prima. E sebben, arrivando i malandrini con qualche grossa preda, il Capitano, per mostrarsi esecutore degli ordini, tal volta usò di chiuder loro le porte in fac-

cia, e di sparar anche loro l'artiglieria contra, (ma senza danno però) mostrando di non ammetterli, acciocchè di tal sua risoluzione n'andasse l'avviso all'Isole Venete, e da quelle poi all'armata, e a Venezia; nondimeno di notte s'introducevano gl'Uomini, e le prede; la maggior parte delle quali era del Capitano, e i predatori ne riportavano lode, e ciò che bastava a trionfare colle loro famiglie per alcuni pochi giorni; dopo i quali conveniva trionfare alla buca, o morire di fame; perchè tanto contribuivano i meschini in saziare l'ingordigia del loro Capitano, e di qualche altro che comandava al Capitano; e in mantenersi i favori d'alcuni Ministri nella Corte Cesarea, e dell'Arciduca di Gratz, (che dovevano esser di quelli i quali, per mancamento di fede, si curavano poco della Bolla *in Cœna Domini*, o d'altre censure) che picciola parte ne rimaneva loro, come si può argomentar facilmente dalla povertà, e miseria colla quale sono sempre vissuti; nè mai si è inteso che alcuno sia divenuto ricco: anzi si è sentito dir di un Uscocco vecchio, storpiato, che, stando sempre a giacere in letto destituto di ogni ajuto, confessava di essersi ritrovato ne' suoi dì a tante prede, che le porzioni toccate a lui per certi conti tenuti così di grosso passavano ottanta mila ducati; nondimeno era miserabile, e mendico, così permettendo la divina giustizia.

E fu detto più volte, che alcuni mercanti svaligiati, essendo ricorsi alle Corti Austriache, per lamentarsi, e per ottenere qualche reintegrazione de' loro danni, avevano riconosciute intorno alle mogli de' principali Ministri i giojelli, e altre cose preziose tolte loro. Così i Principi ottimi, e d'integrità, e giustizia incomparabile, vengono spesso ingannati da' mali consigli, abusando della bontà, e clemenza loro, con denigrazione della fama: e nel mondo si celebra per gran gloria della Casa d'Austria, che, dominando già 300. e più anni, così lungo Impero, e così potenti Regni, abbia però rarissime volte, o non mai gastigato per qualunque fallo ministro alcuno, o nella vita, o nella roba mal acquistata: ma forse meritano maggior nome di prudenza quelli che, siccome sono liberali nel premiare i meritevoli, così gastigano con severità i mancatori: nè sarà alcuno che possa biasimar Rodolfo Imperadore della sentenza che fece contra Giorgio Popel, per nobiltà, e ricchezza tra' principali Cavalieri di Boemia, se furono vere le colpe sue, privandolo della libertà, e della facoltà: più tosto si poteva desiderare che al medesimo rigore arrivasse la giustizia contra altri due ministri che ultimamente si scacciarono di Corte, i quali forse presso alla Maestà Cesarea furono autori di più dannosi consigli: non si è però ancora pubblicato, se essi sieno veramente stati anche fomentatori de' rubbamenti degli Uscocchi: ma se un giorno si pubblicheranno i processi che s'intende esser stati fatti da' Generali Veneti, cavando da diversi costituti di rei condannati a morte i nomi de' loro particolari fautori; e con quali, e con quanti presenti se li tenessero amici; forse si scopriranno cose che daranno cagione di arrossire a molti; e apriranno maggior lume a' Principi di conoscere le fraudi colle quali è stata per tanti anni tradita la fama, e il servizio loro.

Con

Con questi mezzi si sostenevano adunque gli Uscocchi; e restando frustatorj tutti gl'uffizj che si facevano, per reprimere le loro insolenze, soddisfacendosi solo agl'interessati in parte con certe apparenti dimostrazioni, nel resto si adducevano per iscuse l'ordinaria natura de' confini, che produce sempre uomini di mal'affare; e che in questo di Segna, tanto importante, che difendeva lunghe frontiere contra il Turco, non si potevano così vedere tutte le cose per minuto, nè gastigar con rigor di giustizia ogni misfatto, per non distruggere gli Uomini forti, necessarj a quella difesa: si allegava l'esempio de' Cosachi, i quali, abitando alcune isole forti, e inaccessibili del Boristene; essendo essi collegati de' Pollachi, e Moscoviti, e de' Tartari, danneggiaoo per mare, e per terra spezialmente le Città, e i Vascelli de' Turchi; nè basta diligenza alcuna ad estirparli: e sebben essi dipendono particolarmente da' Pollachi, e da quel Re sono soliti di ricevere il Capitano al quale ubbidiscono, nondimeno, quando da Costaotinopoli, o dalla Tartaria Precopense, vengono querele delle depredazioni, e degli incendj loro, che fanno assai spesso verso Moocastro, e l'altre marittime terre della Moldavia, che si tengono con presidj del gran Signore, e sono mercati celebri; il Re di Pollonia suole sempre iscusarsi, che non è in sua mano di raffrenarli, dando nel resto buone speranze, e parole.

I Cosachi, per aggiungere questo, (poichè siamo venuti in proposito delle condizioni loro) abitano, come abbiamo detto di sopra, l'Isole del Boristene, che, sebben'è fiume ricchissimo d'acqua, non si naviga però, per esser rapidissimo, e pieno di scogli, e di sassi eminenti: ma i Cosachi lo passano parte con picciole barchette, o d'un sol legno durissimo scavato, o di cuojo cotto, acciò, urtando impetuosamente negli scogli, non si spezzino; parte s'ajutano co'l nuoto; oè a quelli, che non sono ben pratici, è sicuro accostarsi alle loro tane, dove provvisti che sono di vettovaglie, non temono furia, o potenza di qualunque nemico: nell'Isole custodiscooo le mogli, e i figliuoli in mal composte capanne; e quando essi escono, lasciano sempre alla guardia qualche parte della milizia. Sogliono essere intorno a 5000. combattenti in credito di tanta virtù militare, e di tanta giustizia nella distribuzione delle prede, che alcuni nobili Pollacchi hanno quella per buona scuola, ove s'allevino i figliuoli loro nelle arti della militar disciplina. Questi dagli Scrittori Pollacchi sono chiamati Nisorj; perchè il Boristene, che da' vicioi popoli è chiamato Nieper, da essi è detto Nis; e Nisorj si nominano, come abitatori del Boristene, essendo il nome de' Cosachi in Pollonia più generale, col quale intendono la cavalleria leggiera. Ora i Cosachi, o Nisorj, in tempo di guerra crescono maravigliosamente di numero, perchè molti s'accostaoo volentieri alle bande loro, o per la fama del loro valore militare, o per la speranza della preda; onde si uniscono anche de' medesimi Sudditi Turcheschi, non solo Moldavi, e Vallachi, ma anche Tartari; della qual naziooe sono in gran parte gli abitatori delle circonvicine riviere del mar maggiore, spezialmente di Orzunia, e di Balograd.

Ma tornando al nostro proposito, siccome gl' Imperiali mostravano coll'esempio de' Cosachi che ne' luoghi de' confini era necessario tollerare anche le genti rapaci, e predatrici; e che essi coll' opera degli Uscocchi difendevano quelle importantissime frontiere, alle quali, per

l'asprezza de'monti, niun'altra sorta di gente sarebbe stata egualmente atta; così promettevano nondimeno di dar ordine tale al Capitano di Segna, che proibisse, e gastigasse quelli che danneggiassero i confini Veneti, o in altro modo dessero molestia a'Cristiani: ma il Capitano si scusava poi di non poterlo fare, per la tardanza, e pel mancamento de gli stipendj, senza i quali era impossibile trattener quei presidj, ne' quali ordinariamente si spendevano venti mila Ducati all'anno; e niuno risolse di metter qualche fermo assegnamento per quella poca somma, onde cessassero le querele, e le scuse: anzi quando l'Arciduca Carlo risiedeva in Gratz, e poi l'Arciduca Ferdinando, suo figliuolo, mossi, o dagli interessi de'loro Sudditi, o dall'onor della casa d'Austria, o dalla propria coscienza, (come sono stati quei Principi dotati di una singolar virtù, e zelo) facevano istanza alla Corte Cesarea che non si tollerassero i latrocinj infami, e che si mandassero a tempo le paghe, per levar quella scusa a'ladroni, e per metter loro il freno; si rispondeva che essi, come più vicini, pigliassero la cura di pagar detti stipendj, e poi regolassero le cose a modo loro: ma gli Arciduchi si scusavano, che Segna non era dello Stato loro, ma appartenenza del Regno d'Ungheria; e che a quella Corona toccava la cura: che essi però non potevano addossarsi quella spesa di più, avendo da guardar tante altre Piazze contra il comun nemico. Con questi trattati, e con questi sviamenti s'andava prolungando il rimedio, che con onore non si poteva negare; ma, per altri rispetti, non si pensava di applicare.

Sopportavano nondimeno i Veneziani con una prudente pazienza tanti aggravj, e tanti pregiudizj, risoluti di tentare ogni cosa primacchè venire ad una manifesta guerra, la quale abborrivano per tre cagioni: prima perchè vedevano che la rovina cascherebbe sopra gl'innocenti Sudditi degli Arciduchi, alla maggior parte de'quali sapevano fermamente dispiacere le scelleraggini degli Uscocchi, ormai abbominati da tutto il mondo; nè si poteva andar contra Segna, che i primi a sentire le miserie della guerra non fossero i vicini Fiumani, quelli di Lovrana, e di Novi, e altri non principali nella colpa. La seconda causa, e più importante, era, che, movendosi i Veneziani per mare contra di Segna, i Turchi si offerivano di moversi subito per terra; nè essi volevano in quel modo aprire la porta a'Turchi da penetrare nelle viscere d'Italia, per non esser rei dinanzi a Dio, e nel cospetto degli Uomini, di aver voluto vendicare le private ingiurie con danno universale di tutta la Cristianità. Moveva gli Uomini prudentissimi una terza ragione più profonda, fondata nel loro particolar servizio; perchè, essendo loro rimaste in Dalmazia, dopo l'ultima guerra de' Turchi, le sole Città marittime colle gengive di pochissimi territorj, dubitavano che i Turchi, già invaghiti della bellezza e fertilità del paese, non s'annidassero con villaggi, e palazzi fin sugli occhi delle lor Città; con che i Sudditi sarebbono stati esclusi da tutto l'esercizio dell'agricoltura, e le Città sarebbono state soggette a continue insidie della gente di quella regione barbara, presso alla quale non viene stimata ragione alcuna di pace, di patti, o di leggi. Queste furono adunque le considerazioni, e le ragioni, per le quali s'andò portando innanzi il negozio, e proccurando il rimedio con pazienza, senza prorompere in una aperta guerra; perchè in somma si desiderava di vedere moderate le scorrerie degli Uscocchi,

ma non

ma non di vedere i buoni estinti; e si aveva riguardo di non facilitare la strada alle maggiori rovine d'Italia, e della Cristianità; nè si veniva volentieri a partito di far patir a gl'innocenti la pena de' falli altrui: onde da'Sommi Pontefici, che sapevano il segreto, fu grandemente lodata la pietà, e la prudenza del Senato Veneto, colla quale veniva anche moderato l'ardir di quelli che avevano l'arme in mano, e reggevano l'armata; i quali, secondo la loro natura militare, i più impazienti non potevano sopportar tanti oltraggi.

Ma era necessario che tanti peccati di gente ribalda, tanti saccheggiamenti, e ammazzamenti di poveri, tante lagrime di miseri afflitti movessero l'ira dell'eterno Dio, acciò, se in terra andavano impuniti sì gran delitti, ne mostrasse vendetta il Cielo: onde venne in pensiero ad Assan Bassà della Bossina, regno che confina colla Dalmazia, di rappresentare alla Porta le molestie, i danni, e le rovine continue che pativano i Sudditi del Gran Signore da questo poco numero di ladroni; e che con grandissima indegnità d'un sì grande Imperio, e di una tal potenza era il tollerarlo: che egli, se gli fosse data autorità, colle forze del suo governo avrebbe non solo distrutti gli Uscocchi, ma allargati i confini per le reliquie del regno di Crovazia, e de' vicini Stati Austriaci fino a Segna, e più innanzi sotto i felici auspicj Ottomani. Era Assan per vigore di corpo, e prudenza d'animo assai inclinato all'arte della guerra; nè contento degli onori, a'quali da debole principio così oltra il corso di mondana prosperità era arrivato, che aspirava di farsi strada colle fatiche militari a'primi gradi di quel barbaro Imperio: però discorse del negozio in maniera, che gli fu facile il persuaderlo alla Porta, ove si desiderava grandemente di gastigare la temerità degli Uscocchi, ed erano inaspriti gli animi dalle continue lamentazioni de' Sudditi, i quali descrivevano in modo la crudeltà de'ladroni, e i strazj che pativano i schiavi i quali capitavano in mano loro, che ormai fino in Costantinopoli, e nelle vicine provincie Europee, quando si voleva pregare ad alcuno che non cadesse in estrema miseria, se gli diceva così: Dio ti guardi dalle mani de'Segnani. Però furono volentieri ascoltati dal gran Signore, e da i Bassà i consigli, e le proferte di Assan; onde gli fu data commissione, che rompesse la guerra, la quale per tal causa cominciossi l'anno 1592. e durò fino a questo del 1602. con variati successi, ne'quali hanno avute continne occasioni i Cristiani di riconoscere la particolare protezione dell'onnipotente Dio, il quale, sebben mostrò dapprincipio di volerli gastigare, non ha però permesso che sin ora sieno affatto calpestati da'nemici del suo santo Nome.

E quantunque ad Assan venissero prosperi i principj della guerra, poichè senza molta difficoltà s'impadronì di Sisach, e Bichiach, questo sul fiume Una, e l'altro sù la Cupa, come oggidì lo nominano i paesani; ambi luoghi opportuni a'suoi disegni, a'quali si credea potersi difficilmente far conveniente resistenza colle forze dell'Ungheria, che s'erano debilitate, per essersi colla speranza della lunga guerra che avevano avuta i Turchi in Persia dismesso nel regno l'uso dell'arme; ed erano annichilati i presidj di cavalleria, e di fanteria, che per difesa delle frontiere si solevano ne' confini mantenere numerosissimi colle contribuzioni dell'Imperio; le quali, parendo che già cessassero i pericoli, si convertivano in altri usi.

Ma

Ma quando cominciò la guerra, si accorsero tutti quanto sarebbe stato utile l'aver in tal occasione alla mano un corpo di milizia tale, veterana, ed esercitata; e si vedeva che l'aspettar soccorso da' Principi dell' Imperio, o da altri Potentati più lontani, era cosa lontana, e incerta; onde si temeva ragionevolmente che non andasse la Crovazia, e l'Ungheria tutta in poter del nimico: però si maledicevano gli Uscocchi, e si destinavano loro gli ultimi supplizj, come ad Uomini scelleratissimi, e autori di tutte le rovine. Ma ne' maggiori mancamenti di forze, e di consigli, volle la divina misericordia soccorere i Cristiani in modo, che tutti conoscessero esser ugualmente facile a lei il vincer con pochi, o con molti: perchè, essendosi l'anno seguente condotto Assan coll'esercito vittorioso, e invigorito da i prosperi successi, verso Silach, e passata la Cupa con disegno di calare poi verso il fiume, e per quella via farsi la strada alla presa di Segna, e all'estirpazione degli Uscocchi, e ad altri più vasti progressi, fu scoperto da alcune compagnie di cavalli, che si erano messe insieme de'vicini presidj Austriaci, con fine d'osservare gli andamenti del nemico, e di fargli alcun contrasto in qualche angustia de'passi, o d'impedirgli le vettovaglie, più tosto che di far testa, e di combattere a bandiere spiegate in tanta disuguaglianza di numero, essendo i Turchi più di 40000., e i Cristiani intorno 4000. ma essendo questi inaspettatamente avvicinati alla Cupa, e avuto l'avviso che il nemico già cominciava a passare, si sentirono infiammare da un'insolito ardore, che si vide poi essere miracoloso dono del Cielo; perchè, ove alla prima nuova della vicinanza dell'esercito Turchesco, tutti gli animi si vedevano volti alla fuga con dubbio che nè anche quella servisse allo scampo; ad una sola parola pronunziata dal Capitano, che meglio era combattere con quella parte che era già passata il ponte, e che se ne poteva sperare qualche gloriosa vittoria, il gridar di tutti, che si venisse alla battaglia, e il marciare in stretta ordinanza arditamente contra il nemico, fu tutto uno; ove l'assalto improvviso mise a'Turchi tanto spavento, che, senza far un colpo di lancia, o d'archibuso, si misero in una disperata fuga: e perchè già erano passati quasi tutti per un ponte non molto largo, (essendo il fiume cresciuto d'acque, che non si lasciava guazzare) pel medesimo ponte conveniva ritornarsene; il qual non era capace di più di due cavalli al paro; e permise Dio, per maggior strage de'nemici del suo santo Nome, che nel mezzo del ponte cadesse un cavallo ferito, che chiuse il passo a gli altri; nè ritrovandosi in tanta fretta chi si pigliasse cura di farlo rilevare, o di farlo cader nel fiume, fu cagione della morte di molti: perchè i Cristiani, inanimiti dalla inaspettata felicità, attendevano cogli archibusi, e colle spade a farne strage; onde i Turchi si gittavano precipitosamente nel fiume. Le rive erano alte; l'acqua grossa; il tumulto grande; la mano di Dio sdegnata; onde di tanto numero pochissimi si salvarono; pochi morirono di ferite rispetto a quelli che si annegarono; si perderono le bagaglie tutte, e i cavalli; rimase morto, tra gli altri, Assan con un suo fratello; e i Cristiani, allegri d'una sì memorabile vittoria senza pur una minima perdita, carichi di preda, ricuperarono indi a poco Silach, e cominciarono sperar meglio di tutta la guerra, la quale ha portato in questo spazio di dieci anni varj avvenimenti certo, mà nondimeno tali, che ciascuno è tenuto di confessare, essersi

esfersi manifestamente scoperti segni evidenti della protezione dell'onnipotente Dio verso i Cristiani, perchè sono state espugnate le Città reali, rotti gli eserciti formati, messo in fuga il proprio gran Signore: nè si può dire che questo sia stato fatto con forze umane, le quali sono state sempre disuguali a quelle dell'inimico, deboli, con debolissimi consigli, con discordia continua ne'campi, e con mancamenti miserabili ne'Superiori, coll'insidie perpetue, e colla perfidia maledetta degli Eretici, che hanno sempre giurato l'esterminio degl'Italiani, che dal paterno zelo di Clemente VIII., del gran Duca di Toscana, e di altri Principi sono stati di tempo in tempo mandati in ajuto; e così de'Francesi, che dal Duca di Mercurio vi furono condotti: onde con gran ragione proruppe una volta il Conte Carlo di Mansfelt, all'ora che egli era Generale per l'Imperadore nell'assedio di Strigonia, a dire a David Unganoth, Presidente del Consiglio di guerra, Cavalier principale fra gli Ungheri, che si potrebbe nominare con onore, se l'eresia non disonorasse il suo nome: che da lui erano egualmente tenuti per nemici così gli eretici, come i Turchi; e che però egli mirasse di proceder realmente nel suo uffizio, altrimenti che lo farebbe pentire: il che fu cagione che l'Unganoth, per assicurar la sua vita, si levò dal campo, e rinunziò l'uffizio: ma queste cose saranno scritte da altri: a noi basti d'aver così accennati questi principj della guerra Turchesca, per mostrare che l'origine derivò dagli Uscocchi; e che per loro colpa sono stati posti gli affari della Repubblica Cristiana in un'estremo pericolo; e che nel mancamento evidente delle forze, e de'consigli umani, ha la divina misericordia difesa, e mantenuta miracolosamente la sua causa.

Tornando ora alla materia nostra, un'altro accidente nel principio di questa guerra Turchesca diede occasione a maggiori furie degli Uscocchi, e a più acerbo irritamento de'Veneziani, il quale passò in questa maniera.

Tosto che si sentirono i primi movimenti di questa guerra, Papa Clemente, come vero padre, e universal Pastore di tutto il gregge di Cristo, cominciò ad esercitare con zelo mirabile la sua paterna cura, sollecitando con continue ambasciate tutti i Principi Cristiani ad opporsi a così minaccioso torrente. Mandò perciò in Spagna l'Auditor della Camera, che fu poi assunto alla dignità del Cardinalato, e si chiama ora il Cardinal Borghese; poi Gian Francesco Aldobrandino, suo proprio nipote; così diversi Prelati a' Principi d'Italia, e al Principe di Transilvania, e a quelli di Moldavia, e Valacchia, ne'quali si causarono rivolte opportunissime alla pubblica causa; e sino a'Cosachi nominati di sopra, a' quali anche mandò sua Santità presenti, e stipendj militari; e al Moscovito più d'una volta, per cavar da lui ajuti; e col suo mezzo eccitò i Giorgiani, e i Persiani a rinnovar in tal congiuntura la guerra. Si fece trattar anche per ordine di sua Beatitudine occultamente co'medesimi Tartari Precopensi, presso a'quali si sapeva ancora restar qualche vestigio della Cristiana Religione, vivendo ancora fra loro alcune famiglie nobili Genovesi, di quelle che furono mandate in colonia alla Città di Caffa, che fu l'antica Teodosia, nella Taurica Chersoneso, oggi detta Olafia, o Gazaria.

Queste tante, e insolite diligenze colle spese grossissime che sua Santità faceva nel mandar d'anno in anno numerosa gente nell'Ungheria contra

contra i Turchi, sotto il Generalato del medesimo Gian Francesco, suo nipote, faceva creder a tutti che egli non tralascierebbe di tentare qualunque faccenda che potesse travagliar le cose de'Turchi, e giovare a quelle de'Cristiani: onde concorrevano da ogni parte a Roma infiniti uomini, che promettevano, chi sollevazione de' popoli, chi ribellione di Città, chi questa, e chi quell'altra impresa; chi uno, e chi un' altro consiglio a distruzione del comun nemico: tutti erano ascoltati; tutti i partiti si ventilavano, per veder quanto fossero fondati; e a molti si dava qualche porzione di danaro, e qualche donativo, per metterli ne'buoni pensieri. Tra questi vennero alcuni d'Albania, parte de' sudditi del medesimo Turco, i quali offerivano di dar in mano Castel novo, Dulcigno, Scutari, e Croja; nelle quali fortezze, tali quali esse si sieno, consiste tutta la difesa dell'Albania: appartiene però Castel nuovo all' Ercegovina, vicino all'Albania, ma alcune Città, sospirando per l'angustia alla quale era ridotto il loro territorio, per la tirannide turchesca, discorrevano di questa guerra, che potesse portar loro occasione di allargarlo a' vecchi confini; e si trovavano degli abitatori i quali cominciavano a tener qualche pratica di sorprender Clissa; e tiratala a certe intelligenze, vennero a Roma, ove la proposero con aggiunta di gravissime conseguenze che ne sarebbono derivate a'danni de Turchi; e con mostrare che la fortezza si sarebbe potuta mantenere contra ogni maggior Potenza, per esser inespugnabile, quando non le mancassero le vettovaglie. Questa sorta di faccende passavano per mano del Cardinal San Giorgio, nipote del Papa, e di Minuzio, Segretario di sua Santità, che in quei giorni era stato fatto Arcivescovo di Zara; tra i quali fu deliberato di mandar a Clissa nascosamente uomo versato, il quale riconoscesse le condizioni del luogo, e se erano vere le comodità che da quelle si potessero ricevere. Era mente di sua Beatitudine di provare, se in un tempo stesso avesse potuto con simili arti togliere a' Turchi Clissa, Castel nuovo, Scutari, Croja, e qualche altra Piazza, causando qualche rivolta de' popoli, per offerir poi tutto come in esca a' Veneziani, a fine di tirarli nella guerra contra il comune nemico: giudicando saviamente che, qualunque volta l'arme si movessero contra di lui, si potesse sperar bene di tutta la impresa, e di cacciarlo fuori di Europa; perchè i Pollacchi si lasciarono intendere d' aver essi parimente ad impiegar le forze alla medesima impresa, quando vedessero mossa la Repubblica Veneziana, dalla prudenza della quale dicevano chiaramente di pigliar esempio; mostrando rispetti gravi, per li quali non era loro possibile di fidarsi così in tutti gli altri. Queste erano le ragioni colle quali il Cardinal San Giorgio, Signor di altissimo spirito, e di profonda intelligenza ne'più importanti maneggi, induceva l'animo sapientissimo, e vigilantissimo di Papa Clemente a desiderar di poter dare a' Veneziani qualche gran pegno in mano, col quale avessero a risolvere di entrar nella guerra; e per questo s'ascoltavano molti che dalle suddette parti venivano con diversi partiti; alcuni ben fondati, altri leggerissimi.

Fu dunque deliberato di mandar a Clissa, e di là poi a Castel nuovo (del qual negozio non si dirà qui altro, per non essere a proposito; e perchè, per altri rispetti, conviene che resti segreto) Francesco Allegretti, nobile Raguseo, Capitano d'una Galea Pontificia; uomo, che per

che per la notizia della lingua Schiavona, e per la sperienza lunga delle cose del mondo, era giudicato abilissimo per simili faccende. Coll'Allegretti andò anche Giovanni Alberti, che si offeriva per capo dell'impresa, e la trattava con più prudenza de gli altri: ma l'Allegretti in abito di mercante, portando seco alcune cose da vendere, entrò in Clissa; vide quel che conveniva vedere, ne riportò il disegno con una ben accorta relazione, e confermò appuntamento della riuscita del negozio: il che essendo anche venuto a notizia di quelli che avevano primieramente proposto, cominciarono ad essere importuni per la esecuzione, come uomini imprudenti, e che erano già empiuti di speranze vane; parendo loro che nella presa di Clissa consistesse la distruzione de' Turchi; nè credevano altro, se non che il Papa fosse per pigliarla per sè, e per quella via mandar eserciti Cristiani nella Bossina; e far sollevare tutte le Provincie con speranza di libertà: ma i disegni del Papa erano quelli che sono stati accennati di sopra; nè si giudicava conveniente scoprirli per sola Clissa; nè meno il manifestare a gente mal cauta la causa della tardanza: però s'andavano trattenendo, con industria ascoltando in tanto le pretensioni esorbitanti colle quali ogni giorno si facevano innanzi; e l'Arcidiacono di Spalatro, fratello di Giovanni Alberti, diceva che la nazione Schiavona non voleva mettere mano in questa faccenda, se non si faceva un Cardinale della sua lingua; e pensava che dovesse toccar a lui, o ad un suo fratello Dottore. Era anche venuto per questo effetto Gaudenzio Canonico; ma più importuno de gli altri era il Cavalier Bertucci, uomo arrogante, e di pochissima levatura, il quale dimandava il governo perpetuo di Clissa con grossi stipendj; e già si faceva padrone solo del negozio; parendogli di meritar molto, sebbene ne aveva pochissima parte, perchè nè a lui, nè a gli altri si rivelava il segreto; ma le generalità del trattato erano in bocca, per la poca avvertenza di costoro, di tutti i Dalmatini che si trovavano in Roma; onde pareva impossibile che non ne arrivasse il sentore a' Turchi; e che non facessero le debite provvisioni per assicurar la Piazza.

Tutta questa gente negoziava col Segretario Minuzio; il quale, mentre aspettava la maturità degli altri più importanti disegni, soffriva queste impertinenze al meglio che poteva: ma infastidito dalle continue molestie del Cavalier Bertucci, come egli era tenuto per natura, per la moltitudine delle occupazioni, e per la poca sanità, collerico, e impaziente, se lo levò dinanzi, accusandolo di presuntuoso, e dicendogli che forse il governo di Clissa si darebbe ad uomo di più merito di lui, e che non conveniva innanzi tempo pattuire della pelle dell'Orso non ancor preso. Il Bertucci, il cui camino s'empiva di fumo con poco fuoco, si voltò subito verso il Barone di Norad, allora Ambasciadore dell' Imperadore in Roma, e gli espose tutto l'ordine della trattazione, mostrando che ella era già matura; ma che il Minuzio, come suddito della Repubblica di Venezia, la impediva co' suoi consigli. L'Ambasciadore senz' altro prestò fede a quello gli si diceva; massime che, per altre cagioni, era sospetta a gli Imperiali la persona del Minuzio, così per esser egli nato suddito de' Veneziani, come per esser dipendente da' Duchi di Baviera, tra i quali, e la Casa d'Austria correvano all' ora alcuni dispareri; onde egli abbracciò il negozio, e subito supplicò il Papa, che si contentasse di lasciar andar il Bertucci alla Corte Cesarea, e che l'impresa di Clissa si tentasse a nome di sua

Maestà: il che non fu difficile da ottenere, essendo ormai infastidita sua Beatitudine della presunzione del Bertucci, e delle impertinenze di altri partecipi di quel maneggio.

Il Segretario Minuzio, quando vide dalla pazzia d'un'Uomo impedirsi il pubblico servizio, e i concerti ben ordinati, cercò di divertire il mal consiglio; e trattandone con sua Santità, si sforzò di persuadere che si desse il Bertucci al Commendator Pucci, Generale delle galee Pontificie, il quale all'ora si trovava in Roma, acciò lo custodisse sopra la galea, ove non potesse metter sotto sopra materia di tanta importanza: tutto fu indarno, perchè, sollecitando l'Ambasciadore da una banda, e il Bertucci dall'altra, egli fu spedito segretamente in fretta verso la Corte; nè si perdè tempo, che indi a poco fu sorpresa Clissa in nome di Cesare, senza aver prima pensato al modo di provvederla di vettovaglie, e di munirla contra le forze Turchesche. Vi entrò dentro Giovanni Alberti, secondo l'ordine del trattato di Roma; ma senza alcuna delle necessarie provvisioni: nè tardò molto a dimostrarsi intorno Clissa l'esercito Turchesco; e la Signoria di Venezia, sentendo la commozione che già facevano alcune delle sue Città di Dalmazia; altre per paura de'danni, altre per desiderio di novità, sperando altramente di poter migliorare la lor sorte; onde mostravano alcuni grande allegrezza in veder spiegate in Clissa l'insegne dell'Aquila; per provvedere a gli inconvenienti, e assicurare le cose sue, mandò coll'armata Benedetto Moro, Senator gravissimo, a risiedere intorno a Spalatro.

In tanto vedendosi che Clissa era per cadere in mano de'Turchi, se non veniva subito soccorsa, raccolse in fretta il Signor di Lenovich, General di Crovazia, soldati da'confini, e come uomo più ardito, che prudente, condusse gente tumultuaria, trà la quale erano tutti gli Uscocchi di Segna, e de'vicini Castelli, col proprio Vescovo di Segna, trasportato più dal zelo, che dal consiglio, tanto contra la ragione del proprio uffizio, quanto contra le condizioni del proprio corpo, che era grasso, e pesante, inabile agli esercizj militari; il quale colla maggior parte di quel mal avventurato, e mal guidato campo fu miseramente ammazzato da'Turchi. Si salvò il Generale colla velocità del cavallo; e l'insegna Imperiale, apparecchiata di nuovo, per mettersi in Clissa, la quale egli stesso portava dinanzi al cavallo in una saccoccia, trovata da un Morlaco, fu per pochi quattrini venduta ad un Dalmatino, che ne fece poi altra mercanzia; salvandosi insieme col Generale molti Uscocchi per l'agilità de'piedi, e per la notizia de'passi.

Dopo questa battaglia Clissa tornò in mano de'Turchi, e fu decapitato l'Alberti che vi era in presidio; onde ciascuno si accorse quanto importi guidar faccende di tanta importanza con mal cauti, e mal disposti consigli; e fu dipoi in Praga sì mal trattato il Bertucci, che prima pretendeva tesori, e principati, che, travagliato dalle sue naturali frenesie, empiva la Corte di lamenti, si doleva di Cesare, si doleva de' Ministri, e parlava de'fatti degli altri con pazza libertà.

Questo successo di Clissa elacerbò gli animi de gli Austriaci, e de'loro Ministri contra i Veneziani, verso i qualli non parevano nè anche ben disposti, parte per gl'interessi de' confini, e per lunghi contrasti frà di loro; parte ancora per la mala inclinazione naturale che, portano i Principi alle Repubbliche; ora pareva loro che i Veneziani avrebbono potuto provvedere Clissa di vettovaglie, o chiuder gli occhi, mentre i sudditi loro,

loro, affezionati alla causa, le provvedevano; ma chi si trovava fuor d'interesse, ben vedeva, se era possibile farlo: oltracchè, la vicinanza degli Uscocchi sarebbe stata loro incomparibilmente più molestà, e più travagliosa di quella de' Turchi, co'quali in tempo di pace si vive quietamente con libero commerzio.

Nel medesimo tempo, per la istessa causa, crebbe anche la rabbia, e il numero degli Uscocchi: la rabbia, per la tagliata ricevuta sotto Clissa, e per non essere stati favoriti, come forse pareva loro di meritare, da' Veneziani: il numero, perchè i sudditi Turcheschi che avevano avuto mano nel trattato, alcuni de' quali erano propriamente di Clissa, altri di Polizza, temendo di gastigo, se ne fuggirono a Segna: il che fecero ancora non pochi sudditi della Repubblica, che imprudentemente si erano ingeriti in quel negozio, e dubitavano però de' casi loro. Le quali faccende la Veneta prudenza non giudicò però doversi andar più sottilmente investigando, per non moltiplicar diffidenza, e disperazioni, e non aumentar di vantaggio il seguito agli Uscocchi, i quali, dopo questi avvenimenti, parte per isfogar l'odio conceputo, parte per certa opinione di far cosa grata a' loro Superiori, da' quali forse anche venivano instigati, senza alcun riguardo si diedero a danneggiare i sudditi Veneziani, svaligiando i Vascelli de' proprj Dalmatini, ove non poteva esser pretesto dei Turchi, o dei Giudei; levando dall' Isole gli animali, i vini, e ciò che vi era, e ammazzando anche gli uomini per qualunque minima resistenza, per capriccio: onde si vedeva che avrebbono in breve disolata la Dalmazia tutta, se si differivano le necessarie provvisioni, la cura delle quali fu commessa in Venezia ad Ermolao Tiepolo con titolo di provveditor Generale, e con libera podestà.

Il Tiepolo fino da fanciullo s'era esercitato sul mare, e aveva in diversi carichi fatte cose maravigliose contra Corsari, ed era grandemente temuto dagli Uscocchi, perchè era solito di farne irremissibilmente impiccare quanti gli ne capitavano in mano; onde si giudicava che fosse ora per far molto peggio. Si sapeva in oltre che era di parere che si dovessero assalire con aperta guerra i nidi de' malandrini, e distruggerli con ferro, e fuoco, e ne aveva dato principio, battendo Scrissa, terricciuola che gli Austriaci chiamavano Carlo bago, posta sul canale della Morlaca, dirimpetto all' Isola di Pago, la quale poichè ebbe presa a furia di artiglieria, fece subito impiccare quanti ne trovò dentro, cominciando dal Capitano, e Luogotenente con venti altri di quella stirpe; e mostrava di dover seguitar nell'istessa maniera in tutti i ricetti de' masnadieri, se dalla Repubblica non fossero state temperate le risoluzioni sue troppo ardenti, la qual era mossa, dalle ragioni toccate di sopra a non correre ancora, tirata dalla necessità, in una manifesta guerra: ma ora aveva una considerazione di più, che, essendo già accesa la guerra trà l' Imperadore, e il Turco, non pareva convenire alla pietà, e prudenza della Repubblica, se avesse nel medesimo tempo mosse le armi contra la casa d'Austria; la quale se in tanto fosse stata astretta da altri rispetti, come grandemente si temeva, di conchiuder la pace co' Turchi, eziandio con patti disavvantaggiosi, la colpa ne sarebbe stata rovesciata tutta sopra i Veneziani; onde essi prudentissimamente si astenevano dall' aperta guerra, sebbene le spese, e le forze erano tali, che avrebbono potuto bastare a farla, mentre i più prudenti volevano

pur vedere se la distruzione di Scrissa potesta bastare a metter pensiero ad altri d' ovviare a' maggiori pericoli; al che adoperava Papa Clemente tutta l' autorità de' suoi consigli; e vi s' impiegava anche il Rè Cattolico per zelo di giustizia, e per riputazione della sua casa. Ma mentre che i Ministri di sua Santità così presso a Cesare, come presso agli Arciduchi accusavano le rapine, ed i misfatti degli Uscocchi, essi, per discolparsi in qualche parte, avevano mandato a Roma il Padre Cipriano Guidi, Lucchese, dell'Ordine di S. Domenico, uomo di qualche dottrina, ma di più audacia, di molte ciancie, e di gran vanità, il quale e in voce, e con lunghe scritture pretendeva di giustificar nel Mondo le azioni degli Uscocchi, esaltandoli come tanti Maccabei, e attribuendo loro la salute d'Italia, e la difesa di quei confini: diceva che le depredazioni de' Vascelli di Levante erano istituite per zelo della fede, sapendo che in quelli si portavano a' Turchi arme, e metalli contra la bolla in *Cœna Domini*; la qual presso a loro, come egli asseriva, si leggeva ciascun' anno, e si osservava con intera fede; considerando spezialmente co' debiti termini il capo che toccava il corso, proponeva che sarebbe bene proibire a' Cristiani in tutto, e per tutto la navigazione di Levante, dicendo che di la non si portava in Europa altro, che bambagia, e aromati, che non servivano se non al lusso; e che all' incontro si conduceva in quelle parti oro, argento, e arme: nel che egli scopriva la sua temerità, parlando di cose che non intendeva. Diceva in fine che i danni che s' imputavano a gli Uscocchi sù l' Isole del Dominio, e si esageravano poi altrove, derivavano la maggior parte dalle genti delle galee, e delle barche armate proprie Veneziane; e che sua Santità se ne avrebbe potuto chiarire, facendone formar processo dal Vescovo d'Arbè, e da gli altri Vescovi delle vicine Isole: mescolava il Frate altri simili concetti, tanto lontani dalla verità, quanto pieni di sfacciataggine, co' quali s' ingegnava di metter in mala fede i Veneziani, ed esaltare fino alle stelle gli Uscocchi, per li quali, raccontando gli esempi degli ajuti dati loro da Papa Alessandro VI. e da Gregorio XIII. dimandava soccorsi di vettovaglie, di munizioni, di Cavalleria, e di Fanteria pagata, offerendo, che farebbono miracoli; assicurerebbono i confini d'Italia; e porterebbono la guerra fino a Costantinopoli: spargeva il Padre copie della sua lunga scrittura, e si portava per tutta Roma con questi suoi cicalamenti, riempiendone le orecchie di tutti i Cardinali, con nausea degli uomini prudenti, che scoprirono in lui più professione di Macchiavellista, che di Tommista: nè finì la festa, che fu messo prigione dal Santo Uffizio, dandogli stanza di un' Ambasciador de' ladri, che non riuscì però a lui strana, perchè i suoi buoni portamenti l'avevano molto prima avvezzato alle carceri: ben uscì anche da quella colla finezza del suo ingegno, e se ne ritornò in Crovazia, ove serviva poi il Generale di Teologo, di Confessore, e di Consigliere di guerra.

Il Papa in questo mentre tanto più sollecitava gli Austriaci a ritrovar qualche rimedio sodo alle incursioni, e rapine degli Uscocchi, quanto più vedeva vicino il pericolo di qualche manifesta rottura, per gli accidenti che correvano ogni giorno; massime dappoichè contra di loro si cominciavano ad impiegar in maggior quantità i soldati Albanesi, che dagli Stati del Turco correvano alla speranza degli stipendj anche

in più

in più numero di quello si desiderava. E' questa gente attissima alla guerra per la robustezza del corpo, e pel continuo esercizio delle fatiche; è parca nel vivere, e avida del guadagno, col quale si diletta di comparir ben fornita d'arme, e di vestimenta: questi nelle Barche armate, come anche i Crovati, e i Dalmatini nelle loro, facevano uffizio di remiganti, e di soldati insieme, compartendo il tempo in modo, che sempre quando una parte vogava, l'altra riposava: la paga loro era di quattro ducati al mese: i Capi, e gli Uffiziali avevano maggior avvantaggio; e tutti, oltre allo stipendio, avevano anche il pane: onde aggiungendosi di più qualche preda, avanzavano de' buoni scudi; che servivano d'incitamento a' paesani, perchè corressero volentieri all' esca: il perchè i Capi Veneti con buon giudizio gli accarezzavano, sapendo quanto importava ancora per altre occorrenze guadagnar l'animo di quella numerosa, e brava nazione: nè è dubbio, che in ogni occasione potrebbono i Veneziani cavar di là copia d'uomini feroci, atti a milizia di mare, e di terra, anche se si avesse a guerreggiare contra il medesimo Turco: ma avranno sempre essi bisogno di esser retti da uomini della propria nazione, e di molta autorità presso di loro; perchè, quando si trovano molti insieme, sono facili alle risse con altre genti, e a' tumulti.

Questi in Dalmazia ubbidivano a Paolo Ghini, nobile fra loro, e onorato per la molta esperienza; ma d'ogni lode sopra tutto degno per pietà Cristiana, e per fede verso il servizio del suo Principe, dal quale è stato onorato d'illustri titoli, e di ricchi stipendj. Questa soldatesca Albanese riuscì per un'altro capo utilissima contra gli Uscocchi: perchè siccome i Crovati procedevano con qualche rispetto, combattendo contra uomini della medesima lingua, e insieme con timore che i mali non s'avessero a vendicare contra i parenti, e per anche contra le case loro con incendj, e ruvine, come s'andava minacciando, affine di metter terrore; così gli Albanesi, non avendo alcun rispetto tale, tosto che cominciarono ad insanguinarsi, concepirono tant'odio contra gli Uscocchi, e gli Uscocchi similmente contra di loro, che una parte andava cercando l'altra a morte con continui stratagemmi, e insidie; e quando si trovavano, si uccidevano crudelmente.

Ora essendo in questi tempi morto a Zara il Tiepolo nel principio del suo carico, i Veneziani mandarono in suo luogo Giovanni Bembo, Senatore singolarissimo, sul mare, e riputato molto ardente ne' servizj della Patria, il quale senza perdere punto di tempo partì di Venezia in pochissimi giorni, con ordine di moltiplicar la milizia degli Albanesi, perchè ciò serviva anche a risparmio de' proprj Dalmatini, per non privar la Provincia de' pochi agricoltori che restavano, poichè si vedeva non dover la cosa terminarsi così presto; e già la persecuzione contra i proprj ladri si faceva con quindici galee, trenta barche lunghe, e ottocento soldati, parte Italiani, parte Crovati, e parte Albanesi, con una spesa che avrebbe bastato per una giusta guerra: nondimeno non s'attendeva ad altro, per le cause più volte accennate, che ad ovviare a' danni de' sudditi, e ad impedir le rapine: e ben si misero anche guardie di galee, per non lascia entrar vettovaglie in Fiume, nè in Trieste, affine che, cessando in quel modo le gabelle del Principe, e impoverendo i sudditi, per mancamento del traffico, i Principi si movessero a pensar da do-

da dovero di levar l'occaſione di tanti mali; nè baſtando queſto, il Bembo riſolſe anche di ſorprendere, e mettere a ſacco Novi, Caſtello poſto alle marine delle appartenenze del Regno di Crovazia, ma anche Feudo de' Conti Frangipani; minacciando nel medeſimo tempo di fare il ſimile a tutti gli altri luoghi che davano ricetto agli Uſcocchi, e loro provvedevano tutti i biſogni: il che poſe ſpavento grande a'Fiumani, che ſono ſul medeſimo tratto di mare; li quali, vedendo ceſſar le loro faccende mercantili di legname, di ferramenta, e di tele, nel che conſiſte il loro ſoſtentamento; e aggiungendoſi pericolo di ſacco, e di morte, abbandonavano la Patria, e ſi andavano riducendo a' luoghi più ſicuri, mentre altri attendevano a riparare le deboli muraglie, e a far altre provviſioni, per poterſi difendere in occaſione d'aſſalto.

L'Arciduca Ferdinando, che già, uſcito di tutela, era entrato al governo de'ſuoi Stati di Stiria, di Carintia, e Carniola, Principe ottimo, e religioſo, ſentendo le lamentazioni de' ſuoi ſudditi, e'l ſuo proprio danno, eſſendo anche ſollecitato ogni giorno per nome di ſua Santità dal Veſcovo di Adria, Nunzio Apoſtolico, che riſiedeva ordinario in ſua Corte, deſiderava ardentemente di troncar le radici di queſti mali, traſportando gli Uſcocchi lontani delle marine a'luoghi frà terra; che queſto era da'periti giudicato l'unico rimedio, ove contra i Turchi, e nella difeſa de' confini avrebbono potuto eſercitarſi con molto frutto, e ſenza comodità d'attendere al corſo, che era origine di tutte le controverſie: ma perche ſimili riſoluzioni dipendevano tutte dall'autorità di Ceſare, ſollecitava l'Arciduca che di là veniſſero gli ordini di tale eſecuzione nella perſona ſua, i quali non ſi davano mai liberi, ma condizionati, con patto che egli prendeſſe ſopra di sè la ſpeſa di quei preſidj, e maſſime de'Tedeſchi che ſi diſegnava di metter in Segna in luogo degli Uſcocchi; ma il ſuono non piaceva all'Arciduca, pur troppo aggravato di ſpeſe, e carico di debiti laſciatigli dal Padre, e dalla contumacia de' ſudditi, che negavano le contribuzioni, e la debita ubbidienza, per l'animo riſoluto che moſtrava il Principe di ridurre tutti i ſuoi popoli alla vera fede Cattolica, e di eſterminare ogni eſercizio eretico, conforme non ſolo alle leggi ſacre, ma alle medeſime coſtituzione Imperiali, per le quali ſi concede ad ogni Principe di Germania di far tenere a'ſudditi ſuoi o la vera Religione Cattolica, o la confeſſione Auguſtana, ſecondo che egli aderiſce all'una, o all'altra di queſte due, per vigor de'quali decreti i Principi Proteſtanti hanno gia lungo tempo eſterminato negli Stati loro l'uſo della Religione Cattolica, nè a'Cattolici ſi dee proibire di far il medeſimo contra l'ereſie; nondimeno la Nobiltà delle dette Provincie, Stiria, Carintia, e Carniola, fondate in certe conceſſioni eſtratte dall'Arciduca Carlo di glorioſa memoria, Padre del preſente Ferdinando, e negl'eſempj della pernizioſa tolleranza d'Auſtria vicina, colla quale ſi tiene collegata in queſta oſtinazione, cooperava a'pii, e giuſtiſſimi concetti dell'Arciduca, il quale ſi trovava però anguſtiato in diverſe maniere, avendo da difendere i ſuoi Stati da nemico così potente, come è il Turco, che già tanti anni gli faceva guerra, contraſtandogli in caſa colla poca fede, e mala religione de'ſudditi; e temendo per le coſe dette qualche nuovo diſordine dalla parte de'Veneziani, i quali ſapeva eſſer giuſtamente irritati; ma non eſſendo il rimedio in ſua mano, ſi doleva della pena delle col-

le colpe altrui: però ricorreva all'autorità del Papa per mezzo del Vescovo d'Adria, acciò sua Beatitudine facesse che i Veneziani allargassero le strette guardie sopra Fiume, e sopra Trieste, e lasciassero correr le vettovaglie, e le mercanzie; acciò quei Popoli non si annichilassero; e a sua Altezza si reintregassero gli emolumenti de'dazj, per potersene valer in tante necessità concernenti al pubblico bene, e alla comune sicurezza della Cristianità.

Per questo medesimo effetto mandò l'Arciduca a Venezia Giuseppe Rabatta, Vicedomino della Carniola, acciò offerisse rimedio contra la rapacità degli Uscocchi, e proccurasse sollevamento a'Triestini, e Fiumani, che si potevano dir assediati. Il Rabatta era uomo di eccellente giudizio, di libero partito, e di animo grande nelle risoluzioni (come egli mostrò poi nella conchiusione di questo negozio, e nel fine della vita sua, secondo che si dirà a suo luogo): tosto s'accorse che in Venezia non otterrebbe il suo intento, non avendo portato seco alcuna più certa, e più matura deliberazione contra gli Uscocchi; ed essendo quei Signori stati molti anni alla lunga trattenuti con varie speranze; Onde, vedendo ora che a gli Austriaci premevano i proprii danni, starebbono saldi in volere che la continuazione di quelli affrettasse i pensieri d'un sodo accomodamento. Disperando adunque il Rabatta di poter venir altrimenti a fine de'suoi disegni, si voltò a D. Inicò di Mendoaza, che allora risiedeva Ambasciadore in Veneaia del Re Cattolico, ed era stato ricercato con lettere dell'Arciduca a congiungere gli uffizii suoi, e l'autorità del Re in questa causa. Era Don Inicò fratello dell' Almirante d'Aragona, che in quei tempi si trovava prigione degli Stati in Fiandra, ed era Cavaliere versato negli studj, sopra il costume ordinario degli Spagnuoli; ma forse meno versato ne' maneggi grandi, e in quelle materie ove suole esercitarsi la gelosia de'Principi: vedendo che riuscivano privi di effetto gli uffizj del Rabatta, e che non erano di più efficacia i suoi, se non dava calore con qualche termine veemente; immaginandosi di dover in ogni modo far cosa grata al suo Re, che non solo per l'antica parentela, e per li comuni interessi della Casa, ma anche, per aver di fresco contratto maritaggio colla Sorella dell'Arciduca, stava congiuntissimo con sua Alteaza; s'arrischiò di parlar in Collegio (come se tale fosse l'ordine del suo Re) in modo, che, non levandosi gl'impedimenti alle Città di Trieste, e di Fiume, e gli altri termini di ostilità che si facevano verso gli Stati Arciducali, pareva che minacciasse la guerra, dicendo che sua Maestà non avrebbe potuto far di meno di non attendere a liberate coll'armi gli Stati del Cognato, e parente suo. All'Ambasciador fu risposto come comportava la gravità di quel Senato, e subito fu spedito in Spagna, per dar conto al Re di questi andamenti, e per intendere qual fosse il pensiero suo intorno alle cose dette dal Mendoaza; le quali non solo non piacquero a sua Maestà, ma stimando forse vergogna l'esser creduto nel mondo fomentatore in qualche modo delle inique azioni degli Uscocchi, non solo diede soddisfazione a'Veneziani, affermando di non aver dato commessìon tale, e di esser lontanissimo da simil pensiero, ma indi a poco per la medesima cagione (facendone istanze, per quanto si ragionava, i medesimi Veneziani) levò il Mendozza da quell'Ambasceria con suo poco onore: anzi si crede che dopo questo fatto si riscal-

daffe-

dassero molto più gli uffizj di Spagna, così verso Cesare, come verso l'Arciduca, acciò si levasse finalmente dall'inviolata fama dell'integrità, e giustizia, e religione della casa d'Austria questa nota di ricettar ne' suoi Stati pubblici ladroni.

Mentre queste meterie in Germania, in Ispagna, e in Venezia si trattavano con parole, in Dalmazia gli Uscocchi in fatti facevano il peggio che potevano, e per tutto si dava loro la caccia con molta ansietà: ma la battaglia riusciva per lo più come quella del Leone, e della Zanzara, che, per molto che egli si dimeni co'denti, colle zampe, e colla coda, rare volte la coglie, ed essa di continuo susolandogli intorno all'orecchie, lo inquieta, e irrita: così questa gente è incredibile a dire con quanta velocità, e con quanto ardimento commettesse i suoi latrocinj, ingannasse le strette guardie, e con quanti guizzi fuggisse dalle mani di quelli che, seguendoli, credevano già d'averli nelle branche: nel che pareva che avessero anche il mare, e i venti, e i diavoli sempre favorevoli. La più notabile pruova si vide quando il Bembo, trovandosi nel maggior numero che mai per innanzi fossero usciti dalle loro tane, fino a 700., computati 70. Archibusieri Alemanni, che erano stati mandati a Segna, per rinforzare quel presidio, andò loro dietro con tanta furia, che li rinchiuse nel porto di Rogosvizza presso a Sebenico, nel quale non potevano entrare le Galee, per esser poco fondo; ma nè anche essi potevano uscire senza esser bersaglio delle artiglierie, e preda certa de'più forti, e più numerosi Vascelli; ne'quali s'erano anche fatti entrare molti uomini da combattere mandati da Sebenico in grandissima diligenza da Andrea Soranzo, Conte di quella Città, Gentiluomo vigilantissimo, d'integrità singolare; nè per terra potevano sperare di salvarsi, perchè i Turchi, già avvisati di questo, s'erano posti a' passi; onde non pareva che ne fosse per iscampare alcuno, se non metteva l'ale: nondimeno, cresciuto la notte il vento da sirocco gagliardissimo, con gran fortuna di mare, alla quale le Galee malamente potevano resistere, nè avrebbono ardito di moversi, per dubbio di non fracassarsi, urtando una nell'altra, gli Uscocchi a piene vele, come uomini disperati, avendo prima venduta la preda, che conducevano grossa dal paese Turchesco, a'Morlachi per vile prezzo, come si poteva in quella fretta, uscirono per mezzo ad una tanta armata fra'l romore dell'onde, e i gridi della marineria, nel bujo d'una tenebrosa notte; nè fu chi potesse mettersi in loro seguimento, se non dappoichè, fatto giorno chiaro, rimise alquanto la furia del vento: ma essi s'erano già tanto allontanati, che si misero facilmente in salvo: così fu tolto di mano al Bembo il premio delle sue fatiche, e la gloria certa, che avrebbe in un giorno troncati tutti i capi di questa maledetta Idra.

Era il Bembo non tanto vecchio d'anni, quanto d'aspetto, e di vista molto debole; onde pareva maraviglia che bastasse a sofferire i disagi del mare: nondimeno era vigilantissimo, e indefesso: ma aggravandolo l'infermità vecchia, e il fresco dolore della mala riuscita di Rogosuizza, correndo già al fine del suo carico, ottenne di poter disarmare; in cui luogo fu eletto Generale Niccolò Donato, fratello del Proccurator Leonardo, celebre nel mondo per tante Legazioni fatte per la sua Patria, e per la fama chiarissima d'integrità, di prudenza, e di eloquenza; nelle quali virtù non era riputato inferiore al fratello: anzi i più affezionati di quella casa, e che meglio

meglio li conoscevano, li tenevano pari su la bilancia, tanto poca differenza si poteva discernere tra due valorosissimi fratelli: ma principalmente in una sorta di lode, secondo la comune opinione, nè essi potevano avanzarsi l'un l'altro, nè altri potevano avanzare alcun di loro. Questa era la fede ne' pubblici maneggi, e nelle amministrazioni del pubblico danaro: nel che mostrarono sempre che più importasse loro l'utile della Patria, che le private comodità; e riuscir vera la dottrina di Tucidide, che era meglio esser povero Cittadino in ricca Repubblica, che ricco Cittadino in povera Repubblica. Possedevano questi mediocri facoltà, bastanti però a sostentare onoratamente lo stato ereditario de gli Antenati; e con quelle vivevano moderatameto, senza andar con più ansietà cercando quegli avanzamenti di fortuna che in questi ultimi tempi hanno cominciato più a desiderarsi in Venezia, per essere cresciuto più il lusso, e la pompa contra i lodevolissimi costumi de gli Antichi.

Ora non potendo, per altre occupazioni, sbrigarsi sì tosto il Donato da Venezia, ed essendo sforzato il Bembo dalle sue indisposizioni a ritornarvi subito, fu per decreto del Senato commessa in tanto tutta la cura del negozio ad Antonio Giustiniano, Cavaliere, Capitano del Golfo, che, dopo essersi pel corso di sette anni continui esercitato onoratamente in diversi carichi marittimi sulle Galee, se ne tornava alla Patria con giusta speranza di maggiori onori. Il Giustiniano era giovine; e avendo vedute sudare le più canute teste sotto questo intrigatissimo negozio degli Uscocchi, procedeva con molta circospezione, ma con una indefessa diligenza, la quale gli servì per cogliere sopra l'Isola di Dravenicco, presso a Travi, una mano di questi ladri, le teste de'quali levate dal busto, inviate al numero di 17., poste in luogo pubblico, diedero grandissimo spettacolo a gli occhi di quelli che sentivano ogni giorno i travagli delle nefande operazioni di quella mala gente; nè si ricordavano d'averne vedute in altri tempi tante in una volta; onde il nome del Giustiniano veniva in Venezia alzato sopra le stelle; e pareva che la sua felicità potesse portar anche qualche maggior bene, perchè in quei giorni s'era aperta la strada alla trattazione d'accomodamento di tutto il negozio.

Perchè, avendo l'Arcivescovo di Zara proposti al Papa diversi modi di terminarlo, sua Santità gli comandò che s'aboccasse col Vescovo di Segna; che fra loro vedessero di incamminare il negozio a qualche via di conchiusione, per poterlo proporre a gl'interessati con maturo fondamento. Il Vescovo di Segna invitato dall'Arcivescovo passò a Zara, e fra loro si tennero diverse conferenze per più giorni, le quali di mano in mano si comunicavano al sopraddetto Giustiniano. Per veder la facilità della riuscita, in fine si deliberò che il Vescovo andasse alla Corte di Gratz, e di Praga, per portar di là qualche commessione ferma colla risoluzione de'partiti, la somma de'quali era: che quella moltitudine di uomini rapaci non si lasciasse tutta unita in Segna, ma la maggior parte si conducesse a guardia di terra; i quali potevano esser più utili alla difesa de' confini, e meno atti alle rubberie del mare: e per agevolar la pratica, si discorse che il Papa avrebbe potuto dare qualche stipendio ad alcuni principali Capitani nel modo che s'è detto di sopra, e si era fatto da Gregorio XIII. per bene de' Ragusei, i quali in quel modo furono

rono liberati da graviſſimi travagli: perchè, eſſendo contra di loro irritato Giorgio Dannizzich, ch'era uno de' Capitani Vaivodi di Segna, di nazione però Morlaco, a cui avevano i Raguſei ammazzato il Padre, egli vendicò l'ingiuria con tanta ſtrage d'uomini, e con tanta diſtruzione de' Raguſei, che eſſi, non ſapendo come riparare così fatte rovine, e i danni che minacciava tuttavia, che non pareva di poterſi mai saziare del loro ſangue, ricorſero a Papa Gregorio, il quale chiamò a Roma il Dannizzich, che vi andò con onoratiſſima compagnia. Egli colla ſua autorità lo placò; e onorandolo d'oneſto ſtipendio, aſſicurò i Raguſei che da lui non riceverebbono più faſtidio. Matteo Dannizzich, fratello di eſſo Giorgio, per fama del valor della perſona, e del ſeguito delle famiglie, fu ſtipendiato dalla Repubblica di Venezia, e per laſciar la vita ſcellerata, e ridurſi a vivere in Arbè, con obbligo di ſervire ſopra le Galee della Signoria, quando foſſe chiamato: ma eſſendo poi ſucceſſi i moti di Cliſſa, de' quali ſi è parlato altrove, Benedetto Moro, che per quell' effetto era ſtato mandato da' Veneziani con titolo di Generale, chiamò a Spalatro eſſo Matteo con penſiero di ſervirſene, o per altre occulte cagioni; il quale ricusò d'andarvi, e fu privato dello ſtipendio: per lo che ritornò a Segna, ove viveva tuttavia, ma meſchino, e carico di figliuoli, ſenza credito, e mezzo ſcemo di cervello.

Ma tornando al propoſito noſtro, il Veſcovo di Segna, arrivato a Gratz, trovò in quella Corte ogni coſa ben diſpoſta, e una ſincera inclinazione all' accomodamento; perchè il Principe, ottimo, e giuſtiſſimo, era moſſo non ſolo dalla diminuzione delle proprie gabelle, e dal patimento de' ſudditi, per gl' interrotti commerzj, e per l'impedita vettovaglia; ma molto più dalla propria coſcienza, e dall' intereſſe della riputazione della Caſa d'Auſtria, che, onorata nel mondo per tanti Imperadori, e tanti Re, veniva ora biaſimata di fomentare ne' ſuoi Stati pubblici ladroni, crudeliſſimi, tutti imbrattati di ſangue Criſtiano; ma perchè non dipendeva l'accomodamento dall' Arciduca, il Veſcovo fu conſigliato da lui di traſferirſi alla Corte Ceſarea, e fu accompagnato a quell'effetto con lettere a propoſito. Ma in Praga la difficoltà ch'era all'ora di veder la faccia dell'Imperadore, non che di negoziare ſeco, e il mal animo d'alcuni principali Miniſtri, i quali godevano di vedere così travagliata la Repubblica di Venezia, o perchè avevano altra cauſa di favorir le rapine degli Uſcocchi, fece perdere il tempo al Veſcovo, che non ne cavò, ſe non buone parole, e diſcorſi di rimetter tutta la faccenda all' Arciduca.

In tanto era uſcito di Venezia il General Donato, e datta una occhiata al paeſe, conſiderando i paſſi per li quali gli Uſcocchi potevano uſcire dal Canale di Segna a ſcorrere per la Dalmazia, riſolſe con prudentiſſimo conſiglio di chiuderne con Forti opportuni, e muniti di gente, e di artiglieria, l'uno nell'Iſola di Veglia con un ſtrettiſſimo paſſo di mare diviſo dal continente tra Fiume, e Segna, il quale baſtava ad impedire la comunicazione tra quelle due Città; l'altro verſo Giuba, nel canale della Morlacca, ove è un anguſta bocca, per la quale erano ſoliti gli Uſcocchi di paſſare frequentemente. Quelli ſiccome erano i più comodi paſſi a chi voleva uſcire, ed entrare furtivamente, così erano più facili a ferrare per l'anguſtia del ſito: e ſebbene rimanevano a' ladroni alcune altre poche uſcite libere, nondimeno, quando ſi dava loro la caccia nel ritorno, (il che interveniva ſpeſſo) s' avevano meno a dividere le forze, e i penſieri; onde eſſi cortevano

gran-

grandissimo rischio: però si vide dall'effetto che quel prudentissimo consiglio mise i ribaldi in estrema disperazione, massime che col primo forte di S. Marco s'impedì a'Segnani il commerzio di Fiume, donde erano soliti cavare le vettovaglie, e provvedersi de gli altri bisogni: con che si può dire che si togliessero loro gli alimenti: però si ridussero tosto all'estrema necessità di tutte le cose: e come un'impetuoso torrente, a cui sia posto innanzi un gagliardo riparo, è forza che sbocchi colla sua furia in altra parte; così costoro, stimolati dalla fame, nè potendo più uscire per mare senza manifesto pericolo; vedendo che quanti di loro venivano alle mani a' Veneziani (e ne venivano molti) tutti s' impiccavano verso i confini de' Turchi; (essendo già, come si è detto, disertata la Licca, e la Corbavia) non restando loro speranza, se non di miserie, e difficilissime prede, si voltarono temerariamente, e rabbiosissimamente (non mirando quanto importava tirar una nuova guerra addosso alla Casa d' Austria, come erano stati soli autori dell' altra co' Turchi) sopra l'Istria, e con terrore di manifesta guerra, non che di rubberie, e saccomani, entrarono ne'luoghi murati, e affissero stendardi Imperiali; saccheggiarono le terre, e le Castella, e fecero fino de' prigioni; onde fu ammirata la discrezione, e sapienza Veneta, di saper divorar oltraggi tali, e non venire, per le cagioni narrate di sopra, a manifesta rottura. Provvide ella bensì con subiti soccorsi alla sicurezza de' suoi sudditi, inviando quel numero di cavalli, e fanti che pareva necessario al bisogno: il governo della qual gente, e di tutto il maneggio dell'impresa fu dato a Francesco Cornaro, Gentiluomo giovine, ma che nel carico di Provveditor della Cavalleria di Dalmazia aveva dati segni chiari di maturo giudizio, e di una incorrotta fede nel negozio de'danari pubblici, le quali virtù l'avevano renduto maravigliosamente grato al General Donato, il quale lo predicava con continue lodi, ovunque occorreva: e insieme colla commessione di provvedere alla sicurezza delle terre dell' Istria, e di quei popoli, gli fu dato il comando di non assaltar però i luoghi dell'Arciduca su quel confine, ma di gastigar i malfattori, di vendicar l'ingiurie, e di risarcire i danni, o pubblici, o privati a misura colma: Il che egli andò eseguendo con tanta vigilanza, e con sì accorta maniera, che, se gli Uscocchi trionfavano di qualche preda, tosto ne piangevano i sudditi Arciducali, e maledicevano chi n'era causa, accorgendosi di dover in breve (se non si accelerava il rimedio) rimaner tutti distrutti; perchè non indovinavano che l'armi Venete s'avessero sempre ad adoperare con quella riserva, e quella discrezione la quale negli stessi lagrimosi danni veniva lodata, e ammirata da chi non s'internava nell'interne cause d'un tal procedere. Queste faccende si maneggiavano in Istria col consiglio, e coll' autorità del Capitano di Raspo, ch' era Bernardo Contarini, Senator gravissimo d'anni, e di prudenza, solendosi dar quel carico, benchè di luogo piccolo, ad uomini tali, e benemeriti della Repubblica, affine di risarcirli delle spese fatte in servizio della Patria coll' utile importante che se ne cava, onde s' era trovato nel medesimo Magistrato il Tiepolo, quando egli fu creato Generale contra gli Uscocchi: ma il Contarini, alla somma degli affari, e delle fatiche non potendo resistere l'età sua, che passava già 80. anni, chiamò Giulio, suo figliuolo, che ne lo sollevasse in qualche parte; il quale, essendo d' ottimo giudizio, e molto risoluto ne gl' importantissimi negozj, e con-

e congiuntissimo in amore col Cornaro, ebbe la mira sempre a portar questa nuova, e insolita forma di guerra a quei fini che sono stati descritti con maniera molto accorta, e lodata.

Ora mentre che in Istria così s'andavano bilanciando le cose, e si temeva che non riuscissero finalmente in una manifesta guerra, il Donato aveva già fatto saccheggiar da'suoi soldati la Terriciuola di Lourana, non lontana da Fiume, con maniera tale, che ben si vedeva esser sua intenzione, piuttosto di pizzicare, che di ferire, a finchè altri si risvegliassero al rimedio, e dopo aver con diligenza finiti i due forti suddetti, e dopo averli provveduti così di milizia, come d'ogni altra cosa necessaria, e vedendo andar a lungo l'accomodamento, il quale tuttavia si trattava, aveva in animo di passar a qualche maggiore progresso. Nondimeno il Papa, il quale aveva per questo accomodamento già molti mesi contuinui in Corte Cesarea Flaminio Delfino, che non cavava risoluzione alcuna, mà bensì sempre speranze buone, e promesse, sul fondamento di quelle continuava a pregare i Veneziani a procedere co' soliti riguardi, senza venire a guerra aperta, con tutto che paresse loro grave la spesa, e ormai fossero infastiditi dalle lunghe, e vane speranze; poichè essi consumavano tesoro tale, che avrebbe potuto bastare per una giusta guerra, ove almeno avrebbono potuto pretendere non solo di render danno per danno, ma di ristorarsi con qualche acquisto de'gravi patimenti. Ma essendosi in questa congiuntura accampato l'esercito Ottomano guidato da Abram Bassà, Cognato del gran Signore, sotto Canissa, Piazza non lontana dalle Frontiere della Crovazia, e dell' Istria, parve piucchè mai necessaria la pazienza, acciocchè, succedendo qualche sinistro accidente, il Mondo non ne desse la colpa alla Repubblica, che avesse in tempo d'un tanto bisogno tenute occupate altrove le forze Austriache; onde non sarebbe mancato chi l'avesse calunniata d'intelligenza co'Turchi. Per questo il Donato attese a regolar le milizie, ordinandole in modo, che un numero minore potesse prestar il medesimo servizio, e così si diminuissero le spese. Erano nell'armata distribuite parte sopra le Galee, parte sopra le barche lunghe quattro diverse nazioni, tutte valorose, e accese di una onorata emulazione di virtù, Italiani, Corsi, Dalmatini, e Albanesi, co'quali era opinione di molti Capitani pratici, che s'avrebbe potuto tentare, e condurre a fine ogni ardua impresa; massime comandando loro il Donato, che era mirabilmente ubbidito da tutti, perchè, oltracchè li pagava a'tempi debiti di moneta con vantaggio, usava di trattenere i Capitani di tutte le dette nazioni, cortesemente ammettendoli di continuo alla sua tavola, nella quale, sebbene non voleva il lusso, biasimato in quelle d'altri, si vedeva però un'ordinaria splendidezza; e sebbene nel volto, e nelle parole sue si scorgeva natura inclinata anzi a severità, che a piacevoleza, nondimeno sapeva temperarla in modo, che riusciva grato a tutti: ma principalmente i popoli di Dalmazia lo benedivano, per l'incorotta sua giustitia; e i Magistrati inferiori lo temevano, per l'opinione d'inviolabile integrità.

Disposte adunque le cose nel modo che si è detto di sopra, il Donato con buona licenza del Senato se ne tornò alla Patria, essendosi in suo luogo (con un giudizio universale, non di Venezia sola, che lo elesse, ma dell'armata insieme, e di tutte le Città marittime, che molto pri-

to prima lo prediffero) commeffa la faftidiofa cura degli Ufcocchi a Filippo Pafqualigo, ch'era all'ora Provveditore dell'armata, ed era paffato, fi può dire, per tutti i carichi che comandano ful mare, nel quale aveva menata la maggior parte della fua vita fino dal tempo in cui dall'armata Criftiana fu rotta la Turchefca a Curzolari; ed era ftato riputato Capitano valorofo, vigilante, e rifoluto, maffime contra i Corfari, de' quali fi faceva conto, cha avea prefo fino a quell'ora gran numero di Vafcelli armati; onde tutti andavano indovinando che per mano fua doveffero anche reftare domati finalmente gli Ufcocchi, contra i quali egli, conforme all'ordine ricevuto, fe n'andò colla fua Galea vecchia, e veloce: ove fi vide tofto ch'era per camminar dietro a gli antichi configli, col perfeguitar i ladri, e impiccarli ovunque gli avefse colti; e con rifarfi de' danni de' fudditi fopra chi gli inferivano, fosfero chi fi voleffero: nella qual imprefa entrò, oltra gli ordini pubblici, con sì gagliarda rifoluzione propria, con sì fatto fpavento de' malfattori, e con tanta fperanza de' popoli afflitti, che la Dalmazia, e l'Iftria cominciò fubito a credere che foffero tofto per finire i loro lunghi travagli. Tenne egli bene cuftoditi i luoghi fortificati dal Donato, e ordinò le guardie a gli altri paffi di modo, che ogni ufcita foffe agli Ufcocchi pericolofa; e perchè il porto di S. Pietro di Nembo nell'Ifola d' Offero era ordinario ricetto di molti vafcelli, i quali o dalle oppofte rive d'Italia paffavano in Dalmazia, o di Dalmazia navigando verfo quelle parti, o verfo Venezia, quivi fi fermavano, per afpettare tempo opportuno al loro paffaggio, onde gli Ufcocchi erano ficuri di trovarvi fempre occafione di preda, quando potevano tirarfi fin là; il che facevano tal volta cacciati dalla fame, e dalla difperazione ne' tempi più fortunevoli di borea, quando nè le galee, nè le barche armate potevano reggerfi alla furia del vento; il Pafqualigo, per toglier a' ladri quella comodità, e per afficurare a naviganti quella ftanza, fi fervi prima d' una Chiefa vecchia, e derelitta, per collocarvi dentro a quefto fine un prefidio di foldati; e poi vi fabbricò un forte in fito opportuno, con comodità anche d'alloggio per qualche paffeggiero che vi capitaffe; e riftorò la Chiefa, provedendola delle cofe neceffarie, con ordine che vi rifiedeffe fempre un Cappellano, acciò a quei foldati nè anche mancaffero le confolazioni fpirituali: il che tutto l'efperienza fin qui moftra efferfi fatto con prudentiffimo configlio. Con quefte diligenze reftò, fi può dir, afficurata tutta la Dalmazia; e i ladri, fuor di qualche ben repentina fortita fopra l'Ifola di Arbè, e di Pago, ove depredavano qualche animale, poco ardivano di folcare più i canali di Dalmazia; e per ogni poco danno che facevano a' fudditi Veneti, ne pagavano il fio, o effi, o altri fudditi Arciducali con ufura; perchè il Pafqualigo faccheggiò primieramente Ledenici, poi Mofchenizze, e Terzato, e Belai, tutte Caftella del Contado di Segna: fpogliò altri vicini luoghi di animali, e di abitatori di maniera, che ogni cofa era piena di pianto, e di fpavento, nè alcuno fi teneva ficuro, fe non ben lontano dalle marine, o in fortiffimi ricetti: gl'innocenti maledicevano i malfattori, che erano cagione della rovina loro; e i colpevoli reftavano confufi, confiderando a quanto incendio aveffero effi data occafione.

In quefto mentre co' medefimi paffi camminavano le cofe d'Iftria, ove i ladroni, vedendofi ormai chiufe le ftrade in Dalmazia, cercavano di ri-

di rimediare alle loro necessità; ma il Cornaro vigilantissimo, siccome metteva cura di non esser il primo all'ingiurie, e a i danni, così non era pigro di vendicare ogni minima insolenza; e già aveva empiute tutte quelle frontiere di terrore, e arricchiti i soldati colle prede, colle quali s'erano anche ristorati molti danni de' poveri sudditi, e quelli di Marc'Antonio Canale, che, mandando le sue bagaglie a Zara, ove era destinato Conte, ne era stato spogliato da' maledetti Uscocchi nel cammino: Onde i sudditi Arciducali di quei contorni, afflitti da sì fatti danni, e temendo sempre di peggio, dopo il primo ricorso che fecero all'Arciduca Ferdinando, che gli liberasse da tante oppressioni, e provvedesse che gli Uscocchi non fossero causa della distruzione di tutto il paese; nel qual tempo era stato loro risposto con termini generali, che non si prometteva se non tardo rimedio, e incerto; ma si confortava alla pazienza; rinnovarono poi l'instanza con concetti più veementi, mostrando che non era più possibile soffrir tante rovine per colpa di pochi Masnadieri; e che essi sarebbono sforzati a metter alle cose loro altro compenso, se si differiva la provvisione: e pareva veramente che, andando le faccende più in lungo, se ne potesse temere qualche rivolta: però, essendosi già per le moltiplicate istanze del Papa, e per le replicate proposte dell'Ambasciadore, deliberato in Corte Cesarea di commettere con un'assoluta autorità tutto il negozio all'Arciduca, spediti furono finalmente i dispacci, dappoichè Cesare s'aveva levati d'attorno quelli che erano creduti disturbatori di sì buon consiglio.

L'Arciduca, senza perdervi più tempo, avendo sempre desiderato di liberar la sua Casa da un tanto obbrobrio, volle frà tutti i Ministri suoi Giuseppe Rabatta suo Consigliere, e Vicedomino nel Ducato di Carniola, di cui si fece menzione di sopra; e contra l'istituto della Casa d'Austria, lo deputò solo, e unico Commessario, con libera podestà all'accomodamento degl' invecchiati contrasti, al gastigo degli assassini; con ordine di dar soddisfazione tale alla Repubblica di Venezia, che ormai si cessasse da'danni, così nell'Istria, come nella Dalmazia; si levassero gli assedj delle Città marittime, e si restituisse il commerzio a' sudditi con sicura navigazione. S'indusse l'Arciduca a preferir questo soggetto a gli altri, conoscendolo Cavaliere d'ottima fede verso Dio, e verso il Principe, come l'aveva esperimentato nell'estirpazione dell'eresie per la Carniola; nel qual negozio aveva spesso mostrato di stimar poco i pericoli della vita, purchè adempisse compitamente l'uffizio suo: così si sperava ch'egli fosse per far anche in questo, il quale importava alla buona fama de' Principi, alla salute de' sudditi, e alla gloria di Dio, in cui disonore facevano uomini scelleratissimi patir tanti poveri innocenti, e perir tante povere anime. Il Rabatta era di sangue Italiano, e i progenitori suoi con carichi di guerra erano di Toscana venuti al servizio dell'Imperador Carlo V., sotto il quale colla virtù acquistarono onori, e ricchezze: nè egli degenerava punto dal valore de'suoi Maggiori: però, volendo corrispondere all'opinione dell'Arciduca, e al giudizio che si faceva della persona sua, si mise con tutto lo spirito al maneggio impostogli; e prima d'ogni altra cosa deliberò di abboccarsi col Cornaro; e per assicurar di poter anche levar da quei confini alcuni soldati, e che in tanto non si avesse a proceder in quella parte con

termi-

termini d'oſtilità, ove il Cornaro moſtrò che, purchè non foſſero danneggiati i ſudditi della Repubblica, egli non ſi moverebbe di un paſſo, eſſendo tali gli ordini ſuoi, e avendo camminato fin all'ora con quella diſcrezione che i Miniſtri Auſtriaci dovevano lodare: poichè, ſebbene aveva forze conſiderabili ſoſtenute con molta ſpeſa, colle quali avrebbe potuto far infiniti mali in paeſe poco forte, e poco provviſto, nondimeno non s'era moſtrato nemico; ſe non quando l'inſolenza degli Uſcocchi, e la difeſa, o ſollevamento de'proprj ſudditi l'avevano indotto: però provvedeſſe pur il Rabatta che dal canto ſuo non ſi rinnovaſſero l'ingiurie, che egli, tenendo le vecchie per ben vendicate, s'aſterrebbe volentieri da ogni altra offeſa. Il Rabatta reſtò contentiſſimo della riſpoſta del Cornaro; e ſi maravigliò di vedere un giovine così valoroſo nell'armi, così prudente ne'conſigli, e così accorto nelle riſpoſte; nè dubitò che poteſſe eſſergli mancato da quella parte, vedendo che ſi procedeva ſinceramente: però, avendo abbaſtanza provviſto che con nuove rubberie non foſſero provocate quell'arme, levò ſicuramente la gente di quella parte che parve neceſſaria a'ſuoi fini, e con eſſa, e con altra raccolta in altre parti, ſe ne venne verſo Segna armato in modo di poter sforzar all'ubbidienza quelli che volontariamente non vi s'inchinaſſero. Giunto adunque il Commeſſario nella terra di Fiume con tal apparecchio; e ſapendo che, per le molte pruove, i Veneziani avrebbono potuto aſpettare poco frutto della ſua commeſſione; poichè tutti gli altri venuti in altri tempi con ſimil carico avevano avuto poco penſiero di medicare il male della radice, ma s'erano contentati di darne un'apparenne ſoddisfazione, non accomodamento; non curando che poco dopo la partenza loro le faccende ricadeſſero ne'medeſimi diſordini; eſſendo riſoluto di drizzar la pratica alla via d'un reale, e ſodo accomodamento, il quale conveniva alla dignità de' ſuoi Principi, e alla ſicurezza de'ſudditi, pensò eſſer neceſſario di levar primieramente l'ombre, e i ſoſpetti, che poteſſero aver contrarii, e poco ſinceri diſegni i Veneziani: onde proccurò con lettere confidenza preſſo al Generale Paſqualigo; che, per più facilitare la trattazione, ſi era trasferito con parte dell'armata ſopra l'Iſola di Veglia, ove eſſa da Caſtel Muſchio mira con poco intervallo le vicine riviere de gli Auſtriaci.

Quivi dunque ſi portò il Veſcovo di Segna per ordine del Commeſſario al Generale, per aſſicurarlo che ſi faceva da dovero; e per pregarlo a corriſpondere dal canto ſuo alla buona volontà degli Auſtriaci; dove il Veſcovo riferì che i punti della commeſſione erano veramente di gaſtigare i ladroni ſecondo i meriti; ſe non tutti, almeno i capi; diſcacciar di Segna, e da tutto quel tratto i ſudditi Veneti sbanditi, fuggitivi, e falliti, dalle Galee con perpetua proibizione di non ricettarli per l'avvenire; e, quello che più importa, di levar gli Uſcocchi da Segna, e da' vicini luoghi marittimi, traſportandoli ad alcuni Caſtelli fra terra, non meno opportuni alla difeſa de' confini, che male accomodati alle rapine del mare; e in fine di proibire a quelli che rimaneſſero in Segna, o in altri luoghi marittimi, ogni uſo di barche armate; levando l'autorità anche al Capitano di Segna di far ſimili ſpedizioni, e riſervandola al ſupremo Generale di Crovazia, che non lo farebbe mai. Queſti due ultimi punti avevano avuto le principali difficoltà negli animi de' Conſiglieri Auſtriaci, che prima non avevano

mai

mai saputo, o voluto risolvere; e sarà bene, poichè siamo venuti in questo proposito, che qui se ne discorra brevemente la cagione.

Mostravano i Ministri Imperiali d'aver gran gelosia della fortezza di Segna, e persuadevano i Principi, che, levando gli Uscocchi da quel presidio, (quasi che altri non fossero atti alla difesa) o i Turchi l'occuperebbono, o i Veneziani, che già possedevano tutte l'Isole, e le parti marittime della Dalmazia, si farebbono tosto padroni anche di quel porto, e che alla dignità della Casa d'Austria, e della Corona d'Ungheria, importava molto conservar quelle picciole reliquie di dominio marittimo, sì per dipender da quelle la conservazione d'altri Stati, come anche perchè un giorno avrebbono potuto esser opportune alla ricuperazione dell'altre cose pretese; poichè con esse sole si manterrebbe l'uso della navigazione per l'Adriatico. Questi erano gli argomenti apparenti co'quali si andava divertendo ogni innovazione ne gli affari di Segna, e per conseguenza sostenendo l'impunità de'delitti degli Uscocchi: perchè in fatto non sarebbe mancata altra nazione molto più atta alla difesa di quella Piazza, la quale in mano de'ladroni era anzi malissimo sicura, parte per la loro infedeltà, e per essere la maggior parte annessi a'sudditi de'Turchi, e quella cittadinanza senza alcun riguardo; onde facilmente avrebbono potuto entrarvi de'traditori; parte perchè spesse volte l'amor della preda, e delle rapine faceva lasciar vota affatto la Piazza, uscendo tutti, or per terra, or per mare, alla busca; nel qual caso rimaneva la Piazza esposta a i repentini assalti, e all'insidie de'nemici: oltre a che, le rubberie continue degli Uscocchi anzi accrescevano i pericoli, irritando così i Turchi, come i Veneziani a scacciarli fuori di quegli infami nidi: onde più volte avevano i Turchi fatta istanza a'Veneziani, o che essi s'impadronissero di Segna, e permettessero loro di venir coll'armata per mare, e con eserciti di terra all'estirpazione de gli assassini, comuni nemici. Ma i Veneziani, considerando più profondamente l'importanza di tal negozio, avevano sempre colla loro prudenza divertiti simili consigli, come perniziosi, non solo alla Casa d'Austria, ma a loro medesimi, e a tutta l'Italia insieme; nè per sè stesso potrebbe credere alcun uomo savio ch'aspirassero mai i Veneziani al dominio di Segna, perchè con esso s'addosserebbono una grossa spesa, e un continuo seme di contrasti senza guadagno, o utile alcuno, o comodità veruna di momento per tempi di guerra, o di pace: nè è verisimile che a' Ministri Austriaci non fossero assai ben note tutte le ragioni: ma con quei finti sospetti coprivano altre loro interne passioni, le quali in alcuni pochi derivavano da un vil interesse della participazione delle prede; e in tutti da un comune mal genio verso il nome Veneziano, generato dalle antiche guerre, nelle quali caderono in mano de'Veneziani molte cose che gli altri pretendevano esser di loro ragione; o da quei naturali stimoli che rendono sempre odiose le Repubbliche agli Stati retti da un solo, e sospetti i Principi Monarchi a' governi di moltitudine; se pure di queste avverse inclinazioni non vogliamo dar la prima parte alla diversità delle nazioni, che, dovunque confinano insieme, sono solite a non mirarsi con buon occhio, ma una tocca sempre i costumi dell'altra, e d'ogni minimo movimento piglia ombre ora ragionevoli, ora impertinenti, esacerba gl'animi, ed attizza la volontà. Del che si potrebbono addurre infiniti esempj,

esempj, così de'nostri, come di altri tempi: ma non facendo più che tanto a proposito, li tralascieremo. Il Rabatta a queste ragioni ne aggiungeva un'altra piena di malvagità, e di fellonia, la quale nondimeno egli teneva per la più reale, dicendo che i Ministri eretici, spezialmente di Gratz, impedivano lo accomodamento cogli Uscocchi, pensando che per quella via avesse il Principe loro ad intrigarsi in guerra anche co'Veneziani; e che, immerso in tante occupazioni, avesse finalmente a desistere dalla riforma della religione, nella quale con vero zelo di Principe Cristiano, e Cattolico egli procedeva, non ostante i pericoli della guerra Turchesca. Veggasi di qua quanto importi valersi di Ministri di mala fede verso Dio, i quali sono anche per ordinario infedeli verso i loro Principi.

Ma torniamo ormai alla Storia nostra, per dire come finalmente i Principi, astretti dalle accennate necessità, e sollecitati da'continui uffizj del Papa, e insieme del Re Cattolico, non osando i Consiglieri cattivi contrapporsi alle necessarie risoluzioni, deliberarono di rimediare severamente alla malvagità degl'Uscocchi, e di dar ordine il Commissario Rabatta, che dopo il gastigo de'capi riformasse gli altri alle Castella fra terra, nè lasciasse alle marine, se non quelli da'quali potesse promettersi più moderate azioni; e a'medesimi impedisse ogni esercizio di corso, acciò tutto il desiderio, che avessero di preda, andasse a sfogarsi sopra i Turchi. Col testimonio di queste commessioni avendo il Commessario data speranza al General Veneto che le cose contra la prima credenza fossero per passar felicemente, e che egli per la parte sua l'incamminerebbe con ogni sincerità, ottenne all'incontro sicurezza, che in tanto nè in Istria, nè in Dalmazia l'arme Venete offenderebbero i sudditi Austriaci, e che a lui, alle genti sue, e alle munizioni, e vettovaglie, che si conducessero in Segna, sarebbero liberi i passi senza alcuna molestia: e con questa Ambasciata ritornò il Vescovo di Segna a Fiume, dove tuttavia si tratteneva il Commessario, attendendo a' necessarj apparecchi, e a prender quelle necessarie informazioni che potevano essergli di bisogno nel progresso del negozio; sollecitando sopra tutto copia di vettovaglie, delle quali sapeva esser in Segna grandissima penuria; la quale si sarebbe accresciuta colla gente d'arme che si doveva introdurvi, e di già aveva cominciato ad entrarvi: e con questo mezzo fece anche segretamente trattato con sua Eccellenza, che volesse con qualche destro uffizio provvedere che gli Uscocchi, che fuggissero dagli Stati Arciducali per timor de' supplizj, non avessero ricetto presso a'Turchi; parendo che così convenisse, non solo acciò non fuggissero il meritato gastigo, ma anche acciò i medesimi rifuggiti in quella occasione non servissero poi colla pratica de'siti, e colla notizia de'passi a'medesimi Turchi nella guerra contra i Cristiani: il qual uffizio confermò maggior opinione che il Commissario fosse per camminare di buon passo.

Del qual animo si videro indi a pochi giorni segni più certi; perchè non solo a richiesta del Generale fece restituir un grippo di Liesina che, carico di fardelle, era stato preso poco prima da'ladri, e condotto a Tersato; ma avendo il medesimo Generale fatta istanza che se gli dessero in mano alcuni sudditi Veneti, fuggiti per misfatti, e annidati in Segna; egli, vedendo esser nuovo l'esempio, e insolito tra'Principi, e che a tanto non arrivavano forse le sue commissioni, prese partito di scrivere al General di

Crovazia, mostrando che senza questo sarebbe come impossibile l'accomodamento; e che perciò egli andava pensando di dar a' Veneziani una tale soddisfazione, poichè in ogni modo pareva miglior consiglio il darla co'sudditi loro, risparmiando quanto più potesse i proprj. Di questa lettera mandò anche copia alla Corte di Gratz con pensiero che il silenzio gli servisse per licenza, per così eseguire; sapendo bene che, chiedendola, mai non l'avrebbe ottenuta; e fu partito di accortissimo ministro: e quando massime s'ha da far con Principe di tarda risoluzione; perchè così dalla taciturnità si presuppone consenso, nè si mette in disputa quello che maggiormente importa alla conchiusione de'più importanti negozj.

Dopo queste preparazioni, il Commessario risolse di trasferirsi in Segna, dove aveva già fatto intimare che tutti gli uomini della Città, e delle milizie dovessero ritrovarsi presenti alla sua venuta sotto gravi pene; i quali, ricordandosi che gli altri Commissarj ancora avevano dato principio a' loro uffizj con certa apparenza di terrore, e con molta veemenza; credendo che questa volta dovesse succedere il medesimo, e fidandosi de'buoni amici che avevano nelle Corti, non cominciavano ancora a dubitare de' casi proprj; e pare che pensassero che si avesse ad impiccarne alcuno in soddisfazione degli altri: onde i meno scellerati si consolavano colla speranza, che si dovesse cominciare da' più ribaldi: e questi, avendo coi più grossi bottini avuta comodità di farsi maggiori amici, e di acquistare più credito, credevano pur di poter fuggire in qualche modo il laccio, almeno colla sedizione, e col tumulto; perlochè ordivano trame di star tutti uniti alla comune difesa, e di tenersi in piedi colle minacce, o d'abbandonar i confini, o di tradirli: cose che in simili casi aveva loro altre volte giovato a scansar pene capitali: con tutto ciò sentendosi avvicinare il tempo della venuta del Commessario, e riferendo quelli che avevano trattato seco in Fiume, e altrove, ch'egli era Cavaliere molto risoluto, e severo, alcuni stimavano miglior partito l'esser uccelli di bosco, che di gabbia, e si assentarono fino a *60*. sperando di potere, passate le prime furie, scusar poi in qualche modo la disubbidienza: fu creduto che Daniello Barbo, Capitano di Segna, fautor degli Uscocchi, e poco affezionato al Rabatta, li consigliasse ad uscire: almeno è chiara cosa, che, avendo potuto, e dovuto proibir la loro partenza, non lo fece: onde si cavò certo argomento, come poi se n'ebbero de'più chiari, della sua mala volontà: sebben in questo egli venne a facilitar i disegni del Commissario.

Questi, essendo indi a poco entrato in Segna con 1500. archibusieri, trovò che la partenza di pochi aveva impauriti gli altri, che non erano più di 300.; i quali maggiormente si sbigottirono, quando videro perduta ogni speranza di fuggire dalla Città, per la custodia strettissima delle porte; e udirono i rigorosi bandi che commettevano, sotto pena della vita, che ciascuno deponesse l'armi, nè si lasciasse trovar con esse nè di giorno, nè di notte: che quando alcuno fosse chiamato al Castello, dovesse presentarsi subito: che in termine di due giorni dovessero tutti unirsi a darsi in nota dinanzi al Commissario, se volevano fedelmente, e modestamente servire alla Casa d'Austria: e che quelli, che si ritrovavano consapevoli di gravi delitti, venissero spontaneamente

a chie-

a chiedere perdono de'loro falli, per esperimentar la clemenza, la quale non si sarebbe negata a chi con opere valorose avesse prima prestato, o fosse disposto di prestare nell' avvenire utile servizio alla Patria: ma chiunque aspettasse che la giustizia gli mettesse la mano, indarno griderebbe poi misericordia, perchè si procederebbe contra tutti con estremo rigore. Queste così gagliarde determinazioni atterirono gli animi affatto; nè cosa alcuna pareva più strana, che il depor l'arme, non essendosi questo mai più veduto in Segna.

Il Barbo, Capitano della Città, che di già scopriva più chiaramente i disegni del Commissario, cominciò a dissuaderlo dall'impresa con apparenza di gravi pericoli, e di mille spaventi; dicendo che resterebbono abbandonati i confini; e che quella gente ardita, e pratica del paese si potrebbe unir co'Turchi, e apportar a'Principi qualche notabil danno: onde egli non solo biasimava il consiglio, ma protestava di non volerne parte in modo alcuno. Il Commissario, come quello che conosceva l' umore interno, non si mosse però punto dal suo proposito; anzi, veduto un'Uscocco in Chiesa con una accetta in mano, gli fece una gran paura di tagliarlo subito in pezzi, se non fosse stato il rispetto del luogo sacro, onde tutti rimasero sbigottiti, e facevano istanza, che si nominassero i delinquenti destinati al gastigo, acciò gli altri potessero uscir di tema, e viver sicuri.

Ma essendosi quel medesimo giorno cominciato a far la descrizione, e dar in nota quelli che si offerivano di viver modestamente, e di servir fedelmente alla Casa d'Austria; pel qual effetto comparivano in Castello disarmati, e umili; il Commissario fece ritener prigioni Martino Conte di Possidaria, che s'era fatto capo de gli assassini, per l'avidità delle prede, contra quello che richiedeva la nobiltà del suo sangue, e la virtù de'suoi Maggiori; e insieme Marco Marchetich, che era Vaivoda, o Capitano di Ledenizze, Castello delle appartenenze di Segna: aveva disegnato d'imprigionare nel medesimo tempo anche Giorgio Maslarda, Raguseo, più scellerato, e facinoroso de gli altri: ma egli nel descriversi era passato con nome supposto; nè il Commessario lo riconosceva di faccia: ma quando seppe la fraude, mandò a chiamarlo, essendo già intorno a due ore di notte, ove egli, che si sentiva reo di mille inauditi misfatti; spezialmente d'avere dopo lo svaligiamento della fregata colle suppellettili del Canale, Conte di Zara, confinati i marinai sotto le coperte, e alzando la vela, spinta la barca in mare senza governo, e senza custodia, a discrezione dell'onde, e de' venti; fatto veramente barbaro, e orribile a raccontare; s'apparecchiava colla scimitarra alla resistenza: ma fu prevenuto da Odoardo Locatello, Capitano delle milizie di Gorizia, che gli cacciò uno stocco ne'fianchi, col quale lo passò da banda a banda, lasciando poi che i suoi soldati lo facessero in pezzi. Era il Maslarda fra i capi de'ladroni uno de'più stimati e di maggior seguito: nè la sua morte sarebbe per avventura stata senza qualche tumulto del popolo, se già non si fossero trovati gli animi ingombrati da straordinario spavento.

Il che intendendo prudentemente il Commissario, per accrescer terrore sopra terrore, fece la medesima notte appiccar alle mura del Castello il Possidaria, e il Marchetich; il qual spettacolo la mattina finì d'atterrire la Città tutta; nè alcuno si teneva più sicuro della vita, perchè niuno era

che in propria coscienza non si conoscesse reo di morte: le porte stavano chiuse, le strade guardate da milizie forestiere, ove niuno aveva ardire di uscir di casa, nè di dormir la notte nella propria stanza: però il Commissario, per lasciar ad alcuni qualche speranza di vita, fece loro intendere che, quando gli fossero dati in mano alcuni capi, e restituito tutto il bottino che s'era ultimamente fatto in alcuni vascelli dello Stato Ecclesiastico; di che il Papa faceva grandissimo romore; non si sarebbe a tutti chiusa la strada del perdono. Con tal artifizio ebbe in mano il Moretto, famoso Capo di ladri, con un suo compagno, che furono con inganno presi da gli altri, e presentati con certa speranza che le teste loro potessero salvar la vita a molti: nondimeno co' medesimi che fecero l'impresa fu trattato con molta severità, lasciandoli più tosto in dubbio della morte, che sicuri della vita; con tanto rigore si procedeva al gastigo de' ribaldi.

Aveva il Commissario al suo primo arrivo a Segna ricercato il General Veneto a mandar qualche personaggio che risiedesse presso di lui, come testimonio, e spettatore di ciò che si faceva sinceramente, e risolutamente, per accomodamento stabile, e reale del negozio; e acciò proponesse ancora di mano in mano quello che gli paresse opportuno a tal fine. Il Generale deputò a questo carico Vettor Barbaro, suo Segretario, come ben pratico di tali affari, e così per natura, come per esperienza prudente, e attissimo a simili maneggi: ma fu in quei giorni, come spesso interveniva in quei canali, così gran furia di Borea, che il Segretario non potè accostarsi così presto, come desiderava: onde arrivò quando appunto s'era dato così notabil principio alla faccenda, e nel medesimo tempo in cui si conducevano alla forca il Moretto, e Niccolò suo compagno; i quali furono gratissimo spettacolo a gli Albanesi, che avevano condotto colle loro barche armate il Segretario; nè poterono contenersi, che verso la sera non troncassero le loro teste; parte per saziar l'odio particolare della nazione; parte anche per portarle con esso loro, affine di render ad altri testimonio reale di tal effetto. Il Barbaro s'abboccò la prima volta col Commissario alla presenza del Vescovo di Segna, che aveva in quei giorni appunto pigliato il possesso della sua Chiesa, e col cui consiglio s'indirizzavano tutte le cose, per esser Prelato che nelle Scuole de' Padri della Compagnia di Gesù aveva acquistate scienze profonde, che, accompagnate coll'uso delle cose del mondo, l'avevano renduto grato a' Principi Austriaci, e al medesimo Rabatta; siccome, per esser della Famiglia de Dominis, nobile d'Arbè; ma più per essersi mostrato bene affetto al negozio, ed essersi per ben pubblico, e della patria sua molto affaticato intorno; e per esser anche confidente de' Veneziani. In quel primo colloquio il Barbaro, passati i soliti termini di cortesia, scusata su la fortuna del mare la tarda venuta, rappresentò la speranza che s'era conceputa dal General Pasqualigo, e da altri, di veder ormai gastigate le scelleratezze degli Uscocchi, poichè s'era dato così buon principio; e cominciando a dire gli assassinamenti, le trucidazioni d'uomini innocenti, le crudeltà di far strazio de' corpi morti, e di bere il sangue, di scorticarli, per far stringhe delle pelli, li stupri, le rapine di donzelle, e le infinite rubberie colle quali s'era turbata la quiete del mare, e della terra, mostrò con molta eloquenza, ed efficacia, ch'era bisogno di rimedio

celere,

celere, e gagliardo; e conchiuse, che sperava di vederlo applicato opportunamente da mano così perita, e valorosa.

Il Commissario andò nella risposta scusando in parte gli eccessi accennati, come aggranditi dalla passione de gli uomini, o cagionati dall'armata Veneta, che, quando anche non si offendevano i suoi sudditi, era solita di cercar gli Uscocchi a morte, e di ritor loro le prede fatte nella giusta guerra contra i Turchi; o finalmente commessi da altri, e poi attribuiti a gli Uscocchi; i quali confessava però degni di gravissimo gastigo, come turbatori dalla pubblica pace; e che perciò egli ne aveva già tolti di vita cinque de' principali, che aveva potuto aver nelle mani; tendendo in tanto le reti a gli altri, che s'erano posti alle selve, o stavano nascosti nella Città: nel che aveva fatto chiaramente conoscere la sua diligenza. E quindi, come Cavaliere di natura libera, e aperta, incominciò ad aprir il foglio delle Commissioni, e de' disegni suoi; dicendo che teneva ordine primieramente di esterminar affatto i capi de'ladri, e i principali masnadieri avvezzi a corseggiar nel mare: secondariamente discacciar di Segna tutti i Dalmatini, o altri sudditi della Repubblica, chiudendo loro per sempre le speranze di ricovrarsi in quel nido: poi di lasciar solo in Segna cento di quella nazione de' più quieti, conducendo tutti gli altri più addentro fra terra in altre Piazze di frontiera per difesa de'confini; e ultimamente di ristringer l' uso delle barche armate, che non possano uscire senza espressa licenza del General di Crovazia.

Il Segretario, al quale erano piaciuti gli altri punti, come quelli da i quali veramente dipendeva ogni sicurezza del desiderato componimento, ripigliando più di proposito l' ultimo delle barche armate, disse che sperava che l'uso loro sarebbe stato proibito affatto, poichè la Repubblica non era per consentire in modo alcuno che con licenza del Generale di Crovazia, nè senza, transitassero simili vascelli nelle appartenenze della loro intera, e inviolata giurisdizione. Il Commissario replicò che questo era interesse non solo del Regno d'Ungheria, e di Crovazia, ma anche della Sede Appostolica, e del Re di Spagna; però che a lui solo non toccava di decidere controversia così importante, nè di far atto pregiudiziale alle parti; ma che gli bastava di ordinare, e metter regola buona in quel solo che concerneva all' impedimento delle rubberie degli Uscocchi. Pareva che questo contrasto fosse per difficoltare ogni buon progresso della trattazione: ma il Vescovo di Segna consigliò il Rabatta che si rimettesse a tempo, e luogo più opportuno; perchè la materia era stata altre volte ventilata, massime negli accordi che si formarono tra la Casa d'Austria, e la Repubblica di Venezia in Vormazia, e in Bologna, e in Trento, senza ritrovarvi per gli Austriaci i fondamenti necessarj. Così dunque si fece; e senza più trattarne, fu semplicemente proibito agli Uscocchi l'uso delle barche armate; e si camminò poi con maggior facilità al compimento delle altre cose necessarie; sebben il Segretario Veneto, attentissimo al suo vantaggio, aveva da principio scoperto assai manifesto l'animo del Rabatta, pieno d' un ardente desiderio di terminar bene il negozio; o che per tal effetto fosse la commessione de' Principi; o perchè i sudditi dell'Istria, di Trieste, e di Fiume, ve lo stimolassero con continuo protesto; o pur perchè, giudicando egli che così convenisse all' onore, e al servizio de'

suoi

ſuoi Principi, e che non s'aveſſe più a tollerare una ſimile infamia, che quelli che portavano nome di ſudditi, e ſoldati ſtipendiati dalla Caſa d'Auſtria, eſercitaſſero ſotto le bandiere Imperiali dell'Aquila nera pubblici latrocinj, e abbominevoli aſſaſſinamenti, era riſoluto di continuare determinatamente il rimedio.

Per queſto il Barbaro, quanto più vedeva inſervorato il Commiſſario, tanto più lo importunava, nè mai moſtrava di contentarſi di quello che ſi faceva, nè di volerlo riconoſcere come fatto in compiacimento della Repubblica, ma come a ſervizio di neceſſaria giuſtizia, e gaſtigo de' privati delitti; dicendo che il Moslarda era ſtato fatto morire, per eſſerſi oppoſto coll'arme a chi lo chiamava; il Poſſidaria per concetti ſedizioſi ſparſi da lui, quando ſi ricercava l'opera della milizia, per ritrovare i colpevoli naſcoſti fra le caſe; e il Marchetich perchè aveva abbandonato Ledenizze, dove egli era Capitano, e aveva data occaſione che il luogo foſſe ſaccheggiato dal General Paſqualigo: ſiccome eſſendogli ſtati conſegnati nove ſudditi Veneti, di molti, e molti che erano dimandati, parte nominatamente, e parte con termini generali di tutti i ſudditi, ſi doleva che ſe gli deſſero ſolamente poveri artigiani, e che a' malfattori ſi laſciaſse ſpazio di fuggire: ſe ben in vero il Commeſſario uſava ogni diligenza per poterli avere tutti in mano; ma eſſi ſe ne ſtavano alla montagna, provviſti ſegretamente da' parenti, amici, e da quei medeſimi, che ſi mandavano a perſeguitarli, delle coſe neceſſarie; nè era poſſibile a rimediare a queſto diſordine, ſe non ſi voleva diſtruggere tutta quella milizia: il che certo ſarebbe ſtato contra il pubblico ſervizio della Caſa d'Auſtria, anzi di tutta la Criſtianità. Dolevaſi però il Commeſſario di non poter ſoddisfare con tutta la ſua ſollecitudine; e ſi rammaricava principalmente che erano fuggiti dalla Città cinque Dalmatini, de' più triſti, e de' più deſiderati dal Generale; onde temeva che reſtaſſe ſoſpetta la ſua ſincerità; e ſu per far appiccar due Capitani, alla negligenza, e coſcienza de' quali s'imputava quella fuga: nè avrebbe laſciato d'eſeguirlo, ſe i parenti non gli aveſſero promeſſo di portargli o vivo, o morto alcuno di quelli che ſtavano alla montagna; come ſubito ſu fatto: perchè un fratello d' uno di quei Capitani, uſcito con altri alla caccia, preſe un famoſo de' richieſti dal Paſqualigo, e lo condusse in Segna ferito d'archibugiata nel capo, dove fu ſubito impiccato ſemivivo, e gli fu data la teſta; come indi a poco gli furono conſegnati vivi quattro altri, acciò vedeſſe pure che ſi faceva daddovero.

In Venezia queſte operazioni erano inteſe con grandiſſimo guſto; e molti Senatori ne parlavano con dolcezza col Roſſi Segretario reſidente in quella Città per la Maeſtà Ceſarea, dando lodi al Commeſſario, e grazie a' Principi, che finalmente avevano ſeriamente riſolto di gaſtigar i ladroni. Il Commeſſario avviſato di ciò dal Roſſi lo riferì al Barbaro, lamentandoſi che tutti gli altri moſtraſſero d'eſſer contenti delle operazioni ſue, fuor che egli ſolo; pregandolo a conſiderare la importanza della difeſa di quei confini anche per particolar intereſſe della Repubblica di Venezia; onde non conveniva annichilare tutta quella milizia, la quale, ridotta ormai a diſperazione, avrebbe potuto prendere qualche dannoſo conſiglio. Giudicando i medeſimi Segnani che per gli uffizj del Segretario creſceſſe il rigore del Rabatta, o almeno s'impediſſe il mitigamento ſperato, riſolſero di placarlo con una comune ambaſceria, facen-

facendo capo il Vescovo medesimo, il quale accompagnato da' più vecchi entrò nelle stanze di esso Segretario, restando gli altri su la piazza; e quivi con molta umiltà, e sospiri lo pregarono a contentarsi del sangue sparso, e di tanti condotti alle galee, e d' intercedere per un perdono generale, riducendogli alla memoria i servizj che nelle passate guerre avevano i medesimi Uscocchi fatti alla Repubblica, e offerendo in altre occasioni di spendere per l' istessa causa le vite che ora si conservassero loro: in fine del qual ragionamento gli offerirono in dono due tappeti fini, non tessuti già in Segna, nè comperati. Il Segretario con brevi parole mostrò che egli, come semplice ministro, non poteva preterire i termini della sua commessione: nondimeno che averebbe giovato loro in quello che avesse potuto: stimò che fosse mezzo affronto l' obblazione de' tappeti; nè al Vescovo fu di lode l' essere stato istromento; sebbene scusò l'uso del paese, che non tollera accesso dell' inferiore al superiore senza presente: costume appunto da barbari, e che fra' Turchi rare volte si tralascia, ma che agli Uscocchi era forse stato insegnato altrove.

Dopo ciò il Segretario risolse però di procedere con qualche più di soavità, anche perchè in quei tempi fu avvertito da Venezia di dover così fare: onde piacevano molto gli andamenti del Commissario; e si giudicava che non mettesse conto tanto assottigliamento, per non mettersi a rischio di romperla; e che egli anzi, procedendo così chetamente, meritasse corrispondenza di uguale sincerità: dall' altro canto tornavano gli Uscocchi a supplicare il Rabatta che li levasse di spavento, e si dichiarasse, se altri di loro erano destinati alla morte; o se in fine avevano da rimaner tutti estinti; perchè il vivere con tale angoscia era peggio, che la morte stessa. Questi uffizj, e i continui pianti delle donne, mossero a compassione il Commissario; onde rallentandosi dall'altro canto, per le cause accennate, l'ardore del Segretario Veneto, ne fece proclamar venti de' più colpevoli, lasciando così speranza di perdono a gli altri, e assegnando a quelli un breve termine; dopo il quale cadessero in bando capitale con taglia, e con grazia di potersi ajutare l'uno colla testa dell' altro.

Poi, per venire al rimedio più sodo, più sicuro, e più atto ad impedire i corseggiamenti, e i latrocinj di mare, deliberò il Commissario, di tutta quella milizia non lasciare in Segna più di cento stipendiati, e con loro cento moschettieri Alemanni, e di trasferire il rimanente ad altre Piazze più fra terra, volendo a questo fine che uscissero non solo gli stipendiati, ma anche dei proprj Cittadini tutti quelli che fossero conosciuti aderenti nelle prede, e volonterosi di continuarle: pel qual fine fece di tutti gli abitanti una minutissima descrizione, alla presenza non solo del Vescovo, ma anche dell' Arcidiacono, e d' altri pratici della Città; incaricando la coscienza loro, che dovessero di ciascuna persona dargli certa, e reale notizia; siccome a questo effetto volle anche la presenza del Capitano Barbo, come quello che meglio d'ogn' altro conosceva l'opere, e l'inclinazioni d'oguno.

Ma il Barbo cominciò subito ad opporsi apertamente a quel consiglio, protestando che egli con sì poco numero di difensori non era per restare alla difesa di quella Piazza; e allegando molti inconvenienti che ne potevano derivare; onde si vedeva che, coprendo la privata passione

sotto

sotto il velo del pubblico servizio, egli era per attraversare con ogni suo studio quel partito nel quale solo tutti gli uomini prudenti giudicavano consistere l'unica speranza della quiete, e del fine di tante miserie: onde non si diedero orecchie alle contrarie persuasioni del Barbo: anzi, vedendosi che egli colla sua presenza avrebbe potuto muovere qualche sedizione nelle milizie, tra le quali si sentivano mormorazioni, e consigli di opporsi colle arme ad una tal divisione, sospettando che si dividessero, per poterli poi a man salva distrugger tutti; fece il Commissario intendere al Barbo, che egli avrebbe fatto bene a partirsi di là, che non mancherebbe chi pigliasse cura di quella Piazza, e del servizio di Sua Maestà Cesarea: così egli, pubblicando d' esser necessitato ad andar alla Corte per certe sue liti, uscì di Segna; ove senza maggior contrasto s'effettuò poi la traslazione; anzi fu ricercata in luogo di grazia, essendosi mostrato loro che, se bene per loro colpe meritavano maggior gastigo, e per giustizia erano destinati tutti alla morte; nondimeno si usava quella clemenza, e si mettevano in luogo ove con onorato valore avrebbono potuto ricuperar la perduta fama, e acquistar dagli ottimi Principi grazia, e premio: oltracchè non avrebbe potuto mancar loro campo di giusta preda nelle vicine contrade Turchesche di Lica, e Corbavia; ma che tuttavia s'usava anche questa agevolezza di più, che niuno si mandava per forza, anzi si lasciava libertà a ciascuno de' descritti di provvedere a' casi suoi in altre parti fuori del paese.

Con questi modi s' indussero volontariamente intorno a 200. Soldati con tutte le famiglie ad accettar le stanze in Ottossaz, Brigne, Prozar, e Borlogh, Castelli del Contado di Segna, frontiere del nemico, e atte, per la qualità de' siti, alla difesa del paese, e alle scorrerie contra i Turchi, massime quando con un poco d' industria, e con non molta spesa si fossero meglio fortificati. Quelli che dovevano partire, si presentarono una mattina in Chiesa alla presenza del Commissario, dove, dopo udita la Messa, furono benedetti dal Vescovo colle loro bandiere, e coll' armi; la qual cerimonia non fu approvata da tutti, parendo che fossero malamente capaci di tali benedizioni i pubblici ladroni scomunicati, e maledetti dalle Bolle Appostoliche: a questi fu provveduto dal Commissario di stipendj anticipati, e di vettovaglie per alcuni mesi; avendo loro intimato che non dovessero più ritornar a Segna sotto pena della vita. Con questa traslazione parve che veramente fosse imposto al negozio l'ultima mano, e che non si avesse più e temere che gli Uscocchi potessero più attendere al corso, per esser i maestri di quest' arte condotti quasi tutti ad abitar fra terra; onde veniva a reintegrarsi la buona amicizia, e buona vicinanza tra la Casa d' Austria, e la Repubblica di Venezia. Con tutto ciò però s' andavano suscitando ancora dall'una e dall'altra parte alcune difficoltà intorno al risarcimento de' danni fatti al Pubblico, o a' privati: ma accorgendosi tutti che questo sarebbe un pelago da non ritrovarvi mai il fondo, si mise la cosa in silenzio. Sollecitava solamente il Commissario che i Forti di Gliuba, e di San Marco, fabbricati dal Donato, si smantellassero, acciocchè restasse più libero il commerzio, poichè già si aveva rimediato che non vi transitassero vascelli di corso: ma il Pasqualigo rispondeva che questo conveniva che si trattasse in Senato, ove non si sarebbe così facilmente

risolu-

risoluto di distruggere quei Forti, rispetto ad altre occasioni che potessero nascere; ma che avrebbe ben egli colla sua autorità dato ordine che si lasciassero passare liberamente tutte le barche non armate, senza più riconoscerle, o cercar dove andassero, nè d'onde venissero, o ciò che portassero: e ciò doveva bastare alla libertà della navigazione, e del commerzio amichevole tra i sudditi dell' una, e dell' altra parte; tra' quali, e tra' Principi medesimi pareva che dovesse correre nell' avvenire migliore intelligenza, perchè l' accomodamento era piaciuto tanto a' Veneziani, quanto agli Arciduchi: di che può addursi questo certo argomento, che, dopo l'avviso che n'ebbero i Principi Austriaci; quantunque sia verisimile che il Barbo avesse rappresentato gli avvenimenti secondo la sua propria passione; nondimeno fu al Commissario rinnovata l'autorità; aggiungendoli assolutamente il Capitaniato di Segna, del quale era già spogliato il Barbo, acciò tanto più comodamente egli potesse perfezionare il negozio, e levar affatto l'infamia di così nefandi latrocinj dagli Stati della Casa d'Austria. Onde fu chiaro l'error di quelli che ardivano d'imputar a Principi così religiosi, giusti, e benigni, il consentimento di sì fatte scelleratezze, le quali si dovevano piuttosto attribuire a gli inganni de' mali ministri Eretici, che nè temevano Dio, nè miravano all'onor de' padroni, o all'onor proprio; i quali co'loro artifizj davano ad intendere che fosse impossibile rimediare a quei disordini; e li dipingevano dinanzi a' Principi come trasgressioni ordinarie, e necessarie de' confini.

Ma siccome questi tali rimasero confusi nella loro malizia, e privi degl' ingiusti emolumenti che ne solevano cavare, così arsero maggiormente di sdegno, e invidia contra la virtù del Rabatta, vedendolo in dispregio loro colmo di gloria, e di premj da ogni parte: perchè anche i Veneziani, conforme all'ordinario loro costume di cortesia, lo avevano fatto regalare d'una grossa catena di cinque, o sei mila ducati; i quali egli però non volle accettare senza darne prima conto a' Padroni, con offerta d'impiegarla in pubblico servizio, come aveva fatto di somma maggiore de' suoi proprj danari nella tardanza delle provvisioni, scusabile, per le più gravi urgenze della guerra Turchesca: oltra di ciò si fabbricava in Venezia una barca di piacere, e da viaggio, per donarla al medesimo Rabatta, fornita di diverse comodità, che a lui nel governo di Segna sarebbe stata di molto servizio nell'andare innanzi, e indietro per quei canali, e per le vicine Isole. Tutte queste cortesie, benchè leggiere, e disuguali a' meriti di sì buon Cavaliere, servivano di materia a gli emoli suoi, per lacerarlo, e metterlo in disgrazia de' Principi: perchè il Barbo, trovando nella Corte di Gratz accesi i cuori di molti Ministri, spezialmente Eretici, istrumenti reali del Demonio, e nimici della pubblica quiete, cominciò ad accusare l'opere del Rabatta, affermando che egli, corrotto da' Veneziani, non aveva avuto altro fine, che di soddisfarli in pregiudizio di Cesare, della Corona d' Ungheria, e della Casa d'Austria; onde a sola richiesta loro aveva fatto impiccare uomini valorosi, e benemeriti, dandone altri contra ogni onorato costume de' Principi in mano loro; e mettendoli in necessità di voltarsi a servire negli eserciti Turcheschi, con manifesto pericolo che, per la notizia che essi avevano del paese, e delle Piazze, avesse a cader tutto quel confine in mano de' nemici.

Di queste voci, e di questi maligni concetti s' empievano l' orecchie dell' Arciduca Ferdinando, giovine d' ottima mente, e di rettissima inten-

intenzione, vero imitatore della virtù di Carlo suo Padre, e Ferdinando Imperadore suo Avo, erede del nome; ma, per l'età, non ancora esperto delle fraudi cortigianesche, e degl'interessi de'mali Ministri, sebben per natura, e per religione, nemicissimo de gli Eretici. Movevasi adunque con tali artifizj ingannevoli l'animo del Principe, ma più quello dell'Arciduchessa sua madre, la quale più veniva combattuta da quelli che sapevano come essa poco prima era rimasta disgustata, per aver egli cercato d'impedire il maritaggio dell'Arciduca colla Figliuola del Duca di Baviera, la quale era nipote della medesima Arciduchessa; pel quale impedimento si dice che il Rabatta divulgasse in Venezia che la suddetta Sposa fosse macchiata di lebbra; il che si trovò poi falso, e seguirono le nozze; nè al Rabatta fu facile a purgarsi dell'imputazione; e gli convenne adoprarvi molti intercessori; sopra la qual cicatrice seppero ben dimenar l'unghie i suoi emuli: onde gli accesero contra l'animo della Madre, e del Figliuolo in male maniere, appoggiando tutte le loro macchine alle maligne relazioni del Barbo. Fu il Commissario avvisato da gli amici di questi uffizj, e de' pericoli che correva in tempo che egli, per occorrenze appartenenti pur al negozio di Segna, si trovava in Trieste; ove, confidato nella coscienza, e integrità sua, non si perdè punto di animo: ma temendo che le calunnie inventate contra di lui non impedissero lo stabilimento di sì importanti faccende, fece subito risoluzione di trasferirsi, senza aspettar altro, a Gratz; e avviatosi con pochi de'suoi, incontrò nel cammino il Barbo, ch'era meglio accompagnato: nondimeno non potè contenersi, per la generosità del suo spirito, di non rimproverar i maligni uffizj, e bugiardi: al che non seppe colui, confuso della mala coscienza, se non rispondere con umiltà, e con certe vane scuse, proccurando di spedirsi da quel colloquio più che di fretta. Il Rabatta, giunto in Corte, sentì tosto gli effetti delle male impressioni; perchè gli fu comandato di ritornarsene subito al suo Carico; riprendendolo agramente che se ne fosse partito senza licenza: egli nondimeno si andò aggirando con varj mezzi in modo, che, sebbene il Principe gli aveva negata l'udienza, e s'era mostrato più volte pieno di mal talento, in fine risolse pure d'ascoltarlo colla solita innata benignità Austriaca; e così fece anche la Madre Sua Serenissima; a' quali mostrò che non gli era nuova la persecuzione de gli Eretici, che a lui portavano particolar odio principalmente per li servizj fatti alle loro Altezze nelle materie di religione; perchè, secondo la loro pia mente, e conforme al suo proprio zelo, nel governo suo di Carniola attese con ogni studio a perseguitarli; e che all'ora gli avevano macchinato contra la vita, e l'avevano ristretto in certissimo pericolo di perderla: ma che la giustizia di Dio l'aveva preservato, come confidava in sua divina Maestà che succederebbe di presente nel più grave, e a lui presente precipizio, a cui veniva spinta la buona fama, e l'onor suo. Così seguitò, informando di parte in parte di tutte le azioni sue, con quanti travagli di mente, spese di propria borsa, e rischi dell'istessa vita, egli aveva tirato innanzi il negozio, non in gratificazione de' Veneziani, co'quali non aveva avuto, nè voleva aver interesse alcuno; ma per puro, e unico servizio delle loro Altezze; avendo giudicato necessario di liberare dopo tanti anni la Casa d'Austria dalla calunnia

lunnia che le dava ormai tutto il mondo, di trattener volontariamente ne'suoi Stati pubblici ladroni, e sanguinarj assassini: ch'egli non solo non aveva fatto morire gli innocenti, ma che anzi si confessava reo d'aver tenuti in vita uomini meritevoli di mille morti: disse che le loro Altezze si raccordassero delle lamentazioni, e de'gemiti de'loro poveri sudditi dell'Istria, e della Liburvia; i quali, per le colpe di pochi ladroni, venivano saccheggiati, e rovinati, ed erano stati a termine, per pura disperazione, di vacillar nella Fede, perchè i Veneziani avevano già presa una risoluta forma intorno a queste scorrerie, ch'era, di non rompere in manifesta guerra, per non tirarsi addosso la mala fama nel Mondo d'aver mosso le armi contra i Principi Cristiani, mentre guerreggiavano contra i Turchi; ma risarsi d'ogni oltraggio, o danno che ricevessero i loro sudditi sopra i sudditi della Casa d' Austria a buona misura: onde il fomentar le rapine de'ribaldi non era altro, che distrugger, e disabitare le proprie terre delle loro Altezze, e necessitar i Vassalli a pigliar altri partiti: che così s' intese il negozio, quando a lui ne fu data commissione; e ch'egli, nell'averla saputa eseguire in quella maniera, pretendeva anzi merito, e mercede: che non bisognava dar orecchie a gli Eretici, i quali, vedendo procedersi contra con sì gagliarde, e pie risoluzioni, e che i bisogni della guerra Turchesca non bastavano ad impedir l'animo zelante del Principe per l'esterminazione loro, volevano anche vederlo intrigato di più in nuova guerra colla Repubblica di Venezia, acciò fosse necessitato ad abbandonare l'impresa contra di loro; e ch'era ormai conosciuta per tutta Alemagna, e per tutta Europa la malizia scellerata de' settarj, i quali, per mantenersi nelle false opinioni, non si guardavano di tradire i proprj Principi, e la Patria; e che di qua era forse derivata la perdita di Giavarino, e poi di Canissa: che le loro Altezze fossero certe, o che bisognava reprimere la rapacità degli Uscocchi per la via cominciata, ovvero distruggere, e desolare tutti i luoghi di marina, e gli altri de'confini; perchè egli aveva assai bene penetrato che i Veneziani erano risoluti di vendicar in quel modo le ingiurie degli Uscocchi; ovvero, se in fine bisognasse, pigliar con esso loro un' aperta guerra: la qual cosa in niun tempo poteva metter conto alle cose delle loro Altezze; ma ora meno che mai, per li travagli maggiori ne' quali si trovavano col Turco: che a questo fine i Veneziani avevano giustificata la causa presso al Papa, e presso agli altri Principi Cristiani, a' quali tutti pareva strano che si volessero fomentare ne'proprj Stati pubblici, e infami Corsari a danno de' vicini: che in caso tale non s'avrebbe da far fondamento negli ajuti del Re di Spagna, il quale, oltra l'esser occupato in tante altre parti, e altre molte difficoltà di poter mandar armata in quelle bande, stimerebbe sua vergogna, per la pietà, e giustizia sua, il favorire causa tale: il che si poteva anche argomentare dall'esito dell'uffizio che a suggestione del medesimo Rabatta fece in Venezia Don Inico di Mendozza, Ambasciador Cattolico, minacciando le arme del suo Re, se non si liberava dallo stretto assedio Trieste, e Fiume: di che si stimò affrontato il Re; e per farne chiara la Repubblica, e il Mondo, levò tosto il Mendozza da quell'Ambasceria: che quanto a i pericoli che gli Eretici malignamente mettevano innanzi di perdersi Segna, fossero certe le loro Altezze che

meglio era afficurata quella Piazza con poche genti quiete, e fedeli, che col numero maggiore di ladri; i quali, oltra il continuo irratamento de' nemici, erano soliti spessissimo di abbandonar la Città, per attender alle rubberie; onde non vi rimanevano per molti giorni, se non le donne, e le genti inutili; co' quali mancamenti s' erano a' Veneziani aperte mille occasioni di sorprenderla, se v' aspirassero: ma esser cosa troppo notoria tra gli uomini prudenti, che i Veneziani lascieranno sempre volentieri a spese, e carico di altri la difesa di quelle frontiere, ch' essi medesimi, confinando con loro pacificamente, ajuterebbono sempre, pel proprio interesse, almeno sotto mano a difenderle. Onde non potendo i Turchi per terra avvicinarsi a Segna, nè condurre artiglieria; nè essendo mai i Veneziani per consentire ch' ivi s' accostino per mare, si poteva tener senz' altro la Piazza per sicura, purchè gli Uscocchi colle loro rapine non necessitassero i Veneziani ad accordarsi per la distruzione di quel nido co' Turchi, che ne avevano più volte promossa la pratica; o essi stessi non la tradissero in mano de' Turchi, de' quali sono per la maggior parte sudditi, e molti hanno sotto di loro i padri, le madri, i fratelli, le sorelle, e altri parenti: che in questo consisteva il pericolo di qualche gran perdita, non nelle vane invenzioni de gli Eretici. Aggiunse il Rabatta, che, per maggiormente assicurare quei confini, e per la speranza di poterli allargare a danno de' Turchi, sarebbe stato utilissimo il compartimento fatto da lui di quelle milizie a i luoghi soprannominati di Ottossaz, Brigne, Prosor, e Borlog, mediante i quali si metterebbero in sicuro spazio di terreni fruttiferi, onde la gente potrebbe con giuste fatiche sostentar la vita senza illecite rapine; conchiudendo, ch'egli avrebbe poi mostrato il modo di ridurre i detti quattro luoghi in sicura difesa senza che se n'aggravassero le Camere di Sua Maestà Cesarea, o delle loro Altezze.

Furono ascoltate queste ragioni, portate con molta eloquenza, e grand' efficacia, attentissimamente; e tosto si accorsero i Principi che suor d' ogni suo merito veniva loro messo in discredito un tanto Ministro, pieno di prudenza, e di fede; onde lo reintegrarono tosto nella pristina grazia: e per darne segno in faccia di questi emuli suoi, elessero lui medesimo con amplissima autorità che andasse a ricevere a' confini Gian Francesco Aldobrandini, Nipote di Papa Clemente, che in quei giorni doveva sbarcare alle marine di Trieste, e di Fiume con dieci mila fanti Italiani pagati da sua Santità, e D. Gian de' Medici, che ne conduceva due mila, pagati dal Gran Duca, suo fratello, in servizio della guerra contra il Turco; la qual gente della marina doveva guidarsi a Zagabria, destinata per Piazza della mostra, donde poi per acqua aveva a trasferirsi, come fece felicemente, all' assedio di Canissa. Amministrò quel carico il Rabatta con intera soddisfazione, e de' Principi, e de' Capi della gente Italiana; e sbrigatosi di là, non vide l' ora di tornar a Segna, per dar compimento a quelle faccende, nelle quali non pareva che rimanesse più difficoltà alcuna; poichè da' Principi Austriaci erano state approvate tutte le sue azioni, e tutti i partiti presi per rimedio del male; e pareva che l' autorità sua fosse accresciuta tanto, ch'egli dovesse tosto esser esaltato a più sublimi carichi, destinandolegli già il Generalato di Crovazia.

Ma dopo la sua partenza, la malizia diabolica de gli Eretici s' assottigliò

tigliò tanto più a' danni di lui, e si sfoderarono nuove calunnie, le quali, se pure non erano ascoltate da' Principi, almeno non erano ributtate con quella fermezza che pareva convenirsi a' meriti di un tal Cavaliere. Le cose arrivarono ad un tale stato, che già si mormorava per le Corti che si formerebbero processi contro di lui, spezialmente per dimandargli conto della morte del Conte di Possidaria: nella quale s' interessavano forte con poco onor loro alcuni principali, mostrandosi parziali d' un pubblico assassino, indegno d' essere uscito di quella nobile famiglia. Sentivano queste voci, e questi grandi romori gli Uscocchi, che per causa loro versavano nelle Corti; nè mancava chi loro seminasse nell' orecchie che il Rabatta era in disgrazia de'Principi, a'quali non era piaciuto il sangue di tanti soldati valorosi sparso da lui furiosamente a compiacenza di altri. Questi ragionamenti si rapportavano poi in Segna, e servivano a diminuir l' ubbidenza al Commissario; il quale, trovandosi scarso di danari, era anche stato sforzato a spogliarsi di quei presidj che l' avevano sino all' ora renduto tremendo in Segna.

Accadde in quei giorni che da' Principi ebbe il comando di mandar al campo sotto Canisa quel maggior numero di gente che potesse; colla qual occasione pensò anche di levarsi dinanzi il resto de' più inquieti, e più ingordi, per lasciar poi gli affari di Segna meglio regolati: raccolse anche in questo numero i banditi; e, fattane una buona schiera, diede loro per capo un certo Giurissa, che di zappatore era diventato ladrone, e fatto celebre per la gagliardia del corpo, e ferocità dell'animo; il quale aveva anche rapita una donzella ben nata nell' Isole di Zara, e contra le leggi umane, e divine l'aveva sposata. Questo Giurissa era istantemente dimandato da'Veneziani, o vivo, o morto; ma, pel credito grande in cui egli era per la sua bestialità, alla quale si dava titolo di valore, così presso a Principi, come presso alla milizia, non aveva ardito di mettervi mano il Rabatta, dubitando di causare maggior tumulto. Pensò dunque con questo mezzo, o ch'egli, come audacissimo, avesse a lasciar la vita in quella impresa; o ad acquistarsi tali premj, e onori di virtù militare, che avesse poi a sdegnarsi di contaminarsi con infami ladronecci. Si partì Giurissa contento del carico, e del danaro con cui lo aveva sovvenuto il Commissario, e con opinione ch' egli con quella squadra d' uomini feroci, e atti ad ogni fatica militare, fosse per segnalarsi notabilmente. Ma giunto in Carlistot, fu da gli emuli del Rabatta dissuaso dell'andata, con dirgli ch'egli, come un'altro Uria, veniva mandato a manifesta morte da chi non era ancor sazio del sangue degli Uscocchi; e che ormai i Principi erano certi di questo, nè volevano lasciare tanti uomini valorosi invendicati, morti ingiustamente; e perciò non era per dispiacere loro affronto alcuno, o termine di disubbidienza che s'usasse contra il Commissario.

Sollecitati da così acuto stimolo non solo Giurissa, ma ancor tutti i suoi, se ne ritornarono senz'altro a Segna, ove sparsero le voci penetrate nell'orecchie, e ne'cuori loro in segrete conventicole: nè potè il Rabatta per all'ora far altro, che dissimulare, aspettando miglior occasione; la quale gli venne indi a poco, che, posta la mano sopra Giurissa, lo fece chiudere in un fondo di Torre con animo risolutissimo di dargli il meritato gastigo: nè volle muoversi alle gagliarde istanze, nè finalmente alle aperte minacce nelle quali ardivano que'scellerati di prorom-

prorompere, se non lo metteva in libertà; rispondendo anzi con generoso ardimento, che gli gastigherebbe tutti di così temerarie insolenze; riteneodosi egli fra tanto nel Castello inferiore con quella poca guardia de'Tedeschi che aveva. Ma gli Uscocchi, avendo già, per le cagioni toccate di sopra, perduto il rispetto verso il Commissario, e persuasi (o veramente, o oo) che la morte sua non fosse per dispiacere a'Principi, si misero ad una nefanda, e scelleratissima impresa; e accrescendo le furie dalle quali erano agitati con ber copia d'acquavite, che a quest'effetto fu portata in Piazza, ad'esempio de' Numantioi, i quali, quando vollero incrudelire con quel memorabile fatto contra il proprio sangue, mangiarono prima carne mal cotta, e poi si ubbriacarono colla loro Cea; (ch'era bevanda simile alla Cervosa settentrionale) così gli Uscocchi, infuriati co'vapori d'acqua vite, teotarono prima di sforzar le porte del Castello; e non riuscendo il disegno, vi condussero l'artiglieria, e con quella s'aprirono per certa cannoniera l'entrata. Il che veduto dal Commissario, e accorgendosi che la bestialità di gente furiosa non finirebbe senza venire a fine dell'intento, prese necessario partito di cavar Giurissa dalle carceri, patteggiando con lui, più per riputazione, che per pensiero di vederlo effettuato, che per la sua salute giurasse di presentare vivo, o morto un'altro de'più nominati ladroni: ma, sebbene si vide Giurissa libero, e fuori d'ogni pericolo, non cessò la rabbia degl'altri, che, ammazzati alcuni de'Tedeschi che facevano resistenza, gettarono impetuosamente a terra tre ordini di porte; e penetrando fino all'ultima camera del Commissario, col quale si trovava un Fiorentino suo parente, venuto per visitarlo dal campo sotto Canissa, lo gettarono subito a terra con due archibusate, dappoichè egli, sparata già la pistòla, aveva impugnata la spada, per far quella difesa che il tempo, e la necessità gli concedeva: spiccarongli poi i micidiali Barbari la testa, facendone mille strazj; e la posero in luogo pubblico a manifesto spettacolo del popolo: poi usciti di Castello, congregarono la moltitudine, e costrinsero tutti a giurare di voler esser partecipi del fatto, o ben, o male che ne dovesse succedere.

La mattina il cadavere fu posto in Chiesa; dove si dice che fino le donne, per non mostrarsi meno empie de'mariti, dopo varie maledizioni, andarono lambendo colla lingua il sangue che usciva dalle ferite. Tal fu il fine del valoroso, e buon Cavaliere; il quale, tostochè fu divulgato per la Dalmazia, e per l'Italia, gli uomini pratici temerono di qualche maggior rovina, dubitandosi che gli Uscocchi, disperando di perdono dopo così enorme delitto, non tradissero la Piazza a' Turchi; massimamente essendo uscita fama, che s'erano impadrooiti anche di Erbai: ma iotendendosi ciò non esser vero, e che coloro vivevano quietamente, con certa forma di governo posta da loro mentre che aspettavano Capitano; avendo dato conto del fatto all'Imperadore, e fatta scusa sopra vane calunoie contra il morto; gli animi de gl'uomini si voltarono a considerare come la Casa d'Austria avrebbe sopportata, o vendicata una tanta scelleratezza, commessa contra sì principale ministro: ma vedendosi ritardare il gastigo, si discorreva diversamente del segreto de'Principi, i quali si credeva da alcuni che avessero dato ordine, o almeno consenso nella morte del Rabatta: altri giudicavano che si differisce il gastigo, per cogliere i malfattori a maggior salvo: altri

altri dicevano che, essendo il delitto popolare, era più savio consiglio il dissimularlo, che vendicarlo con pericolo, se non d' altro, di far disabitare quella Città, perchè tutti v'erano in un modo, o in un' altro interessati: accrebbe la materia de'sospetti, e de'discorsi, il vedersi indi a poco conferito il Capitaniato a Daniello Francol, Triestino, aperto nemico del morto Rabatta; e quello stesso che aveva consigliato Giurissa a ritornare da Carlistot, quando colla gente detta di sopra andava verso Canissa; tanto più, che il Francol entrò in Segna disarmato, e fu ricevuto senza contrasto, e senza moto alcuno; nè si guardò di ammettere Giurissa alla sua tavola, e di lasciarsi vedere a passeggiar per la Piazza.

Sia come si voglia, è ben maraviglia che sia restato fin qui impunito così atroce delitto; ma chi conosce la clemenza, l'integrità, la giustizia innata della Casa d' Austria, non potrà mai credere che di ordine, o di consentimento di que' Principi si togliesse la vita ad uno per imputazioni incerte, e non prima giustificate; massime sotto l'Imperio di Rodolfo, che in casi più importanti ha dato saggio, non di crudele, ma di mitissimo Principe, come si potè osservare già pochi anni in Giorgio Popel, Barone Boemo, che, imputato, e forse convinto, di lesa maestà, nondimeno, se fu privo della grazia, e di parte de'beni, non perdè la vita: e più frescamente, avendo sua Maestà scoperti in Vuolfango Romf, e Paolo Travestin, quello suo Maggiordomo, e questo Marescialło, e l'uno, e l'altro Consigliere segreto, eccessi gravissimi in suo discredito, e vilipendio, si contentò di cacciarli di Corte senz'altra pena, lasciando loro anzi portar via gl'immensi tesori, Dio sa come, accumulati: ma chi sa in che modo s'è proceduto nella morte data ultimamente al Conte d'Ardech, e al Paradaisser, l'uno de'quali aveva tradito a'Turchi Giavarino, l'altro Canissa; e quanto diligentemente con lunghezza di tempo da' Giudici deputati sieno state ventilate quelle cause, non crederà mai che al Rabatta per qual si voglia imputazione fosse stata tolta la vita, senza ascoltar prima le sue difese.

Così resta adunque nella morte del Rabatta offesa la riputazione di Cesare, e dell'Arciduca straordinariamente, non essendo mai più a'Principi della Casa d'Austria stato fatto simile affronto: perchè, sebben si legge che due Rappresentanti di quella furono ammazzati, uno a Suvisz, l'altro in Undervalden; da i quali ammazzamenti ebbe poi l'origine la Repubblica degli Suizzeri; nondimeno quelli furono per l'ingiurie fatte a privati, uccisi anche da privati; e fu poi impedito il modo del gastigo dalle comuni sollevazioni, che diedero da pensar ad altro: ma in questo caso bisogna credere che o qualche segreto recondito nella mente de'Principi mandi in lungo la debita risoluzione; o che gli artifizj ingannevoli de' mali Ministri diano ad intendere quello che non è; nè si curino del mal esempio, e della poca riputazione de'Padroni, purchè rimanga così sfogata la rabbia loro.

Ora, trucidato che fu in quella maniera l'infelice Rabatta in Segna, gli Uscocchi ch'erano stati distribuiti per le Castella di Ottossaz, Prezer Brigne, e Bulogh, come s'è detto di sopra, levato l'impedimento, e rotto il ritegno, tornarono subito all'antico infame nido; e sebben fecero indi a poco notificare al General Veneto, che intendevano d' osservare gli accordi, e che non sarebbono usciti in corso per mare in

modo

modo alcuno, nondimeno il Pasqualigo non si fidò tanto nelle loro promesse, quanto nelle sue proprie diligenze: e quantunque sollecitava di ritornarsene dopo tanti anni, e tante fatiche, alla Patria, volle però, mirando più al servizio pubblico, che a' privati comodi, riscaldar meno le istanze della licenza, per osservare dove fossero per finire le furie de gli Uscocchi dopo un tal eccesso; e a questo fine dispose a' passi con estrema cura le Galee, e le barche armate, senza impedir però il corso delle vettovaglie a Segna, per non metter la gente in maggior disperazione: ma vedendo per alcuni mesi che niuno si moveva, e che si osservavano i patti, e che già in Segna si rendeva agli Austriaci la solita ubbidienza, e che i Principi erano risoluti di mantenere gli accordi, e d'impedir l'ingiuste rapine, ottenuta la licenza dal Principe, se ne ritornò a Venezia, glorioso, per aver messa l'ultima mano a così costoso travaglio coll'autorità, e colla prudenza sua; e tutto il Mondo s'avvide che in mano de' Principi Austriaci stava il raffrenar quei ladroni, con tutto che i mali Ministri gli avessero per tanti anni dato a credere altrimenti: onde non pareva verisimile che dovessero acconsentire mai più ad una tale infamia; massime avendo anche imparato i Veneziani il modo di far ad altri costar caro il danno che si dà a' loro sudditi.

Con tutto ciò molti uomini pratici dubitavano che, stando gli Uscocchi in quel luogo senza altro sostentamento, fosse quasi impossibile che si sostentassero senza danno de' vicini; massime essendo gli stipendj leggieri, e difficilmente pagati; nè participando di essi tutta la gente. Per li quali rispetti fu prudentemente considerato che l' unico rimedio consistesse nella traslazione di quella gente a' luoghi discosti dalle marine, come sono i soprannominati, opportuni alle scorrerie contra i Turchi, e capaci di qualche agricoltura; ne' quali ancora si dice essere alcune vene di ferro, nelle quali potrebbono esercitarsi, e nodrire le loro famiglie con utile industria quelli che eleggessero di preferire un'onesto, e legittimo modo di vivere alle maledette, e scomunicate rapine, e alle forche, nelle quali, o presto, o tardi, inciampavano poi tutti.

Ma perchè di sopra si fece menzione d' un partito proposto dal Rabatta all'Arciduca, di fortificare alcuni luoghi di Frontiera senza dispendio delle camere Arciducali; e perchè nel punto della traslazione delle milizie Segnane a'Castelli fra terra, e in questo che si accenna, gli uomini versati nel negozio hanno creduto sempre che consistesse la certa speranza di reprimere i latrocinj degli Uscocchi, e ovviare a' pericoli che da quelli venivano minacciati, sarà bene, prima di metter fine a questa narrativa, che anche questa materia si dichiari qui co' suoi fondamenti.

E'dunque da sapere che il Vescovo di Segna, Prelato ornato di profonda dottrina, pratico del paese, e prudente, propose che si facesse un' appalto co' Veneziani d'alcuni boschi vicini a Segna, abbondanti tanto di pini atti per arbori, e antenne di qualunque genere di Vascelli, quanto anche di faggi, del qual solo legno si fanno i remi per le galee; e che si proccurasse di avere da loro un'anticipato sborso di 50000. ducati, i quali servirebbono abbastanza al disegno di fortificar i luoghi de'confini nominati di sopra. Il consiglio era molto opportuno, perchè i boschi veramente abbondano di materia attissima a' bisogni suddetti,

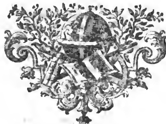
e sono

e sono così vicini al mare, che con poca fatica, o spesa, per sentieri declivi, usati anche in altri tempi, si possono condurre all'imbarco: la qual copia, e comodità esagerandosi un giorno in Segna dal Commissario col Segretario Barbaro, e dicendo egli che questo era veramente un tesoro, l'altro rispose così esser in effetto; ma tesoro di metallo, o di moneta tale, che non avrebbe mai spaccio altrove, che in Venezia: la qual prudente risposta se fosse stata ben considerata da gli Austriaci, non si sarebbono frapposte nella conchiusione di un utilissimo partito tante difficoltà: ma mentre l'Arciduca fu costretto di darne parte all'Imperadore, primieramente si dubitò che quel taglio potesse agevolar la strada a' Turchi d' infestare i confini: ma chiamato alla Corte Cesarea, per questo effetto, il Vescovo di Segna, con ordine di portar seco disegni reali di tutto il paese, egli colla sua presenza, e con vive ragioni levò quel dubbio; onde gl'Imperiali cominciarono poi a pretendere più grossa somma, e dimandavano sborso anticipato di 300. mila scudi, senza pensiero forse di spenderne parte alcuna in fortificazione di quel confine; non ponderando essi che i Veneziani, sebbene possono ricever qualche comodità da que' legnami, non hanno però più che tanta necessità, perchè non mancano loro selve che somministrano materia sufficiente per le loro ordinarie, e straordinarie armate. E' vero che la condotta de' remi, che si tagliano principalmente ne' boschi d'Alpago, e di Cancerio, si fa con dispendio, e con gravezza de' sudditi, a' quali si risparmierebbe volentieri quel travaglio; nel resto la materia è inesausta, tanto per remi, quanto per ogni altro bisogno di più numerose armate: è però verisimile che anche per solo rispetto della fortificazione de' luoghi tante volte nominati i Veneziani sarebbono condescesi allo sborso di qualche mediocre summa a conto di detti legnami, per interesse proprio di veder ordinato in que' confini più numerosi, e gagliardi ritegni contra i Barbari che pensassero mai per quella strada d'infestar l' Italia, come hanno fatto in altri tempi.

Ma il maggiore, e più certo servizio, che si sarebbe cavato da quell' accordo, consisteva nell' occupare la gente di quel paese nel taglio, e nella condotta; che così ella si sarebbe avvezzata a vivere delle sue fatiche, nè avrebbe avuta scusa, che la fame, e la necessità spingesse in corso; perchè que' boschi avrebbono data perpetua materia, non solo di sostentarsi, ma anche di arricchirsi; perchè, oltra i legnami opportuni per le armate, se ne sarebbono tagliati infiniti per ogni altro bisogno di fabbriche; la comodità di portar le travi, e le tavole per mare verso Venezia, o agli opposti lidi della Romagna, e della Marca, ove sono carissime, avrebbe istituito un traffico di molta ricchezza; ove ora i boschi stanno inutili, e la gente oziosa; essendosi, per le cause accennate, dismessa già la pratica; ed essendo insieme, come si disse di sopra, ritornati gli Uscocchi alla vecchia tana di Segna. In questi due punti gli uomini prudenti, e pratici giudicavano che consistesse la stabilità de gli accordi, e del riposo.

Però è molto da temere che in breve tempo non si rinnovino le miserie (sebben sarà sempre in poter de' Principi il rimediarvi) a maggior danno della Cristianità; perchè sebben anche gli Uscocchi s' astenessero per sempre di non toccare le terre, i Vascelli, o i sudditi de' Veneziani, nondimeno le continue sortite che fanno verso Obruazzo,

ove termina il canale della Morlaca, farà finalmente aprir gli occhi a' Turchi, per provvedere a' fatti loro con un configlio non difficile da efeguire, che ritornerà poi in notabil pregiudizio, e della Cafa d'Auftria, e d'altri; il quale non infegnerò già io in quefta parte, ma egli era ben intefo dal Rabatta; che perciò fi moftrava rifoluto di proibire che quel canale con barche armate non fi navigaffe più oltre, che da Segna a Scriffa, acciò l'ingordigia di picciola preda di pochi animali, o pochi fchiavi, non veniffe una volta a pagarfi con amare lagrime, e colla perdita d'infinite anime Criftiane: il che piaccia a Dio che non fegua, e che i Principi Criftiani conofcano a tempo, e attendano a divertire i pericoli, acciò ad altri non refti campo di fcrivere più dolorofe, e lagrimevoli Storie; dove quefta finifce con un'incerta fperanza di non ben fondata quiete; la quale piaccia a Sua Divina Maeftà di rendere ftabile colla fua fanta grazia, per merito, e interceffione di tutti i Santi gloriofi trionfanti nel Cielo, nella folennità de' quali fi pofe fine a quefta narrazione il primo di Novembre 1602.



AGGIUN-

AGGIUNTA
ALLA STORIA
DEGLI
USCOCCHI.


ON senza ragione l'Arcivescovo di Zara conchiuse la sua Storia degl'Uscocchi, condotta fino al 1602. con dubbio, se il fine in quell' anno imposto all' insolenze, e a'latrocinj loro, potesse esser durevole; imperocchè, essendo dopo l' uccisione del Rabatta ritornati tutti al nido antico di Segna, non pareva che si potesse sperare di vedere contenuti in disciplina uomini senz'arte, e industria alcuna, assuefatti a viver di rapine, massime senza assegnazione di stipendio. Dall'altro canto avendo il Pasqualigo fatto conoscere i pretesti d' impossibilità altre volte allegati, per non provvedere alle depredazioni di quella gente, con darle nome d'indomita, e incorrigibile, non esser se non mantelli, per coprire l'assoluta deliberazione di non volerlo fare, pareva che, scoperto un tanto arcano, i Ministri Austriaci, per conservazione dell'onore, e della religiosa fama de'Principi loro, dovessero col rigore di buona giustizia, insistendo nelle vestigie del Rabatta, mantenere la tranquillità da lui introdotta. Ma gl' avvenimenti successi dopo hanno comprovato che, mentre le convenzioni erano recenti, il rispetto dell' onore, e il debito di servar le promesse hanno avuto vigore di conservare in buona parte la quiete. Ma non essendo state prese in mano le redini del governo di spontanea volontà, e per amor del giusto, il freno indi a poco facilmente fu rallentato, e il mal costume antico degl'abituati alle rapine diede animo di tentar di nuovo la pazienza de'vicini, prima con leggieri danni; e poscia, aggiunto il consueto fomento de'Protettori, ripigliò l'ardire di passare a' maggiori; sì fattamente crescendo, che nel corso d'anni dieci, trapassato il colmo de i tempi innanzi, arrivò a termini molto più alti; e a tal sommo, che vi fu bisogno non solo d'ovviare co'medesimi mezzi già usati, ma passare ancora ad altri più efficaci, finattantochè in fine con un'altro accordo anche queste rinnovate difficoltà furono sopite.

I successi di questo decennio furono in qualche parte simili a i passati negli anni innanzi; ma però accompagnati da tal singolarità di notabili accidenti, che non dovrà esser ad alcuno discaro l' averne una breve informazione: e sebben sono occorsi in paese ignobile, e per opera di gente vile, nondimeno la materia, quantunque di bassa taglia, al pari d'ogni altra sublime, è feconda di molte buone istruzioni. Per tanto mi son proposto di continuar la Storia dall'Arcivescovo incominciata con relazione particolare de gl'accidenti per dieci anni avvenuti,

senza scostarmi punto dalla verità della narrazione, nè dar sinistra interpretazione a cosa che si possa ricever per buona: e son sicuro che, leggendo questi successi, ogn'uno si certificherà che nei disordini civili, non altrimenti che nei morbi naturali, i rimedj lenitivi, sebben pare che di presente giovino, inaspriscono nondimeno il male, e lo rendono a i tempi seguenti più fiero, e atroce; e che, quando coll'uso de'validi e appropriati rimedj, il male è guarito, conviene per lungo tempo aver sospetto di recidiva, e governare il corpo, non meno il civile, che il naturale, non colle regole de' sani, ma con quelle degl'infermi; e sopratutto apparirà chiaro, che il buon'ordine in materia fluttuante non può esser introdotto, se avrà la cura di proccurarlo chi dal disordine cava profitto.

E per bene incamminare la narrazione, mi è necessario riferire tutti insieme gl'articoli stabiliti tra il Rabatta, e il Pasqualigo, che dall'Arcivescovo furono commemorati sparsamente, acciò si vegga in che, e quanto furono osservati, o trasgrediti; d'onde ebbero origine le querele seguite. Conteneva quell'accordato sei capitoli.

Che gli Uscocchi non potessero navigare, se non nel canale della Morlaca, tra Segna, e Scrissa, con altro nome detta Carlobago.

Che non potessero accostarsi all'Isole della Repubblica, nè sbarcar sopra i territorj di quella.

Che a gl'altri sudditi Austriaci fosse libera la navigazione con Vaselli disarmati, e il commerzio per tutto aperto, come per l'innanzi.

Che non fossero riconosciuti, passando innanzi il Forte di San Marco, il quale soprastà allo stretto tra l'Isola di Veglia, e il territorio di Buccari.

Che i sudditi della Repubblica banditi dal suo Stato, e i fuggitivi di Galea non fossero ricevuti in Segna, nè in altri luoghi di quelle marine.

Che gli Uscocchi, banditi ne'tempi innanzi per offese fatte alla Repubblica, non s'intendessero aver perdono; ma in qualsivoglia tempo fossero trovati nel suo Stato, o in Mare, o in Terra, potessero esser gastigati.

Furono in conformità di questi Capitoli fatti pubblici bandi nella Città di Segna coll'autorità dell'Imperadore, e di sua Altezza, e posti in esecuzione; e il Rabatta ammonì tutti i Segnani, che chi di loro ne'tempi addietro era uscito in corso, non ardisse di tornar in mare; altramente v'entrerebbe a proprio rischio, e non sotto la protezione del Principe.

Dopo la morte del Rabatta (successa come l'Arcivescovo narra) ebbe prima il Pasqualigo grandi argomenti che l'esecuzione delle cose accordate dovesse continuare; poichè immediate la Città di Segna gli scrisse di non volersi partire da quanto era stato dal Rabatta promesso, e ordinato; e il Francol, subito giunto in Segna per Capitano, l'assicurò del medesimo con lettere, e messi espressi mandati per questo effetto. Ma indi a poco tempo essendo Giurissa Carduch, dall'Arcivescovo spesso nominato, partito da Segna con quaranta compagni, e uscito con barche armate in Mare, trattenendosi sotto la Morlaca in varii siti, per aspettare le occasioni, andando furtivamente a predare ora in questo, ora in quell'altro luogo de'Turchi, ebbe il Pasqualigo gran ragione di dubi-

di dubitare che vi fosse il consenso del Capitano di Segna, perchè aveva già ammesso Giurissa a pubblica conversazione, e ancora alla tavola seco con altri Autori tutti della morte del Rabatta. E per venirne in notizia certa, e insieme ovviare al male nella nascita, ordinò che quei ladri fossero perseguitati: il che lo fece restar presto sicuro che fu senza consenso del Capitano. Imperocchè, essendo capitata nelle mani dell' armata Veneta una barca con sedici di costoro, tutti già banditi per ingiurie commesse per li tempi passati nello Stato della Repubblica, ritrovandoli in colpa, pel fallo presente, e per li passati non scancellati, procedendo tuttavia temperatamente, e mescolando la giustizia colla remissione, deliberò di far impiccare il principale, cognominato Conte di Cetina, e tre altri capi più colpevoli, e ritenere gl'altri in catena per le colpe da loro commesse per li tempi innanzi nel predare, e saccheggiar Vascelli di ogni sorta, eziandio ne i porti, e uccider Mercanti, e Marinaj, e nell'inferir danni, e commetter uccisioni nelle Isole Venete; che furono innumerabili: ma sopra ogn' altra cosa era stimato, che tutti si ritrovarono nel numero di quelli che con temerario ardire in modo di giusta guerra assalirono il Castello di Albona; ed essendo ributtati, si voltarono a Fianona, la presero, e saccheggiarono, e vi piantarono le bandiere Imperiali, dato al popolo giuramento di fedeltà.

Della giustizia eseguita perchè nè dal Capitano di Segna, nè da' suoi Principi fu fatto moto alcuno, si certificò il Pasqualigo che fossero usciti senza il volere del Capitano, e che l'uscita fosse anche mal'intesa da' Principi. E tanto più tenne questo per fermo, quanto che il Nunzio di Gratz fece opera col Nunzio di Venezia che addimandasse in grazia i condannati alla Galea: il che siccome credette essere proceduto per uffizj fatti da' Ministri Arciducali di Gratz, indotti dall'antico affetto favorevole agli Uscocchi; così l' aversi servito del mezzo d'altri, tacendo i Principi, e essi medesimi, lo stimò indizio di buona volontà loro all' osservanza delle cose accordate; poichè non presero alcuna protezione di quelli che avevano contravvenuto. E questa fu potissima ragione, per la quale il Pasqualigo giudicasse di poter partire; e che l'accordato potesse, se non perpetuamente, almeno per lungo tempo essere mantenuto.

Ma contra la sua aspettazione in breve successe il contrario: imperocchè, rallentato dopo la sua partenza il rigore delle guardie, e diminuito il numero delle Galee, e barche negli anni passati tenute, come superflue, mentre i Capitoli accordati si osservassero, gl' Uscocchi, preso il mancamento delle paghe, che sebbene promessegli, tuttavia non correvano, per una tacita licenza di procacciarsi il vivere per altra strada; e incitati dal mal costume loro, e da qualche bisogno; parendo loro essere come posti in libertà; e avendo connivenza il Capitano, il quale senza paghe non poteva contenerli in uffizio, fabbricate dieci barche grandi con sperone, e poppa, ritornarono alle solite rapine, esercitandole però solo in terra contra i Turchi, senza far danno in mare, e ne' Veneti Territorj, se non in quanto, passando alle volte per quelli, rimaneva violata la giurisdizione del Principe, e riusciva con danno de' sudditi, a' quali per questa via era impedito il commerzio co' Morlachi, soggetti a' Turchi confinanti. E sebbene quelle poche Galee, e

barche

barche armate, che erano rimaste per guardia, col seguitarli, impedivano loro spesse fiate l'esecuzione de' disegni, avevano però trovato un sottil modo di salvar sè stessi, e le barche proprie, con aver fatto nel fondo di ciascuna un forame, il quale tenevano turato con una gran spina; e vedendo Galee, le quali, per la grandezza, e altezza, sono scoperte dalle picciole barche prima che quelle possano scoprirle; ritiratisi a terra, e col cavar le spine affondate le barche, salvavano al bosco le persone, indi, passato il pericolo, ricuperavano le barche. Il Donato, che in quei tempi fu rimandato in Dalmazia Generale per diverse provvisioni, vedendo ripullulare i troncati inconvenienti, fece trattar col Capitano di Segna, e fargli apertamente intendere che, siccome concedeva molto cortesemente il libero transito alle barche per viaggi, e mercanzie, così non era per consentire che gli Uscocchi transitassero armati, come pareva che s'avessero arrogata facoltà di fare ne' prossimi tempi; e tanto meno, quanto già era stato conosciuto da sua Maestà, e da sua Altezza, che vi era ragione di non permetterlo; e però s'era concordato di contenere quella gente ne' dovuti termini. Il Francol rispose, esser sua intenzione che le cose promesse fossero osservate; ma non potersi aver l'occhio a tutto: che senza sua saputa furtivamente alcuni pochi erano scorsi a far male: però egli all'avvenire userebbe anche maggior diligenza in raffrenarli, e contenerli in disciplina. Così fu fermato per allora il male, che più oltre non camminasse.

Ma un'accidente nuovo porse loro comodo di mal operare con minor impedimento. Imperocchè in quel tempo gli abitanti dell'Isola d' Agosta, sudditi de'Ragusei, per qualche pretensione che fossero con nuovi ordini violati i loro privilegj, eccitarono una gran sollevazione: onde, conoscendo il General Veneto quanto importasse che in un'Isola prossima al suo governo, e nel mezzo dello Stato della Repubblica, fornita d'ottimi porti, fossero introdotte novità, ed eccitati motivi di guerra, mandò le Galee deputate alla guardia degli Uscocchi, e tutte le barche armate ne i porti più vicini a quell'Isola, acciò gl'inconvenienti, facendosi maggiori, non causassero qualche grande alterazione. Degli emergenti che nacquero da queste occorrenze, e come ebbero fine, non fa bisogno dirne di più; non avendo altra connessione colle cose degli Uscocchi, se non che essi allora, come Cavalli senza freno, corsero come per gradi a maggiori latrocinj, e offese; si diedero prima a svaligiare le Caravane de'Morlachi, che conducevano vettovaglie, e mercanzie alle Città della Repubblica. Per miglior comodo, si riducevano colle barche ne i porti della Repubblica, opportuni per levarsi di là, e andar al bottino in Narenta, Obroazzo, e altri luoghi de' Turchi: introdussero di corseggiar anche nel Canale di Cattaro; cosa da loro non più tentata, servendosi altresì per forza delle barche de' sudditi Veneti per caricar gl'animali, e gli schiavi predati nel paese de'Turchi: si fermavano nelle Isole Venete a partir le prede, e a dar riscatto a'prigioni con tanta libertà, e ardire, come se le operazioni loro fossero di servizio alla Repubblica, e di benefizio a'sudditi di lei, e ne meritassero commendazione. Aggiunsero a ciò il levar le mercanzie, e i dinari agli Ebrei, e a'Turchi naviganti per Venezia, e far prigioni anche le persone; nè restavano d'inferir qualche danno ancora sopra le Isole di

Pago,

Pago, e d' Arbi: e acciò non rimaneffe alcuno de i capitoli accordati al quale non contravveniffero, ricettarono nel loro conforzio i banditi Dalmatini, e i fuggitivi di Galea; onde il numero degli Ufcocchi crebbe grandemente; e i nuovi aggiunti, o per defiderio di vendetta, o per moftrarfi non meno fcellerati, fervivano a gl' altri d' incitamento a moltiplicar le offefe. Non racconterò in particolare le rapine, e violenze in quefto tempo occorfe, così per effer troppo in gran numero, come per non infaftidire chi leggerà colla fimilitudine degl' accidenti; il che offerverò anche all' avvenire, fe non quando qualche fingolare qualità mi coftringerà a farne particolar menzione: e febben io fo che le leggi della Storia ricercherebbono che foffero tralafciati molti de i particolari che fono per narrare, e che i narrati anche foffero più fuccintamente riferiti, per non caufare fazietà, e tedio; con tutto ciò fcrivendo io non per la pofterità, ma principalmente per notizia di quei che al prefente defiderano minuta cognizione ancora per altri rifpetti, che pel frutto che fi cava dalla lezione delle Storie, ho giudicato di dover trapaffare i termini dello Storico, e più tofto allargarmi a far l' uffizio di chi informa in controverfia giudiziale, affinchè fia pronunziata fincera, e giufta fentenza.

Le tante temerità, e così ingiuriofe, coftrinfero Andrea Gabrielli, all'ora Provveditor Generale in Dalmazia, a rimandare fufficiente cuftodia in quelle acque, per levar a'malandrini il comodo di corfeggiare, con feguitarli dovunque s' incamminavano, e impedire l' affaltar barche in Mare, e lo sbarcar in qual fi voglia luogo in terra: cofa che all' ora a i ladri non fu difcara, valendofene per pretefto di prevenire preffo a'loro Principi, figurando loro di non effer ftati i primi ad' offendere; e querelandofi che foffero a torto perfeguitati, e mal trattati, mentre andavano per li fatti loro fenza far danno ad' altri, che a' Turchi; e afcrivendo a neceffaria difefa, ovvero a giufta vendetta gli fpogli, e le altre ingiurie inferite a i naviganti, e fudditi della Repubblica in mare, e in terra. E per le confeffioni d' alcuni di loro, che pofcia capitarono in mano de' Veneziani; fi ebbe per cofa certa, che defideravano, e proccuravano di effere non folo impediti, e feguitati, ma ancora provocati con qualche afsalto, per poter con più giuftificato colore impetrarne da i loro Principi licenza, e darfi liberamente a faziare le ingordiffime voglie in qualunque modo. Nè è da tralafciar di dire che alcuni Pugliefi colla libertà del tranfito introdufsero di andar a Segna per comperare la cofe predate, e a quefti vendevano i Morlachi, e le Morlache Criftiane, predati nel paefe de'Turchi, accertandoli che non erano battezzatti, de' quali era fatta pubblica mercanzia, come fe fofsero ftati infedeli. Al principio di quefte predazioni non è certo che il Capitano preftafse confenfo efpresfo; ma bensì, dappoichè Giovanni Vularco, famofo capo degli Ufcocchi, ritornato da una grofsa preda infieme con Pietro Rofantich, gli donarono 1500. Tolleri, e un Cavallo di prezzo, fornito, fi moftrò aperto protettore del corfo. Mandò in qualunque ufcita generale un fuo famigliare infieme con loro alla preda, al ritorno participando la fua porzione del bottino: e pafsò tanto innanzi, che fi mife egli ftefso capo nella compagnia loro: la qual cofa anche un giorno gli ebbe a fucceder male; perchè, avendo congregati non folo gli Ufcocchi di Segna, ma tutti quelli del Vinadoli, e aven-

e avendoli fatti scorrere nella Licca, non solo restò defraudato del disegno, ma gli convenne anche fuggire con qualche pericolo; perchè i Turchi, avvisati, lo perseguitarono; altri corsero ad assaltar Segna, lasciata senza guardia sufficiente, che con difficoltà si difese.

Di tante ingiurie, e insolenze a' tempi opportuni furono dall' Ambasciadore della Repubblica fatti lamenti alla Corte Imperiale, e furono riportate sempre gran dimostrazioni dall' Imperadore, e da quei Ministri, di sentirne dispiacere, e promesse di rimedj: ma essendo occorsa nel 1605. la presa di una Fregata della Brazza nel Porto Cigala, sopra la quale erano diversi Mercanti con alcuni groppi di Zecchini, e altra buona quantità nelle borse, e stati svaligiati tutti con mal trattamento de' Cristiani, e prigionia degli Ebrei, e de' Turchi, fu fatta maggior' istanza di rimedio, e dell' osservanza delle cose convenute col Rabatta, acciò i Ministri della Repubblica, per indennità delle cose di quella, non fossero necessitati di passar alle provvisioni altre volte usate con disgusti, e dispiaceri.

Le tante istanze mossero l' Imperadore a scrivere più mani di lettere a Gratz, che gl' Uscocchi fossero contenuti tra i debiti termini, e le cose convenute fossero osservate; e degli spogli fosse presa informazione. E perciò fu mandato a Segna Guido, Baron di Kisli, General in Crovazia, con ordine d' informarsi de i misfatti, di ricuperare le prede, e del tutto dar relazione alla Corte, aspettando da quella la provvisione de i falli passati; e quanto all' avvenire di trovarsi col Veneto General di Dalmazia, per convenire, e accordarsi in quello che fosse conveniente.

Furono anche causa che ritornasse in piedi il negozio de' Boschi; il qual sebben dopo la morte del Rabatta non fu seguito col medesimo fervore, fu però tenuto vivo, massime per opera de'Ministri Pontifizj, tenendo Papa Clemente che fosse l'unico mezzo per terminar i dispareri. Alla qual trattazione in quello tempo alcuni de i Ministri Imperiali, e Arciducali prestarono orecchie più pronte, che prima, non tanto perchè, cresciuto, e crescendo sempre più il numero delle paghe debite agl' Uscocchi, cresceva giornalmente la disubbidienza loro, la quale era tanto impossibile a frenare senza pagarli, quanto (cosa, che premeva molto più, che la causa degli Uscocchi) perchè, ardendo la guerra de'Turchi, e soprastando necessità più stimata da quei Ministri, era desiderata qualche somma, per potersene valere in altri usi. A Venezia era ascoltata la trattazione come mezzo per trasferir gl' Uscocchi fra terra, e far un assegnamento stabile alla guarnigione di Segna, e restar liberi dalle molestie. Oltre al Nunzio Pontifizio che s'interpose, più efficacemente si adoperò il Marchese di Castiglione, al quale il Pontefice nel partir suo da Roma per la Corte Cesarea ne diede particolar carico.

Ma nel maneggio s' accrebbe la vecchia difficoltà della quantità del danaro da sborsarsi anticipato, essendo richiesto di nuovo dagli Imperiali, oltre i 300. mila scudi già dimandati, altri 200. mila, allegando che per poca somma non era dignità di sua Maestà sottomettersi alle condizioni ricercate dalla Repubblica, le quali in sostanza tutte erano per assicurarsi che e per allora, e per sempre sarebbe posta in Segna guarnigione pagata a' suoi tempi, e aliena dal corso; nè sua Maestà aveva bisogno di poco; nè conveniva guardar per sottile, non trattandosi

dosi di spender il danaro in proprio comodo, ma in benefizio comune di tutta la Cristianità. Si avrebbe forse trovato temperamento a questo, se maggior groppo non fosse arrivato intorno alla cauzione per l' anticipato sborso; non volendo i Ministri Austriaci lasciarsi persuadere a mettere alcun luogo in mano della Repubblica come per pegno, ma offerendo solo in sicurezza mercanzie di certi Tedeschi, le quali non erano accettate a Venezia, come soggette a varj accidenti. Alla sicurezza per via di deposito d'alcun luogo dicevano gl' Imperiali non poter assentire, perchè veniva richiesto con animo di non restituirlo mai: il che quando anche non fosse vero, non potersi con dignità dell' Imperadore acconsentirvi, per dubbio che non fosse dal Mondo giudicata una vendita coperta con nome di pegno; e che la parola Cesarea era maggior sicurezza, che il dar pegno in mano: anzi, mostrandosi sopprammodo gelosi, richiedevano essi cauzione bastante, acciò quello, che la Repubblica allora conseguirebbe per mezzo di vendita, per l'avvenire non potesse esser tirato, o applicato a giurisdizione, o a qualsivoglia ragione, o pretensione di legna, di fondo, o di suolo. La sospezione, e durezza degl'Imperiali, e attesa quella, il dubbio de'Veneziani, che potesse esser all'avvenire causa di maggior differenza, e la incertezza di buon uffizio da ambe le parti, causarono che la conchiusione restò impedita, e la trattazione troncata; restando opinione presso ad alcuni, che i Consiglieri Cesarei avessero proposto le immaginarie difficoltà, che si potesse pretender giurisdizione sopra le montagne, o sopra gli arbori, per non esser loro grato veder la Repubblica fuor d' ogni disturbo, e riputando utile per la Casa d'Austria che resti aperto un' ingresso per rottura, o almeno diffidenza co'Turchi, e che si mantegna viva qualche causa, per la quale i Turchi possano esser incitati a voltar le armi verso l'Italia, per liberarsi essi da'pericoli, con tagliar l' acqua sopra la riva del vicino. Nè mancò chi credette che studiosamente fosse attraversato da alcuni Ministri principali per invidia, acciò non riuscisse, e fosse provato utile un consiglio proposto dal Rabatta: il che non è molto verisimile, parendo che debba cessare ogn'invidia contra i morti. Non fu più ravvivato il negozio, essendo indi a poco morto il Pontefice Clemente, per opera del quale fu mantenuto in vita fino allora.

Ma i Turchi, vessati così frequentemente dalle scorrerie degli Uscocchi in Narenta, e Castel Novo, armarono Caichi, e Fregate in modo, che si camminava la via di riempir la regione di Corsari: il che partoriva cattivi effetti con dubbio di peggiori; perchè chiunque di loro avesse vittoria, si faceva più insolente; e il perditore restando disperato, da amendue le parti i sudditi Veneti sentivano travagli, e danni. Se i Turchi avessero continuato, senza dubbio ne sarebbe riuscito gran male, non solo alle Terre Austriache, ma anche alla Puglia, e alle riviere Ecclesiastiche; ma fu al principio ovviato dalla Repubblica, con mostrar a Costantinopoli ch'ella non mancava delle provvisioni necessarie contra gli Uscocchi, facendo istanza che fossero servate le convenzioni di non armar legni a quei confini; il che fu ottenuto non senza le difficoltà solite intervenire a chi negozia a quella Porta. Laonde ebbero i Turchi di quelle Riviere comandamento di astenersi dall' uscir armati per mare; al quale non fu data esecuzione senza molta difficoltà, esclamando quei Turchi confinanti con molto strepito per li

danni ricevuti; e proponendo che dalla Repubblica fosse fatta una Fortezza allo stretto di Novegradi, o si lasciasse far a loro: cose amendue di mala conseguenza. Il tutto in fine restò accomodato con promessa, che si avrebbe tenuta una buona guardia, sicchè effettivamente il transito per quello stretto sarebbe impedito.

Appena fu rimediato a questo inconveniente, che un altro ne successe non meno travaglioso. Essendo occorse diverse tagliate fra' Turchi, e gli Uscocchi, mentre questi vanno alle rapine, e quelli si difendono, gli Uscocchi, risoluti di farne una notabile, per ovviare agli ostacoli delle milizie Venete, con bel stratagemma sparsero voce di essersi sfidati co' Narentani ad un abbattimento, o steccato: il che per impedire il Generale, ridusse la maggior parte dell'Armata in quei contorni, ed essi in numero di seicento, sotto la condotta di Giurissa, all'improvviso rivoltisi verso Sebenico, entrati in quel Canale, e restati da cento alla guardia delle barche, gl'altri smontati assaltarono Scardona, Città de' Turchi, e riuscì loro senza alcuna difficoltà l'impresa, avendovi trovata quella gente senza nessuna guardia; e uccisi quelli che, eccitati, si opposero, depredarono la terra, fecero grosso bottino di merci, e robe, e presero 300. schiavi, e acceso il fuoco nelle case da più parti, partirono, e all'aurora presto arrivarono al Canale; e quello passato colle barche proprie, e con quelle de' Sebenzani, (le quali poi adoperate forarono, e misero a fondo) inviati per terra quelli che non capivano nelle barche molto caricate, gli altri per mare se ne ritornarono colla preda.

I Turchi imputarono i Sebenzani per complici, e fecero querele a Costantinopoli; perlochè fu anche mandato un Chiaus, e con molte difficoltà la cosa si pose in negozio; e con maggior opera, e fatica, e con lunghezza di tempo fu fatto conoscere che gli Scardonesi, per la loro negligenza in guardarsi, furono principalissima causa del danno; e che i Sebenzani non ebbero alcuna parte.

Gl'Uscocchi, e i Ministri Austriaci difendono questa sorte di azioni con dire che i Turchi sono nemici della religione Cristiana, e de' loro Principi, e giustamente possono offenderli, nè con ragione da altri possono essere impediti; e si lamentano che sieno impediti da' Veneziani. Ma essi dall'altra parte rispondono, che non appartiene in alcun conto loro attendere, o dolersi, se i Turchi sono danneggiati da' nemici loro: e siccome non attendono a quello che facciano i Persiani, ovvero gli Ungheri contra i Turchi, così non attenderebbono a quello che gli Uscocchi tentassero dove co' Turchi confinano: ma quello che loro tocca, e che loro importa, è il transito per li loro territorj, o per le loro acque; non tanto perchè così viene violata la giurisdizione, quanto perchè i Turchi pretendono di esser rifatti, come questa volta; ovvero pigliano di fatto il rifacimento sopra i sudditi Veneti, come in altri tempi è avvenuto; imputando loro che tengano mano, o sieno complici, o almeno che sieno tenuti ad ovviare, e non lo facciano. Se vi è tanto zelo di religione, e di perseguitar i nemici della fede, vadano per li loro confini, che sono larghi, e spaziosi, e là esercitino il loro zelo, e valore. Che, per offendere i nemici della fede, entrar violentemente in casa dell'amico, violarla, e metter le cose di quello in pericolo, e in danno, non è uffiaio, ma pretesto di religione, contrario a i santi precetti di questa.

Il Ba-

Il Baron Khisli, arrivato a Segna, e condottovi 400. uomini del Contado di Pisino per sua sicurezza, promise con sue lettere al General Veneto che avrebbe mantenuta la sua soldatesca in disciplina, sicchè nessuno avrebbe occasione di querelarsi. Diede principio all' informazione per mandar alla Corte, e delle cose predate ricuperò tre mila zecchini de' groppi, perchè questi erano capitati in mano de' principali: per quello che toccava le robe, siccome per li tempi passati il mandar per informazione non partorì mai altro effetto, se non dilazione, acciocchè il rubbato potesse esser trafugato con comodo; e i ladri, per non far la restituzione, ne facessero parte a chi potesse proteggerli; così nell'occasione presente rese la ricuperazione impossibile. Impedì il Barone agli Uscocchi l'uscir alla preda; e pel tempo di sei mesi, che dimorò in Segna, le cose passarono assai quiete. Partì all'improvviso per Spagna, per la morte di un suo fratello, e lasciò le cose in confusione; e de i tre mila zecchini de'groppi ricuperati non si seppe mai che cosa avvenisse. Non poterono i padroni ritrarne parte alcuna, quantunque, ajutati dagli uffizj de'Ministri della Repubblica, facessero continuate istanze in Segna, e a Gratz per la restituzione; perchè in fine, stanchi, non tornando più loro il conto di proseguire, abbandonarono le loro ragioni. Fu un'arcano usato in tutti i tempi da chi comanda agli Uscocchi, di deludere gli uffizj de' Ministri della Repubblica, e le private istanze, stancando gl'interessati colle dilazioni, e nutrendo i pubblici Ministri di speranze d'intera restituzione del tolto, e gastigo de'delinquenti, sin tanto che, succedendo un altro rubbamento, e dopo quello un'altro, il parlare de'successi freschi faccia porre prima in silenzio, e poi in obblivione i primi: e si può dire generalmente che sempre hanno posto in silenzio, e coperto ogni rubbamento con un'altro nuovo.

Per la partenza del Barone, gli Uscocchi, restati liberi, si avanzarono nelle insolenze con danni di tutti i generi di sopra raccontati; e intrapresero di più un tentativo che ne'seguenti tempi ogn'anno tentarono di metter in effetto. E'posto in uso che da Venezia parte una Galea, che chiamano della mercanzia, per Dalmazia, donde leva le merci che sono portate a quella scala. Gli Uscocchi pensarono che, venendo loro fatto di poterla una volta spogliare, sarebbe stato un grossissimo bottino per loro, e gran servizio a'loro Governatori, se quel commerzio fosse stato interrotto: però ne' tempi dell'andata, e del ritorno maraviglia è quante insidie s'ingegnarono di porle; ma non hanno mai potuto colorir il disegno, perchè la Galea, per sua sicurezza, sempre è stata da Galee, o barche armate accompagnata: ma quantunque la mira andasse fallace, non restavano di colpire in altro, sebben non di tanto frutto, perchè, mentre si attendeva alla custodia della Galea, conveniva in qualche luogo rallentare le guardie, e restava qualche parte del mare non custodita, e loro aperto il luogo da poter far de'mali pari a i soprannominati. A questi aggiunsero appresso un nuovo, e strano uso di violenza: dove era qualche figliuola da marito di buon parentado nell'Isole, o Terre marittime di Dalmazia; andati improvvisamente, o di notte, o in altri tempi più opportuni, con isforzar le case, la rapivano in matrimonio di alcuno di loro; e poi co'congiunti (che al male passato non potevano rimediare) trattando pace, e scusando il fatto, procuravano d'indurli a riconoscerli per parenti, e favorire le cose

loro con intelligenze, avvisi, e altri ajuti. Pochi ne potevano persuadere, per le gran pene ch'eseguiva la giustizia contra chi era trovato aver parte con loro; ma essi contra quelli che ricusavano ostilmente procedendo, valendosi di pretesto della dote della moglie, tenevano in continua vessazione le persone, e gli averi loro sin tanto che fossero condotti a miseria estrema.

Alle violenze, e rapine ovviava Giam-Battista Contarini, Generale Veneto, quanto era possibile a chi non voleva usare i mezzi proprj di andar a i nidi de'ladroni, per non dispiacer a'Principi confinanti; ma solo difendere le cose proprie: il che riusciva difficile, avendo a guardar una Riviera di 300. miglia con tante Isole, e scogli, contra gente ardita, veloce, e temeraria, che, fingendo andare in un luogo, passava ad un altro, e con estrema prestezza si spediva da quello, e ritiravasi in sicuro. Occorse nel 1606. che, ritrovandosi nel porto di Vestria, presso a Rovigno in Istria, una Fregata Cattarina, la quale portava lettere del Principe, e sei mila ducati di danari pubblici, e altra somma de'privati di circa quattro mila, con mercanzie, e robe di valore, le barche di questi scellerati l'assaltarono, e la spogliorono di tutte le robe, e de'danari; e, quello che peggio di tutto fu, asportate le pubbliche lettere, e partendo di là, con maggior crudeltà saccheggiarono altri navilj ritrovati in altri porti della Repubblica, levando a'viandanti, e a'Marinai le camicie, e le scarpe; e i capi, dopo aver preso per sè stessi una grossa porzione della preda, il rimanente del bottino divisero in 150., che tanto era il numero. Il Contarini, che sin allora si era contentato di star solo alla difesa, ed impedire i tentativi, conoscendo che per tal via era impossibile conseguirne il fine, vedendo giornalmente crescere gl'inconvenienti, considerando il danno per la presa della Fregata, e, quello che più stimava, il pubblico affronto per le lettere intercette, giudicò necessario serrar i passi a Fiume, Bucari, e Segna, e impedire l'uscita, e andata di ogni sorta di vascello a quei luoghi, acciò quegli abitanti fossero costretti a desistere dal ricettare, e favorire i predoni, ovvero trovar modo di contenerli in uffizio. La sola persecuzione de'ladroni nel mare non può aver l'intero effetto di reprimerli; imperocchè, riducendosi essi, per dividere le prede, sotto la montagna della Morlaca, sito fortissimo, e molto comodo, per la moltiplicità delle valli, e de'porti, e per la prossimità dell'eminenze, d'onde colle guardie scuoprono da lontano, schivano la maggior parte de' pericoli. Per tanto i Veneziani, ammaestrati dall'esperienza, hanno stabilita una massima, che sia di poco frutto, così il perseguitarli, come impedir loro l'uscita; ma solo giovi l'impedire il ricetto che hanno nelle terre, con gastigarle, levando loro il commerzio. Per questa causa il Generale pubblicò un severo bando, che nessuno de i sudditi potesse avere commerzio con quelle terre; e nessun Vascello di qualunque luogo vi si potesse accostare: e per aggiunger la forza a'precetti, accrebbe il numero delle barche armate; assoldata molta gente Albanese, chiamò altre Galee, e fece così potente armata, che fuor della sua intenzione diede gelosia agli Arciducali di aver animo di espugnar le Fortezze.

Per questo timore Gian Jacopo de Leo, Vice-capitano (che il Capitano Francol era assente) per nome proprio, e della Città, si purgò con

con lettere presso al Contarini, mostrando dispiacere di quello che alcuni pochi ribaldi contra il voler suo, e della Città, avevano operato; offerendo soddisfazione: e il Baron di Khisli, General di Crovazia, calò a Segna in diligenza, per rimediare: subito fece imprigionar quattro, i più colpevoli, e con severi bandi si diede a ricuperar quanto poteva del bottino, facendo intendere al Contarini di aver ricuperata gran parte de' danari, e delle robe; e che attenderebbe alla ricuperazione del rimanente; che darebbe il gastigo a' colpevoli; restituirebbe i danari pubblici a chi fosse mandato per riceverli; e i privati a' padroni che andassero con sufficienti giustificazioni: fece impiccare un Albanese, e uno di Segna, i due più colpevoli de' quattro prigioni. Al Segretario del General Veneto, che a tal effetto fu mandato a Segna, restituì 7500. ducati, e la porzione di robe allora ricuperate, offerendosi di ricuperare il rimanente; che quanto a' danari non arrivava a 3000. ducati; restando però ancora buona quantità di roba: il che per effettuare, fece intendere a 150. che s'erano ritirati, che perdonerebbe loro, restituendo ciascuno compitamente la parte toccata loro; avvertendoli che senza quello non avrebbono trovato perdono, e fece pubblicar un severo bando da tutti gli Stati di S. M., e di S. A. in pena della vita, e con taglia contra sei assentati de' molto colpevoli, ordinando che si differisse a procedere contra gl'altri, se però restituissero.

Ciò fatto, il Baron ricercò per corrispondenza la rilassazione delle barche trattenute, la rivocazione de' bandi pubblicati, e la liberazione del commerzio. Il Contarini, quantunque tenesse per impossibile, più tosto che difficile, che dopo l'assedio levato si dovesse parlar più di ricuperar il rimanente, reputò nondimeno di dover contentarsi della promessa; soggiungendo che sarebbe restato soddisfatto, quando gli fossero consegnati i due prigioni intervenuti nel misfatto, che erano sudditi Veneti banditi; e sostentava la sua dimanda, per esser loro stato dato ricetto contra i Capitoli concordati col Rabatta. Il Baron non poteva sentir a parlare di questo. Diceva che il farlo era cosa da sbirro; che pretendeva l'accordo in questa parte nullo: riprendeva il Rabatta, che in ciò non si fosse portato da Cavaliere: e replicando le istanze il Contarini, ed egli le scuse, i Cittadini, ansiosi per aver il commerzio libero, fecero istanze efficacissime, acciocchè per due scellerati tanti altri non patissero: e quei di Bucari, e di Fiume, intendendo la difficoltà, mandarono i principali de' loro ad unire le preghiere cogl'altri. Il Barone, preso un partito, di fare la giustizia, e insieme di soddisfare sè stesso, e levar il modo al Contarini di far maggiori istanze, una mattina, nella quale si aspettava il Segretario Veneto, innanzi la sua venuta fece attaccar amendue ad una forca. Non piacque al Contarini l'esser defraudato della sua istanza, la quale reputava giusta, e necessaria, per contener i suoi in uffizio: tuttavia, non essendo alcun rimedio a cosa fatta, mostrò di contentarsi. Fu di nuovo confermato da ambe le parti che sarebbono fermati i Capitoli concordati col Rabatta; e promise il Barone che innanzi la sua partenza avrebbe lasciati tali comandamenti, e ordini di procedere col rigor della giustizia, che più non si sentirebbono inconvenienti. Questo successo diede maggior speranza di vedere perpetuata la quiete, che l'operato dal Rabatta; perchè, essendo questo stato ucciso, pareva che gli ordini da lui posti restassero senza pro-

za protettore, e che quell'esempio dovesse spaventar ognuno mandato per provvedere. Ma restando in vita, e nel carico di Generale di Crovazia il Barone autore del nuovo accordato, rimaneva anche in potere di far servar gl'ordini suoi, e restava per esempio ad altri; e che gl' Uscocchi non sono così tremendi, e possono esser anche gastigati senza pericolo. E a dirne il vero, fu gran maraviglia, e poco usata per lo passato, che preda fatta da'Uscocchi, e anche divisa, fosse due mesi dopo restituita; e s'ebbe speranza che gl'Uscocchi dovessero desistere, vedendo trovato modo col quale i latrocinj tornavano loro in solo danno, e in nessuna utilità. Si confermò la speranza, atteso che qualche tempo dopo la partenza del Generale di Crovazia, il Capitano di Segna diede avviso al Contarini, che alcuni Uscocchi disubbidienti, rubbata una barca armata, senza sua saputa erano usciti di Segna; ch'egli avrebbe mandato dietro a perseguitarli; e se da Sua Eccellenza fosse stato fatto lo stesso, facilmente sarebbono gastigati. Il General Veneto mandò immediate molte barche, le quali li ritrovarono alle bocche di Stagno, luogo de'Ragusei, e combattutili, li constrinsero a salvarsi in terra; e li perseguitarono anche coll'ajuto de'soldati di quei Signori che erano in quel luogo; onde restarono dissipati.

S'accrebbe ancora di più la speranza, quando nel principio del 1607. comparve in Segna un mandato Cesareo, e Arciducale, il quale fu affisso sopra le porte della Città, e nella Piazza, con proibizione, così a'soldati, come a'venturieri, che in pena della vita nessuno ardisse sotto qualsivoglia colore andar a'danni de'Turchi; e in esecuzione de gl'ordini Imperiali, furono per comandamento del Capitano tirate in terra tutte le barche, e serrati in magazzino tutti gli apprestamenti per la navigazione. La qual cosa siccome apportò grande allegrezza a i confinanti, così mise gl'Uscocchi in estrema confusione, considerando la solita strettezza delle paghe; e vedendosi tagliata la strada di potere per altra via procacciarsi il vivere. Si adunarono insieme parlando altamente, e arditamente, che, seguendo la pace co'Turchi, non erano per volere Capitano Cesareo in Segna, acciocchè potessero senza carico dell' Imperadore andar alla preda: risolsero di mandar alle Corti Niccolò Radich, uno de'quattro Capitani, o Vaivodi, come dicono, a dimandare ovvero le debite paghe, o l'ordinaria libertà di bottinare, o licenza di condursi al servizio di altro Principe; e si diedero la fede con giuramento che nessuno di loro partirebbe di Segna finchè il Radich non ritornasse dall'Ambasceria: e per far'esito con qualche utilità degli schiavi Turchi che tenevano, andavano a Carino, Terra Turchesca, sotto la fede ad abboccarsi con loro, conducendo seco i prigioni; dove, avendo loro dato riscatto per quello che poterono avere, stabilirono una fermissima amicizia co'Turchi, avendo mangiato, e bevuto con loro, e fatte allegrezze, e feste solennissime per la riconciliazione.

Il Radich alla Corte Cesarea avendo mostrato esser'impossibile che gli Uscocchi restassero in Segna senza le prede, quando loro non fosse dato altro modo di vivere, e mantenersi; e avendo ritrovato nell'Imperadore, non mancamento di volontà, ma di forza per poter far assegnamento per le paghe, supplicò che gli fossero concedute le contribuzioni che da molti Villaggi de' Morlachi di quel paese erano riscosse dal Generale di Crovazia; mostrando non essere necessaria la sopraintendenza di quel Generale, che

le, che con quegli assegnamenti si faceva ricchissimo senza prestar alcun servizio a Sua Maestà; ma che quelle con poca cosa appresso sarebbono bastate per pagare la Guarnigione di Segna, e per mantener un Capitano sopra tutto il paese: al che fu prestato orecchio dal Consiglio Cesareo, e trovato buono di assegnare le contribuzioni al pagamento della milizia: di che il Radich fu molto contento, sperando di cavare dagli assegnamenti tanto utile, che si potesse sostentar il presidio. E ottenute diverse esenzioni per tutto quello che portassero fuori, o dentro della regione, partì molto soddisfatto, con deliberazione di far ogni sforzo, per racquistare la grazia della Repubblica; avendolo per cosa facile, quando fosse assicurata di non sentire molestie da quella gente; disegnando, tralasciato il corso, e accomodate le differenze, far ben i fatti suoi con mercanzie di legnami.

Questo era certamente un ottimo, e perfetto pensiero per benefizio di tutti quegli abitanti, molto più riuscibile, che l'introdurre negozio di quella mercanzia tra'Principi; al quale, per li rispetti, e sospetti, è impossibile trovare forma che non abbia infiniti contrarj; che tra privati l'introdurlo non averebbe difficoltà alcuna; s'incamminerebbe a poco a poco; e da sè stesso per le vie che gl'accidenti giornalmente somministrassero; non vi sarebbe bisogno di spedizione di Commissarj, nè di altre lunghezze, e spese superflue: ma il mal costume di quegli abitanti, e la maggior dolcezza che porta il viver di quello d'altri più tosto, che delle fatiche proprie, non lasciava loro metter in esecuzione un taoto buon pensiero.

Partito costui dalla Corte, e risaputasi la deliberazione Imperiale a Gratz, dal Generale di Crovazia fu posto impedimento all'esecuzione del deliberato, perchè veniva levato un grand'emolumento al carico di quel Generalato, che si dava per rimeritare un servitore di Sua Altezza; nè gli Uscocchi di ciò fecero risentimento, atteso che, essendo interrotta la trattazione delle tregue co'Turchi, per aver essi dato titolo Regio a Valentino Umonaj in Ungheria; e per conseguenza cessata la causa della proibizione di predare, gli Uscocchi (tanto può la mala inclinazione aggiunta ad una consuetudine perversa) ebbero più cara la libertà de i soliti ladronecci, che l'assegnamento delle paghe; onde ritornati all'infame corso, e ad infestar la navigazione, e le Isole, costrinsero i Veneziani a preseguitarli in mare, e a metter impedimenti all'uscita loro. Dalle quali provvisioni sebben era prevenuta gran parte del male che senza que' rimedj sarebbe succeduta, non erano però sufficienti di fare che i ladroni non pizzicassero le Isole, e che qualche Vascello non capitasse loro in mano. Il Generale Veneto, per ovviare interamente al male, si voltò a i nidi, dove si salvavano colla preda, e proibì il commerzio a tutte le terre Austriache dove si ricoveravano; onde, riuscendo maggiore il danno de gl'altri abitanti, che de i medesimi Uscocchi, concorrevano perciò continuamente in Gratz le querele, e le esclamazioni de' Citadini contro di loro, e le istanze, che finalmente una volta fosse daddovero rimediato in modo, che non patissero ogn' anno un' assedio: e mentre a quella Corte moltipicarono i lamenti dei sudditi, quei Ministri opportunamente ebbero indizio, che i principali Uscocchi, o disgustati per la proibizione di non uscir alla preda; ovvero intimoriti che non fosse rinnovata, rispetto al trattato di tregua,

ch' era

ch' era rimesso in negozio; o per loro maligna, e inquieta natura, avevano contratta qualche segreta intelligenza coi Turchi, e seminavano perniziosi, e sediziosi concetti negli Uscocchi minuti: per le quali cause unite insieme fu deliberato in quel Consiglio di mandare Commissarj di tutta la Crovazia Lodovico Baron Diatristain, e Giorgio Andrea Khaaian; i quali, fatta inquisizione de' colpevoli, e ritrovato vero più di quello che gl' indizii portavano, bandirono con pena capitale da tutti gli Stati di Sua Maestà, e di Sua Altezza, nominatamente Giurissa Caiduch, e Vulatco, Pericca Luccich, Mico Ulatou, Giurissa Bogdinovich con tutta la loro compagnia, come infedeli, sollevatori, assassini pubblici, e traditori, ordinando che fossero perseguitati; e del tutto diedero conto al Generale Veneto, pregandolo ch'egli ancora li facesse perseguitare. Fecero ampie promesse, che non s' avrebbero sentiti più disturbi; per i quali, e per onorar le loro persone, fu aperto il commerzio.

I Fuorusciti non presero abitazione ferma; ma, scorrendo per mare, mutavano spesso luogo; e se nel viaggio si presentava loro qualche occasione di rubbare, non la trascuravano. Altri ladroni, non migliori di loro, sotto nome di quelli andavano predando; e il Capitano di Segna ancora, uscito con 9. barche sotto pretesto di perseguitare i banditi, non faceva minor male. Questi si ritirò presto, sì perchè era osservato dall' armata Veneta, e temeva che, incontrandosi insieme, non fosse nato qualche scandalo; e perchè si avvide che quei della compagnia sua non erano senza segrete intelligenze co' Fuorusciti. Ma Giurissa, perseguitato, si ritirò all' Isola di Cherso, dove svaligiò alcuni Navilj, e di là scorso il Canal della Morlacca, e passato alla fiumara di Carino nel paese dei Turchi, fece grossi bottini con morte degli abitatori; e repentinamente ritornato verso l' Istria, e con 150. Uscocchi entrato in Pola, Città della Repubblica, per certi fori delle mura, pose in gran spavento tutta la Città, e nelle case fecero bottino di danari, e robe di molto valore. Gli abitanti si misero in arme, onde i ladri furono scacciati; si ritirarono salvi, ma con molto pericolo, e lasciato indietro gran parte del bottino, con tutto che portassero anche via ben il valore di quattro mila ducati, si ritirarono in Campagna presso a Segna, dove divisero la preda; e le loro donne, uscite di Segna, come per andar a veder i mariti, e parenti, la portarono in quella Città. Quei di Segna, per timore che il commerzio non fosse loro levato, mandarono a far lamenti di questo fatto con Gian-Jacopo Zane, Generale, che poco innanzi era successo al Contarini, e a mostrar d' esser in questo senza colpa; poichè i malfattori erano banditi, e ribelli. Dall'altra parte stimavano i Veneziani questi tutti artificj; anzi avevano qualche dubbio che i bandi fossero finti; poichè permettevano che le donne abitassero in Segna, e i Fuorusciti praticassero vicino alla Città, e forse anche dentro occultamente; e se non davano ricetto a' Predatori, lo davano nondimeno alle prede: però giudicò il Generale che l' aver ricevuto le donne colla preda fosse causa sufficiente per risentirsi contra di loro. Pose l' armata in guardia alle bocche di Segna, che dava loro grand' incomodità; dal che nascendo mancamento di vettovaglie, gridarono contra gl' Uscocchi, e vennero anche alle mani i Cittadini co' gl' Uscocchi; e tra' Segnani, e Fiumani nacquero grandissime discordie, perchè

erchè questi pativano essi ancora, e dicevano per causa de' Segnani. Il bisogno fece uscir furtivamente in una barca 26. Uscocchi, i quali temendo il Capitano di Segna che col far nuovi danni fossero causa di far ristringere maggiormente la Città; e avendo avuto comandamento di guardare che non fossero fatti danni a i Turchi, acciò non fosse dato impedimento alla tregua, ch' era tornata in trattazione; fece saper alle barche de' Veneziani che si guardassero; onde gl' Uscocchi furono perseguitati, e combattuti, e ne restarono 18. morti, 5. prigioni, e 3. salvati. Di ciò gli Uscocchi entrarono in gran contesa col Capitano, il quale si scusò con dire di aveva avuto ordine dalla Corte di così fare; e che qualunque volta usciranno senza sua licenza, lo farà intendere o con avvisi, o con tiro d'artiglieria, sicchè non saranno sicuri. Il che se fosse stato osservato, era una via di soidare i malvagi, o contenerli nei debiti termini: non seguì più esempio tale, o perchè i comandamenti fossero mandati per apparenza; o perchè a i Ministri bastasse mostrare di dar loro esecuzione con osservarli una volta, o quanto meno fosse possibile.

I Segnani, per liberarsi totalmente dagl' incomodi che sostenevano per l'impedito commerzio, vennero in risoluzione di congregar quello che poterono avere del bottino, e far andar a Segna Girolamo Barbo, Cittadino di Pola, per convenire con lui della restituzione. Il General Veneto fece risoluzione di star a vedere se quelle dimostrazioni erano reali, o pur de' soliti artifizj, per addormentare; e l'evento dimostrò che tali erano; perchè al Barbo non fu renduta se non una poca parte di quello ch'era stato tolto di sua ragione; quanto al rimanente ricercavano tante giustificazioni, che si vedeva chiaro che non volevano far altro: il che fece anche dubitare se avessero qualche intelligenza con Giurissa, se ben bandito.

Ma se i bandi fossero veri, o finti, non si può affermare: certo è bene, che innanzi il fine di sei mesi dalla pubblicazione d'essi, Giurissa', e Vulatco con tutta la compagnia furono ricevuti in grazia dal Generale di Crovazia, e rimesse le colpe, ritornarono in Segna; e Giurissa fu anche nel medesimo grado di comando. Ma non si venne già ad alcun'effetto della restituzione: anzi a quei di Pola, alcuno de' quali andò per ricuperar il suo, rispondevano di voler restituire a persona pubblica: se il Generale diceva di mandare per ricevere, rispondevano essere necessarie le giustificazioni de' privati; tantochè i poveri Polani, stanchi, cessarono dalle istanze.

Stettero quieti gl' Uscocchi alcuni pochi mesi, essendo conchiuse le tregue co' Turchi, e pubblicate in Segna insieme con una proibizione in pena della vita, che nessuno andasse a' loro danni, nè uscisse per qual si voglia causa in corso per Mare, con ammonizione di contentarsi delle paghe; e a chi non paressero bastanti, o non bastasse l'animo di vivere senza predare, fosse libertà di partirsi. Non fu alcuno di loro che restasse contento; perchè, assuefatti a vivere con abbondanza di bottini, si conoscevano inabili a potersi sostentare, massime non scorrendo le paghe; ma, attesa la libertà concessa di partire, una parte di loro diede orecchie a persona capitata a Segna, che trattava di condurli al servizio del Gran Duca di Toscana. Un'altra parte, ch' era de' soldati vecchi, a i quali non piaceva mutar paese, e uscire di Dalmazia,

trattarono di condursi al servizio della Repubblica. Mandarono per ciò Vincenzo Spaderich a trattarne per nome loro col Generale, offerendosi di servire o nelle barche, o nelle terre, o tutti tenuti, o divisi, come a' Principi fosse piaciuto: ed essendo stata opposta loro la professione del corso tanto odiato dalla Repubblica, risposero chiaramente ch' erano andati in corso quando chi loro comandava voleva che così facessero; e ch'essendo in servizio d'altro Signore che loro comandasse il vivere quieto, e stare ne' loro termini, ubbidirebbono puntualmente. Si offerivano che, quando ben abitassero divisi, avrebbono fatta sicurtà l' uno per l'altro, e tutti per ciascuno di qualunque male fosse stato commesso. Le parole certo erano molto belle, e meritavano che fossero loro aperte le orecchie; ma le operazioni di chi le portava le chiudevano affatto: e sarebbe stato molto semplice chi avesse creduto che uomini, vissuti sempre scellerati, in un momento potessero farsi buoni: però il Generale non diede loro speranza alcuna; nè meno li lasciò in disperazione, che non potessero aspettare colla mutazione delle operazioni qualche grazia. La condotta dal gran Duca fu maneggiata quasi un'anno, della quale qual fosse la conchiusione al suo luogo si dirà. Ma la proposizione fatta di condursi al servizio della Repubblica in poco tempo sfumò, perchè Milos Malotich con un'altro Capo, e tredici di loro, nel porto di Torcula, ch'è nell'Isola di Liesina, assalita una Fregata, nella quala erano 7000. ducati in contanti, e 30. pezze di panno alto, la saccheggiarono; e acciò nessun potesse seguitarli, affondate tutte le barche de' pescatori, e di altri ch'erano nel porto, e la loro propria ancora, montati nella Fregata, andarono un miglio vicino a Segna, e là divisero la preda; e Milos co' suoi entrò nella Città, non avendo l'altro Capo co' suoi più congiunti voluto fidarsi di andarvi.

I Segnani, a' quali il commerzio era già allargato, intimoriti di non incorrere ne' patimenti passati, posero prigione Milos, spianarono la casa del compagno, e scacciarono di Segna la famiglia sua, e di quelli che con esso lui erano rimasti fuori; spogliarono le case di tutti i tredici delinquenti, per trovar la roba predata, e col rimanente pagar quello che non fosse stato ritrovato. Mandarono a significar le cose che avevano operato al Generale Veneto, e a pregarlo che si contentasse di non far moto, ma aspettar otto, o dieci giorni, che avrebbe avuta intera soddisfazione. Egli, stimando che fossero, secondo il solito, finzioni, e apparenze, e promesse da riuscire senza effetti, e affine di metter in silenzio il bottino fatto a Pola, che non era ancora risarcito, siccome con quello coprirono i saccomani fatti per l' innanzi; non restò di spedir Galee, e Barche verso le bocche di Segna, per impedire che non vi fosse portato vivere di sorta alcuna. Il terrore de' Segnani fu così grande, che spedirono dieci de' loro Cittadini a portar al Generale le robe che già erano ricuperate; a prometter il rimanente; e a pregare di non far loro patire la pena per li delitti d' altri. Il Generale rispose che quella era una picciola parte dell' ultimo latrocinio; che si raccordassero essere debitori di molti altri, i quali non conveniva metter in obblivione; e che appresso di ciò voleva la punizione de' delinquenti, essendo offesa la pubblica dignità, che non poteva essere reintegrata, se non col gastigo de' perturbatori della pace, e quiete: però che gli consegnassero il prigione, e poi si promettessero da lui ogni amore-

amorevolezza. Essi risposero che non era in podestà loro dar il prigione, nè gastigarlo; ma bensì offerivano di fare uffizio co' Superiori che anche in questo dessero soddisfazione: il che dicevano non poter promettere assolutamente che seguirebbe, acciocchè, non corrispondendo poi gli effetti, non fossero tenuti mendaci; confessando anche di dubitare che gli uffizj loro fossero per giovar poco, essendo il Generale di Crovazia molto interessato in quel prigione: ma lo pregavano di aggradire la loro buona volontà, e l'azione di avere restituito, non essendovi alcuna memoria che la Città di Segna spontaneamente abbia più mandato a far una restituzione. Il Generale, avendo replicato dell' intero risarcimento di questo ultimo danno, e di quelli de' precedenti del suo Generalato, li licenziò senza promessa alcuna; ma non senza speranza di dover insistere più che mai nella persecuzione de' ladri; ma procedere più temperatamente colla Città, quando però continuasse nel tenor incominciato di abborrire le rubberie.

Ma siccome questo successo comprovò che il vero rimedio, per provvedere a'danni degli Uscocchi, è l'incomodar le terre; e più efficace, quanto più strettamente si ristringono; così mostrò anche insieme che, ogni poco rallentato che sia, gli altri rimedj poco giovano, e i danni inferiti sono colla lunghezza, ovvero con altri novi, posti in obblivione; perchè, dopo allargato il commerzio, quando si parlava del gastigo di Milos, ovvero di adempire interamente la restituzione, le risposte erano con parole inconcludenti, con dire di non poter fare di più, e con rimetter al Generale di Crovazia: anzi che Giurissa, uscito con buon numero di seguaci, andava trattenendosi pel Canal della Morlaca sotto spezie di far vendetta contra alcuni suoi nemici di Possidaria; ma in realtà per far preda, ora in uno, ora in altro luogo; sebben poche, e leggiere gli riuscì di farne, essendo per tutto seguito da barche di Albanesi. Egli ritornò a Segna per aspettare più opportuno tempo, quando gli Albanesi fossero in altro servizio implicati; ma si fermò, ritrovata conchiusa la condotta di ottanta de' suoi dal Gran Duca di Toscana, per metterli sopra i suoi Galeoni, e ch'era venuta persona a pagarli, e levarli, e trattare di condurne ancora maggior numero: e perchè in quel tempo ancora il Vicerè di Napoli ne invitava 200. con ampie promesse di stipendio, e di terreni ancora; e forse questo sarebbe stato il vero rimedio di estirpar il corso dalla Città di Segna, se l'Arciduca, temendo che perciò non si disertasse il paese, o piuttosto non stimando alcuni de' suoi Ministri che fosse bene levar il corso da quella regione, mediante il quale erano mantenute diverse pretensioni, e cavati molti utili; non avesse fatta una proibizione al Capitano di non lasciar partir alcuno, e di non permettere più trattazione di condotte; non avendo in considerazione che l' anno innanzi con parole del Principe furono promesse le paghe, e data facoltà a chi non si contentasse di quelle di partirsi, e d'andar dove gli fosse piaciuto. Ma da questo conosciuto essi il bisogno che di loro aveva quel Principe; e conchiudendo che il negar loro di condursi al servizio di altri, e il non pagarli, altro non era, che una concessione di vivere di corso, e di prede; e che, quantunque lor fosse con parole proibito, essendo loro co' fatti concesso, non dovevano credere che dispiacesse al loro Signore; si diedero per ciò più liberamente a'latrocinj, così per mare, come per terra.

Dopo queste cose un'occorrenza nacque, che pareva dover terminare a qualche notabile mutazione in Segna; e fu, che nella Dieta d' Ungheria, dove fu trattato di dover costituire un Re in luogo dell'Imperador Rodolfo, fu stabilito che la Corona fosse reintegrata delle Fortezze, e terre di sua ragione, che già fino 45. anni da Massimigliano II. furono concesse con titolo di Governatore, o supremo Luogotenente Regio, a Carlo suo Fratello, ch'erano gran parte della Crovazia, e Segna colle marine della Morlaca. In virtù della qual deliberazione furono all'Arciduca richieste per Ambasciadori del Regno espressamente mandati a Gratz, adducendo che quella sopraintendenza era stata esercitata da lui in virtù dell' autorità datagli da Rodolfo dopo la morte di Carlo suo Padre; la qual essendo cessata, per essersi l' Imperadore spogliato della sovranità, egli non poteva più con ragione, e coscienza ritenerla. Rispose sua Altezza, che procurassero prima di ricuperare quello ch'era stato usurpato da'Turchi alla Corona, che allora potrebbe egli pensar al modo, come accomodarsi alla restituzione. Adduceva l'Arciduca, oltra l'uso comune a' Principi, di non cedere facilmente il possesso di terre ad altri per allegazione di titoli di qualsivoglia ragione, due rispetti ancora: uno, ch'egli vi aveva fatte così gravi spese, che avrebbe due volte comperata quella regione: l' altro, che la sicurezza de' suoi Stati patrimoniali restava in mano di altri; e però dimandava miglioramenti fatti da Carlo suo Padre, e da sè, e le spese fatte in mantenimento, massime nelle guerre passate; e che vi fosse tenuto presidio Tedesco dagli Ungheri pagato. Ma persistendo gli Ungheri nell'istanza, e temendo che non venissero alla ricuperazione con forza, pensò di fortificare i Stati suoi patrimoniali prima, quando fosse convenuto di cedere quelli dell' Ungheria. Mandò Commissarj che trovassero sito, dove potesse fortificarsi: fu pensato a Fiume, a Tersate, e a Dracevazzo: operò per mezzo della Corte di Roma (mostrando loro che si sarebbe aperta via per introdur l' eresia in quei paesi purgatissimi da quella feccia) che i Prelati Ungheri si separassero in questa istanza, aggiungendo tuttavia sua Altezza tutti i mezzi immaginabili per acquetare gl' altri Ordini del Regno: da' quali uffizj introdotta qualche buona disposizione, finalmente il Palatino Torso, dando speranza agli Ungheri che l' Arciduca avrebbe concessa libertà di coscienza a' suoi sudditi, impetrò che desistessero per allora dalla dimanda; la quale quando avesse sortito effetto, non si può dire se ne fosse seguito miglioramento, o peggioramento: solo si può affermare che mentre quella regione fu sotto i Re della stirpe Unghera, fu alienissima dal corso, e dalle rubberie; e indi a pochi anni venuta in mano di Ferdinando di Austria, diede principio alla professione de' ladronecci, nella quale è andata sempre avanzando.

Ma gli Uscocchi, interpretando, come s' è detto, la proibizione di partire per licenza di uscir alla busca, essendo ricettati, e favoriti apertamente, non in Segna solamente, ma forse più nelle terre patrimoniali di Sua Altezza, essendosi fabbricate in San Vido di Fiume tre barche cinquanta piedi lunghe, una per Giurissa, l'altra per Vulatco, e la terza per un'altro capo chiamato Rossich, s'abbandonarono senza alcun riguardo non solo al corso marittimo, ma ancora alle rapine terrestri:

restri:

ſtri: onde, afflitti i ſudditi della Repubblica per la frequenza de'danni, e intimoriti per l'aſpettazione de' peggiori, induſſero Marc' Antonio Veniero, Generale Veneto, ch'era ſucceſſo al Zane, a farne querimonia col Capitano, che contra le promeſſe tante volte replicate, agli Uſcocchi foſſe permeſſo il dannificare i vicini; e che i proprj Governatori delle terre, in luogo di mortificare l'ardire loro, lo fomentaſſero con permetter loro di fabbricar barche contra la promeſſa, e l'ordinazione di Sua Maeſtà. Queſti lamenti non riuſcendo di alcun giovamento, perchè il Capitano ſoddisfaceva ſempre colla medeſima riſpoſta, che non uſcivano con ſua ſaputa, ma contra gl'ordini di ſua Altezza: ch' egli non aveva forze per far loro impedimento, ma bensì che aſpettava 500. Alemanni per regolare quella milizia, la quale confeſſava ch'era traſcorſa troppo, e più che mai che per lo paſſato. Il Generale, certificato che tutte erano parole, e luſinghe, ricorſe al ſolito rimedio di otturare le bocche di Segna, e di altri luoghi Auſtriaci.

Un caſo avvenne, che coſtrinſe gl' Arciducali a porgere rimedio; perchè Vulatco, uſcito di Segna con groſſa mano d' Uſcocchi, aſſaltò un Galeoncino partito d' Ancona, per paſſar a Raguſi, carico di panni di ſeta, e lana, di valore di 15. mila ſcudi; la maggior parte roba di Criſtiani; la qual tutta depredarono, fatti prigioni quattro Turchi, e quattro Ebrei che erano ſopra il Vaſcello; al rimedio della qual coſa, pel grave lamento del Nunzio di Gratz, da quella Corte furono ſpediti Eraſmo Diatriſtain, e Feliciano Rogato Commiſſarj; i quali, giunti, preſero informazione delle qualità di ciaſcuno de'capi, e delle male operazioni commeſſe da alcuni anni ſino allora, e riſolſero di tornar a Gratz, per dar conto del tutto, e traſferirſi di nuovo a Segna con forze, per poter eſeguire quello che giudicavano neceſſario; avendo ordinato al Capitano che ſinò al loro ritorno non laſciaſſe uſcir alcun Uſcoccho di Segna. Fecero anche ridurre inſieme tutte le barche da corſo, per mandarle a Fiume; affinchè foſſero in quella terra abbruciate. E' fama, che all'arrivo di queſti Signori in Segna foſſe loro preſentato in dono una porzione della preda, e che da eſſi foſſe ricuſata con mormorio de'ladri, che l'aſcrivevano al voler coſtringerli, quando ritornati foſſero, a farne loro parte maggiore; aggiungendo eſſer così avvenuto ne' tempi paſſati; e qualche volta aver convenuto donare tutto il bottino.

Non così preſto furono i Commiſſarj partiti, che gli Uſcocchi, eccitata ſedizione, contra la volontà del Capitano (che dopo l' aver tenuto le porte tre giorni ferrate, fu coſtretto, temendo della ſua vita, o fingendo di temere, ad aprirle) uſcirono di Segna, e andati a Fiume, levate violentemente le barche ch'erano ridotte in terra, per eſſer abbruciate, e occupatene molte altre de' Dalmatini, che ſi trovarono in quel porto, ſi poſero in mare; e ſenza alcuna diſtinzione de' luoghi depredarono nell'Iſtria il Territorio di Barbana; e poi rivolti verſo le Iſole, e fatti molti danni, in fine diedero anche ſopra il paeſe de'Turchi: non riuſcirono però loro proſperamente tutti i tentativi, ſicchè poteſſero gloriarſi d'aver più avanzato, che perduto. Incontrarono a caſo tre delle loro barche ben armate il Capitano di Golfo, dal quale ſeguiti, furono coſtretti a combattere, e morti buon numero di loro, gl'altri, dati in terra, ſi ſalvarono, abbandonate le

barche,

barche, che furono abbruciate; e liberati quindici vascelli, che da loro erano stati arrestati nelle acque di Premontore: un'altra barca fu incontrata dagli Albanesi, e combattuta, dalla quale fu ricuperata buona preda fatta sopra una Fregata de' Pastrovicchi.

Il ritorno de' Commissarj si differì quasi un' anno; durante l' assenza de' quali, erano frequenti le uscite degli Uscocchi alla preda, e in grosso numero, fino di 400. Con molte barche faceva dimostrazione il Capitano, quando era nella Città, o il suo Vicecapitano, quando egli era fuori, di resistere: ma non è cosa facile da persuadere che resistessero daddovero all'uscita di quelli che al ritorno ammettevano nella Città senza difficoltà alcuna: che se avessero avuti per contumaci quelli che contra il loro volere uscivano, con facilità avrebbono potuto tenerli fuori al ritorno; o almeno punirli nelle case, e nelle robe che lasciavano nella Città; ovvero far avvisare le guardie Veneziane, e in quella maniera vendicare gli sprezzatori dell'ordine del Principe, e dell' autorità loro. In molte uscite di quel tempo non fecero prede di gran momento, per gl' impedimenti che l'armata della Repubblica loro attraversava; nè occorsero casi memorandi, salvo che uno ridicoloso, e due esemplari. Il primo fu, che, avendo preso un vascello da Lanciano carico per Venezia, pensando d'aver fatto gran bottino, si ritirarono presso a Segna, per dividerlo; e trovarono il carico tutto di mele con molto numero di scattole di manna, della quale, parte per sdegno di esser ingannati dalla speranza, e parte per appetito, credendo che fosse confezione, ne divorarono quantità grande: il che inteso dal loro Medico in Segna, ebbe opinione di doverli avere tutti ammalati di flusso: restò nondimeno l'arte delusa, e nessun di loro ebbe pur minimo moto di ventre. Ma degli accidenti considerabili uno fu, che, avendo presa una Fregata, ed essendo stati sopraggiunti da tre Galee Veneziane, si diedero alla fuga, e si ritirarono verso Buccari, terra del Conte di Sdrino, dove dalla Fortezza fu tirato un pezzo di sicurezza alle Galee: di che quelle fidandosi, smontati, e gli Uscocchi fuggendo, le Galee ancora posero soldati in terra; e non mescolandosi in conto alcuno quei della fortezza, restando solamente alla guardia delle sue mura, furono combattuti, e uccisi parte de'ladri; il resto si salvò con disordinata fuga ne'boschi; e dalle Galee fu condotta via la Fregata, e la barca de' ladri col bottino, che però non eccedeva il valore di 400. ducati, e fu venduto a'padroni. Se dalla Città di Segna, e dalle altre terre dove gli Uscocchi sono stati ricevuti, e salvati, fosse stato usato questo medesimo debito, per estirpazione de'ladronecci, che fu quella volta usato da quei di Buccari, il male non avrebbe fatto progresso, ma sarebbe stato rimediato nella sua origine.

L'altro accidente fu, che, fatta un' uscita generale, avendo penetrato nella Licca, per rubbare, furono assaliti da' Turchi, e Morlachi in gran numero; e rimanendo uccisi molti di loro de' più principali, e più arditi, e numero maggiore feriti, restarono gl'altri afflitti molto, e con gran pensiero di vendicarsi per la morte de' compagni. Sarebbono successi molti mali effetti, se il ritorno de' Commissarj non avesse costretti i Malandrini di pensare ad altro: i quali Commessarj, giunti in Segna, avendo fatto impiccare ad un merlo del Castello Purissa, uno de' Capi molto insolente, posero tanto terrore, che molti si ritirarono fuori

colle

colle famiglie, parte nelle altre terre del Vinadol, e i più colpevoli alla montagna. Alcuni di essi entrarono nel Castello di Malvicino, non guardato, con pensiero di fortificarsi dentro, e tenersi finchè passasse l' impeto della giustizia; nè lo poterono eseguire, perchè in quell' istesso tempo passando di là la Galea Morosina, gli assaltò colla milizia posta in terra; e da mare con l'artiglieria, e li costrinse a ritirarsi alla montagna, essendo restati morti alcuni di loro. Mandarono i Commissarj ordini, e bandi per tutte le terre, che 20. nominati da loro fossero presi vivi, o morti. Questi principj diedero speranza di qualche buona provvisione: ma durò poco, e non ebbe effetti dissimili dagli occorsi altre volte. Imperocchè i Commessarj, lasciati severi ordini, e proibizioni del corseggiare, e predare, e fatta una composizione per le paghe decorse, con promessa che in breve sarebbono stati mandati i danari, e che per l'avvenire le paghe sarebbono state a' loro tempi sborsate; partirono.

Ma senza rispetto di queste provvisioni, indi a poco tutti gli Uscocchi tornarono in Segna, e a vivere secondo l'usato; e di paghe decorse, o correnti non si parlò più; ma al corseggiare si attese, come se mai non fosse stata fatta proibizione; non solo non vietandolo il Capitano di Segna, ma dando anche molti segni che vi acconsentisse: anzi la terra di Fiume col Capitano suo non prestava loro minori favori, che Segna, ricettando le prede, e smaltendole di là per diversi luoghi; e pareva appunto che la provvisione fosse fatta momentanea di concerto; poichè, partiti i Commissarj, le cose peggiorarono con danni maggiori del solito a' naviganti, e agli abitatori delle Isole. Moltiplicando le ingiurie, non solo l' armata Veneta accrebbe la diligenza, per impedir quanto si poteva i ladri, e perseguitarli, quando furtivamente uscivano, ma il Veniero ancora ebbe in considerazione che, conforme a quanto da' suoi Antecessori era stato più volte fatto in simili occasioni, era necessario levare il vivere a i luoghi dove si ritrovavano, e che li fomentavano: per lo che pubblicò un bando, che nessuno de' sudditi avesse ardire di portar robe, vettovaglie, o merci, nè di avere commerzio, traffico, o pratica colle terre Arciducali, che sono da Fianona nell' Istria fino incontro allo stretto di Gliuba sopra il Canale della Morlaca; e ordinò che fosse ritenuto ogni Vascello che partisse da quelle rive, o che transitasse da luogo a luogo, ovvero d' altronde fosse inviato a quelle terre. Per queste provvisioni restavano impediti i ladroni dal fare tutto il male che in animo avevano; ma non era che alcuno de i tentativi non riuscisse loro; imperocchè il Mare è come un Bosco, impossibile ad esser custodito tutto, massime in quella regione abbondante di tante Isole, e scogli; nè le bocche sono così anguste, come i disegni le figurano. L' oscurità della notte ancora, e i tempi cattivi, e burrascosi, prestano comodo di scansare le guardie, massime a chi sta attento, come gli Uscocchi, ad aspettarli con pazienza: ma ben al certo ne seguì che a molti mali fu ovviato; e quei, che non si poterono impedire, furono vendicati, quanto le occasioni comportarono: e chi leggerà, che tante volte sieno stati i ladri perseguitati, e sia stata loro impedita l' uscita, e il commerzio alle terre proibite, e insieme vedrà narrato che, con tutto ciò, facessero grandi, e frequenti danni, non dovrà credere che sia una repugnanza nella narrazio-

razione, ma che la condizione di quei tempi, e luoghi portasse che questi rimedj bastassero per iminuire, non per estirpare gl' incovenienti.

Fra gl'incontri in questo tempo avvenuti uno dee esser narrato, per aver data causa a molti inconvenienti seguiti poi, che al loro tempo saranno narrati. Le barche Albanesi raggiunsero due degli Uscocchi, e si azzuffarono insieme; nè potendo gli Uscocchi sostenere il valore, e maggior numero degli Albanesi, diedero in terra, e abbandonarono le barche, e restò in questa zuffa prigione Giorgio Milansicich, Capitanio del Castello di Brigne, uomo sagace, e di seguito; uno de i più vecchi, e meglio apparentati Uscocchi di Segna; il quale, sebben, per gli innumerabili misfatti commessi nel corso, e per le molte ingiurie inserite, era meritevole di mille morti, nondimeno per molti degni rispetti fu riservato in vita, e sotto custodia. Da questo uomo soprattutto desideroso di libertà, e comodità, ch'era consapevole di tutte le cose più segrete, s'ebbero informazioni molto importanti per dilucidazione de' disegni e passati, e futuri; e la prigionia sua fu a gli Uscocchi ora freno, ora sprone al far male; imperocchè, quando speravano di poter con trattazione ricuperar la persona sua, in buona parte si contenevano in uffizio, e sì astenevano dalle ingiurie; e quando la speranza si scemava, facevano alla peggio, accesi allo sdegno, e alla vendetta.

Ne' quattro anni precedenti non fu parlato degli Uscocchi alla Corte Cesarea, per causa delle difficoltà che si maneggiavano tra i Principi della Casa di Austria, che non lasciavano discernere con chi convenisse trattare; delle quali non è necessario al presente proposito far relazione, poichè non evvi persona che tanto poco ne sappia, alla quale non sia notissimo che l' importanza di quelle non permetteva che colla Maestà Imperiale, o con alcuno de gl'Arciduchi si promovesse altro negozio: nè meno entrato l'anno del 1612. si aprì congiuntura di farlo: anzi che al contrario, essendo nel principio d'esso successo il transito a miglior vita dell'Imperador Rodolfo, per causa del quale quei Principi restarono molto più occupati nelle occorrenze che quella Corte portò in conseguenza; vi era poca probabilità che per più mesi avessero potuto prestar orecchie ad altro negozio: perciò i Veneziani, non essendovi speranza di rimedio per via di trattazione, tanto più giudicarono necessaria quella dell'operazione.

E per la stessa causa presero anche animo gl'Uscocchi di far il peggio, non temendo che potessero, secondo il solito, andar Commessarj ad impedir loro le uscite, ovvero ad asportar loro, come altre volte era successo, la maggior parte della preda: e per ordinarsi a far impresa, e superare gl'impedimenti oppoti da' Veneziani, sollecitamente preparavano materia in Fiume per la struttura di molte barche; e diedero principio alla fabbrica di una di grandezza inusitata, divulgando che da Sua Altezza era stata concessa licenza di fabbricarne sei, sotto altri pretesti assai lontani dalla verisimilitudine. Comunicato il consiglio insieme da quelli di Segna ad altri di Novi, Ledeniaze, e Brigne, e presi in compagnia loro alcuni sudditi Turchi, chiamati Carpoti, ovvero Carpochiani, che, nuovamente partiti colle famiglie dal loro paese, invitati dalla dolcezza del vivere di latrocinj, erano passati ad abitar in quelle marine; uomini allevati dalla fanciullezza duramente, atti a soppor-

sopportare ogni disagio; facili ad esporsi a qualsivoglia manifesto pericolo, e gran sprezzatori della vita; fecero diverse uscite. Nè le provvisioni del Generale Veneziano furono bastanti ad impedir loro in tutto, perchè, essendo molti i passi da guardare, e i tempi molto contrarj al potervisi fermar in guardia, e essi in così grosso numero, che potevano tentar in un tempo stesso diversi passi, e con risoluzione, massime de' Garpoti, di esporsi ad ogni pericolo; quello che un giorno loro non riusciva, succedeva l' altro; e l' impedimento che riscontravano in un luogo, non lo trovavano nell' altro. Si riducevano ora in uno, ora in un' altro de i porti Veneti, che trovavano non custoditi, come in quelle Isole ve ne sono molti solitarj; di là partendosi a far li bottini, passando ora per lo stretto di Novegradi, ora per li territorj della Dalmazia così all' improvviso, che non potevano essere prevenuti: inferirono molti danni a i Turchi, e sudditi loro Cristiani, con rapir loro gli animali; e, attesa l' ostinazione che li conduceva, avrebbono fatte gran cose, se le nevi, che furono quell' anno altissime, e gl' impetuosissimi, e continui venti boreali non avessero combattuto contra di loro. Certa cosa è, che nella seconda uscita, quantunque fieno corpi atti, e assuefatti al patire, sei di loro restarono morti per li disagi; e nel ritorno quaranta furono condotti così dal freddo maltrattati, che poca speranza avevano di ricuperarsi. Il maggior bottino fu nell' apertura de' tempi, quando, smontati in terra nella giurisdizione di Sebenico, ed internatisi in quella de' Turchi, depredarono la terra di Gracevaz, uccisi dieci Turchi, fatti molti prigioni, e carichi di robe, conducendo ancora 400. animali grossi, e 2000. minuti, parte per terra, e parte pel Canale della Morlaca, ritornarono a Segna.

Alle rapine aggiunsero in questo tempo un' altra offesa, che per tutti i luoghi dello Stato Veneto, dove transitarono, e dovunque in quei de' Turchi fecero preda, lasciarono insieme fama d' aver intelligenza co' Ministri Veneziani a' danni de' Turchi; facendo correr voce che con loro consenso, anzi convenzione contratta, erano usciti a predare: e fomentando, e confermando la voce, mostravano patenti false col nome loro con finti sigilli, e sottoscrizioni. Il che da' Turchi fu facilmente creduto, cavandone argomento, per essere alcuni mesi prima, come suol' avvenire tra' confinanti, successe diverse prede, e risacimenti fra le parti a quei confini, per li quali anche s' insanguinarono gl' uni contra gl'altri, senza però che i pubblici Ministri de i Principi ne avessero dato consenso; i quali, sebben fecero ogni sforzo, per reprimere ciascuno de' sudditi loro, e riconciliarli; non riuscì però senza difficoltà, e col rimanere gl' animi alterati, e pronti ad eccitarsi per ogni minimo sospetto. E non tanto i Turchi, quanto anche il numero maggiore degl' Uscocchi lo credeva, ingannati da i capi, i quali, congregati nella pubblica Piazza di Segna in numero di circa mille, affermando loro di avere parola da' Veneziani di andar liberamente a' danni de' Turchi per Mare, esortandoli a corrispondere verso loro in cortesia; e portato in quel luogo un Crocifisso, fecero loro prestar un solenne giuramento, di non offender in parte alcuna i luoghi, e i sudditi Veneziani; nè meno in Mare i Turchi, e gli Ebrei che sopra vascelli Veneti transitassero con mercanzie; e di perseguitar i contraffacitori, quantunque fossero congiunti di parentado, e con ogni altro vincolo. E di tutto ciò fecero

ſtudioſamente andar la nuova per la Licca, e per le altre regioni vicine in modo, che anche il Baſsà di quei confini ne preſe ſoſpetto, e ne fece acerbe querele col Generale Veneto con eſpreſſione di concetti molto riſentiti; e ne diede conto alla Porta in Coſtantinopoli.

Per le congiunture di quei tempi, quando era incerto dove foſſero per voltarſi quell'anno le arme de'Turchi, a i Veneziani pareva di dover tenere grandiſſimo conto di queſti tentativi; ſtimando la fama diſſeminata, le falſe patenti, e il finto giuramento, eſſer inviati tutti ad un medeſimo fine di provocare l'armi dei Turchi contra la Repubblica; e ſi perſuadevano che gli Uſcocchi, nè ſoli, nè principali foſſero autori di quei conſigli, perchè il giuramento pubblico in Piazza, la fabbrica delle barche a Fiume, patrimonio di Sua Altezza, facevano paleſe che il primo moto proveniva da chi aveva il governo in mano; maſſime per la fama ſparſa, che tra gl' arcani de' conſigli de' Miniſtri Auſtriaci una maſſima foſſe ſtabilita, di far ogni coſa, per inviluppare la Repubblica in guerra co'Turchi, per quei fini che ad ogn' uno poſſono eſser molto ben noti.

Ma gli Uſcocchi, fidatiſi che queſte apparenze ingannaſſero i Dalmatini, e che da loro non doveſſero aver alcun impedimento, anzi diverſi favori, fecero come una ferma ſtazione ne i contorni d'Almiſſa, di là frequentemente paſſando a'danni dei Turchi. Queſti avendo mandato prima a proteſtare a gli Almiſſani vendetta, e danni ſopra le vigne, terreni, caſe, e anime loro, non tralaſciando la prima occaſione che ſi porſe loro innanzi, preſero per ragione di rappreſaglia nella terra loro di Macarſca 60. ſudditi Veneti, andati là per negozj della Brazza, Leſina, Almiſſa, e Pago; laonde in fine avvenne quello che più volte anche era accaduto nei paſſati tempi, che il danno reſtò, non a gl'infedeli inferito, ma ſopra i Criſtiani caduto. Partorì nondimeno queſto di buono, che, giunti i comandamenti venuti da Coſtantinopoli, ſi compoſero interamente le differenze tra'confinanti: e gli Uſcocchi, vedendo di non poter più penſare che i ſudditi Veneti ſi uniſſero con loro, nè ſi rompeſſe la guerra tra la Repubblica, e i Turchi, depoſero la maſchera; e, non oſtante il ſolenne giuramento, corſeggiando intorno all'Iſole, ſpogliarono una barca che da Venezia conduceva mercanzie per la fiera di Cherſo, e un Grippo Raguſeo carico per Venezia di merci di ragione d'alcuni Armeni Criſtiani; a parte de'quali tagliarono la teſta, e fecero altri prigioni; e ridottiſi con 14. barche all'Iſola di Onia, prima che Agoſtino Canale, ſucceſſo Generale in luogo del Veniero, avviſato, poteſſe mandare per iſcacciarli, ſpogliarono tutte le barche de'viandanti, eziandio quelle dove non era da fare preda, ſe non di veſtimenti, e ſtrumenti da navigare, non perdonando a'peſcatori, e Uomini dell'Iſole, che per loro affari tranſitavano. Scacciati di là, e ora in uno, ora in un'altro luogo ritirati, non ceſſavano dalle moleſtie, le quali lungo, e tedioſo ſarebbe raccontare: ſiccome, per la ſteſſa cauſa, è bene tralaſciar di dire come, ſeguiti, più volte furono coſtretti ad abbandonar la preda, e le barche, e ſalvarſi ne' boſchi con difficoltà, e altri ribaldi ancora ſotto nome loro non mancavano di commetter ogni ſorta di ſcelleraggine. Un certo Giovanni Libich, nativo di Gliuba, commiſe in quei giorni in territorio della Repubblica un'importante, e violentiſſimo latrocinio con diverſe male qualità, perlochè il

Provve-

Provveditor Generale giudicò necessario di averlo in mano; e intendendo ch'era nella villa di Artina, appartenente a Gliuba, mandò a quella il Governator Paolo Ghini con 100. Albanesi per prenderlo, come gli successe.

Ma mentre perseguitava questo, vedendo un altro fuggire, giudicando qualche male di lui, lo fece seguire, e fermare. Questi notificò al Governatore d'essere Uscocco, e che con lui erano nella terra stessa cinque altri Uscocchi. Il Governatore, avendoli per complici, deliberò di pigliarli; ma essi, ritiratisi in certe case, in sito avvantaggioso, si prepararono a combattere. Il Governatore, che poteva o col fuoco farli uscire, o assaltandoli con numero tanto maggiore, costringerli, perdonando alle abitazioni, e al sangue loro, o per qual si voglia altra causa, gli accettò con questa condizione, che non riceverebbono offesa; e se il Provveditore non avesse approvata la sua promessa, gli avrebbe ritornati nel luogo stesso, e nello stesso stato, per combatterli. Il Provveditore fece eseguir quello ch'era di giustizia contra il Libich. Quanto a i cinque Uscocchi, nè approvò, nè riprovò la promessa del Governatore, ma differì la risposta; e ordinò che frattanto fussero custoditi.

Per questo accidente restarono quei di Segna molto esacerbati; e sebben da loro erano stati usati per lo innanzi tutti gli artifizj, e fatte promesse, per liberar il Milancicich, e riportata sempre o poca speranza, o la negativa; aggiungendo questo alla prese de'cinque, mandarono a far istanza per la rilassazione di tutti sei; e misero in opera il Vicecapitano di Leo, e i Giudici della Città per Intercessori, a'quali non fu nè data, nè levata la speranza: fu solo data intenzione di dovervi far considerazione, e gratificare dove fosse stato conveniente. Ma gli Uscocchi, non desistendo per tanto dalle rapine, e da i latrocinj, se erano impediti loro i grossi bottini, non s'astenevano da i leggieri, e dal moltiplicare l'offese, che, non portando loro utilità considerabile, causavano sospetti di disegni più del solito perniziosi. Questi movevano il Canale a continuare con più diligenza ne'rimedj, conducendo numero maggiore di soldati, e accrescendo l'armata de'Vascelli con rinforzo di gente; onde le terre, essendo serrate già più mesi, senza commerzio, e con strettezza di vivere, allora maggiormente ristrette, restarono quasi private totalmente. Mandarono perciò all'Arciduca a rappresentare i loro patimenti, a far esclamazioni, amplificandoli più del vero, e richiedendo protezione, e sollevamento.

Era in questo tempo felicemente succeduta la nuova elezione di Re de'Romani; onde l'Arciduca, sollevato da quel grave pensiero, porse orecchie ai lamenti de'suoi più volte replicati. Pensò prima di mandar, come altre volte, Commissarj a Segna, che facessero qualche dimostrazione, e ponessero qualche freno, tenendo che, siccome per lo passato, allora similmente da'Veneziani gli sarebbe corrisposto. Ma da'suoi fu sconsigliato, acciò non paresse che, costretto, per timor delle forze loro, facesse la provvisione; laonde prese partito di mandar a Venezia Stefano della Rovere, Capitano di Fiume; il quale spedito, mentre faceva il suo viaggio, quantunque fosse di mezza state, una tempestosa, e grave fortuna aprì l'adito agli Uscocchi di uscire con 16. barche, e con risoluzione di esporsi ad ogni pericolo, non solo per bottinare tanto, che

to, che si rifacessero del perduto per gl'impedimenti passati; ma ancora per prendere qualche persona insigne, col riscatto della quale potessero aver alcuno de' prigioni. Loro fu dato in ispia che Girolamo Molino in una Fregata ritornava da Cataro, dove era stato Rettore di quella Città. Furono allegri soprammodo, così per l'occasione del bottino delle robe, come per la persona, pensando di dovere certamente riavere il Milansicich, e tutti gl'altri col cambio di un Magistrato Veneto. Volarono per la via dove furono indrizzati; riscontrarono la Fregata, e l'assalirono. Non vi trovarono altro, che le robe, essendo il Provveditore per buona fortuna prima smontato in terra. Nessuna cosa affligge più l'animo, che il vedersi defraudato d'una speranza tenuta per certa. Quei ribaldi tanto certamente credevano di dover far prigione quel personaggio, che, non avendolo trovato, pareva loro che più tosto fosse lor fuggito, che non dato loro in mano. E tanto fu l'ardore d'aver nelle mani un pubblico Ministro Veneziano, che eccitatisi l'un l'altro come a furore, immediate voltati, passarono verso Rovigno nell'Istria, per far prigione il Podestà di quella terra; il quale non potendo avere, perchè si salvò, assalirono i Vascelli che nel porto stavano aspettando vento per Venezia, e li spogliarono, uccisi i Mercanti, e i Marinaj che loro fecero resistenza; non portando rispetto ad alcuno, nè a grandi, nè a piccoli: e più infervorati, perchè anche il secondo tentativo fosse loro riuscito vano, ritornati con celerità, passarono sopra l'Isola di Veglia, dove ritrovandosi Girolamo Marcello, Provveditore dell'Isola in visita di Besca, terra dell'Isola medesima, lo fecero prigione insieme co' suoi ministri, e servidori, e lo condussero con vilipendio, e indignità grande in certe grotte vicino a Segna, tramutandolo spesso da una all'altra. Nè è da tralasciar questo particolare, che la barca, colla qual fu condotto prigione il Provveditore, fu quella fabbricata in Fiume, della quale è stata fatta menzione.

Insieme coll'avviso di questo misfatto il Capitano di Fiume arrivò a Venezia. Non poteva giunger in peggior congiuntura, atteso che le offese degli Uscocchi mai non furono così frequenti, come in quest'anno, nè meno così rilevanti, e massime l'ultima, la qual, intesa dal Capitano, poi giunto, lo fece restare molto perplesso, se doveva dar immediate principio alla negoziazione, ovvero aspettare se da Gratz, pel nuovo accidente, gli fossero mutate le istruzioni; e se doveva farne menzione esso, o tralasciare di parlarne. In fine, presa risoluzione, diede principio coll'assistenza dell'Ambasciadore della Maestà Cattolica al suo negoziato, incominciando dalla buona mente del Serenissimo Arciduca, dall'ottima disposizione sua verso i Principi confinanti, e la Repubblica massime; soggiungendo che perciò l'aveva mandato con amplissima autorità, per pigliare spediente di soddisfazione di ciascuno, e tranquillità de' sudditi; e aggiunta un'affettuosa condoglienza del successo di Veglia, con assicurare che nè l'Arciduca, nè alcuno de' suoi Ministri, nè maggiori, nè inferiori, vi avessero consenso, e participazione; ma fosse stato motivo di quei di Segna disubbidienti a Sua Altezza; discese al suo negozio, e per nome dell'Arciduca si dolse di tre particolari: Che certi Mercanti, andati alla fiera in Albona sotto la pubblica fede, fossero stati spogliati delle merci da loro portate: Che poscia fatto in Segna da tutti gli Uscocchi un giuramento tanto solenne

di non

di non offender le cose della Repubblica, cinque di loro, sudditi di Sua Altezza, fossero stati presi, e tenuti prigioni contra la fede loro data: Che un Frate fosse stato posto prigione, e gli fosse stato tolto l'abito per pagamento delle spese; e con lunghe amplificazioni aggravati questi tre accidenti, ne richiese soddisfazione.

Questa forma di trattare da alcuni fu tenuta prudente; perchè, quantunque dall'altra parte vi fossero da contrapporre non tre querele, ma trecento, nessuno però è in obbligo di dire, salvo che le ragioni proprie. Ad altri pareva che questo non avesse luogo, se non quando le ragioni di ambe le parti fossero del pari; ma in questa occorrenza pareva, attese le molte male operazioni degli Uscocchi, che lo stato delle cose comportasse più d'usare scusa per lo passato, e promessa di rimedio per l'avvenire, passando poi a richiesta di corrispondenza ne'particolari desiderati. Ma lasciando di ciò il giudizio a gli uomini savj, per intera cognizione di quello che si trattava, è necessario narrare i particolari di Albona, e del Frate, che non sono stati raccontati a'loro tempi, come non appartenenti agli Uscocchi, e in sostanza leggieri.

Il fatto in Albona passò in questo modo. Dovendosi fare la fiera in quella terra il penultimo di Giugno, secondo il consueto, i Mercanti di tela di Fiume, per portarvi le loro mercanzie sicure, ottennero patenti dal Podestà del luogo: portate le merci in fiera, i Dazieri pretesero contrabbando, non per ragione delle persone de i Mercanti, ma per la qualità delle merci, e vi posero mano sopra. Il Segretario Cesareo in Venezia, avvisato, ne fece querimonia, dimandando la restituzione; ed ebbe risposta, che s'avrebbe scritto per informazione, e fatto questo, ricercasse il giusto. Così fu eseguito immediate, con aver dato ordine di più, che le mercanzie si conservassero tutte interamente: e di tanto fu contento il Segretario per all'ora, aspettando giustizia, venuta che fosse l'informazione: nè altrimenti si doveva procedere in negozio che non fu tentativo di offesa, ma pretensione d'ordine di mercanzia, e solito tra' confinanti avvenire giornalmente senza turbazione della buona intelligenza; essendo frequentissime, e cotidiane le differenze fra' Dazieri, e mercanti non solo soggetti a diversi Principi, ma ancora quando ambe le parti sono del medesimo Stato, e anche della medesima Città. Il Segretario avrebbe voluto che, prima di replicare alcuna cosa in questo negozio, si avesse aspettato che servisse il tempo di venire la risposta: nondimeno al Capitano, o perchè avesse questo particolare in commissione, o per proporre maggior numero di querele, o per altra causa, parve di non aspettare. L'evento mostrò buono il parer del Segretario, perchè al suo tempo la informazione richiesta venne, e il negozio ebbe fine con intera restituzione delle mercanzie.

Il caso del Frate fu in questa maniera. Fra Antonio da Fiume, dell'Ordine de i Minori Osservanti, si pose sopra una barca di farina caricata in quella terra per Segna: questa fu scoperta dal Forte chiamato di San Marco, e arrestata, in esecuzione de i bandi del Generale di sopra raccontati. Il Frate disse la farina esser sua, e portarla al Convento di quell'Ordine in Segna; ma i Barcaruoli parlarono diversamente; nominarono il Mercante di cui la farina era, e che il Frate era imbarcato per passar in paese de'Turchi. In quel tempo s'era scoperta certa macchinazione di quelle alle quali viene prestato orecchie sotto pre-

testo

testo di pietà, che terminano in fine colla morte de'poveri Cristiani che si lasciano sollevare: perlochè il Frate, non rendendo buon conto del suo viaggio, trovato in varie contraddizioni, fu stimato spia, e trattenuto in quel Castello, dove mentre dimorò, leggendo con quei soldati ne i libri sciolti che essi sono soliti a studiare, vi lasciò qualche danaro, ed alcune robiccivole che aveva. Non si trovarono fermi riscontri per convincerlo, o per la sua sagacità, o perchè non fosse spia: fu rilasciato, e condotto da una Fregata in Venezia, vestito da frate; e così comparve innanzi al Principe, richiedendo restituzione del perduto nella Fortezza; allegando che, come Religioso, non se gli poteva guadagnare. Fu rimesso ad attender alla sua professione, e altro non successe in questo caso.

La querimonia de i prigioni fu studiosamento dagli Austriaci pubblicata per tutto, e la sostentavano con queste ragioni: Che quelli erano sudditi di Sua Altezza, e sotto la protezione sua: che non poteva con sua riputazione abbandonare la loro difesa: ch'erano stati ritenuti contra la fede, stante la quale, si dovevano lasciare liberi; e se quel Governatore la diede, non avendo facoltà, esservi obbligo, secondo la ragione delle genti, di mettere lui in mano di Sua Altezza. Per lo contrario si discorreva, che già tra il Rabatta, o il Pasqualigo si era convenuto che gli Uscocchi usciti in corso non fossero sicuri, nè protetti: che Matteo Tomiz, servitore di Giurissa, nativo di Zara vecchia, uno de'cinque, fu bandito l'anno innanzi da tutto il dominio per omicidio commesso nella persona di Tommaso Massusich; però nè come bandito, nè come suddito fuggitivo poteva capitare nello Stato: che gli altri due erano di nuovo venuti dal paese de'Turchi ad abitar in Segna; gl'altri ben nativi di quella Città, ma essi ancora Uscocchi, usati al corso: E quando nessuna di queste cose fosse, che la fede non fu loro data, se non di ritornarli nell'istesso luogo, e stato, e combatterli, se il Generale non avesse voluto lasciarli liberi: adunque non si poteva per questa ragione pretendere che fossero rilasciati assolutamente, ma ritornati, e combattuti: E chi può dubitare cho, ritornati con 100. Albanesi attorno, non fossero restati morti, anche senza alcun danno degli assalitori, coll'uso del fuoco; e non essere però assolutamente, e universalmento vero, che il Principe sia protettore di tutti i suoi sudditi che si ritrovano nel paese del vicino, ma solo di quelli che vanno in casa dell'amico per negozj, o per altro bene; non già per far male, o per accompagnar banditi, o daro sospetto: che in questi casi, per ragione de'delitti, sono soggetti alla giustizia del luogo; altrimenti per la ragione loro i Magistrati Arciducali non potrebbono mai giudicar alcun suddito Veneto colpevole, o indiziato di delitto, se questi colpevoli, e indiziati non erano soggetti alla giustizia Veneta. Altri si maravigliavano della nuova forma di trattare, poichè già molto tempo era divulgato che negli uffizj fatti a i tempi passati, per la restituzione del commerzio levato alle terre per causa degli Uscocchi, i Principi, e i Ministri Austriaci erano soliti a colorire la richiesta con dire che, se la Repubblica era offesa da quella gente, la facesse perseguitare in mare, la prendesse, e la impiccasso; ma non desse molestia alle terre per loro causa; il che pareva molto repugnante a querelarsi all'ora, perchè fossero presi nelle terre della Repubblica.

Ma ri-

Ma ritornando alla serie delle cose, l' Arciduca, immediate intesa la prigionia del Provveditore di Veglia, mandò Gian Jacopo Cesglin Commissario Espresso a' Segnani, il quale con un severo editto, pubblicato in quella Città, comandò che il Provveditore fosse condotto innanzi a lui; al quale ubbidirono gli Uscocchi; e levatolo dalle Grotte, lo condussero in Segna al Commissario; ed egli, ricevutolo cortesemente, lo liberò immediate, dicendogli che il Serenissimo Arciduca, intesa la sua cattività, aveva spedito immediate lui in posta solo per metterlo in libertà, e che sarebbe seguitato da altri Commissarj, che venivano per punire i colpevoli. La prestezza, e prontezza di Sua Altezza a rimediar immediate alla trasgressione de' suoi; la diligenza, e risoluzione del Commissario nell' esecuzione; e l' ubbidienza pronta prestata da gli Uscocchi, eziandio ritirati nelle Caverne delle montagne, ad uno che senza arme, e senza alcuna forza andò a Segna col solo nome di Commissario Arciducale, siccome sono indizio della buona mente di quel Principe, e che Sua Altezza ha Ministri che, se vogliono, sanno eseguirla; e che gli Uscocchi, sebben nodriti in tutte le scelleratezze, non sono però ribelli, e contumaci al loro Principe, quando efficacemente vuole esser ubbidito, o non mostra contentarsi d' esser disubbidito; così dimostrano che colla medesima facilità con cui fu provveduto a quel disordine, si potrebbe, e si avrebbe potuto provvedere a qualunque altro, quando gli interessi non avessero preponderato, e preponderassero tuttavia al debito Cristiano, di lasciar ad ognuno il suo, ed essere buon vicino. Nè da alcun' avvenimento più, che da questo, si può meglio penetrare nel fondo del negozio, e veder al chiaro le cause de i mali passati; e conoscere con fondamento quale sia il vero, e proprio rimedio di questa peste.

Dopo la prigionia del Provveditore, i Ministri Veneti non si contennero, come prima, nella sola difesa delle cose della Repubblica, e nella custodia de i passi; ma cercarono per ogni via, e modo il risacimento: ma seguita la liberazione, si sarebbono contentati di stare su le loro guardie, come prima facevano, se le cose succeste, mentre quella durò, non avessero tirato dietro altri accidenti; accadendo in queste occorrenze come avviene nel moto delle bilance, che, levate dall' equilibrio, trapassano più volte dall' uno, e dall' altro canto, prima che possano ritornarvi. Essendo ancora il Provveditore ritenuto nelle Grotte, alcuni soldati Veneti smontarono otto miglia vicino a Segna, e diedero il fuoco a certi Mulini di uso di quella Città, per fare danno spezialmente a Giorgio Danicich, padrone di parte di essi, che fu principale nell' insulto di Veglia, e custodiva il Provveditore nelle grotte. Dall' altro canto gli Uscocchi, non potendo vendicarsi, e far male in quei contorni, per le grandi, e diligenti guardie, passato con viaggio di terra il Monte maggiore, ed entrati in Istria nelle Ville di Bergodai, e Lanitchie, abbruciarono gran numero di Casali con fieni, e frumenti, conducendo via molta preda di robe, animali grossi, e minuti: dal qual accidente eccitate, e irritate le milizie Venete, che in Istria erano, deliberarono di non camminare più per via di ripetizione, tenendo che dalla sperienza di tanti anni fosse abbastanza dichiarata superflua; ma fecero rappresaglie nel Castello di Buglion, e in altri luoghi del Contado di Pisino; e difendevano la loro azione, perchè in queste

occor-

occorrenze la ripetizione causa pernizie colla interposizione del tempo; attesochè, se poi, quando l'offeso si vede deluso colla lunghezza del negozio, viene al risarcimento di rappresaglia, valendosi gli offenditori di ogni vantaggio, e come se l'offesa fosse dimenticata dal tempo interposto, danno al risacimento nome di provocazione: la onde, attesi questi rispetti, era commendata la celerità nel risarcirsi, per evitare le molestie di dovere, oltra il danno, far anche una difesa.

Ma giunto a Venezia l'avviso della liberazione del Provveditore, come se con quella fossero emendati tutti i falli degli Uscocchi, e fossero cessate tutte le cause de i passati dispareri, e i rispetti di stare sulle guardie, il Capitano di Fiume colla medesima assistenza dell'Ambasciadore Cattolico, magnificata, come meritava, l'azione di Sua Altezza nel liberarlo, fece istanza che le fosse corrisposto colla liberazione de gli Uscocchi prigioni, e coll'apertura del commerzio; così meritando la buona volontà dell'Arciduca, e le azioni fatte già tanti anni in soddisfazione della Repubblica. D'Albona, e del Frate più non parlò. Non è da tralasciare la narrazione de i concetti usati da questo Ministro per tre mesi che dimorò in Venezia, potendo da quelli prendersi grande istruzione de i pensieri che nodriscono quelli che hanno il governo degli Uscocchi, e delle massime colle quali li reggono. Egli diceva di richiedere i prigioni, e la restituzione del commerzio solo per riputazione del suo Signore, figurandolo desideroso di rimediare alle male operazioni degli Uscocchi; ma impedito dal farlo, per non mostrare di esserne costretto per la prigionia de i suoi, e pel commerzio levato alle terre; colla restituzione de' quali gli sarebbe aperta la via, promettendo per nome di Sua Altezza, che all'ora si rimedierebbe sì fattamente, che mai più non si sentirebbe molestia alcuna. Degli Uscocchi diceva, che sono gente fiera, e indomita; che non si possono gastigare; che, non si possono aver in mano, perchè si ritirano a i Monti; onde essere di bisogno con dolcezza mitigarli più, che reggerli con severità: che colla rilassazione de i compagni, e restituzione del commerzio, si sarebbono addolciti; dove colle durezze si sarebbono renduti più contumaci: ch'erano 2000. in numero, nati, allevati, e fortificati in quei siti; che a sforzarli vi sarebbe bisogno di 20. mila soldati; che non sarebbe decoro di Sua Altezza, per leggiera causa, far così gran moto; nè meno poterlo fare, non essendo Segna sua, ma dell'Imperadore: e quando fosse sua, l'avrebbe spianata, non essendole se non di spesa col mandare spesso Commissarj, che le costavano 6000. scudi alla volta; e tante volte, che con quel danaro Segna sarebbe due volte comperata: che sarebbe la provvisione conveniente all'autorità che teneva di Governatore: ma volendo un rimedio totale, e durevole, si doveva trattare con sua Maestà, ch'era supremo Signore. Che non però si poteva cogli Uscocchi tutto quello che si voleva; nè conveniva metterli in disperazione, essendo buoni Cristiani, e difendendo quella Città, e quel paese da' Turchi: che vi era bisogno di tempo, e opportunità; e conveniva sopportar qualche difetto, e aspettar quella provvisione che Sua Altezza farebbe, subito restituiti i prigioni, e il commerzio; o poi negoziar il di più con Sua Maestà. Colle quali forme di parole dava certa speranza d'intera provvisione; prometteva gran cose; ma insieme inseriva che non sarebbono effettuate, mettendo al pari la cause, che sarebbono usate

per

per pretesti ad iscusare il mancamento delle promesse: pareva che dimandasse un puntiglio, e tuttavia dimandava quello ch'era il tutto nel negozio, cioè il commerzio; perchè col solo impedimento di quello era posto qualche freno alle operazioni nefande. Ma, oltra il modo di trattare lubrico, e in sè stesso discordante, la persona ancora di questo Ministro non era ad alcuni molto accetta, per essere cosa certa che gran parte de' bottini si smaltivano in Fiume, andando quei della Terra a pigliarli in Segna, per non lasciare che gli Uscocchi medesimi vi comparissero; e il meglio si riponeva in Castello, dove il raso, e'l damasco era pagato mezzo tallero il braccio. Ed era anche fama, sebben non tanto certa, quanto questo, che i panni alti, de' quali la casa sua era fornita, fossero dello spoglio fatto alla Fregata già tre anni nel porto di Torcola, del quale s'è parlato a suo luogo.

Ma avendo questo Ministro preso per ragione di scusare la tolleranza, per non dir approvazione, di tanto male, il numero grande, e le forze degl' Uscocchi, e il pericolo di perdere Segna, privandola della loro custodia; argomento usato altre volte con maggior amplificazione, fino ad affermare che sono un propugnacolo della Cristianità; e che altra milizia non sarebbe atta a difendere quei confini, e quella regione da' Turchi; predicandoli per buoni, e veri Cristiani, partiti dalla soggezione degl' infedeli solo per salvare l'anima, e per educare la posterità nella santa religione; che non è giusto scacciarli contra la fede data, con pericolo che rinneghino, e altrettali sciocchezze; questo luogo ricerca che sia narrato il numero, la qualità, e le imprese loro in questa età; non potendosi trarne cognizione dalla notizia dello stato loro nelle età superiori, essendo gente che, per la mobilità, così dell' animo, come del corpo, è soggetta a varie mutazioni; nè costante in altro, che in non voler guadagnar il vivere colla fatica, ma col sangue; e da questo apparirà chiaro che nè per numero, nè per valore sono da farsi temere; nè la coscienza loro meritevole di essere favorita, ovvero stimata Cristiana; nè il loro servizio utile alla conservazione di quelle marine.

Sono tre sorte d' Uscocchi in Segna, così distinti, e nominati nella Corte Arciducale: Stipendiati, Casalini, e Venturieri. Casalini sono quelli che, nativi, o già abituati nella Città, hanno da più successioni fermo domicilio in quella; i quali anche si chiamano Citadini, e sono al numero di 100. Altri 200. sono con titolo, e nome più tosto, che in realtà, di stipendiati, divisi in quattro compagnie, a 50. per ciascuna, con quattro Capitani, da loro chiamati Vaivodi. Ma oltra questi quattro vi sono altri Capi di Uscocchi, col qual nome sono chiamati tutti quelli che hanno il modo di armar barche, per andar in corso. A questi aderiscono, e sono compartiti, come in comitive, i vagabondi, e quelli che, nuovamente partiti di Turchia, o banditi di Dalmazia, o di Puglia, non hanno fermo domicilio in Segna; e tutti si chiamano Venturieri, e stanno all' ubbidienza di quei Capi mentre sono applicati alle barche colle quali vanno, ora in poco, ora in maggior numero, rubbando, e predando sopra i vicini. Le ordinarie barche degli Uscocchi sono capaci di 30. per una. Alle volte ne hanno fabbricata alcuna maggiore, capace fino 50. come quest' anno in Fiume. Fanno più fiate all' anno, se non sono impediti, uscita generale; ma due

sono più ordinarie: per Pasqua, e per Natale, aggregandosi loro anche quelli che sono sparsi nelle terre di Vinadol; e all'ora quei di Segna votano così la Città, che resta custodita da pochissimi vecchi, infermi, dalle donne, e da' fanciulli. Per le spese delle spedizioni generali contribuiscono i Vaivodi, i soldati ricchi, anzi le donne ricche ancora, le Vedove, e i Preti, e Frati, facendo la loro parte delle spese, e participando parimente la parte de' bottini. E' cosa notoria, che in questi ultimi anni le loro uscite sono state con 15. in 20. barche al più, in modo che il numero, il quale ora è maggiore, ora è minore, secondo che i Venturieri più, e meno concorrono; più; quando il Mare è aperto; meno quando è chiuso, e serrato, è di 600. in 700. uomini da fazione: ma volendo metter in conto i vecchi, fanciulli, e donne, si potrà dire che ascendano a 2000. Il numero crebbe quando si congiunsero con loro i Carampotani, altra gente uscita di Turchia. Crescerebbono senza dubbio giornalmente, se il corso non fosse loro conteso, e impedito; perchè molti Morlachi, allettati dalla dolcezza del vivere di quello e degli altri, si adunerebbono con loro; e può ben ciascuno pensare, se, accresciuti di numero, sarebbono danni maggiori. I Veneziani sono stati costretti a perseguitarli, non tanto per li grandi, e frequenti danni inferiti da loro, così a'naviganti in mare, come a'sudditi loro in terra; quanto per li maggiori imminenti che avrebbono inferito, quando, tolerata quella licenza, fossero cresciuti a numero spaventevole, come sarebbono: e non v'ha dubbio, che, quando la Repubblica non avesse rimediato giornalmente, come ha fatto, ristringendoli, e incomodandoli, le forze loro si sarebbono fatte stimabili; i Turchi; sarebbono stati costretti a rimediarvi da dovero, e per sempre, come sogliono fare quando risolvono: e siccome i ladronecci, e le incursioni, che questa sorta di gente usava già 80. anni, abitando in maggior numero nella Licca sotto il Conte Pietro Crusich vecchio, furono causa che la Licca, e la Corbavia fossero occupate da' Turchi, e questa medesima causa fece perdere Clissa al Conte Pietro Crusich giovine; così a quest' istesso fine sarebbono ormai giunti i Contadi di Segna, Vinadol, e Fiume ancora, se la Repubblica non si fosse colle forze opposta al libero corso degl' Uscocchi. Il che sebben da lei è stato fatto per difesa delle cose proprie, è nondimeno seguita da questo la conservazione di quei Contadi alla Casa d'Austria, che da' Turchi senza dubbio sarebbono stati occupati. Sa ognuno, che per causa degli Uscocchi fu mossa da' Turchi la guerra nel 1592. che durò 14. anni, nella quale, oltre alla perdita d'innumerabili soldati Cristiani, la Cristianità con tanto detrimento restò privata d'Agria con gran parte dell' Ungheria superiore, e di Canissa col meglio della Crovazia; e questi sono i benefizj che dagli Uscocchi riceve.

Hanno assai leggiera cognizione di quel paese, e di quella gente, quelli che dicono essere valorosa, e tener a freno i Turchi, e custodire quelle marine, che senza loro si perderebbono; non essendo vero che mai dopo il 1540. abbiano tentato di far incursione nel paese Turco, nè depredare le loro Terre, ovvero combattere con loro a i confini del Contado di Segna, dove i Turchi si guardano; ma contra di loro sono sempre andati passando furtivamente per mare, e per li territorj Veneti, a i confini de' quali non comportandosi scorrerie nè

dall'una,

dall'una, nè dall'altra parte, gli abitanti stanno per l'ordinario non custoditi. Se hanno così gran desiderio, che sieno predati, e provocati i Turchi, hanno comodo di farlo a' loro proprj confini, e non debbono passare pel paese del vicino con pericolo, e danno dell' amico contra ogni legge divina, e umana, servendosi del territorio di quello con detrimento di lui, avendo il proprio, e i proprii confini, per dove più da vicino possono fare lo stesso. Ma gli Uscocchi non sono buoni di far impresa senza soperchiaria, nè per altro fine, che per assassinare; e i Ministri Arciducali non riceverebbono benefizio alcuno, se combattessero a'loro confini, dove troverebbono la resistenza, e non comodo di rubbare. Il valore degli Uscocchi è insidiare i deboli; uccidere, e spogliare chi non si difende. Non si potrà mostrar mai un'azione fatta in campagna da loro; nè che mai abbiano difeso un luogo assalito: ognun sa con qual vigliaccheria voltarooo le spalle nell'assalto di Petrina; e qual danno causò nell'esercito Cristiano la lor infame fuga. Non potrà alcun dire che abbiano mai fatto una scaramuccia; non sanno che cosa sia scaramucciare: se sono molto superiori, danno la caccia; o se non superano di molto, la ricevono: mai non hanno impedita una incursione de'Turchi: anzi è cosa meritevole da essere saputa, che molte volte i Turchi hanno fatte delle scorrerie fino a Segna, e fatti de'prigioni a vista della Città; e sempre in tempo, che gli Uscocchi erano fuori alle prede, avendo i Turchi a bello studio elette sempre tali occasioni, che avrebbono dovuto indurre i Governatori di quella Città a ritenere la guardia dentro, e levare l'opportunità a'Turchi di scorrere senza rispetto, quando loro fosse stata più cara la difesa del paese, che la porzione delle rubberie. Ma i loro protettori, quando trattano con persone non informate, dicono che gl'Uscocchi di Segna sono un propugnacolo della Cristianità; che difende la Carintia, l'Istria, e l'Italia aocora da'Turchi; sebben la verità è incontrario, non facendo essi se non tirare i Turchi in queste regioni: i quali molte volte sono corsi fino a Gorbonich; nè possono esser impediti che non corrano anche nella Clana, e Pinca, e più oltre ancora, senza che da Segna possa esser loro impedito. Ma restano i Turchi per li pericoli nel ritirarsi, essendo assaliti dall'unione che in quelle occasioni fanno le genti di Carlistot, e altri Crovatini del paese; da'quali alle volte sono stati rotti con grande uccisione: nè gli Uscocchi si sono mai trovati a questi fatti, occupati solo nelle rapine, in modo, che senza gli Uscocchi il paese è ben custodito: e da loro non si ha altro, che provocazioni. Ciò è raccontato affine di mostrare che, per difendere quei luoghi a servizio della Cristianità, non vi è bisogno di loro; anzi difficultano essi la difesa; sebbene i fautori loro, come se ci raccontassero favole d'India, dicono ch'essi disertano per sei giornate di paese Turco; che da quegl' infedeli non può esser abitato; che, quando essi non fossero, i Turchi abiterebbono quei terreni; e, fatti più vicini, si darebbono alle incursioni: però il mendacio non è facile da sostentare in cose permanenti, e vicine, che si possono ogni giorno vedere. La Licca, e la Corbavia, regioni de' Turchi a quei confini, sono piene, e abitatissime. Da Ottosaz, ultima terra ap-

partenente al Regno d'Ungheria, e lunghi 40. miglia da Segna, ad entrar in Corbavia nell'abitato da'Turchi sono 10. miglia; e quelle poche miglia sono delle appartenenze d'Ottosaz; e non gl'Uscocchi le rendono inabitabili a'Turchi, ma i Turchi a' Cristiani, a'confini de' quali appartengono; che il proprio de'Turchi è tutto abitato, e pur mai gli Uscocchi non hanno ardito d'entrare da quella parte in quello de'Turchi, ovvero far abitare il proprio confine, non che far a' Turchi danno, salvo che passando pel territorio Veneto, che non vogliono urtare, se non i disarmati. Viene rappresentata per cosa presente quella che una volta avvenne innanzi il 1540. nel tempo in cui gli Uscocchi professavano la milizia, non i ladronecci, quando per tre anni diedero molta molestia a'Turchi confinanti; ma convertita la virtù in vizio, hanno poscia sostenuto, e sostengono al presente gli stessi incomodi da' Turchi ch'essi inferivano loro, quando professavano di essere soldati, e non ladroni. Il corso da loro è stato esercitato con qualche prosperità, non per valore, ma per la comodità di tante Isole, scogli, e porti solitarj, de'quali abbonda quel mare, opportuni a tender insidie; nel che solamente gli Uscocchi vagliono. E il solo considerare le armi che portano, sarà certezza che non sono soldati, nè abili per combattere. Nessuno di loro porta sorta alcuna di armi difensive; non morione, o celata, non arme in asta: portano solamente un Archibuso a ruota, ben picciolo, debole, e leggiero, come bisogna a chi confida più ne' piedi, che nelle mani; e una picciola mannaja. Alcuni di loro hanno di più uno stiletto, tutte armi, siccome proprie per la professione del rubbare, così inette alla milizia, e per difendere ne'presidj, e per offendere in campagna.

Questi particolari sono stati esplicati così diffusamente, per levare la maschera a quelli che scusano colla impossibilità del remedio quel male ch'essi spontaneamente fomentano a proprio profitto. Se l'esempio del Rabatta non fosse recente, sotto gl' occhi di tutti si potrebbe fingere, e palliare la verità; ma egli senza ventimila persone, con una guardia di Tedeschi, fece morire alquanti Capi di loro; diede in mano a i Ministri Veneti i banditi dal loro dominio; scacciò molti indisciplinabili; trasportò ad Ottosaz due terzi de i rimanenti; ed era per mettere fine al tutto. Non fu uccisō quando molti Uscocchi erano in Segna, ma quando erano ridotti al suddetto poco numero; e se quei non fossero stati fomentati da chi non poteva vedersi privato dell'utile, con molta lode del Serenissimo Arciduca stabiliva quel negozio in modo, che con quiete de'sudditi la buona intelligenza tra'Principi non sarebbe mai stata scemata.

Ma poichè sono anche lodati gl' Uscocchi di buoni Cristiani, si ha da dire la verità: Non sono Luterani; nè in Segna vi sono altre Chiese, che della Cattolica religione; nè si può dire ch'essi sieno miscredenti in alcuno di quegli articoli che sono controversi co' Protestanti. Però la purità della nostra Religione non comporta che si possano chiamare buoni Cristiani quelli che non credono il furto, le rapine, i latrocinj essere peccati; nè si ha da dire che lo credano quelli che, non per fragilità, non per ignoranza, non per

per qualche tempo, ma per tutta la vita loro, e come per professione, e di padre in figliuolo, e con pubblico costume di tutta la nazione, perseverano nel corso, e latrocinio, non restandone alcuno escluso; poichè quelli, che non vanno in mare, vedove, vecchi, e Religiosi, come s'è detto, sono alla parte; e le maritate sono d'incitamento a gli uomini di provvedere le case di quello d'altri a concorrenza: e, quello ch'è notabile, ciò si esercita più ordinariamente al tempo della Pasqua, e del Natale, per dimostrare ben chiaro, ch'essi tengono i latrocinj, e le rapine nel luogo che i Cristiani tengono le opere di penitenza. Nè si possono dir gl'Uscocchi più buoni Cristiani, che i Zingani, che professano il furto: se non che gl'Uscocchi in tanto sono peggiori, che passano alle rapine, e alle uccisioni, dalle quali i Zingani s'astengono.

Ma tornando all'ordine della Storia, da cui il testimonio della verità mi ha divertito, il Consiglio di Graz, vedendo che col negozio di Venezia non si poteva ottenere la restituzione del commerzio, se non fatta prima una provvisione durevole, che levasse per sempre le molestie; la quale, o non potevano fare, per mancamento de'danari da pagare la milizia; o non volevano, per le private comodità, e forse anche per mantenere la pretensione di poter corseggiare per l'Adriatico; deliberò di voltarsi alla Corte Cesarea, e indurre quella Maestà a congiungersi allo stesso fine. Perciò mandarono a Vienna a far querela degli accidenti in Istria occorsi, e di sopra narrati, come se i luoghi di sua Altezza fossero stati non solo i primi, ma anche soli assaliti; e soli avessero sostenuto danno; eccitando sua Maestà ad assisterli, così pel risarcimento, come per liberare i luoghi suoi patrimoniali, e gli appartenenti alla Corona d'Ungheria, tenuti ristretti, e privati del commerzio con indignità di sua Altezza, e di sua Maestà, che n'è supremo Signore. Ma dall'altra parte essendo stata sua Maestà informata dell'intiero; ed essendole stato mostrato l'origine del male essere provenuta dalla pertinacia del presidio suo di Segna, ostinato a volersi arricchire colle facoltà de'Mercanti, e popoli; e dalle terre così dell'Ungheria, come patrimoniali d'Austria, e da'Governatori di esse, che sono stati a parte della colpa; e che la Repubblica, non avendo altro modo d'ovviare a i danni de'sudditi suoi, operava a necessaria difesa; che la custodia tenuta in quelle acque non era per pregiudicare alla dignità di sua Maestà, nè di sua Altezza, ma per proteggere le cose proprie; e quanto alle cose ultimamente seguite in Istria, che gl'Uscocchi, non potendo uscire per mare a far danni, erano prima passati in quella Provincia, e avevano abbruciati, saccheggiati, e desolati molti Casali; onde i soldati Veneti, dopo i danni ricevuti, erano stati costretti, per indennità de'popoli, a risarcirli con rappresaglie; Sua Maestà restò con soddisfazione, e fu molto bene conosciuto a quella Corte che non era possibile far cessare il moto, se non fermando la prima causa d'esso: e fu risoluto in quel Consiglio, che si trovasse rimedio per via di trattazione; e che Cesare pigliasse in sè l'assunto di fare le convenienti provvisioni; e che non si doveva incominciar a parlare della restituzione del commerzio, ma solo fare che si cessasse dalle ostilità da ambe le parti, desistendo da nuovi danni. Deliberò l'Imperadore di mandar a Segna il Traumestorf, personaggio di valore e riputa-

putazione, con danari, per rimediare sul fatto. Questa deliberazione, che sarebbe stata un'ottimo principio, non si mise in effetto, perchè, essendo ciò significato all'Arciduca, per farlo di suo consenso, non vi assentì; ma si offerì esso di provvedere di persona di comando, pratica del paese, e del governo degli Uscocchi, che sarebbe ogni necessaria provvisione: il che fu appunto il contrario di quello che il buon esito del negozio ricercava, cioè, che gli Uscocchi fossero per l'avvenire governati, non secondo le pratiche, e i modi sino all'ora usati: ma ben fece chiaro in podestà di chi fosse il rimedio; poichè immediate dopo la risposta di sua Altezza, la risoluzione di quella Maestà, quantunque pubblicata, e lodata, non ebbe luogo; anzi si raffreddò anche l'ardore col quale il Consiglio Cesareo prese pensiero di remediare; e non fu più parlato che l'Imperadore assumesse a sè il carico, ma che l'Arciduca desse principio all'ora per mezzo di persona mandata espressamente; e l'ultima mano s'avrebbe applicata, quando sua Altezza fosse andata alla Corte.

Fu in un'istesso tempo pubblicato nell'armata Veneta, per comandamento del Principe, che, restando i Vascelli alle loro guardie, senza punto rallentarle, s'astenessero da metter in terra, e fare danno in luogo alcuno: e nelle terre Austriache per nome dell'Arciduca fu comandato che da'suoi non fosse inferito alcun danno a'sudditi della Repubblica. Deputò anche sua Altezza due Commissarj, come per lo più nelle occorrenze passate s'era fatto. Non affermerò già, a questo fine; ma dirò bene, che dal numero di essi ne seguiva che l'esecuzione, per la varietà delle opinioni, era divertita, o almeno allungata tanto, che i dannificati, stanchi, desistessero dalle istanze. Si spedirono anche i Commissarj lentamente pure, secondo l'uso ordinario, dal quale era sempre seguita una pretensione di tralasciare il mal passato, come troppo vecchio, e che meritasse essere posto in obblivione.

Ma ne'tre mesi che scorsero, pubblicata la sospensione delle offese, sino al fine dell'anno, eziandio dappoichè i Commissarj di sua Altezza giunsero in paese, non cessarono gl'Uscocchi, per quanto poterono, scansate le guardie, d'uscire di Segna in picciol numero a far danni, riportata sempre la preda nella Città: poi passarono con più grosse incursioni sopra l'Isola di Pago; e dappoichè fu provveduto col ritirar ne i luoghi sicuri le robe, e gli animali, ritornarono all'Isola d'Arbe, Veglia, molestando, e rubbando in più volte in diversi luoghi quantità d'animali, e di vini. Nel Mare ancora presso a Zara vecchia saccheggiarono una Marsiliana; e nel Canale della Morlaca spogliarono un Grippo, e una Fregata con robe, e danari, levando loro anche gli strumenti nautici. E' cosa degna di spezial relazione, che, ritornando col bottino di una barca Chiozzota, e seguitati da una Galea, essendosi salvati nel porto della Città, non furono ricevuti dentro per la porta del mare, per dove era il solito entrare; ma, lasciate le barche in porto, e circuita la Città, entrarono per la porta opposta di terra; e poi partita la Galea, con comodo ricevettero la preda lasciata nelle barche, e la portarono nella Città. In tante rubberie ebbero fortuna di non incontrar, salvo che due volte, nelle guardie, che li constrinsero a lasciare la preda e le barche, e salvar-

salvarsi ne' boschi: e forse maggiori incontri avrebono avuti, se, per causa della infermità, e morte del General Canale, non fosse stata rallentata l'esatta diligenza da lui usata.

I Commissarj Arciducali, giunti, si fermarono in Fiume lungamente, dove attesero a far processi, per verificare la quantità de' danni da' sudditi Austriaci patiti in Istria; i quali, secondo il loro conto, facevano ascendere a 200. mila scudi. Non sarebbe alcuno che non si mostrasse creditore di molto, quando non mettesse in bilancio i debiti suoi. Se i danni di questi pochi anni inferiti dagli Uscocchi, e non risarciti, fossero contrapposti, si troverebbono ascendere al decuplo di questa somma: ma i Commissarj aggrandirono i danni ricevuti, e degli inferiti ne lasciarono la cura ad altri. Questo fatto, chiamarono a sè il Capitano di Segna, i Vaivodi degli Uscocchi, e altri principali di quella Città; intimarono loro comandamenti di sua Maestà, e di sua Altezza, che non dovessero uscire a' danni della Repubblica, sotto pena della vita, con grandi, e severi minacciamenti: levarono il Capitano dal carico, per aver avuta parte nelle turbazioni; queste parole appunto usarono scrivendo a Venezia al Capitano di Fiume, e dandogli conto dell' operato, conchiudendo che i capi degl' Uscocchi, e i primi Cittadini avevano promesso religiosamente di osservare quei comandamenti; e ch'essi Commissarj avrebbono usata ogni cura, che fossero ubbiditi; aggiungendo che restava solo il gastigare severamente i malfattori per li delitti passati; ma lo differivano a quando fossero composte le differenze colla Repubblica; che così sua Altezza aveva loro comandato; e parimente sarebbe stato all'ora punito il Capitano: che avevano mandato a richiedere danari per pagar il presidio; e le cose essere tanto ben ordinate, che senza dubbio gli Uscocchi non farebbono più danni. Però la dilazione ad eseguire quelle deliberazioni fu così lunga, che mai se ne vide effetto; e poscia fu risaputo che il Capitano fu levato non senza suo consenso, e posto ad altro carico.

Il Capitano di Fiume, fatta questa relazione in Venezia, e ottenuto che fosse dato in commissione a Filippo Pasqualigo, che doveva andar Generale in Dalmazia, che, quando avesse veduto chiaramente provvisioni che bastassero per renderlo sicuro di non poter ricevere danno, potesse rallentare le strettezze del commerzio, o assolutamente, o quanto gli paresse potere con sicurezza; e vedendo ch'era rimesso a Vienna il dar perfezione al negozio, si partì; e giunto in Fiume, riferì a i Commissarj essergli stato detto in Venezia nel licenziarsi, che la mente della Repubblica era, e sarebbe sempre, d'esser buona vicina di sua Altezza, mentre fosse rimediato a gl' inconvenienti degli Uscocchi; caso che no, avrebbe anche superata questa difficoltà, come aveva fatto d'altre maggiori.

Ma il Pasqualigo, giunto al suo carico, pratico del modo, come doveva procedere in tal'affare, volendo usar tutti i termini convenienti, in una lettera, scritta a i Commissarj a Fiume, fece intera narrazione di tutti i danni inferiti contra la parola data alla Corte Cesarea, e in Venezia; e fece efficace istanza di provvisione per mantenimento della riputazione loro. Risposero cortesemente i Commissarj, aver intese con dispiacere le male operazioni degl' Uscocchi, non sapu-

te da

te da loro ſino a quel tempo; e che fra quattro giorni ſarebbono andati a Segna, per gaſtigare i colpevoli, e far rendere le coſe depredate; maſſime ſe andaſſero nell'iſteſſo luogo gl'intereſſati per dar più chiara, e minuta informazione. Ma ſenza andar a Segna, il Baron Auſperger, principal Commeſſario, ritornò alla Corte, dato compimento a quello, perchè era venuto, cioè, di prender informazione de'danni inferiti, e in luogo ſuo fu mandato Daniello Gallo, il quale coll'altro Commeſſario Gheslin andarono a Segna accompagnati da 150. ſoldati; d'onde alla fama della loro andata erano già partiti Vicenzo Craglianovich, e Giorgio Daniſich con circa altri 40. Fecero i Commeſſarj pubblicar un bando, che i Puglieſi, Dalmatini, e altri foreſtieri, che avevano preſe domicilio in Segna, doveſero partire in termine di otto giorni colle mogli, e famiglie; e crearono Capitano della Terra Niccolò Frangipane, Conte di Terſatz, chiamato dagli Uſcocchi Micleos Terſatzi, Coppiere di ſua Altezza.

La mutazione de'Capitani per li tempi addietro non causò ſe non peggiori effetti; non avendo portato i nuovi minore diſpoſizione, che i rimoſſi, a participare de'latrocinj di quella gente: ma bensì ſempre entrati in governo meno ſtimati de'predeceſſori, e più avidi di arricchire; con tutto ciò di queſto vi fu qulche buona ſperanza, eſſendo giovane ben nato, e Signore di Novi, Caſtello poco da Segna diſcoſto, che come intereſſato nella giuriſdizione, faceva credere che doveſſe regolare il tutto bene; maſſime intendendoſi che aveva penſieri di far bene il fatto ſuo con alcuni boſchi; quantunque l'eſſer naturale del paeſe, e la maniera ſua molto ſimile a qnella degl' altri Uſcocchi, rendeſſe il giudizio ſoſpeſo. E egli per la prima ſua azione, congregati tutti nella Piazza, fece un pubblico ragionamento, preſcrivendo i modi del governo che voleva uſare; particolarmente affermando di non dover permettere l'andar a bottinare, nè far coſa diverſa dall'obbligo di buoni, Criſtiani; giurando di voler eſatta ubbidienza, quando ben credeſſe d'aver perciò a perdere la teſta; promettendo che all'avvenire ſarebbono pagati; offerendoſi, che, ſe non trovaſſe danari da ſoſtentarli, ſi lamentaſſero ſolo di lui. In eſecnzione del bando de'Commiſſarj mandò fuori di Segna 100. Uſcocchi Venturieri colle mogli, e co'figliuoli, i quali ſi riduſſero nelle marine di Selze, e Cerquinizza, tra Buccari, e Nuovi; ehe fu un cavar Colonie di ladroni dalla Metropoli de'predatori, e di un nido farne molti, e dar maggior comodo al mal operare.

Poi egli inſieme col Gallo, partito già il Cheslin, congregati tutti gl'Uſcocchi ſtipendiati nella Piazza a ſuono di tamburo, fecero in loro preſenza pubblicare un lungo editto, o più toſto una diceria, con molti capitoli, che in ſoſtanza proibivano le prede contra i Criſtiani, e contra i Turchi. Eſclamarono all'ora tumultuariamente, dolendoſi come avrebbono potuto colla poca paga, che loro era data, vivere; ch'erano condotti colla facoltà di poterſi procacciare; e che quella foſſe loro mantenuta, ovvero la paga accreſciuta ad oneſta quantità. Acquietato alquanto il tumulto, riſpoſe il Capitano, che la paga ſarebbe baſtante, e d'avvantaggio, quando s'aſteneſſero dal giuoco, e dall'imbriacarſi: che volendo ſtare in Segna, conveniva che ſi contentaſſero; e chi non ſentiva di poterlo fare, ſe n'andaſſe, che la porta era aperta. Il

tumul-

tumulto si fece maggiore, dicendo ch' erano creditori di molte paghe, che poche volte corrono; e anche quelle poche sono defraudate, e diminuite: raccordarono che anche nel 1606. fu fatto simil editto, che non si andasse alla preda, con promessa, e giuramento di dar loro le paghe intere, nè però s'era mai eseguito. Bisognò, per la gran confusione, dar fine a quell'azione, acciò non terminasse in qualche sinistro; e quella disciolta, i tumultuanti furono facilmente acquetati da i Capi, principalmente da Giorgio Danisich più volte di sopra nominato, il qual insieme co'compagni essendo ritornato in Segna, ottenuto general, perdono di tutti i falli commessi, s' adoperò più degl'altri nel dar loro buona speranza. Composte le cose in questi termini, partì anche il Commissario Gallo, lasciata fama che altri Commissarj sarebbono venuti per maggiori provvisioni; nè della restituzione, nè del gastigo de i colpevoli promesso in lettere al Pasqualigo fu detta altra cosa. Questo fu il successo della così lungamente preparata, e tanto bramata venuta de' Commissarj in Segna; essendosi tutta l' opera loro risolta in proibizioni, e minacce di gastigo, e effetti di perdono, non avendo eseguito una minima pena contra alcuno (che pur molti furono, e manifesti) de' Contrafacitori a i loro tanto severi bandi; ma solo, col tenere le porte della Città serrate trè giorni, tentato d' aver prigione Andrea Ferletich, famoso Capo, e molto scelerato, in maniera, che restò quasi chiaro che avesse avuto lo scampo da chi ordinò la cattura. Queste cose lasciarono nell' animo delle persone prudenti dubbio di vedere ridotto nell'avvenire il negozio in peggiori termini, come per li tempi passati fecero le altre azioni de'Commissarj, essendo il costume de'malfattori, che innanzi le proibizioni, e prima de' tentativi inefficaci di gastigarli, per timor di quelli, non sapendo i modi, come esentarsi dalla giustizia, camminano cautamente, e ritenutamente nel mal fare; ma dopo avere sperimentato che la giustizia non può, o non vuole raffrenarli da dovero, rimosso ogni rispetto, e certi dell'impunità, ardiscono quello a cui prima non avrebbono pensato; è tanto più confidentemente, quanto più volte la giustizia tenta simulatamente di proibirli, o gastigarli.

In questo stato di cose nel principio dell'anno 1613. arrivò il Serenissimo Arciduca Ferdinando in Vienna alla Corte, accompagnato dal Capitano di Fiume, dall'Echemberg, e da altri suoi Consiglieri, risoluti trà loro di non passare più innanzi, che quanto fin all'ora era stato fatto da i Commissarj in Segna, per dovere poi lasciargli avere quel corso che altre volte ebbe, quando fu ridotto nel termine stesso: a questo effetto vennero con due proposizioni non più promesse nelle trattazioni di quest'affare: l'una, che i danni fatti dalle milizie Venete in Istria alle terre Arciducali fossero pagati, e che degl'inferiti a i territorj della Repubblica non si parlasse; l' altra, che a'sudditi loro fosse concessa libera la navigazione. Questa seconda era bastante, per portare la trattazione, non solo in lunghezza, ma anche in diuturnità; poichè era pretensione ritrovata dall'Imperadore Ferdinando, e a sua richiesta trattata, e fatta conoscere poco fondata; e poi rinnovata dall' Arciduca Carlo, e maneggiata alla Corte di Massimigliano, e di Rodolfo collo stesso successo. Quanto alla pri-

ma, ognuno avrebbe per inverisimile che fosse stata fatta proposta di rifacimento per una parte, essendovi parità di ragioni da amendue; però non è da tacere qual fosse la differenza che pretendevano. Dicevano i danni dati a sudditi della Repubblica essere venuti da private persone contra la pubblica volontà; ma gl'inferiti da loro agl'Arciducali, essere con consenso de' pubblici Ministri; però questi dover essere rifatti dal Pubblico immediate; e sopra quelli doversi prima intendere le ragioni degl'interessati.

Ma nel Consiglio Imperiale, massime negli assunti a quel carico da sua Maestà, non era l'istesso pensiero; anzi una gran disposizione di adoperarsi per compito assettamento: perchè, considerando quante querele erano state portate a sua Maestà, dappoichè a sua contemplazione fu pubblicato da ambe le parti che si sospendessero le offese, e gli Uscocchi mai non cessarono dalle rapine, e da i latrocinj, facendosi sentire molestissimi, e insolentissimi ogni giorno; e raccordandosi quante ne udirono gl'Imperadori, Padre, e Fratello suoi, giudicavano essere bene liberarla in tutto delle molestie con un compito assettamento.

In questo principio s'applicò sua Maestà, e il suo Consiglio per alcuni giorni ad intendere le ragioni di Sua Altezza, querelandosi i suoi Consiglieri degl'Uscocchi ritenuti nella villa d'Aretina, che, pretendendo offesa dagli Uscocchi, avessero pensato i Veneziani di risarcirsi sopra altri sudditi suoi particolari, e avessero invasi gli Stati proprj d'essa, non appartenenti alla luogotenenza suprema di Crovati, alla qual Segna appartiene; che per danni fatti da private persone fossero tenute assediate le terre. Dolevansi anche molto, che, avendo mandato a Venezia il Capitano di Fiume, non avesse ricevuta soddisfazione alcuna, con tutto che sua Altezza molte ne avesse date; e tenendo perciò l'onore d'essa interessato, conchiudevano non poter fare di più, se la riputazione sua non fosse reintegrata, e perciò richiedevano prima quattro cose: che fossero rilasciati i prigioni: che fosse liberato il commerzio alle terre: che a' suoi sudditi fosse lasciata libera la navigazione: che fossero risarciti de' danni: le quali cose esequite; Sua Altezza avrebbe compito quello che rimaneva per rimedio totale. Veramente è degna di maraviglia l'assoluta promessa di total rimedio, senza parlar più, che fosse bisogno della regia autorità dell'Imperadore; nè che alcuna parte del rimedio fosse riservata alla Maestà sua, come Principe supremo di Segna; il che tutto l'anno innanzi era stato il colore, col quale il Capitano di Fiume dipinse le provvisioni fatte da'Commessarj per tutto quello che sua Altezza potesse fare, essendo riservato il soprappiù alla Maestà Cesarea.

Dopo lunghe consultazioni, sua Maestà fece intendere all'Ambasciador Veneto la buona volontà sua, che tutte le difficoltà fossero accomodate, e la prontezza d'interporsi come mediatore, e amichevole compositore, e metter fine a tutte le differenze: che le erano stati esposti tutti gli aggravj, e le richieste di sua Altezza; però desiderava d'intendere anche la volontà della Repubblica. L'Ambasciadore non volle fare alcuna particolare querela di cose passate, forse perchè, avendole per manifeste, la giudicasse superflua; ma si ristrinse alle richieste. Della navigazione disse, che quello era negozio altre volte trattato, del quale la Repubblica non avrebbe ricusato di trattare di nuovo; ma non avendo alcuna con-

connessione cogli Uscocchi, non era giusto confondere insieme materie diverse; del risacimento rispose che conveniva fosse reciproco; si conoscesse chi aveva participato nei danni, e a restituire incominciasse chi prima aveva inferito danno. Dimandò egli in sostanza che di Segna fossero scacciati affatto tutti i ladri, e la mala gente, che inquietavano i vicini; e gli scacciati non fossero più ricevuti, nè fosse dato ricapito a' banditi dalla Repubblica, e a' ribaldi; che in Segna fosse posto presidio d'altra nazione, e pagato ordinariamente; che fosse provveduta per Governatore di persona d'onore, e disinteressata; che fossero abbruciate tutte le barche da corso, e all'avvenire nè in Segna nè altrove in quei contorni ne fossero fabbricate, poichè non possono averne bisogno per difesa, non avendo molestia alcuna in mare; e non sono più utili, anzi molto meno delle comuni, per portar vettovaglie, e mercanzie.

Dopo diverse conferenze coll' una, e coll'altra parte, lasciati i particolari che non era opportuno di trattare, parve alla Maestà Cesarea che le difficoltà potessero essere composte nella forma in cui di sotto si dirà; e mandò il Vicecancelliere a darne conto all'Ambasciadore con dirgli, che l'Arciduca aveva accettati quasi tutti i Capitoli da lui proposti, e aveva data parola a sua Maestà Cesarea, che la Repubblica non avrebbe più disturbo immaginabile, e che l'Imperadore era risolutissimo che ciò restasse eseguito; il quale dava parola che tutto passarebbe con quiete: che mai non si era parlato così chiaramente; e che poteva stare sicuro che il negozio sarebbe ben accomodato; soggiungendo che anche dal canto della Repubblica conveniva corrispondere con rimovere l'assedio, e con rendere i prigioni. Gli esibì il Vicecancelliere una scrittura, che conteneva le promesse di sua M. e di sua Altezza stesa in lingua Italiana, la forma della quale è quì posta in copia.

L'Illustr. Sig. Vicecancelliere ha detto, per ordine di sua Maestà Cesarea, che il Serenissimo Arciduca Ferdinando sì ha dichiarato sopra i punti che esso Illustriss. Sig. Vicecancelliere scrisse nel Consiglio di Stato; che sua Altezza promette a sua Maestà, che il mare resterà netto, e libero da' Pirati di Segna, e altri luoghi sotto il suo comando; e che non usciranno di Segna, nè di quei contorni persone per danneggiare la navigazione, ne i vicini sotto pena della vita. I ribaldi saranno assolutamente scacciati di Segna. Il Governatore già è mutato, ed è persona di valore, e disinteressata: che avendo sua Altezza dato principio a rimettere in Segna presidio Tedesco assoldato, ovvero pagato, continuerà anche ad ampliarlo; e che non lo sa ora puntualmente, perchè non vuole mostrare di esserne astretta. Ma sua Maestà Cesarea procurerà assolutamente che ciò segua, e che tutte le sopraddette cose sieno interamente eseguite, quando la Serenissima Repubblica rilascierà i prigioni, e leverà l' assedio da lei messo, dovendo restare la navigazione de' commercj nel solito termine, e mantenuta la buona vicinanza. Quanto alla libera navigazione del mare, sua Altezza non meno, che l'Ambasciadore l'ha rimesse ad altra trattazione.

La conchiusione presa in Vienna fu senza alcuna difficoltà ricevuta in Venezia, e attendendo l'ottima volontà di sua Maestà Cesarea, e la buona risoluzione alla provvisione, per corrisponder a lei, e al Serenissimo Arciduca, e dimostrare la stima verso la Casa d'Austria, fu ordinato al Pasqualigo di ritirare le guardie da Segna, e da Fiume, e altri luoghi,

e lasciar il commerzio libero a' sudditi Austriaci, come era innanzi gli accidenti occorsi; e di far consegnare a chi sua Maestà comanderebbe i prigioni: fu anche commesso all'Ambasciadore, di darne conto del tutto alla Maestà Imperiale. Arrivò l'ordine al Pasqualigo il secondo di Marzo, e quell'istesso giorno fu eseguito con molta allegrezza de' sudditi Arciducali, e riscontrò, per buon accidente, che il dì medesimo fu fatta l'ambasciata alla Maestà Cesarea; alla quale riuscì tanto più grata, quando alla Corte non si spetava che dovessero le condizioni essere accettate per sufficienti in Venezia, essendo in altre occasioni più volte state offerte, nè mai vi era stato acconsentito. Della gratitudine ne fece sua Maestà dimostrazione non solamente con lodare la deliberazione, e l'esecuzione immediate data, ma con assicurare sopra la parola Cesarea che da quella parte non si avrebbe avuto per l'avvenire disgusto immaginabile. Fece del tutto dare avviso a sua Altezza, ch'era già partita di Vienna, con una buona esortazione all'osservanza delle cose promesse. Comandò anche la Maestà sua al Conte di Sdrin, sotto pena di perdere il feudo, che ne'luoghi suoi del Vinadol non fosse dato ricetto a'Pirati, o ladroni, e all'Ambasciadore fece dire che intorno a'prigioni s'era scritto a Gratz, e che si avrebbe preso ordine come riceverli, quando fosse venuta la risposta.

In conseguenza di ciò il Segretario Cesareo in Venezia per ordine espresso dell'Arciduca diede conto delle provvisioni già fatte, e degl'ordini dati in Segna, per rimediare a' mali passati; e della risoluzione sua deliberata a dare perfezione al rimanente per intera osservazione delle cose promesse in Vienna; e dell'ottima volontà sua a perseverare in buona vicinanza; e del piacere, che sentiva, per essere le passate differenze accomodate.

Non sarebbe facile distinguere, se i popoli di Dalmazia, gl'Isolani massime di quella regione , o pure i sudditi Austriaci confinanti sentissero maggior piacere di un'accomodamento così facilmente successo dopo le molte difficultà, dalle quali furono ambe le parti per tanti anni travagliate, se non che dagli Austriaci il frutto era goduto in realtà, i quali con l'apertura del commerzio restarono liberati delle incomodità che sentivano; ma i sudditi Veneti non godevano se non la sola speranza di quiete, la quale nè men ardivano di ben abbracciare, e tenere per ferma, aspettando di vedere prima qualche principio di esecuzione che la confermasse, o coll'abbruciamento delle barche da corso; o collo scacciare gli Uscocchi Venturieri non solo fuori di Segna, ma anche fuori di tutta la regione; o con assegnamento del danaro per le paghe del presidio: anzi gli sensati tenevano la quiete incerta, fluttuante, sino che non vedessero quelle marine in tutto libere dagli Uscocchi, sicchè non potessero più ritornarvi; ovvero fossero così trattenuti in altro luogo, che non dovessero curarsene; tenendo per cosa da infinite sperienze per corso di tanti anni, e per tanti, e così varj accidenti comprovata, che una minima radice di quella mala pianta che rimanesse , ripullulerebbe , e moltiplicherebbe come per lo passato.

E non mancava chi si rendesse difficile al credere che i Veneziani avessero acconsentito ad un'accordo fondato sopra sole promesse tante altre volte accettate, e sempre riuscite senza effetto, e dopo essere

state

ſtate conoſciute per iſperienza vane, o inefficaci, ſempre coſtantemente rifiutate; e ſi foſſero contentati di cambiare un'attuale reſtituzione di commerzio con una promeſſa che poteva per mille incontri reſtare ſenza effetto. Alcuni ebbero il trattato della compoſizione per iſproporzionato, e informe, oſſervando il progreſſo con mezzi diverſi dal principio, e con fine non riſpondente, nè a queſto, nè a quelli. Imperocchè nel principio ſi parla della Maeſtà Imperiale, come di quella alla quale ſola, come a ſupremo Principe, tocca applicare rimedio durevole agl'inconvenienti, mettendovi la mano Regia, per non eſſere baſtante quella del ſuo Luogotenente a levar la radice, ma ſolo a raffrenare in parte gl'impeti del male: anzi che colla deputazione del Traumeſtorf, come s'è detto, da principio a voler metterlo in effetto, e nel progreſſo s'adopera in ſola qualità di amichevole compoſitore, e in fine nella ſteſa dell'accordato mallevadore; non laſciando però la ſtretta congionzione di parentado, e gli intereſſi di ſua Maeſtà, e di ſua Altezza, modo da poter diſtinguere il mallevadore dall'obbligato principale.

Non ſi può penetrare nel ſegreto de' Principi, nè delle azioni loro i privati poſſono dar buon giudizio, non tanto per non aver la mente aſſuefatta a'pubblici negozj, quanto anche perchè, eſſendo la maggior parte delle cauſe, che li muove, occulte agli altri, e impoſſibile fondarſi ſodamente ſopra quella ſola parte ch'è manifeſta. Ma con tuttociò diſcorrendo anche con queſte ſole, la deliberazione de'Veneziani pare con molta prudenza preſa; Imperciocchè, ſiccome l'eroiche virtù unite alla ſuprema bontà della Maeſtà Ceſarea, e l'ardore, e la ſicurtà con cui poſe mano per terminar un negozio così travaglioſo, induſſero a ſperar bene dell'interpoſizione ſua; così anche potevano perſuadere a far maggior fondamento ſopra la parola, e ſopra le ſue promeſſe di quello che l'eſperienza de'tempi paſſati aveva dimoſtrato, che ſi poteſſe fare ſopra la promeſſa degli altri Imperadori: oltra di che molte volte conviene regolare le deliberazioni non ſecondo quello ch'è veduto da i ſoli perſpicaci, ma bene ſpeſſo accommodarle a quello che moſtra la prudenza ordinaria. Sarebbe ſtata ſenza dubbio reputata troppa durezza, quando della prima promeſſa di un Principe così ſingolare, e di tanta religione, foſſe ſtata ricercata maggior ſicurezza, e ognuno, che conſidererà come ſi coſtuma trattare co'Principi nuovamente aſſunti, giudicherà che conveniſſe onorare l'ingreſſo di ſua Maeſtà all'Imperio, con deferire alla ſua prima parola, maſſime avendo ella, e i Conſiglieri ſuoi proprj, e intimi camminato in queſto negozio con ſincerità, e ardore d'animo, tale che hanno fatto maravigliare i medeſimi Miniſtri Imperiali del governo antico in modo, che il Barvizio, Segretario di tanto tempo, diſſe con maraviglia, e piacere, che mai più il negozio degli Uſcocchi non era ſtato ridotto a tal ſegno; e che l'Imperadore, e i Miniſtri erano riſoluti che ſi terminaſſe, nè mai più per quello foſſe ſentita moleſtia. E certo ne'paſſati aſſettamenti delle turbolenze per cauſa degli Uſcocchi eccitate ſotto l'Imperio di Maſſimigliano, e Rodolfo, più volte intervennero promeſſe di que'Principi in parola, e in iſcritto di rimediare al male coll'eſtirpazione della radice, levando tutti gli Uſcocchi da quelle marine, quando le altre proviſioni non foſſero ſtate ritrovate ſufficienti: laonde

rinaſ-

rinafcendo, o fluttuando di nuovo il male, poteva effere tranquillato, e fopito fenza fradicarlo, con pretefto che reftaffero altri rimedj a tentare, ftimati fufficienti, fenza metter quefto in effetto, e qualche cofà poteva anche effer ifcufata fopra l'Arciduca immediato Signore, non concorfo nella promeffa; ma in quefto accomodamento i capitoli furono ftabiliti così efpreffi, e precifi, con promeffa, e parola affoluta tanto di fua Maeftà, quanto di fua Altezza, che, non reftando più luogo per dare ingreffo ad alcuna fcufa, il negozio fu ridotto a tal fegno, che, camminando co'progreffi ordinati, e appuntati in quefto accordato, farà per terminare ad una perpetua quiete: ma fe per mal' incontro ritornaffero i paffati difordini, non potrebbe fe non precipitare ad inconvenienti peggiori di tutti i paffati.



SUP-

SUPPLEMENTO DELLA STORIA DEGLI USCOCCHI.



Gli Scrittori della Storia, che hanno per fine di lasciare la memoria delle cose passate alla posterità, conviene eleggere le principali, e le più degne; e bene spesso comprendere in pochissime parole tutto il succeduto in una decina d'anni; imperocchè la mente umana, essendo circonscritta, e di poca capacità, dalla moltudine si confonde, e resta la lezione senza frutto. E perchè scrivono ad uomini per lontananza del tempo senza affetti d'amore, ovvero di odio verso quelli che colle loro azioni diedero materia alla narrazione, senza dispiacere al Lettore, possono della verità pigliare quella parte, e tralasciar quell' altra che loro pare, secondo che torna meglio al filo che si propongono, di lode, o di vituperio, delle persone. Io non ho pensiero di servare l'istesso stile, essendo l'intenzione mia di narrare a quei del tempo presente le cause, e i motivi di guerra nati per l'insolenze degli Uscocchi, senza aver alcun riguardo a quelli che verranno ne'seguenti tempi. Incontrerò molti preoccupati da affetti, a' quali riuscirebbe poco grato, se vedessero, tralasciata cosa, per minima, che potesse fomentare quella passione che li possede; e i neutrali, che leggeranno, per formar opinione da qual parte sia la giustizia, desidereranno esatta, e minuta esposizione di tutti i particolari, poichè, come il Giureconsulto ben dice, ogni minima diversità di circostanze muta tutto il giudizio del diritto nella ragione. Però io siccome desidero che questa mia Scrittura nel tempo presente, e duranti le turbolenze, sia letta da ciascheduno, almeno per sapere con qual parte unire le sue preghiere a Dio; così non consiglio alcuno a leggerla dopo che si sarà compiaciuta la Maestà divina di metter fine alle presenti turbolenze; perchè, salvo nella verità, e sincerità della narrazione, e la sospensione nel giudicare; le quali due parti sono squisitamente osservate; nel rimanente non troverà adempiute le leggi della Storia; e reputerà che la maggior parte delle cose narrate fossero da passare con silenzio per la bassezza del soggetto. E se pur capiterà allora in mano di lettore curioso di trascorrerla, chi prenderà tedio della minuzia e della lunghezza della nar-

razione

razione, sarà pregato di scusare chi non ha avuto per fine il gusto, o l'utilità sua, ma di quelli a'quali importava avere una minuta informazione. Dalla considerazione di questi accidenti ognuno resterà certificato che l'insolenze di un popolo contra il vicino, in progresso per necessità termineranno sempre a guerra, non solo perchè il prudente si stanca di sofferire, ma anche perchè l'insolente si stanca di essere sopportato.

Dappoichè i dispareri, per tanti anni continuati, furono coll'accordo in Vienna felicemente composti, e le terre Austriache liberate dagl'incomodi colla restituzione del commerzio, alla Corte Imperiale fu tenuto il negozio per terminato. Il Senato Veneziano, avendo eseguito tutto quello che dal canto suo gli toccava, attendeva da' Principi Austriaci l'effettuazione del rimanente che loro spettava. Il Consiglio di Gratz, convenendo, per esecuzione della promessa del suo Principe, ritrovar un'assegnamento di 24000. fiorini, per tener pagati 200. Soldati in Segna, nè sapendo come, e dove fondarlo, nè piacendo a tutti loro che la Repubblica fosse liberata dalle molestie, desiderando anche alcuni, per certa pretensione d'acquistare giurisdizione, e per qualche utilità privata ancora, che gli Uscocchi continuassero le scorrerie, andava portando il tempo innanzi, per risolvere secondo gli accidenti che fossero nati a Segna. Il Conte di Tersatz, nuovo Capitano, desideroso di onore, avendo promesse le paghe, per mantenimento della sua parola, andò alla Corte, per sollecitare le risoluzioni più efficacemente colla presenza, lasciato al governo, come Vicecapitano, il Doleo. Gli Uscocchi rimasti in Segna, più desiderosi del corso, che di paghe, avendo innanzi gli occhi gli esempj delle cose passate, vivevano con aspettazione di vederne qualche indizio nel suo Principe di concessione, o almeno di permissione, e stavano in ordine preparati ad uscire fuori colla prima occasione. I Venturieri scacciati tenevano per certo di dover presto ritornare; e che siccome per lo passato, così allora la repressione loro fosse stata, per dare soddisfazione al vicino, e per sola apparenza. Non cessavano però di fare delle picciole incursioni, così per mantenersi tra tanto, come per far apertura alle maggiori.

Il General Veneto, restituito ch'ebbe il commerzio alle terre Arciducali, e passati molti uffizj di complimento trà i Governatori di esse, e lui, vedendo che non cessavano gli Uscocchi fuorusciti dalle picciole incursioni, consultò co'suoi quello che fosse a fare, e la risoluzione fu, che di ciò non si dovesse fare alcuna querimonia; sì attendesse ad ovviarvi quanto si poteva, e sì aspettasse quali ordini venissero dalla Corte Arciducale, per mettere fine intero, ed estirpare quelle reliquie; osservando quello che frattanto in Segna, e nelle altre terre si facesse di nuovo.

Ebbe per cattivo indizio il vedere conservate nel porto di Segna le barche da corso, le quali, quando non vi fosse stato disegno di corseggiare all'avvenire, conveniva immediate, dopo pubblicato l'accordo, distruggere; perchè mai non si leva il male, se non levando le comodità di effettuarlo: e se avessero pensato a conservarle, per qualche accidente che il tempo potesse portare, le avrebbono tirate in terra in luogo proporzionato; o le avrebbono sott'acqua; ma il tenerle in porto, istruite al navigare, non lo seppe interpretare, se non certa risoluzione di non voler abbandonare il corso.

In

In poco tempo ancora vide pian piano ritornare i fuggitivi a Segna, ed essere ricevuti in modo, che in termine di un mese furono ritornati tutti: del che non intendendo la vera causa, nè penetrando, se fosse con ordine di sua Altezza per adunarli, e servirsi di loro in altro luogo, rimase in molta ambiguità dove il negozio dovesse terminare: ma presto restò chiaro a tutti che l'accomodamento fatto non poteva sortir fine migliore degli altri in altri tempi conchiusi. Imperocchè, avendo gli Uscocchi la settimana santa fatta deliberazione di far un uscita generale, e avendo, secondo il solito, contribuito anche i vecchi, le vedove, e i religiosi, a metter insieme una munizione di polvere, e viveri, e danari per comperarne, quando quella mancasse; uscirono il dì de' sette Aprile, giorno della Santissima Resurrezione di nostro Signore, in numero di quattrocento in dieci barche; e avendo navigato per 180. miglia, smontarono a Crepano, giurisdizione di Sebenico, e per quel territorio passarono nel paese de' Turchi, facendo preda di uomini, animali, e robe; e ritornati pel medesimo territorio, nelle marine di quello imbarcarono la preda, e la ridussero in Segna; avendo lasciata sparsa voce, ch'erano accordati co' Veneziani di poter andar a' danni de' Turchi pel territorio Veneto, mentre non offendessero le persone, e i luoghi per li quali passassero, e ne' giorni seguenti, passando più innanzi, all'improvviso fecero molti danni in Macarsca, e Narenta; e internatisi più oltre per le terre de' Ragusei, depredarono la Villa di Trebigne, la migliore, e più ricca che sia ne' contorni di Castel Nuovo, con grosso bottino d'animali, e prigionia di uomini; e nelle molte andate, e ritorni, si ricoveravano ora in una, ora in un altra delle Isole Venete dove intendevano non esservi armata; così per riposare, come per provvedere i viveri; i quali ora pigliavano con violenza, ora pagavano. Durò per alquanti giorni questa impresa, che riuscì loro felicemente; perchè la fama dell'accordo stabilito, e la credenza certa di non avere più molestie dagli Uscocchi, fecero restar i Turchi senza guardarsi, e quei dell' Isole Venete senza la diligenza ch' erano soliti usare ne' tempi de' pericoli. Ma i Turchi, postisi in arme, e fatta calare moltitudine grande in ajuto, minacciavano di vendicarsi contra le terre del Dominio Veneto confinanti; e mandarono a protestare a' Rettori delle terre della Repubblica; e il Bassà di Bossina, nuovamente venuto a quel governo, ne fece risentimento gagliardo col Generale, usando questo concetto alla Turchesca, che la complicità non si poteva negare, valendosi gli Uscocchi della casa della Repubblica, come della propria; minacciando di avvisar la Porta in Costantinopoli; e che sarebbe mandata armata, per guardare quelle marine.

Nel principio di questi insulti il Generale, non con speranza di provvisione, ma affine che i Ministri Austriaci non potessero negare di averlo saputo, mandò a Segna a dolersi che contra la parola data, non essendo ancora asciutto l'inchiostro del decreto Cesareo, e delle promissioni Arciducali, si contravvenisse così manifestamente alle promesse tanto confermate, violando le giurisdizioni col transito di gente armata; provocando con queste azioni, e con false disseminazioni, la vendetta de' Turchi sopra i sudditi innocenti. A questi lamenti Gioan Jacopo Deleo, Viceccapitano di Segna, rispose, sentire

gran dispiacere di così finistri avvenimenti, e che il male era provenuto da persone bandite da quella Città, alle quali egli non poteva comandare. Si sdegnò grandemente il Generale della risposta, come che fosse riputato tanto semplice, che si potesse fargli credere, quattrocento banditi esser entrati in una Città; e valendosi delle barche proprie di quella, esser usciti dal porto, e ritornati colla preda più volte; essere stati sempre ricevuti, e il tutto contra il volere di chi governa. Più si riputava offeso per le vettovaglie pagate nell'Isole, che per le rubbate, tenendo che fosse così fatto, per metterlo alle mani co'Turchi. E sebbene in quella occorrenza era più urgente bisogno il guardarsi di non ricevere danno da'Turchi, che l'ovviare all'insolenze degli Uscocchi, deliberò nondimeno di attendere all'uno, e all'altro; e a questo effetto ordinò che dodici barche Albanesi sotto il Governatore Giovanni Dobracuich bene rinforzate di uomini trascorressero per tutto, con ordine espresso di non offendere i luoghi, nè meno i sudditi Austriaci che fossero ritrovati in barche da viaggio, o disarmate; mà solo ovviare alle rubberie degli Uscocchi, e perseguitarli, ritrovandoli ne'mari, o altri distretti della Repubblica. Ma gli Uscocchi, che avevano fatti grossissimi bottini, massime di schiavi, fra i quali vi erano anche persone ricche, e di conto, per cavare il frutto, levarono bandiera di riscatto in Sabioncello, territorio de'Ragusei, dove andando i Turchi per contrattare con loro, essi ancora spesse volte transitavano trà Segna, e Sabioncello per le occorrenze che quella negoziazione portava.

Avvenne che la sera del giorno degli otto Maggio ritrovandosi con dodici barche armate da corso, incontrarono a S. Giorgio, a capo di Liesina, altrettante barche di Albanesi, e combatterono ferocemente insieme, attaccata una sanguinosa fazione, che durò fino alla notte, la quale li divise; e in quel combattimento restarono prese due barche di Uscocchi con morte di sessanta persone; e trà questi Nicolò Craglianovich, capo principale di loro, e dal canto degli Albanesi restarono uccisi otto soldati con dicianove feriti, tra'quali il figliuolo del Governatore; le altre dieci barche presero la fuga, salvandosi a Segna. Questo conflitto fu dagli Uscocchi, e dagl'Albanesi diversamente riferito. Quelli dissero di essere stati assicurati dagli Albanesi di poter entrar in porto; e dopo entrate due barche, quelle essere state assalite, che le altre non potevano soccorrerle, e però si ritirarono. Questi affermarono di aver combattuto con tutte le dodici barche da buoni soldati, e di averne a buona guerra prese due, adducendo, per confermazione, che se dodici barche di loro con cinquecento uomini ch'erano, avessero assalito a tradimento due sole, non sarebbe restato morto, e ferito tanto numero di loro. Ma comunque quello si fosse, certo è bene che il conflitto non successe in porto, ma nel mare aperto trà l'Isola di Liesena, e la terra ferma. Gli Uscocchi fuggiti per la vergogna, e per li compagni perduti, restarono pieni di rabbia, e di appetito di vendicarsi; e più di tutti Vincenzo, fratello di Niccolò Craglianovich, ucciso nella fazione.

La mala ventura s'accoppiò colla rabbiosa malignità loro a far succedere un altro accidente di pessima conseguenza. In quel tempo stesso partì d'Istria, per andar all'ubbidienza del Generale, la Galea di

Cristo-

Cristoforo Veniero, il quale, non avendo alcuna notizia del successo occorso a San Giorgio, senza alcun sospetto facendo il suo viaggio, trè giorni dopo quel conflitto, capitò la sera nel porto di Mandre dell'Isola di Pago. Gli Uscocchi, avutone l'avviso da una spia, in gran numero smontarono in terra, e si posero occultamente sopra il monte che circonda il porto, in aguato; e la mattina sei barche d' essi, entrate in quello, assaltarono la Galea, e quelli ch' erano in terra, in molto numero con archibusate, e sassi uccidendo, e ferendo dalla parte superiore, levarono il modo di potersi metter in difesa, se ne impadronirono; e presi i soldati, e gl' Ufficiali della Galea, ad uno ad uno, facendoli passar alla scaletta, gli accopparono crudelmente, e gettarono i corpi in mare. Fu cosa di gran compassione, che a sangue freddo fossero così barbaramente uccise quaranta persone innocenti: fecero vogare la Galea pel Canale verso Segna, e nel viaggio tagliarono la testa colle mannaje a Lugrezio Gravise, Cavaliere, gentiluomo di Capo d'Istria, e al fratello, e nipote, ch'erano sopra la Galea per passaggio; e spogliarono delle perle, monili, anelli, e vesti Paola Strasoldo, moglie del Cavaliere, colle sue donne, ch'erano in compagnia del marito. Servarono vivo il Veniero solamente. Si condussero sotto la Morlaca, poco lontano da Segna, e quivi discesi in terra, per sigillo della barbarie, fecero smontare lui ancora, e gli troncarono il capo colla mannaja, e spogliato il corpo, lo gettarono in mare, e apparecchiato il desinare, posero il capo dell' infelice sopra la mensa, dove stette mentre durò il convito. Queste cose tutte furono vedute dalle donne, e da' Galeotti restati sopra il Vascello; alcuni de quali affermarono ancora che dimandò con molta pietà la confessione, e gli fu negata. Altri dissero che gli mangiassero il cuore; altri che solo tingessero il pane nel sangue, per certa superstizione trà loro radicata, che il gustar insieme del sangue del nemico sia un'arcano, e una stretta obbligazione di non abbandonarsi mai, e correre la medesima fortuna. Finito il desinare, condussero la Galea a Segna, dove divisero le robe, e le munizioni di quella; rilasciarono i Galeotti con minaccia, e obbligazione di non ritornare nello Stato della Repubblica; e distesero l'artiglieria sopra le mura della Città.

Andati gli avvisi di così atroci fatti a Gratz, da' fautori degli Uscocchi fu persuaso l' Arciduca che tutto fatto da loro fosse con ragione; e alla provvisione fatta da' Ministri della Repubblica fu data sinistra interpretazione, incitando sua Altezza alla rottura, e guerra; cosa da loro già molto tempo desiderata, per una vecchia speranza di facilità conceputa, che sua Altezza acquisterebbe, e aggrandirebbe, sè, e loro con quel mezzo: il che fu anche causa, che scrisse sua Altezza a tutte le terre sue di confine, che stessero sopra le guardie, e si fortificassero, dal qual comandamento nacque che a Segna con gran sollecitudine portarono terra, e prepararono legname, per munire la Fortezza. Il Capitano di Fiume ancora fece spianare gli orti, le vigne, e gli ulivi attorno le mura di quella terra, e in tutte le terre a' confini eziandio in Istria si dava qualche segno di preparazioni militari, il che diede gran sospetto a' Veneziani che fosse un' apertura di guerra; perchè, non parendo loro di vedere che, pel conflitto di S. Giorgio, causato e riuscito in qual modo si fosse, i Ministri Arciducali avessero causa alcuna di dolersi, non potendo, nè dovendo loro importare, se i violatori della giurisdizione Veneta, e contumaci del Principe loro proprio, che contra la volontà, di quello erano andati in corso, fossero stati uccisi fuori della sua giurisdizione in qual si sia modo, tenevano d'aver ragione di credere che quei preparamenti fossero, non per assicurarsi, non essendo preceduta occasione da generar sospetto, ma per disegno di mettere le cose loro in sicuro, e assaltare lo Stato della Repubblica.

Ricevettero un gran disgusto, avendo inteso per la confessione d'un Uscocco preso vivo nel combattimento a capo S. Giorgio, e di quattro altri presi dopo in Arbe, che l'uscita fu con partecipazione del Vicecapitano, il quale contribuì anche la sua parte; mostrando chiaro l'evidenza del fatto che non potevano essere usciti alla preda in tanto numero senza saputa de'Ministri Austriaci; e l'assalto, e la crudeltà commessa contra la Galea, sebben poteva essere fatta senza consenso loro, per rabbia e vendetta propria di que' scelerati, nondimeno non fu senza precedente causa, data dalla pubblica Autorità, col permettere l'uscita al predare contra la promessa del suo Principe, tanto recente, e con succedente approvazione, dimostrata nell'avere ricettati i malfattori. Se gli Uscocchi, per vendicare la morte de' compagni, hanno usata la crudeltà contra i soldati, e padrone della Galea, quando bene ciò valesse per scusa loro, non sarebbe buono per iscusar il governo di Segna dal conceder loro la facoltà di predare; dal riceverli colla Galea; dal portare le robe, e munizioni nella Città; dal distendere le artiglierie sulle muraglie. Queste opere non possono aver il primo moto dagli Uscocchi, ma da chi governa Segna; i quali, oltra di ciò, anche nella presa della Galea, e morte de'soldati, e del Sopraccomito, non si possono scusare, di non aver parte, almeno in quanto hanno assicurato, e partecipato con chi hà commesse le sceleratezze.

Ma Niccolò Frangipane, Capitano di Segna, ch'era allora alla Corte, per aver danari da pagare i soldati, passò immediate a Novi, sua terra, e raccolti cinquanta buoni uomini, con quelli accompagnato andò a Segna. Chiamò a se in Castello sotto la fede i principali intervenuti alla presa della Galea e da loro pigliò informazione del successo, e ne formò processo, il quale mandò alla Corte di Gratz in diligenza. Visitò anche l'artiglieria posta sopra le muraglie, non facendo dimostrazione alcuna di approvare, o non approvare il fatto. Il Generale Veneto, per bene certificarsi se il solo Vicecapitano Deleo trà i Ministri fosse in colpa, udito l'arrivo del Frangipane, mandò in Segna persona espressa con lettere sue, dimandando la restituzione della Galea, e delle robe, e specialmente delle artiglierie, attesa la buona intelligenza, e amicizia trà i Principi, e l'accordo ultimamente seguito. Dal Capitano fu risposto pel medesimo Messo con lettere, le quali sono ancora in essere, dolendosi del male successo con molte parole di cortesia; e quanto alla restituzione della Galea rispondendo che già l'Arciduca suo Padrone aveva ordinato che la Galea fosse tenuta così; però egli non poteva far altra disposizione; ma avrebbe avvisato sua Altezza della richiesta fattagli, per eseguire ciò che da quella gli fosse stato comandato.

Dopo molti giorni il Capitano, per qual causa si fosse, mandò al Generale una cassetta colla testa del Veniero inclusa; e gli scrisse di mandarla, per mostrare di non essergli nemico: e insieme soggiunse che in materia dalla Galea non aveva avuta risposta alcuna; ma però mandò uno de'pezzi dell'artiglieria della Galea a Novi, Fortezza propria sua; dalle quali azioni si certificò il Pasqualigo dell'animo fermo a non restituire; e giunto questo indizio alle frequenti uscite, e a'passaggi degli Uscocchi pel Canale della Morlaca con maggior numero di barche fornite, di fuochi artifiziati, e altri apprestamenti, e provvisioni non più da loro usate, ebbe dubbio che vi potesse essere qualche pensiero di fare un'occulta guerra alla Repubblica sotto nome degli Uscocchi: laonde giudicò necessario assicurarsi di non ricevere qualche affronto maggiore; congregò le sue forze, per serrar i passi, e impedire i soccorsi di munizioni, e vettovaglie a Segna, astenendosi però di sbarcare, o d'inferire alcun danno alla terra: solo proibì ad ogni sorta di Vascelli, che non uscissero, nè entrassero; e a' sudditi ogni sorta di commerzio con Segna, e altre Terre di quel Capitanato. La provvisione non fu di quel efficacia, come

come altre volte era riuscita; perchè, essendo Fiume libero, di là andava per terra vettovaglia, sebben v'interveniva più spesa. Ma il Generale Veneto non giudicò condecente operar alcuna cosa contra Fiume, perchè dopo l'accordato di Vienna non l'aveva trovato in alcuna complicità cogli Uscocchi. Arrivò il Generale di Crovazia a Fiume, e raunò de'soldati in quella Terra con disegno di passar a Segna, diceva egli, per dare rimedio a quegl'inconvenienti; sebbene poi non l'eseguì, per la strettezza del vivere che in quella Città era, la quale non comportava che sì accrescesse numero di gente: mà sdegnato pel commerzio impedito, che la teneva in strettezza, fece correr voce per tutto il paese che Sua Altezza aveva deliberato di non accommodar le differenze co'Veneziani, se non avendo libera la navigazione del Golfo, per andar a danoi de'Turchi: cosa della quale gli Uscocchi furono molto contenti, e pieni di speranza di dover vivere in felicità. Da questo mosso il Ferletich, andò a Fiume, per divisare sopra il modo d'istituire un corso formato per l'Adriatico. Ma dopo diverse trattazioni fu dal Capitano di Fiume, o di segreto ordine del Generale, o di proprio moto, posto prigione. Corse subito la moglie del carcerato a Fiume; portò in dono al Generale due pezze di panno d'oro, e un padiglione di prezzo; donò anche a Volfango Frangipane, fratello del Capitano di Segna, una littiera di valore; i quali presenti, uniti alla speranza d'averne de'maggiori, ebbero forza di conciliar l'animo del Generale in tal maniera, che tentava diverse vie per levarlo di prigione: al che non consentendo il Capitano, o per zelo di giustizia, o perchè gli paresse strano che il Generale godesse il frutto dell'opera sua, passarono trà loro gravi parole, e in fine il Capitano condannò il prigione a morte, e il Generale sospese la sentenza. Scrissero ambidue alla Corte, e venne risposta che fosse giudicato secondo le leggi di Ungheria; onde ne seguiva, che non si poteva far il giudizio in Fiume, non appartenente a quel Regno: e per non tornar a parlar più nè del prigione, nè del Generale, dirò solamente che, essendo questi dimorato in Fiume fino alla partenza dalla Corte Cesarea de'Commissarj, de'quali si dirà a suo luogo, senza far altro di più, che udir più volte la moglie del prigione, se ne partì, menandolo seco in Crovazia.

Mà nel medesimo tempo alla Corte Cesarea, secondo che i disordini succesero, furono rappresentati a Sua Maestà dall'Ambasciadore Veneto con istanza di provvisione; e si dolse Cesare degl'inconvenienti occorsi, e massime della morte crudele de'soldati, e Sopraccomito della Galea con tanta atrocità; e promise di dare sodddisfazione, e rimediare daddovero. Fece dire per nome suo all'Ambasciadore da principale Ministro, che la Repubblica era in istato di ragione; e che Sua Maestà aveva inclinazione a levar quella gente dalle marine nel tempo delle passate differenze; ma incontrò diverse opioioni de'Ministri, che non la lasciarono spuntare: che Dio aveva permesso poscia quei grandi scandali, per porvi quell'ultima mano che si doveva porre all'ora. Alle istanze dell'Ambasciador Veneto s'aggiunsero quelle del Nunzio Pontificio, perchè il Papa glielo commise con lettere ad istanza de'Ragusei, che, per essere gli Uscocchi negli ultimi danni inferiti a'Turchi passati anche per la loro villa, e valle de'Canali, e per aver dato riscatto nel loro Territorio, si ritrovavano in gran confusione; avendo inteso ch'era stato proposto a Costantinopoli d'occupar loro quellla Valle, ch'è la più bella, e più fertile parte da essi posseduta che loro sarebbe stato un gran colpo, e avrebbe messo in pericolo tutto il resto: e ben sapevano che, per metterlo in opera, i Turchi non avevano bisogno d'altro, che di risoluzione, la quale fatta, il male sebbene stato senza rimedio.

Ma dall'altro canto erano fatti contrarj da Gratz con iscusare gli Uscocchi, che non avessero quel torto che veniva di loro detto, perchè erano usciti alla preda

contra i Turchi con permissione del Generale Veneto: e che a Liesena furono assaliti contra la fede data; e che in vendetta di questo essi avevano presa la Galea, e uccisi i soldati, e il Sopracomito; persuadendo la M. Cesarea alla guerra, e proponendole gran onore e acquisti che ne seguirebbono. Moltiplicavano con maggior amplificazione le querele contra il commerzio interdetto a Segna, con rappresentarlo come una dimunizione di riputazione, e di offesa della dignità Imperiale, e di tutta la Casa d'Austria, acciò sua Maestà si dichiarasse congiunta negl'interessi loro: e alcuni de' Consiglieri Cesarei, da queste proposte mossi, entrarono in alcuni pareri marziali, per compiacere al desiderio degli Arciducali.

Mà altri di loro ebbero per inverisimile che il Generale Veneto avesse conceduta licenza agli Uscocchi di uscire contra i Turchi, acciò essi avessero le prede, e i sudditi le rovine; e pareva gran stravaganza, che gli avesse fatti combattere per quello che gli avesse all'ora conceduto. Ma quei di loro, che si raccordavàno che per ottanta anni continui i Veneziani s'erano dichiarati di ricevere ugual danno, e offesa, quando gli Uscocchi passavano a predar altri per li distretti della Repubblica, come quando bottinavano i sudditi loro proprj; l'ebbero per un'invenzione molto sciocca; e non pareva loro conveniente nè alla dignità, nè alla religione di tanto Principe, che movesse una guerra, per mantenimento di ladri infami. S. M., alla rappresentazione del commerzio levato a Segna, si commosse alquanto, come che fosse assediata una sua Terra; ma, certificato che non si pretendeva di far offesa alla Città, ma solo di assicurarsi che non fossero inferiti nuovi danni, come gl'Uscocchi giornalmente tentavano, restò quieta; e avendo colla prudenza sua penetrato il vero, presto conobbe che tutto il male era nato per l'inosservanza delle cose promesse; e nel Consiglio fu conchiuso di mandare Commissarj per nome di Cesare che con suprema autorità mettessero la mano, e applicassero il rimedio proporzionato al bisogno corrente; e furono nominati il Conte Altani, il Baron Bech, e il Sig. Buonomo, a'quali furono date commissioni molto ampie, e chiare, di levare da Segna gli Uscocchi, e mettervi presidio Tedesco, e gastigare poscia i colpevoli degli eccessi commessi. Il Sig. Buonomo fu spedito immediate a Gratz, per conferire la risoluzione presa, e ricevere istruzione anche da sua Altezza. Ma avvenne quello che più volte era occorso, e regnante l'Imp. Rodolfo, che nel Consiglio Cesareo fu presa risoluzione, per rimediare al male, la quale in Gratz fu convertita sempre in quella sorta di medicina che lo fa peggiorare: così occorse nell'occasione presente, che gli Arciducali dissero esser cosa giusta il gastigare, e rimediare; ma, per farlo in modo che metta fine, esser necessario che i Commissarj s'informassero, trattassero co' Ministri Veneti, e riferissero a' Serenifs. Imperadore, e Arciduca; e non eseguissero, se prima da sua Maestà, e da sua Altez. non fosse deliberato quello che si dovesse mettere in effetto.

In Venezia come la deliberazione degl' Imperiali fu commendata di giustizia e sincerità, così fu immediate inteso dove mirasse l'aggiunta degl' Arciducali, cioè, che, non potendo trovare pretesto di disobbligarsi dall'accordato di Vienna con allegare eccezione alcuna contra di quello, pensassero disobbligarsi con istituire una nuova trattazione, nella quale obbliquamente fossero introdotte le medesime cose, e con qualche maniera, o ristrette, o glosate, sicchè rimanessero senza effetto: imperocchè in altra maniera non vedevano pretesto, per dipartirsi dalle cose promesse; poichè dall'altra parte era eseguito quello che le toccava, e in quello che restava far loro non potevano pretendere aggravio; non essendo cosa più giusta, quanto proibire il corso, e nelle guarnigioni tenere presidio pagato; ch'era la sostanza della promessa, nè avendo probabilità, per mostrare d'essere stati in parte alcuna gabbati; poichè la scrittura fu formata, e stesa non, come è solito, da ambe le parti, ma dalla loro solamente, senza che v'intervenissero i Veneziani, da'

ni, da'quali poi fu accettato. Non si venne in Senato a deliberazione di mandare persona alcuna a trattare con quei Commissarj, o per la ragione sopraddetta, o perchè era noto che il motivo non veniva dagl'Imperiali, ma da'medesimi Arciducali; o forse anche perchè volessero aspettare di vedere le prime operazioni de'Commissarj in esecuzione delle cose promesse, per regolarsi poi come quelle avessero insegnato.

Mentre i Commissarj erano in viaggio, occorse all'Arciduca, per li suoi negozj, visitare la Maestà Imperiale in Lintz, dove, conforme a quanto prima da Gratz era stato scritto, furono replicate le scusazioni degli Uscocchi, e rinnovate le querele pel commerzio levato alla Città; e proposto il progresso che potrebbono fare le armi Imperiali in Italia colla sponda dell'esercito che si trovava ammassato in Milano; e furono anche fatti diversi uffizj, acciocchè non fosse disarmato prima che si vedesse l'esito delle cose di Segna. Ma i Commissarj, giunti a Fiume, chiamarono a sè i Capi degli Uscocchi da Segna, i quali ricusarono di andarvi senza salvocondotto. Furono i Commissarj costretti a concederlo, parendo loro ciò minore indignità, che se i chiamati fossero restati contumaci. Col salvocondotto andarono a Tersatz, e di là mandarono a richiederne un più ampio, diffidando del primo; e ottenutolo, andarono a Fiume, dove furono ricevuti con termini amorevoli, e cortesi. I Commissari presero da loro informazione del conflitto cogli Albanesi a Liesina, e della presa della Galea, e delle altre cose occorse dopo il concordato, e subito li licenziarono, per ritornar a casa; o perchè da loro altro non volessero, o perchè, stante il salvocondotto, non potessero eseguire altro disegno. Dopo alcuni giorni mandarono il Segretario loro a Segna a comandare che fossero consegnati i Turchi fatti prigioni in Trebigne; e il Segretario non solo non fu ubbidito, ma gli convenne partire senza veder effetto alcuno degli ordini de' Commissarj; e quantunque usasse minacce di severissimo gastigo contra i contumaci, nè meno gli fu data risposta per riportare a'Padroni: le quali cose dimostrarono in fatti quanto differente fosse la stima che da quei ribaldi era fatta de' Ministri di Cesare supremo Signore, dal rispetto, e dalla ubbidienza che fu da' medesimi prestata un' anno prima al Cheslin Commissario Arciducale; e diedero materia agli specolativi di credere che, quando alcuna cosa da quei di Gratz è rimessa a quella Maestà, come eccedente la podestà concessa, ciò sia per forma di apparenza, e coperta di scusa.

Mentre che furono i Commissarj in quel luogo, altro non successe di considerabile, se non che i Ragusei spedirono Achille Pozza a richiedere loro rimedio, per li danni degli Uscocchi, e per li pericoli Turcheschi, ne' quali si gettavano, il quale non ottenne provvisione alcuna. Avvenne anche che la Galea, o per fortuna, o per malizia, andò a traverso, e si dissipò in tal maniera, che se ne vedevano le parti nuotare per la riviera; e finalmente il corpo si ruppe sotto la torre Saba: e quello ch' è di maggior considerazione, fu gli occhi de medesimi Commissarj sette barche di Uscocchi uscirono di Segna, camminando dietro terra sotto la Morlaca, e pizzicando le Isole quanto poterono; il che fu poco, per la squisita guardia

ch'era in quelle. Partirono i Commiſſari un dopo l'altro, mandata a Gratz l'informazione ſenza aver fatta altra coſa che foſſe veduta, o ſaputa; non mancando gli Arciducali in Fiume di ſuggerire, e imprimere, eſſere paſſato con loro diſonore che non foſſe ſtato mandato a trattare ſeco; e aggravando, con dire che altre volte ſi era mandato a trattare cogli Commiſſari Arciducali tanto inferiori degl'Imperiali. Della dimora, e opera infruttuoſa di tre perſone inſigni ſpiccate dalla Corte Imperiale era attribuita la colpa diverſamente. Altri l'aſcrivevano a mancamento del Senato Veneto, che non aveſſe mandato alcuno per ſuo nome, allegando che, quando ſi tratta cauſa comune, come ſono tutte quelle di ſtabilire una buona vicinanza, conviene che ſia per Miniſtri da ambe le parte maneggiata, acciò rieſca con reciproca ſoddisfazione: che i Ceſarei non aveſſero fatto coſa alcuna, per eſſere mandati, non ad operare ſoli, ma unitamente co'Veneziani: e quando bene aveſſero voluto ſoli applicare qualche rimedio, non avrebbero potuto farlo, per eſſer incerti ſe quello foſſe poi piaciuto a'Veneziani, e gli aveſſe renduti contenti; e però che con ragione dovevano eſſere ſcuſati gli Auſtriaci di ogni inconveniente che foſſe potuto ſuccedere. Altri dicevano che all'ora ſi tratta per comuni Miniſtri, quando vi è biſogno di concordare differenze; ma per eſeguire le coſe concordate, ognuno dee fare la ſua parte da ſe ſteſſo: che quando il Generale Veneto reſtituì il comerzio, lo fece da sè, ſenza aſſiſtenza di altri; che i prigioni erano ſtati liberamente offerti a chi ſua Maeſtà aveſſe comandato ſenza trattare del modo di darli: che, queſte coſe fatte, i Veneziani non avevano altro che fare, ſe non aſpettare corriſpondenza coll'oſſervanza delle coſe promeſſe: che il mandare la Repubblica Commiſſari, per trattare accomodamento, non ſarebbe ſtato altro, che rinunziare l'accordato di Vienna, nel quale, poichè la parte Arciducale era ſtata tanto avvantaggiata, ed era eſeguito interamente tutto il vantaggio di quella, nel nuovo congreſſo non ſi poteva proporre, nè riſolvere ſe non qualche coſa di più per gl'Arciducali, e qualche maggiore diſavvantagio per la Repubblica: ſenza, che ſi poteva con certezza prevedere che, non avendo avuto luogo quello che ſi era fermato colla Maeſtà Imperiale, e coll'Altezza dell'Arciduca, molto meno ſi avrebbe potuto ſperare della trattazione de'Miniſtri, i quali ſe erano andati per eſeguire le coſe concordate, neſſun impedimento ſi può dire che aveſſero ritrovato, il quale colla preſenza de'Veneti poteſſero ſuperare: ma ſe con altro diſegno, che dall'aſſenza de'Veneti, foſſe ſtato diſturbato, non poteva quello eſſere ſe non pregiudiziale alla Repubblica. Gl'intendenti delle coſe di governo dicevano di più, che occorre ſpeſſo trà i Principi mandare Miniſtri per negoziare, nè mai queſto ſi fa altramente, che avendo prima riſoluto l'uno, e l'altro, che il biſogno vi ſia, e concertato quello che s'abbia a trattare, il luogo, e bene ſpeſſo anche il modo a tenere. Ma che uno ſpediſca Miniſtri dove, e con quelle commiſſioni che a lui piace, e ſenz'altro dire, aſpetti che l'altro mandi a trattare con quelli, ſiccome è coſa non mai uſata, così, quando avveniſſe, più toſto avrebbe ragione di dolerſi l'invitato ſenza precedente concerto, che l'invitante a cui non foſſe corriſpoſto: non poterſi però aſcrivere a mancamento di ſapienza, e prudenza in Ceſare, che non fu autore di tal conſiglio, ma di chi l'inventò, e aggiunſe in Gratz

oltra

oltra le commissioni Imperiali. Partiti i Commissari, restarono i ladri assicurati dell'impunità per le cose fatte, e inanimiti a tenere l'istesso stile all'avvenire. Non racconterò le particolari prede di barche, o vascelli, e le incursioni fatte sopra le Isole con una, o due barche, perchè molte furono; e sarebbe tedio, per l'uniformità, commemorarle tutte: narrerò solo una general uscita fatta mentre il rigor del vento constrinse rallentar le guardie, nella quale presero quante barche incontrarono alle riviere d'Istria; e in Dalmazia i due grippi con mercanzie, e danari; e alli scogli di Zara trè marciliane cariche di pannina, rensi, e spezierie; e una Nave che portava drappi di seta, lana, zuccheri, e altre merci di valore. Passarono dopo questi spogli ad offese non più da loro tentate. Si ritrova in faccia di Zara uno Scoglio, nominato di San Michiele, con un Castelletto nella sommità, dove ne i tempi de' sospetti si tengono guardie, e sentinelle, per iscoprir il mare; ne i tempi tranquilli resta il luogo, come di leggier momento, senza guardia. Questi uomini, con molto ardire ivi montati, e munito il luogo per quello che poterono repentinamente, posero dentro guardia della loro gente, per ben iscoprire il mare, e non solo insidiare la navigazione, dando segni a' compagni de' Vascelli di viaggio, ma ancora per avvisarli di schivar l'armata che transita per guardia di quelle riviere; e ciò fatto, con incredibile audacia si misero insieme in forma di giusta guerra, e in numero di 400. con sei insegne sbarcarono a Rosanze, villa della medesima Città, e predato in quella quanto vi si ritrovò, passati innanzi ad Islan, luogo de' Turchi, presero animali, donne, e fanciulli; ritornati per la via stessa, portarono tutto a Segna, rinforzata prima la guardia, e la munizione di S. Michele; donde per discacciarli, essendo lo scoglio forte di sito, fu bisogno di congregare la soldatesca, e adunare molta gente, per passare nello scoglio, e assaltarli: di che essi avvedutisi, la notte fuggirono. A tanti inconvenienti avendo considerazione, il Generale Veneziano riputò necessario usare più potente rimedio, che l'impedimento del commerzio a Segna, per consolazione de' sudditi, che, ritrovandosi danneggiati e afflitti, erano vicini alla disperazione, e a gettarsi sotto la volontà degl'Uscocchi. Era debole il rimedio usato contra Segna solamente, poichè quella gente, con arrischiarsi ad ogni pericolo, superava parte delle difficoltà; e col ricevere per via di terra soccorso da altri luoghi Arciducali, rendeva infruttuosa l'opera impiegata nell'incomodarli. Sino a questo tempo s'era astenuto di levar il commerzio all'altre terre, per non dispiacere a sua Maestà, e a sua Altezza: all' ora, vinto dalla necessità, pensò che quei Principi colla prudenza avrebbono bene conosciuto che, quando si fosse risentito con tutte le terre loro poste a quella marina pel favore prestato a così scelerati ladri, non doveva essere ricevuto per offesa da chi si difendeva da così gravi oltraggi, mà da chi li commetteva sotto l' ombra loro; e perciò proibì ad ogni sorta di persone di poter andare con vascelli, o barche di mercanzie, vettovaglie, e di ogn'altra sorta di provvisioni a qualunque terra posta sopra il Quarner, e sopra il Canale della Morlaca di Besez fino a Scrissa. Ancorchè fino al tempo presente non sia mai stato applicato rimedio proprio, che abbia potuto ovviare pienamente alle scorrerie degl'Uscocchi, questo nondimeno è stato in tutti i tempi il più efficace; perchè, oltre

al

al levar a' ladri la comodità di ftare tutti uniti in unl uogo , pel mancamento delle vettovaglie , gli altri sudditi Auftriaci , che per causa loro pativano , si sono concitati contra i ladri , ed esclamando alle orecchie della Corte Arciducale, hanno costretti quei Ministri a fare qualche provvisione, per essere liberati dall'incomodo per all'ora. Così in questa occasione le querele, e i lamenti de'fudditi andati a Gratz , giunti cogli uffizj dall' altro canto fatti da i Ministri della Repubblica alla Corte Cesarea, indussero gl'Imperiali a pensar di levare questa molestia a sua Maestà con rimedio perpetuo; e gli Arciducali a pensare di portar il tempo innanzi, con dare qualche apparente, o'almeno leggiera soddisfazione: e communicati i consigli insieme, rimisero a trattarne unitamente al seguente Agosto, pel qual tempo avevano i Principi di Casa d'Austria intimato un congresso di tutti loro, e de'deputati delle Proviocie soggette in Lintz, dove l'Imperadote si ritrovava, per risolvere negozj importanti de'loro Principati. E per dar ingresso a quella trattazione, fecero gl'Austriaci per nome di sua Altezza querela coll' Ambasciadore della Repubblica, Residente presso a sua Maestà, che il Generale in Dalmazia avesse pubblicato un bando, proibendo il commerzio alle terre, e a'sudditi suoi di quelle riviere; e con effetti avesse trattenuto diversi vascelli che navigavano a quei luoghi, per somministrar vettovaglie; e ne avesse anche gettati a fondo parte di essi; e che ciò fosse non tanto con sua offesa, e danno de'sudditi, quanto (il che più loro importava) a pregiudizio della libera navigazione che pretendeva nel Mare: al ch'era stato giusto, e necessario rimediare; che già in Vienna si erano promosse parole di quest'istessa materia, e concordemente era stata rimessa ad altra trattazione: che quello era il tempo, e luogo opportunissimo di trattarla, che facilmente non si presenterebbe una congiuntura tale, quando fossero presenti in una raunanza tanto frequente tutti i Principi di Casa d'Austria, e anche i Deputati degli Stati loro; dell'interesse de'quali tutti si trattava: e che, deciso questo capo, insieme si avrebbe trovato rimedio alle cose degli Uscocchi.

A questa proposizione fu dall'Ambasciadore risposto in sostanza: che in quella materia di navigazione non era socceduta novità alcona; ma era stata sempre libera ad ogni sorta di persone sotto le leggi della Repubblica, che sono necessarie per conservarla; e tale essere la mente di lei che sia mantenuta sempre. Essere stato proibito nuovamente il commerzio alle terre, dove gli Uscocchi erano ricettati, soccorsi, e favoriti , appunto per ovviare alle infestazioni loro maritime principalmente, e mantenere libera la navigazione, e a'danni, e alle offese che inferiscono in terra: che mentre gli Uscocchi avessero ricetto in quelle terre, nè essi potrebbono astenersi da'ladronecci, nè la Repubblica lasciare di perseguitarli, e ribattere le offese. Raccordò le promesse fatte in Vienna con parola di sua Maestà, e di sua Altezza in iscritto, e replicate molte volte in voce, che il Mare resterebbe netto, e liberato da'Pirati di Segna; e che nè di la, nè da quei contorni uscirebbono persooe a danneggiare la navigazione, nè i vicini: e recitate tutte le molestie, e offese dagli Uscocchi inferite dopo il trattato di Vienna fioo a quel tempo, soggiunse che per religione, giustizia, e riputazione de i Principi, erano obbligati ad eseguire le promesse;

meſſe, con che anche per corriſpondenza ſarebbe renduto il commerzio alle terre, ſiccome fu renduto l'anno innanzi per riſpetto, e oſſervanza verſo ſua Maeſtà ſinceramente, ſenza aver altra ſicurezza, che la ſola ſua promeſsa, quantunque le ingiurie ricevute dagli Uſcocchi fin'all'ora foſſero da non ſcordarſi facilmente; e che gli articoli da ſua Maeſtà, e da ſua Altezza promeſſi all'ora non conteneſſero, il total rimedio, e foſſero ſtati conoſciuti per molte ſperienze paſſate inſufficienti; laonde, per debita corriſpondenza, ſe la ragione, l'oneſtà, e l'oſſervanza della fede debbono aver luogo, ſi dovrebbe ormai vedere l'effetto delle promeſſe: ch'egli aſpettava che da quella raunanza, ſecondo la intenzione datagli, da Conſiglieri di Ceſare foſſe poſto fine a quello ſpinoſo negozio. E perciò riuſcirgli coſa molto inaſpettata l'udire in luogo di quello, che ſi trattaſſe d'implicarvi altri negozj di lunga digeſtione, che non potevano ſervire ad altro, che a portar in lungo l'eſecuzione delle coſe promeſſe: che il negozio degli Uſcocchi già era in piedi, e ſi ritrovava in tale ſtato, che non ſi vedeva adito, nè apertura di ravvilupparlo con pretenſione di libera navigazione, ovvero con alcun'altra ſomigliante; ma bensì, terminato quello, che non aveva biſogno di trattazione, ma di eſecuzione della parola, e fede data, la Republica non ſarebbe ſtata aliena di trattare ogni altra difficoltà: anzi il metter fine alle moleſtie degl'Uſcocchi ſarebbe ſtato un facilitare la trattazione di navigazione: che la Republica aveva ſempre ricevute, e incontrate tutte le occaſioni, per metter fine a qualunque differenza colla Caſa d'Auſtria; e che in Vienna erano ſtate conoſciute le urgenti ragioni, per le quali non ſi poteva trattare, nè di libera navigazione, nè d'altro negozio prima che a queſto degl'Uſcocchi foſſe rimediato; e perciò di comune conſenſo era ſtata rimeſſa ad altra occaſione; e reſtando le cauſe le medeſime, conveniva tener per deciſo, che neſſuna opportunità di trattar altro poteva venire, ſe non era levato di mezzo queſto impedimento, che non concedeva l'unire altra coſa con lui. I Conſiglieri di Gratz per queſto non ſi moſſero dalla loro riſoluzione; ma ſi fermarono coſtantemente in queſto, che non occorreva parlare degli Uſcocchi, ſe inſieme non ſi parlava di queſt'altro punto; il quale tanto premeva a ſua Altezza, che ſenza quello non avrebbe potuto aſcoltare ragionamento di altro; ſebben gl'Imperiali non fecero ſopra iſtanza alcuna. Quelli che ſtudiano, per indagare i fini delle deliberazioni, credettero lo ſcopo degli Arciducali non eſſere ſtato altro, che di ſcanſare il parlare degli Uſcocchi; coſa molto abborrita da loro in ogni tempo; e la mira de'Ceſarei eſſere ſtata di vedere prima riſoluto un altro punto, che fu propoſto, e reſtò indeciſo nella raunanza, cioè, ſe ſi doveva attender alla guerra, o alla pace co'Turchi, forse a fine di cavar alcuna ſomma di danari, quando foſſe ſtata la guerra riſoluta, con negoziare qualche coſa di Segna. Quello che in ciò foſſe di vero non ſi può affermare.

Ma poichè il negozio della libera navigazione l'anno precedente in Vienna fu diſgiunto da quello degli Uſcocchi, e rimeſſo ad altra trattazione, e a queſto tempo in Lintz fu promoſſo dagli Auſtriaci, per riunirlo a quello degli Uſcocchi, e non fu trattato, avendo i Veneziani perſeverato in tenerlo diſgiunto; queſto luogo ricerca un poco di di-

di digressione, per esplicare che cosa si pretendeva colla richiesta di libera navigazione, e in che tempo ebbe origine la pretensione; e quali ragioni all'ora fossero usate da ambe le parti.

Dopo una lunghissima pace trà i progenitori di Massimigliano I. Imperadore, e la Repubblica di Venezia nel 1508. ebbero principio leggiere perturbazioni, le quali fecero progresso a notabili, e memorande guerre; e fu la Repubblica per 22. anni seguenti con quel Principe, e colla posterità sua per varj rispetti ora in guerra, ora in pace, e ora in tregua; nel fine de quali, l'anno 1528. furono composte tutte le differenze, e conchiusa in Bologna una pace, la quale durò oltra tutto quel secolo con Carlo V. Imperadore, insieme con Ferdinando suo fratello, Rè d'Ungheria, e Arciduca d'Austria. Perchè nella divisione tra loro fratelli sette anni innanzi fatta, tutte le Terre Austriache confinanti co' Veneziani erano toccate al Rè Ferdinando; i confini delle quali colle Terre della Repubblica erano molto intrigati; perlochè molte difficoltà erano da decidere, parte per le ragioni pubbliche de' Principi, e parte per quelle de' sudditi privati, che non poterono, per la moltiplicità, e per la lunghezza della cognizione che ricercavano, essere terminate in quel trattato di pace. Fu all'ora il tutto posto in quiete con un capitolo, che dovesse esser istituito un tribunale arbitrario, per deciderle. Il tribunale fu eretto in Trento, dal quale fu la sentenza pronunziata nel 1535., e tutte le differenze (ch' eccedevano il numero centenario) diffinitivamente furuno terminate.

Qui però non ebbero fine le difficoltà; imperocchè, nell'eseguire la sentenza, altre sì attraversarono, e col progresso di tempo ebbero origine da ambe le parti nuove querele; pretendendo ciascuna che dall'altra fossero fatte varie innovazioni. Laonde, per metter fine a tutte le differenze, fu da Ferdinando, successo all'Imperio per la cessione del fratello, e della Repubblica di concerto comune istituita in Friuli nel 1563. una raunanza di cinque Commissari, un Proccuratore, e tre Avvocati per parte, i quali trattassero le difficoltà, così antiche, come nuove; e da' Commissarj fosse posto fine sotto la ratificazione de' Principi. Questo così gran numero di giudici fu dall'Imperadore richiesto, per soddisfare a' sudditi suoi di varie Provincie interessati in quelle cause. Per la parte Imperiale i Commissarj furono, Andrea Peghel, Barone in Austria, Massimigliano Dorimbergh, Elengero da Gorizia, Stefano Sourz, Antonio Statemberg: Procuratore Jacopo Campana Cancellier di Gorizia: Dottori, Andrea Rapizio, Gervasio Alberti, Gian-Maria Grazia-Dei. Per la Veneta Commissarj furono Sebastian Veniero, Marino de' Cavalli, Pietro Sanudo, Gian Battista Contarini, Agostin Barbarigo: Procuratore Gian Antonio Novello Segretario: Dottori, Marquardo Susanna, Francesco Graziano, Jacopo Chizzola.

Nella Radunanza furono da ambe le parti espresse le richieste; e dopo aver disputato, e parte composto, parte deciso le altre differenze pubbliche, fu presa in mano una richiesta del Procurator Austriaco in questa forma: *Ejusdem Majestatis nomine requiritur ut post hac illius subditis, atque aliis in sinu Adriatico tutò navigare, ac negotiari liceat. Item ut damna Tergestinis Mercatoribus, atque aliis illata restituantur*; e accompagnò il Rapizio Avvocato la dimanda con dire che quella non

era

era causa da trattare sottilmente: esser cosa notissima, che la navigazione doveva esser libera: con tutto ciò i Navilj de'sudditi di sua Maestà erano alle volte fatti andar a Venezia, a pagar dazj; che di questo sua Maestà si doleva, e faceva istanza, che vi si rimediasse.

A ciò rispose il Chizzola, Avvocato della Repubblica, esser cosa chiara che la navigazione dee esser libera; ma a questa libertà non essere ripugnante quello di cui si dolevano; poichè ne i paesi liberissimi chi domina riscuote daaj, e ordina per qual via debbano transitare le mercanzie; e nessuno si può dolere, se la Repubblica per li suoi rispetti usa questa facoltà nel Mare Adriatico, ch'è sotto il suo Dominio: e soggiunse che, se intendevano di disputar la loro richiesta, gli avvertiva che non poteva esser introdotta tal causa in quel giudizio, ilituito solo per esecuzione delle cose sentenziate; essendo cosa notissima che la Repubblica, come Signora del Mare Adriatico, esercitava appunto quel dominio che da immemorabile tempo aveva senza nessuna interruzione elercitato, così nel riscuoter dazj, come nell'assegnar luogo per la esazione: e che la pretensione proposta era nuova, e mai più da nessun antecessore dell'Imperadore, nè come Rè d'Ungheria, nè come Arciduca d'Austria, e delle Provincie adiacenti, nè da sua Maestà in tanti anni mai per innanzi permessa. Interrogò i Cesarei che dicessero quando mai più era stata pretesa tal cosa: che non fu pretesa innanzi la pace di Bologna, perchè la differenza sarebbe stata terminata all'ora, ovvero rimessa al giudizio arbitrario: che in Trento furono tratatte più di 120. controversie, e di questa non fu fatta menzione: adunque sino a quel tempo non fu in piedi una tale pretensione: Mà s'era nata all'ora per innovazione successa dopo la sentenza di Trento, dicessero quale, e quando ebbe principio; perchè egli era pronto a mostrare ogni cosa essere di antichissimo uso, senza una minima novità: però non doveva esser udito chi veniva con dimande non originate, o dalla sentenza, o dall'innovazione.

A ciò il Rapizio rispose che non intendeva far il suo principale fondamento sopra quello che a tutti è notissimo, cioè, che il Mare è comune, e libero; e che però a nessuno poteva proibirsi il navigare per qualunque luogo gli paresse, e sebbene alcuni Dottori dicono che la Repubblica hà prescritto il Dominio dell'Adriatico col lungo possesso, però non lo provano; e a'Dottori che affermano una cosa di fatto non si crede senza pruova; e perciò non voleva dimorar in questo, ma venir al principale, cioè, che, quando anche la Repubblica fosse padrona del Mare, i sudditi Imperiali potevano navigare liberamente per le capitolazioni che trà i Principi sono stabilite; e però esser appartenente a quella Radunanza la richiesta proposta; alla quale, poichè così era da' Veneti richiesto, aggiungeva per fondamento: *Quia libera navigatio maris Adriatici cum Majestatis suæ Cesareæ, tum subditorum damno, & incommodo ab Illustrissimi Dominii Veneti triremium Præfectis impedita fuerit contra capitula Vormatiæ, Bononiæ, Andegavi, & Venetiis inita.* E qui portò il passo della capitolazione di Bologna, la quale così dice: *Quod comunes subditi libere, tuto, & secure possint in utriusque Statibus, & Dominiis, tam terra, quam mari morari, & negotiari cum bonis suis; beneque & umaniter tractentur, ac si essent incolæ, & subditi illius Prin-*

 cipis,

cipis, *ac Dominii*, *cujus pratrias & dominia adibunt*; *provideaturque ne vis*, *aut aliqua injuria ulla de causa iis inferatur*, *celeriterque jus administretur*. Recitò anche i capitoli delle tregue d' Angiers, e de Vormes, e della pace di Venezia, che fu registrata a'suoi tempi, benchè non fosse bisogno, per essere dello stesso tenore. Ponderò la parola: *libere*, considerando che *libere* è aggiunto al verbo *navigare*; perlochè si dee intendere secondo la legge comune, per cui ognuno può navigar liberamente: e non sarebbe libero chi fosse costretto andar a Venezia. Aggiunse di più che la parola *libere* conveniva che non fosse superflua, ma bisognava che operasse alcuna cosa di più, che le due parole *tutò*, & *secure*: nè altro poteva importare, salvo che, senza impedimento, o molestia, o pagamento di dazio: a ciò aggiunse che vi erano più di 400. querele de'sudditi con vascelli fatti andar a Venezia, e fatti pagar dazj, per essere capitati ne i Porti per fortuna, o per altro. Lesse una sentenza d'un Rettore di Liesina, che liberò una Nave capitata a quell'Isola per fortuna; e narrò che alcune barche di sale erano state lasciate andare dall'armata Veneta al loro viaggio senza mandarle a Venezia. Conchiuse che la sua richiesta si stendeva a questi tre punti: Che i sudditi Austriaci potessero navigare per tutto dove loro piaceva: Che per andare ne i Porti della Repubblica per transito non pagassero: E andando per mercantare in quelli non pagassero più, che i sudditi del Dominio. Replicò il Chizzola promettendo di risolvere chiaramente le obbjezioni dall'altro introdotte, sicchè non resterebbe luogo a replica; e di mostrare con ragioni vere, ed efficaci, che quanto veniva operato da'Ministri della Repubblica nel Golfo era fatto con legittima autorità. E riservandosi a parlare del Dominio del mare dopo, ma presupponendolo, nel principio incominciò dalle Capitolazioni, e disse prima che la parola *libere* non stava appoggiata, come il Rapizio diceva, al verbo *Navigare*; ma a'verbi: *morari*, & *negotiari tàm terra*, *quàm mari*; e però conveniva intendere *libere* come la legge comune intende, quando si dimora, o negozia in casa d'altri; ch'è osservando le leggi, e pagando i diritti del paese. Soggiunse poi che quelle capitolazioni trà la Casa d'Austria e la Repubblica erano ugualmente reciproche, e che non vi era convenzione più a favore degli Austriaci nello Stato di Venezia, che de'Veneziani nello Stato degli Austriaci; nè esser patuita maggiore libertà nel mare, che nella terra; ed essere chiare le parole colle quali si dice che i sudditi di ciascuna delle due parti possano dimorare, negoziare e mercantare negli Stati dell'altro, così in terra, come in mare, e sieno ben trattati. In modo che i sudditi Veneti non hanno d'avere minore libertà nelle terre Austriache, che i sudditi Austriaci ne'mari di Venezia; e per virtù di quelle parole, quello che Sua Maestà vuole avere nello Stato della Repubblica, conviene che lo conceda a lei nel suo: e se Sua Maestà Cesarea nello Stato suo di terra non concede a'sudditi della Repubblica fare la strada che loro piace, ma li costringe passare per quei luoghi dove sono pagati i dazj, non può dimandare che i suoi possano andare pel mare della Repubblica per tutto dove loro piace, ma dee contentarsi che vadano dove i rispetti di quella che ne hà il dominio comportano.

Se

Se Sua Maestà fa pagar dazj nella sua terra, la Repubblica faccia pagar nel suo mare. Gl'interrogò, se pel capitolo volevano che fosse levata, o ristretta la facoltà all'Imperadore di esigere dazj? se nò, perchè volevano che fosse levata, o ristretta alla Repubblica per un capitolo che parla di ambi i Potentati colle stesse parole? Mostrò con narrazione particolare, che dalla pace Veneta del 1523. fino allora l' Imperadore aveva cresciuto dazio con aggravio de' sudditi Veneti alle vettovaglie, e mercanzie che passano dall' uno all' altro Stato in maniera, che ciò che pagava uno era aumentato in alcune a 16. in altre a 20. In particolare narrò che il ferro già a quel tempo aveva libero transito, e non pagava cosa alcuna: che di nuovo Sua Maestà aveva imposto per dazio lire 18. per migliajo, e aveva ordinati i luoghi per dove si passasse a pagarlo; fuori de'quali fosse contrabbando, dove prima il mercante poteva fare che strada gli piaceva: che si pagava un carantano per manzo che si conduceva per Venezia e l'aveva accresciuto ad un ducato con danno delli Beccari di quella Città: e se Sua Maestà stima lecito nello Stato suo fare quello che le piace, senza repugnar alle convenzioni, non può pensare che la Repubblica, facendo quello che le torna bene nel proprio, le contravvenga: aggiunse che in ogni pace stabilita trà due Principi dopo una guerra, si conviene che i sudditi possano dimorare, e negoziare liberamente, non ad esclusione de'dazj, ma bensì sì escludono le violenze le ostilità, e impedimenti ch'erano usati prima, durante la guerra, e non si leva, o ristringe l'autorità, nè dall'uno nè dall'altro Principe, nè in terra, ne in mare.

Alla chiarezza, e forza di questo discorso restarono così sospesi gli Austriaci mirandosi l'un l'altro, che il Chizzola giudicando non essere necessario fermarsi più in ciò, passò alla pruova del capo presupposto che la Repubblica abbia il dominio del mare, e disse: Essere verissima la proposizione che il mare è comune, e libero, ma non altrimenti di quello che si dice le vie pubbliche essere comuni, e libere: il che s'intende, che non possono esser usurpate da alcuni privati per loro proprio servizio, ma restino all'uso di ciascuno; non però libere sì, che non sieno sotto la protezione, e l'imperio del Principe; che ognuno possa far in quelle liberamente tutto quello che gli piace, a dritto, e a torto; che tal licenza, e anarchia è abborrita da Dio, e dalla Natura, così in Mare, come in terra: che la vera libertà del Mare non esclude la protezione, e superiorità di chi lo mantiene in libertà; nè la soggezione alle leggi di chi ne ha l'imperio; anzi necessariamente le include; che tanto il Mare, quato la terra è soggetto ad esser diviso trà gl'uomini, e appropriato alle Città, a'Potentati; il che, già ordinato da Dio nel principio del genere umano come cosa naturale, fu anche molto ben conosciuto da Aristotile quando disse che alle Città marittime il mare è territorio, perchè da quello cavano l'alimento, e la difesa: cosa che non potrebbe essere, se non fosse loro appropriata parte di esso, non altrimente che al modo, come si appropria la terra, la quale è divisa trà le Città, non in parti uguali, nè proporzionate alla loro grandezza, ma quanto hanno potuto dominare, e guardare. Berna non è la maggior Città dell'Elvezia, e pure hà tanto territorio, quanto le altre dodici insieme, e la Città di Norimberga, molto grande, appena esce col territorio fuori delle mura. La Città di Venezia molti anni è vissiuta senza punto di possessione in

terra ferma. In mare parimente alcune Città di molta forza, e virtù hanno occupato molto mare; altre di poche forze si sono contentate delle prossime acque; nè sono mancate di quelle che, sebben marittime, avendo alle spalle terra fertile, si sono contentate di quella, senza uscir in mare; altre che, impedite da più potenti, sono state costrette ad astenersene; per le quali due cause una Città, sebben marittima, può stare senza posseder mare.

Aggiunse che Dio ha istituiti i Principati per mantenere la giustizia ad utilità del genere umano: che questi sono necessarj così in terra, come in mare. Che San Paolo disse per questa causa essere debite a' Principi le gabelle, e contribuzioni: che sarebbe una gran stravaganza lodare le terre guardate, regolate, e difese, e biasimare ciò nei mari. Che se qualche mare per la sua ampiezza, ed estrema lontananza dalla terra, non può essere protetto, e governato, questa è pena del genere umano, siccome è anche, che vi sieno diserti così grandi in terra, che nessuno possa proteggerli, come nei sabbioni di Affrica, e in molti luoghi immensi dell'Atlante. E siccome è dono di Dio che una terra sia colle leggi, e colla forza pubblica retta, protetta, e governata, così il medesimo avviene in mare: che furono ingannati da una grossa equivocazione quelli che dissero, la terra per la sua stabilità poter esser dominata, ma non il mare, per esser elemento inconstante, siccome nè anche l'aria; imperocchè, se pel mare, e per l'aria intendono tutte le parti di quegli elementi fluidi, certa cosa è che non possono essere dominate, perchè, mentre si servono gli uomini di una parte, l'altra scorre: ma questo avviene anche a' Fiumi, che non possono essere ritenuti. Quando si dice dominar il mare, overo il fiume, non s'intende l'elemento, ma il sito dove quelli sono posti. Scorre ben l'acqua dell'Adriatico, e non può essere ritenuta tutta; ma il mare è l'istesso, siccome il fiume; e questo è quello che stà soggetto alla protezione de' Principi.

Interrogò gli Austriaci, se la pretensione loro era che il mare fosse lasciato senza protezione, sicchè ognuno potesse fare in esso, e bene, e male, corseggiarlo, depredarlo, e renderlo innavigabile? questo esser tanto stravagante, ch'egli voleva per loro rispondere che nò: adunque conchiuse che per necessaria conseguenza la Maestà sua voleva che fosse guardato, protetto, e governato da quelli a' quali toccava per disposizione divina: ma se così era, ricercò, se loro pareva giusta cosa che questi tali lo facessero con sola loro fatica, loro sangue, e loro spese; o pure che vi contribuissero quelli che ne godevano frutto? A questo anche rispose per loro, ch'è troppo chiara la dottrina di San Paolo, per non allegare la Giurisprudenza, che tutti i governati, e protetti sono obbligati alle contribuzioni, e gabelle. Adunque conchiuse che, se la Repubblica è quel Principe a cui appartenga dominare, e proteggere l'Adriatico, segue necessariamente che chi lo naviga debba stare soggetto alle sue leggi, non altrimenti che a quelle della regione terrestre chi transita per quella.

Passò allora a mostrare che questo dominio da immemorabil tempo era della Repubblica, e fece leggere da una raccolta i luoghi di trenta Giureconsulti, che dal 1300. fino all'età sua parlarono del dominio della Repubblica sopra il mare, come di cosa notissima, e immemora-

morabile ne' loro tempi, discendendo alcuni fino a dire che la Repubblica hà dominio di esso non meno che della Città di Venezia; dicendo altri che l'Adriatico è il territorio, è il distretto di quella Città, facendo menzione della legittima podestà sua di statuire leggi alla navigazione, e d'imporre dazj a'naviganti; e soggiunse ch'egli non si raccordava di aver veduto alcuno che dicesse in contrario; e rivoltosi al Rapizio, disse che, s'egli non voleva credere a quegli Scrittori i quali attestavano, che il mare fosse de' Veneziani, posseduto da immemorabile tempo, precedente la loro età, perchè non lo provavano, non però poteva negare di riceverli per testimonj di quello che nel loro tempo vedevano; e averli per superiori ad ogni eccezione, essendo uomini famosi, e che, da tanto tempo morti, non sono interessati nelle cose presenti, e per 250. e più anni corrono dal più vecchio degli allegati all'ultimo, resta per l'attestazione loro provato che già più di tanti anni la Repubblica hà dominato il mare, e per ciò non potersi negare l'immemorabile possesso al presente.

Indi rivolto a' Giudici, li pregò che sopra le autorità allegate ascoltassero una sua breve considerazione, la quale lascierebbe loro compiutamente impressa la verità. Ponderò prima, che sebbene alcuni de' recitati luoghi parlano con parole generali, dicendo, il mare de' Veneziani, non esprimendo quale, e quanto quello sia, altri però lo specificano, usando il nome di Golfo, e altri con termine più espressivo, dicendo l'Adriatico, che specifica non solo il sito, ma anche la quantità del mare posseduto: e con quelli che parlano più espressamente mostrò doversi dichiarare quelli che in termini più generali scrivono, conforme al comune precetto, che co' luoghi chiari conviene illuminare gli ambigui. Considerò appresso che il vario parlare di quei Dottori, facendo derivare il dominio della Repubblica in mare, chi da prescrizione, altri da servitù indotta, e alcuni da privilegio, è nato, perchè, siccome erano informatissimi del possesso, ed esercizio di quello che vedevano, e udivano essere stato l'istesso da tempo immemorabile; così, scrivendo in quella materia, non ad istanza d'alcuno, ma di proprio moto, e per forma di dottrina, ciascuno giudicò esprimere meglio il titolo, chi con un termine, chi coll'altro, senza curarsi di usare il solo, vero, e proprio, come avrebbono fatto, dove fossero stati condotti a scrivere per interesse di alcuno: nel qual caso i Consultori sono sempre conformi, ricevendo dall'interessato la medesima istruzione. Soggiunse che però quella varietà non diminuisce punto la fede, anzi l'accresce, come Sant'Agostino dice, parlando della diversità che trà i Santi Vangelisti s'osserva; perchè dal modo diverso, usato da que'Scrittori, può restare ognuno certificato che nessuno di essi ha scritto nè pagato, nè pregato; ne'quali casi non si sarebbono partiti dall'unico modo, dall'interesse loro prescritto: anzi da chi ben esamina, vedersi trà quei Dottori una mirabile concordia in questa unica, e sincera verità; e che dopo la declinazione dell' Imperio Costantinopolitano, ritrovandosi l' Adriatico per più anni abbandonato (come anche molte Isole, e Città di quello Stato) in modo, che restava non custodito, e senza protezione, e governo di Principe alcuno, e sotto la giurisdizione di nessuno, fu dalla Repubblica, per ricevere il suo vitto da quello, costretta a mantenerlo netto, preso sot-

to la

to la sua protezione, acquistatone governo, e dominio nel modo in cui per diritto naturale, e delle genti le terre, i mari, e le altre cose che non sono sotto il dominio di alcuno, diventano di quello che prima le occupa; colla qual ragione furono fondati i primi Imperj, così in terra, come in mare; e alla giornata se ne formano de' nuovi, quando alcuno, per la vecchiezza, e per li vizj, indebolito, manca di forze, e cade. E in quella custodia, e in quel governo del mare così acquistato, la Repubblica s'è andata avanzando con potenti e sempre maggiori armate; con spesa di molti tesori, e con profusione di molto sangue de' suoi Cittadini, e sudditi, continuando senza interruzione in cospetto di tutto il Mondo l'incominciato dominio, e custodia, e superando, e rimovendo tutti gl'impedimenti che in progresso, o da Pirati, o da Potentati, così d'Italia, come dall'opposta riviera, le furono in diversi tempi eccitati. Soggiunse che i Professori del parlare con esquisiti termini di giurisprudenza non costumano dire acquistato per consuetudine, salvo che il poter valersi di quello che *de jure civili* è pubblico ad alcun uso privato, senza impedimento dell'universale, come di pescare nel fiume senza impedire la navigazione; con tuttociò non impropriamente si darà anche titolo di consuetudine, dove sarà acquistato, e continuamente tenuto in protezione e dominio, un distretto, o terrestre, o marittimo, abbandonato, e da nessuno posseduto, come Bartolo, Baldo, Castro, e altri assegnano. Ma bensì per virtù di prescrizione non potersi dire propriamente posseduto, se non quello di cui coll'uso sia stato un'altro spogliato; il qual titolo non cade in questo luogo, poichè la Repubblica non hà spogliato alcun possessore del mare, ma l'ha acquistato, ritrovandolo abbandonato, e senza Padrone, o possessore; potersi però dire in certo modo prescrizione, come se un Falcone, abbandonato dal Padrone, e inselvatichito, poi da un'altro preso, fosse addomesticato, e per lungo tempo nodrito; sebbene non propriamente, però non inconvenientemente direbbe costui d'averlo prescritto. Similmente la proprietà di parlare non ammettere l'uso della voce, Servitù, se non quando al proprio territorio è acquistato alcun particolar uso in quello del vicino, il quale però resti Padrone del suo: in questo senso la Repubblica non ha indotta servitù nel mare alla sua Città, perchè non vi ha acquistato solo un uso speziale, restando il dominio ad altro Padrone; ma vi ha assunto l'intero, e totale dominio di quello ch'era abbandonato, nè da alcuno governato, o dominato: potersi nondimeno, per certa proporzione, chiamare servitù, in quanto la Repubblica è stata costretta ad assumere quel totale dominio, e governo per servizio della sua Città, che nè aveva bisogno. Quanto a privilegio, certa cosa essere che qui non può avere luogo alcuno, poichè non vi era all'ora chi lo potesse concedere. L'Imperador Occidentale in nessun tempo mai vi ha avuta podestà, nè autorità alcuna; nè i Principi in Occidente vi hanno avuta alcuna giurisdizione, o superiorità, tanto meno potevano darla ad altri. In Oriente quell'Imperadore, per non avere forze da tenerlo, già l'aveva abbandonato, e perciò spogliatosi di ogni sorta di podestà, e di quella possessione, che avvesse potuto ritenere coll'animo, ne fece cessione nelle paci, e transazioni successe poscia trà quell'Imperio, e la Repubblica. Con tutto ciò i Giureconsulti Italiani,

ni, come professori del jus Cesareo, e giurati nelle parole di quello, devotissimi della Maestà Imperiale, come se ancora regnasse Augusto, overo Antonino, si sono sforzati con ogni estorsione di verificar nell' Imperador Occidentale quel detto: *Imperator est Dominus Mundi*, il quale fino in quel tempo, quando fu pronunziato, non era vero in una centesima parte del Mondo, e al presente non è in alcuna considerabile proporzione; e mentre vogliono far onore all'Imperadore, e dargli con parole quello che nè hà, nè può avere, non si guardano dalla stravaganza di parlare: e siccome dissero che nessun Rè possede Stato alcuno legittimamente, se non per concessione Imperiale, dissero ancora che la Repubblica possedeva il mare per privilegio dell'Imperadore. Mà ben apparisce in che senso fu da loro detto, poichè nessuno di essi vuole che vi sia intervenuta mai concessione; ma chi lo figura privilegio presunto dalla immemorabile possessione; chi interpretativo dalla scienza, e pazienza dell'Imperadore, che vuol dire tanto, che se dicessero che i Rè Cristiani posseggono i loro Regni, e la Repubblica possede l'Adriatico così legittimamente pel titolo del loro acquisto, come se que'Regni, e quel mare fossero stati dell'Imperadore, e da lui a quei Principi, e ad essa Repubblica conceduto. Così si dilatò il Chizzola spaziosamente in parlare de'Giureconsulti, per essere campo di sua professione; e conchiuse poter ognuno restar certificaro, che così in fatto, come in ragione, coll'autorità di quei Dottori erano posti sodi fondamenti alla causa che difendeva.

Indi al testimonio de'Giureconsulti aggiunse gli Storici, i quali narrano che la Repubblica già più di 300. anni riscuoteva dazj da'naviganti, e teneva barche armate in guardia con ordine di far andar i Navilj a Venezia; testificando che continuamente dopo fino al tempo loro si servò l'istesso; ma sopra le loro attestazioni non si fermò molto, dicendo che siccome sono buoni testimonj de i successi occorrenti, così, quando si tratta di provare le ragioni de'Principi, o de'privati, convien valersi di scritture autentiche, e usar gli Storici con gran discrezione; essendone alcuni mossi, chi da amore, chi da odio, e da speranze ancora, che li costringono ad usare adulazione, ovvero iperboli, sopra le quali non si può fare sodo fondamento. Portò ancora l'atto del Concilio generale di Lione nel 1274. dove l'Abbate di Nervesa, delegato dal Pontefice in una pretensione degli Anconitani, di avere libera navigazione, sentenziò che la dimanda fosse rigettata, e che i Veneziani non fossero molestati nella difesa, e protezione dell' Adriatico da'Saraceni, e Pirati, ne fossero turbati nella possessione loro d'esigere i diritti delle gabelle, e de'noli.

Aggiunse il Chizzola, non esservi memoria quando primieramente fosse stato creato in Venezia un Capitano di Golfo, perchè nel 1230. si abbruciò la Cancelleria colle memorie di tali elezioni: mà da quel tempo fino al suo si poteva mostrare da'registri pubblici la continua successione degl'eletti senza alcuna interruzione. Similmente aggiunse ancora che restano i registri da quel tempo fino all'ora delle licenze di transitare pel mare con legni armati, o con persone, o con robe per loro uso, da diversi Principi possessori di riviere sopra l'Adriatico richieste, da Pontefici Romani, Legati, Vicari, e Governatori, e Comunità delle terre di Romagna, e della Marca, da'Rè di Napoli per

la Pu-

la Puglia; delle quali molte furono conçesse, alcune negate, e alcune anche in parte solamente concedute; mà essere superfluo allegare i fatti di quelli, i successori do'quali non promuovono difficoltà. Discenderebbe allo speziale solo de' Precessori di Sua Maestà, come de' Rè d'Ungheria, e dell'Arciduca d'Austria. Recitò un breve di Papa Urbano Sesto diretto al Doge Antonio Veniero sotto la data in Lucca 14. Giugno 1388. in cui gli rendo grazie che colle sue Galee deputate alla custodia del Golso sia stata liberata Maria Regina d'Ungeria, ritenuta in prigione a Castel nuovo; e due altri congratulatorj; uno alla Regina suddetta; l'altro al Rè Sigismondo, che poi fu Imperadore, marito di quella, rallegrandosi parimente con loro dell'istessa liberazione fatta per opera del Capitano, e delle Galee Veneziane deputate alla custodia del Golso.

Indi fece leggere un salvo condotto concesso a richiesta di Rodolfo Conte di Sala per nome di Ladislao Rè di Napoli, e di Guglielmo d'Austria del 1399. 12. Dicembre, che la sorella del predetto Rè, sposata al soprannominato Arciduca, si potesse condurre per Mare dalla Puglia alle riviere dello Sposo con Galee, e altri legni in tutto in numero circa di dodici, con condizione che, sopra quelli non fosse ricevuto alcun bandito da Venezia, o che avesse operato contra il dominio cosa per la quale meritasse la morte: del qual salvocondotto si valsero gli Austriaci, che a Trieste s'imbarcarono per Puglia a quel fine così nell'andare, come nel ritorno. Non fu però la Sposa condotta, perchè avendo il Rè differito alquanto tempo la partenza della sorella, in quel mentre ella s'infermò, e passò all'altra vita.

Ancora portò due lettere dell'Imperador Federigo al Doge Giovanni Mocenigo, la prima in data di Gratz l'anno 1478. 24. Settembre, la seconda nel 1479. 2. Aprile dal medesimo luogo, nelle quali narra d'aver ordinato che sia portato di Puglia, e Abruzzo a' suoi Castelli del Carso, e dell'Istria, certa quantità di frumento, e richiedendo permissione che sia portata liberamente; chegli farà un piacere il quale riconoscerà colle maggiori grazie.

Soggiunse una lettera di Beatrice Regina d'Ungheria a Giovanni Mocenigo Doge nel 1481. ultimo Gennajo, dove narrato il suo desiderio d'avere per uso proprio diverse cose da' luoghi d'Italia; le quali non potendosi portare senza permissione della Repubblica, dimanda che per liberalità, e amicizia le sia concesso, che lo riceverà per cosa grata, e corrisponderà.

E un altra del Rè Mattia d'Ungheria all'istesso Doge nel 1482. 26. Febbrajo, in cui dopo aver narrato che la Repubblica era solita a concedere licenza ogn'anno a' Conti Frangipanni, padroni di Segna, e altri luoghi marittimi, di portare dalla Puglia, e dalla Marca una quantità di vettovaglia, e dappoichè erano passati quei luoghi in mano sua, s'era tralasciato il farlo; pregava che fosse concesso l'istesso a lui, e fossero spedite le lettere sopra di ciò, e date alla persona mandata espressamente per riceverle, che lo riconoscerebbe in grazia e corrisponderebbe.

E un'altra del medesimo Rè ad Agostino Barbarigo Doge 1487. 18. Ottobre, nella quale, dopo aver narrato di avere bisogno di legname, per ristaurar una Fortezza nella bocca di Narenta, prega di

poter

poterlo condurre da Segna per mare, e che gli sieno fatte le lettere patenti, offerendosi a gratificarne anche in cose maggiore.

Aggiunse a queste una lettera di Anna, Regina d'Ungheria, nel 1502 30. Agosto, nella quale narrava la sterilità del paese di Segna, pregadi poter far condurre in quella Città certa vettovaglia di Puglia, e della Marca, dando al portatore mandato espressamente la lettera della licenza, offerendo di riceverlo in gran piacere.

Per ultimo portò una lettera del 1504. 3. Settembre, di Giovanni da Dura, Capitano di Pisino, Ministro dell'Imperador Massimigliano, il quale scrive al Doge Leonardo Loredano, che Jacopo Croato, suddito di Sua Maestà, partito da Fianona, entrò nel mare il qual è sottoposto al dominio della Repubblica, per andar a Segna, e fu assalito da una barca armata di violatori del Mare in vilipendio della Signoria; e supplica che sia fatta qualche provvisione.

Sopra tutti questi particolari ponderò quello che meritava di essere considerato, rispetto a i tempi, alle persone, e qualità de' Principi: e per maggior confermazione dell'assenso loro, raccordò l'anniversaria cerimonia di sposare il Mare in presenza degli Ambasciadori, e particolarmente di quello di sua Maestà, e de' suoi Antecessori, colle parole usate: *Desponsamus te Mare in signum veri, & perpetui dominii*. La qual cerimonia sebben dagli Scrittori è detto che avesse principio assendo Alessandro III. in Venezia; dagli stessi nondimeno è aggiunto che fosse istituita in segno del dominio acquistato innanzi *jure belli*.

Alle 400. querele, e alla sentenza di Liesina rispose, ringraziando come di cose portate a favor suo, perchè le querele presuppongono la proibizione; e le sentenze, o condennatorie, o assolutorie, provano la giurisdizione: e intorno alle barche di sale disse che non furono fatte andar a Venezia, come non si fa mai andar alcuna, per essere proibito ch'entri in quella Città sale forestiero; e se non fu gettato in Mare, fu cortesia, che non dee esser imputata a pregiudizio. Conchiuse di avere dato il vero senso alle capitolazioni, e provata la possessione immemorabile dell'Adriatico: che avrebbe potuto dire più cose; ma gli pareva superfluo, restando chiaro per questi due punti che la pretensione era nuova, e la richiesta non poteva aver luogo.

I Cesarei, dopo aver trattato insieme, vennero in risoluzione di non perseverare nella dimanda per giustizia; e il Barone del Suorz apertamente dissero la Repubblica essere Padrona del Golfo, e potere metter i dacj che le piace; e che così sentivano in loro coscienza: ma insieme anche erano di opinione che, per l'onestà, e per l'amicizia della Casa d'Austria, dovesse farlo col minor incomodo de' sudditi di quella che fosse possibile. Dissero gli altri tre, che non era tempo di approvare, nè di contrastare il dominio del mare, ma bensì di ritrovare per cortesia qualche temperamento: che la Repubblica ricevesse i suoi diritti da' sudditi Austriaci naviganti, e fossero levate quelle condizioni che sono d' incomodo loro, e di nessun utile a lei. Furono esaminati diversi partiti, e si conchiuse di riferire a' Principi, siccome conveniva riferire ogni altra cosa determinata; essendo la commissione sotto la ratificazione di essi, e la raunanza ebbe fine. Ma la relazione arrivò in tempo

che l'Imperadore, per grave infermità, non poteva attendere a negozj; dalla veemenza della quale restato oppresso, passò all'altra vita, e restò per all'ora il negoziato imperfetto; per compita intelligenza del quale averei continuato, narrando quello che successe nell'imperio di Massimigliano, e di Rodolfo, quando fu rimaneggiata la stessa materia: questo tanto bastando per intelligenza del termine, *libera navigazione*, e della differenza, e dell'origine di quella; che fu il proposito mio; sarà bene riservar il rimanente a luogo più opportuno, e ritornar al filo della narrazione.

Nel procinto del partire di Sua Altezza da Lintz arrivò avviso di un mal successo causato da quella perversa gente, il quale (non essendo avvenuto per innanzi un simile) merita di essere particolarmente narrato. L'Istria è così divisa, che la parte Settentrionale, e montuosa, è posseduta dall'Arciduca; la Meridionale, e più domestica, dalla Repubblica: i sudditi dell'uno, e l'altro Principe confinanti da antichissimo tempo erano usati, gli Arciducali a condurre gli animali loro l'inverno nel dominio Veneto; e i Veneti la state nel dominio Arciducale, pagando l'una all'altra parte gli affitti de' pascoli con scambievole beneffizio. Quella state i sudditi Veneti, per timore delle incursioni degli Uscocchi, dubitando di andarvi, furono assicurati con patenti del Luogotenente del Contado di Pisino di ogni buon trattamento; nominatamente gli assicurò dall'esercito degli Uscocchi di Segna, che così precisamente è scritto nelle patenti, che vivono tuttavia, e sotto quella fede pubblica i sudditi Veneti, andati a i soliti luoghi, attendevano senza alcun sospetto a i fatti loro. Gli Uscocchi, che, per l'accurata diligenza delle guardie, non potevano uscire a bottinare per mare, in numero di 200. passato il Monte maggiore nel territorio Austriaco, fecero sforzo di penetrare nel Veneto, per far incursioni, e prede: ma trovata a' confini buona resistenza, si voltarono sopra il medesimo territorio Austriaco, e depredarono tutti gli animali de' sudditi Veneti, rubbandone anche alquanti degli Arciducali. Ma i Ministri di sua Altezza fecero render immediate a' sudditi loro quello che loro era stato rubbato. Restarono i soli sudditi Veneti col danno di molte migliaja di animali, e grossi, e minuti. Questo accidente dispiacque molto a sua Altezza, per le circostanze di esser occorso nello Stato proprio, e contra la fede data da' suoi Ministri; e con indizio anche molto violento di complicità così attesa il lungo viaggio fatto dagli Uscocchi per la giurisdizione Arciducale senza esser mai stati impediti, nè divertiti; come anche attesa la restituzione fatta per ordine de' Magistrati a' sudditi loro solamente, restando tutto il danno agli altri.

I Ministri della Repubblica riputarono, che per li danni inferiti non bastasse risentirsi contra gli Uscocchi solamente; ma convenire appresso in tal accidente, per debito della protezione dovuta a' sudditi, che si adoperassero per risarcirli con rappresaglie: opera, che fu fatta da una, Galea che sbarcò verso Fianona, e menò via, sebben non uguale numero di animali, quanti gli Uscocchi avevano predato, quei però che si poterono aver ne i luoghi vicini, i quali furono immediate distribuiti a proporzione a' dannificati per risacimento. Per questo fatto gli Arciducali rimasti alla Corte Cesarea, dopo

la

la partenza del loro padrone, fecero grave lamento, che sua Altezza fosse stata provocata da'Veneti nelle terre sue patrimoniali senza nessuna offesa precedente dal canto suo e de'suoi sudditi: e rispondendo a chi loro opponeva la prenarrata, che non era con violazione della giurisdizione Veneta; che toccava a sua Altezza risentirsi come di male commesso nello Stato suo proprio; e che prima del partir suo da Lintz aveva risoluto di volerlo fare; questa risposta fece maravigliare ciascun intendente delle leggi, e del diritto delle rappresaglie, che appunto si concedono, perchè quegli, cui tocca fare risentimento contra i malfattori colla giustizia ordinaria, non lo fa.

Ma la Maestà Cesarea, acciò, moltiplicando le offese, non nascesse qualche grave scandalo, scrisse lettere all' Arciduca, esortandolo efficacemente a mettere la mano, e provvedere. Mentre a Gratz si consiglia come soddisfare alla volontà della Maestà sua, accostatosi il verno, quando alle guardie riesce dannoso lo stare lungamente in mare, fecero gli Uscocchi diverse furtive, e improvvise uscite.

Diedero sopra l'Isola d'Ossero con generale preda delle due Ville di Lussin, spogliati delle proprie vesti sino i fanciulli, e le donne; bastonati, e feriti quelli che si dolevano, e pregavano di misericordia; e sopra Pago svaligiarono la Villa di Collane, e poi lo Scoglio di Provecchio appartinente all' Isola di Veglia. In mare non perdonarono a Vascello di qualsivoglia sorta, non solo rubbando; ma ritenendo i marinai più principali, e dando loro riscatto. Tanti inconvenienti, e le lettere della Maestà Cesarea mossero finalmente il Serenissimo Arciduca a mandar a Segna il Signor Bole, Baron di Echemberg, General di Crovazia, accompagnato da buon numero di soldati, parte Tedeschi, parte del Contado di Gorizia, acciò potesse sforzare i contumaci, e regolare quella Città. Questo Signore, giunto in Segna, con severo comandamento fece adunare il bottino delle terre di Lussin, e altre del dominio Veneto ultimamente fatto, e fece pagar lire quaranta per testa a cinquantatrè Uscocchi che intervennero a quella preda, pel mancamento che si potesse trovar in essa. Fece un bando, che in termine di quindici giorni tutti i Venturieri si presentassero a lui, altrimenti restassero banditi colle loro famiglie; de' quali una parte ubbidì, e un altra si ritirò alle montagne.

Dopo aver fatta più volte la mostra, e rassegna di tutti, improvvisamente ne imprigionò nel Castello trentanove, nel qual numero furono i Capi tutti, e alcuni anche di bassa lega, e degl' infimi; a' quali tutti fece immediate svaligiare le case da' Tedeschi condotti seco; e per sè pigliò l'oro gli argenti, le sete, e altre cose di prezzo; immediate fece tagliare il capo a quattro Uscocchi, ladri, ma uomini senza seguito, di bassa condizione e de' più miserabili. Fu anche Autore che in Bucari fossero imprigionati da quel Governatore due Uscocchi fuggitivi da Segna; e ne' giorni seguenti imprigionò, e svaligiò la casa ad alquanti altri ad uno ad uno; fece correr voce di volere lasciar in Segna per guarnigione cento Tedeschi, e cento nativi di quella Città solamente, e trasportare gli altri in Ottosaz: ma indi a pochi giorni gl' in-

prigionati, ch'erano al numero di trentasei, avendo dalle loro facoltà, e dagli amici, trovato modo di ricomperarsi, pagando tutto quello che poterono, furono liberati. Non ardì però egli di liberare apertamente Vincenzo Carlinovich, capo, e autore d'innumerabili mali, particolarmente del barbaro trucidamento di tutti i soldati, e passeggieri della Galea, e dell'atroce, e fiera uccisione del Sopraccomito, sebben donò grossamente per questa causa; ma solo gli diede modo di fuggire.

Fatte queste esecuzioni, mandò il Conte Celana a parlare col Generale Veneto, e dargli parte delle cause della sua missione, e richiedere che fossero aperti i passi; fosse restituito il commerzio, offerendogli, quando desiderasse alcuna soddisfazione particolare, far tutto il possibile, acciò la ricevesse. A quest'uffizio il Generale corrispose, narrando la mente della Repubblica esser tutta volta alla quiete, nè altro essa desiderare, se non l'esecuzione delle promesse fattele: che i Venturieri fossero tutti scacciati; non fosse dato ricetto a' banditi; e fossero levati i ribaldi dal nido dove ricevono comodo di offender il vicino: che, queste cose fatte, egli troverebbe in tutti i Ministri della Repubblica una perfetta corrispondenza di buona vicinanza: ma non sapeva già come persuadersi di vedere messo in opera questo debito, mentre le reliquie della Galea erano nel porto di Segna, e le artiglierie sopra le muraglie, e gl'imprigionati giustamente per quello, e per altri misfatti, liberati. Quest'uffizio non portò in conseguenza alcun buon'effetto; anzi i Capi già tratti di prigione furono onorati, e favoriti, particolarmente Vincenzo Carlinovich di sopra nominato; il quale, dopo esser fuggito, gli donò, oltra le cose dette, un prigion Turco, a cui era stata imposta una taglia di quattro mila ducati. Non solo egli fu richiamato in Segna, ma gli fu dato uno de' quattro Capitanati, e fu pigliato in protezione di sua Altezza. Fu posta in silenzio la traslazione in Ottosaz; i rifuggiti alla montagna a poco a poco presero animo di ritornare; e il Generale, dopo essere dimorato in quella Città circa cinquanta giorni, partì sotto pretesto di andar a dar conto a sua Altezza delle cose fatte, e ricever ordine di quelle che doveva fare, lasciata parte del presidio de' Tedeschi che seco aveva condotto, e sparsa fama, che fra due mesi sarebbe ritornato. Pigliò in compagnia sua Vincenzo Carlinovich, per condurlo alla Corte, e fargli confermare il Capitanato. Condusse seco dodici cavalli da soma, due carichi tra danari, e argenti; dieci carichi di panni; e altri lavori di seta, tappeti preziosi, e ciambelloti cavati, parte da' prigioni che liberò, e parte dagl'altri che, temendo il medesimo, prevennero la mala fortuna, avendo renduta quella gente più avida alle prede coll'impoverirla, aggiusa appunto di chi, estratto dalle giumente tutto il latte, le manda a pascolo nel prato altrui, acciò si riempiano delle sostanze di altri. E' certo che in danari portò via cento cinquanta mila fiorini: di quanto prezzo fossero le altre cose asportate si parlò variamente; e, quello ch'è notabile, appropriò anche a sè quello che raccolto aveva de'bottini fatti ultimamente a Lussin, e a Collane.

Immediate dopo la sua partenza ritornò in Segna il rimanente di quelli ch'erano fuggiti alla montagna, e indi a pochi giorni partì la Compagnia de' Tedeschi, da lui lasciata, per mancamento di viveri; se

però ciò

però ciò non fu piuttosto preteso, che verità; e questo fu il fine simile in tutto a quello che le altre missioni de' Commissarj hanno conseguito: se non che questo eccede, avendo non participato, come gl'altri, ma preso il tutto, e lasciati gli Uscocchi disgustatissimi, che si querelavano al Cielo dell'estorsioni fatte all'aperta, e senza alcun riguardo; e a bocca aperta dicevano ch'egli aveva potuto operare con confidenza tutto quello che gli tornava meglio, confidato nella potenza del fratello, uno de' più favoriti Ministri di sua Altezza. Il medesimo Capitano Frangipane restò tanto disgustato, che rinunziò il Capitanato, e si ritirò alla sua terra di Novi, se ben la rinunzia alla Corte non fu accettata.

Ma i Ministri Veneti, dopo il sacco generale delle terre di Lussin, di Collane, e di Porpecchio, già preparati al risacimento de' danni de' sudditi, inteso l'ordine dato da sua Maestà, e poi la risoluzione di sua Altezza coll'attuale missione dell'Echemberg, giudicarono bene soprassedere, e aspettare le provvisioni che fossero da lui fatte: e quando intesero ch'era raccolta quella preda per ordine suo, tanto più si confermarono che convenisse veder l'esito. Ma udita la sua partenza da Segna nel modo descritto, irritati, massime dall' aver applicato a sè il bottino fatto in quelle terre, vennero in risoluzione di risarcire i sudditi colle rappresaglie, così per consolazione loro, che, veduti i sinistri andamenti, s'affliggevano, disperati di poter vedere sollevamento; come ancora per gastigo, e per metter freno a' misfatti; e il Capitano del Golfo, passato nella riviera di Valosca, e Lovrana, depredò quelle terre. Ritrovò tra le altre cose alcuni maggazzini con molta quantità di frumento, biada, e farina, che raccolta dal Contado di Pisino, era ivi posta in riserva, per essere condotta a Segna; della quale riputando necessario privarne quella terra, ricetto de' ladri, nè potendo asportarla, ordinò che fosse abbruciata; e passò l'incendio oltra quello che fu creduto, parte per la vicinanza degli edifizj, e parte per gli eccessi de' soldati, in modo che restarono molte case abbruciate; e fu maggiore il danno del fuoco, che delle robe tolte; le quali essendo distribuite a' danneggiati, non bastarono per risarcirli nella metà. Non restò offeso alcuno nella persona, e le Chiese restarono intatte per espresso comandamento del Capitano; e quantunque la principale si ritrovasse piena di frumento, quello rimase salvo per riverenza del luogo.

Un'altro accidente successe nella fortezza di Scrissa, con altro nome chiamato Carlobago, ch'è uno de' nidi degli Uscocchi dirimpetto, e tre miglia solamente lontana da Pago, situata in luogo eminente della Morlaca, che domina tutta quell'Isola, la quale dagli Uscocchi di quel presidio viene dannificata, non come gli altri luoghi, alle volte, e con intervallo, ma perpetuamente; avendo quelli della Fortezza comodità, come da luogo superiore, di veder dove si facciano le adunanze di animali, andando appostatamente a' luoghi, e senza fallire. Gli Uscocchi che guardavano quella Fortezza, ben consapevoli della disperazione degl'Isolani, e quanto sarrebbono stati pronti ad attentare ogni cosa, per liberarsi, pensando di usare la miseria e semplicità di quei poveri uomini per mezzo di acquistar premj da i loro Padroni, macchinarono un trattato doppio. Negoziarono con ogni forta

ta di apparenza di realtà, e promisero al Conte di Pago, che ad un segno l'avrebbono introdotto nel Castello. Dall'altro canto mandarono a Segna ad avvisare il trattato, donde fu immediate spedito segretamente Paolo Dianisi vich con 30. Uscocchi. Al giorno destinato il Conte, presa una parte di una Compagnia di soldati, ch'era alla guardia ordinaria dell'Isola, e buon numero d'Isolani, al segno dato andò; ed essendogli aperte le porte, senza usare le cauzioni debite, e solite in simili occorrenze, molto semplicemente entrò il primo, e fu seguito da tutta la gente con molta confusione: furono immediate colle archibusate assaliti dagli Uscocchi, che uscirono dalle insidie, onde restarono morti il Conte, e il Capitano de' soldati, e alquanti de' primi; e degl'altri parte fuggirono, e altri circondati furono tagliati in pezzi, e restarono morti quaranta soldati, e altrettanti uomini dell'Isola, perduta la bandiera così degl'Isolani, come della compagnia de' soldati, le quali dagli Autori del doppio trattato furono portate prima a Grätz alla Corte Arciducale, e poi anche all'Imperiale, per ricevere premio. Questo secondo accidente fu sentito in Segna con piacere; nè è maraviglia, poichè fu operazione degli Uscocchi; ma è ben maraviglia che sentissero con gusto il fatto di Lovrana, quantunque fossero restati privi della vettovaglia, sperando che per quello fosse loro concessa aperta libertà di scorrerie dal loro Principe.

I Ministri di sua Altezza fecero gran lamento alla Corte Cesarea per tutti due questi successi, esagerando il primo per l'importanza del danno, e il secondo pel rispetto della Fortezza; e aggravando, che, per essere terra della Corona di Ungheria, era stato tentato un'atto ostile contra la Maestà Cesarea principalmente. Ma quanto al fatto di Scrissa tre cose dicevano i Veneziani: Prima, per quello, che tocca gli Autori del doppio trattato, che le insidie tese a quei poveri innocenti furono effetto della perfida di quella gente, che sempre sta nell'inventare modi di seminare discordie tra i Principi, per conservarsi nella licenza del far male: poi per quello che appartiene al Conte, e a gl'Isolani di Pago, che il loro fine di liberarsi dalle molestie degli Uscocchi in qualunque modo fu buono, essendo per necessaria difesa; ma il difetto di prudenza, in non saper discernere un trattato finto, fu assai pagato da loro colla vita. Ma per quanto tocca i Principi; che il tentativo, quando fosse anche riuscito, non avrebbe avuto fine con offesa della Maestà Cesarea: e per fede di questo, narravano che nel 1592. avendo gli Uscocchi di Scrissa fatti danni notabili in Pago, il General Veneto assaltò la Fortezza, e la prese; e pochi giorni dopo mandò a significare a' Commessarj Cesarei, che allora erano in Segna, non aver avuto altro fine, che di gastigare gli Uscocchi con ogni rispetto alla Maestà dell'Imperadore; però mandassero altri Soldati, che Uscocchi, per guardarla, che l'avrebbe consegnata: il che quando non avessero fatto, egli però non intendeva di tenerla, ma l'avrebbe spianata, acciò i Turchi non se ne impadronissero. I Commessarj mandarono un Capitano Tedesco che con loro era, al quale fu consegnata immediate; sicchè l'Imperadore non udì prima la presa, che la consegnazione, e così sua Maestà, come l' Arciduca Ernesto, che allora governava per la minor età di Ferdinando, intese le cause del successo, non riputarono che fosse contra la buona intelligenza.

Ma

Ma del fatto di Lovrana fecero gli Arciducali gran romore, supponendo che fosse successo mentre l'Echemberg ancora era in Segna: dappoichè fu intesa la verità, ch' gli era partito prima, e senza far alcun rimedio, e che aveva liberati i prigioni, rallentarono le querele, difendendo però l'Echemberg, che avesse eseguito, per quanto si poteva, quello che in Vienna era convenuto; e che il fare di più fosse cosa impossibile; e che le cose operate da' Ministri Veneti non fossero per necessità di sicurezza, o per giusto risarcimento de' danni de' sudditi, come predicavano; poichè non era proceduto alcun danno loro dagli Uscocchi, ma era una provocazione, e illazione di offesa con intacco della riputazione di sua Altezza; la quale, quando non fosse reintegrata colla restitozione, e con lasciare libero il commerzio, non poteva esser salvata, se non colla guerra; non mancando chi sosteneste la parte de' Veneziani, rispondendo, non essere bisogno di discorso, ma d'inspezione a dimostrare, se l'accordato fosse stato adempiuto, vedendosi tutti gli Uscocchi ritornati in Segna, ed essere le loro infestazioni, e incursioni non più per intervalli di tempo, ma con una continua serie di offese; non i Capi, ma alcuni miseri, Uscocchi giustiziati per sola apparenza, essere de'meno colpevoli; che niente era stato operato dai Ministri Veneti, se non dopo gran provocazione: il successo delle barche prese esser originato dalle prede, e da altre ingiurie precedentemente fatte: quello di Lovrana essere stato una giusta corrispondenza per li gravi danni di Lusin, e Collane; e la dilazione per aspettare, se l'Echemberg avesse provveduto, non dover pregiudicare; nè il tempo interposto tra il danno, e'l risarcimento, che non arrivò a tre mesi, poteva dare nome d'illazione d'ingiuria a quello che fu risarcimento differito; mentre vi era ragione d'aspettare l'emenda: E si andava pubblicamente mostrando una lettera del Vescovo di Segna, scritta ad un'altro Prelato alla Corte Cesarea, la quale attribuiva all' Echemberg la causa di ogn' inconveniente.

La Maestà Cesarea, eccitata dalle moltiplicate querimonie di ambe le parti, così precedenti la missione dell'Echemberg, come susseguenti la partenza di quello, desiderosa di metter fine a così molesto negozio, comandò al suo Consiglio che vi applicasse l'animo con maggior accuratezza; e fu risoluto di tenere una consultazione, nella quale intervenisse ancora l'Ambasciador Veneto, acciò con discussione di ambe le parti più facilmente fosse trovato lo spediente. Furono anche introdotti in Consiglio l'Ambasciador Cattolico, e il Fiorentino, Ministri di Principi certamente colmi di bontà, e giustizia, e così congiunti col Serenissimo Arciduca Ferdinando, che per sangue, e affinità, non possono esser più prossimi. Non è certo se fossero invitati, per mediatori non parendo che nè dell'una, nè dell'altra qualità vi fosse bisogno.

In quella Raunanza, dopo lungo dibattimento di raggoni, e pretensioni, fu conchiuso che, affermando una parte di aver eseguito il concordato, e negando l'altra, bisognava vederne la verità; e però che l'Imperadore spedirebbe immediate Commissario a Segna, per dar esecuzione alle cose concordate, quando ritrovasse che alcuna restasse non eseguita; e ciò si effettuerebbe in termine di un mese: Che la Repubblica potrebbe mandar Ministri ivi, non per trattare, ma per assistere solamente; e assicurarsi che in nessun conto fosse mancato; rimettendo però a lei il man-

mandar, o non mandare, come meglio le fosse paruto; e fra tanto da ambe le parti si sospendessero le offese. Fecero istanza gli Arciducali, che fosse dichiarato doversi intendere sotto nome di sospendere le offese, il cessare di tenere le terre ristrette; interessando qui dentro l'Imperadore con dire, non essere dignità di Cesare operare cosa alcuna mentre la Repubblica teneva la spada in mano minacciando, come se per forza volesse costringere sua Maestà; e tanto maggiormente, quanto ella incominciava a far fatti colla missione di Commissario. Ma dall'altra parte era considerato non potersi sperare che la Repubblica condiscendesse ad allargar comodo a' ladri di fare danni maggiori, avendo tante volte veduto che mai non erano stati aperti i passi senza questa conseguenza; e che sarebbe difficile farla venir a fatto così importante, non dando in cambio altro che parole: imperocchè la missione innanzi che il Commissario avesse eseguito consisteva in parole, e non i fatti; e che non teneva la Repubblica le arme in mano per minacciar Principe alcuno, non che sua Maestà, sempre osservata, come merita tanta dignità; ma solo per difendere sè stessa, e i suoi sudditi: che le continuate dimostrazioni di perpetua osservanza della Repubblica verso quella Maestà non lascierebbono entrare simili concetti; e la virtù dell'Imperadore renderebbe certo ognuno che sarebbe mosso solo dal suo religioso animo, e per puro zelo di giustizia: anzi, piuttosto che potesse esser ascritto a timore di quello ch'era per debito di religione, e di promessa, potrebbe dar a molti maraviglia la dilazione nell'eseguirlo. I Cesarei conchiusero che alla Repubblica fosse rimesso il levare, o non levare le guardie: e solo bastar loro che operasse in tal maniera, che il Commissario potesse star in quelle terre con dignità di Sua Maestà.

Di questa risoluzione fu data parte all' Arciduca con lettere Imperiali; e sua Maestà ordinò al suo Segretario residente in Venezia, il quale accompagnò con sua spezial lettera credenziale per questo particolare, d' esporre, come anche, dopo aver presentata la lettera, espose, che Sua Maestà aveva risoluto di mandare Commissario a Segna, per vedere, intender, e regolare tutto quel negozio, e fare quanto conviene alla buona vicinanza: che pregava Sua Serenità a dare quegli ordini le paressero concernenti pel buon successo, ed effetto di quella spedizione. A questo uffizio, degno della religione, e giustizia di tanto Principe, fu corrisposto con significare al Segretario quanto fosse grata la comunicazione di mandare Commissario a Segna; e con quanto maggior contento sì avrebbono intesi gli effetti; aggiungendo obblazione di non tralasciare cosa alcuna, per soddisfare Sua Maestà, e per far ogni dichiarazione co' fatti dell'animo sempre disposto a continuare in buona vicinanza: e con lettera di speziale credenza per l'Ambasciadore le fece dire lo stesso. Fu gratissima a'Veneziani questa deliberazione dell' Imperadore, così per desiderio di veder il fine delle molestie; come per essere chiaro testimonio che Sua Maestà medesima non sentiva essere stato mancato ad alcun debito di convenienza quando non fu mandato alcuno a trattar col Conte Altani, e coi Colleghi a Fiume. Diedero immediate ordine al Generale di Dalmazia che fosse fatto ogni onore, e data ogni comodità a quello che per nome di Sua Maestà andasse a Segna, e in qualunque altro luogo di quelle marine.

Deli-

Deliberò Sua Maestà mandare per Commissario Giovanni Prainer, Governator di Giavarino, personaggio di gran qualità, reputato giusto, di valore, e con risoluzione; il quale sebben si ritrovava all'ora in Ternavia per negoziazione importante sopra le cose di Transilvania, lo fece andar alla Corte, e lo spedì con istruzione, della quale il capo principale fu di vedere se il trattato di Vienna era eseguito; e fare quello che fosse necessario per total esecuzione; con ordine che andasse prima a Gratz, conferisse l'istruzione coll' Arciduca, e immediate passasse a Segna per l'esecuzione; tenendo per fermo che avesse Sua Altezza lo stesso fine, e desiderio di una buona provvisione ; e fosse per coadjuvare ; aggiungendo alle istruzioni imperiali le sue maggiori facilità, e la sua fermezza.

Andò il Prainer a Gratz, e dall' Arciduca non gli fu permesso il passare più oltre; ma rispedito indietro nel fine di Luglio con risposta in iscritto alle cose da Sua Maestà ordinate; la sostanza della quale fu: che non poteva assentire al levare gli Uscocchi, e fare le altre cose ricercate dalla Repubblica, mentre quella stava armata, per non dare segno che lo facesse per forza, e violentato; ma, levate le armi, sarebbe pronto a far il tutto: anzi che già aveva incamminate le cose ad ottima disposizione, avendo ridotto quel presidio, che richiedeva due cento mila fiorini per le paghe scorse, se doveva partire, a cento mila, con isperanza di ridurlo a molto meno: onde, levato lo scrupolo di apparir violentato, metterebbe mano all' opera. Siccome il veder partire dalla Corte Cesarea quel personaggio con tanta risoluzione di Cesare, del Consiglio Imperiale, e sua propria, di metter fine all'impresa, fece tenere questo travaglioso negozio per ridotto a buon passo; così la causa, perchè fu rimandato indietro, diede gran maraviglia; poichè avendo consideratamente risoluto la Maestà Cesarea, Principe supremo, e Padrone della regione, che la missione d' un Commissario suo non derogava alla sua dignità Imperiale, non pareva esservi coperta di pretendere che derogasse alla riputazione Arciducale. Non mancava chi attribuisse il male a'Ministri, che, non volendo il rimedio, nè per termine di buona vicinanza, nè di amicizia, nè di coscienza, nè in qualunque altro modo, non potendo addurre scuse apparenti, non avessero rispetto di dare nelle stravaganti, purchè in qualche modo impedissero l'effetto.

Il ritorno del Prainer non fu di gusto alla Corte Cesarea, parendo che fosse con poca dignità di quella Maestà, che una risoluzione presa da lei consideratamente, con assistenza, e approvazione ancora di Ambasciadori di altri Principi, e di uno così grande, come il Re Cattolico, e significata anche espressamente a Venezia, fosse attraversata senza usar almeno qualche colore di riverenza; e con chi ne parlava con loro non sapevano scusarla, se non con ristringere le spalle, o divertire il ragionamento: e siccome a Venezia riuscì molesta, privando della speranza conceputa, così certificò che, quando i Ministri Arciducali rimettono qualche cosa all' Imperadore, lo fanno per sutterfugio, ma tutto proviene da loro.

In questo mentre gli Uscocchi, che sono temerarj in ogni impresa, e inconsiderati del fine che ne possa seguire, fecero molti

tentativi; che, per la grande opposizione, non poterono mandar ad effetto, se non in cose leggiere, che non meritano di essere memorate particolarmente: ma ben occorse quello che suole partorire la lunghezza de i negozj, quando ogni minima preparazione di arme sia in essere; imperocchè le sospezioni che nascono, e la inquietudine de' soldati, le minacce che alle volte imprudentemente escono di bocca, aumentano le diffidenze; e il lungo negoziare causa motivi di offese, e le nuove offese allungano il negozio.

Avvenne che Niccolò Frangipane, già nominato per Capitano di Segna, e Signor di Novi, adunò in questa sua terra, quindici miglia lontana da Segna, molte vettovaglie, e altre provvisioni; condusse quivi le armi, e le munizioni, e tre pezzi di Artiglieria della Galea Veniera; e li fece mettere sopra le muraglie; e vi condusse numero maggiore di Uscocchi, che diede veemente sospetto al Generale Veneto che avesse in trattato qualche importante impresa; e si accrebbe le sospezione, perchè, dopo esser stato rimandato il Prainer da Gratz, e pubblicato che sua Altezza non assentiva all' accomodamento, andò a Segna Groffredo Stodler, al quale davano titolo di Presidente, con numero di soldati, e aveva in compagnia il Frangipane. Questi mandò a vedere la Fortezza di Scrissa; scorse a Fiume, e a Buccari, trattenendosi in quelle regioni quindici giorni; ne i quali furono molte andate, e ritorni di Uscocchi da Segna, così verso Scrissa, come anche a Novi, che misero in gran timore gl'Isolani di Veglia, stimando essi ciò essere fatto, o per qualche impresa sopra di loro; o per fermarvi dentro per ordinario una così numerosa guarnigione di Uscocchi, che fosse stata una continua distruzione dell'Isola. Ne fecero gran lamenti col Generale, pregandolo di liberarli da quel pericolo. A questo si aggiunse che l' armata Veneziana, la quale spesso transitava di là, vedendosi quell' artiglieria dinanzi agli occhi, si commosse talmente a sdegno, a vendetta, e a desiderio di racquistarla, che i Capitani, considerata la facilità della ricuperazione, lo esortarono all' impresa. Egli, per prevenire i mali degli Isolani, non senza causa temuti, e per risarcimento della pubblica dignità, le cui armi erano tenute come trofei degli Uscocchi, venne in risoluzione di assaltar quella terra, e smantellarla, e diede gli ordini necessarj, non solo per effettuare l' impresa con sicurezza, ma ancora per farlo senza danno degli abitanti. Fu la terra, che è situata sopra il mare, assalita una mattina con pettardo, e scalata così ordinatamente, che non morirono in quell' assalto di quei dentro se non venti che fecero ostinatamente resistenza colle arme in mano: restarono intatte le Chiese, e l' onore delle donne, fu ricuperata l'artiglieria, e abbattuto il Torrione; e le mura furono in diverse parti aperte: ciò fatto, il luogo fu abbandonato, e lasciato in podestà degli abitanti. La fama del successo, come spesso avviene, passò a Gratz amplificata, essendovi stato aggiunto, che fosse stata usata crudeltà contra gli abitanti, conculcazione di reliquie, incendj, e distruzione di Chiese: rumore che presto svanì, estinto dalla verità; poichè si videro restare le Chiese cogli ornamenti loro nell' esser istesso; e nella terra non vi fu vestigio di abbruciamento alcuno.

Ma

Ma da quella Corte, immediate dopo l'avviso, fu spedito un Corriero all'Imperadore, aggravando il successo; e furono aggiunte alle querele, per questo accidente, altre ancora, per un'ordine dato antecedentemente dal Generale Veneto, col proibire il commerzio anche per terra; e una fama dagli Uscocchi studiosamente disseminata, che Segna dovesse essere assalita. Usarono ogni arte, affine di persuadere che la demolizione di Novi fosse una rottura di aperta guerra. Alla Corte Cesarea non la tennero per tale; piuttosto ebbero opinione che a Venezia, veduta la missione del Prainer con ampie commissioni di rimediare, e come a mezzo viaggio era stato rimandato indietro, fosse stato giudicato necessario fare qualche motivo, non per rompere, ma per eccitar al rimedio che si andava procrastinando; non parendo che l'aver aperta la Fortezza, e l'averla abbandonata, mentre si avrebbe potuto ritenere senza timore che fosse ricuperata, fosse indizio di volere passare più oltre: anzi dicevano i Veneziani quello essere chiaro indizio che sei mesi prima il Conte di Pago non ebbe pensiero d'occupare Scrissa, ma di levare solo a quella il poter offendere la sua Isola.

Ma lo Siodler, e il Frangipani, questi, pel danno della sua terra, e ambidue forse perchè fosse prevenuto qualche loro disegno, fecero uffizj così efficaci, che fu da Gratz data libera licenza agli Uscocchi di far tutto quel male che potessero; e a loro data facoltà di levare parte della milizia di Crovazia, per fare risentimento: per lo che immediate in Segna risarcirono, e armarono tutte le barche al numero di venticinque; unirono tutti gli Uscocchi sparsi per le altre terre della regione; fecero diverse uscite, ora in molto, ora in poco numero: non però riuscì loro di poter metter in effetto disegno alcuno, perchè i Veneziani ancora erano ben preparati, e avevano accresciute le loro forze; e quando non potevano impedire gli Uscocchi dall'uscire; usciti, li perseguitavano senza lasciarli fermar in luogo alcuno.

Di tempo in tempo che gli avvisi degl'accidenti giunsero a Gratz, furono anche di là spedite staffette, per dar conto all'Imperadore de'successi, con interpretazione che fossero offese principalmente inferite a sua Maestà; e che a lei toccasse risentirsi colle armi; portando diverse persuasioni, per indurla alla guerra. Con tutto ciò a quella Corte non si desisteva dal trattare negozio di accomodamento; e tutta la differenza era da qual capo cominciare; istando i Cesarei, conforme alla volontà dell'Arciduca, che s'incominciasse dall'apertura de'passi; e i Veneziani dal levar gli Uscocchi dalle marine: quelli, comendando le opere fatte dall'Imperadore me la concordia, che farebbe seguita; se da altri non fosse stata impedita; e la buona volontà di far il di più che si potesse con sua dignità; esortavano a corrispondergli con quella dimostrazione di onore; confidando nella sua parola, acciò potesse proseguir innanzi, senza far credere al Mondo che lo facesse sforzato; e dall'altra parte a' Veneziani pareva che nessuno si potesse dolere e di quello ch'era stato fatto per difesa, e conservazione de' sudditi; e che l' Imperadore non poteva parere sforzato da altro, che dalla Religione, e coscienza propria, e dal debito della giustizia, e dalla fedeltà della promessa fatta, e parola

data; e tenevano per fermo che, restituito il commerzio, tutto si risolvesse in parole, siccome più volte era per innanzi successo, e ultimamente dopo il trattato di Vienna. Pareva bene che meritasse la buona volontà dell' Imperadore essere corrisposta quanto si potesse senza danno notabile delle cose proprie; essendo termine di governo ben noto a tutti che conviene tener conto delle apparenze sempre che sono con altre apparenze comparate; e dove concorrono dal canto del minore, e del maggior Principe, per dimostrazione di osservanza, anteporre queste a quelle: ma dove la realtà, e l'apparenza si mettano in bilancia, da qual si voglia canto sia la realtà, quella prepondera senza difficoltà. Ma era anche molto stimato un altro punto, che non pareva ad ognuno l' Imperadore essere principale in questo negozio; e ne pigliavano l'indizio dalla deliberazione di sua Maestà di mandare il Traumestorf, che fu attraversata con una sola parola; e dall' impedimento posto al Prainer di passar innanzi; onde anche la buona volontà per la sua inefficacia non poteva dare speranza di effetti. Si tralasciò in fine di parlare di apertura di passi, e si convenne di fare una sospensione dalle offese per un breve tempo nel quale fosse rimediato agli inconvenienti. Si contentavano a Venezia di concordare che per due mesi prossimi, dal giorno che fosse stabilito, non sarebbe dato danno alcuno a'paesi e sudditi Arciducali, quando fosse data sicurezza con parola di sua Maestà, e di sua Altezza, che nel medesimo tempo non sarebbe inferito danno alcuno dagli Uscocchi, e altri sudditi loro nello Stato della Repubblica; e nell'istesso termine fossero levati gli Uscocchi da quelle marine, ed eseguite le altre cose stabilite per quella via che alla prudenza di sua Maestà paresse migliore.

I Cesarei, allegando non essere conveniente alla dignità di sua Maestà che fosse obbligata a dar parola di levare gli Uscocchi, perchè pareva fosse un constringerla a seguire precisamente la volontà della Repubblica; il che non poteva essere con sua riputazione; però, sebben era risoluta di levarli, non voleva farlo per patto, ma di suo spontaneo moto, fecero istanza che fossero quelle parole mutate, e in luogo di quelle si dicesse che desse parola di rimediare alla radice di questo negozio degli Uscocchi. Da questa proposta sebben poteva esser presa grande ombra, vedendosi rifiutar quella espressione, cioè, il levare gli Uscocchi da Segna, ch'era stata usata dagli stessi Consiglieri Cesarei nella scrittura formata in Vienna pure dalla loro parte solamente; e massime atteso che il pesare le parole alla sottile, e l'abborrire le chiare, ed espressive, è sempre indizio di non intera disposizione alla corrispondenza delle opere; e chi è risoluto di venire agli effetti non fa difficoltà nelle parole; le quali sono elette, e studiosamente scelte solo da chi disegna fabbricarvi sopra sviamenti, per mezzo de'quali fuggire dalle promesse; con tutto ciò non fu fatta difficoltà di dare soddisfazione, usando quella formola, così allora, come nelle seguenti trattazioni. Parerà un eccesso di superfluità l'aver ciò narrato con tanti particolari; ma sarà di gran documento, quando s'intenderà che in certa occorrenza, la quale successe indi a due anni, da quella parte medesima, dalla quale fu introdotta simile formula di dire, fu dannata di oscurità, e ne fu chiesta dichiarazione all'altra parte.

Scrif-

Scriſſe l'Imperadore all' Arciduca, eſortandolo ad accettare la ſoſpenſione, e metter mano al rimedio: ma ſua Altezza, avendo già i penſieri tutti rivolti altrove, ripoſe replicando l'indegnità più volte detta, ſe alcuna coſa ſi faceſſe innanzi l'apertura de' paſſi; ſoggiungendo l'impoſſibilità di levare gli Uſcocchi da Segna, ſcoſtandoſi dall'accomodamento più che mai; e aggiungendo nuovamente di più ancora, che non ſentiva di metter mano in quel negozio, ſe non foſſero ſtate prima deciſe tutte le differenze che aveva colla Repubblica: ſi offerì però di ubbidir a ſua Maeſtà, quando le foſſe piaciuto ordinare altramente, eſſendo la Città di Segna di ſua ſovranità; ma con parole tali, che levavano ogni animo di comandarlo.

I Miniſtri della Repubblica ebbero gran ſoſpetti che la guerra occulta, che le era ſtata tanti anni fatta col mezzo degli Uſcocchi, non ſi convertiſſe in una aperta; imperocchè in queſti tempi furono meſſi 300. fanti in Fiume, e altrettanti in Trieſte, e dal Conte di Terſatz levati dalle milizie di Crovazia 1200. fanti, e 500. cavalli; e il Capitan Daniello Francol adunò 500. Venturieri ſenza paga, con ſola facoltà di rubbare; alla qual gente erano preparati gli alloggiamenti nelle Ville ſoggette alla giuriſdizione del Caſtello di San Servolo a' confini delle terre del Domioio, dove, non eſſendo arme, nè genti della Repubblica, non ſapevano vedere come foſſero per guardia, o ſicurezza del proprio paeſe.

Ma gli Uſcocchi, poichè ebbero libertà di fare alla peggio, come si è detto, s'unirono per queſto non ſolo dalle marine, ma anche da' luoghi mediterranei d'Ottoſaz, Malina, Brigne, e altri, e fecero i tentativi di ſopra narrati; e altri poſcia per uſcire a qualche impreſa nelle Iſole, o terra ferma di Dalmazia; nè eſſendo loro potuto riuſcire, certificati che, perſeverando i Miniſtri Veneti a ben guardare quelle acque, come li vedevano riſoluti, non ſolo non ſarebbe loro riuſcito il far offeſa, ma dalla ſtrettezza del vivere ſarebbono ſtati coſtretti a diſſolverſi, o per loro proprio conſiglio o per ordine di chi aveva il loro governo, ſi miſero inſieme e paſſarono in Iſtria; nè ſi fermarono nella parte Orientale di quella regione proſſima a loro per bottinare, e ritornar a caſa, come per li tempi paſſati alcuna volta fatto avevano; ma, traverſatala tutta, paſſarono all'Occidentale, e ſi congiunſero con Benvenuto Petazzo, poſſeſſore del ſoprannominato Caſtello di S. Servolo, e Capo delle genti Trieſtine; ſotto la guida del quale così eſſi, come gli altri ſudditi Arciducali andarono facendo varj, e gravi danni alle terre de' Veneziani aperte, riportando i bottini nella Villa di Podgaria di quella giuriſdizione, dove era l'ordinario ricetto loro; attendendo occaſione di ſorprendere, e impadronirſi di qualche luogo da poter tenere. Queſto non venne loro fatto, per la diligente cura di chi li guardava. Alle incurſioni de' luoghi aperti fu provveduto colla ſpedizione di Benedetto da Lezze Provveditore; al quale fu commeſſo di guardar il paeſe, difendere i ſudditi, non inferire danno a' vicini; ma, quando da loro foſſe inferito, procurarne ſenza dilazione il riſarcimento. Furono fatti dalle genti Arciducali diverſi danni nelle terre di Popecchio, Careſana, e giornalmente in altri luoghi, i quali il Provveditor Veneto andava riſarcendo colle opportunità.

Fra queſti avvenimenti, che continuarono alcuni giorni, mentre

gli

gli Arciducali volevano essere gli ultimi ad inferire, e i Veneti ultimi a risarsi, occorse che restassero dannificate alcune case, e possessioni del medesimo Petazzo; il quale, o per vendicarsi, o per far nascer occasioni di maggiori disgusti tra i Principi, passò ad un' altro modo insolito contra il Provveditore. Lo bandì, fece affiger a' confini il bando con parole ingiuriose, e piene d'ignominia, come contra persona infame; e indi a pochi giorni venne a sentenza con pena capitale, e taglia anche in terre aliene, con dichiarazione di dover proceder in simile maniera contra i Capitani, e soldati del suo seguito. Se io non fossi alieno dal dar giudizio delle azioni altrui, direi che quella fosse stata cosa incivile, e insusitata eziandio nelle guerre intimate, dove, quantunque sieno stimati leciti tutti gli atti di ostilità, da nessuno mai sono state approvate le villanie, nè le macchinazioni insidiose; alcune poche volte sono passati i Principi supremi a dichiarar ribelli i proprj sudditi, per arme prese contro di loro: ma non si vedrà esempio che sia stato simile termine usato verso i Capitani del nemico, non che un privato Vassallo, possessore precario di una picciola giurisdizione, possa arrogarsi di procedere con ordine di giudizio forense contra un Capo militare. Ma da questo irritato il Provveditore, per privata, e pubblica vendetta, deliberò corrisponder al Petazzo con uno simile bando, e pubblicarlo nella propria giurisdizione di quello; e a questo effetto poste insieme tutte le sue genti, entrò nella Villa di S. Odorico sotto S. Servolo, nella quale trovato contrasto gagliardo di molte persone di quella, e di altre Villette vicine, raunate, e guidate dal Petazzo, combattè con quelle; al qual conflitto succedette anche l'abbruciamento de' luoghi. rimasta intatta solamente la Muda, ch'è in quella contrada una fabbrica dove si riscuotono le decime de' grani, dazj e altre en rate di Sua Altezza; innanzi la quale passato il Provditore colla sua gente pacificamente senza alcuna offesa, fece pubblicare il bando contra il Petazzo co' medesimi termini da lui usati. Ma mentre era oltra il torrente della Rosanda, confine tra i territorj Arciducale di Trieste, e Veneto di Muglia, fu dalle genti di quei luoghi avvertito che in quelle marine erano certe saline del Petazzo fabbricate, e che alla bocca della Rosanda erano state da chi si fosse riedificate alcune, che già circa quarant' anni di nuovo erette, furono in quel medesimo tempo distrutte come quelle che spingevano il torente sopra i confini del vicino con gravissimo danno. Per queste cause il Provveditore, non parendogli avere fatto assai per reintegrazione dell'onore suo contra il Petazzo; e per levar le novità fatte a' danni di quei confini, deliberò di andare alla devastazione: e mentre chiamava in ajuto una Galea, e congregava le barche che per l'opera erano necessarie; discese in quelle parti la gente che col Tersatz, e col Francol veniva alla quale s'erano aggiunti altri ancora, per viaggio, mossi dalla speranza di rubbare: Andò il Provveditore con buon numero di paesani, per far l'opera, e co'soldati, per guardarli, e difenderli. Il Petazzo s'affaticò per far loro impedimento; ma non gli riuscì. Mentre però quelli si trattenevano nella distruzione degli argini, la gente di Tersatz venne in soccorso del Petazzo in numero di 3000. dalla quale assaltato il Provveditore nel ritornarsi, essendo soprassatto

da

da numero tanto maggiore, non essendo con lui se non 800. persone tra a piedi, e a cavallo, dopo aver combattuto, e fatto resistenza a quella milizia, gli convenne cedere alla forza maggiore, e ritirarsi in Muglia. Durò il conflitto due ore, nel quale intervenne la morte di 120. de' suoi con alcuni feriti, e dalla contraria con perdita di alquanti mentre il combattimento durò: dal qual successo inanimiti gli Arciducali, essendo loro anche sopraggiunto qualche numero maggiore di Cavalleria di Crovazia, scorsero tutta l'Istria, mettendo ogni cosa a ferro, e fuoco, e depredando, e svaligiando tuttó il paese. Restarono tutte abbruciate le Ville di Ospo, Abrovizza, Bettovizza, e Lonchi; e in questa, ch'era assai ben abitata, spogliarono le Chiese, guastarono le Immagini de'Santi, gettarono in terra il Santissimo Sagramento, per asportare la pisside d'argento. Fecero l'istesso ancora nella terra di Marceniglia, e ne'territorj di Barbana, e San Vicenzo: Poche delle Ville non murate restarono esenti dall' incursione di quella gente, e massime dagli Uscocchi, che usarono ogn'immanità contra le persone, e ogni rapacità contra le cose divine, e umane: il che loro fu facile, essendo la Provincia tutta aperta, ed esposta alle scorrerie. Per dodiei giorni durarono gl'incendj, ne'quali restarono abbruciate, oltre alle terre nominate di sopra, Xase, Grimalda, Rosarolo, Figarolo, Recatovi, Valmorosa, Grasicchia, Sacerno, Cerneza, e Barato, le Ville del territorio di Dignano, e molte di quello di Rovigno; e pareva quasi che tutto fosse fatto affine di devastare tutta la regione, acciò, combattuti poi i luoghi alquanto minuti, fosse loro facile occuparli, e fortificasi dentro. Tentarono a questo effetto l'oppugnazione del Castello di Draguch, donde furono ributtati, e costretti a ritirarsi, abbruciato il borgo. Avvenne l'stesso al Castello. di Colmo. Indi in maggior numero, con maggior ordine a bandiere spiegate assaltarono Docastelli, come luogo di conseguenza, dove diedero scalata, e con tutte le forze tentarono l'oppugnazione; la quale durò quattro ore con morte di molti degli assalitori, i quali in fine, costretti a ritirarsi, posero fuoco in tutte le Ville del contorno per dove passarono: Ma essendo giunta milizia di Corsi, e Albanesi, spediti immediate che capitò l'avviso delle prime devastazioni, furono costretti gli Arciducali ad abbandonar l'impresa disegnata di occupar l'Istria; la quale i Veneziani, attesa l'universale devastazione del paese tutto, e gli assalti de' luoghi forti, tennero per principio di guerra formale; e si confermarono poi per quello che seguì poscia immediate: imperocchè i Capi Austriaci, perduta la speranza d'impradronirsi d'alcun luogo munito, lasciati in quella Provincia i Villani di Pisino, e Zimino sotto Atanagio Callioti da Sogliaco, e alquanti Uscocchi, e Tedeschi per difesa delle cose proprie, col rimanente della gente passarono le montagne del Carso; e pel vallone di Vermigliano entrati nel territorio di Monfalcone, che solo è nel Dominio della Repubblica oltre al Lisonzo, tra quel Fiume, e le radici del Carso, e svaligiate nuove Ville; e a sette di quelle dato il fuoco, colla stessa impietà verso le Chiese, non perdonando alle donne, a'fanciulli, e alle altre persone innocenti; assaltarono la Rocca per impadronirsene, e fermarsi quivi; fecero ogni sforzo per occuparla: il che veduto non essere

riu-

riuscibile, e sopravvenuti soldati di Palma per soccorso, si ritirarono nel Carso.

Questi motivi, non più di rubberie degli Uscocchi, ma di eccessi militari de'Capitani, e soldati Arciducali, costrinsero i Ministri della Repubblica, per sicurezza de i confini loro, fare camminar a Palma le milizie del paese, e quel numero di altri soldati che si potè raccogliere all'improvviso; quando ogni altra cosa era aspettata, salvo che sentire guerra in Istria, e molto meno in Friuli. Ma capitato l'avviso a Gratz, eccitò maggior allegrezza della solita in quella Corte; la quale qualunque volta ne' tempi passati ha udito avviso che gl'Uscocchi avessero usato qualche notabil insolenza, danno, o ingiuria, non si è astenuta con parole, e con altri modi di mostrarne la giocondità interna, così pel benefizio che le veniva in parte, come per l'invidia verso il nome Veneto; e pel desiderio di veder che succedessero mali maggiori; eccitando i loro Principi a'medesimi affetti, e a tutto quello che potesse causar rottura.

Ma nella presente occorrenza, parendo loro avere ottenuto cosa da tanto tempo desiderata, l'allegrezza fu somma, divisandosi vanamente vittorie, e aumento di Stato, e ricchezze immense. Rivolti però a'consigli della guerra, fu dato ordine alle genti del Contado di Gorizia, e della giurisdizione di Gradisca, che si mettessero in arme nelle case proprie: Al Conte di Tersatz, e al Francol, che passassero ad alloggiar in quelle parti: Alle milizie paesane di Carintia, e di Stiria, che discendessero ne i luoghi medesimi. Consigliarono ancora di levar sei mila Aiduchi, che sono Villani Ungheri, con una paga sola, che non sarebbe costata più di dieci milla fiorini; e pel Contado di Gorizia, e territorio di Aquileja spingerli in Friuli, nel paese della Repubblica, e farli vivere in quello; pensando far anche cosa grata all'Imperadore, al quale la partenza di Ungheria di quella gente senza disciplina avrebbe servito a levare gl' impedimenti, per metter in esecuzione le cose convenute co'Turchi; e liberarlo da molti pericoli di sedizione; e a Sua Altezza sarebbe stato di molto utile, facendo la guerra senza spesa. Furono scritte lettere all' Imperadore con discostarsi maggiormente dal modo del componimento trattato, e con avviso ch' era seguito conflitto tra ambe le parti; nel quale i suoi erano restati superiori; amplificando molto il valore della sua milizia, e pregando S. M. di prendere la difesa di S. A. colle armi; mostrando facilità di aver una presta, e intera vittoria.

Ma a'Capitani, e Ministri della Repubblica ridotti in Palma, per prendere consiglio sopra la difesa de'suoi confini, era data molta materia di consultazione, e difficile, avuta la debita considerazione sopra il tentativo delle genti Arciducali di fortificarsi in Monfalcone; e avvertiti del numero di milizia di Carintia che già era giunto a Tolmino; che il Conte di Tersatz, alloggiato a Proseto colle sue genti di Crovazia, e cogli Uscocchi, si ordinava per passar innanzi; e intendendo che quei di Gorizia offerivano loro contribuzione con condizione che passasse il Lisonzo; e che l'Arciduca aveva spedite patenti per far 500. Cavalli in Austria, e ne i confini di quella Provincia si congregavano di soldati a piedi i vagabondi, e ponderato ancora

ancora il disegno di levare i sei mila Aiduchi, molto facile da effettuare, e molto pericoloso, posto in opera; e attesi i molti consigli di guerra tenuti in Gratz, e che il Conte di Sdrin s'era offerto di condurre Cosachi, Cavalleria Unghera, solita pure alle incursioni, e per questo erano ordinate preparazioni di alloggiamenti nel Contado di Pisino; e che in Gorizia si erano ridotti i Capitani Imperiali a consiglio, correndo da più parti voci, che, quando fossero accresciuti dugento Cavalli Valloni, fatti dal Perino in Vienna, e alcuni fanti raccolti a Gratz, che tutti erano in viaggio, sarebbono passati nel Friuli; e che gli abitanti nel contado di Gorizia si preparavano, per coadjuvare; si videro in necessità di prevenire tanti pericoli, e tanto certamente imminenti perlochè, conchiudendo di essere in istato di necessaria difesa da una imminente, e certa incursione, che, per essere il Friuli paese piano, e aperto, sarebbe stata dannosissima; però deliberarono di farsi innanzi ad occupare i posti situati ne' confini di quel Contado, acciò qualunque gente venisse fosse costretta a fermarsi in quello, e non potesse far incursione nel Friuli; e il dì 19. Dicembre spinte le genti raccolte a Palma, che fino all'ora erano state tenute solo per soccorrere, e proibire le scorrerie dell'altra parte, furono occupati Medea, Sagra, Cervignan, Cormons, Merian, Porpeto, ed altri luoghi aperti senza violenza, nè ingiuria di persona alcuna, mandati pacificamente ad abitare in altri luoghi que' soli che si mostravano mal contenti di quella mutazione; e furono quei luoghi trincerati, e vi fu posto dentro presidio sufficiente per difenderli, e mantenerli.

Alcuni giorni dopo essendo partita quella poca guardia Arciducale ch'era in Maranuto, gli uomini della terra andarono spontaneamente a darsi; e Aquileja col territorio suo si diede da sè all'ubbidienza senza contraddizione di alcuno.

La Corte di Gratz, avuto avviso che le milizie della Repubblica si erano alloggiate nel Contado di Gorizia, prese di qui occasione di dichiarare la guerra esser aperta; e di ciò darne conto a tutti i sudditi Austriaci, e a' Principi di Germania amici, così Ecclesiastici, come secolari, con lettere contenenti in sostanza, che avendo la Repubblica di Venezia inferite diverse ingiurie, e danni alle terre, e sudditi della Casa d'Austria sotto colore di risarcirsi de' danni dati dagli Uscocchi, quantunque gli esagerasse oltre al dovere, sua Altezza, per levar ogni occasione di disparere, aveva sempre usata intera diligenza, per dar ogni soddisfazione, così gastigando i colpevoli, come mettendo buoni ordini, per impedire nuovi danni; ma che i Veneziani non erano stati di alcuna cosa contenti; anzi, proseguendo nelle offese, ultimamente avevano invaso il Contado di Gorizia, e gliene avevano occupata parte senza alcun fondamento di ragione; ma con disegno, e desiderio di usurpare l'altrui, com'era suo ordinario costume, e scacciare la Casa d'Austria d'Italia; onde sua Altezza era stata costretta a pigliare l'armi per conservazione del suo Stato e della riputazione propria: Ricercava però da ciascuno assistenza, e ajuto, per onore della nazione, e favore della Giustizia.

I Ministri presentatori delle lettere aggiunsero il loro uffizio, esponendo in particolare tutte le missioni de Commissarj a Segna, e a Fiu-

Fiume da alquanti anni in qua; narrando spezialmente i gastighi, e gli ordini posti da loro; mostrando che da' Veneziani dovevano esser stimati bastanti, perchè senza quelli avrebbono gli Uscocchi fatti danni maggiori, pretendendo di essere provocati da loro: ma che quei Signori non si erano contentati degli onesti rimedj, insistendo in quel solo, che tutti gli Uscocchi fossero levati da Segna; rimedio inumano, impossibile, e contrario al bene della Cristianità; proposto non per altro, che a fine di trovar apparente pretesto, per eccitar una guerra contra la Casa d'Austria; gli Stati, e le giurisdizioni della quale hanno sempre proccurato d'intaccare, com'è manifesto per tante Città, e Terre che tengono, levate a quella Serenissima Casa, che legittimamente le possedeva prima: e quantunque, per conservare la buona vicinanza, sieno state stabilite da cento anni in qua diverse capitolazioni in Brusselles, in Vormes, in Venezia, in Bologna, e in Trento, non sono mai state da'Veneziani osservate; e spezialmente, sebbene da ambe le parti fu promesso che i sudditi dovessero avere per terra, e per mare commerzio libero, come se fossero di un'istesso dominio, essi avevano aggravati i sudditi della Casa d'Austria che negoziavano nel loro Stato con ogni sorta di novità, con inusitati dazj: avevano impedito loro l'uso del mare contra quell'autorità che pretendeva sua Altezza di avere, che i sudditi Austriaci potessero navigare, contrattare, e corseggiare per l'Adriatico con ogni libertà, senza che alcuno potesse loro contraddire; e che i Veneziani non potessero assicurare sopra i loro vascelli, nè in loro casa, Turchi, Giudei, e Mori dalle forze di sua Altezza, per li diritti, e ragioni che aveva in quel mare. E in terra ancora, violando le convenzioni, avevano con false pratiche, e astuzie ridotto sotto il loro dominio la Fortezza di Marano, e finalmente edificata la Fortezza di Palma nel Territorio altrui contra le protestazioni del legittimo Signore del Territorio.

Fu anche mandato Gian Cristiano Smidlino Ambasciadore agli Svizzeri, per dar loro conto della guerra co'Veneziani aperta, e richiedere a quella vlaorosa nazione il non permettere che alcuno si conducesse al servizio della Repubblica: dal quale Ambasciadore fu presentata in iscritto un'esposizione, che per tutto fu pubblicata colle querele, e pretensioni di sopra narrate.

E per pubblicar, e imprimere i concetti stessi anche nelle menti de i popoli, fu stampata in lingua Tedesca una relazione contenente le medesime scuse de'Principi Austriaci, querele, e imputazioni nuove, e vecchie contra la Repubblica, con difesa delle azioni degli Uscocchi, con particolare narrativa di diversi accidenti occorsi, accomodata però a'medesimi sensi con molta amplificazione. E poscia ancora in lingua Spagnuola fu da persona nominata con pubblica partecipazione di quel Governo mandata in luce una artifiziosa narrazione delle stesse cose, e ragioni co'medesimi concetti del dominio del mare, della facultà di corseggiarlo, della fabbrica di Palma, e in difesa degli Uscocchi.

Ma i Ministri Veneziani, uditi gl'uffizj ch'erano fatti contra i loro Signori, essi ancora informarono i Principi presso a' quali risedevano, e altri amci della loro Repubblica, di quel solo che alle cose

se allora presenti apparteneva, giudicando che pienamente restasse giustificata la sua causa, quando fosse dimostrato ch'ella avesse prese le armi per necessaria difesa. Esposero in sostanza che gli Uscocchi hanno per un corso di molte decine di anni disturbato il commerzio, inquietata la navigazione, depredate le terre de' vicini con estrema insolenza, e con offesa delle persone, senza rispetto di qualsivoglia qualità, senza risguardo a' pubblici Rappresentanti, e alle pubbliche lettere: Che oltra le ingiurie pubbliche, e i danni inferiti a' sudditi col passare per li Territorj della Rpubblica a bottinare, hanno mossi i Turchi a risarsi contra i Sudditi di quella, e le hanno eccitate diverse difficoltà alla Porta di Costantinopoli: che da' Ministri Austriaci sono stati ricettati, consentendo loro dividere le cose rubbate, e venderle, e donarle a' loro Fautori: che non si è veduto contra i colpevoli dimostrazione alcuna, nè provvisione effettiva, per ovviare a nuove offese, quantunque più volte l'uno, e l'altro rimedio sieno stati richiesti, e promessi già dagl'Imperadori defunti, e ultimamente nel trattato di Vienna: anzi tutte le missioni de' Commissarj aver partorito contrario effetto, avendo coll' esempio assicurati i ladri, che mai i bottini non sarebbono restituiti, nè i depredatori gastigati; anzi avendoli spogliati, e resili più bisognosi, e avidi alle prede: ch'è cosa indegna, contra ogni ragione divina, e umana, il sostentare gente così perversa, e nimica della pace, e quiete: che da alquanti anni è stata fatta alla Repubblica una occulta guerra col mezzo di quei ladri nelle sue acque, Isole, e marine del Quarner, e della Dalmazia; nella quale, oltra l'essere stata disertata la regione, e disturbati i commerzj, il Pubblico ha speso ogni anno non meno di quello che si sarebbe fatto in una manifesta guerra: e che finalmente, veduta la risoluzione della Repubblica a volersene liberare, la guerra occulta si è convertita in una mossa di arme manifesta con molte provocazioni, e ostilità inferite prima nell'Istria, e poi nel Friuli: per le quali, e per rispetto delle molte provvisioni di arme ridotte in quei confini, i suoi Capi di guerra sono stati costretti, per sicurezza dello Stato, e per difesa dalle rubberie, e incursioni che loro erano minacciate, e preparate, spingersi innanzi, e alloggiarsi in posti sicuri più presso al Lisonzo. Non aver avuto la Repubblica in tutte le azioni sue passate altra intenzione, se non che le promesse le fossero osservate; e le fosse finalmente corrisposto nell' osservare una buona vicinanza co'fatti, e non con sole parole, per tanti anni esperimentate senza effetti; e le cose sue restassero assicurate: il che quando fosse effettuato in modo, che potesse avere certezza di buona vicinanza, corrisponderebbe interamente, ritornando le cose nello stato di prima con ogni sincerità. Fu anche divulgata una scrittura in forma di manifesto con succinta relazione delle frequenti rubberie, ingiurie, e crudeltà degli Uscocchi, e del consenso, anzi della participazione de' Ministri Arciducali, e del mancamento de' Principi a porgere i debiti, e promessi rimedj; e gli artifizj co' quali sono state deluse, anzi derise le querimonie della Repubblica; e fu trattenuta dal provvedere all'indennità sua colla forza. Per questi mezzi restarono divulgati per l' Europa non solo i motivi di guerra, ma le cause loro ancora colle ragioni, e pretensioni delle parti; onde ciascuno secondo la pro-

loro il comodo di allevarli nella medefima profeffione efeeranda; e levandogli dallo ftato di dannazione in cui fi mantenevano effi, i figli, e le mogli, e ogni altro abitante di quella regione. Che non fi poteva fenza ingiuria della verità dire che le donne, o alcuno di loro foffero fenza colpa, poichè quelle non fapevano che cofa foffe ago, o conocchia, ed erano incitamento a' mariti di fornire cafa col fangue altrui. Che gl'ifteffi Religiofi nelle pubbliche prediche efortavano alle rubberie; che del rubbato le Chiefe ricevevano la decima. Che in Segna, e in tutta quella regione le più onorate famiglie erano quelle che da più difcofta età traevano origine da una continuata difcendenza d'impiccati, ovvero uccifi nell'efercizio del ladroneccio. Che il titolo d'impoffibilità era nuovamente inventato, e troppo apparentemente alieno dalle cofe vedute; perchè, fe foffe impoffibile, non farebbe ftato tante volte promeffo da due Imperadori defunti ultimamente: perchè nella fcrittura del trattato di Vienna non fi fcusò fua Altezza della dilazione di rimoverli tutti per impoffibilità, nè tampoco per difficoltà, ma diffe per non parere di farlo coftretto. Che la poffibilità, e facilità, e l'utilità anche fu moftrata dal Rabatta: il che effendo ftato da lui fcoperto contra l'intereffe di chi voleva moftrare impoffibilità, gli coftò la vita. Se il levarli di là foffe di danno al Criftianefimo, baftava dire che, per caufa loro, veniva ogni giorno minacciato da'Turchi di fare cofa che avrebbe meffa in pericolo, non folo la Dalmazia, ma la Puglia, la Romagna, e tutta l'Italia. Che il confervare le pretenfioni del proprio Principato non era cofa riprenfibile, quando non foffero volontarie, aveffero qualche apparenza di giuftizia; ma il volerne acquiftare, e mantenere le immaginarie a fpefe, e con danno del vicino amico, era cofa di chi reputava i proprj appetiti regola della ragione, e della Giuftizia. Che del male fatto da'foldati a'proprj fudditi, il Principe aveva da rendere conto a Dio folo; ma di quello ch'era dato a'fudditi del vicino, era in debito di renderne conto al dannificato; che poteva anche, fecondo il diritto delle genti, rifarfi con rapprefaglie. Che l'attribuire a difegno di cacciare la Cafa d'Auftria d'Italia le azioni della Repubblica, fatte per liberarfi dalle ingiurie, e moleftie di quei ladri renduti incorrigibili, e intollerabili, era contrario a tutto quello che aveva veduto il Mondo da'fucceffi di più centinaja d'anni in qua; neffuno de' quali aveva moftrato nella Repubblica avidità di dominare; ma ben rifoluto animo di mantenere quello che Dio le aveva donato. Non mancavano ancora di quelli che difendevano le azioni de' Veneziani ne' tempi paffati, foftenendo che mai la Repubblica non aveva moffa guerra ad alcun Principe Auftriaco, ma folo provocata prima, era ftata coftretta a difenderfi. Che farebbe molto difficile da mantenere che il Contado di Gorizia, appertenente alla Repubblica per la morte dell'ultimo di quella Cafa, non foffe ftato occupato fenza buona ragione. Che Marano particolarmente, fopra il quale facevano tante parole, era ftato dal Re Francefco Primo di Francia con ragione di giufta guerra occupato, e per più anni difefo contra le forze di Carlo Imperadore, e di Ferdinardo Re de'Romani unite, uniti anche i favori della Repubblica. Ma quando l'efpugnazione parve impoffibile, e fucceffe pericolo che cadeffe in mano di Principe, la cui vicinanza in

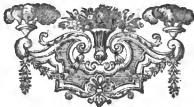
in quelle parti farebbe ftata molto nociva alla Cafa d'Auftria, e alla Repubblica molto grave, effendole offerto in vendita, lo comperò, non fenza piacer in quel tempo di Carlo, e di Ferdinando; che perciò furono liberati da gran fpefa, e pericolo, febben dopo aver taciuto alcuni anni, Ferdinando entrò in pretenfione che gli foffe reftituito, e infieme conquello della navigazione, ed efenzione de'fudditi da'dazj; ma nel 1563. quefte pretenfioni furono trattate, e conofciute vane; e forfe, fe Ferdinando di gloriofa memoria foffe viffuto poco tempo di più, farebbono ftate pofte in filenzio: ma non contentandofi Carlo Arciduca, a cui dopo la morte del Padre toccarono tra gl'altri Stati in parte le terre del Friuli, e dell'Iftria confinanti co'Veneziani, di quanto nella Raunanza fi concertò, fu rinnovata la trattazione nel 1570.; e fu meglio dimoftrato il difetto de'fondamenti; e con tuttociò pur la terza volta fi tornò all'ifteffo nel 1583: che farebbe pur tempo di metter fine a pretenfioni nuove, e non fondate. Dicevano anche alcuni, che l'aggiunger al prefente di più, di aver giurifdizione del mare, cofa non tanto non pretefa, ma anche di contrario confeffata da'Principi Auftriaci, e Ungheri preceffori, moftrava che fi foffe rinnovato l'appetito di Aleffandro, a cui non baftava un Mondo. Il paffare poi tant' oltre, di pretendere ancora podeftà di corfeggiare, e di levar le mercanzie da'Vafcelli dell'amico, dicevano effere cofa, che meritava, innanzi che foffe detta, effer configliata colla regole della cofcienza, e della grande purità.

Ma per quello che tocca alle offervazioni delle convenzioni, e patti, quei che ne tenevano qualche informazione, o per averne veduto copie, che molte vanno attorno; o per aver letto il contenuto negli Storici, dicevano, che, pigliandole in mano, e leggendole, ognuno troverà che gli Auftriaci fono debitori per la fentenza di Trento di reftituire fei buone terre in Friuli intorno a Belgrado, e una intorno al Lifonzo alla Repubblica, e la Città d'Aquileja con tutto il fuo diftretto, e tutta la giurifdizione di quella al Patriarca, infieme colla Gaftaldia di Ajello colle quattro fue Ville, e alla Città di Cividale la giurifdizione in feconda iftanza di 100. terre. Ma che dall'altra parte non faprebbono moftrare che dal canto della Repubblica reftaffe cofa non efeguita, fe non quello che le capitolazioni efpreffamente dicono che fi rifervi dopo la reftituzione delle terre. Di Palma, che in parole dicevano effer edificata in Territorio Auftriaco, non baftando loro l'animo di dire in ifcrittura, fe non ch'era edificata in Territorio altrui, era ammirata la ftravaganza della pretenfione; poichè, effendo nel trattato di Vormes nominati tutti i luoghi Auftriaci di quel contorno, eziandio quelli di due cafe, refterebbe loro a dire in quale di quelli era Palma fondata: cofa, che non potendo dire alcuno, poichè il fatto parla in contrario, è ftravaganza il provarlo con difcorfo molto alieno, dicendo che Palma è fondata nel Patriarcato, e il Patriarcato è della Cafa d'Auftria; effendo notoriamente fallo, che il Patriarcato fia della Cafa d'Auftria, come le fcritture delle capitolazioni parlano; e di più falfo anche in fatto, che Palma fia nel Patriarcato. Ma la querela, che i fudditi Auftriaci fieno aggravati di dazj, da'quali fono efenti per le capitolazioni, e non trattati come i fudditi proprj, effere ftata conofciuta vana; avendo già fatto vedere colle capitolazioni in mano, che l'obbligazio-

gazione è reciproca, e debbono esser trattati gli Austriaci nello Stato di Venezia come i sudditi Veneti negli Stati Austriaci: ma ben vedersi in questi tempi in fatto, per non andare troppo lontano, che nel solo distretto di Trieste sono aggravati i Negozianti Veneti più de'sudditi Austriaci incomparabilmente; poichè quelli per alcune merci 15. volte più, e per altre sino a 36. volte tanto come quelli pagano, così nell' asportarle, come nell' introdurle nel paese. Ma ch' era uscir del caso, e confessare mancamento di ragione nella causa degli Uscocchi, il passar in altre materie; e tanto più, quanto in quelle non si poteva dimandar esecuzione di cosa decisa, dove questa degli Uscocchi era conchiusa con accordato, e promissioni.

In queste contrarietà di pareri, e di discorsi a me non conviene il dare sentenza, nè da qual parte abbiano origine i motivi di guerra, nè quale di esse fomenti causa giusta; ovvero nelle antiche occorrenze si sia portata con mancamento, ma bensì, come aggiunto, e supplito alla Storia dell' Arcivescovo di Zara, affine di somministrare materia, per formare sano giudizio sopra gl' accidenti moderni, originati dagli Uscocchi; così mi vedrei invitato dall'opportunità, anzi dalla necessità del mio fine costretto a tessere una breve, e vera relazione delle guerre, e convenzioni, osservanze, ed inosservanze delle capitolazioni per li tempi passati occorse tra questi due Potentati; e in questa occasione rammemorarle, e ravvilupparle colle presenti, se la speranza di vedere ben presto rinnovata la pace, e buona intelligenza trà i Principi, e la tranquillità de'sudditi, non mi facesse credere che sarebbe opera superflua, e importuna.

I L F I N E.



ALLEGAZIONE,
OVVERO
CONSIGLIO
IN JURE

di Cl. Cornelio Frangipane J. C.

per la vittoria navale contra Federigo I. Imperadore, ed Atto di Papa Alessandro III.

PROPOSTA DA CIRILLO MICHELE

per Dominio della Sereniſſima Repubblica di Venezia ſopra il ſuo GOLFO,

CONTRA ALCUNE SCRITTURE DE' NAPOLITANI.

SOMMARIO.

1 INtenzion dell'Autore di difender l'atteftazione che della Storia di Papa Aleffandro fa la Sedia Appoftolica nella Sala Regia, e la Repubblica in quella del maggior Configlio.
2 Autorità che hanno gl'inferiori di buon zelo nell'error de' Maggiori.
3 Difcordia degli Storici circa la venuta di Papa Aleffandro a Venezia in che confifta.
4 Modi diverfi di provàr una Storia.

I. ISCRIZIONE DE' MARMI.

5 Stilografia defcrive le Vittorie nelle colonne, e in altri marmi pubblici.
Efempio di quelle di Augufto, di Trajano, e di Antonino, num. 17.
6 Vittoria navale de' Veneziani contra Federigo defcritta in un marmo antico pubblico dove è intravenuta.
Opere pubbliche fondano le Storie.
7 Colonne, e pietre pubbliche fanno fede certa di quel che è fcritto in effe.
8 Ifcrizioni pubbliche inducono il notorio, non effendo contraddette, num. 25.
9 Ifcrizioni pubbliche contraddette, num. 26.
10 Pratica di contraddir alle memorie pubbliche pregiudiziali imparata da' Greci.
11 Ifcrizioni ne' fepolcri non s' intendono pubbliche, ma private; nè fono affine di memoria pubblica, quando vi fono dentro i cadaveri.
12 Ifcrizioni de' fepolcri, fe non fanno prova certa, fono adminicolo di pruova.
13 Maraviglia vana del Sabellico, perchè nel fepolcro del Doge Ziani non fia fatta menzione della vittoria navale contra Federigo.
Ragioni che ne' fepolcri de' Principi, e Capitani non fi fuol far menzione delle lor vittorie.
Sepolcro del Doge Andrea Dandolo fenza narrazion delle fue imprefe.
14 Ufo de' Dogi antichi, di non aver ifcrizione ne' lor fepolcri.
15 Sepolcro del Doge Andrea Contarini fenza menzion delle fue imprefe, così di fuo ordine.
16 Mendacio di Giorgio Merula nell'Epitafio del Doge Ziani a S. Giorgio maggiore.

II. PITTURE.

17 Stilografia che fa fede pubblica delle vittorie è anche la pittura.
Vittorie degli Antichi ordinariamente defcritte in pittura.
18 Pittura è orazion che tace, ed è di maggior efficacia nel ricordar, che la orazione.

19 Pitture pubbliche della Storia di Papa Alessandro in Venezia, in Siena, in Germania, in Roma nel Laterano, nella Sala Regia del Vaticano di quanta efficace fede sieno da per loro.
Iscrizione sotto la pittura del Vaticano.
20 Congregazion de' Cardinali istituita da Pio IV. per canonizzar la verità di detta Storia avanti che si dipingesse nella Sala Regia da Giuseppe Salviati.
21 A' Principi liberi si dee creder, ne' quali non cade mendacio.
22 Dio non lascia, che la Chiesa s'inganni per le male conseguenze, che succederebbono.
23 Repubblica di Venezia, che dica falsità affermano i Giureconsulti, che sia bestemmia a pensare, non che a dire.
24 Consuetudine di creder alle scritture della Repubblica dove si tratta anche del suo comodo, Autorità del Cardinal Tosco.
25 Pitture non contraddette dagl'interessati inducono il notorio.
26 Contraddizione di Federigo alle pitture fatte far da Innoc. II. nel Laterano.
27 Intelligenza del verso d'Orazio sopra la licenza de' Pittori.
28 Effetto mirabile che operano le pitture a' risguardanti, autorità del Conc. Nic. II.

III. CRONICHE.

29 Croniche fanno fede di quel che narrano quando è solito, che lor si presta fede.
30 Croniche che narrano la Storia di Papa Alessandro conformi alle suddette Stilografie.
Cronica Delfina, e Sanuta.
Cronica del Doge Dandolo allegata dal Cardinal Baronio.
Cronica Alexandri; suo Sommario a S. Ciriaco in Ancona, ed a Parenzo.
Cronica antica ritrovata nel Monasterio delle Vergini, num. 33. de' Canonici di San Salvator, num. 75. Generale dell'ordine de' Canonici Regolari, num. 32.
31 Epistola del Vescovo Capitense scritta al Doge Giovanni Delfino già anni 300. in circa, che fa 'l trasunto di detta Storia da un libro antico di Roma.
32 Libri antichi in buona forma sono creduti.
Pratica del creder ad un libro antico nel Concilio Fiorentino.

IV. STORIE ESTERNE.

33 Storie inducono il notorio giusta la fede, che lor viene prestata, num. 36.
34 Storia di Obon Ravennate Scrittor de' tempi di Papa Alessandro riferita dal Sabellico, Rossi, e Bardi.
Relato s'intende nel referente con tutte le sue qualità.
35 Storia di Aicardo riferita dal Corio.
36 Considerazion sopra il Corio.
37 Testimonio vicino a que' tempi della fuga di Papa Alessandro a Venezia di Pietro dalle Vigne.

38 Co.

38 Comentatori di Dante antichi nel Landino approvatori di detta Storia.
39 Benvenuto de' Rambaldi autor di trecento anni.
40 Il B. Antonino Santo Teologo Canonista, versatissimo scrittor delle Storie universali.
41 Laonico Calcacondila scrittor Ateniese.
42 Rafaello Volaterano, Giovanni Stella, considerazion sopra essi.
43 Jacopo Spigelio, Ermano Schedel, Alberto Cranzio Tedeschi, Martin Cromero Polono, il Genebrardo, Giovachimo Becichemo Scodrense, Gregorio Oldonino Cremonese, Giuseppe Bonfiglio, Costanzo, Bon Orlando, Mazavolta.
I Padri Gesuiti presso a Martino del Rio.
44 Giureconsulti seguaci di detta Storia, Pietro Ancarano, Stefano Forcatulo, Guglielmo Bodino, Cristoforo Sturchio, Angelo Matteaccio, Jacopo Alvarota sopra num. 19. M. Ant. Pellegrini, Camillo Bonello, Il. Dottor Maria.
45 Error del Sigonio della minorità di Arrigo figliuol di Federigo per arguir quella d'Ottone terzo genito del 1176.
46 Rè, e Capitani possono esser fanciulli, ma governati da sapienti personaggi.
Caligola voleva far Consolo un suo Cavallo.
Principi fanciulli condotti Capi negli eserciti.
47 Arrigo al tempo che fu fatto Rè nel 1170. prese moglie non poteva aver anni cinque, contra il Sigonio.
48 Arrigo insieme col Padre giurò nel 1176. nello Strumento della triegua fatta coi Lombardi, il quale per la legge Lombarda transunta nei sacri Canoni non sarebbe stato accettato da essi se fosse stato di quatordici anni, non che di undici.
49 Pruova dubbia opera contra 'l producente.
50 Ottone era di tanta età, che reggeva la Borgogna suo stato come erede della madre.
51 Ducato di Borgogna di potenza, e prerogativa Regia.
52 Error di Geor. Merula, che Federigo avesse solo due figliuoli Arrigo, e Filippo.

V. ATTO DI PP. ALESSANDRO.

53 Atto di Papa Alessandro di metter il piè sul collo dell'Imperadore prova la vittoria precedente.
54 Pittura del maggor Consiglio della legalità provata di sopra fa fede di detto atto.
Pittura nella Sala Regia mostra lo stesso.
Breve di bronzo già nel portical alla porta di San Marco dove il Papa fece quell'atto.
Giureconsulti che scrivono di detto atto il Vescovo Bellamera Autor antico, il Card. Giacobazio, Giuseppe Stefano ed altri, vedi al n. 67. 68.
55 Espositori di Dante antichi, Gio: Villani, Gennadio Patriarca di Costantinopoli, Il B. Antonino.
56 Abate Tritemio, che ha veduto il libro de' fatti di Federigo com-

posto da Cristiano Arcicancellier di Federigo. Il B. Giovanni Gersone.

57 Censura Orientale, Giorgio Merula, Alfonso Ciaconio, Cronica de' Canonici regolari, num. 32. Giuseppe Bonfiglio Costanzo. Lodovico Domenici.

58 Autori trovati dall'Avversario non niegano il predetto atto.

59 Atto di possesso de' Vincitori e metter il piè sul collo de' vinti.

60 Detestazione di questo atto come insolito, ed arrogante fatta dall' Avversario per negar la Storia come non vera, error anche d' altri, che fanno la stessa detestazione, num. 67.

61 Storia sacra, ed altre de' Vincitori, che hanno fatto lo stesso atto per avanti.

62 I Romani in vece di metter il piè sul collo, facevano andar sotto 'l giogo, il qual era in forma del Pi Greco.

63 Il vincitor non vince se'l vinto no'l confessa in fatto.

64 Quel ch'è consueto non si dice arbitrario, ma necessario.

65 Promission di Dio, che gli Appostoli abbiano a far questo atto sopra i nemici, quando li fa cader a' lor piedi.

66 Beati son detti i piedi del Pontefice forse dalla parola Caldea di calcar i nemici.

67 Error del Carione, e d'altri eretici; del Bodino, e d'altri Cattolici, in dannar il predetto atto.

68 Francesco Duareno ripreso per la detestazione, che fa di questo atto.

VI. UMILIAZION DI FEDERIGO.

69 Atto insolente sopportato da Federigo arguisce, che ciò facesse per ricuperar il figliuolo Duca di Borgogna preso nella giornata navale.

70 Umiliazion di Federigo che non fosse per penitenza, e contrizion di cuore.

71 Lettera superba di Federigo al Papa dopo la rotta dell'armata, e presa del figliuolo.

72 Federigo dopo la umiliazion saccheggia il territorio de' Fiorentini fino alle mura della Città, perchè avevano favorito Papa Alessandro.

73 Federigo che non conseguisse venia del suo peccato ne dà argomento il mal fin che fece.

74 Dio promette venia a chi si pente.

VII. FEROCIA DI FARAONE IN FEDERIGO.

75 Federigo per qualunque caso avverso, e grave interventutogli, sempre più è indurato come Faraone.

76 Amor solo per ricuperar il figliuolo, ha potuto far umiliar Federigo.

Tormenti sopportati da' Padri nella propria persona non sono sopportati in quella de' figliuoli.

VIII. EFFETTI SEGUITI.

77 Causa limitata si conosce dall'effetto limitato, ed e converso.
78 Rotta de' Milanesi data a Federigo se avesse causata la pace con Papa Alessandro l' avrebbe causata prima con essi, che non ebbero se non sei anni di triegua per intercessione, e trattato del Papa, n. 80.
79 Chi vince vince per se, e non per altri.
80 La Chiesa non fa pace senza la sicurtà de' suoi aderenti.

IX. FESTA ANNUALE.

81 Festa, e solennità di sposar il mare instituita, ed osservata per la suddetta vittoria.
Obbligo che si ha di celebrar giorno festivo per le vittorie.
Per la pace di Costanza, che fu frutto della vittoria navale non si celebra festa se non a Venezia, che la ottenne.
82 Trionfo seguito la vigilia di San Jacopo ridotto alla solennità, che incomincia la Vigilia dell'Ascensione.
83 Versetto del Salmo 67. applicato al trionfo del Papa sopra Federigo, e della vittoria precedente.

X. CONTINUATA MEMORIA DEL POPOLO.

84 Indulgenza alla Carità, e al porticale di San Salvatore.
85 La continuata memoria di un popolo, e di una Repubblica si ha per verità.

XI. CONCESSION DELLE INSEGNE.

86 Insegne portate dalla Serenissima Signoria in cerimonia sono Imperiali concesse dal Papa per l'uffizio prestato in difender Santa Chiesa, che è proprio dell'Imperadore.
87 Imperio d'Oriente poco dopo acquistato dalla Repubblica collegata co'Francesi, da che ebbe Stati, e titolo corrispondente alle insegne.
Saul prima unto da Samuel ebbe la sorte d'esser Rè.
88 Qualità della mercede fa conoscer il valor del merito.
89 Onori Imperiali conferiti a Carlo Magno, e ad Otton I. per aver superati i persecutori di santa Chiesa.
90 Insegne maggiori dimostrano maggior prerogativa di dignità.

XII. DIPLOMI.

91 Diplomi de' Pontefici dichiarando, che la Repubblica non possa esser scomunicata, dimostrano il predetto merito d'aver difesa santa Chiesa.
92 Vincitor in difesa di santa Chiesa diventa sua colonna, che non si muove fuor di essa giusta la benedizion del Signore.
93 Rè di Francia per lo stesso merito ha privilegio di non esser sco-

scomunicato, e secondo l'opinion de' Giureconf. essendo rimuneratorio non può esser revocato.

94 Opinion de' Canonisti, che non si possa conceder tal privilegio, ma concesso arguisce gran merito.

95 Mercede delle fatiche prestate per la salute pubblica eccede il modo di poterla stimare, per lo che si suol partire dalle vie ordinarie di ragione.

96 Privilegio del Rè di Francia di non essere scomunicato per dichiarazion fatta si stende anche a' Magistrati del Regno, remissivè.

97 Istorie Rom. impugnate, della presa di Troja, di Penelope, di Didone, de Greci, Storie d'alcuni Santi impugnate dall'Avversario.

98 Concetto comune approva le Storie, e le memorie.

99 Considerazion sopra le qualità degli Storici proposti dall' Avversario.

100 Libri senza nome d'Autore non ancora ricevuti si chiamano apocrifi, e non si debbono leggere.

101 Libro senza titolo è come uno Strumento senza nome del Notajo, che lo ha scritto, però non ha credito.

102 Autor quando non vuol sostentar le cose, che dice nel libro lasciato senza titolo, non può un altro fondarsi sù detto libro per sostentarle esso.

103 Vangelj co'l nome d' alcuni discepoli, che furono presenti agli atti di Cristo rigettati come Apocrifi.

104 Libro di Romualdo prodotto dall' Avversario ha molte, e gravi oppposizioni.

105 Strumenti imperfetti non hanno nome di Strumenti, e non si rilevano in pubblica forma.

106 Volumi del Cardinal Baronio quando fossero imperfetti non si potrebbono legger per le cose, che dipoi tante volte muta, e rimuta.

107 Romualdo Autor allegato dall' Avversario facendo menzion d' ecclisse del Sole nel segno della Vergine, che accadesse al tempo della pace con Federigo prende grave errore, che lo dimostra posterior al Belluacense.

108 Regola legale per accordar gli Storici quando discordano in un atto iterabile.

Autorità, e precetto di Sant'Agostino sopra i Vangelj quando pajono discordi.

109 Storie che parlano della venuta di Papa Alessandro a Venezia incognito, scrivono, che ciò fosse avanti la vittoria successa nel 1176.

Storici che scrivono della venuta di Papa Alessandro trionfante, per quanto allega lo stesso Avversario, dicono, che fosse nel 1177.

L'Avversario per la regola legale aveva obbligo credendo a' suoi Storici di dire, che due fossero state le venute di Papa Alessandro.

Regola legale sopra gli atti iterabili in altre controversie Pontificie gl. in cap. si Petrus 8. q. 1. l. 1. C. de sum. Trin. Card. Bellarm.

Bellarm. de Romano Pontifice lib. 2. c. 6. verſ. non tamen col. 615.

XIII. VERISIMILE I.

110 Argomento dal veriſimile della venuta di Papa Aleſſandro a Venezia per rifugio.
111 Luoghi diverſi ricercati dal Papa per ſalvarſi.
112 Venezia fatta da Dio Città di rifugio per ſalvezza dell'Italia contra 'l furor de' Barbari.
113 Venezia Paradiſo di delizie dove i Papi ed altri Principi rifuggiti non hanno più deſiderato nè il Principato perduto, nè la Patria.
114 Autorità de' Giureconſulti foraſtieri.
Autorità del Petrarca, e d'altri.
115 Veneziani difendono Papa Gregorio II. e la venerazion delle ſacre Immagini contra Leon Imperador Iconomaco.
116 Cardinal Baronio in lode de' Veneziani per la difeſa del Papa, e delle Immagini, e per la lor religione.
117 Chieſa di San Marco carica di ſante Immagini come trionfante contra l'Imperadore.
118 Certezza della Storia di Papa Gregorio fa argomento veriſimile di quella di Papa Aleſſandro.

XIV. VERISIMILE E SEGNO II.

119 Papa Onorio onora i Veneziani con titolo di Repubblica Criſtianiſſima per difender la Religione, per la qual ſempre crebbe.
120 Trionfo della Chieſa per opera de' Veneziani ſopra Federigo la vigilia di San Jacopo a' 24. Luglio 1177.
Dall' ora in poi i Veneziani nel meſe di Luglio ebbero da Dio ſingolari grazie.
121 Meſe di Luglio per avanti infauſto a' Romani, ed all'Italia per diverſi infortunj che occorrevano.
Circuito d'armonia di Platone, che in certi tempi altera le Repubbliche come ne' giorni decretorj, ed anni climaterici i corpi umani.
122 Romani rotti due volte nel dì XVII. di Luglio; nel XIX. due volte Roma abbruciata; oſſervazione di Cornelio Tacito.
123 Due volte il Tempio di Geruſalemme abbruciato nello ſteſſo giorno di Luglio, che ora cade nel dì di San Jacopo; oſſervazione de' ſacri Canoni, e di Giuſeppe.
124 Chieſa di San Jacopo prima fondazion di Venezia per occaſion di voto per eſtinguer un'incendio.
125 Allegrezze, e felici avvenimenti alla Repubblica dal 1177. in quà nel meſe di Luglio, nel quale indi ad anni 24. ella fece il primo acquiſto di Coſtantinopoli.
126 Argomento della vendetta della morte di Criſto dal tempo medeſimo, che intravenne l'eccidio di Geruſalemme dopo anni quaranta, ed altri eſempj.

127 Pri-

127 Primo di Luglio celebrato da' Veneziani per la festa di San Marziale, nel qual ebbero diverse vittorie.
128 Festa della Maddalena per l'acquisto fatto nel concluder la Capitolazione di pace co' Genovesi; della qual Angelo Aretino nel conf. 289.
129 Fatto d'arme del Taro adi 6. di Luglio, nel qual si cominciò a ricuperar l'Italia dalla man de'Francesi, e la preda che da essa gloriosi portavano via.
130 Presa di Costantinopoli la prima volta adi XVII. Luglio nel giorno di Santa Marina.
131 Festa di Santa Marina celebrata, nel qual giorno la Repubblica acquistò due volte Padova, e diè principio ad acquistar il resto dello Stato occupatole dalla Lega di Cambrai.
Parole della parte di celebrar detta festività.
132 Presa di Castiglione, e Lodi dopo l'ottava di Santa Marina, che cade nella vigilia di San Jacopo.
133 Capitolazion tra Collegati dove si confermano gli Stati di Terra ferma alla Repubblica fatta adi 29. Luglio 1523.
134 La Serenissima Signoria visita solennemente la Chiesa del Redentor la III. Domenica di Luglio, nella qual la Città fu liberata da una orribile, ed inaudita peste.
135 Repubblica riceve vittorie, ed altre allegrezze da Dio nel mese di Luglio in segno di remunerazione del servizio prestato a santa Chiesa in detto mese.
136 Domenico Memmo, Procurator di S. Marco, uno de' Capitani di galea che combattè nella giornata contra Federigo.
137 Filippo Memmo, Dottor, guidò Otton preso nella giornata navale al Padre, che lo fè venir a Venezia ad umiliarsi la vigilia di San Jacopo.
138 Dio non cessa di dar premj a' discendenti discendendo in essi per ragion eredjtaria la virtu, e meriti de' Maggiori.
139 Il Serenissimo M. Antonio Memmo rappresentante i suoi Maggiori col merito, e colle virtù esercitate ne' supremi carichi della Repubblica.
140 Creato Principe la vigilia di San Jacopo miracolosamente, nella quale per opera de' suoi maggiori Papa Alessandro pose il piè sul collo di Federigo.
141 Portato fuora il dì seguente dal luogo dove Papa Alessandro fece il detto atto trionfante a spargere oro e argento con singolar applauso di tutti gli ordini della Città.
142 Dio ha voluto dar segno di raccordarsi del merito pel servigio di Santa Chiesa.
Esempio che di quanto ben si opera si trasmetta il merito anche a i posteri ben lontani.

Il fine del Sommario.

PER

PER LA STORIA DI PAPA ALESSANDRO III.

Pubblica nella Sala Regia a Roma, e nel maggior Consiglio a Venezia,

ALLEGAZIONE

DI CL. CORNELIO FRANGIPANE J. C.

Contra la narrazione contenuta nel Duodecimo Tomo degli Annali Ecclesiastici.

DEUS APERIAT LABIA MEA AD VERITATEM.



LCUNI pensano sottrarre alla Sereniſſima Repubblica di Venezia il fondamento delle ſue prerogative, ſe impugnano la verità della Storia di Papa Aleſſandro III. venuto quì profugo dalla perſecuzion di Federigo I. Imperadore, rimeſſo in Sedia, dopo la vittoria navale contra queſto ottenuta dal Doge Ziani. Nel che quanto s'ingannino ognun potrà veder, e conoſcer dalla noſtra Allegazione del Mar libero ſcritta contra il Vaſquio, e Ugon Grotto, Autore del libro intitolato: *Mare liberum*; e contra altri: tanto ancora s'ingannano, negando queſta Storia, dove, in vece di acutezza d'ingegno, cortezza, e ſcarſità ne moſtrano. Alcuni con ſemplice narrazione diverſa, altri con aſſai poco penetrar di penna, ma a guiſa di Scorpione, la pungono; altri ſcrivendo, non mano, ma calcio par che adoprino, così ben calpeſtano. *Aperto marte* la impugna l'Autor degli Annali Eccleſiaſtici, coſtantemente, intrepidamente tanto, che egli, come ſoldato glorioſo, avanti che combatta, ſuona la tromba, vantandoſi di doverla far conoſcer una impoſtura; quaſi, per ingannar il mondo, ſe l'abbia finta; e dice di proporre una pietra Lidia da paragone, per conoſcer la verità dal mendacio. Ma ſe ſia tale, o elitropia del mugnone, eſamineremo nella preſente Allegazione. Non reſto però di compianger l'Autor in molte parti de' ſuoi volumi, che, ritrovataſi una teſta come di acciajo a tanta fatica di ſcrittura, Opera già grandemente deſiderata (come riferiſce il Cano) da' Padri nel ſacro Concilio di Trento; dovendoſi impiegare in avvivar le memorie di ſanta Chieſa, e de' ſuoi Fedeli, e

devoti, col raccontar le cose successe, come è oggetto de gli Scrittori delle Storie; si è affaticato in alcune scriver contra il comun concetto; come quando ha ragionato di S. Jacopo, di S. Catterina, e di alcuni altri Santi, de' quali sono inforsati i martirj, e gli agoni: Se tacciono gl'interessati ne' diplomi di Costantino, di Carlo, di Ottone, di Guglielmo; i quali ancora acremente impugna, dovremmo ancor noi tacere. Ma essendo in questo interessata S. Chiesa, che, dopo una diligentissima inquisizione, ha canonizzata detta Storia nella Sala Regia, dove in luogo più eminente dell'apice di Flora la dimostra dipinta a tutto il mondo, perchè per vera la creda; nel qual luogo la Chiesa, essendo Sole, dove la vera luce ha posto il suo tabernacolo, per illuminar le genti, *Solem quis dicere falsum audeat?* è altrettanto per questo verso ancora interessata la Repubblica, che ne fa la stessa affermativa con tante antiche memorie de' Padri; tenterò divertir qualche sospetto che potesse imprimer il predetto Autore, che da questi due capi potesse mai uscir attestazione che fosse men che vera, e de' tutti i suoi numeri men piena, tanto più, quanto che negli anni passati ritrovandomi in Germania presso ad un Prelato, Principe dell' Imperio, per negozio pubblico, trovai che detto Autore gli aveva fatta qualche impressione, come ad altri Regnicoli, nelle addizioni delle Storie di Napoli che lo allegano: l'Autor dello squitinio nel suo squitinio le ne mostra molto persuaso, perchè lo allega, e produce per suo sostenimento; altramente, stando in piedi una tal verità, che la Repubblica abbia vinto in battaglia l'Imperadore, e lo abbia messo sotto a piedi del Papa, come si può dubitar della sua libertà? nè men dell'elezion del Pontefice, cadendo per tal vittoria tutte le prerogative contenute nel c. in synodo dist. 63. il quale frustratoriamente l'Autor degli annali altrove tanto si affatica d'impugnar, e sovvertire? però non ho lasciato di trattarne la sua verità, e certezza, quando mi è venuta la occasione: e per dirne una volta per sempre, farò la infrascritta Allegazione, dando agli altri esempio di affasciar le zizanie che altrove fossero per l' opere di detto Autore, come aveva incominciato il Reverendissimo Panigarola, che il primo tomo solamente sotto titolo di compendio ha potato, per purgarle; acciò le abbia il mondo a godere, e lodar, e glorificar l'Autore sì, che conseguisca il denaro meritato del buon lavoro fatto nella vigna del Signore, come egli dopo le sue fatiche desiderar dimostra (*To. 12. in fi. fol. 168.*) Quanto alla dignità che egli aveva, perchè ha inteso impugnar la detta Storia, non coll'auttorità di essa, ma colla propria letteratura; quella s'intende da me sempre affettuosamente riverita, questa esaminata, perchè gli uomini, per grandi che sieno, quando si tratta di letteratura, sono come i nomi, che vanno per alfabeto, che a dar loro il luogo non si guarda alla dignità, ma alle lettere che tengono.

2 Però S. Tommaso sopra le parole di S. Paolo: „ *In faciem ei „ restiti, quia reprehensibilis erat*, dice: *Habens exemplum Prælati „ quidem humilitatis, ut non dedignentur a minoribus, & subditis „ cor-*

„ *corrigi; subditi verò exemplum zeli, & libertatis, ut non vereantur*
„ *Prælatos corrigere, præsertim si crimen est publicum.* (*ad Galat.* 2.
„ *lection.* 3. *oper. tom.* 16. *fol.* 122. *c. Paulus & ibi Doctor. c. secuti* 2.
q. 7. *gl. in c. si habes, in verb. senex* 24. *q.* 3. *Soto de ration. secret. memb.* 2. *q.* 2. *concl.* 5. *& allegata per card. Bellarminium de Romano Pontifice lib.* 1. *c.* 16. *objectione* 5. *to.* 1. *fol.* 567.) Il Prelato, es-
„ sendo *ex hominibus assumptus, qui condolere possit his qui ignorant, &*
„ *errant; quoniam & ipse est circumdatus infirmitate*, (*Heb.* 5.) basta che abbia buon zelo: non restando di esser uomo, può aver qualche opposizione, come noi altri.

3 Pare che la Storia di Papa Alessandro sia riferita contraddittoriamente da certi Scrittori i quali l' Autor degl' Annali Ecclesiastici riferisce nel duodecimo tomo sotto l' anno 1177. e si appiglia alla narrazione di due Autori trovati da nuovo, contemporanei (com' egli dice) del successo: l'uno è senza nome, che scrive i fatti di Papa Alessandro; l'altro è un Romualdo Arcivescovo di Salerno, che scrive le Croniche del Mondo; i quali Autori dice anche esser stati presenti: però gli esalta come testimonj maggiori di ogni eccezione, che lor non si possa dir in contrario; da' quali cava che Federigo I. Imperadore l'anno precedente, che fu del 1176., vinto con gran strage da' Milanesi, non Papa Alessandro, ma esso era che fuggiva; e fù quel che mandò a dimandar pace al Papa in Anania; e che il Papa, assentendo, non profugo, ma trionfante venisse a Venezia accompagnato da tredici galee del Rè di Sicilia, che lo condussero pel mar Adriatico in Istria, e poi a San Niccolò del Lido, dove il Doge Ziani lo andò a levar, e lo condusse dentro a Venezia: indi che andasse a Ferrara, e poi tornasse, e che trattasse coi Ministri Imperiali la pace; vi venisse l'Imperadore, e che la vigilia di San Jacopo andasse alla Chiesa di San Marco a baciar il piede al Papa; il quale il dì seguente a richiesta dell' Imperadore cantasse la Messa, e sermoneggiasse in un pulpito; e le parole che Latine diceva, acciò l'imperadore le intendesse, un Prelato gli replicava in Tedesco; e vi narra di mosche, e zanzare, e di altri simili particolari accaduti, e la dimora, e la partita de' detti Principi. Questi due libri vuol che sieno una pietra Lidia da conoscer la verità dal mendacio delle cose che narrano le Storie Veneziane. Ma queste per principale, e in sostanza, dicono: che Papa Alessandro fuggisse incognito per sua compiuta sicurtà a Venezia: che per lui, divotamente ricevuto, la Repubblica mandasse Ambasciadori all' Imperadore per uffizio di Pace: che non solo non la concedesse, ma che mandasse un' armata verso Venezia, perchè gli si desse nelle mani il Papa: che la Repubblica armasse, e gli mandasse il Doge Ziani contra: che combattesse, che vincesse, e che menasse cattiva l'armata con Otton Figliuolo dell'Imperadore, che ne era Capitano, prigion a Venezia: e che egli, mandato con compagnia di Senatori al Padre, fosse mezzo di conchiuder la Pace: che l' Imperador venisse a Venezia a gettarsi a' piedi del Pontefice, il quale gli mettesse il piede sul collo, dicendo le parole del Salmo: *Super aspidem &c.* che l'Imperadore gli rispon-

rispondesse; che 'l Papa gli replicasse, per la qual azione fosse
istituita la solennità di Sposar ogn'anno il Mare. Narrano anche
la concession delle insegne che in cerimonia la Serenissima Signo-
ria porta, e delle Indulgenze: ma il sodo che vorrebbono espu-
gnar è la vittoria ottenuta contra l'Imperadore; che l'altre circo-
stanze poco rilevano, se non in quanto che sono adminicolo del-
la prova principale.

4 E perchè a provar le vittorie si sogliono allegar opere pubbli-
che de'marmi, o delle pitture, dove, successe, descriversi sogliono,
o Croniche, o Storie, o feste pubbliche, o fama, che, correndo,
e suonando, a guisa di fiume, nella posterità si diffonde, e ne
perpetua la fede, e la memoria loro; benchè una di queste at-
testazioni ci basterebbe, le addurremo tutte; così ben è fondata
la verità di questo successo; e mostreremo che gli Autori i qua-
li pare che scrivano fin in contrario, ne prestano il consenso, da-
to anche che fussero legali, e degni di esser creduti.

5 La prima pruova si chiamava (Stilografia, che è, quando, suc-
cessa la vittoria, si descrive in colonna, o altra pietra che si
mette in pubblico. Questo titolo presso a'Settanta Interpreti ha
il quinto decimo Salmo, dove Teodoreto dice: *Columna* VINCEN-
„ TIBUS *quoque erigitur cælata litteris nescientibus*, *victoriam indi-*
„ *cantibus*. Come anche ordinò Augusto, che le sue imprese fece
scriver in colonne di metallo avanti il suo Sacrario. Se ne veg-
6 gono anche di altri Imperadori, e Re per tutto il mondo. La
vittoria contra Federigo l'abbiamo descritta in una pietra a Salbo-
re affissa alla Chiesa avanti la quale successe la giornata: le let-
tere sono antiche; e quando fu posta, l' Istria era nel tempora-
le sotto il Patriarca d' Aquileja: in essa i seguenti versi si
leggono:

HEUS, POPULI, CELEBRATE LOCUM QUEM TERTIUS OLIM
PASTOR ALEXANDER DONIS COELESTIBUS AUXIT:
HOC ETENIM PELAGO VENETAE VICTORIA CLASSI
DESUPER ELUXIT, CECIDITQUE SVPERBIA MAGNI
INDVPERATORIS FEDERICI, REDDITA SANCTAE
ECCLESIAE PAX; TVMQVE FVIT IAM TEMPORA MILLE
SEPTVAGINTA DABAT CENTVM, SEPTEMQVE SUPERNVS
PACIFER ADVENIENS AB ORIGINE CARNIS AMICTAE.

Questa pietra, a ragion di Scoglio, l'Autor degli Annali ha
fuggito di toccare, perchè certo, se ci avesse ben pensato sopra,
non sarebbe andato tanto oltre a scriver come hà presunto; per-
chè questo solo basterebbe per piena fede, e testimonio, quando
anche altro non ci fosse: al che tutti gli uomini ragionevoli, e
legali son tenuti a prestar compita fede, perchè queste sono vere
pietre Lidie da far conoscer la verità dal mendacio, senza le qua-
li è necessaria alcuna Storia, per attestarci la verità, secondo
„ Giuseppe ad Apirne, che dice. *Eo quod ab initio non fuerat stu-*
„ *dium apud Græcos publicas de his quæ semper aguntur proferre con-*
„ *scriptiones*, *hoc etenim præcipue & errorem*, *& potestatem merendi*
„ *posteris vetus aliquod volentibus scriptitare concessit*; però dicono le
„ Glose, e i Dottori: *Si in aliquo* LAPIDE, *vel columna inveniatur*

„ *scriptu-*

„ *ſcriptura, fides eſt adbibenda.* (*gloſ. in c. ſanè in verb. diſticis 24.*
q. 2. & in c. cum cauſſa de probat. & ibi omnes Scribentes. Spe-
cul. de probat. §. *videndum, num.* 12. *Iaſ. in l. ſane, num.* 26. *ff.*
ſi cert. petat. Aret. inſt. de action. §. *pœnales, num.* 2. *Hyppolyt.*
in l. pœnam. §. *qui in rationibus.* C. *de ſalſis, & de probat. num.*
191. *Hier. de Monte de finib. cap.* 61. *per totum. Maſcard. de pro-*
bat. concl. 105. *poſteaquam, nu.* 10. *& concl.* 399. *confines, num.*
5. *& allegata per Cagnol. in l.* 2. *num.* 67. *ff. de orig. jur. & per*
Polydorum Ripam obſervat. 68. *Cravet. de antiq. tempor. par.* 1. *verſ.*
octava datur, num. 13. *tract. to.* 17. *fol.* 141.) dove dicono la
8 ragion dell'efficacia di tal prova. *Talis ſcriptura in* LAPIDIBUS, *aut*
„ *columnis publice apparet, & inducit notorium: ob id imputandum*
„ *videtur ei de cujus præjudicio agitur, cur non contradixerit*, come
fece lo ſteſſo Federigo, il qual contraddiſſe alla memoria, e iſcri-
9 zione che ſi trovava nel palazzo Lateranenſe; teneodo egli,
ma contra ragione, che foſſe pregiudiziale all'Imperio: di che ſi
ragionerà più à baſſo; e come è il caſo che narra il Ceppola.
(*de ſervit. urb. præd. c.* 70. *nu.* 9.) Queſta pratica forſe fù ap-
10 preſa da' Greci, come da quelli da' quali ſi hanno imparate le
altre leggi; (*l.* 2. *ff. de orig. jur. T. Livius dec.* 1. *lib.* 3. *Dio.*
Halicarnas. lib. 10.) perciocchè i Mantinei, avendo fatta giorna-
ta con i Tegeati preſſo Laodicea con vittoria incerta; i Tegeati, a-
vendo drizzato un trofeo, come era ordinario nelle vittorie; i
Mantinei, quaſi contraddicendo, per levare tal pregiudizio alla
lor gloria, ne drizzarono un'altro al dirimpetto. Lo ſteſſo fecero
i Siracuſani contra gli Atenieſi, i quali a Plimirio avendo mede-
ſimamente drizzato un trofeo, quelli al dirimpetto ne drizzarono
un'altro; come lo ſteſſo intravenne tra eſſi, e i Corintj, quelli
in Achaja, e queſti a Lepanto. (*Thucid. lib.* 4. *pag.* 241. *& lib.*
7. *pag.* 351. 537.) Così doveva contraddir chi ſi ſentiva aggra-
vato del predetto trofeo di memoria; e non aſpettar che ciò fa-
ceſſe l'Avverſario in una diſtanza di già quattrocento anni: però,
non eſſendo fatto ciò a que'tempi, manco a queſti, ſenza intera
cognizione, non men che ſenza cauſa, e intereſse, ſi doveva fa-
re. E ſe ſi riſpondeſse coo uoa legge, che non ſempre tali pie-
tre poſsano far memoria, e ſede di quel che vi han ſcritto ſo-
pra; ſi riſponde, che s'intende delle pietre de'ſepolcri, dove la
legge diſtingue, che, ſe vi ſi mette dentro il cadavero, reſta
„ ſepolcro ſemplice; ma ſe non vi ſi mette: *Erit monumentum me-*
„ *moriæ cauſſa, factum in poſteros prodita*: così concludono i Dotto-
ri, che le pietre pubbliche fanno fede: (*l. monumentum. ff. de re-*
lig. & ſumpt. funer. ubi gloſ. ſequitur Bald. conſi. 310. *juriſpatronat.*
in 10. *vol.* 5.) perchè le ſcritture ne'ſepolcri, dove non evvi
cadavero, non s'intendono rogare, cioè, fatte a poſta, per far at-
teſtazione, e memoria legale: e tanto è lontano che quel ſia luo-
go per tal effetto, che già fù coſtante creder volgato, e ridotto
in verità di proverbio, che chi leggeva le iſcrizioni de'ſepolcri
perdeſse la memoria: di che ne atteſta Cicerone: (*de ſenectute*
in princip.) „ *ſepulchra legens vereor, quod ajunt, ne perdam me-*
„ *moriam*: onde di certa ſorta di memorie ne'ſaſſi vien detto ap-
preſſo

„ presso Tacito; *pro sepulchris spernuntur* (*lib.* 4.) Con tutto ciò non sono tanto prive di fede, che non diano adminicolo di pruova; come, per provar il buon successo del fatto di arme del Taro, del qual si parlerà infra al num. 129. il Guicciardini adduce la inscrizione del sepolcro di Melchior Trivisano quì nella Chiesa de'Frati Minori: per l'acquisto di Ceneda fatto dalla Repubblica, oltra altre pruove, si adduce l'epitafio nella sepoltura del Doge Tommaso Mocenigo a S.S. Giovanni e Paolo. (*Mascard. de probat. con.* 399. *confines num.* 11. *Guicciard. hist. lib.* 2. *p.* 58.) Onde, se non si cava se non tal qual pruova delle cose dalle iscrizioni de'sepolcri, non doveva il Sabellico, contrario a sè stesso di quanto ha scritto nella Storia Veneziana, nella universal che scrive (*lib.* 5. *Eneade* 9.) maravigliarsi che nel sepolcro del Doge Ziani non si facesse alcuna menzione di tal vittoria; perchè l'omissione in simili luoghi può venir da diverse cause; o da umiltà, o da grandezza, che basti a dir il nome del personaggio che si rinchiude, come quel che, detto il nome, dice *cætera norunt & Tagus, & Ganges*. Scrive il Guicciardini che Gian Jacopo Triulzio, tanto celebre Capitano, non avesse altro scritto nel suo sepolcro, se non, in quello esso riposarsi chi innanzi non s'era mai riposato. (*lib.* 14. *pag.* 390.) Può ancora avvenir una tal ommissione per non render ingrati i sepolcri a'vinti, ed esporli alla loro ingiuria, col commemorar le vittorie ottenute: perlochè Ciro, Rè de'Persi, nel suo sepolcro, dove son
„ narrate le sue grandezze, vi fe in fin aggionger: *Itaque ne mi-*
„ *bi ob hoc monumentum invideas rogo*. A questo fin nel sepolcro del Doge Andrea Dandolo, che è nella cappella del Battisterio di S. Marco, fu tralasciato l'Elogio fattogli dal Petrarca, che si legge nella pistola 15. scritta al Benintendi, Cancellier grande, che ne lo aveva richiesto: dove commemorandosi le sue imprese di Candia, del Tirolo, dell'Istria, di Zara, della rotta data a'Genovesi a Sardegna, fu tralasciato, e postovi quel che al presente si legge, dove non si fa menzione veruna di quelle im-
14 prese. Oltreachè, è stato uso de' Dogi antichi ne' lor sepolcri non metter nè ornamento Ducale, nè anche il nome proprio, come nell'istessa cappella si vede quel del Doge Soranzo. Il Doge Andrea Contarini sepolto a San Stefano nel claustro non vi aveva ornamento Ducale, nè veruna lettera; e pur fu quello che liberò la Patria dall'assedio con vittoria così singolare, e al tutto bisognosa contra i Genovesi a Chioggia. Scritte da me le suddette cose, mi è venuto a mano il Libro della Repubblica del Cardinal Contarini, il quale nel Libro primo in questo proposito così scrive: „ Mà gli Antichi nostri tutti di uno in uno consenti-
„ rono di aggrandire la Repubblica senza aver rispetto dell'utilità pri-
„ vata, e dell'onore. Da questo ciascun può far conghiettura, che
„ nessuna, o molto poche memorie di Antichi sono a Venezia, di
„ uomini per altro chiarissimi in casa, e fuori: dirò un'esempio so-
„ lo, tra molti, di Andrea Contarini Doge, mio parente. Al tem-
„ po della guerra Genovese, importantissima, e pericolosissima di
„ tutte, con incredibil sapienza, e singolar grandezza di animo,
„ salvò

„ salvò la Repubblica; e data loro una grandissima rotta, fracassò
„ i nemici già vittoriosi, tutti, o ammazzati, o fatti prigioni.
„ Conservata la Patria, ordinò nel suo testamento che alla sepol-
„ tura sua, la qual ancora al dì d'oggi si vede a San Stefano,
„ non si mettessero alcune insegne, nè armi della famiglia nostra;
„ ma che pur ivi non vedrai scritto il nome di sì gran Doge.
Il nome, e adornamento, che ora si vede, è per opera di Jacopo Contarini, Senator di riverente memoria, il qual, tutte le buone arti, e ogni virtù amando, ravvivarle si affaticava: Egli fù il promotor, coadjutor, e mantenitor del Bardi, che fè la taccolta della Storia di Papa Alessandro, alla qual però l'Avversa-
16 rio non si ha saputo acquetare. Quì non debbo ommettere lo sfacciato mendacio che contra le predette cose dice Giorgio Merula (*lib. 6. Geograph. sive antiq. Vicecom.*) che nell'Epitafio del Doge Ziani, dopo aver numerate le vittorie ottenute da altri, di questo fatto di Papa Alessandro non dica altro, se non: *binos conjunxit gladios*: se questo fosse vero, forse avrebbe qualche ragion esso, e il Sabellico di dubitare. Ma la scrittura è molto diversa; la qual, avanti che si perdesse nella nuova fabbrica della Chiesa di S. Gregorio Maggiore, il Sansovino, tanto benemerito di questa Città, nel dar conto delle sue preclare cose memorande, l'ha registrata nel libro quinto della sua Venezia; non mi dispiacerà, quì scrivendola, farla legger, per convincer di tanto mendacio l'Autore, qualunque i versi siano.

Hic Dux egregius, sapiens, dives cenerescit,
Vivit cum Christo, Mundo sua fama nitescit,
Sebastianus vocitatus in orbe Zianus,
Cum Papa, Princeps, Clerus, plebs hunc recolebat,
Justus, purus, castus, mitis, cuique placebat.
Consilio pollens, bona plantans, & mala tollens,
Robur amicorum, patriæ lux, spes miserorum.
Et flos cunctorum, Dux electus Venetorum.
Binos conjunxit gladios, & more refulsit,
Eloquium sensus, bonitas clementiæ census,
Illi parebant, nulla virtute carebat.

Dove le parole: *mundo sua fama nitescit, cum Papa Princeps hunc recolebat; bona plantans, & mala tollens, robur amicorum, spes miserorum, binos conjunxit gladios*, non venendo a nomi particolari, per li rispetti già detti, ma applicate al fatto tanto notorio, come era allora, ed è al presente, pur troppo bastano: massime che sotto di lui non vi è da raccontar altre vittorie, nè fatti notabili, come asserisce il Merula.

II. Seconda stilografia è la pittura messa ne' luoghi pubblici, dove
17 si descrivono le vittorie ottenute; come quelle marittime di Agrippa, che le fè dipinger nel portico di Nettuno; quella di Gracco nel tempio della Concordia: ne' pubblici trionfi ancora si portavano: di quella di Messala, di L. Scipion, di Ostilio Mancino fà menzion Plinio (*lib. 30. cap. 4.*): quelle di Trajano, e di Antonino sono descritte nelle loro colonne a Roma, ma con figure di mezzo rilievo in marmo, che ancora si veggo-

veggono : questa fà fede, come le lettere scolpite ne'sassi, non
essendo altro la pittura, che orazion che tace, e l'orazion pit-
tura che parla; onde i Greci, non facendo differenza da Pittura
a Scrittura, come considera il Cardinal Paleotto, ambe le chia-
mano *γραφὴν* : anzi per memoria è più efficace la Pittura, che
la narrazione in iscritto, come si vede nell'uso della memoria
18 artifiziale, che per via d'immagini si supplisce alla naturale :
sopra che dice Quintilliano : (*lib.* 11. *cap.* 3.) *pictura tacens*
„ *actus, & habitus semper eosdem sic internos penetrat affectus, ut*
„ *ipsam vim dicendi nonnunquam superare videatur :* „ dove i Padri
nel Concilio Niceno secondo dissero : „ *major est imago, quam*
„ *oratio ; atque hoc providentia Dei contigit propter idiotas homines*,
perchè servono per lettere degli ignoranti. (*Action.* 5. *Concilior.*
tom. 3. *fol.* 501. *c. perlatum de consecr. dist.* 3. *D. Thom.* 2. 2.
q. 94. *art.* 2. *primum. Capella Tholosan. q.* 303. *& allegata per*
Cardinalem Paleottum de sacris imaginibus, & profan. lib. 1. *cap.* 5.
Franc. Curt. de feud. par. 1. *in princ. num.* 16. *& per Cepollam*
de serv. urb. præd. c. in f. & per Doct. in c. 1. *in prin. de pace*
17 *tenend.*) Dove l'Alvarotto, volendo addur testimonj della verità
di detta Storia, dopo aver allegate sopra ciò le croniche, e gli
annali de'Pontefici, allega le pitture che la descrivono in Vene-
zia, e in Siena: „ *Ut de prædictis patet in aula solemni Civitatis*
„ *Venetiarum, ubi hac historia mirabiliter picta est. Præterea dicta*
„ *historia satis diffusa in aula Civitatis Senarum, ex eo quod dictus*
„ *Papa Alexander fuit natione Senensis.* Così anche altri, come te-
stimonio degno di fede, allegano dette pitture : Ermano Schedel
nella cronica stampata in Norimberga, Giovanni Stella nelle vi-
te de'Pontefici sotto Alessandro; Francesco Modesto nel libro 2.
della sua Venezia di Pietro Messia nella vita di Federigo; Re-
migio Postillator di Giovanni Villani, per supplir quel che ivi
manca (*lib.* 5. *c.* 3.): ma Francesco Sansovino nella sua Vene-
zia vi aggiunge quelle di Roma con le sue inscrizioni : dice che
ve ne era una nel Palazzo Lateranense con alcuni versi; gli ul-
timi de'quali dicevano:

Nam PROFUGUS LATET IN VENETIS *tandem manifestus*
Regi Romano pacificatus abit.

La iscrizione sotto la pittura del Vaticano nella Sala Regia co-
sì dice: „ ALEXANDER PAPA III. FEDERICI I. IMP. IRAM, ET
„ IMPETUM FUGIENS, ABDIDIT SE VENETIAS; COGNITUM, ET A
„ SENATU PERHONORIFICE SUSCEPTUM, OTHONE IMP. FILIO NA-
„ VALI PROELIO A VENETIS VICTO, CAPTOQ. FEDERICUS PACE
„ FACTA SUPPLEX ADORAT, FIDEM, ET OBEDIENTIAM POLLICITUS.
„ ITA PONTIFICI SUA DIGNITAS VENETÆ REIP. BENEFICIO RE-
„ STITUTA. MCLXXVII.

20 E perchè non si creda che ciò sia stato capriccio del Pittore,
come vuol inferir l'Autor degli Annali, è da saper, prima che
detta Storia fosse dipinta, e col predetto Elogio sottoscritta, fù
da Pio IV. ordinata una congregazione di Cardinali, trà i quali
entrava l'Illustrissimo Cardinal Sirletto di veneranda memoria:
di che me ne diede conto Marc'Antonio Gadaldino, suo famila-

re, e gentil'uomo letteratiſſimo: queſti fecero diligentiſſimo proceſſo degli Scrittori, e delle ſcritture, come de'teſtimonj degni di fede, in guiſa che ſi doveſſe far una canonizzatione, e in quella maniera che Dio non laſci fallar la Chieſa nelle ſue aſſerzioni: pervenuto il Pontefice in fondatiſſima cognizione di verità, ordinò la pittura a Giuſeppe Salviati, Maeſtro celebre, e ſingolare, che da Venezia fù chiamato, e di tal lavoro mi diſſe aver avuto mille ducati, che non ſi ſpendono così in meri capriccj de'pittori. E perchè la pittura così ordinata dee far pruova, e piena fede; Aleſſandro VI. fè dipingere in una loggia di Caſtel Santo Angiolo l'oſſequio, e la riverenza di Carlo VIII. ſervente alla ſua Meſſa Pontificale, acciò tal cerimonia ſi conſervaſſe nella memoria de'poſteri. (Guicciard. lib. 1. car. 35.)

21 Queſti ſono Iſtrumenti pubblici rogati dà Principi liberi, e che non conoſcono ſuperiore; che la lor gloria, e grandezza è la libertà; ne'quali quando cadeſſe mendacio, ſarebbe imbrattar il loro ſplendore; perchè è qualità quidditativa di chi è libero non dir, ſe non verità; come è qualità ſervile dir il mendacio.

22 Però dicono i ſacri Canoni che Dio non laſci mentir la Chieſa Romana; (*c. a recta*, *gl. in c. quodcumque*. 24. *q.* 1.) alla qual anche ſi convien quel che ſi dice delle perſone peſate, e gravi:

Non dirà il falſo eſſendo sì prudente.
(*Homer. Odyſ. lib.* 2.)

Quì corre la ſteſſa ragione che cade, ſe occorreſſe ſcoprir un mendace nelle ſacre lettere; delle quali dice Sant'Agoſtino (*in Epiſt. ad Hieronymum transumptive in c. ſi ad ſcripturas diſt.* 9.): „ *Si ad ſcri-*
„ *pturas ſacras admiſſa fuerint vel officioſa mendacia, quid in eis re-*
„ *manebit auctoritatis? quæ tandem de ſcripturis illis ſententia profe-*
„ *retur? cujus pondere contentioſæ falſitatis contereretur improbitas?* “ e ne'termini noſtri: ſe i Prelati, nel canonizzar queſta Storia, col pubblicarla nella Sala regia, aveſſero pubblicato un mendacio, dice
„ Clemente Cardinal di Aracæli (*de Theologicis Inſtitutis cap.* 61.
„ *fol.* 34.) *Si Prælatus prædicans miſceat mendacium jocoſum, nihil au-*
„ *ctoritatis remanet in doctrina illa: poteſt enim quilibet dubitare de*
„ *quocumque dicto ab eo, ſicut de mendacio: vel qua ratione non aſ-*
„ *ſentiret: illi mendacio jocoſo prima ratione nec alii dicto, & ita*
„ *periret auctoritas Doctoris in docendo, & utilitas Populi in audien-*
„ *do*: al qual ſottoſcrive il Cardinal Aleſſandrino, che nel Pontificato fù Pio V. lo ſteſſo Cardinal Baronio anche egli dà argo-
„ mento a queſto (*tom.* 3. *ſub anno* 305. *fol.* 18. *Annal.*) *in hos*
„ *verò plane accidit, ut, aliquo vel levi mendacio ſemel offenſus legen-*
„ *tis animus, nutet in reliquis, atque vacillet in veris; nec valeat tuto,*
„ *firmoque pede conſiſtere, ſed vera quæque ſuſpecta habeat qui in menda-*
„ *cium ſemel impegit.* “ Così pur non laſcia fallar i Prelati di Santa Chieſa nella canonizzazione, perchè è ſua dottrina nel Vangelo:
„ *Qui fidelis eſt in minimo, & in majori fidelis eſt*: altramente *quod*
„ *verum eſt quis credet nobis?* (*Luc.* 16.) La ſteſſa riputazione perderebbe la Repubblica della quale ſcrivono i Giureconſulti:
„ VENETORUM DOMINATIO *falſitatem non ſcriberet, & nefas eſt*
„ *non ſolum dicere, ſed cogitare.* “ (*Joannes de Anania conſil.* 53.

num. 4. *sequitur Card. Tuschus in verb. Venetorum laudes, concl.* 70.
num. 38. *vol.* 8. *fol.* 504. *ubi ait:*) „ *Creditur litteris Serenissimæ*
„ *Dominationis* VENETORUM *etiam ad eorum commodum, propter*
„ *excellentiam eorum:* " però è un error di quelli che scrive il Guic-
ciardini in proposito di Papa Alessandro, che il Testimonio de' Ve-
24 neziani sia sospetto; (*St. lib.* 8. *car.* 136.) è lunga consuetudine,
che le loro scritture, come veridiche, sono adoperate ne' negozi pub-
blici co' Principi, alle quali è prestata piena fede: sopra di che
dicono i Giureconsulti, che la pruova fatta in Venezia secondo
la sua consuetudine fà fede da per tutto; e allegano il Canone
che dice: „ *Si consuetudo illius Patriæ obtinet approbata, ut instru-*
„ *mentis illius Regis fides adhibeatur; vos ea secure poteritis admittere.* "
(*c. cum dilectus de fid. instr. & ibi gl. & Fel. nu.* 42. *per Host. Card.*
Ant. & Abb. Barbat. in c. cum causam nu. 5. *de probat. & de ci-*
25 *vitate Venetiarum in terminis probat. Jo. And. in addit. ad Spec. de*
instr. edit. §. 7. *nu.* 4. *in fi.*) Alle quali cose congiungendo quel
che si è detto di sopra, che questi documenti pubblici inducono
il notorio, perchè gl'interessati non contraddicono, ne nasce pie-
nissima pruova.

26 E perchè la pittura ne' luoghi pubblici fà così efficace pruova
non è maraviglia, se, avendo Innocenzio II. fatto dipinger nel
Palazzo Lateranense la coronazione che fece a Lotario della co-
rona dell'Imperio colla inscrizione prenarrata al num. 9. Federigo,
vedendo che detta pittura, e iscrizione era istrumento pubblico,
che, non contraddetto, faceva pruova tale, che induceva il no-
„ torio, contraddisse, e fece offizio ardente, che si levasse: si leg-
„ ge ancora la sua pistola dove dice: A PICTURA *cæpit, ad scri-*
„ *pturam pictura processit: scriptura in auctoritatem prodire conatur;*
„ *non patiemur; pictura deleatur, scripturæ retractentur.* (*Chroni-*
ca Suevica lib. 10. *p.* 2. *Gunterus de gestis Frider. lib.* 6.) In que-
sto si porta bene il Sabellico a difender la verità della Storia col-
la pittura del maggior Consiglio, che non è stata mai contrad-
detta dagl' interessati: (*Enneade* 9. *lib.* 10.) anzi è tanto lonta-
no che gl'interessati contraddicano, che la stessa Storia dice il Bar-
di esser dipinta in Augusta nella casa de' SS. Fucari; come una si-
mile Storia intravenuta in Cadore ho vista dipinta sopra una ca-
27 sa a Bornic; oltra tanti Scrittori Tedeschi che la narrano, come
si vedrà più a basso. Però non osta quel che in contrario addu-
ce l'Autor degli Annali col verso d'Orazio:

„ ——— *Pictoribus, atque poetis*
„ *Quidlibet audendi semper fuit æqua potestas.*

Quasi che voglia così tal autorità tor la fede alle pitture, con-
tra tante che di sopra abbiamo allegate. I Teologi, che scrivo-
no delle pitture Ecclesiastiche, dicono che quel verso non si sten-
de alle pitture di Santa Chiesa; e soggiungono: „ *immo nec in*
„ *profanis quidem picturis quodlibet audendum est à pictoribus.* "
(*Corradus Brunus de imaginib. Jo. Molanus de picturis lib. c.* 2.)
Ma il verso veramente s'intende quando i Pittori formano animale,
o cosa che repugna al senso, e al credere, com' era quel sopra il
qual

qual parla Orazio: „ *Desinat in piscem mulier formosa supernè;* “ come meglio i Filosofi dichiarano: „ *Pictoribus licet quacumque* „ *forma animal in tabula ponere, ita & animæ comminisci formareque.* “ (*Themistius de anima lib.* 3. *cap.* 11. *in fi.*) Ciò s'intende ancora quando alle pitture contraddicono le scritture autentiche; come scrive S. Agostino, il quale trovò chi prestava tanta fede alle pitture, che pretermetteva quella che gli somministravano le sacre lettere. (*de consensu Evangelistar. lib.* 1. *cap.* 10. *oper. vol.* 4. *fol.* 128.) Par certo in questo che l'Autor non abbia mostrata la sua solita prudenza, anche per quello che i Padri nel secondo Concilio Niceno ci instruiscono dell' utile che apportano le
28 pitture sacre, dicendo: „ *ipsæ igitur sacræ imagines, & picturæ tam* „ *musicis operibus, tam colorum delineatæ in nostrum doctrinæ zelum*, „ *& typum eriguntur, & pictæ sunt, ut & illis conformes idem certamen apud Deum exhibeamus, quo & nos in statu, & parte constituat, quo illi fuerunt, & cohæredes regni sui cœlestis faciat.* “ (*d. actione* 5.) di modo che le pitture di questa Storia, essendo nella Sala del maggior Consiglio, dove si riduce tutta la Nobiltà a crear i Magistrati, possono servir per specchio a' presenti per esser conformi a'loro Progenitori nel prestar servizio a Santa Chiesa, e nelle occasioni a non si mostrar degeneri da essi; e per conseguir quello splendore, e que' premj che quelli acquistarono alla Repubblica: ma questo si affatica, per toglier la fede a tal opera; per tor così importante frutto a Santa Chiesa, di che tante volte nè ha avuto bisogno, anzi urgentissima necessità; con che si ha conservata tante volte, come lo stesso Avversario altrove afferma, la libertà, e grandezza.

III. Le Croniche son libri particolari delle Città, dove di tempo
29 in tempo si raccolgono le cose più antiche, come dimostra il nome: queste provano quando è solito prestar lor fede, come insegna Bartolo. „ *Istis si à nostris ante nos creditum videmus*, „ *& nos etiam debemus credere.* “ (*in l.* 1. *num.* 22. *ff. si cert. petat. & ibi Doct. Fel. in c. inter dilectos, num.* 12. *cum concordatis ibi de fide instrum. Grat. cons.* 9. *factis, num.* 9. *& per Masc. de prob. concl.* 287. *per totum. Syntagma comm. opin. Cod. tit. de Tabel. & fide instr. num.* 340.)

30 Questo fatto si narra da tutte le Croniche della Città, spezialmente dalla Delfina, Sanuta, e Dandola: questa è composta da Andrea Dandolo, Doge di Venezia, e vicin a que' tempi; ed è allegato dall'Autor degli Annali; il quale non può ricusare, allegandolo per Autor degno di fede. Questo narra minutamente il fatto conforme alle Stilografie sopra narrate. Se ne trova un'altra intitolata *Cronica Alexandri*, della qual nè era fatto un sommario registrato nella Sagrestia di S. Ciriaco in Ancona, che copiato fedelmente colla legalità abbiamo nella Cronica Sanuta; ed è quella che l'Autor registra, il quale, in vece di dir Cronica, dice *Canonica Alexandri*: dice averla fatta venir da Parenzo: narra le cose negate dall'Autore, cioè la fuga del Papa incognito a Venezia nel Monastero della Carità; la Vittoria de' Veneziani alla punta di Salbore in Istria; la presa di Ottone,

e la umiliazione di Federigo a' piedi del Pontefice in Venezia.
La copia di questo transunto si truova nella Chiesa di Parenzo
per la stessa ragione che si trovava nella Chiesa d'Ancona, per
l'indulgenze lasciate a quelle Chiese; quella indulgenza quì fu
poi confermata con bolle espresse di Eugenio IV. e di Pio II. il
transunto della Cronica così parlando, in questo proposito dice:
„ *Locus ubi fuit victoria vocatur la punta di Salboro in partibus*
„ *Istriæ; & ibi est una Ecclesia S. Joannis, in qua PP. Alexander*
„ *die, sicut fuit victoria, in festo omnium Sanctorum concessit plena-*
„ *riam indulgentiam ad perpetuam rei memoriam.* " Nelle suddette
Croniche è registrata la pistola scritta alla Serenissima Signoria
31 sotto il Doge Giovanni Delfino dal Vescovo Capitense, che si
trovava in Roma Luogotenente del Vicario d' Innocenzio VI.,
dove manda la narrazione della predetta Storia: nel principio
della pistola dice che il libro donde la cava è antico, e degno
di fede, e s'intitola: *De Historiis sacræ legis*; la particola, che
è della suddetta narrazione, ha titolo: *De memorabilibus Ale-*
xandri Papæ III. la copia mandata è autentica del 1357. di man
di Notajo pubblico Romano: in somma riferisce la venuta di
Papa Alessandro a Venezia sconosciuto, l'Armata che i Veneziani
fecero contra Federigo, e la battaglia, e la Vittoria che otten-
nero; la venuta di Federigo a Venezia a' piedi del Pontefice, la
Indulgenza lasciata nella Chiesa di San Marco, che incomincia
la vigilia dell' Ascensione, per eterna memoria: dice il Vescovo
esser quel libro antico, e degno di fede: è ragion legale il cre-
32 der a'libri antichi: (*cap. cum causam, & ibi glos. & Dec. num. 3.*
de probat. & alleg. per. Guid. Papæ decis. 193. quia in hac. in f.
& per Mascard. de probat. concl. 396.) il che fu messo in pra-
tica nel Concilio di Firenze, dove l'antichità di un testo di Ba-
silio provò il suo detto della processìon dello Spirito Santo, al
qual i Greci si acquetarono. (*Synod. 8. sess. 5. in f. & sess. 25.*
col. 2. & seq. Concilior. tom. 4. fol. 798. & 845. Antonin. histor.
p. 3. tit. 22. cap. 11. in princ.) Questo libro di Basilio, o un
simile antico, si trova nella libreria di S. Marco, trà quelli del
Cardinal Bessarione, nel qual si trovano le parole che dagli al-
tri testi volgati sono state frandolentemente ommesse. Lo stesso
fatto di Papa Alessandro si trova commemorato in una Cronica
antichissima trovata già due anni nel Monastero delle Vergini
con proposito di trattar la fondazione del Monastero, che fù al
tempo che Papa Alessandro, e Federigo si trovavano a Venezia
per la occasione della pace, dopo seguita la vittoria navale.
Per sigillo di queste sarà la Cronica volgata dell' Ordine de'Ca-
nonici regolari, nel Monastero de' quali alla Carità venne Papa
Alessandro: senza questa potrebbe qualchedun star coll' animo
sospeso, come detti Padri non avessero memoria ne' loro archivj
che ne dia contezza: da questa, che s' intitola: *Chronicæ Cano-*
nici ordinis, nel lib. 4. al c. 7. abbiamo cavato in sommario la
seguente attestazione. „ *Alexander Papa III. Senensis; sedit an-*
„ *nis XXI. & diebus xix. Vir certe strenuus, animique Excellentissi-*
„ *mi: hic continuè in perturbationibus fuit. Pessimus, & iniquus*

„ *Impe-*

„ *Imperator (Federicus) tres successive Pontifices adulterinos adversus*
„ *Alexandrum creavit: postea Romam veniens, ipsum persequitur, &*
„ *cum non esset ei locus ubi lateret, mutato habitu, Venetias fugit,*
„ *& tanquam Canonicus regularis incognitus de remotis partibus ve-*
„ *niens, in Monasterio S. Mariæ de Charitate Canonicorum regularium*
„ *susceptus est; ubi tandem cognitus est, & à Senatu Veneto, tamquam Ro-*
„ *manus Pontifex, sublimatur. Audiens Federicus Romanum Pontificem*
„ *Venetiis adesse, misit Othonem filium suum, ut eum sibi captivum ad-*
„ *duceret. Sed Sebastianus Zianus, Venetiarum Dux, ipsum Othonem com-*
„ *prebendit, & Venetias captivum ad Pontificem duxit, & sic inter*
„ *eos pax facta est. Alexander autem pro beneficis acceptis quibusdam*
„ *gratiis, & privilegiis Ducem Venetiarum, & Senatum exornavit,*
„ *& Ecclesiæ nostræ S. Mariæ de Charitate singulis annis multas in-*
„ *dulgentias concessit.* " Quì si abbiano per espresse tutte le altre Croniche allegate dal Sansovino, e Bardi; alle quali in cambio

IV. sieno aggiunte le suddette dà noi, e non dà essi, allegate.

33 Con passo pari camminano le Storie, le quali inducono il notorio delle cose che narrano giusta la fede che lor vien prestata, come si fa delle Croniche; ma son differenti in questo, perchè le Croniche fan memoria succinta delle cose antiche; ma le Storie sono scritte diffusamente dagli Scrittori che o hanno veduto, o hanno inteso da chi vi era presente, o è stato vicino a que' tempi, e con tanta fede scrivono, quanto veduto avessero; dove deriva il nome della Storia da ἱστορεῖν, che è veder, e conoscer; perchè non si chiamava scriver Storia quel che non avesse vedute le cose che scriveva: (*D. Hieron. in præf. bibliæ, ubi de modo intelligendi, gl. in c. jejunium dist. 76. Isidor. Ethymol. lib. 1. Gellius lib. 5. cap. 18. Budæus in comment. linguæ Græcæ col.* 1071.) perlochè le Storie prendono piede di far pruova ne' giudizj legittima, purchè si abbia messo in uso di prestar loro fede (*c. de quibus dist. 20. & per omnes scribentes, in l. 1. ff. si cert. petat. Hypol. in rubr. ff. de probat. num. 193. Afflictus in præludiis feudor. nu. 192. Guido Papæ d. decis. 193. nu. 4. & ibi additio. Card. Paris. cons. 23. prima. num. 233. vol. 1. Natta cons. 636. multa. num. 91. Dominus meus Menoch. cons. 112. propositæ. num. 70. & cons. 701. propositæ. num. 8. Gratus cons. 9. facti. num. 6. Decian. cons. 7. in hac. num. 3. vol. 1. & cons. 19. quamquam. num. 80. vol. 3. Purpur. cons. 402. in hac ardua. nu. 29. & sequen. Hier. de Monte de finibus cap. 62. nu. 6. Mascard. de prob. conclus. 285. Chronicarum num. 6. late Melchior Canus locorum theologorum lib. 1. per totum.*)

34 Però non mancano gli Storici a far la parte loro, di testificar il fatto di Papa Alessandro, i quali si sono trovati a quei tempi, o vicini; o che da documenti pubblici lo hanno cavato, e ne parlano con tanta saldezza, quanto se avessero veduto.

Primo ci si offerisce Obon Ravennate, Autor di quel tempo, il quale nel lib. 7. e 8. della sua Storia narra particolarissimamente tutto quel che accadde in quel tempo: ne è copia fatta già anni trecento nell'archivio pubblico; ne è parte nel libro del Bardi. Il Sabellico nella Storia Veneziana nel lib. 7. dec. 1. scrive

scrive la Storia di Papa Alessandro, (come egli professa) seguendo Obone, stimandolo esser stato a quel tempo. Girolamo Rossi nella sua Storia di Ravenna, e d'Italia, al libro 6. così dice „ sommariamente, che sarà quanto legger Obone, perchè *relatum censetur in referentem cum suis qualitatibus : (l. asse toto , & ibi Bar. ff. de hæred. instit. cum allegat. similibus , ut per Paris. cons. 160. difficultas. num. 18. vol. 4. Rota divers. decis. 36. p. 2. & allegat, per Annibal. in addit. ad Albam , cons. 289. caussa sub. num. 31.) Classe a Venetis, qui tumultuaria opera triremes triginta raptim oneraverant, & Cæsarianæ objecerant , commisso ad Piranum, eo loco cui est Salboro nomen, prælio , disiecta, & triumphi specie, cum omni milite, atque ipso potissimum Othone Venetias deducto, uti* Obo Ravennas *testis est, qui Friderici, horumque temporum acta elegantissime descripsit.* " Questo testo, e testimonio di Obon è stata un' altra pietra, dovo l'Autor degli Annali non vi ha osato urtare : ma ha voluto copiar dal Bardi l'attestato della Cronica Bessariona, che, come diremo a basso , ha da muover maraviglia.

35 Secondo Storico è Aicardo, che, contemporaneo, ha scritto i fatti di quei tempi secondo che alla giornata accadevano : il sommario di quanto scrive di questo fatto è riferito da Bernardin Corio, nella sua Storia di Milano, nella prima parte, dove incomincia da i fatti di Federigo , e così dice : „ *In questa medesma tempestate il Barbarossa, avendo inteso come Alessandro Pontefice venuto era a Venezia , si sdegnò contra quello Senato : il perchè Orbò suo figliuolo con settantacinque navi longhe , e munite da combatter, destinò verso Veneziani : della qual cosa Alessandro, e Ziano Duce della Città , avendo nova , trenta navilii armarono di genti scelte; le quali essendo pervenute in Istria, e vicinatesi al nemico , non assai longe dal promontorio de Salborio , con grande animo fu commessa la pugna ; la qual alla gente Veniziana finalmente voltandosi benivola, quarantaotto nave con la regia trireme remasino captive. In modo che Otho con molti Principi prigione fu condotto a Venezia; dove dopò molti concilii con licenza del Pontefice, e Ziano, essendosi celebrata la pace con capitolo, che l'Imperadore da Alessandro si conducesse a Venezia.* " Nella qual narrazione è da notar primo, che, *si relatum* (come dicemmo)

36 *censetur in referente*, parla Aicardo autor di quel tempo. Secondo lo riferisce il Corio, che, come scrive nel proemio , professando di aver cavata la sua Storia da Autori fedeli , e da scritture autentiche , vien a far legalità al detto Autore. Terzo il Corio è Milanese, e scrive la Storia della sua patria ; dove , se potesse affermar che la vittoria sola de' Milanesi avesse ridotto Federigo a dimandar pace, e non quella de' veneziani , come si affatica l'Autor degli Annali, chi non sà, e crede, che lo avrebbe fatto? Ultimo il Corio è, Autor antico , di molta gravità , della cui legalità dicono i Giureconsulti : „ *Fuit deputatus ab Illustrissimo Ludovico Sforcia tum tenente Ducatum Mediolani, qui ei hac de causa dabat stipendium : & suadetur nisi fecisset de mandato Principis non potuisset habere tot exempla investiturarum , &*

„ *jurium*

„ *jurium prout ibi aggregavit: quo casu tamquam* LIBRO DEPUTATO
„ DE PUBLICO *credendum est.* “ (*Joan. Nevizan inter consilia Bru-*
37 *ni, cons.* 12. *partes num.* 80.) E perchè l'Avversario sta sù que-
sto punto, che Papa Alessandro venisse a Venezia trionfante so-
lamente, non fuggitivo, non è da tralasciare il testimonio di
Pietro dalle Vigne, il quale fiorì in que' tempi, nè maneggi, e
negozi dell'Imperadore con Santa Chiesa; nel principio delle sue
pistole, dove intieramente è registrato il *c. ad apostolica de re
jud. in* 6. dice: „ *fece* (*Federico*) *un' altro Papa, e mise altri*
„ *Vescovi nelle Chiese dell' Imperio; ma alla fine andò a Vinegia, ove*
„ *il diritto Papa era* FUGITO, *e li fece suo comandamento*; “ la
qual autorità si può aggiunger a quello che di questo dice di
aver visto il Bardi; cioè, nella vita dell'Imperador che scrive,
fà menzion della presa di Ottone. Con questa stessa regola *rela-*
38 *tum censetur in referente*; si possono legger i Commentatori di
Dante, suoi scolari, che furono già trecento anni, nel commen-
to del Landino al canto 18. del purgatorio, i quali egli afferma
aver veduti, e *ad unguem* scrive la detta Storia come i Vene-
ziani la narrano e dipingono; parte de' quali registra il Bardi
con molto numero di altri Storici che in conformità scrivono;
al quale aggiungerò i seguenti da lui tralasciati colle considera-
zioni sopra alcuni che egli simplicemente nomina; quanto agli
39 altri, che egli allega, intendo, per corroborazione della verità,
che quì si abbiano per repetiti. Benvenuto de' Rambaldi, Autor
di trecento anni, nel suo Augustal, che trà le opere latine del
Petrarca si legge sotto Federigo, segue detta Storia; e in fine
dice: „ *Alexandrum Papam persecutus, apud Venetos victus,* “ *&c.*
40 che è quanto più diffusamente scrive il beato Antonino nella sua
Storia: (*p.* 2. *tit.* 17. *c.* 1. §. 10. *in fi. fol.* 214.): „ *Cum Fri-*
„ *dericus Imper. venitet ad Urbem, Alexander, timens ejus potentiam,*
„ *Venetias refugit, ut manus ejus evaderet: super quo indignatus Im-*
„ *perator, armavit contra Venetos classem, cui præfecit Othonem fi-*
„ *lium suum; & ad reposcendum Alexandrum Pontificem misit. Ve-*
„ *rum Otho filius Imper. primo concursu navali prælio superatus à*
„ *Classe Venetorum, qui juvabant partem Ecclesiæ Sanctæ, & Ale-*
„ *xandri, captus, ductus est Venetias. Anno autem sequenti, procu-*
„ *rante Othone filio Imp. qui captus erat, ablata est dissensio inter*
„ *Papam, & Imperatorem; & facta est pax. Indeque magnus honor*
„ *& gloria secuta sunt Venetos, quibus ad perpetuam rei memoriam*
„ *Pontifex summus quædam insignia perpetuò ferenda donavit. Miror*
„ *autem quòd nec Vincentius in speculo historiali, nec Joannes de Co-*
„ *li faciant mentionem.* “ Dove è da notar che scrive la fuga di
Papa Alessandro a Venezia; la vittoria avuta contra l'Impera-
dore; e la presa di Ottone suo figliuolo. Si attenda ancora che
la battaglia fu un'anno avanti la pace fatta; e che in questo
luogo non vi metta il calcar del piede del Papa sul collo dell'
Imperadore; il che riferisce poi in altra scrittura, come diremo
al suo luogo, al num. 55. Oltra ciò, la maraviglia che fà,
che Vincenzo, nè Giovanni di Colì, non abbiano tocca questa
Storia. Considerasi poi la gravità dello Storico, che è Teologo,
e ver-

e versatissimo in tutte le Storie, avendole scritte dal principio del Mondo fino a i suoi tempi.

41 Nello stesso tempo Laonico Calcondila, Ateniese, nella sua Storia Greca al lib. 4. scrive dello stesso fatto, come i Veneziani hanno messo in Sedia Papa Alessandro dopo la vittoria ottenuta contra Federigo, il quale chiama Re barbaro, insinuando il suo cognome di Barbarossa.

42 E perchè gli Scrittori delle Storie dicono: „ *Illud veritatis*
„ *historiæ signum certum esse, si de iisdem rebus omnes consentiant:*
„ (*Joseph. contra Appionem lib. 1.*) *omnes scilicet, quod a pluribus*
„ *dignioribus* (*gl. in cap. de quibus. distin. 20. c. in canonicis. §. quidem de consecr. dist. 1. Barbat. consil. 12. illum num. 21. vol. 4.*) Reciterò alcuni, oltra i predetti, che seguono la detta Storia forestieri, e assai interessati per l'altra parte, che, non essendo vera, dovrebbono più tosto contraddire; e sono di tal gravità, che il Mondo lor creder suole; anzi alcuni di essi come tali sovente sono allegati dall'Avversario. Raffaello Volaterrano in due luoghi ne scrive, (*Urbanor. commentar. lib. 4. & 22.*) il quale è da attender, come quel che aveva alle mani, e versava i libri della libreria Vaticana, come egli attesta nel lib. 3. nè si è punto mosso dagli straccioni de' libri, come ha fatto l'Avversario, se pur vi erano al suo tempo: ha dedicata l'opera a Papa Giulio II. in faccia del quale, e di tutto il Mondo nell'arringo di Roma scrive detta Storia esser successa come la narrano i nostri
43 Scrittori: così sotto lo stesso Giulio II. ha fatto Giovanni Stella nelle vite di 230. Pontefici che scrive. Jacopo Spigellio, Tedesco, parlando di Ottone, dice: „ *quem cæteri Scriptores, & ex-*
„ *terni, & nostri, victum navali prælio a Venetis ajunt in causa*
„ *fuisse quòd Pater ex diutina discordia in Alexandri Papæ gratiam*
„ *redierit.* “ (*in Scholiis ad Gunterum lib. 1. de gestis Friderici*) Ertemano Schedel, Tedesco, nel suo volume *De historiis ætatum mundi fol.* 203. stampato in Norimberga, scrive parimente la presa di Ottone, e la pace seguita per opera de' Veneziani. Alberto Cranzio, Autor diligentissimo delle cose di Germania, che scrive, spesso allegato dall'Avversario, segue la detta Storia, e dice (*Metrop. Saxon. lib. 6. cap. 37.* „ *Annus erat septuagesimus se-*
„ *ptimus, & Eusebii continuator tradit, octavus, ut alii nonus post*
„ *mille centum, cum Imperator, capto Othone filio, quem classi præ-*
„ *fecit,* VENETA CLASSE INTERCEPTO, VENETIAS, *ubi erat summus*
„ *Pontifex Alexander,* PERDUCTO, *de pace, & reconciliatione effica-*
„ *citer cogitavit.* “ Il Continuator di Eusebio dice lo stesso tutto di diretto contra quanto vuol affermar l'Avversario; come fà Martin Cromero nella Storia di Pollonia, (*lib. 11. p. 2.*) e gli al-
44 legati dal Genebrardo nella Cronologia. (*lib. 4. fol. 611.*) Vi si aggiungono altri forestieri, Giovacchimo Becichemo, Scodrense, nel suo panegirico; Gregorio Oldovino, Cremonese, nella sua Venezia al lib. 3. Orlando Malavolta nella Storia di Siena p. 1. lib. 3. car. 34. tien questa narrazione per maggior verità. Modernamente Gioseppe Bonfiglio, Costanzo, Cavalier Messinese, nella Storia Siciliana p. 1. lib. 6. e p. 3. lib. 2. e per ultimo i

Padri Gesuiti, nel cui seno ora unico refugio hanno tutte le scienze, dottrine, e buone arti (mi sia lecito, quando allego uno di essi che scriva, allegarlo così in plurale; poichè i loro scritti non escono, se non purgati, ed approvati dagli altri) dicono per cosa chiara, senza veruna dubbietà, parlando de' Veneziani: „ *Vicere Filium Federici Aenobarbi Othonem, captumque obtulere Alex. III. Pontifici, qui Venetias* Profugerat. “ (*Martinus del Rio disquisitio. mag. lib.* 4. *sect.* 3. *ca.* 540.) Ultimo, lasciando altri moderni, non lascierò di allegar anche i nostri Giureconsulti, i quali seguono la detta Storia, essendo Autori di professione, dove si tratta di roba, e di vita, che sa gli uomini più cauti, ed accurati; e però degni di esser seguiti in quel che seguono. Pietro Ancarano, Dottor antico, nelle sue letture canoniche (*in c.* 2. *nu.* 10. *de constit.*) facendo menzion di Papa Alessandro, dice tanto, quanto basta per confermazion della Storia: „ *pro quo* Veneti *arma sumpsere contra Imperatorem Federicum*, & *obtinuerunt in bello*. “ M. Antonio Pellegrini *de jure fisci nel lib.* 8. al titolo *de mari num.* 18. fa la stessa narrazione. Camillo Borello nel volume suo *de Regis Catholici praestantia*, *al cap.* 46. *num.* 234. allega, e siegue Angelo Mattiaccio *de via juris*, *nel lib.* 1. *cap.* 36. e gli allegati dal Dottor Marta, i quali siegue parimente (*tu stat. de jurisdictione p.* 1. *cap.* 18. *num.* 21.): i Dottori Francesi parimente la seguono: Stefano Forcatulo J. C. (*de Callor. Imper. lib.* 3. *pag.* 427.) „ *Plenè Ducis* (*Venetiarum*) *ornatus didici non parum addidisse Alexandrum III. Pontificem remunerantem scilicèt Venetos*, *qui*, *Sebastiano Ziano*, *Federicum Aenobarbum Imp. navali praelio profligarunt*. “ Guglielmo Bodino nel luogo contra il quale scriveremo infra al num. 67. segue la detta Storia, come egli dice: „ *quae omnibus omnium ferè historicorum scriptis continetur*: “ e da alcune parole ivi mostra di non creder sì facilmente certe cose; e pur crede questa. Cristoforo Sturcio, Dottor di legge, Tedesco, nel suo libro *de Imperio Germanorum cap.* 49. *num.* 17. inerendo alla detta Storia, conferma la rotta dell' armata di Federigo da' Veneziani; e giusta la dottrina legale di accordar la discordia de' testimonj in quel che dicono alcuni, che non Ottone, ma Arrigo, primogenito di Federigo, fosse Capitano; asserendo altri che Ottone non avesse età abile a quel carico, egli scrive che vi 45 fossero due figliuoli. Ma io non mi contento di questo accordo, perchè non c'è bisogno; che punto non osta l'ardito argomento del Sigonio contra la detta Storia, il qual ha tralasciata di narrare: dic'egli che Arrigo del 1176. aveva anni undici; onde Otton terzo fratello allora non poteva aver età abile a trattar negozj, pruova che Arrigo in quell' anno avesse anni undici, perchè di sopra ha riferito che avesse anni cinque, quando fù fatto Rè di Germania, che fù del 1170. le sue parole così dicono: (*de Occident. Imper. lib.* 14. *sub anno* 1176. *fol.* 543.) „ *Henricus fuit Rex Germaniae*, *ut supra diximus*, *qui cum annis* XI. *esset natus*, *facilè quam aetatem agere Federicus*, & *Otho post eum nati potuerint*, *idest*, *quam minimè rebus agendis idoneam*, *viderint ii*, *qui Othonem ante haec tempora praelio navali cum*

,, *Fœderatis conflixiſſe ſcripſerunt*, con qual pruova poi di ſopra ab-
bia detto che Arrigo aveſſe cinque anni quando fu fatto Re, Dio
ve lo dica; perchè egli non dice altro, che così. ,, *Henricum fi-*
,, *lium annorum quinque puerum Regem Germaniæ legi*, *eumdemque*
,, *per Philippum Colonienſem Archiepiſcopum Aquis curavit*. " Queſto
è quanto il libro del Batteſmo adduce, per provar la ſua età; con
che intende aver a ſcriver contra queſta Storia contra le atte-
46 ſtazioni di Roma, e di Veoezia, e tante altre. E' da notar
aocora, che egli non vuol che Otton, il qual, eſſendo terzoge-
nito, poteva aver otto, o nove anni, (al ſuo conto) non po-
teſſe eſſer Capitano, ma ſà che Arrigo di cinque anni ſia ſtato
fatto Re: al che non ſi può riſponder altro, che un Regno
può aver un faociullino per Rè, e poi eſſer governato da ſapien-
ti perſonaggi: perchè adunque un' eſercito non può aver un fan-
ciullo per Capitano per inſegna, per dover poi eſſer retto col
conſiglio dei Veterani: perlochè Caligola confidava (come ave-
va in mente di fare) di crear Conſolo un ſuo cavallo predilet-
to, (*Suet. in Calig. pag.* 102. *Dio. lib. 69. pag.* 830.) Poſcia-
chè anche egli così era ſtato condotto nell' eſercito Romano;
così anche i Rè di Francia ſono ſtati portati bambini. Non oſtan-
te la età tenera di Corradino, i Guelfi di Toſcana non manca-
rono di far iſtanza per via di Ambaſciadori in Alemagna di far-
lo venir contra Manfredo ſuo Zio, che gli occupava il Regno
di Sicilia, e di Puglia: al che non acconſentendo la madre,
forſe impaurita dal caſo di Ottone, ſi fecero dar un ſuo mantel-
lino, e lo portarono a'ſuoi, che gran feſta ne fecero; ſolamente
per aver pegno, ed inſegna da moſtrar contra i nemici; acciò
ſapeſſero che ſotto l' ombra dell' imperio combattevano: venuto
poi Corradino a maggior età, ma pur ancora fanciullo, non reſtò
d'andar contra Carlo. (*Paulus Aemilius hiſt. Sub. Eduardo. Jo. Vil-*
lunas lib.6. cap.85. & lib.7. cap.23.) Così Otton non ſarà ſtato
,, il primo, *ut quem vos imperare juſſiſtis, is ſibi Imperatorem alium*
,, *quærat*, *ſumat aliquem è populo monitorem officii ſui; Salluſt. de bello*
Jugurth. pag. 120.); della qual coſa i noſtri Giureconſulti dicono: *In-*
fans poteſt eſſe miles, & Rex. (*Bar. in l.* 1. *in princ. C. de muner. & ho-*
nor. lib.10. & allegat. per Hippol. de Marſil. in l. infans. nu.9. ff. ad l. Corn.
de ſicar. & Sylvan. de feudi recognitionem q. 56. *num.7.*) Ma che Ot-
tone non poſſa eſſer ſtato abile a quel carico, ſe così poca età
aveſſe di otto, o nove anni, l'argomento è da retorquer con-
tra 'l Sigonio, che, eſſendo ſtato Capitano in quella fazione,
foſſe ſtato di età abile; da che ſi potrebbe argomentare che Arri-
go aveſſe molto più anni, dopo che ſi vuol argomentar la età di
un fratello all'altro; maſſime di Arrigo ſi potrebbe, non avendo
altra pruova, che quella di ſopra, la qual oltra che è leggeriſ-
ſima, ha congettura che moſtra certezza in contrario; perchè
nella Cronica di Otton Frigingenſe, (*lib.7. cap. ſi.*) ed in altri
autori ſi trova, che ad Arrigo nell' anno 1170. quando fù coro-
47 nato il Padre, diede moglie Coſtanza, figliuola del Rè di Sici-
lia, di modo che in quell'anno, eſſendo uomo da moglie, non po-
teva aver anni cinque. E ſe il Sigonio ſi ſcuſa d'aver ſeguito Gotti-
freddo

freddo Viterbiense, ilqual scrive che tal matrimonio seguisse del 1186. si risponde colle sue proprie parole (*lib.* 15. *de reg. Ital.* „ *fol.* 563.) *Hoc vulgari scriptorum, populorumque opinioni repugnat:* il che egli far non doveva per ragion legale, che si dirà al nu. 85. tanto meno lo doveva fare, quanto che il numero di quegli anni non corrisponde all'indizione che vi mette : sicchè ragionevolmente si può sospettar esserne errore ; però del tempo di detto matrimonio non si fidando il Nauclero, per la varietà degli Scrittori, dice: „ *Vides hic quòd Scriptores famosi non solum diversa, sed adversa scri-* „ *pserunt.* UTRUM VERIUS SIT DEUS NOVIT. Oltra ciò, si ha un'

48 altro argomento contra il Sigonio, che Arrigo in quell'anno 1176. fosse molto maggior di età; perciocchè vi stende l'istrumento della pace fatta da Federigo col Papa, e della triegua col Re di Sicilia, e co' Lombardi; dove il Padre, e Arrigo suo figliuolo giurano la manutenzion di detto Istrumento: se Arrigo adunque del 1176. fosse stato minor in quella maniera di undici anni, non avrebbe potuto giurar stante i capitoli dei Lombardi transunti ne' sacri Canoni, e seguiti dalla Chiesa, e osservati ne' comuni giudicj; (*c. parvuli. c. pueri.* 22. *q.* 5. *S. Thomas.* 2. 2. *q.* 89. *artic.* 10. *in corpore. & allegata per Afflict. in cap.* 1. §. *item sacramenta. num.* 7. 8. *de pace juram. firmand. Socin. consil.* 53. *visis consiliis, num.* 3. *volum.* 1.) perchè specialmente i Lombardi non avrebbero accettato il Sagramento di un fanciullo di undici anni, se fecero querimonia contra la legge promulgata da esso Federigo, che i minori costituiti in pubertà di anni quattordici potessero giurar, per validar i contratti; per la qual querimonia Arrigo era risoluto rivocarla; e non lo avendo fatto, (perciocchè fù da morte soprappreso) molte Città di Lombardia le hanno derogato espressamente ne' lor Statuti, come le predette cose attestano. (*Afflictus in d.* §. *fin. nu.* 8. *Alber. Fulgos. & Paul. relat. per Igneum in authen. Sacram. pub. C. si adver. ven. dit. Gunter. lib.* 8. *de gestis Friderici fol.* 127.) Avendo adunque i Lombardi accettato il giuramento di Arrigo, è conghiettura fondata, che egli non avesse quella età di undici anni; ma per aver sottoscritto, e giurato, si dee creder, e tener che fosse molto maggiore di quattordici anni. (*per glo. in c. præsentia de probat. allegat. per Alciat. de præsumpt. reg.* 2. *præsumpt.* 14. *num.* 6. *tract. tom.* 4. *fol.* 323. *& per Menoch.*

49 *præsumpt.* 50. *num.* 22. *lib.* 2.) Onde il Sigonio, fondandosi in cosa sì dubbia, non solo non prova quel che intendeva di provare, ma s'intende aver provato tutto il contrario, per ragion legale, che dice : „ *Dubia probatio facit contra producentem.* „ (*d. c. in præsentia de probat. & ibi Card. col.* 2. *Abb. num.* 34. „ *Bero. nu.* 138. *Mascard. conclus.* 571. *Dubia res num.* 2. *Sytag. com-* „ *mun. opin. Cod. tit. eod. num.* 291. *& allegat. per Vincent. Annibal.* „ *in addit. ad Albam consil.* 244. *deductum in fi. & per Cardin.* „ *Tusc. pract. conclus. in verbo probatio dubia conclus.* 766. *num.* 8. „ *vol.* 6. *fol.* 594.)

50 Però, tornando ad Ottone, e retorquendo, come dicemmo, l'argomento, che Ottone, essendo stato Capitano dell'armata, aveva età abile a quel carico: questo si conferma, perchè egli reggeva

la Borgogna, e tutto quello Stato, succeffovi per eredità materna, del qual fcrive Guntero, Autor che feguiva la Corte di Federigo. (*lib. 1. de geftis Friderici I.*)

" ——*Dubium puer inclyte dici*
" *Rexne, Comefne velis; veterum nam Regna* POTENTER
" *Allobrogum materna* REGIS, *regnique decore*
" *Dignus ab excelfo nomen deducis Othone*.

51 Dice, *dubium*, &c. perchè fi legge che il Ducato di Borgogna per avanti foffe Regno, ma de'popoli fieri: ebbe Re piu di cento trenta anni fin a Rodolfo; il qual, non potendo più fopportar le continue fedizioni di que'fudditi, rinunziò il Regno a Corrado Imperadore, che fù ridotto in Provincia, come era di prima; ora è Ducato, ma con potenza, e prerogativa regia. (*c. volumus. 11. q. 1. cap. cum Capella de privil. Concil. Trident. cap. 11. feff. 24. de reformat. Abb. conf. 62. in controverfia p. 2. Chaffan in princ. fuper confuet. Burgund. & in catalog. p. 1. confider. 44. Sigibert. in chronico fub anno* 1032. *latè Franc. Guiliman. de reb. Helvet. lib. 2. c. 8. & 13. Jac. de Ardizon. 1. c. 1. quibus mod. feud. amit. Petrus. Calefat. de equeftr. dignitat. num. 120. tract. tom. 18. fol. 31.*) Ma il Sigonio dice che Ottone non aveva età abile a maneggiar negozio tale di combatter co' Veneziani; e ciò dice, come gli Storici diceffero, che fi abbia portato bene, e vinto; e poteva penfare che quefta foffe ftata la caufa, che egli non avendo età di fperienza foffe rotto, e prefo quafi dalla metà meno di numero di galee; fcrivendo Obon Ravennate: *pars Othonem increpare, qui inexplorato ex Iftriæ ora folviffet*. Or lafciamo d'inveir più oltre, come fi potrebbe, contra queft' uomo in altro così benemerito delle buone lettere.

52 Manco error è quefto del Sigonio, che la sfacciataggine di Giorgio Merula; il qual, fcrivendo *de antiquitate Vicecomitum* al lib. 6. per tirar ancor effo che la conciliazion con Papa Aleffandro fia ftata per la vittoria de' Milanefi, nega la vittoria navale de'Veneziani, e la prefa di Ottone: procura diverfi argomenti vaniffimi, e frivoliffimi; fpecialmente nega che Federigo aveffe alcun figliuolo nomato Ottone; e dice non aver letto che ne aveffe fe non due, Arrigo, e Filippo: adunque fe la Storia non è vera per lui, che non ha letto che aveffe altri, che i predetti due figliuoli; farà vera per gli altri che avranno letto, e tuttavia leggono, che ne aveffe cinque, tra'quali il terzo genito era Ottone, come abbiam veduto di fopra per Guntero, Cortigiano di Federigo. L'Abbate Urfpergenfe, viciniffimo a que'tempi, e forfe contemporaneo, nella fua Cronica fotto l'anno 1176. dice: " *Imperator quinque jam genuerat filios, Enricum, videlicet, quem defignavit fieri Imperatorem, Fridericum, quem effecit Ducem Suevorum, & Othonem, qui poft modum habuit terram matris fuæ* : " poi tratta di Corrado, e Filippo; qui fi leggano tutti i Tedefchi, la Cronica di Suevia, la fpofizion, la Cofmografia della Germania, il Teforo delle Genealogie. Il Nauclero (*generat. 40. fol. 236.*) oltre ciò nega che poteffe aver armata, perchè non aveva erre marittime; fopra di che difcorreremo nella feconda

parte

parte di questa allegazione: il Bardi sopra ciò dice tanto che basta; alqual aggiungeremo il Platina, Niceta, ed il B. Antonino (*hist. p. 2. num. 17. cap. 9. §. 17.*)

V. Notizia, e certezza della predetta vittoria dimostra l'atto che
53 fece Papa Alessandro nel metter il piede sul collo a Federigo; il qual atto perciochè dall'Avversario, e da alcuni altri si nega, primamente proveremo esser successo; poi mostreremo di che ragion sia argomento: le Storie di Aicardo, e di Obone, Autori di quel tempo, recitate dal Corio, Sabellico, Rossi, e Bardi, costantemente lo affermano, cioè, che dopo la vittoria, e presa di Ottone, Federigo, venuto a' piedi del Pontefice, gettato in terra; il Papa gli ponesse il piè sul collo, e gli dicesse il verso: „ *Super Aspidem, & Basiliscum ambulabis, & conculcabis Leonem, &* „ *Draconem*; al qual l'Imperador rispose: *Non tibi, sed Petro*, e il Pontefice replicò, *& mihi, & Petro*; l'Autor degli annali non approvando che quest'atto possa esser fatto da un Pontefice della modestia, e creanza che era in Alessandro, conchiude che la Storia non è vera: noi adunque, dimostrando che essendo questo vero, il resto della Storia sia anche vero, come abbiamo proposto, dimostreremo.

54 A Roma, nella pittura della Sala regia, il Papa mette il piè su la spalla presso al collo dell'Imperadore: a Venezia, nella Sala del maggior Consiglio, già era dipinta per man di Tiziano avantichè l'incendio succedesse del Palazzo; il qual se ben abolì quell'opera; e quella che di sotto sul muro antica a fresco ne era, ne resta però copia fra' privati, e in lettera la descrive Giorgio Vassari nelle vite de' Pittori, in questa maniera: „ *Federico Barbarossa alla porta della Chiesa di San Marco stà ginocchione innanzi a Papa Alessandro III. che gli mette il pie su la* „ *gola. num. 3. in Titiano pag.* 808.) Nel portical di S. Marco si vede ancora il segno d'una figura romboide lavorata di tarsia di marmo. Vi faceva fede, e pruova il Brieve di bronzo che anticamente vi era; il qual, benchè sia dall'ingiuria del tempo stato abolito, resta però ancora nella memoria del mondo; perchè nel libro dell'itinerario della Italia, dove son registrate tutte le cose delle Città degne di esser vedute da' forestieri i quali vi capitano, vi è questo connumerato, che dice. „ *Ante principem portam templi, inter angiporti ostia, lapis magnus rubeus quadratus est, in quo æris quadrata itidem lamina infixa foliis vestita, in qua Alexander III. Federici Imperatoris* COLLO *pedem imposuit; ubi propterea litteræ incisæ leguntur*: SUPER ASPIDEM *&c.* (*Itinerarium Ital. p. 1. pag. 34. F. Sansovinus in descriptione Venet. lib. 1. pag. 34. Joseph Bonfilius Constantius in historia Sicula p. 1. lib. 6. pag. 241.*) Egidio Bellamera, Presule di Avignone, vicino molto a quei tempi (*in c. sacris de his, quæ vi metusque*) dice: „ *Alexander Papa, ponens pedem suum super* CERVICEM „ *Imperatori, ipsum conando dixit: Super aspidem, & Basiliscum &c.* Il Cardinal Giacobazio nel suo libro *de Concilio.* (*lib. 1. art. 18. fol. 16. col. 1.*) „ *Alexander III. postquam apud Claramontem* „ (*Federicum*) *Imperatorem damnaverat, & Venetiis ante fores*

„ *S. Mar-*

„ *S. Marci prostratum* IN COLLO *calcaverat*. Questi sono Prelati così grandi, e Canonisti dottissimi, e pur lo credono, e riferiscono, come fanno gli allegati dal Dottor Marta (*tract. de jurisdict. p. 2. c. 36. nu. 2.*) Gli antichi Commentatori di Dante, che si leggono riferiti dal Landino, nel 18. canto del Purgatorio, per quel che dicemmo sopra al num. 38. riferiscono lo stesso atto. Lo riferisce Giovan Villani, tutti questi vicini a que' tempi, (*lib. 1. hist. cap. 3.*) Gennadio, Patriarca di Costantinopoli (*de primatu Petri cap. 1. sect. 6.*) così dice. „ *Romanorum Imperator Alexander Papæ inclinata cervice, collum ejus pedi*
„ *submisit, cum diceret*: SUPER *aspidem, & basiliscum, &c. & ille*
„ *respondit : non tibi, sed Petro obedientiam exhibeo : & Pontifex :*
„ *& mihi, & Petro.* " Il B. Giovan Gersone, sebben non loda questo atto, non resta però di crederlo: *de potest. Ecclesiast. p. 1. considerat. 9.*) Il B. Antonino nell' orazion a Pio II. (*hist. par. 3. tit. 22. cap. 17. §. 1. col. 4. fol. 185.*) dice : „ *Alexander III.*
„ *ut jubar emicuit, Fridericum I. Imperatorem ut aspidem, & basili-*
„ *scum persecutorem Ecclesiæ proprio pede conculcans.* " Questo è santo, e letteratissimo Teologo, e Canonista, e ciò riferisce per
56 trionfo della Chiesa, tanto è lontano che si scandalezzi, come fa l'Avversario. Non si scandaleaza manco l'Abbate Tritemio, diligentissimo in tutto quel che scrive : dice che Cristiano, Arcicancellier di Federigo, ilqual dalla Storia di Obon, e da altri è mentovato esser stato presente, abbia scritta un opera che intitola : *Friderici Imper. gesta, & vita*, riferisce (*de scriptor. Ecclesiast. sub anno 1160. fol. 9.*) „ *Alexander Papa III. sedit in*
„ *Cathedra Petri annis uno, & viginti : multas injurias à Friderico*
„ *Imperatore sustinuit ; ipsumque Imperatorem tandem superans, in*
„ SIGNUM SUBIECTIONIS *ejus* COLLUM *pede conculcavit, dicens :*
„ *scriptum est : Super aspidem, &c.* " Non si scandalezzano manco i Greci, i quali, aderendo a quanto è stato conchiulo nel Concilio Fiorentino, che 'l Primato di Pietro continui ne' Romani
57 Pontefici che di tempo in tempo succedono, nella censura Orientale recitano la detta Storia per le parole che disse Federigo al Pontefice : *non tibi, sed Petro*, essendogli messo il piede sul collo; unendo queste a quelle di Costantino dette a S. Silvestro : (*Censura Oriental. cap. 13. pag. 234.*) Però i Moderni che scrivono le Vite de i Pontefici recitano la detta Storia in quella di Papa Alessandro. (*Alphonsus Ciaconius fol. 470.*) Lo recita medesimamente Lodovico Domenichi nella Storia de' detti, e fatti de' Principi. (*lib. 6. car. 287.*) Non lo ha manco saputo negar Giorgio Merula, dove nega il resto della verità di questa Storia; (*de antiq. Vicecom.*) il qual atto sebben non è espresso così ben dagli Autori, che dice l'Avversario esser stati presenti, non và la conseguenza, che non sia stato vero : come non va la conseguenza di sopra al num. 48. il B. Antonino non lo riferisce, adunque non lo ha saputo, nè creduto ; perchè lo riferisce poi (come abbiam mostrato) in un' altro libro : ma i detti Autori

58 tori riferiſcono la umiliazion dell' Imperadore con certe circo-
ſtanze che non danno a creder che non ſia vero il reſto. L'Av-
verſario riferiſce che Romualdo ſcriva: „ *Cumque ad Papam ap-*
„ *propinquaſſet, tractus divino ſpiritu*, DEUM *in Alexandro vene-*
„ *rans, Imperiali dignitate poſtpoſita, rejecto pallio, ad pedes Papæ*
„ *totum ſe extenſo corpore inclinavit.* " (*fol.* 450.) Recita pari-
mente che l'Autor degli atti d'Aleſſandro dica: „ *Depoſito cla-*
„ *myde, proſtravit ſe in terram, & deoſculatis Pontificis*, TAMQUAM
„ PRINCIPIS APOSTOLORUM, *pedibus*; " che è quel che gli altri
Storici raccontano eſſer ſtato detto dall' Imperadore: *Non tibi*,
ſed Petro, di modo che quelle parole, *tamquam*, verranno ad
eſſer dell' Imperador, e non dello Storico. Provata con tanti te-
59 ſtimonj queſt' azione, ſi prova la vittoria antecedente; perchè
metter il piè ſul collo, o il giogo a i nemici, è ſigillo, e
conſermazion delle vittorie: onde i Grammatici dicono: *dare*
„ COLLUM *eſt* BELLO VICTÚM *eſſe* " (*ex Propertio*): come ſece-
ro i Milaneſi, che, vinti da Federigo, ſi gettarono a'ſuoi piedi
co' coltelli al collo. (*Abbas Urſpergenſis in Chronico fol.* 299.)
Scrivono di Marzian Imperadore, per moſtrar che vinſe i ſuoi
nemici „ *omniumque inimicorum ſuorum* COLLA *Domini virtute*
„ CALCANS, *ſex annis, menſe, regnans, in pace quievis.* " (*Jor-*
nandes de Regnorum ſucceſſione fol. 78.) perchè il vinto, *jure*
belli reſtando di ragion del vincitore con quell'atto ſe ne toglie-
va il poſſeſſo; giuſta quel che è ſcritto nell' XI. del Deuteronomio:
„ *quem* CALCAVERIT *Pes veſter, veſter erit*: dal qual calcar de'
„ piedi è propriamente detta *poſſeſſio, quaſi* PEDUM *poſitio*.„ (*l.* 1.
& ibi gl. ff. de acquir. poſſeſ. & Azo. num. 2. *Paul. de Caſtr.*
num. 5. *Jaſ. num.* 2. *Afflict. deciſ.* 299. *Rex num.* 7. *Vocon. de-*
clar. lib. 2. *cap.*56. *poſt medium. Tholoſanus in ſyntag. juris lib.* 1.
cap. 13. *num.* 9.) In contrario di queſte pruove l'Avverſario
dice che Papa Aleſſandro non può aver fatto queſt' atto, eſſendo
60 vergognoſo, arrogante, e totalmente inſolito: così appunto egli
dice. „ *Magis indecorum, quo aſſeritur*, FACTUM *illud* ARROGANS,
„ *&* PENITUS INSUETUM, *quòd humiliatum ad pedes Pontificis caput*
„ *Imperatoris pede ipſe preſſerit, atque inſultaverit verbis illis: Super*
„ *aſpidem &c.* Come *arrogans & inſuetum*? " Si legge nelle ſacre
61 lettere che Gioſuè ſi ſece condur avanti i cinque Rè umili, e
tremanti, i quali, rotto il lor eſercito, ſi aveano naſcoſti in
una ſpelonca; ed ordinò a'ſuoi Capitani: „ *Ite, & ponite* PEDES
„ SUPER COLLA REGUM *iſtorum*. " (*Joſue* 10.) Virgilio induce
Turno a far queſt'atto ſopra Eumede vinto a morte. (*Aeneid.*
lib. 10.) „ *Semianimis lapſoque ſupervenit*, PEDE COLLO IMPRESSO.
E' da creder queſt'uſo eſſer continuato, e ſe non ſe ne ſa men-
zion nelle Storie tal volta, ſia per eſſer ſtato tanto ordinario,
che, ſenza dirlo, s'intenda; perchè ſi legge a' tempi più moder-
ni queſta ſteſſa cerimonia col verſo del Salmo: *Super aſpidem*
(ſcrive Otton Fringingenſe, il qual dicono eſſer ſtato Nipote di
Federigo) che foſſe fatta da Giuſtiniano, ilqual, preſo Tiberio
Apſimaro, avendoſi contra lui fatto Imperadore inſieme con
Leonzio, dice: „ *Tyberium, & Leontium captos, ac in cateni*
„ *poſitos*

„ *positos per plateas trahi*, & *post*, *universo populo acclamante*, SU-
„ PER ASPIDEM & *basiliscum*, &c. & PEDIBUS COLLA *eorum* CALCANS.
(*Chronic. lib.* 5. *cap.* 17.) La stessa cerimonia scrive Zonara di
Diogene Imperadore, quando fu preso in battaglia da Assan Sol-
dano, condotto alla sua presenza: „ *Sultanus*, *nomine Axan*, *ga-*
„ *visus est*, *ut natura fert*, *neque tamen superbia elatus*, *de cujus*
„ *moderetione*, & *justitia multa memorantur*, *adductus* (*Diogenes*)
„ *ad pedes ejus*, *flens se prostravit*. *Tum* (*Axanus*) *quasi numine*
„ *afflatus*, *e solio exiliit*; & *de* MORE *humi jacentem* CALCAVIT :
„ *deinde erexit*, *atque amplexus est cum hujusmodi verbis*: *Noli mæ-*
„ *rere*, *Imperator*; *ita enim sunt res humanæ*: *Ego verò te*, *non ut*
„ *captivum*, *sed ut Imperatorem*, *tractabo*. *Et statim ei tabernacula*
„ *Imperatoria*, *mensasque adhibitum juxta se collocat*, *captivis quot-*
„ *quot redditis*. " Qui è da notar che il metter il piè sul collo
del vinto, per umile che si appresenti, è *de more*. *Item* che
questo è atto di possesso debito, non di superbia; perchè dice,
neque superbia elatus. *Item* che Assan, avendo l'animo modera-
to, e volendo trattar Diogene da Imperadore, non restò di cal-
carlo. *Item* che ciò fece come inspirato da Dio, che dice: *quasi*
numine afflatus.

62 Lo stesso fecero i Romani, perchè T. Quinzio Cincinnato,
volendo rilasciar gli Equicoli da lui vinti, volle però che sotto-
mettessero il collo al giogo: „ *ut exprimatur tandem confessio sub-*
„ *actam domitamque gentem sub jugum abituros* ") come fecero anche
i Sanniti a' Romani: „ *quoniam victi*, & *capti*, *fortunam fate-*
„ *ri scirent*. " (*T. Livius lib.* 3. & *lib.* 9. *dec.* 1.) In vece di
piè, con che dovevan calcar il collo a' vinti, era il giogo diriz-
zato con tre aste in forma del Pi Greco, che forca, come ora,
63 si chiamava. Era fatta questa cerimonia, acciò non si mettesse
in contesa, come spesso si fa, la vittoria; dicendo Ennio (*ex*
Prisciano libro 4.)

Qui vicit non est victor, nisi victus fatetur.

Dionisio Alicarnasseo nel libro 10. vi aggiunge che questa era
messa in cerimonia di religione, dove, così passandovi i nemici,
toccando l'asta, di sopra, chiamata tigillo, era far confessione,
come di sopra, e restavano liberi, ed assolti; forse fu ombra di
quel che, venuta la luce, si vede nella Chiesa adoperato; come
tante altre cose simili si veggono. Nè manco quella è spiegata
sempre dagli Scrittori, quando fanno menzion della confession de'
vinti. Essendo vinte le navi di Antioco avanti il porto di Efeso,
non iscrivono, se non „ *posteaquam confessionem victis satis expres-*
„ *serunt*. " (*T. Livius dec.* 4. *lib.* 6. *inf.*) Visto adunque che
quest'atto è ordinario, che il vincitor, per modesto che sia,
suol usar, togliendo il possesso del vinto, ne và conseguenza, che
sia precessa vittoria contra Federigo; che non può esser stata,
come si dirà a basso al num. 76., se non la Navale de' Vene-
ziani, dove fu preso Ottone suo figliuolo, Duca, anzi Rè di
64 Borgogna. Ora veggiamo se era lecito a Papa Alessandro di pre-
termetterlo: troveremo che no, dicendo i Giureconsulti: „ *id*
„ *quod consuetum est fieri non dicitur arbitrarium*, *sed necessarium*. "
(*Bal.*

Bal. in l. quicumque notab. 4. *Everard. in Topica juris*, *loco* 63.
facit gl. in c. ad Apostolicæ in verb. satisfactionem, *de re jud. in* 6.
vide Navar. in terminis in c. inter verba, *nu.* 47. 11. *q.* 3. *operum*
tom. 1. *fol.* 20. *Late Genebrardus Cronolog. lib.* 3. *fol.* 509.) Ma Pa-
65 pa Alessandro bisognava che lo facesse in esecuzion del precetto di
Dio, per quel che è scritto nel 33. del Deuteronomio: „ *Negabunt te inimici tui*, *& tu eorum* COLLA CALCABIS! " e nel Sal-
mo 17. *Cadent subtus pedes meos*, conforme al verso che egli
disse: *super aspidem*, dove dice Eusebio: „ *Dignitatem propheti-*
„ *ci spiritus contemplare*, *qua promissionem* APOSTOLIS *Salvator fe-*
„ *cit: Ecce, do vobis potestatem* CALCANDI *super serpentes*, *& scor-*
„ *piones*, *& super omnem virtutem inimici.* " (*Catena Barbati su-*
per Psal. 17.) Onde anche si può conghietturar che forse per pre-
66 rogativa di questa promissione i piedi del Pontefice si dicono
beati. Non sarà fuor della mia profession legale dir questo; per-
chè i nostri Dottori prendono argomento, come lor torna bene,
non solo dalle voci della lingua Ebrea, e Greca, ma anche dal-
la Caldea (*gl. in rubr. ff. sol. matrim.* Essendo adunque questo
un trionfo preordinato, e pronunziato da Dio agli Appostoli,
e alla dignità loro, Papa Alessandro non lo doveva pretermet-
tere sotto pretesto di modestia, per mio parere; perchè avrebbe
mancato, come Saul, il qual credè far meglio salvar le primi-
zie della preda pel sacrifizio, e non le uccider, come Dio ave-
va comandato. (1. *Reg.* 15. *c. sciendum* 8. *q.* 1.) Gli Ateniesi, da'
quali i Romani, come dicemmo, hanno imparate le leggi, par
che anche essi decidano questo punto come riferisce Tucidide.
„ Gli uomini, dice egli, dalla natural necessità son mossi a signo-
„ reggiare, ciascun a colui il qual è stato vinto da esso. " Però
Papa Alessandro, trovandosi in questo stato, gli conveniva dir,
e osservar quel che segue: „ *Hanc autem legem nos neque tulimus*,
„ *neque, ea lata, primi usi sumus; sed jam receptam à Majoribus ac-*
„ *cepimus*, *& usurpamus*, *perpetuam futuram relicturi.* " (*Thucyd.*
lib. 6. *inf.*) Onde si vede qual ragione abbia il Cerione nella sua
Cronica, il Bodino, e altri, benchè Cattolici, a dannar questo
atto; tra'quali danno maraviglia il Gerson, questo Autor degli an-
nali, e Francesco Duareno; (*de beneficiis lib.* 1. *cap.* 2.) uomini di
tanta letteratura, a'quali sono da risponder anche le cose scritte
da Giuseppe Stevano, seguace anche egli di questa Storia: (*de A-*
doration. pedum Roman. Pont. cap. 5. *col.* 2. *tract. tom.* 13. *p.* 2. *fol.* 53.)
„ *Alexandri III. factum*, *quod tantopere*, *ut tyrannicum*, *elevat Fran-*
„ *ciscus Duarenus*, *commendare potest cum jure*, *meritoque in religio-*
„ *nis*, *& Ecclesiæ infensissimum hostem Federicum Barbarussam*, *non*
„ *ut in salem infatuatum*, *quem jubet Christus pedibus protereri*, *sed*
„ *potius in horrendam belluam calcibus insultaverit.* " Però Papa Ales-
sandro non doveva mancar di esercitar il suo jus, per la vittoria
concessagli da Dio colle felici arme di questa Serenissima Repub-
blica; col qual atto ora ne vien a far fede al mondo a confu-
sion de'suoi contraddittori.

VI. L'Avversario col suo argomento ci dà materia di far un'altra
69 pruova di detta Storia. Se il calcar del piede è atto tanto inso-

 lente,

sente, come egli dice „ *ut ad hoc tanto labore inductum Imperatorem,*
„ *atque suasum eo modo exasperatum factis, & dictis inurbanis insu-*
„ *tatis, duris, asperis, per Pontificem exacerbatum, eum a pœnitentiæ*
„ *remedio procul abigeret.* “ (*eod. fol.* 456.) Se adunque, facendo
detto atto, l'Imperador se ne sarebbe tornato addietro, e ritrat-
tata la penitenza di che era compunto, come egli suppone, con-
stando chiaro per tanti testimonj che Papa Alessandro lo fece; ed
avendolo tollerato l'Imperadore superbissimo, bisogna che la cau-
sa sia prima, perchè il Pontefice esercitava quel che gli compe-
teva jure belli; secondo, per ricuperar il figliuolo, il qual, non
seguendo la pace, stava ne' patti di restar prigione. Così allegano
i Dottori. „ *Imperator Federicus Barbarubea, ut* RECUPERARET *ejus*
„ *filium, passus est Papam Alexandrum III. calcasse pedibus ejus ca-*
„ *put.* “ (*allegata per Doct. Martam d. cap.* 18. *nu.* 21.) Nè si per-
70 suada l'Avversario, come facciamo ancor noi, che l'umiliazione
dell'Imperador fosse atto di vera interna penitenza, perciocchè non
lo mostrano tale le parole dette al Pontefice: „ *non tibi, sed Pe-*
„ *tro*; stantechè *pœnitentia cogit peccatorem omnia libenter sufferre;*
„ *in corde ejus contritio, in ore ejus confessio, in opere tota humili-*
„ *tas* “ (*c. perfecta dist. de pœnit.*) come ne dà l'esempio il Van-
gelo nella Cananea, che, più che era sprezzata, ed ingiuriata,
più s'accendeva a dimandar la grazia della sanità per la figliuo-
la a Cristo. (*Matth.* 15.) Si accorda ancora che non vi fosse
71 contrizion nella lettera che poco avanti l'Imperador scrisse al Pa-
pa, piena di accuse, e di improperj, senza niuna confession del
suo peccato: della qual lettera, trovata a Roma nella Badia di
S. Gregorio, ne registra parte il Bardi a car. 151. dove tra le altre di-
ce: „ *Et quod maximum est, novissime* VENETOS, *&* VENETIA-
„ RUM DUCEM *adversus nos direxisti; quorum opa, & auxilio terre-*
„ *stres, & maritimas nostras copias in unum contra Mauros congrega-*
„ *tas, una cum* FILIO *nostro, quem vi, & dolo* CEPERUNT,
„ *disperdere voluisti, & omnibus aliis modis non offendisti;* “ però,
tenendosi aggravato, e non aggravante, non aveva contrizione
per dimandar perdono, se egli si teneva l'offeso, come dice
nella lettera: onde la sua umiliazione fu quel che si dice San
Marco per forza: però la Cronica raccolta di Germania sopra
le parole dell'Imperador, e del Papa: „ *Non tibi, sed Petro,*
&c. dice: (*H. Mutius lib.* 18. *in fi.*) „ *Hæc tanta vocis con-*
„ *tentione sunt dicta, ut nemo, qui viderit, & audierit, non facilè*
„ *perspexerit odia in cordibus reposita adhuc fuisse.*

72 Lo dimostra anche quel che fece poi, che, liberato il figliuo-
lo, saccheggiò tutto il Contado di Fiorenza fino alle mura, per-
73 chè i Fiorentini aveano favorito il Papa. (*Anton. hist. p.* 2. *tit.*
17. *c.* 9. §. 24.) Questo si prova anche dal fin miserabile, che l'Im-
perador fece; il qual, andato oltra mare, coll'esercito si affo-
gò in un fiume a ragion di Faraone, come impenitente; sopra
che scrivono i Teologi: „ *Neque tamen hac* HUMILITATE *illud a*
„ *Deo impetrare potuit, ut non etiam morte horribili, ac totius exer-*
„ *citus interitu peccatum in Ecclesiam severissimè puniretur.* “ (*Card.*
Bellarmin. de translat. Imperii lib. 1. *cap.* 5. *in fi. Card. Baronius*

sub

sub anno 1160. tom. 12. fol. 292. in princ. Sanderus de visibili monarch. li. 7. nu. 902. Jacob. Bossius in histor. Jerosolymitan. p. 1. lib. 6. fol. 125. Che se fosse stata in lui contrizione in quell'atto, la
74 promessa di Dio dataci per Ezechiel (35. 12.) non gli sarebbe mancata, che è: „ *impietas impii non nocebit ei, in quacumque die conversus fuerit ab impietate sua;* " massime avendogli data l'assoluzione quel Vicario al qual Cristo disse: „ *Quodcunque solveris super terram erit solutum, & in cœlis.* (*Matth.* 18.)

VIII. Per pruova di detta Storia si ha che Federigo, per qualunque caso contrario successogli, mai non si è condotto ad alcuna
75 umiliazione: il che si pruova per gli stessi Autori allegati dall'Avversario, i quali riferiscono che nel 1166., venendo esso in Italia, due mila del suo esercito morirono di peste; e l'anno seguente fu rotto dall'esercito de' Milanesi con perdita di vinticinque mila combattenti; e l'epistola di Giovanni Sabariense lo stesso riferisce: „ *Federicus Exaugustus de fastigio ob Ecclesiæ persecutionem in paupertatem, & ignominia miser;* " dice che si era ridotto ad ignominia, perchè si ridusse a servir, per governar cavalli: dopo alzando la testa ancora, dice: „ (*fol.* 344.) *immisit Deus tantum famis cruciatum in exercitum illius, ut præ nimia ciborum penuria unus panis modicus ob esurientibus emeretur pretio unius marchæ argenti;* " il che, ciò non ostante, era, come Faraone, impenitente; perciocchè così egli dice: „ *quod autem nec sic depressus ab insania sua destitit novus Pharao* " (*fol.* 292. & 345.) e vi aggiunge, „ *Federicus, videns totum mundum post Alexandrum currere, orthodoxos Reges, & Principes orbis, ei, tamquam verum Pontificem, honorem, & reverentiam exhiberi,* ERUBESCEBAT *in se ipso; & propterea, cum accusante conscientia, confundebatur, & terrebatur.* VERECUNDABATUR *autem ab incepto desistere.* " Se adunque era così forte contra i casi avversi, e duro, come Faraone, a proseguire; e da vergogna non voleva desister, non vi è ragione che si venisse a confessar vinto sotto i piedi di Alessandro, per la rotta ultimamente avuta dai Milanesi. Alcuni, per non riferir la vera causa, che fu la prigionia di Ottone preso nella giornata, vedendo che la rotta data da' Milanesi non poteva esser la vera causa, perchè mai, per simil caso Federigo non si è rimosso dal suo proposito, hanno trovato una assai magra invenzion, e melensa: dicono che i Principi, i quali seco erano dopo detta rotta, si sollevarono contra l'Imperadore, protestando non volerlo più seguire contra la Chiesa sotto il peso della scomunica. Questi dovrebbono pur saper che altra era la causa de' Milanesi, cominciata molto avanti, che quella di Papa Alessandro, onde altri, che in altre occasioni la lor partita vollero palliar sotto questo pretesto, venuto egli in Germania, li gastigò acerbamente, come desertori incorsi *in crimen læsæ majestatis.* (*Abbas Urspergensis in chronico. fol.* 310. *Naucler. vol.* 3. *gen.* 40. *fol.* 235.) Se altramente fosse, bisognerebbe ben dire i Milanesi pazzi, che, se la lor vittoria sola ha ridotto Federigo sotto i piedi del Pontefice, scrivessero, e togliessero a sè tanta gloria, narrando esserne stata causa quella navale de' Veneziani, come di sopra abbiamo veduto.

76 Ma la vera causa distrugge tutte le altre che falsamente si adducono; perchè appaga l'intelletto, che non vi ha bisogno di cercarne mendicatamente altre: la presa del figliuolo lo ha fatto confessar vinto; il cui amore ha ammollito ogni precedente sua durezza: come in altri Padri si è veduto, che, avendo virilmente sostennte diverse acerbità de' tormenti, quando si è venuto di vederli, ò doverli veder ne'figliuoli, non hanno potuto tolerarli: tante Storie vi sono da farci conoscer la sperienza, che i criminalisti consigliano, per dar grave tormento a i Padri, perchè confessino il delitto, essendo correi, di tormentar prima i figliuoli alla lor presenza: (*Francisc. Brun. de tortura q. 5. p. 2. nu. 55. Gandinus in tracta. molef. sub rubr. qualiter sit fiden. tortur. & allegat. per Io. Baptist. Bojard. in addition. ad Clar. §. fi. q. 64. nu. 91. & per Tiraq. in praef. legit si unquam. C. de revoc. donat. nu. 7. & sequen. Bernardin Scardonius. de molestiis conjugatorum. lib. 4. cap. 14. ubi.* „ *Quippe nulla re parentes afficiuntur atrocius,* „ *quàm malo, & incommodis filiorum, ut qui saepe etiam saevissimos sui* „ *corporis cruciatus neglexerint, eorum tormenta nequiverint ferre: re-* „ *pertique sunt qui, ut servarent vitam filiis, se ipsos perdiderunt, vi-* „ *tae jactura illis succurrere non verentes.*) I Canonisti, da i casi seguenti confermando: *Che Pater diligit magis filium, quàm seipsum,* recitano un caso intravenuto in Puglia sotto Carlo II. d' un omicidio, dove il Padre, dopo esser stato costantissimo ne' tormenti, trattandosi di liberare il figliuolo, confessò aver egli commesso il delitto, e così ne andò all'ultimo supplizio. (*And. Barbat. in c. cum in presentia nu. 81. de probat. alias casus vide apud Dio. hist. lib. 15. de Aquilio Floro pag. 886. Valer. Maxim. li. 5. cap. 7. Ravisius Textor in officina. p. 2. tit. amor parentum*) Appresso gli esempj che adducono i predetti Autori si hà da aggiunger questo di Federigo, al qual non avendo potuto ammollir la ferocia dell'animo alcun caso avverso, per ricuperar il figliuolo, abbia cesso, e si abbia umiliato a ricever gl' insulti ordinarj che fanno i vincitori a i vinti, ma ordinati da Dio a i sommi Pontifici.

VIII. Si dice per argomento legale: La causa limitata produce effetto limitato; onde da tal effetto si conosce la causa, *& è con-*
77 *verso* da tal causa, l'effetto. (*Bal. in rubr. ff. si cert. pet. vers. & dicto de causa. Card. in c. cum dilecti vers. & nota argumentum de accusat. Tiraquel. tractat. cessante causa §. 2. nu. 147. & alleg. per Affl. in consti. si quis aliquem q. 5. in fi. & alleg. Card. Tuschum pract. conclus. in verb. effectus regulatur concl. 49. & per Menoc. cons. 416. in eadem. num. 6. Caph. cons. 133. multa. nu. 31.*) Se la rotta data da'Milanesi a Federigo avesse causata la
78 pace, e la umiliazione a'piedi del Pontefice, ciò avrebbe causato prima a'Milanesi: e se essi ebbero appena sei anni di triegua, bisognava che il Papa avesse triegua di altrettanti: onde, essendo questi effetti diversi, bisogna che non sia nna la causa, ma diversa. Oltra di ciò, non può star che chi ha vinto acquisti manco beneficio di quel
79 che ha acquistato chi non ha vinto: nascerebbe una stravaganza, dicendo i Giureconsulti: „ *Qui vicit alium vincit propter se, non propter* „ *alium,* (*Bald. in l. si defunctus nu. 4. C. de suis & legitim. liber*

„ *ber. & in l. si quis vel si que. nu.2. C. ad Tertul. Corn. cons.* 271
„ *de hac conlusione nu.* 5. *vol.* 4.) Altra era la contesa de' Milanesi, come abbiam detto, che era, per liberarsi dal giogo de' ministri imperiali; altra era quella di Papa Alessandro, che era, di esser messo in Sedia, esclusi gli Antipapi: però, combattendo i Milanesi, per se dovevano vincer, ed ottenere il fine per cui combattevano: non erano come i Veneziani, che combatterono, e vinsero, per metter in Sedia Papa Alessandro. Però se i Milanesi per la detta rotta avessero astretto l'Imperadore alla pace, ed alla umiliazione a' piedi del Pontefice, e a conceder la triegua di anni quindici al Rè di Sicilia, avrebbono vinto per altri, e non per se, che non ebbero, se non i sei anni di triegua: bisognava ben dir loro: per altri, e non per voi, avete arato, o buoi: Onde ben si adagia la rotta che dietro con la triegua che ottennero, e la rota dell'armata, e presa del figliuolo con la umiliazione, e pace col Pontefice. E se si vorrà trovar causa, perchè,
80 nel trattar la pace con Papa Alessandro, si trattasse la triegua co' Milanesi, e col Rè di Sicilia, si troverà che il Papa, favorendo i Milanesi, e le altre Città confederate, e, vice versa, esse favorendo il Papa, ma non per ragion di Lega, non doveva concluder pace senza la sicurtà di essi: il che è atto proprio della Chiesa Romana, come ne scrive Papa Innocenzio (*in dicto c. Apostolicæ. nu.* 3. *& ibi Joan. Monach. nu.* 5. *de re judc. in* 6.)
„ *Nota fidelitatem Ecclesiæ Romanæ , quòd nunquam voluit habere pacem, nec pacis tractatum, nisi prius exprimeret de pace sibi*
„ *adhærentium , & de perpetua securitate eorum* . " Oltra di ciò, se i Veneziani, invigilando alla sollevazione, e liberazione dell'Italia fecero far essi la Lega delle Città di Lombardia, per liberarle dalla mala amministrazion de' ministri Imperiali, ma con patto, che osservarsero la fede data all'Imperadore; (*Blond. dec.* 2. *lib.* 1. *Sigon. de Regno Ital. Lib.* 13. *fol.* 518. *&* 525. *Baron. d. tom.* 12. *sub. anno* 1164. *fol.* 514.) è ben da creder che, trattandosi di pace in Venezia coll'Imperadore, non abbandonassero la causa di quelli che per opera loro erano stati messi in guerra; professando la Repubblica di non aver mai mancato di fede ad alcuno; come segnalatamente narrano le Storie, (*Sabell. dec.* 1. *li.* 1. *c.* 58. *Guicciard. li.* 3. *c.* 99.)

IX. Fà pruova della detta vittoria la festa che s'incomincia a solennizzar la vigilia dell'Ascenzione colla Indulgenza nella Chiesa di San Marco, e colla cerimonia di sposar il mare il dì seguente, pel trionfo che in essa Chiesa celebrò il Papa per detta vittoria: sopra che dicono i sacri Canoni: „ (*unniversaria recordatio*
„ *repræsentat, quod olim factum est, & sic nos facit moveri, tamquam*
„ *videamus.* ") *c. semel. dist.* 2. *de consecr.*) Per lo stesso effetto di memoria de' felici successi anche le genti instituivano solennità di feste: nel qual proposito scrive Arnobio nel lib. 5. „ *Ac ne illam*
„ (*historiam*) *vis temporis, & vetustatis obsolesceret longitudo, per-*
„ *petuitatis honore mandastis*: perocchè questa solennità di sposar il mare che si facesse col concorso di tutti i popoli circonvicini, già trecento anni ne fa fede il Petrarca (*Senilium lib.* 4. *episto-*
la

la 4.) A que'tempi, ne'quali ancora il fatto era recente, ancor
ſeguiva a giubbilarne l' Italia ridotta in libertà fuor del domi-
nio de'Barbari per tal impreſa, perchè per le vittorie acquiſtate
è ſtato coſtume de'Popoli, ed è meſſo in obbligo dalle leggi, iſti-
tuir un giorno feſtivo, che ſerve come Stilografia dell'allegrez-
za pubblica, e ſerve per riconoſcer il Sign. Dio che l'ha donata.
(*l. 1. C. de public. lætit. lib. 12. & ibi And. do Barul. num. 2.
Jo. de Platea in princip. Ioſeph. Moniard. verſ. nunc quibus, num.*
2.) dove ſcrivono: „ *ob victoriam, quam ſibi glorioſam Imp. conſe-*
„ *cutus fuiſſet, feſti dies celebrari conſueverunt, ſicut gentes ſe iniuſtè*
„ *facturas, ſi Diis dies* IN PERPETUUM *optimè rei geſtæ, & muneris*
„ *memoriam non dedicabunt*: però conchiudono che della pace, che
ſeguì a S. Chieſa, ed a tutta la Lombardia, nominata la pace di
Coſtanza, che fu parto, e frutto della detta vittoria, ſe ne doveva
far allegrezza pubblica ſolenne. (*allegat. per Io. de Platea ibi
Reſtaurus q. ſi. Caſtald. tractat. de Imperat.*) Conforme a queſti
dice il Card. Baronio, per la pace ſeguita: (*tom. eod. fol.* 455.
B) *quis hæc* „ *tanta non deficiat admirando lingua? verò victorialem*
„ *occinat hymnum Chriſto Victori, cui & erigat ſimul de ſuperatis ho-*
„ *ſtibus, inſuperabilibus inimicis, trophæa perpetuo permanſura.* Il che
non ſi vede fatto, ſe non a Venezia, perchè ivi è ſucceſſa la
vittoria, e la pace, eſſendo ſcritto nell'Apocaliſſe. 2. VINCENTI
dabo calculum candidum: dove dicono i Teologi: „ *conſtat apud Ve-*
„ *teres* VICTORIARUM DIES *publicis faſtorum tabulis inſcriptos conſue-*
„ *viſſe candido lapillo prænotari, a quo clarius a cæteris diebus diſcer-*
„ *neretur: poſuit autem hoc loco calculum candidum, quod is notus eſ-*
„ *ſet his, qui in theatris, ac ſtadiis certabant, &* VINCENTIBUS *tra-*
„ *debatur.* (*Sixtus in bibliotheca p. 1. lib. 2. in verb. calculus, fa-
cit glo. in l. 1. in verb. errorem. C. de error. calculi.*) Se adunque
ſi debbono celebrar le feſte, ſi debbono celebrar dal vincitore,
perchè così è conſuetudine; ed il teſto dice: „ VINCENTI *dabo*
„ *calculum candidum.*" Ma della vittoria contra Federigo, onde ſe-
guì la pace alla Chieſa ed a tutta la Lombardia, non ſi celebra
feſta altrove, che a Venezia, viene la conſeguenza certa, che i
Veneziani abbiano ottenuta la vittoria, e non altri: così quelli
che combattono, debbono aver la corona, non quelli che ſtanno
82 a vedere. Se muove qualche ſcrupolo perchè la commemorazion
del trionfo intravvenuto nella vigilia di San Jacopo ſi ſia ridot-
ta all'Aſcenzione, ſi può dir con buona ragione, che ciò ſia,
acciocchè in quel giorno nel giubbilo che fà la Chieſa colla me-
moria dell'aſcender di Chriſto in Cielo, eſprimeſſe anche quella
del trionfo che ebbe ſopra la perſona del ſuo perſecutore; per-
ciocchè in quel giorno nella colletta de'divini uffizj ſi legge nel-
le lezioni: „ *humilia reſpicit, & alta a longe cogniſcit: illa ut ex-*
„ *tollat, hæc ut deprimat*: le quali parole fanno memoria di quel
„ che l'Imperador riſpoſe all'orazion del Papa, come riferiſce il Ba-
„ ronio: (*to. 12. ſub anno 1177. fol 451. B*) *ſicq. factum eſt quòd*
„ *ille, qui humilia reſpicit, & alta a longe cognoſcit, patientiam no-*
„ *ſtram, & adverſæ partis humilitatem conſiderans, more ſuo potens de*
„ *ſede depoſuit, & humiles exaltavit.* Oltre a ciò nella piſtola alla
meſ-

messa, e ne' responsorj si legge„: *Ascendens in altum captivam du-*
83 *xit captivitatem*, ch'è del Salmo 67. nel qual avanti per tanto
tempo dallo Spirito santo è stata descritta minutamente questa
vittoria, come dimostreremo in altra carta; quì bastandoci dire
che, siccome il versetto: *Ascendes in altum*, scritto da David per
una uittoria, che doveva succeder, è ridotto dall'Apostolo; e
dalla Chiesa all'Ascension di Cristo, così al giorno di essa è ri-
dotta la celebrazion di detta vittoria colla stessa colletta, che ser-
ve all'una, ed à all'altra.

X. Perchè tutto l'argomento dell'Avversario versa sopra questo,
84 che gli Autori da esso trovati dicono che Papa Alessandro sia ve-
nuto a venezia accompagnato da tredici galee mandategli dal Rè
di Sicilia: che par sia totalmente contrario a quel che noi affe-
rimmo, che venisse incognito in abito di Cuoco, e si accomodas-
se nel Monastero della Carità; par di averci convinti di falso in
tutto; avendo per costante che questo sia falso: però ci resta un'
altra pruova, ch'è la indulgenza della Carità, dove ogni anno
concorre tutto il popolo a riceverla con questo concetto, che Pa-
pa Alessandro la lasciasse, per quando sconosciuto ivi capitò per
refugio, come ne fa memoria e fede la Cronica di que'Padri me-
morata di sopra. Il Popolo concorre parimente alla porta della
Chiesa di San Salvatore, dove ha per costante, che il detto Pa-
pa, giunto la prima notte a Venenia, vi dormisse sotto la cuppo-
la che vi era: la qual memoria è registrata in una Cronica di
que'Padri, si trova copiata nella Cronica Sanuta, che così dice:
Alexander III. *Pontifex*, „ *dum moram traheret Venetiis, consecra-*
„ *vit altare S. Salvatoris, præsente Federico Imperatore, super quod*
„ *etiam Missam celebravit anno* 1177. *die* 29. *Augusti. & Ecclesiam*
„ *dedicavit & multas indulgentias concessit ; & in festo Transfigura-*
„ *tionis, & omnibus transeuntibus per porticala, sub qua ipse dormierat*
„ *prima nocte, quando Venetias applicuit erat Prior D. Vivianus, qui*
„ *postea anno* 1180. *mense Martii fuit consecratus Episcopus Einus.*
85 Questa continuata antica memoria di un Populo si tiene per pruo-
va di verità infallibile; sopra di che, come testimonio ordinato
da Dio senza altra scrittura, è scritto nel Salmo 77. „ *Quanta*
mandavit patribus nostris nota facere ea filiis suis, ut cognoscat gene-
„ *ratio alia. Filii qui nascentur, & exurgent, & narrabunt filiis suis.*
Per qesta via i Principi mandavano i raccordi importanti a'loro
Pastori, come faceva Antigono;, *qui præcepisse filis diceretur, ut &*
„ *ipsi meminissent, & ita posteris proderant.*, (*T. Livius dec.* 3. *lib.*
10 *p.* 505.) Però dicono i Giureconsulti: *Longa, & tenax* Po-
„ PULI, *seu* REPUBLICAE *memoria pro veritate habetur* „ (*Bald. cons.*
„ 48. *ses. probibita. num.* 2. *vol.*1.*sequitur Tiraquel de præscript.*
§. 1. *num* 48. *Cravet. de antiq. tempor. p.* 1 *vers. viso in hac pri.*
ma parte nu. 2 *tract. tom.* 17. *fol* 142.) perchè dicono:„ *Raro*
„ *falsum invenitur quod* UNIVERSI *dicunt*; però danno il precetto di
Catone, che doveva esser osservato dall'Avversario: „ *Judicium*
POPULI *nunquam contempseris unus.* (*Alex. consi.* 53. *prospectis*
num. 10. *vel.* 4. *Barbaro. in c. tertio loco num.* 36. *de probat. Af-*
flict. de pace tenend. quarto notabili num. 22.) Il che serve per
il

il resto detto di sopra, essendo anche di quella tenace, e continuata memoria appresso tutto il Popolo.

XI. Seguendo ancor io l'antica memoria della Repubblica, e di
86 tutto il Popolo, ricevuta ancora da quelli che non scrivono punto della vittoria contra l'Imperadore; i quali dicono che Papa Alessandro concesse le insegne le quali porta la Serenissima Signoria in cerimonia; dico esser singolar argomento di quanto i Veneziani hanno operato per lui, e per la Sedia Apustolica; perchè quelle insegne sono le stesse ehe portavano gli Imperadori Orientali, come si può veder nel Curopalata, (*de officialibus Palatii Const.*] come altrove pienamente abbiamo dimostrato. Questo dichiara che la Repubblica prestasse l'uffizio d'Imperadore nel difender Santa Chiesa; che è proprio di chì ottien l'Imperio di esser suo Avvocato, e difensore. (*c. venerabilem, & ibi Jo. And. num. 26. Abb. num. 4. de elect. Clem. Romani, & ibi gl. in verb. advocatus de jurejuran. Barbat. in c. novit. de judiciis, ubi multa cumulati Petr. de Monte, de potestat. Pontif. num. 3. tract. tom. 13. p. 2. fol. 144. Card. Tusch. pract. conclus. in verb. Imperator, quibus nominib. concl. 35. num. 11. tom. 4. fol. 399. Gygas de crim. lesæ Majest. q. 8. tract. tom. 11. p. 1. fol. 36. Jo. de Lignano de bello, cap. 15. tract. tom. 16. fol. 373.*) Dio poi accordò il successo, e l'effetto colle insegne; come fece a Saul, ehe prima Samuel, avendolo unto, gli fece toccar il Regno d'Israello, credendo il Popolo, per gli atti pubblici, che a sorte fosse; perciocchè indi a pochi anni la Repubblica miracolosamente fece l'impresa dell' Imperio Orientale collegata co' Principi Francesi, (*Glos. in cap. quanto de consue.*) ed acquistò quei titoli, e que' stati convenienti alle insegne; come diremo anche più a basso: e fu mercede ugual al merito; poichè, *ei qui operatur, merces imputatur secundum meritum:* (*Rom. 4.*) onde, misurando la donazione col
88 merito, convien che l'un all'altro sia eqoivalente, e conosciuto il valor della donazione, si abbia a conoscere la qualità del merito. (*D. Thom. 3. q. 49. Doct. in l. si donatione. C. de collation. Oldrad. cons. 226. quidam Episcopus num. 8. Barbat. consi. 46. Deum invoco num. 7. col. 3. & allegata per Tiraquel. in d. l. si unquam in gl. donatione largiens num. 81.*) E perchè regolarmente è rimesso all' arbitrio del giudice il conoscer l'equivalenza del merito alla donazione, non potrà nascer altro giudizio, che la concessione sia stata ugual all'opera prestata dai Veneziani, di aver ottenuta la vittoria contra Federigo colla presa del figliuolo: perchè simil
89 concessione ebbe Carlo Magno da Leon Pontefice, per la presa di Desiderio Rè dei Longobardi, altresì persecutor della Chiesa; lo stesso ebbe Otton I. da Giovanni XII. per aver represso Berengario Rè d'Italia, ma incorribigile contra la Santa Chiesa a par di Faraone. Considerate ancora le insegne solamente non concordano a gran lunga col merito di aver dato il solo ospizio al Papa pel congresso col Imperadore, pel qual bisogno, secondo essi, furono proposte tre altre Città, Modena, Bologna, e Pavia; e dicono che fu eletta Venezia. Chi è quel d'intelletto tanto ottuso, che dica che, fosse andato in una delle tre altre, la qual avesse

dato

dato lo stesso ospizio, le fossero state concesse le stesse insegne dal
Pontefice? Non se ne vede alcun esempio giammai, che, per simil
servizio, alcun Principe , Comunità , o Repubblica abbia ripor-
tato simil premio così eccessivo al conceder ospizio. E' eccessivo,
perchè con tali insegne si accresce la dignità, e prerogativa di quelli
90 a' quali si concedono; dicendo i Giureconsulti: *Qui majoribus in-*
„ *signibus utuntur, majoribus honoribus perfulgent, & in digniori loco*
„ *collocari debent; & pretiositate ornamentorum augetur dignitatis præ-*
rogativa. (*Chassaneus in cataleg. par. 1. consi. 38. & p. 4. consi.*
32. vers. Duodecimo. Abbat. Gemin. & Francus in c. ad Apostolicæ
de privileg. in 6. Jo: Paul. Balzar. in rubr. quæ sint regalia num. 3.
Fulvius Pacian. de probat. cap. 26. num. 127. Carol. De grossal.
regal. Franciæ p. 1. pag. 37.) Molto meno le avrebbe dato altri
titoli, che qui non tocchiamo, avendone scritto ampiamente nel
Mar libero, dove trattiamo della giurisdizione del Golfo.
XII. Tenendo che la rimunerazione dimostri la qualità del merito ;
91 argomento ci dimostrano i diplomi fatti da' Pontefici posteriori :
ve ne è un pubblico di Clemente V. il quale, coll' occasione dell'in-
terdetto che fece alla Repubblica per le cose di Ferrara, esami-
nati i suoi gran meriti, per quel che ha prestato alla sedia Ap-
postolica, pronunziò che mai dovesse essere scomunicata, nè gra-
vata d'interdetto; il che riferiscono le pubbliche Storie. (*Sabel.*
lib. 1. dec. 2. Petr. Just. hist. lib. 4. fol. 67. Jo. Nicolaus Dojan. hist.
lib. 4. car. 196.) perchè, avendo la Repubblica ottenuta una vit-
toria tale in difesa di Santa Chiesa, si fece colonna, sopra la qual
92 cadeva la benedizion del Signore, siccome suona la lettera nell'
Apocalisse al cap. 3. *Qui vicerit, faciam illum columnam in templo*
„ *Dei mei & foras non egredietur amplius; per apostasiam, nec per*
„ EXCOMUNICATIONEM come dichiara ivi la glosa; perchè quelli che
difendono la Chiesa la sostentano , sono le sue colonne; le quali
mai moversi non debbono, dicendo la dottrina Canonica: „ *Columnæ*
„ *concutiendæ non sunt, nec honorabiliora membra.* (*Innocentius in c.*
„ *per tres cl. primo, num. 3. de Simon. facit textus in c. accusatio §. hoc,*
& alia 2. q. 7. & ibi gl. c. gloria §. item ejusdem 12. q. 2.) Per
93 questa stessa ragione scrivono i Dottori Francesi che lo stesso Cle-
mente V. dichiarò che i Rè di Francia non potessero essere sco-
municati; ed i Dottori Romani scrivono che que' privilegi, essen-
do rimuneratorj, non possono essere rivocati. (*Carol. Degrossalius*
regalium Franciæ p. 2. ver. novum jus Jo. Feraldus de juribus, &
privilegiis Regum Franciæ nu. 19. tract. to. 16. fol. 176. Neviz. inter
consil. Brun. consi. 12. punctis. num. 12. Mandosi in regulas Can-
cellariæ reg. 13. q. 8. num. 12.) Benchè si allega Giovan Andrea,
ed altri Canonisti, (*in capit. cum instantia de censibus. Marian. in c.*
accepimus, col. 3. de privileg. Fel. in c. cum non liceat in fi. de
præsump.) i quali dicono (ed è gran parola) che il Papa non lo pos-
sa fare, quando si veda fatto: ma questo presta maggior argomento di
merito di colui a chi vien fatta tal concessione; perciocchè la
mercede delle fatiche prestate per la salute pubblica eccede il
modo di poterla stimare . (*l. si pater in fi. ff. de donation.*
Roman. singul. 520. & ibi additio . Jas. in l. si donatione.

 nu. 9.

nu. 9. C. de collation. Card. Tusch. pract. concluf. in verb. præmium
concl. 514. *tom. 6. fol.* 366.) onde dicono: „*propter merita recedi-*
tur à regulis juris.

Quanto all'opinion di Giovan Andrea, sù che gli altri si fon-
dano, l'addiziona l'Abbate nel detto capitolo *cum instantia*, e dice
„ *Sed adverte , quia Io. Andreas sentit oppositum, dum dicit Regem*
„ *Franciæ ex privilegio Apostolico non posse excommunicari ab homi-*
„ *ne, nec à canone.* Scrivono di più i Dottori Francesi essere stato
96 dichiarato, che tal privilegio si estenda ancor agli Uffiziali, sive
Magistrati del Regno; perchè il privilegio concesso al Padrone com-
prende anche la sua famiglia: (*c. ecclesia* 12. *q.* 2. *glos. in c.*
clericorum 11. *q.* 1. *refert. Io. Ferald. de jur. & privil. Reg. Franc.*
nu. 9. *Carol. Degrossal. Regalium Franciæ d. vers. novum jus §.*
hinc est, & secundo & allegata per Probum in addit. ad Io. Monach.
in c. ne aliquo de privil. in 6.) le quali cose s'intendono qui in-
trodotte remissive con tutte le loro opposizioni, eccezioni, e in-
telletti; perchè qui a me basta dire che, essendo stata fatta una
tal concessione fuori delle regole di ragione , si cavi argomen-
to, esser grandissimo il merito della Repubblica; che vicino a
que' tempi fu combatter, e vincer in difesa della Sede Appusto-
lica.

Mi restan certi altri argomenti, i quali in fin del presente
discorso, per finirlo in ricreazione, ho deliberato riserbare; e di-
rò le seguenti cose, traponendole come intercalari.

Abbiamo viste tante pruove tratte da memorie pubbliche di
marmi, di pitture, da Croniche, da Storie scritte dagli Autori di
quel tempo, e da'vicini, e da tanti altri posteri, che han lor
creduto: oltra di ciò, da tanti altri argomenti necessarj, sicchè a
Roma, nella sala Regia, se ne è fatta pubblica attestazione. Non
è però da prender maraviglia, che vi sieno così arditi, che la
vogliono impugnare; perchè finche vi sarà Satanasso al mondo,
vi saranno spiriti di contraddizione, che a vele piene urteranno, ed
opporrano alla verità, come le tenebre s'agitano alla luce. Chi a
97 ciò guardasse, non leggerebbe mai Storia, se non a ragion di Ro-
manzi. Volendo il mondo anche nelle azioni passate de'miseri mor-
tali aver mano con innalzarle, abbassarle, od a suo arbitrio anche
annularle, e come alle cose future, non lasciarvi verità determi-
nata. „ *Adeo maxima* (dice Tacito *lib.* 3.) „ *quæque ambigua*
sunt, dum alij quoquo modo audita pro compertis habent; alij vera
„ *in contrarium vertunt, & gliscit utrumque posteritate.* Cicerone nel
Bruto imbrutta tutte le Storie Romane, dove dice: „ *multa scri-*
„ *pta sunt in eis quæ facta non sunt; falsi triumphi plures consulatus*
„ *genera etiam falsa, & ad plebem transitiones:* de'Commentarij di
Cesare dice: *quæ enim Cæsar nunquam fecit, neque fecisset, ea*
„ *nunc ex falsis commentarijs proferuntur* „. Ed Asinio Pollione tira de'
calci a questi, ed a Livio: „ *quod pleraque per alios gesta temere*
„ *crediderit.* „ dice parimente Dione: (*hist. lib.* 53. *pag.* 667.)
„ *est enim suspicio omnia dici, agique ad arbitrium Imperatorum,*
„ *eorumque qui horum sunt potentia comites: inde fieri ut multa con-*
„ *ficta divulgentur, multaque, quæ verè acta sunt, ignorentur?*

de-

„ *denique omnia secus, quàm evenerint, edantur.* " E perchè il volgo non ne sia delle predette cose ignorante, collo stesso ariete l'Ariosto batte la fama d'alcuni passati, spennacchiandoli, perchè gloriosi, come fin ora, per la bocca de gli uomini non volino; (*cant.* 35.) poscia che questo anche da' nostri Dottori, al par di Omero, e Virgilio, è allegato. (*Hippolyt. Riminal. cons.* 217. *num.* 74. *lib.* 2. & *consil.* 422. *nu.* 67. *lib.* 3.)

Non fu sì santo, nè benigno Augusto,
Come la tuba di Virgilio suona,
L'aver avuto in poesia buon gusto
La proscrizion iniqua gli perdona.
Nessun sapria che Neron fosse ingiusto,
Nè sua fama saria forse men buona,
Avesse avuto e terra, e ciel nemici,
Se gli Scrittor sapea tenersi amici.

E per meglio divolgar il detto di Giuvenale „ & *quicquid Gracia* „ *mendax finxit historia* " volgarizza in sostanza quel che, per mostrar bell'ingegno, vuol mostrar Dion Grisostomo, che Troja non sia stata presa, contra la fama impennata da tanti Scrittori, e anche dalle nostre leggi: (*l. verbum in fi. ff. de verb. sign. Barbat. in rubr. de probat. nu.* 29.) volgarizza anche il detto di Pausania, e di Licofrone, che Penelope non sia stata pudica:

Omero Agamennon vittorioso,
E fe Trojan parer vili, ed inerti,
E che Penelopea fida al suo sposo
Dai proci mille oltragi avea sofferti:
E se tu vuoi che 'l ver non ti sia ascoso,
Tutta al contrario la Storia converti,
Che i Greci rotti, e che Troja vittrice,
E che Penelopea fu meretrice.

E quel che di Didone scrive il Petrarca nelle pistole senili; (*lib.* 4. *epist.* 5.) dove si vanta di aver egli scoperto tal mendacio; perlochè due volte nel capitolo della castità colle stesse cadenze di rima (cosa stravagante) riferisce, se ben Trago, ed Ausonio tra' nostri, oltre i Greci, narrano lo stesso, e li seguono Marulo, e Pomponio Gaurico ne' suoi epigrammi; perciò l'Ariosto traduce:

Elisa, ch'ebbe il cor tanto pudico,
Che riputata vien una bagascia,
Solum perchè Maron non le fu amico.

Dove vi andò la disgrazia che l'Ariosto, per necessità di rima, ha convenuto dir, che Didon sia reputata una bagascia; non è vero che alcun la reputi tale, se ben innamorata di Enea, dicendo Plauto in Mustellaria:

Matronæ non meretricum est unum inservire amantem.

I nostri Dottori dicono: „ *Meretricem non esse, si, amore vehe-* „ *menti capta, sui copiam amanti faciant.* " (*allegata per Menoch. de arbitr. cas.* 328. *nu.* 3. & *opportunius in nostro de Auctoritate & judicio peritorum,*)

rum,) ma Virgilio la senfa d'avvantaggio in quel verso di tanta energia:

Una dolo Divum si faemina victa duorum est.

Ho tocche queste, per lasciar le narrazioni sacre, alcune del-
98 le quali lo stesso Avversario ha, come dicemmo di sopra, con molto studio, ed acremente impugnate; non però con cattivo affetto, *absit*, che si pensi mai tal cosa.

Ma contra questi prevale il comun concetto infuso, e ritenuto nella posterità, dalla qual convien esser sbandito il creder contrario, come puro mendace: questa è una di quelle pietre da conoscer la verità dalla falsità della Storia, della qual abbiamo scritto, per autorità di Giuseppe, di sopra al num. *6.* ed oltra ciò, si vede osservato nelle Storie quel che si dice da' Legisti: *Satur magis testib. affirmantibus, quam mille negantibus.* (*gl. in l. dico.* §. *si plures. ff. de arbitris,* & *Doct. in l. haeredes pelan. de testib.* & *in cap. quid per nonale de verb. sign.* & *per alios quos allegat* & *sequitur Francisc. Curtius de testib. concl.* 2. & 25.) però se uno Storico narrerà un fatto, ed un'altro non ne dirà niente, si stà a quel che lo narra, perchè può esser tal omissione per interesse d'affetto, o per simili umori: come nella Storia de' Rusci non sono narrate due Vittorie che contra essi ottennero i Poloni; ma il Cromero, che i fatti di questi scrive, gli narra nel lib. 3. delle sue Storie. T. Livio si tiene con quelli che narrano i due fatti d'arme successi con vittoria contra i Latini, guidati da Q. Fabio in assenza, e senza ordine del Dittator Papirio; e li tien per veri. Sebben, dic'egli „ *apud antiquissimos scri-*
„ *ptores una haec pugna invenitur; in quibusdam annalibus tota res*
„ *praetermissa est* (*dec.* 1. *lib.* 8. *pag.* 508.) Riferisce medesimamente la giornata contra gli Etrusci sotto M. Valerio Dittatore, sebben vi sieno Autori, che dicono la Etruria essersi acquietata dal Dittatore senza alcuna memorabil battaglia. (*dec.* 1. *lib.* 10. *pag.* 593.) Non valerà adunque che Autori trovati jeri, e non jeri l'altro, non facciano menzione della Vittoria Navale contra Federigo; perchè si dee credere, e tener per fermo quel che tanti altri, già tanti anni, di essa hanno scritto; e non a quelli che la tacciono, i quali Dio sà chi sono, e quando nati, e quando scrissero.

99 Ora, presso queste Considerazioni, vediamo le qualità de' due Storici: quando l'Avversario ci pone in campo all' incontro, vuol ch'essi sieno pietre lidie da conoscer la verità dal mendacio; ma non hanno alcuno de' requisiti proposti, nè meno di quelle qualità ch' egli stesso ha scritto debba avere uno Storico, per far che se gli creda: (*tom.* 1. *sub anno* 34. *num.* 177. *fol.* 141.) perchè nè l'Autor de gli atti d'Alessandro III., nè Romualdo, scrittor della Cronica, hanno alcun uso di esser creduti, essendo ora inventati dall' Avversario: non hanno manco opera publica, alla qual si conformi la lor narrazione; ed a ragion di prescrizion di quattrocento anni han perdute le ragioni, che debba loro esser creduto. Ma venendo a' più particolari, il libro degli atti d'Alessandro è apocrifo, non avendo nome d'Autore; però tanto è lonta-

100 è lontano che se gli abbia da creder, che forse non si può legge-
re, dicendo di questi libri i sacri Canoni: „ *singulari cautela in Ro-*
„ *mana Ecclesia non leguntur, quia eorum qui scripsere* NOMINA PENITUS
IGNORANTUR. " *c. sancta §. item gesta sanctorum dist.* 15.) dove
la glosa, e l'Arcidiacono dichiarano, cho apocrifo sia quel libro
cujus nomen ignorantur. I libri che non hanno il titolo del nome
101 dell'Autore non hanno credito, perchè può avvenire che l'Au-
tore lo abbia lasciato, per non aver obbligo di difender le cose
che vi narra: così scrive S. Girolamo in una sua pistola (*ad Eva-*
grium vol. 3. *fol.* 38. così scrivono i Canonisti (*Jo. Andr. in*
Data. lib. 6. *num.* 23. *vers. quartus quando id agit.*) Titolo, se-
condo i Grammatici, vien detto a *tuendo*; onde un libro senza ti-
tolo viene a dir senza difesa, che ne abbia a far l'Autore, tol-
to il traslato da' soldati, che si chiamano *Tituli*, *quasi tutuli*, *quod*
patriam tuerentur: (*Festus*, *&* *Blondus triumphantis Romæ lib.* 6.
ex Ulpiano (ait) de militari testamen.) ed è passato in comun
parlare, che, riprovandosi un libro, sebben si sà l'autore, non ne
avendo il nome, si dice, che è senza titolo, e così senza auto-
rità. (*Averoes lib.* 4. *physic. comm.* 15. *Boccacius in quarta dieta*
Decameronis in princ. & allegata in libro nostro; de Auctoritate, &
Judicio peritorum tit. de libris legatis.) Dove un'Autore non vo-
lendo sostentar le cose ch'egli narra, ciò non può fare un'altro;
102 come quando uno rinunzia ad una lite occorsa sopra la fede di
suo istrumento, il qual si presume che abbia confessato che possa
esser falso, non può egli, nè altri mai usarlo: (*l. postaquam litis*
C. de pact. & l. 3. *C. de fide instrum. Barbat. cons.* 12. *illud af-*
feram nu. 9. *vol.* 4.) di modo che, se l'Autor non ha voluto
metter il nome, per non aver obbligo a sostentare le cose che
dice de i fatti di Papa Alessandro, per la incertezza che ne ha
di esse, manco lo può far l'Avversario.

Le stesse opposizioni ha Romualdo, perchè, ora uscendo in luce,
non ha uso di essergli creduto; e non ha opera pubblica, come
s'è detto, che se gli conformi; nè farà che se gli creda, sebben
dica esser stato presente; perchè chi finge un mendacio di un li-
bro, finge anche il nome di Autore che sia stato presente: lo
conferma lo stesso Avversario in altra materia: *Felices omnes forent*
„ *impostores, si ex falso tantum super posito titulo quod cuperent pro-*
„ *batum haberent* (*tom.* 12. *sub anno* 1191. *fol.* 535.) Però non si
103 legge il Vangelo di Nicodemo, nè gli altri con nome di quelli
che sono stati presenti, di Taddeo, Tommaso, Barnaba, Barto-
lommeo, Andrea; perchè, non si avendo certezza che sieno sta-
ti scritti da essi, come apocrifi, non hanno acquistato fede; anzi
son rigettati da santa Chiesa. (*D. Augustin. de consensu Evange-*
list. lib. 1. *cap.* 1. *& d. cap. Romana. §. item Chronicam. Concil.*
Trident. sess. 4. *in princip. cum concordantiis ibi. Cardin. Baronius*
tom. 1. *sub anno* 44. *fol.* 234.) E se il libro è di Romualdo,
dove è fede che fedelmente sia stato copiato; che non vi sia sta-
104 to aggiunto, o diversificato? Ma come sminuito sia, lo stesso Av-
versario il conferma; che di due copie, una trovata, dice, nella
Libreria Vaticana, l'altra a Salerno; (*fol.* 444. *tom.* 12.) „ *in*
Codi-

Codice Longoburdo Salernitano , *ubi definit* „ Imperfecte , *sicut* „ *etiam idem S. Petri codex est* Imperfectus : ed altrove (*eod.* „ *fol.* 720.) *collatus cum codice S. Petri in Vaticano* Haud integro, sed fine carente. “ Abbiamo in jure che le cose imperfette si hanno per nulle; (*l. cum Sillejanum. C. de iis quibus ur indign. & per Canones concordantes ibi. Cravet. de antiqu. tempor. p.* 3. *vers. vidimus* , *num.* 23. *tractat. tom.* 17. *fol.* 149. *Menochi conf.* 42. *juris num.* 13.) perlochè concludono. „ *Imperfecta autem* „ *instrumenta instrumentorum nomen non retinent* ; *ob id in publicam* „ *formam levari, & redigi non possunt !* “ onde se questo libro era
105 al tempo del Volaterano nella libreria Vaticana da lui, come afferma, maneggiata, meritamente, e sanamente ha fatto a non ne tener alcun conto, avendo scritto in altra forma , come lo abbiamo allegato sopra, al numero 42. Non ne hanno manco tenuto conto i Cardinali della Congregazione sotto Pio IV. che non abbiano persuaso il Papa a far la iscrizione di tale Storia nella Sala Regia; come non hanno tenuto conto del libro de gli Atti di Papa Alessandro.

106 Sì bene il Cardinal Baronio come riuscirebbono i suoi volumi de gli Annali, se vi mancasse il fine di alcuni tomi, dove tante volte con appendici muta, e rimuta, aggiunge, e ridice quanto per avanti aveva detto, ed ingenuamente confessa l'errore: „ *A priore sententia recedere* , *& quæ firmiter stabiliisse vi-* „ *debar, retractare minimè diffidam.* “ E più oltre. „ *Re autem vi-* „ *gilantissimo studio exactius pervestigata* , *atque attentius disquisita a* „ *priore sententia volens, libensque discendens* , *in eam potius venio* , „ *quam veritas persuadet.* “ (*Annal. tom.* 3. *fol.* 86.) Se il libro non fosse intero, e vi mancasse questa parte , e quella delle appendici, si direbbe che l'Autore avesse una opinione, la qual avendola retrattata, non ebbe per vera.

107 Nel margine che vi è messo al testo di Romualdo citato dall' Avversario (*fol.* 444.) si dice „ *incipiendo ab illis verbis: in hoc* „ *capitulo Federicus Imperator*, *&c. usque ad illa verba: Ecclysationes* „ *Solis. f. in signo Virginis:* “ le quali parole però si è scordato di porre; o che si è scordato di levar dal margine ; non avendole poste nel testo; forse per non levar la fede all' Autore , il qual pare attesti che sia in quel tempo succeduto Ecclissi del Sole nel segno della Vergine; il che è falso; perchè per quanto si ha dal Calcolo Astronomico non son successi tali Ecclissi , nè succeder potevano, non servendo alcun dei nodi a quel segno. Secondo i Computisti del 1177. furono due Ecclissi della Luna ; il primo fu nel dì 26. d'Aprile, l'altro a' 19. d'Ottobre : Ecclissi del Sole non fu se non del 1180. a' 28. di Gennajo , e del 1181. a' 13. di Luglio ; nel qual tempo il Sol non poteva esser in Vergine : di che l'Avversario , forse avvisato , non ha poste le parole del testo promesse nel margine. E' vero che scritte le suddette cose , mi è occorso veder d'un Ecclissi accaduto in quell' anno 1177. nel dì 8. Settembre, presso Vincenzo Belvacense nello Speculo Istoriale lib. 29. cap. 21. ma questo appunto ci pone il sospetto , che il detto Autor Romualdo, seguendo l'error del

Belva-

Belvacenſe in queſta ſua Cronica, ſia autor poſteriore al 1244. ſin dove ſcriſſe il Belvacenſe, e non preſente al ſucceſſo del 1177. come vuol l'Avverſario. Della qual falſità di Ecclifſi non avendo veduto il teſto di Rompaldo, ſe non quanto ſcrive l'Avverſario nel margine non sò aſſolutamente fondamento ſino che non lo vegga.

Ora queſti Autori dicono che Papa Aleſſandro veniſſe trionfante con tredici galee mandategli dal Rè di Sicilia, così negano che aveſſe biſogno dell'ajuto de' Veneziani, per vincer Federigo, che già era vinto, e ne richiedeſſe la pace; e vogliono far mentir gli altri, che veniſſe profugo, e di naſcoſto; che ſcoperto poi, la Repubblica toglieſſe la ſua difeſa, e ne ſeguiſſero le coſe prenarrate. Qui laſcio di conſiderar le ſtampite, che dicono in numero aſſai dove, dato che detti Autori foſſero ſenza quelle mende che li moſtrano mendaci, e ſenza credito, è in obbligo chi vuol por loro penſiero, e tener conto d'adoprar le regole le-
108 gali, che inſegnano quello ſi ha a fare, quando vi ſono teſtimonj diſcordi, per fuggir la falſità di eſſi, per riſolverſi come ſi abbi a credere. Se trattano di atti iterabili, la contrarietà fa che ſi abbia a preſumere eſſer ſucceſſi più d'una volta: (*c. cum tu. de teſtib. & ibi gloſ. & omnes Scribentes & in cap. in praeſentia de probat. Bar. tract. de teſtib. col. 1. Aret. in §. ſi minus in fi. Inſtit. de actio. Anchar. conſ. 335. licet priores, num. 2. Franc. Curt. tit. eod. p. 7. num. 156. verſ. ſecundò reducuntur. Pet. Ant. Pietra de fideicommiſſ. q. 12. Nicolaus Leſcut. de teſtib. verſ. conſequenter tract. tom. 4. fol.* 237. dove ſi dice in terminis: *Concordatur ſicut Evangeliſtae, juxta quod dicitur diſtingue tempora, & concordabis Scripturas, hoc magis obſervandum circa diverſitatem Hiſtoricorum Chronographorum*. Queſta Dottrina circa gl'Evangeliſti inſegnò Sant'Agoſtino molto avanti, *de Conſenſu Evangeliſtarum lib. 2. cap. 50. oper. Tom. 4. fol.* 153. *Sic ubi ſimile invenitur factum a Domino, quod in aliquo alteri Evangeliſtae ita repugnare videntur, ut omninò ſolvi non poſſit, nihil aliud intelligitur, quam utrumque factum eſſe, & aliud ab alio commemoratum eſſe*. Così ſi dee far degl'altri Storici; così doveva far l'Avverſario nel caſo di Papa Aleſſandro: il che non avendo egli fatto, lo faranno gl' altri, dando loro ampia materia, e teſtimonio i proprj Avveſarj.

109 I Noſtri affermano che Papa Aleſſandro veniſſe incognito a Venezia avanti la Vittoria, la qual ſia ſucceſſa del 1176. e l'anno ſeguente ſeguiſſe la pace; così lo atteſtano anche i Foreſtieri *Beat. Anton. Hiſtorica par. 2. tit. 17. Cap. 1. §. 10. Volater. lib. 22. fol.* 254. *Corius par. 1. fol.* 51. La venuta poi, dicono, colle Galee del Rè di Sicilia fu del 1177. cioè nell'anno che ſi fece la pace; così per li ſuoi Autori l'atteſta l'Avverſario *l. D. Thom.* 12. *ſub anno* 1177. *fol.* 430. Gli Storici dunque, parlando di due anni diſtinti, danno all'Avverſario obbligo di dire che due fſeno ſtate le venute del Ponteſice; una quando venne incognito, dove dimoraſſe finchè la Vittoria ſucceſſe contro Federigo, ed il trattamento, e la concluſion della Pace lo aſſicuraſſe che poteſſe andar liberamente

ramente

ramente dove più gli piacesse, poi dovendo venir Federigo ad umiliarsi a'suoi piedi a Venezia, il Papa venisse la seconda volta trionfante con tredici Galee del Rè di Sicilia: non ostante dunque l'improperio, e la opposizione che hanno gli Storici addotti dall'Avversario, concedendo ancora che integri sieno, punto non contraddirebbero alli nostri, quando l'Avversario ha un obbligo di credere, e dire, come insegna Sant'Agostino, *Utrumque factum esse, & aliud ab alio omissum*. Stante le quali cose, sebbene all'ora per opera de'Veneziani fu levato quel scisma, e conosciuto il vero Pontefice, ed ottenuta la pace, ben sarebbe conveniente ancora che da qui fosse levato lo scisma trà gli Storici, e fermata concordia trà essi; fosse conosciuta la verità certa di quanto appresso la Sede Appostolica nella Sala Regia, e nella Regia del Maggior Consiglio in Venezia è confermato.

Alle predette cose s'aggiunge per argomento più riservato, che si cava dal verisimile, prova efficace, certa, e concludente ne'Giudizj con che si fanno le Leggi, e si difiniscono i Litigj, come si tenga per vero quel che è verisimile. *Allegat. per Hipolit. in rub. de probat. num.* 108. *& seq. Tiraq. in præfat. l. si unquam nu.* 37. *& seqq. C. de revoc. donat. & Mascard. de probat. concl.* 1402. *verisimilitudo in princip. & nu.* 22. *& seq. Parsan. de probat. lib.* 1. *Cap.* 8. *nu.* 20. *& seq. Mandos. in regul. Cancell. in præfat. per totum lat. Card. Tusch. pact. Concl. in verb. verisimile quid sit nu.* 2. *& seq. tom.* 8. *fol.* 575.

Chi dirà che un Vascello travagliato da grave tempesta di Mare, o da persecuzion de'Corsari, non si sia ridotto in Porto sicuro, che gli sia vicino ogn'altra pendice, minacciando cattività, e morte? E dove Papa Alessandro, per assicurarsi andò? prima raccontano: *Dimisso Lateranensi Palatio, ad tutas domos Frangipanas ad Cisternam Neronis; in qua latuit Nero fugiens Romanos insequentes metu ab Urbe fugam, meditantem Guglielmus Rex suis Triremibus, e Terracina in Franciam deduxit, postea Franciæ, & Angliæ Regum Consilio Romam. Ex Ottone Fringensi de rebus gestis Frider. lib.* 1. *cap.* 66. *Thom. Favelli de rebus Siculis dec.* 2. *lib.* 7. *fol.* 410. *& ex alleg. per Baron. D. Thom.* 12. *fol.* 342. Di modo che è verisimile, e così si dee tener per vero quel che scrive Obon Ravennate: *Desperatis rebus Vilielmi, ad tantos Friderici Exercitus vires imbecilles suadebant, ne illi salutem suam facilè crederet; Profectionem in Galliam ut inanimum, & qui præter fugæ diverticulum, nihil ei adversus Fridericum præstitura esse damnabat, Venetam Civitatem liberam, & ob id minimè suspectam, quam item amicam potius, & suarum partium fuisse cognoverat maximè ad eumdum probabat:*

Chi può dunque in questa disperaziòn di cose non credere ch'egli si sia ridotto a Venezia, la qual Iddio, in vece delle Città di rifugio concesso al suo popolo, ha fatta risorger per salvezza l'Italia contra il furor de'Barbari? Per lo che Leon IX. suo Predecessore, vi si trasferì perseguitato da'Greci, e da'Normanni, dove sono cacciati tanti altri Principi da'loro stati soccorsi, e ne hanno ricevuta tanta consolazione nelle estreme loro miserie, che

han.

hanno confessato non aver più desiderio nè della Patria, nè del perduto Principiato *Sabel. dec. 3. li. 1. pag.* 152. ne suona la Tromba per tutto il Mondo.

I nostri Giure-Consulti, benchè esteri, di lei dicono: *Urbs praclarissima, decus, splendor totius Italiæ, virtutibus, divitiis, ac Religione ornata, Paradisus delitiarum. Bald. cons.* 411. *quidam num.* 2. *vol.* 4. *Cuman. cons.* 72. *de Jure Col.* 3. *Menoch. cons.* 75. *hac jam dici num.* 98. *Jas. in l. si Insulam num.* 9. *ff. de verb. obligat. Gomes.* 12. *si fuerat instit. de action. Nevizan. lib.* 5. *num.* 59. *Catelian. Costa Memorab. in Verb. Venetiæ. Tomas Deplovat. in Additio ad Cepollam de servit. rustic. prad. c.* 26. *Mandos. reg.* 13. *qu.* 6. *in fine Pietro Antonio Petra de Principe Cap.* 3. *qu.* 4. *num.* 34. Ai quali si aggiunge Pietro Bellino Consiglier del Serenissimo Emanuello Duca di Savoja nel suo trattato *de re milit. tit.* 5. *in princ. tract. tom.* 16. *fol.* 335. Il quale così dice, *Hanc Urbem Novam Romam dixit Fulgosus, & Communem Patriam vocat Cuma, eamque, & nos non immeritò culmen, & decus Italiæ dicemus, cùm sola, vel exoriens contra Barbaricas Gentes, & rapinas, & vastationes tutissimum præbuerit Italis refugium, solaque hodie Italicam libertatem, & dignitatem conservet, & tueatur.* Il Petrarca che godeva lo stesso rifugio. *Senilium, lib.* 4. *Epist.* 4. *Augustissima Venetiarum Urbs, quæ una hodie libertatis, ac pacis, & Justitiæ Domus est, unum bonorum refugium, unus Portus, quem benè vivere cupientium, tyrannicis undiquebellicis tempestatibus quassæ rates petant, Urbs, auri dives, sed ditior prudentia, potens opibus, sed virtute potentior; solidis fundata marmoribus, sed solidiori etiam fundamento Civilis concordiæ stabilita, salsis cincta fluctibus, sed salsioribus tuta Consiliis* &c. Onde Sabba Castiglione ne' suoi ricordi num. 114. dice, *Venezia bonor, reputazion, ed ornamento dell' afflitta, e sconsolata Italia: per la cui conservazione ogni buon Italiano dovrebbe pregar nostro Signor Iddio.* E certo a me pare mirabile la continua conservazione della prima libertà fino a' presenti tempi, e per Mar, e per Terra, in Levante, e Ponente, col Senno, e colle Mani valorosamente conservata, mantenuta, e difesa, così possiamo sperare in Dio, che si conservi per l'avvenire di bene in meglio per la vera Giustizia, per la Religione, pel cattolico Culto di Dio, e per le opere pie, e sante, ch' in quella abbondano ad onor e servizio di nostro Signor GESU' CRISTO; Onde in modo di profezia è introdotto a parlar l'Angelo nell'Italia liberata *da Gio: Giorgio Trissin. lib.* 9.

Mira quella Città, ch' a mezzo all' acque
Sorge trà 'l Sile, l' Adige, e la Brenta
Quella è Venezia gloria del Terreno
Italico, e Rifugio delle genti
Dalla Sevizia Barbara percosse.
Questa Regina è di tutt' il Mare
Specchio di libertà, Madre di fede,
Albergo di Giustizia, e di quiete,
Le cui virtù sempre saranno eccelse,
Ed ampie in ogni sua futura etade.

Però la fama che con simili Trombe suona poteva invitar Papa Alessandro ad aver quel ricorso, coll'esempio de' suoi Predecessori, ch' eb-

ebbero soccorso, e difesa contra i Persecutori loro, e di Santa Chiesa.

Lo dovea spezialmente inanimar il caso di *Gregorio II.* quasi simile, quando *Leon Imperadore*, essendosi messo all'impresa di distruggere tutte le Santi Immagini della Cristianità far ciò ostinatamente ne lo richiese; qual visto che il Papa non volle, come non poteva ubbidirlo, richiese il Duce Orso, ed il Popolo di Venezia, o a dargli in man il Pontefice, o che l'ammazzassero; arditamente gli risposero quel che è registrato da Bernardo Giustiniano nella sua Storia al Libro X. *Responsum ab iis magno animo advertere potuisse quanto semper studio, & honore omnibus temporibus Imperatoriam excolvere Majestatem: maximè tamen novissima Ravennæ Urbis receptione, non veritos in eorum gratiam Regem amicum, & fœderatum bello lacescere: esse tamen ita a Majoribus institutum, ut ubi de sacrosancta agatur Religione Romanæ Ecclesiæ saluti, & honori nullo modo desint, cum omnipotenti Deo, potius quam ulli mortalium sit parendum. Itaque Romanum Pontificem non deserturos.*

Ma sarà meglio seguitar il fatto con quel che registra, e dice da se per meraviglia il Cardinal Baronio. *Sub anno 726. num. 37. tom. 9. fol. 18. Igitur permoti Venetiarum Exercitus Jussioni Imperatoris restiterunt; Ista ingenti præstantique animo Veneti licet terra, marique proximi essent Imperatori, a quo deleri timere potuissent, si adhuc viribus, adeò fortes pro Pontifice certamen inire adversus ipsum aliquo modo præsumerent, sed ubi de Religione scient esse certamen, cuncta ei post habenda meritò censuerunt.*

Indi ne ebbero tal gloria che contrariandosi all'impietà dell'Imperadore, ne riportarono trionfo, ch'ad onta sua hanno fabbricata la Chiesa di San Marco carica di Santi Immagini di dentro, e di fuori in scultura di Marmo, d'oro, e d'Argento, di Bronzo, di Mosaico, nel Tetto, nelle Pareti, nelle Colonne fino nel Pavimento, ma proporzionatamente collocandone. Ed ivi contro la Pazza eresia dell'Imperador Iconomaco, che asseriva ciò esser Idolatria, scrisse in Mosaici verso la Canonica. *Nam Deus est quod Imago docet, non Deus ipsa. Hanc videas, sed mente colas, quod cernis in ipsa.*

Chi è quello dunque, che avvuta un ardentissima, e mortale febbre, se n'è risanato per opera d'un suo valoroso Medico amorevole, ed affezionato, che trovandosi con gli stessi segni, e parosismi, non torni allo stesso Medico come certo di liberarsi. Però la Chiesa ed il Papa liberato dalla persecution d'un empio Imperadore per opera de' Veneziani; chi dirà, che tornatagli li stessi travagli non sia ricorso alli stessi, o incognito per star sicuro; o scoperto per esser difeso? Certo il verissimile, e la presunzione è per l'affermativa; perchè dalle cose passate, si conoscono le presenti, *C. mandata C. Scriban. de præsumpt. Menoch. eod. lib. 1. præsump. 24. nu. 8.* La Storia di Papa Gregorio certamente vera lo scrive il Bibliotecario allegato, e seguito dal Cardinal Baronio è registrata nel Pontifical *Tom. 3. cons. 416.* è scritta parimenti da Paolo Diacono nella Storia de' Longobardi nel Libro 6. Cap. 49. Se questa di Papa Alessandro non fosse stata vera, nè la Sede Apostolica l'avrebbe fatta dipingere, nè i Veneziani lasciando quella di Papa Gregorio vera, e di tanta gloria; *Usquequò gravi corde, ut quid diligitis vanitatem, & quæritis mendacium? Psalm. 4.* perchè giu-

giusta il proverbio, *Ille qui potest stare certo, non stet incerto, glos. in l. quia ratio ff. de condit. instit.*

Alla fine non resterò di farne un'altro argomento dal segno, e verisimile; non lasciando però mai i primi certi veri, reali, e patenti al senso. Il Cardinal Baronio narrata la suddetta Storia di Papa Gregorio nel sostentar le Sante Immagini difese da' Veneziani contra l'Imperadore; e per avanti essendosi gli stessi adoperati contra gli Scismatici in favor di Papa Onorio, dice, che acquistarono dal Papa titolo di Repubblica Cristianissima, e di Dominio ampio per Terra, e per Mare, perchè *Nullum bonum irremuneratum Tom. 5. sub anno 630. n. 17. fol. 623. to. 9. sub an. 726. n. 37. fol.* 58. questo si vede conseguito subito dopo la vittoria con Federigo, e messo in sedia Papa Alessandro, perchè miracolosamente la Repubblica collegata co' Francesi, fece l'acquisto dell'Imperio d'Oriente, che di sopra al numer. 78. abbiamo narrato, e poi sempre più crebbe.

Il trionfo, e fine quando il Papa mise il piè sul collo di Federigo, e sigillò la pace, fu adì 24. Luglio la Vigilia di San Jacopo come dicemmo del 1177. dall'ora in poi il Signor Iddio si è compiaciuto di donare diverse grazie, ed allegrezze immense alla Repubblica fino ad oggi giorno nel detto Mese, che ben dà segno in ricompenta di quanto merito sia.

Per avanti il Mese di Luglio era infausto a' Romani, ed all'Italia per li sfortunati avvenimenti, che loro intervenivano, e par che avesse principio da peccato di Religione; per lo che alcuni Politici, e Giure-Consulti, persuasi della Dottrina di Platone osservato che certi casi si trovavano iterati quasi all'istesso tempo, dissero, che era un Circnito di proportion armonica che girava, e giunto alle corde dello stesso numero iterasse lo stesso tenor di cose, come nel Corpo umano, quando è infermo per lo periodo degli umori si fanno le crisi nelli giorni decretorj, e l'altre alterazioni negli anni climaterici, *allegat. per Valentin. Forsterum de hist. jur. civilis. l. 3. in princip. tract. tom. 1 fol.* 25.

Alli 12. di Luglio i Romani ebbero due rotte d'Eserciti in diversi tempi cioè *l'Aliense*, e la *Gremerense*, però quel dì fu chiamato *nè fausto*, *nè infausto Corn. Tacit. lib.* 18. *Tit. Livius dec.* 1. *lib. 6. Macrob. Saturnal. l. 1. c.* 16. alli 12. Nacque Giulio Cesare che diè nome al Mese prodigiosamente uscito a guisa di serpe; tagliato il ventre della Madre, e ne seguì con tanta uccisione l'estinzion della libertà della Patria, della qual ben disse il Poeta, *Socerque*, *Generque perdidisti omnia*. Successero poi a dominarla i *Tiberj*, i *Caj*, i *Neroni*, e tanti altri serpi. Alli 19. cominciò l'incendio in Roma, comandato come alcuni vogliono da Nerone che tutta l'arse: nel qual giorno per avanti da *Galli Senoni* fu presa, & abbruciata, *Tacito lib.* 15.

Alli X. Tito, non valse ad impedire che a suo dispetto i suoi Soldati non abbruciassero il Tempio di Gerusalemme, abbruciato la prima volta da Nabucodonosor nello stesso giorno, che fu il decimo del Mese quinto, che appresso i Latini è il Luglio, però detto *Quintile*, ma contandosi per Kalende, che retrocedendo, principiano a'sedici, si chiama Agosto, il qual giorno per questi incendj Giuseppe chiama fa-

fatale, e caderebbe a' 25. Così si salva quel che dice San Girolamo sopra Zaccheria 8. *Transfumptivè in c. jejunium dist. 76. Josepho de bello Judaico lib. 7. c. 9.* e dove in tal giorno per mestizia era instituto il digiuno.

In contrario quì si celebra la festa di San Jacopo in Rialto, quella Chiesa la qual la Città volle che fosse prima Pietra, e fondamento della sua fondazione quando ottenne grazia subito fatto voto, che si estinguesse l'incendio appiccato, che di già abbruciate 24. Case era per abbruciarla tutta; così avendo colle sue felici armi ottenuto che si estinguesse l'incendio di tanta guerra con Federigo che affliggeva la Chiesa, e consumava tutta l'Italia.

Quel Mese dall'ora in quà Dio constituì che fosse tempo di dar la paga a' suoi Soldati benemeriti, perchè in esso fe che la Repubblica cominciasse a far il predetto acquisto, prima col romper l'armata dell'Imperadore nello stesso stretto di Costantinopoli, e dopo assediata, e presa la Città, fugato il Tiranno Alessio, col rimetter in sedia Isaccio, ed Alessio suo figliuolo, i quali subito uccisi da Marciso occupò la seconda volta l'Imperio, dico la Città, e l'Imperio; non ancora partito l' Esercito nè l' armata dalle mura, ucciso Mareiso, a lui rimase la Grecia; del qual primo acquisto, scrive Niceta. *Annalium Lib. 3. Col. 12. fol. 177. Actum hoc est Mense Julio anno 1711.* che risponde all'anno del Signore 1201. cioè anni 24. dopo la detta impresa; l'anno seguente fu poi il total acquisto: la qual impresa ora di man di Jacopo Palma rendè splendida la sua arte colla Pittura nella Sala del maggior Consiglio a dirimpetto dell'impresa fatta per Papa Alessandro, quasi due partite de' libri de Conti all'incontro di dare, e d'avere.

Dalla Morte di Cristo fino all'impresa, e distruzione di Gerusalemme, che seguì per vendetta, passarono anni quaranta, e qui 24. soli, volendo il Signor esser assai più presto alla rimunerazione, ch' alla pena, dove Eusebio *In Cronica* considerando il tempo della Pasqua, nel quale per quella impresa sei cento mila Ebrei furono uccisi, ne cava argomento che ciò fosse per divina vendetta dal segno del tempo, come intendiamo ora di far ancora noi, e dice, *Oportuit enim iisdem diebus Paschæ eos interfici in quibus Salvatorem crucifixerunt.*

Però nel Mese di Luglio la Città festeggia per diversi altri felicissimi avvenimenti, come per avanti forse per altre simili cause se intervenivano il dì di San Pietro. Nel primo celebra la festa di San Marziale per tre Vittorie da lei in diversi tempi in detto giorno ottenute; Al che si aggiunge che nello stesso giorno il Doge Andrea Contarini si rese a Chiozza trionfante per la vittoria contra Genovesi narrata di sopra al num. 15.

Contra gli stessi alli 22. si concluse la Capitolazione, e pace con tanto onore, ed acquisto della Repubblica, che ancor si celebra per memoria di allegrezza pubblica la festa di Santa Maria Maddalena.

Alli 6. successe il fatto d'arme al Taro, nel quale il Rè di Francia ricevè così buon accordo, che fuggito per voto, come riferisce il Guicciardini *lib. 2. car. 58.* e sbigottito da quell'angoscia, gli scappò la voglia di saper dove più fosse l'Italia, intento all'ora solamente al

al paſſar avanti non volendo intender più pratica alcuna, con celerità ſeguitando il ſuo cammino, levandoſi a guiſa di vinto ſenza ſuonar la Tromba. *Guicciard. lib. 2. car. 59. e 69.* ed ivi quell'iſteſſo giorno cominciò a ceder forzatamente i luoghi che teneva confederati della Repubblica richieſtili dalli Proveditori Veneti nella riſpoſta data al ſuo Araldo quando richieſe il paſſo, *Bembus lib. 2. car. 44. Alexand. Benedict. in diario ejusdem belli, Jovius lib. 2. car. 86.* perchè all' ora angoſciato a difender la propria perſona più colla ferocia del ſuo Cavallo, e colle orazioni, che da' ſuoi eſſendo anche eſſi occupati nel difender la ſua, così che lo avevano abbandonato, non potè mandar come doveva la gente ſul Genoveſe, però uſcita l'armata di Genova, preſo ſenza difficoltà il Borgo di *Rapallo* col preſidio de' Franceſi che lo teneva, e preſa l'Armata loro che ritirata in quel Golfo di lì a poco il Rè Ferdinando ricuperò il Regno di Napoli, ed il Duca di Milano Novara: pel qual fine la Repubblica s'armò e combattè, ed avendolo ottenuto da Dio, ne vien aver avuta la vittoria all'ora felice per l' Italia, colla ricuperazione della ricca, e groſſa preda, che dalla miſera Italia, ſpogliata in Francia glorioſi riportavano.

Alli 17. che ſi fece appunto il primo acquiſto di *Coſtantinopoli*, come di ſopra al num. 120. ſi feſteggia la memoria di Santa Marina, perchè in quel giorno ſcrive il Bembo, ſi fece l'acquiſto di Padova due volte, ma la ſeconda Dio fece, che ſiccome era dì di Santa Marina foſſe luce di Stella Marina per raſſerenar le tenebre della Repubblica, in mezzo della fiera tempeſta della Lega di Cambraj, ſopra che dice la Parte preſa nel Sereniſſimo Senato per ſolennizzare detta Feſta 1712. *Die XXV. Junij fuit principium liberationis a conventu malignantium, & a faucibus inimicorum noſtrorum, quò Civitas Paduæ non humana ope, aut Conſilio, ſed Divino auxilio fuit recuperata*, e per darne qualche argomento, e ſegno dice, *In cujus etiam Templo appenſæ Claves & Sigillo Civitatis ſub ſepulcro Sereniſs. Ducis D. Michaelis Steno in monumentum primæ ipſius acquiſitionis.* Queſto giorno fu principio tale, che da indi la Repubblica ricuperò tutto il ſuo Stato, che aveva perduto, e ciò con tanta gloria, che il Guicciardini dice *lib. 4. c. 327. Con effetti leggieri, e poco durabili ſi terminarono i movimenti dell'armi ſenza utilità, ma non ſenza ignominia del nome di Ceſare, e con accreſcimento della riputazione de' Veneziani, che aſſaltati dagli Eſerciti di Ceſare, e del Rè di Francia manteneſſero alla fine le medeſime forze, ed il medeſimo Dominio.*

Indi all'ottava, che è la Vigilia di San Jacopo. *Renzo da Ceri* uſcito da Crema preſe Caſtiglione, e menò prigione il Capitano, che lo teneva, e ſubito preſe *Lodi*, e conſegnollo a' Collegati. *Aleman. Tinus in Hiſt. Erement. lib. 8.*

Alli 29. di Luglio del 1523. fu fatta la Capitolazione della pace, colla confermazione di quanto poſſedeva la Repubblica in Terra ferma.

La Signoria viſita ſolennemente la Chieſa del Redentore la terza Domenica di Luglio, nella qual fu liberata la Città da una gran peſte.

Così il Meſe, temporal per avanti degli Infortunj, è divenuto ſtagion

ſtagion di grazie, e favori celeſti alla Repubblica, mediante eſſa all' Italia, che dà argomento che il Circuito dove ſi ſentivano ſe non diſſonanza al Signor Iddio, abbia convertito a ſoavità di armonia, o di giubilo per rimunerarla dell' uffizio preſtato a Santa Chieſa; è così ha avuto effetto quel che parlando de' Veneziani ha detto il Cardinal Baronio, *Sic enim crevere Reſpublicæ cum Religionem cæteris omnibus prætulere. d. tom. 9. fol.* 58.

Ma non finiſcono quì ancora gl' argomenti, e ſegni; perciocchè nella giornata Navale contra Federigo era uno de' principali Capitani di Galea *Domenico Memo*, e fu principal in tutti quei maneggi, ed ebbe poi la dignità di Procurator di San Marco, *Obo Raven. lib.* 8. *Bard. car.* 24.

Filippo Memo Dottor andò ad accompagnar Ottone, che fu preſo all' Imperator ſuo Padre, *Cronica Sanuta M. S. fol.* 84. ed ambi ebbero in tal fatto merito, uno per la Vittoria, l'altro per la concluſion della pace col ridur l' Imperadore a' piedi del Pontefice nella Vigilia di San Jacopo.

E perchè diſcendendo le virtù de' Maggiori pel ſangue nelle anime de' poſteri per ragion ereditaria l'accompagna anche il merito, che hanno con Dio, ed eſercitando in diverſe azioni mondane, ricevono il premio delle ſue, e di quelle de' maggiori nel Sereniſſimo Marc'Antonio Memo, eſercitate da lui con tante varie azioni, fuori in tanti Reggimenti, o Generalati, e dentro in tanti Magiſtrati; miracoloſamente è ſtato creato Principe con univerſal conſazione di tutti il giorno ſteſſo della Vigilia di San Jacopo, nel qual fu celebrato il predetto trionfo di Santa Chieſa, e nel dì ſeguente dal proprio luogo del Porticale, dove Papa Aleſſandro poſe i piedi ſul collo dell' Imperadore, uſcì portato trionfante a gettar oro, ed argento feſteggiando così glorioſa Aſſunzione col concorſo, ed applauſo di tutto il popolo.

Così Dio ha voluto dar ſegno di raccordarſene con così gran rimunerazione in quel giorno, e celebrandoſi l'annuale dell'Aſcenſione ravvivar la gloria della Repubblica con ravvivar la memoria del trionfo, conſeguito contra i Perſecutori di Santa Chieſa, e ſpiegare eſempio a' preſenti, che abbiano a perſeverare, e non eſſere, degeneri a' ſuoi Progenitori, dovendo per le proprie conſeguirne premio ſingolare in perpetuo, e traſmettere il merito anche a' poſteri, per lo che ogn'uno dee deſiderare, e pregare con devoto Inno di Policronio, che il Signor Iddio faccia perpetua queſta ſanta, glorioſa, ed a lui gradita REPUBBLICA, che ſia cuſtodita dagl' Angioli. Grazia.

DOMI-

DOMINIO
DEL
MAR ADRIATICO
DELLA
SERENISSIMA REPUBBLICA
DI VENEZIA

SERENISSIMO PRINCIPE.



L Dominio della Sereneſſima Repubblica ſopra il Mar Adriatico è così celebre, e famoſo, che forſe non ſi troverà alcun'altro, del quale dopo la declinazione dell'Imperio Romano più Storici, e Giureconſulti abbiano fatta menzione, ed approvato di comune conſentimento per legitimo, e giuſtiſſimo; nel che eſſendo tutti concordi, ſi ſono però trovati differenti nell'aſſegnarvi l'origine, e varj nell'allegar il teſtimonio, fondandolo, chi ſopra privilegio conceſſo dal Papa, chi ſopra privilegio, e conceſſione dell' Imperadore, ed alcuni ſopra la preſcrizione, altri ancora ſopra antica conſuetudine.

L'opinione, e ragioni de'quali avendo io confrontato con le Pubblice Scritture, che per comandamento di Voſtra Serenità mi ſono ſtate moſtrate per dover metter inſieme un'intera relazione, ed informazione delle ragioni di queſta antichiſſima, e nobiliſſima giuriſdizione, conſiderato il tutto accuratamente, ho creduto che queſta materia poſſa eſſer ben dilucidata, ponendola in cinque conſiderazioni.

La prima tratterà il vero teſtimonio, e poſſeſſione, de'quali queſto Dominio coſta, moſtrandolo non acquiſtato, ma anche inſieme con la Repubblica conſervato, ed aumentato con la virtù dell' armi, e ſtabilito con la conſuetudine ch' eccede ogni memoria.

La ſeconda ſarà in moſtrare non eſſer vero, nè utile il dire, che la ſereniſſima Repubblica abbia il Dominio del Mare per privilegio del Papa, o dell'Imperadore, nè meno per preſcrizione.

La terza conſiderazione farà vedere ſe il Dominio del Mare comprenda i Seni, Porti, & altri ridotti, ed incluſi i Lidi ancora, e ſe queſta giuriſdizione s'eſtenda a ſtatuire, ed imponer Leggi a'Naviganti, facendo quell'ordinazioni, che ricerca la pubblica utilità, ed a pe-

a punire i delitti commessi in Mare, e ad imporre gravezze a quelli, che si vaglino dell' uso di esso.

La quarta sarà in esplicare, e risolvere l'opinioni d'alcuni che vengono fatte in contrario.

Nella quinta metterò insieme le ragioni particolari, e proprie della Sava di Goro, ed in queste considerazioni non mi valerò se non di cose, che si possono mostrare per le Scritture pubbliche, ed autentiche di Vostra Serenità, ovvero per testimonj, ma degli Storici, e Giureconsulti approvati.

Il vero Testimonio, pel quale la Serenissima Repubblica ha il Dominio del Mare è quell'istesso, pel quale ella ha la sua libertà, si che al principio del suo nascimento per una stessa causa ella nacque libera, ed ebbe l'Imperio maritimo, e questa causa fu l'esser edificata, e costrutta in Mare, il quale all'ora non era sotto il Dominio d'alcuno.

E' termine indubitato appresso i Giureconsulti essere *de Jure Gentium*, che ogni Città sia libera s'è fondata nel suo, siccome le Città in luogo dominato sono dal suo nascimento soggette al Dominante; quelle, che nascendo in Terra non soggetta ad altri, nascono libere per quella ragione, che sono libere per la stessa sono Padrone della Terra dove hanno il loro principio.

Così questa inclita Città nata nel Mare, del quale non era alcun Padrone, è nata libera, e per l'istessa ragione Padrona dell'acqua dove ebbe il suo principio; per lo che tanto è il ricercare l'Imperio Maritimo di Venezia, quanto ricercate l'origine della libertà sua, ovvero la sua fondazione.

A questo non osta, che ne' tempi precedenti la Repubblica Romana abbia signoreggiato l'istesso Mare; imperocchè non si ricerca per l'edificazione ad una libera Città, che il luogo mai in alcun tempo sia stato dominato da altri, essendo che per instabilità delle cose mondane, non v'è ragione, che non sia stata soggetta ad innumerabili mutazioni, ma bensì ricerca, che nel tempo dell'edificazione il luogo non fosse soggetto ad alcuno.

L'Imperio di tutto l'Adriatico per molti secoli innanzi il nascimento di Venezia, fu dell'Imperio Romano, ma nè Dominj de' Popoli avviene quello stesso che nei Privati; cioè che ciascheduno per tanto tempo è Padrone della sua casa per quanto la tiene in proprietà sua, nel qual tempo non gli può essere levata senza ingiustizia; ma s'egli l'abbandona, o non ne tiene il possesso, o non ne può più tener conto, quella disoccupata può essere privilegiata per propria di qual si voglia, che primo le metterà la mano sopra. Così le Città, che soggette ad un Principe, non possono essergli levate senza inginstizia, ma s'egli abbandonerà la loro custodia, e non la governerà, o perchè non voglia, o perche le forze glie sieno tanto mancate, che non possa, saranno di quello, che prima ne piglierà il governo, e protezione; e per legge divina, ed umana dovranno stare sotto di quello, mentre egli continuerà a reggerle.

Anzi il Dominio così acquistato anderà prendendo sempre maggiori radici, e confermandosi per quanto maggior tempo durerà, in modo

do che avendo continuato in così lungo spazio d'anni, che non vi sia memoria d'uomini in contrario, sarà perfettamente stabilito, e si potrà dire acquistato per consuetudine.

Certa cosa è, che innanzi l'anno 400. dalla Nascita di nostro Signore, gl'Imperatori possedevano l'acque del Mar Adriatico, particolarmente le Lagune dove questa inclita Città è fondata, ma essendo declinata la forza dell'Imperio in Occidente per l'occupazione di gran parte dell'Italia da' Barbari, queste acque furono dagl'Imperadori abbandonate; onde restando senza Dominante, per legge Divina, ed umana, poterono i Popoli, che si ritirarono per l'inondazione de' Barbari, instituire in quest'acque una Repubblica libera, e per virtù della sua Natività Padrona del luogo, abbandonato da chi prima lo dominava era all' ora senza Padrone, e disoccupato.

Ma mentre dico, che il Dominio del Mare sia naturale a questa Repubblica, e nato insieme con lei, non voglio intendere, che tutto in un tempo abbia acquistata la padronanza di tutto l'Adriatico, perchè le forze nel principio non erano tante di poterlo custodire, e guardare tutto; ma nel suo principio ebbe Dominio di quel tanto, che con la virtù delle sue forze poteva custodire, e proteggere, che fu il tratto contenuto trà Ravenna, ed Acquileja; restando il rimanente senza Padrone come abbandonato dall'Imperadore, e non dominato da' Barbari, che s'impadronirono d'Italia senza forze maritime, fintato che Giustiniano mandò, per la ricuperazione d'Italia Esercito terrestre, ed Armata di Mare, e scacciati i Barbari, ripigliò il Dominio, e custodia dell'Adriatico; nel che avendo avuti favorevoli i Popoli di Venezia, non toccò, ma lasciò nella sua libertà la parte, che è da Ravenna in quà, come posseduta legitimamente dalla Serenissima Repubblica, contentandosi di quell'altra parte ch'è oltre Ravenna: sicchè il Serenissimo Dominio della Repubblica in Mare fu di quella sola parte di esso, che è prossima a questa inclita Città.

Ma in progresso di tempo fatti gl'Imperadori un'altra volta deboli, cessarono di mandare Armata in Ravenna, ed abbandonata quella parte, che è dal fiume di Tronto in quà si ritirarono nella Puglia, il che mise in necessità questa Repubblica, la quale era cresciuta anche di forze a pigliar custodia più ampia del Mare, e tenerlo netto da'Corsari per mantener sicura la navigazione, incominciando dalla Riviera della Marca Anconitana, e dal Quarner fino a Venezia: il che le costava ogn'anno molto sangue de' suoi Cittadini, e molto tesoro.

Seguite le cose per alcun tempo in questa maniera, fu mossa guerra da' Normani all'Imperador Costantinopolitano nella Puglia, il quale non essendo bastante a difendersi per se stesso in quella regione ricercò l'ajuto della Serenissima Repubblica, il che fu occasione che ella passasse con le suo armi anche nella Riviera di Puglia. Molte fazioni seguirono, nelle quali avendo Alessio Comneno Imperadore sostenuta la guerra più con l'ajuto Veneto, che con le forze proprie per trè anni in circa, il quarto abbandonò l'impresa, ne mai più mandò l'armata nell'Adriatico; per lo che restò la Puglia occupata da' Normani, i quali essendo senz'arme maritime, il Golfo da quella parte fino a capo d'Otranto, abbandonato dell'Imperadore, non poteva esser protetto, e custodito, salvo che dalla Serenissima

Repubblica; onde per necessità di render sicura la navigazione a'suoi Sudditi, essa che già aveva con la forza acquistato quel Mare, continuò a custodirlo, e difenderlo da' Corsari, e da altri turbatori, e ne acquistò il Dominio come di cosa abbandonata, e non posseduta da alcuno. Per lo che siccome s'è detto, ch'il Dominio del Mare è naturale alla Repubblica, principiato insieme con lei nelle parti prossime a quest'inclita Città, così anche insieme si dee dire, che sia amplificato successivamente nell'altre parti di esso Mare, che sono abbandonate da quelli, che le possedevano prima, e prese in protezione, e custodia dalla Repubblica fin tanto ch'ella s'è fatta Padrona di tutto il Golfo, e perchè ciò eccede sei centinaja d'anni, supera, e di già molto ha superato ogni memoria, sicchè è confermato con la consuetudine immemorabile.

Di tal consuetudine convien fare ogni capitale, perchè la legge la presuppone sempre buona, ragionevole, e lodevole, e che sia intervenuto tutto quello, ch'era necessario a far cosa legitima, che sia equivalente ad ogni contratto, e convenzione. Per dottrina de' Giureconsulti a stabilir una giurisdizione per consuetudine irrevocabile si ricercano, che sieno stati fatti atti giurisdizionali continuamente da tempo che non vi sia memoria in contrario, e che altri non abbiano esercitato atto alcuno, se non con licenza del Possessore: e che da questo, se alcuno ha tentato di farlo, gli sia stato proibito, tutto ciò non occultamente, ma con saputa, e tolleranza di quelli, che avrebbero potuto pretendere altramente, le quali cose tutte sono intervenute nella continuata possessione di questo Mare.

Da tempo che non vi è memoria in contrario è stato eletto continuamente un Capitano di Golfo, sono state tenute Galee, ed altri Legni armati per custodia ordinaria, continuamente è stato proibito efficacemente, o con tutta trattazione, o con forze a qualunque altro Potentato il tenervi Legni armati; ed i Pontefici, Imperadori, ed altri Principi hanno assentito a questa giurisdizione, o col confessarla in parole, ovvero per effetti, ricorrendo, implorando l'ajuto, e quando hanno voluto trasportar Vettovaglie, od altre cose pel Mare ricercando licenza, ricevendo le Patenti della concessione; e alle volte anche sono le licenze state negate, ovvero concedute limitatamente, e non quanto la loro dimanda richiedeva.

A'Naviganti sono sempre state date le Leggi sopra la navigazione, così quanto al luogo, dove dovevano far la scala, come alla qualità delle merci; Li Contrabbandi sono stati confiscati, e sono state imposte esazioni de' Dazj, azioni tutte di giurisdizioni, e sopremo Dominio.

Non v'è memoria quando avesse principio l'elezione d'un Capitano di Golfo, ma ben nel 1393. si vede una lettera dell'Eccellentissimo Senato scritta al Capitano di quel tempo con precetto, che scoresse la Riviera della Marca Anconitana, e la Puglia fino à Capo d'Otranto, e dal tenor di quella lettera appare che il carico di Capitano non cominciasse all'ora. E' notoria la custodia tenuta continuamente con Galee, e Vascelli armati per difenderlo da' Corsari, e Ladri marittimi, ed oppòrsi a quelli, che volessero impadronirsene; e si sà insieme

quante

quanto fatiche, sudori, e sangue vi sieno stati impiegati. La spesa grande anzi la prosusione è notissima; e niuno può negare, che le spese fatte per necessaria custodia, e guardia non diano ragione sopra la cosa custodita, e non l'approprino anche tutta, quando eccedono il valore di quella, ma le spese fatte, ed il sangue sparso per guadagnar il Mare ascendono a tal valore, che con quel prezzo si comprerebbe la giurisdizione di più Mari.

L'aver proibito ad altri il tener legni armati, è parimente cosa di molta antichità; imperocchè nella pace fatta co' Pisani, dopo una lunga guerra, fu convenuto, che essi non potessero per qual si voglia causa entrar con Legni armati nel Golfo. Nella pace fatta co' Genovesi, sopra la quale consigliò Angelo da Perugia fu espressamente convenuto, che essi non entrerebbero con Legni Armati nell'Adriatico. Nel 1377. quei di Fermo offesi da gl'Anconitani ricercarono la Sereneſſima Repubblica di tener alcune Galee per guardia della sua Riviera, a' quali fu risposto non poter consentire, che nè essi, nè altri violassero il Mare con Legni armati. Ed al Pontefice Gregorio XI. che fece lo stesso uffizio per Como, fu risposto esser costante opinione della Repubblica, che niun altro tenesse in Golfo Galee, e Legni armati con risoluzione di trattar da nemico qualunque contraffacente. In quell'istesso anno furono sforzati gli Anconitani a disarmare alcune Navi. Nel 1391. fu proibito a quei d'Otranto d'armar una Galea per custodia di quella Riviera, e due anni dopo fu data commissione al Capitano di Golfo di scorrer tutta la Riviera fino a Capo d'Otranto, e combattere tutti i Legni armati, che avesse trovati. Molti uffizj sono stati fatti con diversi per rimovere dal Golfo Galee, e Fuste, e molte volte anche sono state combattute.

Ma notabil cosa è, che l'anno 1460. avendo il Rè Ferdinando di Sicilia di quà dal Faro mandate alcune Galee, e Fuste armate in Puglia, fu dal Senato scritto, ehe questa era un'offesa alla giurisdizione sua, la quale il Rè tanto più doveva rispettare, quanto in virtù di quella era stato proibito al Duca di Calabria suo Nemico di mandar Legni armati in Golfo come ricercava.

Al che il Rè Ferdinando rispose, aver mandato alcune Galee armate in Golfo per soccorrere le sue Terre in Puglia, con ordine ehe subito tornassero al Mar di sotto, come credeva fosse stato fatto. Lodava il Senato di non aver concesso al Duca di poter andar con armata in Puglia, o lo ringraziava di aver presa sopra di se la guardia di quella Riviera; e l'anno seguente essendo tornate tuttavia le Galee, e Fuste di quel Rè in Puglia, fu dato ordine al Capitano di Golfo di combatterle.

E' notabile ancora, che nel 1463. a Papa Pio Secondo venne in pensiero di armar due Fuste in Ancona, e lo significò al Senato per un suo Ambasciador espresso, al quale fu risposto, esser noto a sua Santità, ed a tutti i Principi, che la Repubblica aveva sempre tenuto netto il suo Golfo, e che aveva costretto poco prima il Principe di Taranto ad uscirne, dove era entrato con quattro Galee armate; però supplicava Sua Santità a non offendere la giurisdizione, la quale il Senato aveva deliberato di conservare illesa.

E' fresca la memoria dell'istanza che fecero nel 1542. e nell'anno seguente così l'Imperadore, come il Rè di Francia di mandar Legni armati per

ti per causa della presa di Marano, e come all'uno ed all'altro fu constantemente negato; e gl'Imperiali, che avevano armato alcune Galeotte furono costretti a disarmarsi, restando documenti dell'assenso de' Principi, parte con espressa confessione di parole, e parte con l'implorazione dell'Armi maritime della Repubblica, ovvero con pace, e convenzione nelle Storie, e nelle Scritture pubbliche. Per le Storie si ha, che nel 1176. al Dominio maritimo della Serenissima Repubblica fu dato assenso da Papa Gregorio Secondo, e da Esarco Ministro Imperiale in Italia, avendo ricercato amendue il Duca Orso Ipato a porgere ajuto con la sua Armata per la ricuperazione di Ravenna occupata da' Longobardi.

Circa l'anno di Nostro Signore 1000. tutte le Città di Dalmazia implorarono l'ajuto della Serenissima Repubblica contra i Narentani, che la tiraneggiavano, e tentavano d'usurparsi anche quelle Riviere. Per lo che essendosi venuto all'armi, fu da Dio favorita la giusta impresa della Repubblica, ed i Narentani restati vinti, si ritirarono da ogni loro pretensione sopra il Mare, confessando esser legitimamente sotto la protezione del Vincitore.

Fu un'espresso consenso Imperiale l'unione fatta trà Cristiano Arcivescovo di Magonza Vicario Imperiale in Italia con la Serenissima Repubblica nel 1174. che Ancona fosse assaltata con l'Armi Imperiali per Terra, e con quelle della Repubblica per Mare, siccome fu anche pugnata, ed espugnata.

Fu ancora un'espresso consenso del Papa, e dell'Imperadore Federigo insieme l'anno 1177. imperocchè avendo il Pontefice Alessandro Terzo implorate le pie Armi della Repubblica per difesa sua, e della Sede Appostolica dall'Imperadore combattuta, ed avendo l'Imperadore dopo la rotta della sua Armata acconsentito di venir a Venezia, l'uno, e l'altro confessarono in queste sue azioni legitimo il di lei Dominio Maritimo; e se bene alcuni pochi Storici non fanno menzione di battaglia, e vittoria maritima, attestano non di meno che il Principe Ziani incontrò prima il Papa, e poi l'Imperadore con potentissima Armata, con l'istessa li condusse nella Marca Anconitana, ed aggiungono, che fu eletta la Città di Venezia da ambe le parti, come quella che non soggetta ad alcuno aveva forze d'impedire, che dall'uno non fosse fatta violenza all'altro di quei Principi valendosi del Dominio maritimo della Repubblica, come lo confessarono.

A questa s'aggiunge, che il medesimo Federigo Imperadore quando l'anno 1188. si mise in viaggio per Terra Santa, scrivendo una lettera comminatoria al Palatino, e magnificando le forze del Cristianesimo, ch'erano in suo ajuto, mise frà le principali aver in lega, e compagnia la Repubblica di Venezia, entrata a sua difesa ad instanza, e preghiere del Pontefice Romano, lasciato ben gorvenato, e custodito il Mare: il che tutto mostra non solo l'assenso di essi Pontefici, ma anche quanto fosse loro grato per servizio pubblieo della Cristianità, che la Repubblica avesse forze non solo da protegere il Mare Adriatico, ma da mandare anche in Paese lontano.

Celebri furono tra le altre le spedizioni fatte ad instanza d'Urbano Secondo, e nel 1122. a preghiere di Calisto Secondo; ma soprattutto è notabile la spedizione fatta à Costantinopoli l'anno 1202. con

sì

sì potente Armata, che insieme con la Nobiltà Francese, che vi era sopra fu sufficiente di restituire in Costantinopoli l'Imperadore scacciato il Tiranno, e dopo la morte di esso Imperadore acquistare il Dominio della Città, e dell'Imperio, lasciando però tanta Armata in Golfo, che fu sufficiente a guardarlo, ed a ricuperar Zara, che all'ora si ribellò senza muover le forze ch'erano in Costantinopoli. Forse la più notabil memoria è, che nel 1273. avendo congiurata quasi tutta la Riviera della Romagna, e Marca Anconitana per usurparsi il Dominio di quei Mari, turbando la possessione della Serenissima Repubblica, fu mandata potentissima Armata per reprimerli; e dopo alcune Battaglie, fu fatta pace con quei di Romagna, de' quali erano Capi i Bolognesi è convenuto, che la Serenissima Repubblica continuasse nella possessione sua di custodire, e dominar quel Mare; Per lo che quelli della Marca, restati soli, non potendo far resistenza, fecero ricorso al Pontefice Romano Gregorio Decimo, il quale tentò di far comandamento al Duce di quel tempo di desistere, al che avendo egli risposto, che il Dominio del Mare era della Repubblica, e che voleva in ogni modo difenderlo, e proibire a tutti il tener Legni, e Galee armate, e trattar da nemici quelli, che avessero preteso di tenerli, il negozio fu portato dallo stesso Pontefice nel Concilio Generale di Lione, dove fu commessa la causa degli Anconitani all'Abate Naversa, il quale udite le loro ragioni solamente perchè la Serenissima Repubblica non consentì di mettere in litigio quello, che da tanto tempo possedeva, conobbe il Giudice, che gli Anconitani non avevano fondamento alcuno; onde furono costretti d'acquietarsi, e cedere. Fece parimente guerra la Serenissima Repubblica col Rè d'Ungheria, trà le altre cause, anche pel Dominio del Mare dirimpetto alla Dalmazia, ed in fine si fece la pace in Torino nel 1381. dove fu convenuto, che la giurisdizione di quell'acque restasse alla Repubblica. Di questa ultima guerra, e pace sono le Scritture pubbliche in Segreteria; le altre cose narrate di sopra sono tratte dagli Storici, essendo cose successe innanzi l'anno 1231. quando furono abbruciate tutte le Scritture pubbliche.

Più efficace prova ancora si cava da' ricorsi fatti da diverse Città, e Principi posti sopra il Mare Adriatico, i quali avendo ricevute ingiurie nel Mare da' Corsari, ovvero altri Ladri maritimi, sono ricorsi a questo Principe, dimandando ragione, e giustizia.

Per le Scritture pubbliche appare, che nel 1377. gli Anconitani presero ardire di far diverse novità in Mare contro i Mercanti di Fermo, e di Ascoli. Quelli di Fermo fecero ricorso a Venezia, e dal Principe fu mandato in Ancona a ricercarli della conveniente emenda, ed a dolersi delle novità da loro fatte in Mare, la cui guardia era acquistata con tanto sangue: al che avendo essi sinistramente risposto, e non cessando di violare il Mare, fu perciò mandata una potente Armata per reprimerli; nel che volendo interponersi il Pontefice Papa Gregorio Undecimo, al qual effetto mandò un'Ambasciadore a Venezia, gli fu risposto con aperte parole, non esservi altra maniera d'accomodamento, se non cessando gli Anconitani di molestare i Naviganti, perchè la custodia del Mare era stata dalla

Repu-

Repubblica acquistata con suodori, e sangue da tanto tempo, che non vi è memoria in contrario, come è ben noto; e perciò facevano intendere a Sua Santità, e così erano per dire a tutto il Mondo, che volevano soli custodire il Mare, e proibire ad ogn'uno l'offendere in esso chi si sia.

Furono costretti in fine gli Anconitani a desistere, ed a soddisfare ancora a danni dati nel Mare a quelli di Fermo, e di Ascoli.

Ebbero ancora ricorso quelli di Spoleti all'Eccellentissimo Senato nel 1393. per essere stata presa una loro Barca sopra la Spiaggia di Recanati, onde fu commesso al Proveditore d'andare in Ancona, e sforzare gli Anconitani alla restituzione come di cosa presa indebitamente nel Golfo di giurisdizione della Repubblica acquistata con sudori, sangue, e spesa.

E nel 1408. corseggiando intorno alla punta d'Italia alcuni Genovesi con una Nave, una Caravella, ed una Fusta facendo danni particolarmente a Sudditi dal Principe di Taranto, egli scrisse una lettera al Duce, avvisando i danni ricevuti, e soggiungendo, che le forze sue sarebbero state bastanti per risarcirsi de' danni de' suoi Sudditi; con tutto ciò aveva voluto prima darne notizia a Sua Serenità, sperando, che vi rimedierà, sicchè non sarà necessario per altra via provedere all'immunità de' suoi Sudditi.

L'istesso anno essendo fuggite due Galee el Rè Ferdinando di Sicilia di quà dal Faro, ed entranse nel Golfo Adriatico, quel Rè non giudicò gli fosse lecito il seguitarle, ma mandò a pregare il Serenissimo Dominio, ch'essendo entrate nel Mar suo, volesse perseguitarle, e prenderle.

In quegli stessi tempi del 1461. essendo fatte diverse novità, e prede da' Corsari nelle acque della Marca, sicchè anche il viaggio alla divozione della Madonna di Loreto era impedito, quei della Riviera mandarono a significarlo al Principe, avvisandolo della violazione della giurisdizione del suo Mare, e che le prede fatte in quello erano con danno, e vergogna sua, pregandolo a provedere con la sua potenza, e giustizia, massime per sicurezza di quelli, che dovevano andare alla Madonna di Loreto.

L'istessa istanza fu fatta nel 1464. dall'Ambasciadore dello stesso Rè Ferdinando per le Riviere della Puglia.

Nel 1483. essendo state predate da un Corsaro alcune robe del Rè d'Ungheria, i suoi Ministri ebbero ricorso al Principe significandoli, che le offese erano fatte a lui essendo occorse nel suo Mare, e dimandando provisione, acciò la Navigazione fosse libera.

E quello che è di maggior momento nel 1486. avendo i Turchi fatta una incursione nella Marca Anconitana, predando uomini, e robe, Papa Innocenzio Ottavo con un suo Breve, che ancora si vede, ordinò al suo Nunzio Appostolico di fare doglianze con l'Eccellentissimo Senato, e significarli, che all'onor suo conveniva, che il Mar Adriatico fosse tenuto libero da' Corsari, e far anche efficaci instanze acciò raffrenasse l'ardire di quei Turchi, che corseggiavano il Mare con vergogna, e sprezzo della Serenissima Repubblica, aggiungendo, che così facendo sarebbero opera gloriosa, e gratissima alla Sede Appostolica.

In

In questi ultimi tempi ancora nel 1577. Papa Gregorio Decimo-terzo fece pregare l'Eccellentissimo Senato di liberare il Golfo dall' infestazione di una Galea del Marchese di Vico, dicendo, che alla Serenissima Repubblica spettava la custodia d'esso Golfo. Non è da tralasciare una sorta d'attestazione de' Pontefici Romani, che il Dominio di questo Mare spetti alla Repubblica, alla quale hanno fatto alcuni d'essi nel conceder le Decime particolarmente per le spese della guardia del Golfo. Vi è un Breve d'Adriano Sesto nel 1523. un'altro di Clemente Settimo nel 1526. uno di Paolo Terzo nel 1538. ed uno di Pio Quarto nel 1564. che ciò dicono espressamente, e forse chi ricercasse più minutamente ne' tempi innanzi, e dopo ne troverebbe degl'altri dello stesso tenore.

Similmente manifestissimo consenso degl'Imperadori sono le Sei Bolle Imperiali d'Enrico Quarto, Lotario Secondo, Federigo Primo, Enrico Sesto, Ottone Quarto, e Federigo Secondo, l'esemplare de' quali è nella Segreteria, dove ciascheduno d'essi pattuisce, che i Sudditi Veneti possano liberamante transitare per le Terre, e Fiumi dell'Imperio, ed i Sudditi Imperiali pel Mare, e Fiumi di Venezia.

Non si dee tralasciare trà le dichiarazioni Imperiali la pace con Carlo Quinto, ed Ferdinando Secondo nel 1529. nella quale vi è un Capitolo, dove si contiene, che i Sudditi possano negoziare in Terra, ed in Mare, che è ben una chiara confessione, che la Repubblica ha il Dominio del Mare. Ma che questo Mare si debba intendere tutto l'Adriatico, lo mostra un'altro Capitolo dove dice, che la Serenissima Repubblica continui a possedere, come in quel tempo possedeva Terre, Fiumi, Laghi, ed Acque; il che non si può intendere se non dell'acque del Mare, avendo prima detto Fiumi, Laghi, ed Acque; ma all'ora possedeva tutto l'Adriatico, perchè ella in quel tempo v'aveva l'armata dentro: Adunque quei Principi acconsentirono la possessione dell'Adriatico.

La cerimonia ancora di sposar il Mare, che annualmente si fa in presenza degli Ambasciadori, e Ministri del Papa, e dell'Imperadore, che non è stata mai interrotta, è un'indizio dell'attestazione di quei Principi.

Mostrano ancora il consenso di molti Principi, e Potentati le licenze chieste da loro per transitare con vettovaglie nel Mare.

Ve ne sono innumerabili concesse ai Marchesi di Ferrara, alla Città di Cesena, ai Signori di Ravenna, ai Malatesta Signori di Rimini, ai Rè d'Ungheria, ai Ragusei, ai Rè di Napoli, ed all'Imperadore stesso, ed al Pontefice ancora, che sarebbe troppo lungo riferirle tutte. Io ne ho da' Libri pubblici raccolte trenta nove, e sono certo, che ve ne sono dell'altre.

Fra questi sono notabili per la grandezza de' Principi, che le hanno richieste le concessioni fatte a petizione del Pontefice, e de' suoi Ministri, come nel 1469. all'Arcivescovo di Spalatro Governatore della Marca, e Patriarca Antiocheno Governatore della Romagna di poter condur grano dalla Marca, e nel 1477. il Pontefice Sisto Quarto per un suo Breve ricercò di poter trasferire grano dalla Marca in Cesena, e nel 1505. Giulio II. per un suo Breve chiese licenza di portar frumento dalla Marca a Roma.

Si-

Similmente le licenze richiesto dall'Imperadore Federigo III. nel 1478. e nel 1479. di condur vettovaglie a' suoi Castelli di Cherso, e di Puglia.

Ma ne' Principi minori è notabile una, che nel 1399. essendo contratto matrimonio trà Guglielmo Arciduca d'Austria, e la Sorella di Ladislao Rè di Napoli, la quale volendo il Frattello, ed il Marito condur per Mare di Puglia alla Riviera di Dalmazia con 12. Vascelli, trè Galee, e Navigli, dimandarono salvocondotto per li legni, e per le persone, ed il salvocondotto fu concesso a compiacenza di que' Principi, a tutte le persone, eccetto quelle, che fossero bandite da Venezia per delitto di Maestà offesa, o per omicidio; col qual salvo condotto la Sposa passò con tutta la sua Compagnia; pruova notabilissima della superiorità del Mare; poichè i Banditi da Venezia sono banditi dall'Adriatico, come da Territorio suo, e non è loro permesso il semplice passaggio, transitando di Terre aliene in Terra aliena, ed in compagnia di gran Principi. Aggiungerò con quest'occasione, non esser leggiera pruova di giurisdizione in tutto il Mare il costume antichissimo di bandir da' Navigli armati, e disarmati, che si vede eseguito eziandio ne' Navigli d'altri Principi, come nell'occasioni narrate.

Dell'aver statuite leggi, ed ordinazioni sopra la navigazione, e dell'esazione de' Dazj, sarà il luogo di discorrere al particolare nella terza Scrittura, siccome anche il testimonio de' Giureconsulti si riferirà nella seconda, come in luogo proprio. Per compimento di questo resta solo raccogliere con brevissime parole tutte insieme le conclusioni proposte, o per dir meglio provate.

Ogni Dominio consta di titolo, e possesso. Il titolo del Dominio della Serenissima Repubblica sopra il Golfo contiene quattro condizioni essenziali. La prima, che non è in modo alcuno acquistato, ma nato insieme colla Repubblica, e colla libertà sua in acque libere, non soggette allora a giurisdizione d'alcuno: la seconda che si è aumentato, e dilatato per legitime occasioni sopra le acque; dappoichè furono abbandonate da chi le possedeva, e restavano senza Padrone, che vi avesse giurisdizione; la terza, ch'è conservato colla forza dell'armi, con spargimento di sangue, profusione di tesori, e tutto a cagione di rendere più sicura la navigazione; la quarta, ch'è confermato per una lunghissima consuetudine, il principio della quale supera ogni memoria.

Ma oltre queste quattro condizioni intrinseche, ed essenziali, s' aggiungono altre tre, che sebbene non apportano ragione, servono a maggior decoro, e manifestazione della verità, e sono queste.

La prima, l'assenso di molti Principi coll'implorar gli ajuti maritimi, o chieder licenza di trasportare robe o con pace, o convenzione; la seconda il testimonio degli Storici; la terza l'attestazione, ed approvazione de' Giureconsulti, la possessione continuata attuale, e veduta in tutti i tempi, e si vede ancora al presente da tutti per quattro continuati, e non mai interrotti esercizj di Dominio.

Il primo per la continuata elezione de' Magistrati, ch'esercitano il Governo particolare pel Capitano di Golfo.

Il

Il secondo per la custodia armata continuamente tenuta, con proibire ad ogn'uno d'entrarvi armato.

Il terzo per le leggi ogni tempo statuite sopra la navigazione, ed eseguite con pena contra i trasgressori.

Il quarto per l'esazioni imposte, e riscosse in ogni tempo; le quali cose essendo tutte notorie, non può questo Dominio esser dedotto in controversia, nè disputato; ma resta solo il continuar la possessione coll'esercizio de' medesimi atti giurisdizionali, opponendo la forza a tentativi, che fossero fatti in contrario; perchè siccome le ragioni, ed i titoli de' privati sono cadaveri senz'anima, quando non sieno vivificati dalla forza della legge e del giudizio, che danno il vigore; così la ragione, ed il titolo del Principe sono cadaveri, quando non sieno animati dalla forza, ed uso di quella, dalla quale ricevono la vita.

I Principi tengono vive coll'esercizio, e coll'esecuzione le proprie ragioni, per uno di questi trè rispetti, o perchè portino dignità, e utile; o per esser necessarie alla conservazione del Governo.

Si vede con quanta accuratezza i Regni di Francia, e di Spagna sostentano le loro pretensioni di precedenza, dove non vi è punto d'utilità, senz'aver risguardo a' disgusti, che perciò si danno l'uno all'altro; ed agl'impedimenti, che portano alle negoziazioni; E questo solamente per conservare l'onorevolezza. Delle ragioni, che portano utile non occorre parlar più innanzi, essendo certo che gli Stati non si mantengono senza spese, e la spesa non si fa comodamente se non si cava l'utilità: dove la necessità interviene, ella ha tanta forza, che non permette dubbio, nè lungo consiglio; ma spigne immediatamente all'esecuzione.

Ma la giurisdizione di questa Repubblica sopra il Mare ha le due prime qualità, la dignità; essendo un titolo molto speziosо, ed onorevole l'esser chiamato Signore di tutto l'Adriatico. Che se i Rè di Portogallo ebbero per titolo d'onorevolezza il chiamarsi Padroni d'un Commerzio dell'Indie Orientali, che s'intitolavano nelle loro pubbliche lettere; molto maggior dignità si dee fare l'esser detti Signori non del Commerzio maritimo, ma del Mare stesso.

L'utilità è manifesta; poichè oltre il benefizio de' Dazj, riduce il Commerzio in Venezia, accresce il negozio della Città, e quella si fa più ricca, ed abbondante; dacchè il Principe può cavare maggior frutto pubblico; ma all'utilità, e dignità s'aggiugne la necessità ancora; poichè la vita di quell'inclita Città stà nel Mare, e suo Commerzio, con quel solo è ridotta a questa grandezza; se quello è diminuito, bisogna ancora, che questa indebolisca, onde per conservarla è necessario mantenerlo, e s'è diminuito, restituirlo come prima; e dove sono congiunte tutte queste trè ragioni insieme, non si può aggiugnere eccitamento maggiore.

E quest'è quello, che ho giudicato rappresentare a V. S. per esplicazione del vero titolo, e possessione sua sopra il Golfo: il che apparirà maggiormente necessario, quando nell'altra Scrittura tratterò gl'inconvenienti, che seguirebbono, valendosi d'altro titolo.

SCRITTURA SECONDA.

Avendo esplicato nella prima Scrittura, che il titolo di V. S. sopra il Dominio del Golfo non è in alcun modo acqoistato, ma nato colla libertà della Repubblica, aumentato e conservato colla virtù dell'armi, e spese di tesori, e conservato per immemorabile consuetudine conseguita necessariamente, che prescrizione, o privilegio non vi abbiano luogo; ne sarebbe bisogno considerare gl'incovenienti di questi titoli, quando l'usarli non fosse di pregiudizio.

Non è solo opinione mia, che sia cosa pregiudiziale allegar privilegj in questa materia, ma alcuni ancora de' Consultori, che per comandamento pubblico hanno scritto per lo passato, avvertiscono come cosa principalissima in questo negozio, non si debba mai usare tal titolo; il che essendo stimato da me di sommo momento, acciochè la sua importanza resti ben impressa, mi par necessario d'esporre particolarmente le molte ragioni, che necessitano ad astenersene; una è, perchè chi riceve per privilegio, non è mai supremo, ed assoluto Padrone, nè può dire, che la cosa concessagli sia assolutamente sua; ma sempre resta dipendente da chi glie l'ha concessa; ma il Dominio della Serenissima Repubblica è assoluto, supremo, ed indipendente; adunque non può nascere da privilegio incontrario. Trattandosi di questa materia nel 1596. il Nunzio Appostolico adì 2. Agosto nell' Eccellentissimo Collegio presentò una lunga Scrittura, nella quale trà le altre cose disse, che avendo la Sede Appostolica concessa la preminenza del Mare alla Repubblica, ella non dee chiamarlo suo, avendolo per benefizio di quella Santa Sede; alla qual obbiezione non potrà mai dar buona risposta chi avrà questa falsa opinione, che il Dominio del Mare provenga da privilegio.

L'altra ragione è, perchè chi ha ricevuto per privilegio; si può valer di quello contra altri, ma non contra chi l'ha concesso; e pure in materia di custodire il Mare, o di navigare per quello con niun Principato possono nascere maggiori, e più frequenti differenze che con Roma, e coll'Imperio; perchè è molto pregiudiziale, dovendo trattare con loro, ammettere che alcuna cosa sia riconosciuta da essi. Nella stessa Scrittura sopraddetta il Nunzio presupponendo pure, che la giurisdizione sopra il Golfo abbia origine da privilegio Papale, usò questa ragione, dicendo, che la Repubblica non dovrebbe usare contra la Sede Appostolica, e contra i suoi Sudditi i privilegj, che da quella le erano stati concessi: e Martino Laudense dopo aver detto, che il privilegio non si può interpretare contra chi l'ha concesso, soggiugne, che il Papa avendo concesso il privilegio a' Veneziani, non dovrebbe far pagar Dazj delle vettovaglie, che vanno dalla Marca a Bologna; obbiezione, che sarebbe molto difficile da risolvere, quando fosse stato ricevuto il Dominio del Mare da alcun Sommo Pontefice; ma perchè ciò non fu mai vero, riceveremo solamente il Giureconsulto, in quanto attesta che a suo tempo si pagava per transito delle vettovaglie dalla Marca a Bologna, tenendo, che avrebbe anche approvato il costume, se non si fosse ingannato, presupponendo privilegio.

Un

Un altro pregiudizio porta il valersi di privilegio, perchè quello può essere per diverse cagioni rivocato da chi lo ha concesso, e da' Successori suoi, ed anche da'medesimi può essere ristretto, limitato, e dichiarato; onde il fondarsi sopra non è altro, che sottoporsi alla descrizione altrui, ed essere sempre incerto; nè vale il dire, che per rivocare un privilegio, o per ristrignerlo, si ricerca cagione legitima, e che la dichiarazione conviene, che sia ragionevole, perchè tocca ciò, a chi ha concesso il privilegio, ovvero al suo successore, i quali potendosi muovere per affetti, o per false opinioni, sempre chi possede per privilegio ha la possessione precaria; e veramente con buona similitudine si può dire, che il fondarsi sopra privilegj sia come edificare un'edifizio sopra suolo alieno.

Appresso di ciò è cosa certa, che niuno può concedere Dominio ad altri di cosa, che non sia sua; ed insieme è certo, che nè il Papa, nè l'Imperadore da Carlo Magno in quà, dal quale viene l'origine di quest'Imperio, mai hanno avuto Dominio, ne custodia di questo Mare; nè mai hanno tenuta Armata in esso; adunque non hanno mai potuto concederlo ad altri; laonde se V. S. che tiene questo Dominio da se stessa, dicesse d'averlo avuto dal Pontefice, o dall' Imperadore, si priverebbe di quello, ch'è suo; e darebbe loro quello, che non hanno, nè mai hanno avuto.

A questo si aggiugne, che chiunque asserisce di possedere per privilegio alcuna cosa, oltre l'obbligo di confessare, che il Concedente sia legitimo Padrone, e suo Superiore quanto a quella, è tenuto anche a mostrare la concessione, se fu fatta in tempo, del quale vi sia memoria; il che non è necessario, se è da tempo immemorabile; nel qual caso basta la fama, ed opinion comune che il privilegio vi sia, e basta allegarlo; ma oltre di ciò è obbligato chi l'allega a rispondere a quelli, che volessero provare, che non sia vero; E gli Ecclesiastici si sono dichiarati di voler combattere la verità della Storia d'Alessandro terzo, quanto spetta alla vittoria avuta dal Principe Ziani contra il figliuolo dell'Imperadore; e però hanno fatto scrivere al Baronio un lungo discorso nel Tomo secondo in contrario, dove si sforza con molti artefizj, e con grande affettazione di mostrare, che allora il Papa era al di sopra, e che non ebbe bisogno d'ajuto nè v'intervennero le forze della Repubblica: e molte cose dice, abbassando anche, e vilipendendo quanto può il Governo, e la potenza della stessa Repubblica in quel tempo; il qual discorso, se ben è impresso da lui con protesta di verità, e sincerità, non asconde però affatto il vero fine Romano, ch'è di stabilire due pretensioni loro; una, che il Mare debba essere riconosciuto da Roma; l'altra, ch'è per pura, e mera grazia, e non per ricompensa d'ajuti prestati. Lo scopo di tutta l'Opera del Baronio non è altro, se non mostrare, che tutti i Principati hanno dipendenza dal Papa, ed ora tocca questo, ora quello. Nell'XI. Tomo scrive contra la Monarchia di Sicilia, siccome nel XII. contra la Storia d'Alessandro; ed il Serenissimo Rè Cattolico, con tutto che parrebbe, che la sua potenza lo dovesse rendere illeso da tutte le macchinazioni, che potessero esser fatte, con Scritture, e libri, nondimeno vi ha fatta riflessione sopra,

e l'ha stimata cosa da non sprezzare, ed è venuta quella Maestà in risoluzione, non solo di proibir quella parte d'opera del detto Cardinale in tutti i suoi Stati con pene gravissime a chi la portasse, o ritenesse appresso di se; ma ancora con suo Editto pubblico per tutti i suoi Stati pronunziò una severissima Censura contra il Cardinale; il qual esempio mostra, che quest'altro tentativo del Baronio circa la Storia d'Alessandro Terzo merita, che dalla Serenità Vostra vi sia avuta sopra la debita considerazione, acciò in progresso di tempo non partorisca qualche scandalo; ma perchè quasi tutti i Giureconsulti attestano questo Dominio del Mare, e l'attribuiscono a privilegio, alcuni pochi dicono del Papa, altri in gran numero dicono dell'Imperadore, è necessario scoprire la cagione del loro errore, per aver che rispondere a chi l'allegasse.

Quelli, che l'attribuiscono a privilegio Papale sono i Fautori delle pretensioni Romane, che hanno tentato di sottoporre con varie invenzioni tutti gli Stati ai Pontefici più vecchi, innanzi che le forze maritime della Repubblica si stendessero a' luoghi lontani; s'arrestano però per non aver verisimilitudine; ma l'esser fatta in Venezia con tanta solennità la pace trà Papa Alessandro, e l'Imperador Federigo presta loro probabilità, come se fosse dato per allegrezza del buon successo, come volgarmente si dice per buona mano. La falsità si convince, essendo quasi cent'anni innanzi successe tante spedizioni in Terra Santa, che fecero sentire a tutto il Mondo le forze, che la Repubblica contribuì, oltre le altre guerre fatte in Dalmazia, ed in Puglia; e dall'altra parte non avendo mai quel Pontefice avuto in Mare un Legno armato, e nella Riviera di Romagna, non avendo come nella Marca se non qualche ben generale ricognizione; onde secondo quasi, che non aveva niente a che fare in Mare, lo concesse a chi prima lo possedeva. Credo bene, che alcuni abbiano equivocato, e preso lo sposare del Mare in luogo di dominarlo, e custodirlo. Che lo sposare venisse da Alessandro Terzo, e se ne fa menzione in alcuni libri antichi, de' quali v'è copia nella Segretaria, perchè le scritture di que' tempi s'abbruciarono dopo. In quella Copia si fa menzione, che al ritorno del Duce, dopo ottenuta la vittoria, il Pontefice lo salutò Dominator del Mare; per tanto gli concesse sposare il Mare, siccome il Marito sposa la Moglie nelle dita. Non v'è parola alcuna, che concedesse Dominio d'autorità, cosa che non sarebbe stata taciuta, come più importante da chi fece menzione della Cerimonia; la quale chi considererà, avvertendo quanto l'Ecclesiastico v'intervenga, e quanto sia singolare e senza esempio, si renderà facile a credere che poteva essere instituita dal Papa. Primieramente il nome di sposare è quell'istesso, che si usa nel parlare del Sagramento del Matrimonio: v' interviene benedizione; tutte cose, che niun Principe temporale avrebbe ardito d'instituire da se medesimo, massime in que'tempi, quando i Principi, e Monarchi dipendevano tutti da' semplici cenni del Papa, le quali ben considerate servono a levar l'equivocazione, e mostrare, donde ha avuta origine questa falsa fama.

Più abbiamo da pensare a que' Giureconsulti Legisti, i quali sostengono, che qualunque Pontentato possieda Mare *de facto* l'abbia per con-

conceſſione Ceſarea; ma ancorachè non poſſa eſſere legitimamente da alcuno tenuto ſe non per privilegio dell'Imperadore, e ſono molti, e famoſi, che diſcendendo a tal particolare ancora dicono, che per privilegio Imperiale la Sereniſſima Repubblica tiene il Mare Adriatico, ed ogni altro ſuo Dominio, e la libertà ſua medeſima; ed Alberico da Roſates antico Giureconſulto atteſta d' aver veduto egli ſteſſo il privilegio Imperiale autentico bollato con bolli d'oro, ed i Dottori ſeguenti, ſecondo ch'è loro coſtume di citarſi l'un l'altro, fanno menzione del ſuo teſtimonio occulto, e lo ſeguono: anzi il Dottor Marta conſiglia la Repubblica a guardarſi dal dire di dominare il Mare per altro titolo, che per privilegio Imperiale, perchè ogni altro ſarebbe uſurpativo, e tanto peggiore, quanto più antico. I fondamenti loro ſono, che il Mare è del Principe, e del Popolo Romano, perchè da niuno può eſſere poſſeduto, nè occupato, nè uſurpato; onde ſe alcuno lo poſſede, conviene, che ciò abbia avuta origine da conceſſione Imperiale, della quale ſe la memoria non reſta, ſi dee preſuporre, che per l'antichità ſia perduta, perchè altrimente il principio ſarebbe vizioſo.

Ma queſti Eccellentiſſimi Dottori ſoliti a ſtudiare nelle antiche leggi Romane, e quando con verità què'Principi ſi chiamavano Padroni del Mare Mediterraneo, e de'Golfi di quello, e ſpeſſo anche Padroni del Mondo, intendendo però del Mondo praticato da'Romani, hanno penſato, che ſiccome gl'Imperadori di queſti Secoli ſuccedono a quelli in nome, così ſuccedono in ragione, ed in podeſtà, e che tutto ſia di queſti quello, che fu di quelli; ed ancora in queſti tempi vi ſono de' Legiſti che ſcrivono, che l' Imperadore è Padrone di Francia, e di Spagna *de jure* ſe bene *non de facto*.

Ma l'Imperadore è ſtato Padrone del Mondo Romano, mentre ha avute forze terreſtri da dominarlo, e del Mare, mentre ha avute forze maritime per difenderlo, e cuſtodirlo; e quando non ha avute forze con che tenere, e guardare il Mare, quello è reſtato ſenza Padrone, e paſſato poi nel Dominio di chi avendo forze ha preſo a cuſtodirlo, e proteggerlo. E' veriſſimo, che le coſe pubbliche del Principe non poſſono eſſere appropriate da alcuno; ma s'intende con due limitazioni; l'una da niun privato; perchè da niun altro Principe poſſono eſſer vinte con guerra, e l'altra limitazione è, che s'intende mentr' eſſo le cuſtodiſce, e protegge; perchè ſe le abbandona affatto reſtano di chi prima colla ſua protezione le occupa; onde le leggi, le quali dicono, che il Mare è del Popolo Romano, o dell'Imperadore, s'intendono, mentre il Popolo Romano lo cuſtodiva; e proteggeva colla ſua Armata, e non pel tempo preſente, quando non reſta della Repubblica Romana altro, che il nome.

E quando dicono, che la conſuetudine immemorabile preſuppone privilegio, conviene intendere così quando ſi tratta del ſupremo Principe al ſuo ſuddito, il quale poſſeda alcuna giuriſdizione che ſpettaſſe già per l'addietro al Principe, ſi dee preſuporre privilegio, perchè per neſſun altro titolo la giuriſdizione può paſſar dal Principe al privato, ſalvo che per conceſſione; ma quando ſi tratta trà due Principi ſupremi, ed uno tiene da tempo immemorabile Territorio, o giuriſdizione, che l'altro aveſſe prima, non ſi ha da preſupporre privilegio;

legio; imperocchè non cade trà i supremi: ma bensì una dell'altre ragioni, colle quali i Dominj passano da Principe a Principe, che sono ragioni di guerra, convenzioni, patti, ovvero mancamenti di forze; onde avendo la Serenissima Repubblica da tempo immemorabile il Dominio del Mare, che già fu del Popolo Romano, se per le Storie non si sapesse, come sia passato in lei, si dovrebbe presupporre uno de' suddetti titoli; il che non occorre trattare alternatamente; essendo certo, che v'intervenisse la debolezza di quello a poterlo più tenere, e le forze della Repubblica a custodirlo; e se passò qualche Scrittura, che quella fosse una confessione di legitimo titolo già acquistato. Ed in fatti è così; perchè nella segreta di V. S. vi sono lettere di sei Imperadori Enrico Quinto, Lotario Secondo. Federigo Primo, Enrico Sesto. Ottone Quarto, Federigo Secondo, che durarono più di cent' anni, incominciando dal 1111. fino al 1220. nelle quali sono descritte le convenzioni, ed i patti loro colla Serenissima Repubblica, ed è specificatamente convenuto, che sia amicizia trà i popoli sudditi dell'Imperio in Italia, ed i sudditi della stessa Repubblica, e fatta nominatamente menzione di quelli, e di questi; soggiugnendo, che i sudditi di Venezia possano andare per le terre, e Fiumi dell'Imperio, ed i sudditi dell' Imperio, possano andare pel Mare, e Fiumi di Venezia ; dalle quali convenzioni si veggono tre cose chiare .

L' una che l'Imperadore non aveva Dominio d' alcun Mare.

L'altra che la Repubblica aveva Mare dominato da lei, e non concessole da loro.

La terza, che si convenne del pari tra la Repubblica, e l' Imperadore, che i sudditi dell'uno sieno sicuri per li luoghi dell' altro. Al presente le convenzioni tra' Principi si fanno per un Instrumento, che poi è ratificato da loro. In que' tempi la grandezza dell' Imperio non costumava di fare Instrumento; ma le contrattazioni si spedivano solamente per Bolla Imperiale; appunto come costumano di fare al presente i Turchi nel trattare con Principi Cristiani .

Ma di queste Bolle Imperiali o alcuna non sarà stata veduta da Alberico, o egli pel troppo affetto, che i Legisti in particolare portavano all'autorità Imperiale, che perciò fu anche in poca grazia della Corte Romana, e seguì Lodovico Imperadore contra Papa Giovanni XXII., e per onorar più l'Imperadore avrà voluto chiamarla privilegio, ovvero avrà veduta la Bolla col sigillo in oro, e letto il nome dell'Imperadore, e non passando più oltre, avrà per conghietture inteso il soggetto, ed avrà dato quel nome, che sarà stato cagione dell'errore degli altri, che senza esaminare più oltre hanno seguito il suo testimonio.

Sono altri Giureconsulti, che asseriscono il Dominio del Mare alla Repubblica per titolo di prescrizione, il quale non si può, nè si dee in modo alcuno usare; principalmente perchè non è vero; poi ancora, perchè mette in campo molte difficoltà.

Si dice acquistata per prescrizione quella cosa , la quale essendo veramente d'un altro, usando per lungo tempo con buona fede come propria, per virtù del lungo uso muta Padrone, e passa dal primo di

mo di chi era al secondo; che l'ha usata in modo che per titolo di prescrizione non si possedono se non cose d'altri.

La natura della prescrizione è questa, che l'uso accompagnato dalla buona fede leva la ragione, e'l titolo, che un altro ha, e trasferisce il Dominio in chi ha posseduta ultimamente la cosa. Riferiscono i Dottori, che discorrono di giurisdizione, che il Mare fosse dell'Imperadore di Germania, e che la Repubblica usandolo per lunghissimo tempo, del principio del quale non v'è memoria, senza ch' esso Imperadore si sia apposto, ne ha acquistato il Dominio.

A questa dottrina diverse opposizioni si fanno, una che il Mare Adriatico non fu mai dell'Imperadore Germanico, sicchè possa essere prescritto contro di lui, l'altra, che la prescrizione è cosa odiosa, pigliando ad uno per darlo all' altro; e però conviene interpretarla quanto più strettamente si può, siccome per lo contrario l'acquisto di cosa disoccupata, e non posseduta da altri è favorevole, e merita essere amplissimamente interpretata; ma la più importante è, che la prescrizione ricerca necessariamente la buona fede, la quale in questo particolare sarebbe molto difficile diffendere, ed esplicare, in che modo possa occorrere, che il Mare fosse dell'Imperadore, e la Serenissima Repubblica credesse, che fosse suo proprio, che non ricevesse consiglio da que' Dottori, ch'esortarono a difendersi, dicendo di credere, che i Maggiori abbiano avuto privilegio dall'Imperadore; cosa, che per le ragioni dette, è falsa, perniziosa, porchè si dee fuggire affatto il titolo di prescrizione.

Ho letto insieme coll'Eccellentissimo Signor...... col quale ho conferita questa parte, i libri stampati, e tutti i Giureconsulti, che trattano questa materia, l'opere de' quali abbiamo potute trovare; ed osservato, che un solo Spagnuolo moderno s'oppone, e nega, che il Mare possa essere dominato: ed in particolare oppugna il Dominio del Mare di Venezia, e di Genova, al quale sarà risposto nella quarta considerazione.

In contrario ne abbiamo 23. Scrittori di diversi Secoli, cominciando dal 1210. fino al presente, i quali chi in uno, e chi in più luoghi delle loro opere tengono il Dominio del Mare di Venezia per giusto, e legitimo.

Questi sono Alberico di Rosate, Bartolo, Baldo, Angelo Bottario, Bartolommeo Saliceto, Selino Sardeo, Paolo da Castro, Angelo Aretino, Giasone, Bartolommeo Cepolla, Lorenzo Colca, Giovanni da Imola. Carlo..... Egidio Bosco, Giulio Foresto, Giovanni Beitachino, Benvenuto Inaccia, Martin Landense, Francesco Balbo, Nicolò Tristavio, Angelo Muffio, Gio: Jacopo Marta, e'l Collegio d'Ingolstad, de' quali si pone la sola conclusione, che la Repubblica di Venezia ha il Dominio dell'Adriatico, senza discendere ad esplicare il titolo; otto l'ascrivono a privilegio, quattro a prescrizione.

Ma i più celebri, che sono Bartolo, Baldo, Saliceto, Paolo da Castro, e Francesco Balbo, tengono il fondamento, ch'è la sola possessione per antichità di tempo, e lunghissima consuetudine immemorabile; al quale io aggiungo, anzi mando innanzi quello d' esser nato insieme colla Repubblica, aumentato, e mantenuto con virtù sempre con sangue, e spesa; e vi aggiungo poscia il consenso degli altri

tri

tri Principi, il testimonio degli Storici, e l'approvazione de' Giureconsulti, quantunque non debbano essere ricevuti quelli, che si vagliono di privilegio, o consuetudine tacita, ovvero espressa, o presunta; nè quelli, che si fondano in prescrizione. Quanto a quella ragione, dove fanno il fondamento, dobbiamo però valerci della loro autorità, in quanto tengono il Dominio della Repubblica sopra il Mare per giusto, e legitimo, ed in quanto rendono chiaro testimonio, che già 300. anni a tutta l'Italia era noto, che il Mare si possedeva già tanto tempo, che allora non vi era memoria del principio.

E se alcuno dicesse, che non è lecito di valersi di parte nel detto d'un Testimonio, se non ricevendolo tutto, risponderemo ciò esser vero nelle cose *de facto*, che il Testimonio dice di propria scienza ma non di quello, ch'egli conghiettura sopra, ovvero discorre esser *de facto*.

Questo stà *de facto*, che nè tempi de 23. Giureconsulti sopraddetti era notorio il Dominio della Serenissima Repubblica sopra il Mare, e che del principio d'esso allora non v'era memoria; ma qual fosse il titolo di questo Dominio, non apparteneva ad alcuno il dirlo per conghiettura; ma solo a chi fossero state mostrate le ragioni pubbliche: onde con buone ragioni si riceve il loro testimonio di quello, che hanno per licenza *in facto*, e si riprovano le loro conghietture *in jure*. Dal che si avrà come rispondere a quelli, che hanno introdotti falsi titoli di privilegio, o prescrizione, o secondo il mio riverente parere, il quale rimetto al giudizio di VV. EE. si userà il vero, e'l proprio tante volte replicato. Grazia.

SCRITTURA TERZA.

OLtre la considerazione del Dominio del Mare in generale resta il terzo capo proposto, cioè particolarmente parlare de' Porti, Ridotti, e Seni, non per que' luoghi, dove lo stesso Principe è Padrone del Mare, e della Terra, come in Istria, e Dalmazia, ma rispetto a quelli, dove il Mare è sotto la giurisdizione d'un altro, e la Terra sotto quella d'un'altro, come occorre in Puglia, Romagna, ed altre parti dell'Adriatico: la qual diversità di Dominj può far nascere disputa, se le acque vicine a terra debbano seguire le condizioni dell'altro Mare, ed essere sotto la giurisdizione della Signoria d'esso, ovvero quella del Continente, stando soggette al Signore della Terra; e vi è apparenza, che non si dovesse aver riguardo al Mare; perchè l'acque de'seni sono così poco profonde, che piuttosto si possono dimandar Terre; appresso ciò si può allegare l'autorità di molti Dottori, i quali dicono, che ogni Città è Padrona del Mare vicino a se; e maggiormente de' Porti, i quali alcune Città hanno edificati di nuovo, serrandoli con Moli, o con altri Edifizj, che sarebbe grande inconveniente volerli sottoporre ad altri.

Ma in contrario è l'opinione universale de' Giureconsulti, che de' Seni, e de'Porti (degli aperti parlando, che de'serrati si dirà a suo luogo) abbia il Dominio quello stesso, ch'è Padrone del Mare, e nominatamente dell'Adriatico. Que' Dottori, che attestano il Dominio

nio della Sereniffima Repubblica, efplicando, ch'effendo a' Seni, e Ridotti, ch' effi chiamano ftazioni, ed a' Porti, adducono per ragione, che quelle acque che fono continuate a quelle del Mare, fi che frà loro non fi può metter termine, che le divida; nè fi può trovare un confine, dove l'uno fornifca, e l'altro principj, non potendo effere fotto il governo di due, reftano alla confiderazione del Mare, del quale fono i Porti, non mettendo differenza tra acqua profonda, e non profonda; poichè può anche effere in qualche luogo vicino a terra maggior profondità, che in un altro molto lontano.

Ma la formal ragione, per la quale tutte le acque marine debbono effere fottopofte a chi fignoreggia il Mare, è perchè il Dominio del Mare fi dice protezione, e cuftodia per ficurezza de'Naviganti, ed i Seni, Ridotti, e Porti hanno maggior bifogno di quefta protezione e difefa, come luoghi, dove i Corfari, e Ladroni marittimi hanno maggior comodo di far ruberie; adunque fopra quefti il Signore del Mare ha da efercitare la fua cuftodia, e protezione, come nell'alto Mare è più effendo il bifogno maggiore:

S'aggiunge, che vana farebbe la difefa dell'alto Mare, quando i Violatori di quello foffero falvi ne'Seni, e Porti, potendo effi dopo aver fatta la preda loro, aver dove ritirarfi, fenza timore d'alcun, il che riufcirebbe anche a danno delle Città vicine, le quali non hanno forze marittime da reprimerli, fe non foffero raffrenati da chi domina il Mare, farebbero le prede fenz'alcun impedimento: per la qual ragione la giurifdizione del Marre fi ftende anche a' Lidi, che hanno bifogno della fteffa cuftodia, e protezione: e buona parte de'Giureconfulti atteftano nominatamente, che la Sereniffima Repubblica abbia anche la giurifdizione ne' lidi; e fi può provare con una legge, la quale dice, che il Padrone del Mare ha infieme Dominio di tutte le cofe, che il Mare non lafcia altri ufi, come il fuo fondo, che col flufo, e rifluffo ordinariamente copre, e difcopre, fia con molta, o poca acqua, e quella poca arena appena, che copre nelle fue efcrefcenze, fe ben d'ordinario non è cotidianamente coperta.

E' ben neceffario metter differenza trà i Seni, Ridotti, e Porti aperti a' Porti ferrati, per rifolvere quell'inconveniente, che feguirebbe, fe le Città non foffero Padrone de'Porti edificati trà loro. I ferrati, ficcome fono cuftoditi da Terra, così appartengono ad effa, e non al Mare, e fono fotto la giurifdizione del Padrone della Terra; per lo che il Dominator del Mare non ne ha ragione, dove non è Signore anche della Terra; ma gli aperti, non effendo cuftoditi da Terra, ma folo da Mare, e colle forze marittime, fanno un'iftessa giurifdizione coll'alto Mare.

Il detto d'alcuni Giureconfulti, che ogni Città marittima poffeda la parte del Mare vicina a fe non conclude, che il folo Mar alto fia fotto il Dominio del Principe, ed il proffimo a Terra appartenga alla Città, fe farà intefo il loro vero fenfo il qual è, che il Dominio univerfale del Principe fopra tutto il Territorio ftà infieme con un altro fpeziale, che ciafcun privato ha fopra una parte d'effo la qual poffede, e non s'oppugna l'un l'altro, anzi per lo contrario uno fenza l'altro refta imperfetto.

E dove il Principe ha la giurifdizione, e più d'una Città vi è un ter-

terzo Dominio, intermedio, che ciaschedunà Città ha sopra il suo Territorio, il quale è superiore a quello del privato, ed inferiore a quello del Principe. Questo si stende sopra certe cose comuni, le quali benchè ad uso sieno di ciaschedun privato; da niuno però possono essere appropriate, ed usurpate per se solo, ma restano in comune della Città.

Il Mare non può cadere in Dominio del privato; perchè non potendo per la sua instabilità esser diviso, non può parimente il privato occupare in parte, e circondarla, e custodirla per se solo; eccetto che dove fosse qualche recesso, che potesse esser serrato co' pali, e così fatto proprio. Ma perchè il Mare prossimo alla Terra può ben essere usato continuamente dagli Uomini della Città ora da uno, ora da un altro per transitare con barche, ovvero per passarvi; per tanto vi è oltre il Dominio del Principe sopra il Mare, anche quello che ciaschedunа Città ha sopra la parte contigua a se.

Cercano i Giureconsulti quanta parte del Mare appartenga a ciaschedunа Città: ed alcuni d'essi hanno detto cento miglia; ma parlando propriamente ella è tanto grande, quanto può ad operare a suo uso, senza ingiuria de' vicini; perchè una grande, e popolata Città sul Mare, la quale abbondi di siti terrestri, dove cavi il suo vitto, avrà pochi, che vogliano fare il mestiere di Pescatore, e si valerà di poco Mare, dove una picciola Città con un poco di comodità in Terra attenderà a cavare il vitto dal Mare, e si valerà di gran parte d'esso; e non altrimente hanno voluto intendere i Giureconsulti de' cento miglia; ponendo un numero determinato per un incerto; cioè le Città sono Padrone di tanta parte di Mare, di quanta hanno bisogno di valersi senza ingiuria d'altri, se fossero ben cento miglia.

Questa sorta di Dominio, che le Città hanno nelle parti vicine a loro, non ripugna a quello, che ha sopra se stesso un Padrone di tutto il Mare; imperocchè non si stendono alle medesime ragioni. Quello del Principe stà nella custodia, difesa, protezione, e giurisdizione; e quello della Città è nel valersi dell'acque a benefizio comune de' popoli. V'è differenza, se quelli sieno Sudditi dell'istesso Principe, oppure d'un altro; ma siccome del Dominio, che ha la Serenissima Repubblica in tutto il Mare, ne hanno la parte loro le Città di Istria e di Dalmazia suddite, così anche ne hanno le Città di Romagna, e della Marca non suddite; ma nè queste, nè quelle per poter custodire la detta parte coll'armi, ma solamente per poter valersene a' loro usi.

Essendo risoluto, che il Dominio del Mare si stenda anche a tutte le parti di quello, resta a vedere con che sorta d'azione s'esercita quello nel Mare Adriatico, e nel Territorio di Venezia, dove ha quella stessa podestà, che ciaschedun Principe ha nel suo Territorio; per lo che ha da esercitare in Mare quelle azioni, che sono esercitate da' Principi nelle terre di loro soggezione. Il Signor del Territorio per virtù della sua giurisdizione ha podestà di dar legge a tutti gli Uomini, che si ritrovano in quello, di punire i delitti fatti contra le leggi, ed'imporre contribuzioni, e gravezze per sostenere i pesi, e le spese di chi ha della sua custodia, e protezione bisogno; adunque per la ragione della giurisdizione, e custodia del Mare, la Serenissima Repubblica può metter leggi a' Naviganti, gastigare i delitti commessi in Mare, ed esigere Dazj, ed altri diritti.

Che

Che possa far leggi a' Naviganti, secondo che giudica necessario per la sicurezza della Navigazione, è cosa chiara; altrimente non potrebbe custodire il Mare, dove ciascheduno potesse usare il suo arbitrio, e senza timore di violar l'altro.

E la Repubblica in continua possessione di questo, avendo fatte ordinazioni, che niuno possa entrare nel Golfo con Legni armati; la qual ordinazione ha fatta sempre osservare con gastigo ancora de'Contravvenienti. Gli esempj sono molti antichi, e recenti de'quali alcuni più notabili sono narrati nella predetta Scrittura. Non si può mettere in dubbio, che il dire, che niuno entri in Golfo con Legni armati, sia un dar legge a chi vorrà entrarvi.

Tengono Gio: d'Anania, Felino, Giasone, Bartolomeo Cepolla, Francesco Balbo, Benvenuto Sirana, e Niccolò Tritaccio, che la Serenissima Repubblica può proibire, che niun altro navighi nel suo Mare; al che fare, sebbene non dubito punto manchi l'autorità; così è da lodare l'equità, e mansuetudine di questo Governo, che ha sempre voluto, che la Navigazione sia libera per ogni Nazione. Ha ben fatte leggi, che proibiscono di portar certe sorte di merci, ed ha obbligati i Naviganti a far scala in Venezia; le quali ordinazioni si provano esser legitime, per la stessa ragione, che il Principe Padrone d'una Regione può mettere in contrabbando quelle merci, che gli piace; può ordinare per quali vie debbono passare i Mercanti, e Conduttori, e dove debbano far ricapito.

Per maggior confermaazione s'aggiunge, che Bartolomeo Saliceto, Gio: Bertachino, e Bortolomeo Cepolla Giureconsulti apportano per giusta, e legitima questa legge di far capitare tutti i Vascelli a Venezia. L'antica osservanza di questa legge si vide, perchè è ancora approvata da sei Imperadori nominati nella seconda Scrittura, i quali nelle Convenzioni fatte dal 1111. sino al 1220. colla Serenissima Repubblica parlano, che i Sudditi Imperiali potessero andare pel Mare per li Fiumi de' Veneziani *usque ad tres, & non amplius*; in modo che navigando per Mare di Venezia, non potevano capitare altrove, che a Venezia.

E' stata ancora questa legge approvata dagli altri Principi. Nel 1257. Manfredo Tuttor di Corrado Rè delle due Sicilie dichiarò, che i Sudditi del Rè non potessero portar merci oltre il tratto di Zara, e d'Ancona, se non a Venezia; e nel 1259. fatto Rè dopo la morte di Corrado, confermò lo stesso, ed attestò che sotto il Regno di Guglielmo Secondo, che regnava cent'anni innanzi; tutti gli Uomini de'Regni suoi osservavano lo stesso, e consentì, che i sudditi trovati a contraffare, fossero liberamente spogliati delle merci per contrabbando.

Resta ancora un'ordine del Senato fatta nel 1327. che da Badelino, e Primentore in quà non possa alcuno portar merci altrove, se non a Venezia, ovvero altrove con licenza; ed in esecuzione vi è una proibizione fatta nel 1378. a quelli di Rimini, Ancona, Fermo, ed Ascoli, che non navighino in Schiavonia; ed 88. anni dopo, cioè nel 1406. avendo richiesto gli Anconitani d'essere liberati da quell' obbligo, rispose il Senato, che il Golfo era reso tranquillo per le molte fatiche, spese, e sangue de'suoi Cittadini; che tutte le sue entrate veniva-

nivano di Golfo; che le cose ordinate dalla Repubblica sopra la navigazione avevano avuto corso perpetuo, e che il conceder loro di navigare in Schiavonia, sarebbe un detrimento della giurisdizione, e dell'entrate; per le quali ragioni non potevano essere compiaciuti; e due anni dopo tornarono a dimandare di poter portare le loro merci a' Rimini, che parimente fu loro negato come cosa contra la legge; dalle quali cose non solo si vede, che le leggi sono state fatte, ma ancora conservate per lunghissimi corsi d'anni ancora da' Sudditi alieni, che navigano pel Mare; e che la podestà di fare ordinazioni da immemorabile, e lunghissima consuetudine è stabilita.

Il punire i delitti commessi in Mare ha l'istessa radice, perchè vane sarebbero le leggi, quando non vi fosse la podestà di punire i Delinquenti; con tutto ciò non è da tralasciare, che Paolo da Castro, e Bartolommeo Cepolla specificatamente attestano la consuetudine de' Capi da Mare Veneziani di punire i delitti commessi in qualsivoglia luogo d'esso Mare; e nello Statuto Veneto v'è un Capo, dov' è ordinato, che sia fatta ragione de' delitti commessi in qualsivoglia luogo di Mare, come se fossero fatti in Venezia.

L'autorità d'imporre gravezze a chi naviga pel Mare non è cosa, che si possa mettere in difficoltà, è cosa decisa per universal Dottrina di tutte le genti, confermata anche per la Dottrina di S. Paolo nella Pistola a' Romani; e questa è, che Dio ha posti i Principi, e Potentati per protezione de' buoni, e gastigo de' cattivi, e perchè sono Ministri di Dio in questo, per tanto i protetti sono in obbligo di pagare i tributi, e le gabelle, siccome al Principe, che ha custodia, e guardia della Terra, per conservazione della pubblica tranquillità: quelli, che ne godono, debbono contribuire alle spese, che si fanno, e non solo i sudditi, ma anche gli alieni, che transitando per la Regione godono la sicurezza del cammino, sono obbligati a pagar passaggi, e pedagi; così tutti quelli, che transitano pel Mare; e pertanto godono la sicurezza da' Corsari, e Ladri cagionata dalla custodia armata del Dominante, la quale non si può tenere senza dispendio, sono obbligati e per ricognizione di quella protezione, e per contribuire alla spesa, a pagar l'imposizione, eziandio, che non toccassero Terre del Padrone del Mare per cagione di quella custodia, che li rende sicuri.

E tanto è da dubitare, se i Naviganti sieno obbligati a contribuire per la custodia del Mare, quanto è da dubitare, se nel transito terrestre chi passa per le strade d'un Dominio senza toccar le Città sia obbligato a pagar dazio. Di questo nessuno dubita ma confessa, che dee riconoscere quello, che gli tiene la riva sicura, così nell'alto Mare per la stessa ragione ha da riconoscere, chi glielo tiene sicuro: e questa verità è stata praticata per li tempi passati nel Mare Adriatico; onde resta memoria nelle Storie, che nel 1225. il Duce Tiepolo mettesse un Dazio a qualunque Navigante pel Mare; la qual imposizione però non si dee credere, che fosse la prima, ma che fosse sempre in uso pel tempo innanzi, dappoichè fu presa la protezione, e custodia del Golfo. A questa imposizione hanno acconsentito i Principi possessori del Continente intorno al Golfo, i quali volendo trasportar robe per Mare da un luogo all'altro, eziandio essendo ambedue sotto il loro

Domi-

Dominio, hanno richiesta licenza, il che è stato quanto riconoscersi obbligati a pagare; perchè chi dimanda esenzione da un pagamento, confessa il debito.

Sono state concesse licenze a' Pontefici, Imperadori, Rè d'Ungheria, Rè di Napoli, Potentati, e Commissarj della Marca d'Ancona, e di Romagna, Duchi di Ferrara, ed altri Potentati, che restano registrate ne' libri pubblici, onde ho fatta menzione nella prima Scrittura.

De' Dazj imposti dalla Serenissima Repubblica particolarmente sopra le Merci de' Naviganti per l'Adriatico trattano i Giureconsulti da me veduti Baldo, Angelo da Perugia, Bartolommeo Saliceto, Gio: d'Anania, Bartolommeo Cepolla, Martino Laudense, Giulio Ferfetto, Gio: Bertachino, Egidio Basso, e tutti approvano tal sorta d'imposizioni come legitime, ed alcuni d'essi dicono che tanto la Serenissima Repubblica ha autorità d'imporre Dazj nel Mare, e confiscare i contrabbandi, quanto nella medesima Città di Venezia.

Le gravezze quando sono antiche, ed usate pare che non sieno da' popoli malagevolmente sopportate quando di nuovo s'impongono; e disusate, sono rinnovate, vengono riputate gravami: e siccome la Serenissima Repubblica è stata consueta per li tempi passati a mettere imposizioni sopra i Naviganti, e costringerli a far scala in Vezia; così potrebbe in avvenire tornar la stessa necessità, se l'osservanza farà stata negletta, e l'esazione disusata; il rimetterla sarà una difficoltà, e mala soddisfazione; il che avendo però legge antica, ed eseguita, sarà con giustizia, ed utilità presente, e futura il continuare colla stessa equità, e moderazione osservata così nell'instituzione, come nell'esecuzioni passate.

Quelli, che per lo passato hanno voluto metter difficoltà al giusto, e legitimo Dominio della Serenissima Repubblica sopra il Mare, hanno usate tre sorte di ragioni; la prima, perchè il Mare di sua natura è libero, e comune; la seconda, perchè la Serenissima Repubblica ha convenzioni con diversi Principi, che la navigazione del Mare restasse libera a' loro sudditi; la terza è una Capitolazione, che dicono esser contratta con Papa Giulio II.

Per la prima ragione dicono, che nelle Leggi spesso si ritrova, che il Mare non è d'alcuno, ch'è comune di sua natura, ch'è pubblico per ragione delle genti, che non può esser occupato, perchè non può esser confinato, nè posto dentro i termini; e però non può essere posseduto.

Aggiungono, che siccome l'aria, ed il lume sono comuni, perchè per l'uso d'uno non viene impedito il poter valersi dall'altro, così parimente è comune il Mare; perchè per l'uso, che uno abbia d'esso navigandolo, non viene impedito, che non lo possa navigare un altro; per la qual ragione anche difendono, che il Mare non si possa acquistare eziandio per lunghissima, ed immemorabile prescrizione; delle quali ragioni si vagliono alcuni Scrittori Olandesi per mostrare, che dagli Spagnuoli non può esser loro proibita con ragione la navigazione all'Indie; e Ferdinando Vespio Dottor Spagnuolo trattando questa materia fa grand'invettive contra que' Giureconsulti, i quali hanno detto, che i Veneziani, ed i Genovesi sieno

no

no Padroni ne' loro Mari; e possano proibire la navigazione ad altri, dicendo che sono opinioni contrarie alla Natura; cioè, che nel Mare niun può avere uso, se non comune.

Ma questo Scrittore, ed altri, che seguono la sua opinione hanno poco considerato, come s'intende che il Mare per legge naturale sia comune; imperocchè non è comune altrimente per Natura, nè più, nè meno di quello, ch'è comune la Terra, la quale Dio, e la Natura hanno concessa tutta al Genere umano, e non l'hanno divisa; hannn però lasciato nella podestà degl' Uomini di dividerla, secondo la loro comodità, ed utilità, siccome giustamente un popolo, che ha trovata una Regione non posseduta da alcuno, ha potuto occuparla, e farla tutta sua, proibirne l'uso ad un altro senza offesa di Dio, e della Natura, anzi con divina permissione, ed approvazione; così parimente chi ha trovato un Mare non custodito, e non guardato da alcuno ha potuto per sua utilità pigliarne la custodia con consentimento di Dio, e degli Uomini; anzi come in Terra a pubblico servizio del genere Umano compie, che le regioni sieno divise, e custodite, perchè così si rendono sicure dalle violenze; e quelli che ne hanno assunto il Dominio usano le forze nella custodia; dove che se non fossero appropriate per l'imperfezione umana di trascurar le cose comuni, resterebbono neglette ed esposte ad ogni ingiuria; così torna a pubblico servizio di tutti, che i Mari sieno resi sicuri; nè mai alcuno potrà trovar ragione di questa chimerica differenza, che vogliono mettere frà la terra, e l'acqua; anzi le stesse ragioni d'occupazioni, possessioni, prescriaioni, e consuetudini, le quali danno ragione in terra, la danno parimente in acqua.

Perchè il Mare non si può dividere con fossi, o fabbriche, come si divide la Terra, segue, che un privato non può appropriarsi quella poca parte, che colle sue forze può ottenere; ma siccome o indivisibile in Golfi, e Tratti, così quelli possono esser posti sotto la giurisdizione di que'Principi, che possono custodirli; altrimente, se non fosse divisibile, non potrebbe aver pure diversi nomi particolari. Non si potrebbe chiamare il Golfo di Venezia, se non fosse diviso dal rimanente del Mediterraneo; nè questo potrebbe avere tal nome, se lo stretto di Gibilterra, non fosse diviso dall'Oceano.

L'esempio dell'aria, e del lume non sono a proposito, perchè nell' aria non possono mettere impedimento i cattivi Uomini all'uso; e perciò non ha bisogno d'essere custodita dall'ingiuria loro; ma il Mare sarebbe da' Corsari turbato, e reso senza alcun buon uso; ne si fanno pagar dazj a' Naviganti, perchè usano, navigando, il Mare, poichè quello non si consuma, ma si fanno pagare, perchè non si può tenere il Mar sicuro senza spese, secondo quella sicurezza e'l benefizio loro; onde è di dovere, che contribuiscano; cosa naturale, che chi è a parte dell'utilità, sia anche a parte del peso; ed avendo così statuito la Maestà divina, che chi è protetto dal Principe lo riconosca colle contribuzioni, e co' Dazj.

Non è pari la Controversia trà gli Spagnuoli, e gli Olandesi alla Causa della Serenissima Repubblica; prima perchè le pretensioni degl'Olandesi non sono sopra un Mare serrato, limitato, posseduto, e custodito con fatiche, e spesa da tempo immemorabile, com'è que-

questo di Venezia; trattano dell'Oceano, che per la sua immensità da niuna Potenza umana può esser guardato tutto. Più s'aggiugne, che ancora non eccede la memoria degli Uomini il principio della navigazione degli Spagnuoli già meno di cent'anni principiata; laddove nell'Adriatico il Dominio è nato colla Repubblica, e stabilito da consuetudine immemorabile; perlochè non si ha da fare alcuna comparazione di queste ragioni.

Ma alla seconda, cioè che la Serenissima Repubblica abbia convenzione con diversi Principi, particolarmente co' Successori di Carlo V. e di Ferdinando Imperadore, e forse anche col Sommo Pontefice per una pace fatta in Bologna nel 1529. nella quale specificatamente si contiene, che i Sudditi loro possano transitare sicuramente e liberamente ne' paesi dell'altro: e questo perchè ne' tempi della guerra l'ostilità non solo è contra i Principi, ma ancora contra i Sudditi; niuno però mai intese, che perciò i Sudditi dell'uno dovessero esser esenti ne' paesi dell'altro così dall'osservanza delle leggi, come dal pagamento delle gravezze. Essendo state innanzi il 1526. guerre trà i suddetti Principi, e la Serenissima Repubblica, e per conseguenza anche ostilità verso i Sudditi, ed impedimento al transitar, e negoziar ne' paesi dell'uno, e dell'altro così per terra, come per mare; e nella pace levandosi l'ostilità trà Principi, per un capo speziale, conforme all'uso degli altri Paesi, è data la sicurezza di transitare, e negoziare per terra, e per mare. S'intenderà dunque il navigar sicuro, e liberamente nel Golfo Adriatico, servate le ordinazioni di quella navigazione.

Poter fare una cosa con libertà, e sicurezza non vuol dire arbitrariamente, e secondo l'appetito irragionevole di ciascheduno; ma vuol dire sicuramente, e liberamente, servate però le leggi. Quando si dice, che ciascheduno può liberamente far testamento, non s'intende però, che lo possa fare inuffizioso, ed impertinente; ma che dee servar le leggi testametarie; e chi può far viaggio liberamente, e sicuramente non può navigare, so non servate le leggi di chi domina il Mare, che sono di far scala a' luoghi determinati, non portar cose proibite, pagare i Dazj, e diritti statuiti.

E che così si debba intendere lo dichiarano le medesime parole, le quali dicono, che i Sudditi dell'altro Principe possano transitar, e mercantare così per terra, come per mare *tutè, & liberè*; ma se per terra non possono mercantare, salvo, che servate le leggi, e pagati i Dazj; dunque nè pure per Mare lo possono fare, se non con tutte le suddette condizioni. Ciò si conferma, perchè non è di ragione, che i Sudditi del Principe amico sieno maggiormente privilegiati, che i proprj; dunque se i proprj sono soggetti alle proibizioni, ed a' Dazj; debbono essere così anche gli stranieri. Oltre di ciò dimostrano lo stesso chiaramente le parole del medesimo Capitolo, il quale dopo aver detto, che possano negoziare per terra, e per mare, *tutè, & liberè*; soggiunge come per dichiarazione che sieno ben trattati, e con umanità, come fossero Abitanti, e Sudditi proprj; ma i Sudditi proprj non sono esenti; dunque non debbono essere pure gli altri. Per maggior dichiarazione soggiunge, che abbia cura il Principe, che non sia fatta al Viandante, o Mercatante alcuna violen-

za,

za, ovvero ingiuria, e che gli sia somministrata giustizia. In somma tutte le seguenti parole del Capitolo manifestamente dichiarano, che la clausola del navigare *tuti*, *& liberi*, non significa arbitrio, od essenzione, ma solo s'oppone alla trattazione, o stile; sicchè non si faccia come durante la guerra, quando i Sudditi sono tratati come nemici, e nel transitar, e negoziare, ovvero per le persone, e robe.

Una tal convenzione fu fatta anticamente trà la Serenissima Repubblica, ed i Genovesi, per la quale Angelo da Perugia fa il Consiglio 260. dove tratta, che stante l'accordo suddetto, pel quale i Genovesi possono navigare pel Golfo di Venezia liberamente possono i Veneziani accrescere i Dazj, ed obbligarli ad osservar le leggi d'arrivare alle Scale statuite. Questo fu supposto per deciso, e chiaro; solamente si dubitò, se i Dazj potevano essere accresciuti stante i patti, purchè l'accrescimento non fosse in fraude della libertà concordata, cioè che non fosse un' accrescimento apparente; ma in verità un'esclusione dalla navigazione, come se fosse stato un esorbitante Dazio messo sopra i Genovesi soli; perchè sarebbe stato in nome un accrescimento, ed in fatti sarebbe stato altrettanto quanto dire, non voglio, che i Genovesi navighino; ma un accrescimento reale, e non fraudolento Angelo lo stima lecito, e giusto, e non contrario alle convenzioni; onde fu intesa un poco sinistramente la suddetta Capitolazione del 1526. da' Commessarj Cesarei; pretendendo, che per virtù di quella i sudditi dell' Imperadore potessero capitare ad ogni luogo in Mare, esenti anche da' Dazj; ma fatti capaci con buone ragioni alla parte della Repubblica si dipartirono dalla loro opinione, e si confessarono obbligati a' Dazj, ed all'osservanza delle leggi.

Sopra la certa capitolazione con Giulio II. della quale non si vede, che mai il medesimo Pontefice, nè gli altri in que' tempi prossimi si sieno valuti; ma solo da pochi anni in quà la Corte Romana ha dato principio a nominarla, sono stati scritti diversi Consigli da' Consultori pubblici, e molte altre cose sono poscia venute all' uso, per le quali evidentemente si può mostrare, ch'è senza fondamento, e di niun valore.

Io raccoglierò insieme le cose da altri poscia osservate, e l'esplicazione in termini intelligibili da tutti, riducendo le considerazioni in cinque ragioni.

La prima, e principalissima; perchè sebbene tutti gli Storici attestano, che passarono Capitolazioni frà la Repubblica, e Papa Giulio, nondimeno la Scrittura, che mostrano i Romani non solo non è autentica, ma nè pure vi sono Capitolazioni con Papa Giulio, nè induce obbligazione veruna, nè fa alcuna fede.

La Seconda; perchè quando anche si trovasse una Capitolazione nel modo, e forma, che i Romani vorrebbero, cosa che non è credibile, che sieno mai per ritrovare, non sarebbe d'alcun valore, come fatta per violenza d'ingiuste censure.

La terza; perchè dato anche, che non vi fosse intervenuta la violenza, ella non sarebbe d'alcun valore, per essere non solo ingiusta, ma ancora nulla, come fatta dal Pontefice contra tutti i termini della ragion divina, naturale, e della legge Canonica.

La

La quarta; perchè posto anche, che dal suo principio fosse stata valida, nondimeno è stata annullata per l'uso contrario con consenso del medesimo Papa Giulio, e de' suoi Successori.

La quinta; perchè quantunque le fosse concessa ogni validità, nondimeno in proposito di navigare non dice, nè comprende tutte le cose, ch'essi pretendono, ma assai meno.

E per cominciare da quest'ultima, come quella, ch'è la meno forte; pretendono gli Ecclesiastici di poter ergere nelle terre loro un traffico, e commerzio, ricevendo ogni sorta di Vascelli, che vogliono far scala presso a' loro; il che l'asserta Capitolazione non contiene; dice solamente: i Sudditi della Chiesa non possono essere impediti d'andare a qualunque luogo del Mare Adriatico, e di qualunque altro Mare, ed acqua dolce, senza pagare gravezza alcuna; ma non dice però, che non possa essere impedito ad altri non Sudditi della Chiesa l'andare a' luoghi Ecclesiastici; per lo che per virtù di quest'asserta Capitolazione non verrebbe loro conceduto il poter drizzare senz'impedimento un luogo di commerzio, e ricevere qualsivoglia Vascello; e potrebbono essere impediti tutti gli altri Sudditi della Chiesa dal navigare da' luoghi loro, senza contravvenire all'asserta Capitolazione; in modo che farà un debole traffico, e commerzio quello, che co' soli Navigli loro potranno introdurre, e l'asserta Capitolazione non li favorirà quanto pretendono.

Ma dato, e non concesso, che comprendesse tutte le loro pretensioni, viene la quarta risposta, che l'uso contrario abbia annullata quell'asserta Capitolazione, se pure vi fu; perchè nel medesimo Pontificato di Papa Giulio II. egli nel 1512. per un suo Breve ricercò la Serenissima Repubblica, che fosse dato il possesso a Giovanni Stafilao suo Auditor creato da lui Vescovo di Sebenico; e per un altro ricercò, che fosse dato possesso d'alcuni Benefizj nel Padovano pel Cardinal Bissa, e continuamente anche in que' tempi, e negli altri seguenti s'è dato il possesso de' Benefizj in questo Stato; il che è contra il quarto Capitolo dell'asserta Convenzione; siccome in tutti que' medesimi tempi si trova, che sono stati giudicati gli Ecclesiastici ne' casi enormi, e che sono stati fatti rinunziare *ab impetratis* a quelli, che hanno ottenuta cosa nel Foro Ecclesiastico a pregiudizio della podestà temporale; le quali cose sono contra il quinto Capitolo dell'asserta Capitolazione, e poi è manifesto a tutto il Mondo, che non vi fu in uso alcuno.

Quanto al settimo Capitolo, dove viene convenuto di non essere mai contra il Pontefice Romano; il che si vede non osservato nello stesso Pontificato di Giulio nel fine, e poi nel Pontificato di Leone suo Successore; e 'l nono Capitolo di non ricever mai nelle Terre del Dominio alcun Nemico, e fuoruscito dello Stato della Chiesa, non è stato osservato in alcun tempo.

Un'altra assai efficace pruova è, che nella Capitolazione 1529. non si presuppone alcuna di queste; adunque si ebbe per nulla; ma quello, che sopra tutte le cose importa, è che, avendo la Repubblica messa la mano nel 1527. sopra Ravenna, e Cervia, il Pontefice Clemente Settimo della suddetta traslazione del 1529. le dimandò non come occupate contra la Capitolazione di Giulio; nè si lamentò, che quella non fosse stata osservata, ma come quelle, che non poterono esser difese da lui, ch'era prigione: ed avendo la Serenissima

ma Repubblica convenuto, e capitolato di restituirgliele, riservate le ragioni sue sopra quelle Città, il Papa ha accettato, e consentito quel Capitolo; il che non avrebbe potuto fare, se avesse tenuto, che l'asserta Capitolazione di Giulio avesse vigore; perchè nel secondo Capitolo d'essa si confessa di non aver alcuna ragione in quelle Terre; dunque Papa Clemente Settimo vide bene, che quella non era d'alcun valore; poichè eziandio senza nominarla si contravveniva.

Con ciò si risponde ad una obbiezione, che fece il Nunzio Appostolico in Collegio nel 1596. dicendo, che siccome la legge fatta con Papa Pio Quinto nel 1571. se bene non fa menzione della Capitolazione del 1529. non però s'intende, che sia annullata, anzi, che sia stabilita; e così pure quella del 1529. che non fa menzione di quella di Giulio, s'intende, che la confermi, e non che l'abbia per annullata; perchè si risponde: doversi sempre intendere, che s'abbia per annullata quella, alla quale si contravviene, sebbene non sia nominata. Papa clemente colla riserva delle ragioni sopra Ravenna, e Cervia vi ha apertamente contravvenuto: e forse la ragione perchè non volle Papa Clemente, che si nominasse, è, perchè riputò cosa troppo vergognosa far menzione d'azione riprovata da tutto il Mondo; senza che si può dire, che altro è parlar di Lega, ed altro di Capitolazione, qual è quella del 1529. e l'asserta di Papa Giulio; perchè la Lega è contra i nemici d'ambi i Principi Collegati o per offesa, o per difesa; e quel genere di Capitolazione è una sorta di transazione, o di cessione di quello, che si possede; onde non avendo, che fare insieme, non conveniva, che la Lega del 1571. nominasse la capitolazione del 1529. per confermarla; ma bensì, che quella del 1529. confermasse quella di Giulio, volendo, che fosse valida.

Venendo alle nullità contenute nell'asserta Capitolazione; che quando gli Scomunicati hanno soddisfatto alle cose contenute nel Monitorio, l'assoluzione non può loro esser negata. Avendo Papa Giulio formato il suo Monitorio contra la Serenissima Repubblica per cose, che pretendeva darle, le quali erano molte, parte in materia di Giurisdizioni Ecclesiastiche, parte di Benefizj, parte in detenzione di Terre; in detto Monitorio non fece alcuna menzione, che i Sudditi Ecclesiastici fossero aggravati nella navigazione; e però avendo la Serenissima Repubblica data soddisfazione quanto alle cose, per le quali era stato fulminato contro di lei, il Papa era in obbligo di darle l'assoluzione, e non poteva in alcun modo cercare altre condizioni che quelle, le quali erano dimandare nel Monitorio medesimo; onde fu un'ingiustizia, ed una nullità il voler aggiugnervi l'obbligazione d'esentare i Sudditi Ecclesiastici da' debiti Dazj; del che non s'era fatta menzione nel Monitorio fulminato.

La seconda nullità più esorbitante è contra la legge Divina, la quale proibisce il contrattar o convenire, dando cosa spirituale per una temporale; ma l'obbligazione d'esentare i Sudditi Ecclesiastici dal pagar Dazj è cosa temporale, dunque il Papa ha venduta l'assoluzione cosa spirituale per un'obbligazione temporale, che sarebbe una nullità Simoniaca; e se alcuno dicesse in difesa, che il Papa teneva, che il pagar Dazio fosse usurpazione, e peccato, e 'l Papa volesse, che si desistesse da questo peccato? si replica, che se fosse usurpazione, e peccato far pagar a' Sudditi Ecclesiastici, sarebbe anche stato peccato far pagar a' Sudditi degli altri Principi; dunque il Papa

Papa avrebbe voluto, che fosse fatta penitenza d'una parte del peccato con perseveranza nell'altra cosa, che sarebbe empia; e veramente quel Papa non l'ebbe per peccato, perchè lo avrebbe messo nel Monitorio.

Vi sono bene alcuni Canonisti, i quali scandolosamente hanno detto, ohe se bene non si può ricevere cosa temporale per l'assoluzione sagramentale, si possa ricevere per l'assoluzione della Scomunica; ma le orecchie Cristiane non possono sentire tale disordinanze; perchè se l'autorità d'assolvere dalle Censure viene da Dio, egli ha comandato severamente che il tutto sia dato *gratis*, come donato da lui.

S'aggiunge ancora a qnesto la terza nullità non meno considerabile; perchè o Papa Giulio pretendeva, che la Sereníssima Repubblica desistesse dalla custodia del Mare, che si faceva con tanta spesa, o intendeva, che continuasse in quella; se pretendeva, che desistesse senza pigliar a custodirlo nè egli, nè altri, era una cosa iniqua contra il ben comune di tutti i Naviganti, e di tutte le Riviere; ma se voleva, che la Serenissima Repubblica continuasse la custodia, e che i Sudditi Ecclesiastici fossero esenti dal pagar Dazj, ed i diritti debiti per quella; quest'era un'altra ingiustizia, e nullità contra la leggo Divina, la quale comanda, che sieno pagati i tributi a quelli, che difendono, e proteggono.

La quarta è degna di stupore; perchè in quell'asserta Capitolazione si dice, che gli Ambasciadori per nome della Serenissima Repubblica constituirono Proccuratori legittimi, ed irrevocabili *in solidum* tutti i Notaj di Camera, e tutti gli altri Proccuratori, e Notaj allora viventi, e che saranno nè seguenti tempi, acciò ciaschedune di loro possa comparire, ed esercitare innanzi qualsivoglia degli Uffiziali della Corte Romana, e loro Luogotenente, quando la Repubblica non osservasse tutte le cose contenute nell'asserta Capitolazione, dando loro autorità di sottomettere la Repubblica al giudizio di qualsivoglia d'essi Uffizlali, a ricever ogni sentenza contra i beni, e le persone eziandio di scomonica, ed interdetto contra il Duce, Senatori, ed altre persone, e Terre del Dominio; a che ogni minimo Giudice Pedaneo di Roma, anzi Luogotenente minore colla semplice citazione d'un Proccuratoruccio, o Notaruccio di Roma, che comparir consenta, avrà autorità di scomunicare il Principe, la Repubblica, tutti i Sudditi, mettere Interdetto in tutte le Città, e dar via anche lo Stato tutto; e s'intenderà, che il consenso della Repubblica vi intervenga per virtù di questa bella Capitolazione. Non credo mai, che al Mondo sia stata udita una tal stravaganza.

Passiamo all'ultima nullità, che contiene la seconda proposta: cioè che l'asserta Capitolazione fosse nulla per intervento di violenza; Questa è stata lungamente trattata da'Consultori, che hanno scritto da quel tempo fino al presente; i quali tutti hanno posto per fondamento, che i Contratti fatti per timore ingiustamente imposto, sono invalidi. E' notorio il pericolo, il qual era con ottime ragioni tenuto da questa Serenissima Repubblica, quando non avesse acquietata, in qualunque modo si fosse, l'esorbitante maniera di procedere di quel Papa. A ciò s'aggiugne dallo Stella uno de'Consultori, che la cessione delle cose temporali fatta per forza, e per timore è valida, perchè

quelle per forza si possono riacquistare, e possedere; ma la cessione di cosa temporale, come sono le giurisdizioni, fatta per forza, o timore non è valida; da che, dice lo Stella, si valesse Francesco I. Rè di Francia per osservare la Convenzione fatta a Madrid con Carlo Quinto Imperadore, le quali ragioni sono da usare con molta circospezione; perchè la cessione fatta dal Rè Francesco fu stimata buona, non perchè allegasse timore di perdere lo Stato, ma allegando la prigionia, la quale annullava tutte le obbligazioni personali; nè si può dire, che la Serenissima Repubblica in quel tempo fosse come prigione, avendo lo Stato suo di Mare, e questa Città inespugnabile.

Nè pure è cosa tanto chiara, che il timore di perdere lo Stato sia tale, che possa indurre un Pontefice costante a promettere cosa indebita; altrimente si metterebbe in dubbio tutti i Cittadini cogli Assediati con gran perturbazione della ragione delle Genti; ma questo è ben certo, che trà due Principi Supremi, se uno con ingiusto timore violenta l'altro è cosa iniqua (mutate poi le cose) il Principe ingiustamente violentato possa risentirsi dell'ingiuria, e constringere l' altro a desistere dalle cose estorte per timore. Ben si può usare la ragione del timore delle Censure inique, il quale da tutti i Canonisti, e dalla decisione di Rota viene stimato per timor giusto, che rende nullo ogni Contratto, perchè siccome Iddio non vuole, che l'armi spirituali servano per ministero dell'ingiustizia, così egli annulla tutto quello, che per forza di censure ingiuste viene estorto; E questa difesa, cioè, che se alcuna cosa fu capitolata con Giulio, fu per timore delle Censure, stante l'universale opinione de' Canonisti, non può aver alcuna replica; e più sicuro usarla in que'termini; perchè non è utilità in alcun Principe il vanamente temere della salute dell'anima sua, e per quella abbandonare le cose Mondane; che quando non sia instruito dagli Uomini dotti, e Consultori eccelcelenti, averà anche paura di Censure ingiuste, e nulle; e per rispetto di cosa Mondana non è decoro promettere, se non con risoluta volontà d'osservare.

Quanto alla prima risposta, cioè che la Capitolazione non si trovi, la quale è anche la principale, non osta l'attestazione degli Storici, e la Serenissima Repubblica, quando egli rivocò le Censure, ne pure la pubblica opinione, e fama; poichè non basta dire, che fu capitolato; ma convien portare la forma distesa per mostrare l' obbligazione particolare. Io ho osservato, che in diverse occasioni dagli Ambasciadori è stato risposto al Pontefice, che quella Capitolazione non si trova autentica; il qual modo di parlare non è commendabile, se pel mio riverente parere si dee usare; ma convien dire assolutamente che la Capitolazione non si trovi; imperocchè gli Ecclesiastici non hanno potuto mostrarla nè autentica, nè non autentica. Ma in luogo di Capitolazione essi mostrano un Instrumento di Proccura fatto dalla Serenissima Repubblica a' suoi Ambasciadori; il quale mostrato autentico quanto si voglia non induce obbligazione di sorta alcuna; cosa che ad ogni persona di mediocre cognizione legale, ovvero che sappia l'arte del Notariato, mediocremente, è chiara, ed evidente, che non ha difficoltà alcuna; ed io ho creduto

to bene esplicarlo in termini intelligibili, sebbene potesse esser superfluo.

Avendo Giulio II. pubblicato il Monitorio contra la Sereniſſima Repubblica ſotto il giorno de' 21. Aprile 1509. ed essendo succedute altre Scritture dall'una, e dall'altra parte, la Sereniſſima Repubblica fece deliberazione di riconciliarſi col Papa, ed elesse sei Nobili per Ambaſciadori, a' quali fece Mandato di Proccura ſotto il giorno de' 31. Luglio, dando loro podeſtà di comparire innanzi il Pontefice a ſupplicarlo di renderle la ſua grazia, ed in caſo che la Repubblica foſſe incorſa in alcuna delle Cenſure del Monitorio, dimandargli l'aſſoluzione, e rinuoziare ad ogni appellazione, e podeſtà fatta, e generalmente a fare ogni altra opportuna operazione circa le predette coſe.

Gli Ambaſciadori andati a Roma negoziarono; ma per ſtabilire il Negoziato il Pontefice non contento della Proccura, ne ricercò un'altra più ampia. Per lo che ſotto il giorno degli 11. Decembre ſuſſeguente fu fatto un altro Mandato di queſto tenore: che volendo il Papa trattare alcune coſe cogli Ambaſciadori, ſe bene perciò fu fatto loro Mandato ampliſſimo ſotto il giorno de' 31. Luglio, nondimeno di nuovo conſtituiſcono gli ſteſſi ſei Nobili Proccuratori della Repubblica a trattar, e conchiuder col Papa, o co'Deputati di lui qualunque coſa, quantunque foſſe di quelle, che ricercano Mandato ſpeziale, tanto come foſſero eſpreſſe ſingolarmente, promettendo *de rato*, &c.

La Negoziazione ſeguì ſino al Febbrajo ſuſſeguente, e dovendoſi conchiudere, il Papa non ſi contentò de'due Mandati; ma colla ſeverità del ſuo animo avendo ſtabilito il giorno de' 24. di quel Meſe, ch'era la ſeconda Domenica di Quareſima per giorno di trionfare a dare pubblicamente l'aſſoluzione, fermò una modula, o minuta dell'Iſtrumento, che voleva, che foſſe fatto in quell'azione, contenente i Capitoli, che ricercava gli foſſero accordati: e volle, che la Sereniſſima Repubblica faceſse un'altra Proccura, inſerendo di parola io parola quella Minuta. La proccura fu fatta ſotto il giorno de' 15. Febbrajo, e vi fu inſerta la Modula dell'Iſtrumento, che il Papa voleva ſtabilire, e data autorità agli Ambaſciadori di convenire con que' Capitoli.

Queſt'Iſtrumento è quello, che ſi produce, ed a nome di Capitolazione, fatta con Papa Giulio II. Se abbiamo queſt'Iſtrumento autenticato, o nò, io non lo sò; ma dato, che foſse in forma approvante baſta ſolo per moſtrare, che per quello è data autorità agli Ambaſciadori, ma non appare, ch'eſſi l'abbiano eſeguita. Oltre queſto Mandato ſi ricerca neceſsariamente, che gli Ambaſciadori innanzi il Notajo in Roma moſtraſsero queſta loro Proccura prenarrata, e pregaſsero il Notajo a fare un' Inſtrumento, com'eſſi per autorità data loro dalla Repubblica promettevano le tali, e tali coſe al Proccuratore del Papa, o ad alcun ſuo Miniſtro, o ad eſſo Notajo, che riceveva la Proccura, di che era pregato da ambe le parti a fare l'Iſtrumento. Queſta ſarebbe la ſtipulazione, la quale ſe foſse fatta io non lo sò; ma veggo certamente, che i Romani non la poſsono produrre; ed in luogo di quella producono il Proccuratorio colla modu-

dula ſteſsa, che non ſerve; perchè come s'è detto, ſe ben la formula vi è dentro inſerta, altra coſa però è il Mandato Procuratorio, altro è la Convenzione ſtipulata. Il Proccuratorio da podeſtà di convenire, ma non fa che ſia convenuto; nè mai prova, che la coſa ſia fatta. Innumerabili volte occorre, che ſarà data autorità ad un Proccuratore di contrattare una coſa, che non viene poi contrattata per qualche riſpetto; anzi quello, che più importa, ſi trovano Mandati autentici, ed Inſtrumenti ſteſſi, ma non ſtipulati per qualche occaſione nata poſcia ſull' eſecuzione. Ebbero i Proccuratori autorità della Sereniſſima Repubblica di convenir col Pontefice in que'Capitoli ſotto il giorno de'15. Febbrajo in nove giorni, che paſſarono ſino al giorno de'24. che fu quello dell' aſſoluzione, in tempo che tutta l'Italia era in armi. Infinite coſe poſſono eſſere occorſe, che abbiano fatto aggiugnere, ſminuire, od alterar i Capitoli.

Biſogna però moſtrare non quello, che foſſe commeſſo di fare, ma quello che ſia ſtato fatto, e ſtipulato; il che eſſi non moſtrano nè autentico, nè non autentico. A'Proccuratori ſi dà autorità di contrattare, ed eſſi ſul fatto veggono quello, che occorre; non poſſono trapaſſare il Mandato, ma cercar d'eſſeguirlo totalmente, ovvero uſarlo limitamente a favore del loro Principale. Chi vuol ſapere, che dalla Sereniſſima Repubblica non foſſe data l'inſtruzione agli Ambaſciadori di conſentire a que'Capitoli, ſe non con qualche condizione dal canto del Papa, la quale non conſentita da lui gli Ambaſciadori foſſero reſtati di concludere la Capitolazione nella formula data? In ſomma Mandato di capitolare non è d'aver per capitolato: e ſe la Repubblica veduta la Modula mandata da Roma foſſe ſtata riſoluta, che ſi aveſſe per concluſo in quella forma, poteva fare l'Iſtrumento del ſuo Conſenſo quì in Venezia, e non dare autorità, che foſſe fatto a Roma; tanto che non è buona conſeguenza dal vedere l'autorità di capitolare, dire dunque ſi è capitolato. Quando penſavano i Romani di valerſi di queſto Proccuratorio in luogo di Capitolazione ſtipulata con Laurilio Notajo della Camera, ſi aggiunſe una nota ſotto, aſſerendo, che la Capitolazione fu fatta, ed i Proccuratori promiſero, e giurarono i Capitoli; e queſta notta fu fatta dopo la morte di Giulio; il che appariſce; perchè in eſſa è chiamato più volte *fælicis recordationis*, titolo, che ſi dà a' Papi morti. Non ha il Notajo poſto il tempo quando l'ha notata; ma ſi conghiettura, che foſſe 15. ed anche 20. anni dopo. In queſta forma Papa Gregorio XIII. diede l'aſſerta Capitolazione agli Ambaſciadori del 1579. adì 17. Settembre. Di queſta nota non è da tener conto alcuno, poichè le Scritture di Notajo non fanno fede, ſe non fatte per decreto del Giudice, ſe non Giudiziali; e ſe ſono contratti, fatti in preſenza de'Teſtimonj, e dello parti con rogito d'eſſe.

E quì un Notajo molti anni dopo l' aſſerte parti ſcriſſe quello, che ſucceſſe, e con parole anche piene d'ambiguità; perchè chiama quella ſua Scrittura *Tranſunto*, e dice d'averla collazionata coll'Originale ſenza dire che Originale ſia quello, e da chi fatto.

Queſti difetti furono ſuperati da'Conſultori di V. S. il che venne a notizia della Corte Romana, onde nel 1606. per occaſione de'moti paſſati ſtamparono l' aſſerta Capitolazione colla fede dello ſteſſo

Lanti-

Laurilio; ma corretta non intitolando più Giulio di felice memoria, e mettendovi il tempo stesso dell'assoluzione 24. Febbrajo 1529. Ma non avendo ardire di dire, che fosse rogata dagli Ambasciadori, sottoscrisse non come Notajo, che facea Instrumento trà le Parti contraenti; ma come quello, che scriveva un Decreto giudiziale, dicendo *de Mandato subscripsi*; onde fuggendo un inconveniente hanno dato in un maggiore.

Ma vi è chiaro documento, che quell'anno 1259. Laurilio non era Notajo di Camera; perchè nell'asserta Capitolazione sono nominati tutti i Notaj di Camera per nome proprio, e questo non è in quel numero. Trà diverse pretensioni Romane appariscono molte assordità; ma nessuna ha tante opposizioni, come questa, della quale quando in avvenire venisse parlato dagli Ecclesiastici il mio riverente parere è, che se l'allegheranno solamente, sia loro risposto, che da pochi anni in quà s'è dato principio a nominarla; nè però mai è stato veduto, nè l'autentico, nè l'esemplare di quella Capitolazione; perchè così veramente è. E se produrranno quella, che dal Papa Gregorio fu data, ovvero la stampata, sia risposto, che quella è un Mandato Proccuratorio per Capitolare. Resta, che mostrino, che la stipulazione sia fatta, e se voranno venire con argomento, dicendo, che trovandosi il Proccuratorio, si dee presupporre la stipulazione, sia replicato, che tutto è contrario per le molte ragioni esplicate di sopra.

Dalle cose mostrate in questa Scrittura apparisce chiaro, che le difficoltà promosse sopra il Dominio di V.S. nel Golfo hanno vera, e facile risoluzione, ch'è quanto col mio riverentissimo Zelo ho saputo ritrovare, rimettendolo però come mio umilissimo parere alla prudenza di V. V. EE.

GRAZIA.



DOMI-

DOMINIO
DEL
MARE ADRIATICO
E SUE RAGIONI PEL JUS BELLI
DELLA
SERENISSIMA REPUBBLICA
DI VENEZIA
Deſcritto dal P.
F. PAOLO SARPI
Suo Conſultore d'ordine pubblico.

SERENISSIMO PRINCIPE.



Orna molto a propoſito nelle Cauſe forenſi, come inſegnano i Dottori, tralaſciar le diſpute ſopra le ragioni dell'Avverſario quando ſono tanto forti, e gagliarde, che non ſi poſſono diſtruggere; però ſi ſuole parlar fuor di propoſito tirando la Cauſa fuor del ſuo alveo, per tirare il Giudice fuor di buon ſtato, che non attenda alle buone ragioni, e faccia ſentenza ingiuſta. Queſt' artifizio viene uſato da alcuni Dottori meſſi sù non da altro, che da diabolico ſpirito a far novità per turbazione della pubblica quiete, con far venir Vaſcelli foreſtieri in queſto Golfo, in futura pernizie del comun commerzio, e della ſicurezza delle Città marittime, contra l'antiche, e legali ragioni, che ne ha queſta Sereniſſima Repubblica inveterate, approvate, ed acconſentite da tutto il Mondo, da'Grandi, e da' piccioli, da' Principi, e da tutti gli Ordini fino agli ultimi plebbei, con preſcrizione di Secoli, che vi aveva poſto ſilenzio; Operazione per certo diabolica per mettere alle mani i Principi, che non abbiano a goder la pace, la quale il Signor noſtro in miniſtero, e tutela ha loro laſciata. Segno di queſto è, che nel principio cominciano a ſcrivere

con-

contra l'autorità del Papa, ch'è il primo assalto de'Novatori, i quali il Diavolo mette in battaglia per rovinare il Mondo, e come a questa disgusta si tirano, fingono che i Signori Veneziani fondino le loro ragioni sopra privilegj di Papa Alessando, e dell'Imperadore; e per distruggerli fuori di proposito li mutano contra l'autorità loro, e li meschiano come fossero le Carte dei Tarocchi, che al fine sono pazzie, bagattelle, e giuochi di mano, trattando materia di tanta importanza con forme non degne nè del nome di Dottore, nè di Cristiano; così infamano se stessi, ed in certo modo i Ministri de' Principi, come a bella posta vadano ad incontrar briga, per essere adoperati, e mettere di se medesimi necessità a'Principi loro in tali maneggi massimamente nel Regno di Napoli, dov'è fama, che le contenzioni sono state maggiormente nutricate per consentimento de'Rè. (Gicc. l. 5. Cart. 151.) Non è vero altrimenti, che i Veneziani, fondino le loro ragioni del Dominio del Golfo sopra privilegio di Papa, o d'Imperadore; che se ciò fosse, forse per certe ragioni non tornerebbe conto aprir bocca, però questi Dottori fondano la loro disputa sù così sfacciato e vano mendacio, fanno alle pugna, danno dei calci a rovescio, e combattono senza incontro, come i Tori, che hanno perduta la Vacca, dicendo, che nè pur sono sognate dalla Repubblica di Venezia, ed artifiziosamente lasciano quelle, che pubblicamente si leggono scritte da Marc'Antonio Pellegrini nel libro ottavo *de Jure Fisci*, da Angelo Macacio nel libro primo....., da Giambatista Leoni nel libro delle Considerazioni del Guicciardini, da Augusto Treo nel suo Panegirico, da Jacopo Chizzuola nel suo Consiglio, ed allegazione pubblicata nel supplemento della Storia degli Uscocchi, e da Prospero Urbani nella difesa fatta contra Emanuello Tortoviglia Spagnuolo.

Gli Antichi Giureconsulti, non avendo trovato chi abbia scritto, o detto in contrario del Dominio, che ha V. Serenità sopra il Golfo, dissero, che aveva prescrizione immemorabile, volendo dire non esservi bisogno di mostrare altro titolo, facendo quest'effetto la prescrizione tanto antica, che si abbia a eredere il maggiore, e'l più saldo, e forte, che possa mantenere tal possesso; contra i quali non conviene straparlare, dicendo, che sono ignoranti delle Storie, benchè abbiano acquistato come di prudenti, e da loro si governi il Mondo. Quelli, che scrivono per la Repubblica gli allegano, e se ne servono come di testimonj, essendo stati in tempo della prescrizione non mai interrotta a' loro tempi. A questi gli Avversarj oppongono testimonj di Storici, che riferiscono diversi Rè in diversi tempi esser venuti in Golfo con Legni armati; e però aver interotta la prescrizione; nel qual caso secondo i termini legali, bisognerebbe, che cercassero d' accordar tali testimonj, come facilmente si propone, quando si dice, che que'Rè sieno venuti con aver ottenuta licenza dalla Serenissima Repubblica; perchè i suoi Consultori Marc'Antonio Pellegrini, e Jacopo Chizzuola nella disputa fatta, presenti i Commessarj Imperiali, adducono Principi, che vi sono venuti, ed hanno dimandata la licenza; dove bisogna dire *quod solitum est fieri, præsumitur factum*. Quel ch'è solito a farsi, si presume fatto; ed è bene spiegato *ad allagata* da Corn. Cons. 287. num. 12. vol. 7. sopra di che i Contraddittori si riducono a dire che bisognerebbe mostrare, che almeno due volte ne avesse fatta resistenza;

ma dalle cose seguenti lo intenderemo, oltre molte altre risposte legali, che si possono dare a tale instanza; ma perchè contra si gran legge della prescrizione si ardisce di parlare, così si dee render conto di titolo di così antico possesso per ovviar per via di ragione, se si può, a quel male, che potrebbe nascere per mala ed ingannevole persuasione di costoro. Se ne parlerà altrove, ma per urbanità.

Ora questi tra gli altri fingono di parlare sopra il *Jus belli*, che ha la Signoria Serenissima, il qual titolo toccano, come parlano appunto. Non sanno, ma saper dovrebbono, quando la guerra è giusta quest'essere il più saldo titolo che possa aver una Repubblica, e qualunque altro Principe de' suoi Stati; perchè questo vince il *Jus naturale*, e mette servitù, dove la Natura, non che il *Jus gentium* ha messa libertà, e comunione; onde si vede quanto ridicolo riesca il disputare, che nell'un Potentato Ecclesiastico, o Secolare possa far leggi, dar termini, o conceder cosa in pregiudizio della legge naturale, e con questo gli altri intesi, vogliono, che riescano bagattelle. Vuole il *Jus belli*, o *Jus gentium*, che vinto il Nemico, tutto quello, ch'egli possede, s'intenda del Vincitore. Il primo premio, che *de jure* gli viene, è 'l Campo dove s'ottenne la vittoria, che perciò suo Territorio si chiama; dacchè chi ottiene vittoria in Mare, ne conseguisce il suo Dominio, come *in terminis* si trova in fatto essere seguito in tante Storie, che si leggono. Ora vediamo, se la Repubblica di Venezia ha ottenute vittorie nel Mare Adriatico, che le abbia dato il Dominio, che da tempo immemorabile possede. Troveremo vittorie contra Goti, contra Francesi, contra Ungheri, contra Rè di Sicilia, e di Napoli, e contra l'Imperador Federigo primo; sopra il quale ci fermeremo, essendo in quello stato Principato, che ha titolo di Signore del Mondo. Porta egli in mano il Mondo per simbolo di tal nome; alcuni dicono, che sarebbe eresia dire altrimenti. In segno di questo tutti i Principi gli danno il primo luogo, e tanto i Principi si stimano grandi, quanto dicono avere trà loro Stati la stessa podestà, che ha l'Imperadore nel Mondo. Par che a lui sia riservata la suprema autorità contra i Principi, e le Comunità, che delinquono, gastigandoli o con armi, o con presunzioni di bando Imperiale. I Dottori Napolitani hanno opinione in contrario. Dicono, che non vi sia altro Principe di tutto il Mondo, se non quello, che dichiara il Vangelo; nientedimeno Carlo V., che pur fu Avo del Serenissimo Rè Cattolico Signor loro, usò questo titolo, quando giunto in Africa mandò a dimandar Algieri ad Arianaga Capitano, e Governatore, che lo teneva, facendogli dire, ch'era Imperadore Signor del Mondo, e che ivi giunse per gastigar que' Ladroni. Dicono, che quest'è invenzione de' Legisti; ma l'invenzione, che l'Imperadore si chiami *Dominus Mundi* è negli stessi Giureconsulti, dov' essi trovano, che il Mar sia comune; se è quella, anche questa sarebbe invenzione.

Con questo titolo Federigo occupava sulla Sicilia, della quale finalmente s'impossessò col matrimonio d'Arrigo suo figliuolo in Costanza erede del Regno, che poi pervenne in Federigo secondo suo Nipote. Con questo titolo Federigo si aveva arrogata anche l'elezione al Pontificato, e sostentava gli Antipapi contra Alessandro vero Pontefice, non vi essendo alcun Principe, in difesa di Alessan-

dro.

dro. Questi incognito, e pauroso, si condusse a Venezia, dove palesato al Doge Ziani, ed all'Imperadore; quegli si adoprò con buoni uffizj di pace coll'Imperadore, il quale non volendo acquietarsi mandò una possente armata nell'Adriatico sotto il comando d'Ottone suo Figliuolo, che giunto in Istria mandò a dimandare con minacce al Doge, che gli desse il Papa nelle mani. Udita l'ingiuria delle minacce, e ch'era venuta l'Armata nel Golfo, del quale per le vittorie avute spezialmente contra i Rè di Sicilia, e di Napoli, la Repubblica era senza alcuna contraddizione Padrona, e trattandosi della libertà della Chiesa col mantenere il vero Papa, il Doge con venti Galee, e col popolo di Venezia, che vi concorse ad armarle, andò ad incontrar l'armata Imperiale al Promontorio di Salbore, dove combattendo, vittorioso la prese con Ottone figliuolo dell'Imperadore. Venuto il Doge con formal trionfo a Venezia, il Papa lo incontrò, e ricevendolo con gran festa gli pose un anello in dito, ed instituì la famosa solennità dello sposalizio del Mare, e disse in fine; *ut omnes intelligant Maris possessionem jure belli vestro deberi Imperio*; cioè a dire; acciocchè tutti intendono, che la possessione del Mare, che ora voi tenete *jure belli* è dovuta al vostro Imperio. Al che non reclamò, nè punto disse Gugliemo Rè di Sicilia; ma si contentò di 15. anni di triegua coll'Imperadore: mandare a prendere a Venezia 13. Galee, accompagnò il Papa ne'suoi viaggi in emenda di quanto avesse mancato o per importenza, o per fellonia, per la quale meritava di perdere il Regno; ma per certo o per l'una, o per l'altra ragione, se pur ne aveva avuta sul Mare Adriatico, l'ha perduta, per essere stato a veder la festa, e non essersi congiunto con altri a difendere il Papa, come per legge feudale è deciso, essendo suo Vassallo. Quindi è continuata la solennità nel dì dell'Ascensione del Signore, che il Doge và col Bucentoro fuor de'Castelli a sposare il Mare col gettarvi dentro un anello d'oro giusta l'ordinazione predetta con queste parole. *Desponsamus te Mare in signum perpetui Dominii*; cioè facciamo questa Commemorazione di sposarti o Mare per segno di perpetuo Dominio; e ciò si fà alla presenza degli Ambasciadori de'maggiori Principi del Mondo, rappresentanti le loro persone, e questo pel corso di tanti anni, senza alcuna contraddizione. Quest'è un principal articolo, che a guisa di Baluardo fortissimo difende la causa. Tutte le oppugnazioni, che gli si facessero, appena gli sfracelarebbono una pietra. Non ha le Mura di Gerico; e ci vuol altro, che le voci o le penne, che adoperano per farlo cadere. Dissimulando questo punto, fuor di esso parlano, e con artifizio palliato fuor di proposito lo trattano.

Dicono, che il Papa non ha autorità temporale, se non in ordine allo spirituale, e che in Mare non essendo spiritualità, nè in ordine a quello, il Papa non poteva concederlo alla Repubblica.

Secondo dicono, che si dice questo privilegio esser negli atti del Senato a Venezia, che si posono mutare a suo modo, ed attestano anche, che si fonda la prova sopra una Cronica del Cardinal Bilaccione esistente in quegli Archiavj.

Terzo, che quando pur ne apparisse prova reale di tal privilegio, fu quando Papa Alessandro era in Venezia in stato di non libera volontà; e che tal concessione sia stata per minacce, o per timore.

Quarto; glosano il privilegio, che dice *Hoc Mare, vel ipsum Mare*; cioè quel tratto, ch'è trà Venezia, e Chioggia.

Quinto; parlano con poco proposito, e vanamente in quanto vogliono negare la vittoria contra Federigo, dicendo, che ciò sia una favola; Adducono Romoaldo Vescovo di Salerno Ambasciadore, per la pace per Gugliemo Rè di Sicilia e di Napoli, che non ne fà alcuna menzione nella sua Cronica, la quale pare, che sia fatta a bella posta, affinchè non si abbia a vedere questo fatto; cominciando tanti anni avanti, e terminando alla pace che fu nel 1178. Citano però altri Storici: e così vengono a negare la nostra vittoria sotto nome di negare il privilegio.

A' quattro primi argomenti, se ben non fanno punto a proposito della Causa; perchè la Repubblica non fonda il Dominio del suo Golfo sopra privilegio Ponteficio, nè d'altri, si potrebbe non rispondere; ma per mostrare, che costoro non intendono, al primo rispondo. Il Papa è in possesso di fare queste Concessioni, e chi pretende che ciò sia senza ragione, vada in giudizio petitorio, dia il suo conto, e faccia far giustizia, dove Baldo dice, essere come dar della testa nel Muro; in questo mezzo bisogna mantenere il possesso a chi lo tiene.

Al secondo si risponde, che quando la Repubblica fondasse le sue ragioni sopra privilegj le basterebbe la fama d'essi; Così conclude Mariano Coccino ne' suoi Consigli; come fa la Sede Appostolica trattando la ragione de' suoi Stati, che non l'è necessario mostrare alcun Instrumento de' suoi acquisti. Sarebbe error grave mostrarli per farli leggere, diffidando della fama. E quando la Repubblica avesse a mostrare gl' Istrumenti riposti nella Segreta, se le presterebbe pienissima fede? A questo proposito dicono i Giureconsulti non esser lecito dire, ne meno pensare, che la Repubblica dicesse una falsità, benchè del suo comodo si tratti; così allega il Cardinal Tosco ne' suoi Volumi delle Capitolazioni praticabili.

Al terzo si risponde; che se il Papa avesse concesso tal privilegio, senza la libera volontà, quando ritornò in Roma lo avrebbe rivocato, come fece Pasqual II. de' privilegj concessi ad Enrico IV. Imperadore, quando era nelle sue mani; il quale subito giunto a Roma in pubblico Concistoro li rivocò, come estorti in stato, dove non era in suo potere di negare; e se durano i titoli, e privilegj ne' Rè di Napoli concessi a Guiscardo da Leon IX. quando lo fecero prigione co' Cardinali nella guerra di Benevento, perchè non li rivocò quando tornò a Roma, meglio avrebbe a durar questo fatto da Papa, che non fu mai prigione in Venezia, e se avesse voluto la Repubblica estorquere tal privilegio, ed altri titoli, gli avrebbe avuti molto prima dallo stesso Leon IX. quando venne a Venezia, del qual anche la Repubblica aveva presa la difesa.

Al quarto si risponde, che Papa Alessandro, quando disse *Hoc Mare, vel ipsum Mare* ha detto di questo Golfo, il quale comincia da questa parte, ed intero, senza mutar nome, si stende fino a Corfù; nè manco più oltre vogliamo, che passi. Così si ha inteso da tanto tempo in quà, che non v'è memoria in contrario, che sin al presente si chiama Golfo di Venezia. Ben i Dottori Napolitani avevano imparato nella disputa tra' Francesi, e Spagnuoli per causa de' Confini del Capitaniato, se fosse dell'Abruzzo, o della Puglia, dove fu tenuta conclusione per gli Spagnuoli, che nella differenza de' nomi, e de' Confini delle Provincie, si debba attender sempre all'uso presente. Fu confermata questa ragione colle armi contra i Francesi; però quando si nomina

una

una parte d'un Corpo intero, s'intende toccarlo tutto; onde comunemente quando si dà il possesso d'un podere, basta una gleba d'esso; così per *hoc Mare* si è inteso tutto l'Adriatico, dove si ebbe la vittoria, ch'era avanti gli occhi.

Ma questa disputa è frustratoria, o perdimento di tempo, che la Repubblica non dice d'esser Padrona del Mare, perchè il Papa le abbia concesso privilegio, nè il Papa in quella parte fa concessione; ma dichiarazione, e concessione, che la Repubblica sia Signora del Mare *jure belli*, che questo l'ha *de Jure gentium*; e di tal dichiarazione se n'è compiaciuta la Repubblica, ad imitazione di Nostro Signore, le cui azioni sono instruzioni nostre; il quale si compiacque della confessione, che Pietro fece qualmente era Figliuolo di Dio; quando non si voglia, che il Papa, il qual è nel possesso prenarrato anche di maggior autorità, non abbia fatta tal dichiarazione; questo non leva alla Repubblica il Dominio *Jure belli* acquistato, per aver vinti non solamente i Rè di Sicilia, ma i Saraceni, ed altri Infedeli, e persecutori di Santa Chiesa; nel qual caso dicono i Giureconsulti, che senza altra dichiarazione, o Concessione Pontificia si acquista piena ragione negli Stati conquistati di mano d'essi. Ne danno esempio de' Rè di Spagna nell'acquisto di que' Regni fuori delle mani di tali nemici, e però ivi non riconosce superiore l'Imperadore, in quanto gli abbia a comandare; Concludendo sopra questi quattro capi anche a modo degli avversarj, che il Papa non abbia dette quelle parole, e se dette le ha, non abbia avuta autorità di dirle; considerino bene, e vedranno con qual azione avrà potuto dirle il Papa.

A chi vince i Nemici in Mare, che occupavano, si dee *Jure belli* l'Imperio del Mare; La Repubblica di Venezia ha vinti i Nemici in Mare, che occupavano; adunque a' Veneziani si dee *jure belli* l'Imperio del Mare. Si prova la maggiore per li Giureconsulti, i quali dicono, che la Vittoria dà in mano del Vincitore tutte le cose, e di quello, che alcuno ha preso in guerra ne ha il Dominio: ed altri Dottori dicono, che finite le guerre i popoli vincitori, tutte le terre, dalle quali hanno scacciati i Vincitori pubblicamente, ed universalmente dicono loro Territorio; *Sic Flac. de Condit. Agr. seq. Bap. Aym. de Alluvionibus Cap. 17. nu. 9. lib.* 11. E ne' termini del Mare, che si faccia Territorio, e possessione di chi vittoriosamente vi ha combattuti, e vinti i Nemici diremo, come allega ancora Gio: Francesco da Ponte uno de' Dottori avversarj nel suo lib. *de Potestate Propria cap. 17. Ubi Rex fertur contra hostem cum Exercitu, ibi est Territorium Regis, & tale Territorium dicitur a potestate tenentis, & sicut dicitur Genesis primo; Spiritus Domini ferebatur super aquas, sic fertur super Mare potestas habentis Jurisdictionem.* Cioè dove il Rè va con esercito contra i Nemici, ivi è il Territorio del Rè, perchè Territorio è detto dalla podestà del tenere, siccome si dice nel primo del Genesi; Lo Spirito del Signore si trasferiva sopra l'acque, così si trasferisce la Giurisdizione sopra il Mare a chi n'è restato Padrone.

Perlochè i Romani sotto Scipione, vinti i Cartaginesi, dice Polibio nel lib. 3. *Devictis hostibus Imperia Maris positi sunt*; cioè vinti i Cartaginesi, tolte le loro Navi, e messi i rostri nelle loro restò l'Imperio del Mare a' Romani; *Livius dec.* 1. lib. 4. *Sabell. dict. 4. lib.* 4.

Gli Ateniesi parimente dopo la vittoria di Salamina contra i Parti con-

conseguitono, dice Leuda, l'Imperio del Mare. Quì anche fa a proposito il caso allegato dagli Avversarj, che Ferrandò figliuolo del Rè Ferrante con 53. Galee passò tutto l'Adriatico, e fugò la numerosa Armata de'Veneziani fino a vista del lor Generale Marcello; distrusse la Dalmazia con tanto terrore de'Veneziani, che dice il Sabellico dict. 4. lib. 2. *Existimantes actum esse de Imperio Maris*; perchè da questo si cava parimente, che chi fuga e vince l'armate nemiche nel Mare, togliendo ad altri ritien per se l'Imperio del Mare divenuto suo Territorio dal tener fuori i Nemici, di modo che l'Adriatico sarebbe allora divenuto tutto Territorio de' Rè di Napoli, ma vi lasciano il più bello da narrare. Del vincer, e del perdere nella guerra si fa conto in fine; di sopra abbiamo detto *Bellis habitis* dove questo avviene, come negli altri giuochi; che chi nel principio vince, alfine disperatamente perde; come avvenne a Pompeo nella guerra contra Cesare; nel principio gloriandosi di certa poca vittoria, come appunto ora fanno gli Avversarj; non sanno scrivere di certo poco disordine accidentale; onde perchè la narrazione di quel fatto abbia a gastigare i Milantatori de'primi successi nelle guerre, e perchè torna a proposito per provare la suddetta nostra minor proposizione stenderemo il luogo del Sabellico, che lo narra.

Federigo Arrigo di Ferdinando figliuolo più giovane con 43. Galee, e Fuste entrò nel Porto di..... Diede questo assai a temere al Senato; ed era verisimile, che il Nemico ivi fermandosi potesse contendere a Venezia il Mare. Tutta la Città aveva gli occhi rivolti al Marcello, cadauno a lui, ed alla sua Armata guardava, creduto aver perduta Signoria del Mare, quando non fosse cacciato a forza il Nemico di quel luogo, il che era manifesto non potersi fare senza grave conflitto. Stava adunque la Città in aspettazione, che Marcello, il qual era a Geldra, o ardesse l'Armata, che aveva nel Porto Anconitano, sopravvenendovi all'improviso, ovvero la conducesse al fatto d'armi, e la scacciasse di là; ma frattanto, ch' egli supplisce a' bisogni delle Navi condotte dal Pò, mentre si apparecchia la vettovaglia, ed ogni altra cosa bisognevole, il Nemico non si tenendo sicuro in quel luogo, fatta vela, si partì d'Ancona, prima, che vi venisse l'Armata Veneziana. Partorì tal cosa grand' odio contra il Marcello spezialmente del Volgo, il quale misura il tutto dall' avvenimento; e giudicò, che non fosse stato ardito d'andare contra il Nemico venuto in alto Mare per mostrare di non essere venuto in vano, assaltando all'improviso Lissa Isola della Dalmazia, quasi tutta con ferro, e fuoco la disertò.

Così parla il Testimonio allegato dagli Avversarj, dov'è prima da notare, che l'Armata Aragonese non fugò la nostra. Secondo, non vi è narrato il tanto tremore de' Veneziani. Terzo si vede, che non i Veneziani, ma l'Armata di Napoli era alquanto tremante; imperocchè dice, che il Nemico, non si tenendo sicuro in quel luogo, fece vela, ma vediamo più oltre, chi ebbe il tanto tremore, perchè l'Autore di quella Scrittura non ha ben letto il Sabellico. Si vede dall' errore, che prende circa il nome di Fernando figliuolo di Ferrante con 53. Galee, in vece di Federigo figliuolo di Ferdinando con 43. Galee, e Fuste, dice il Sabellico; adunque questi dopo aver messa Lissa a ferro, ed a fuoco andò ad assalire Corfù, Pietro Giustinian, e Niccolò Bigan, dicono Curzola, dove da principio furono sì terribili gli assalti, che ad un tempo vi posero le Scale allo mura, onde avevano spaventati i Terrazzani, Giorgio Viato ivi Capitano, diffidandosi del poco numero de' suoi, rispetto a quel de' Nemici, per intimorirli fece sparger voce per la Terra, che l'Armata Veneziana lo veniva a soccorrere,

correre, e fece dare alle Campane per tutto, e levar dalle mura un lieto grido, che già venisse l'Armata. I Nemici dalla paura del pericolo agitati, perduti circa 200. si ritirarono in Mare come Ombre, e spiriti tenebrosi di procelle, anzi come Cornacchie, che fuggono il suono delle Campane de' Campanili, dove si aggirano.

Vi hanno anche lasciato di dire, che l'Armata Veneziana andò a prendere a forza Gallipoli in Regno, dove si stende la Colonna in confine dell'Adriatico, e Ionio; e che Trento Terra de' Tolentini, Rudis, ed altre vicine Terre impazienti del caso di Gallipoli, si arrenderono, oltre di ciò hanno lasciato, che Ferdinando vedendo si grave rotta in casa sua, pensò alla pace. La guerra fu la sfortuna di tutti i Principi d'Italia congiurati contra i Veneziani per causa della guerra di Ferrara, della quale scrive il Giovio nel principio delle Storie, ed il Guicciardini nel Libro ottavo nel principio, dove si legge, come i Veneziani conseguirono la pace onorevolmente per se, e vittuperosamente pel resto d'Italia, che con sentimento tanto grande, e nel tempo che fioriva di ricchezze, d'armi, e virtù s'era unita tutta contra. Per concluderla vi fu lasciato tutto il Polesene di Rovigo, ed i Rè di Napoli per la fuga, se pur avessero avuta qualche ragione nel Mare Adriatico l'avrebbono perduta.

Vi sarebbe anche per provar la minore la fuga dell'armata di Federigo II. Imperadore Rè di Sicilia, e Napoli recitata da Pandolfo Collenuccio nel libro 4. delle Storie di Napoli, oltre di ciò la rotta data da Ruggiero Rè di Sicilia, il quale infestando l'Imperio Greco aveva preso Corfù, dove fatto un Arsenale, dominava tutto il Mare. La Repubblica, che aveva giustamente la protezione di quell' Imperio, se gli mosse contra con Armata, lo incontrò, e ruppe dice Tommaso Gazzilio Siciliano Scrittore della Storia Siciliana lib. 7. dec. 2. *Commisso prælio ex suis Triremibus, undeviginti amissis, submersisque, Rugerius victus cum paucis dissipatis Siciliam profugit, & postea bello se subtraxit.* Cioè successa una sanguinosa battaglia Ruggiero perdette, e sommerse 19. delle sue Galee, con poche, e dissipate vinto se ne fuggì in Sicilia, e poi stette ritirato fuor de' travagli della guerra. Parliamo adunque, siccome abbiamo deliberato contra Federigo Imperadore, come quello, che abbiamo detto esser chiamato *Dominus Mundi*, ed è quello, che i Dottori dicono, che il Mare si possa far proprio, questo concedersi, e se egli vinto ha cesso al Vincitore il luogo, siamo nella regola *Vinco vincentem*. La Repubblica ne aveva il Dominio *exclusivè ad omnes*, questa dunque sarà per finita pruova della minore.

Ed in risposta del quinto Argomento degli Avversarj, col quale parlano, come dicemmo a proposito, ma vanamente in riguardo alla verità della Storia, come a questo invigilano tutti i Regnicoli eccetto il Costanzo autore, e testimonio degli Avversarj, l'Autor degli Annali Ecclesiastici parte per emenda, e parte per rifacimento di quanto ha scritto contra la Monarchia di Sicilia, si è messo a quest' impresa, ci ha prodotto per apparenza di testimonio uno Straccio scritto da penna d'un altro Regnicolo, ed un'altro Apocrifo senza nome, trovati solamente a questo tempo tutti due a farsi leggere di successi di quattrocent'anni, vogliono anteporli a' Scrittori pubblici di quel tempo, a tante memorie antiche di Marmi, e pitture antiche non mai contraddette. Se Romoaldo Arcivescovo di Salerno, del quale dicono esser uno degli Stracci prodotti, non fa menzione di quella vittoria,

toria, non va la conseguenza, che non sia successa; possono essetvi mille cause d'una tal ommissione, o per invidia, o per scoprire il mancamento, e l'impotenza del Rè di Sicilia suo Signore, o per non confessare il Dominio di Vostra Serenità, o che non ha scritto, o che gli è stato levato, e simili. Si adducono anche altri, che non ne parlano punto; a' quali si allega in contrario la regola legale, che si abbia più a credere ad un Testimonio, che afferma, che a mille, che negano. Quest'è regola ordinaria osservata dagli antichi, e moderni; che se uno Storico racconta una vittoria, ed un'altro la tace, anzi anche quando la negasse, si segue, e si crede a quello, che la narra, ed afferma. Questi Signori Dottori si fondano sopra questi Autori; e però nel loro incominciato artifizio non parlano dell'ospitalità, e dell'onore fatto a Papa Alessandro dalla Repubblica, e tralasciano d'incontrare ciò, che tanti Autori, Storie, Croniche, e Pitture palesano.

Il Padre Jacopo Gordano Gesuita in una sua Cronologia scritta in questa materia seguita per suo Autore il Compositor degli Annali, ma non nega questa vittoria, ed i Padri Gesuiti, che hanno mandato fuori in Colonia un libro intitolato *Defensiones Annalium Ecclesiasticorum*, non la negano; però per pruova della minore, e per risposta del quinto Argomento si presenta alla Serenità Vostra: e perchè in essa sotto titolo de' moderni Seguaci della Storia della vittoria predetta contra Federigo è tralasciato il Costanzo Cavalier Milanese, perchè si vegga con quanta lealtà trattino gli Avversarj, poichè lo allegano per testimonio a lor favore, lo allegherò io qui, come ne fa menzione in due luoghi della Sua Storia Siciliana nella prima parte lib. 6. cart. 245. e nella terza lib. 2. c. 63. dove introduce il Cardinal di Monopoli a dire al medesimo Pontifice dell'Italia, come la sua libertà, e grandezza risiede nelle Lagune del Mar Adriatico; e come si debbono bilanciare i servigj della Repubblica antica, e moderna fatti a Santa Chiesa, ed a tutta la Cristianità parimente; siccome ampiamente si leggono in molte Storie i validi ajuti dati per l'acquisto di Terra Santa, e le vittorie ottenute contra Infedeli, l'ubbidienza verso la Santa Sede, ed i suoi Sommi Pontefici ne' più urgenti bisogni; siccome ad Alessandro III. fugato, e scacciato dall'Imperadore Federigo Enobarbo, per la cui libertà, ed onore prodigo fu il Principe Ziani, e quel Senato delle facoltà, e della vita in acquistare quella famosa vittoria in Istria al Capo di Salbore con cattività d'Ottone figliuolo dell'Imperadore, e non essendo men liberale ne' tempi di Leon X., ed altri Pontefici ec. Onde gli Avversarj non offendono la Repubblica, ma i loro Principi, mentre vogliono indurre i Ministri non solo a far guerra, ma a commettere infame latrocinio, dicendo S. Agostino nel lib. 4. c. 4. e 6. de Civitate Dei. *Remota Justitia quid sunt Regna, nisi magna latrocinia?* e più oltre muover guerra a' vicini, e procedere ad altre conseguenze, e per cupidità di Regno affliggere, e soperchiare i popoli, che non danno impaccio, che altro si dee chiamare, che gran latrocinio? Penso d'aver adempiuto a ciò, che per tal materia brevemente si abbia potuto dire.

GRAZIA.

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM

Cum Regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos.

AUCTORITATE PII IV. PRIMUM EDITUS.

Postea vero a Syxto V. auctus

ET NUNC DEMUM S. D. N.

CLEMENTIS PAPÆ VIII.

Jussu recognitus, & publicatus.

INSTRUCTIONE ADIECTA.

De exequendæ prohibitionis, deque sincerè emendandi, & imprimendi Libros, ratione.

CLEMENS PAPA VIII.

Ad perpetuam reì memoriam.



ACROSANCTUM catholicæ fidei depositum, sine qua Deo placere, aut æternam salutem consequi nemini licet, ut salvum in Ecclesia Dei perpetuò conservaretur, posterisque inviolatum traderetur, pastoralis Romanorum Pontificum vigilantia, summo semper studio, & contentione laboravit. Ipsi enim a Christo Domino, hujus tam pretiosi depositi Auctore, illud fideliter custodiendi, & bonum semen patrisfamilias, ab inimici hominis zizania discernendi, & ecclesiam, salutari doctrina ædificandi, præcipuam curam, summamque potestatem, in beatissimo Petro Apostolorum Principe acceperunt. Quo circa sanctæ mem. Gelasius Primus, & Greg. IX. aliique complures Romani Pontifices, prædecessores nostri, zelo zelati pro domo Domini exercituum, ut hanc fidei catholicæ doctrinæque integritatem, salvam, incorruptamque in Ecclesia Dei retinerent, Apostolici animi magnitudine, pro muro domus Israel, adversus ejusdem fidei hostes, seipsos opponentes, ne illorum dolis, & insidiis imprudenter, & simpliciores homines caperentur, lucem a tenebris, prava a rectis sejunxerunt, quæ sequenda, quæ cavenda essent, Christi fidelibus declararunt, probatos, laudabiles, orthodoxos libros, ab adulterinis, perniciosis, & apocryphis, singulari diligentia distinxerunt, postremò, hæreticorum impia dogmata, & noxia, ac venenata scripta, Conciliorum decretis, Pontificiis constitutionibus, aut alio opportuno censuræ genere condemnarunt. Sed cum nostris hisce calamitosis, & novissimis temporibus, antiquus humani generis hostis a sua malitia nunquam recedens, ad eandem Catholicam doctrinam, & veritatem labefactandam pestiferas hæreses, & de-

testabiles errores; aut novos conflasset, aut veteres ex inferis excitasset, sacra Tridentina Synodus, pestilentem noxiorum librorum copiam, quæ plus nimio excreverat, coercere, atque auferre cupiens primum quidem doctissimos aliquot viros delegit, qui de tota ea re cognoscerent, & deliberarent, deinde verò cum iis in negotio non parum progressi essent, justis de causis, eadem Synodus permota, ad ipsam Apostolicam Sedem, integram rem deferendam statuit. Itaque fel. rec. Pius Papa quartus prædecessor, noster, qui tunc ad Ecclesiæ gubernacula sedebat, Prælatis quibusdam doctrina, & prudentia præstantibus, adhibitis, Indicem librorum prohibitorum, & Regulas quasdam, per suas literas in forma Brevis, promulgavit, & ejusmodi noxiorum librorum detrimentis depellentis, opportunè providit. Cæterum, licet illa pro temporis ratione prudenter fuerint tunc constituta, tamen cum Sathanæ astutia, in hujusmodi librorum editione nova in dies mala crescerent (nam post illud tempus alii etiam libri perniciosi partim conscripti, atque editi, partim qui scripti erant, & anteà delituerant, in medium prodiere, quorum lectione simpliciores, & incauti homines in errores induci facilè poterant.) Propterea piæ mem. Sixtus Papa Quintus prædecessor noster, multis illustratis, atque ad regulas adjectis necessariis rebus, mandavit, ut nonnulli alii ejusdem generis libri, eidem Indici adderentur. Verùm cum idem Sixtus, re minimè absoluta, ab humanis excesserit: Nos animarum saluti quantum cum Domino possumus consulentes, quod jampridem utiliter cæptum, & a multis diu desideratum erat, hoc tempore omnino perficiendum, atque in lucem edendum duximus. Venerabili igitur fratri nostro Marco Antonio Episcopo Prenestino de Columna, & dilectis filiis nostris Augustino Sancti Marci de Verona, Simeoni Sanctæ Anastasiæ de Terranova, Hieronymo Sanctæ Mariæ super Minervam Asculano, Federico Sanctæ Mariæ Angelorum inthermis Borromæo, Francisco Sanctæ Mariæ Transpontinæ Toleto, titulorum Presbyteris, necnon Ascanio Sanctæ Nariæ in Cosmedin de Columna diacono, Cardinalibus, super hujusmodi Indice per nos deputatis, aliisque piis, & eruditis, viris in consilium adhibitis, ea omnia, ac singula, quæ a Sixto quinto, ut supra diximus, instituta erant, diligenter examinanda, commisimus, quæ cum magno studio visa, ac Deo favente, demum absoluta fuerint: Nos tam eandem Pii prædecessoris Constitutionem, & Indicem, ac Regulas, quorum omnium tenores haberi volumus pro expressis, quam hæc ipsa illis addita, prout inferius descripta sunt omnia, & singula, auctoritate Apostolica, tenore præsentium approbamus, & præsentis scripti patrocinio communimus, atque ab omnibus, tam Universitatibus, quàm singularibus personis ubique locorum existentibus, sub iisdem pœnis, in dicta Pii Constitutione contentis, observari præcipimus, & mandamus. Quò autem facilius negotium, cùm prohibitionis, tum expurgationis, & impressionis librorum peragatur, eas omnes facultates, privilegia, & indulta, quæ recol. mem. Pius Quintus. Magistro sacri Palatii primum, deinde Gregorius decimus tertius, & Sixtus quintus, Cardinalibus Congregationis prædictæ concesserunt, quorum tenores hic volumus haberi pro expressis, confirmamus, & quatenus opus est innovamus, in his omnibus, quæ additis in hoc Indice, non adversantur, volumusque propterea, ac decernimus, ut si quæ inposterum dubitationes aut controversiæ circa ipsum Indicem, illiusque Regulas, aliaque illis addita emerserint, ad Congregationem supradictorum Cardinalium, seu aliorum, qui pro tempore super Indice hujusmodi deputati fuerint, referantur, & ex sententia eorundem Cardinalium nobis, aut successoribus nostris, si rei gravitas id postulaverit, consultis, declarentur, & decidantur, quorum auctoritatem, cum permittendis, tum prohibendis expurgandis, & imprimendis libris, aliisque ad eam rem pertinentibus explicandis, volumus esse præcipuam, atque ita mandamus ab omnibus venerabilibus fratribus nostris Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, aliisque locorum Ordinariis, & dilectis filiis Inquisitoribus, Universitatibus, Magistris, Doctoribus, Bibliopolis, Impressoribus, Mercatoribus, Gabellariis, cæterisque omnibus cujuscumque gradus, ordinis, aut dignitatis, tam Ecclesiasticis sæcularibus, vel regularibus, quàm laicis, quocunque honore, vel dignitate præditis, inviolabiter observari. Non obstantibus Apostolicis, ac in universalibus, Provincialibus, & Synodalibus Conciliis, editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & ordinationibus; ac quibusvis statutis, & consuetudinibus, etiam juramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis privilegiis quoque indultis, & li-

teris

teris Apostolicis, sub quibuscunque tenoribus, & formis in contrarium præmissorum concessis, confirmatis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, & ad verbum inserta mentio habenda esset, tenores hujusmodi præsentibus pro expressis habentes, hac vice duntaxat, specialiter, & expressè derogamus, cæterisque contrariis quibuscunque. Decernentes earundem præsentium exemplis, etiam impressis, Notarii publici manu subscriptis, & sigillo Prælati alicujus Ecclesiastici obsignatis, eandem haberi fidem, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Dat. Tusculi, sub Annulo Piscatoris. Die decimaseptima Octobris, Millesimo quingentesimo nonagesimoquinto, Pontificatus Nostri, Anno Quarto.

M. Vestrius Barbianus.

PIUS PAPA IV.

Ad perpetuam rei memoriam.



DOMINICI gregis custodiæ, Domino disponente, præpositi, vigiliis more pastoris, non desistimus, ipsi gregi ab imminentibus periculis, quanta maxima possumus cura, & diligentia præcavere, ne propter negligentiam nostram pereant oves, quæ pretiosissimo Domini Nostri Jesu Christi sanguine, sunt redemptæ. Etsi autem, quæ ad fidei veritatem patefaciendam, & ad horum temporum hæreses confutandas pertinebant, in œcumenico, & generali concilio Tridentino, Sancti Spiritus assistente gratia, nuper adeò enucleata, ac definita fuerunt, ut facile jam sit unicuique sanam catholicamque doctrinam, a falsa, adulterataque internoscere; tamen cum librorum ab hæreticis editorum lectio, non modò simpliciores homines corrumpere soleat, verum sepè etiam doctos, eruditosque in varios errores, & a veritate fidei catholicæ alienas opiniones inducere, huic quoque rei esse diximus providendum. Cum autem aptissimum ei malo remedium esse sciremus, si componeretur, atque ederetur Index, sive catalogus librorum, qui vel hæretici sint, vel de hæretica pravitate suspecti, vel certè moribus, & pietati noceant: id negotium ad sacram Tridentinam Synodum rejeceramus. Ea verò ex tanta Episcoporum, & aliorum doctissimorum virorum copia delegit, ad eum conficiendum indicem, multos cum doctrina, tum judicio insignes Prælatos, ex omnibus fere nationibus, qui quidem non sine maximo labore, plurimisque vigiliis eum indicem tandem, Deo juvante, perfecerunt, adhibitis etiam in consilium lectissimis quibusdam Teologis. Peracto autem Concilio, cum ex ipsius Synodi decreto, is Index nobis oblatus fuisset, ut ne ante ederetur, quam a nobis approbatus fuisset, nos doctissimis quibusdam, probatissimisque Prælatis eum accuratissimè legendum, examinandumque tradidimus, & ipsi etiam legimus. Cum igitur eum magno studio, acri judicio, diuturna cura confectum, & præterea commodissimè digestum esse cognoverimus; Nos saluti animarum consulere, eamque ob causam providere cupientes, ne libri, & scripta cujuscunque generis, quæ in eo improbantur, sive ut hæretica, sive ut de hæretica pravitate suspecta, sive ut pietati, ac morum honestati inutilia, aut aliqua correctione saltem indigentia, posthac a Christi fidelibus legantur: ipsum indicem, una cum Regulis ei præpositis, auctoritate Apostolica tenore præsentium approbamus imprimique ac divulgari, & ab omnibus Universitatibus catholicis, ac quibuscunque aliis, ubique suscipi, easque Regulas observari mandamus, atque decernimus: Inhibentes omnibus, & singulis, tam Ecclesiasticis personis, Secularibus, & Regularibus, cujuscunque gradus, ordinis, & dignitatis sint, quàm Laicis, quocunque honore, ac dignitate præditis: ne quis contra earum Regularum præscriptum, aut ipsius prohibitionem Indicis, libros ullos legere, habereve audeat. Si quis autem adversus eas Regulas, prohibitionemque fecerit, is quidem, qui hæreticorum libros, vel cujusvis auctoris scripta propter hæresim, vel falsi dogmatis suspicionem damnata, atque prohibita legerit, habueritve, ipso jure in excommunicationis pœnam incidat, eamque ob causam in eum, tamquam de hæresi suspectum inquiri, & procedi liceat: præter alias pœnas super hoc, ab Apostolica Sede, sacrisque canonibus constitutas. Qui autem libros alia de causa prohibitos legerit, habueritve, præter peccati mortalis reatum, Episcoporum arbitrio severè se noverit puniendum, non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis contrariis quibuscunque, aut si qui-

bus communiter, vel divisim, ab eadem sit Sede indultum, ne excommunicari possint; per literas Apostolicas, non facientes pœnam, & expressam, ac de verbo ad verbum, de indulto hujusmodi mentionem. Ut hæc autem ad omnium notitiam perveniant, neve quis excusatione ignorationis uti possit, volumus, & mandamus, ut hæ literæ per aliquos Curiæ nostræ Cursores, in Basilica Vaticana, Principis Apostolorum, & in Ecclesia Lateranensi tunc, cum in eis populus, ut missarum solemnibus intersit, congregari solet, palam, & clara voce recitentur; & postquam recitatæ fuerint ad valvas earum Ecclesiarum, itemque Cancellariæ Apostolicæ, & in loco solito Campi Floræ affigantur: ibique ut legi, & omnibus innotescere possint, aliquantisper relinquantur. Cum autem inde amovebuntur, earum exempla in iisdem locis affixa remaneant. Nos enim per recitationem hanc, publicationem, & affixionem, omnes, & singulos, qui his literis comprehenditur, post tres menses, a die publicationis, & affixionis earum, numerandos, volumus perinde astrictos, & obligatos esse, ac si ipsismet illæ editæ, lectæque fuissent. Transumptis quoque earum, quæ manu alicujus publici Notarii scripta, subscriptave, & sigillo, ac subscriptione alicujus personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ, munita fuerint, fidem sine ulla dubitatione haberi mandamus, atque decernimus. Dat. Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die xxiiii. Martii, M.D.LXIIII. Pontificatus Nostri Anno Quinto.

Antonius Florebellus Lavellinus.

IN INDICEM
LIBRORUM
PROHIBITORUM.

Confectum a deputatione Tridentinæ Synodi R. P. F. Francisci Furerii, Ord. Fratrum Præd. S. T. Professoris, & ejusdem Deputationis Secretarii.

CUM Sancta œcumenica Tridentina Synodus, iis rationibus adducta, quæ in secunda sessionis Decreto sub Beatissimo Pio Quarto Pont. Max. explicata sunt, censuisset, ut Patres aliquot, ex omnibus ferè nationibus delecti, de librorum censuris quid statuendum esset, diligenter cogitationes, in eam tandem sententiam, post diuturnam deliberationem, venerunt, ut judicarent nihil utilius fieri posse, quàm si Romanus ille prohibitorum librorum Index, ab Inquisitoribus Romæ postremò confectus, paucis tantum dempis, atque etiam additis, retineretur; quippe qui cum magna maturitate a multis viris doctis compositus, plurimos comprehendat auctores, atque in ordinem satis commodum digestus esse videatur.

Quoniam verò intelligebant, propterea in aliquibus Provinciis, ac locis hactenus eum Indicem receptum non esse, quod in eo quidam libri prohiberentur, quorum lectione viri docti privari, magno incommodo afficerentur, atque animo advertentes etiam, in eo esse nonnulla parum explicatè posita, quæ interpretatione indigerent, re, multum diuque deliberationibus agitata, ac viris etiam ex omni natione, Theologicæ facultatis scientissimis, in consilium adhibitis, subjectas Regulas componendas judicarunt, ut quoad ejus fieri posset, dictorum hominum commodis, & studiis salva veritate, ac religione, prospiceretur.

Illud igitur in primis observare oportet, unamquamque penè alphabeti literam, tres habere classes.

In prima non tam libri, quàm librorum scriptores, continentur, qui aut hæretici, aut nota hæresis suspecti fuerunt; horum enim Catalogum fieri oportuit, ut omnes intelligant, eorum scripta, non edita solum, sed edenda etiam, prohibita esse.

Sed illud etiam animadvertendum est, quod licet multi præterea sint, qui justissimis de causis in hanc classem referri poterant, Patribus tamen non is fuit animus, aut ad eorum pertinebat institutum, ut eos ad unum perquirerent, sed iis penè contenti fuere, qui in Romano Catalogo descripti sunt, de aliis verò ejusdem generis auctoribus, idem ab ordinariis, & Inquisitoribus statuendum esse existimarunt.

In secundam Classem non auctores, sed libri sunt relati, qui propter doctrinam quàm continent, non sanam, aut suspectam, aut quæ offensionem etiam in moribus tantum fidelibus afferre potest, rejiciuntur, etiam si auctores, a quibus prodiere, ab Ecclesia nunquam descivere.

Tertia verò & ultima classis, eos libros complectitur, qui sine scriptoris nomine exierunt in vulgus, & eam doctrinam continent, quam Romana Ecclesia tanquam catholicæ fidei, aut morum integritati contrariam, refutandam ac repellendam esse decernit.

Non enim omnes libros, qui nomen auctoris non præferunt, damnandos putarunt: quandoquidem sæpè viros doctos, ac Sanctos novimus, ut Christiana quidem Resp. ex eorum vi-

gilliis fructum caperet, ipsi verò inanem gloriam evitarent, libros optimos sine nomine edidisse, sed eos tantum, qui aut liquido pravam, aut dubiam fidei doctrinam, sive moribus perniciosam continent.

At vero qui sint hujusmodi, aut tales censeri debeant præter eos, qui in hoc Catalogo descripti sunt, Episcopi, & Inquisitores, una cum Theologorum catholicorum consilio, dijudicabunt.

Sed propter nostrorum temporum malitiam, ne inposterum libri sine nomine Auctoris edantur decreto quarta sessionis Tridentini Concilii, sub fel. rec. Paulo III. quod incipit. Sed & impressoribus, &c. provisum est.

REGULA I.

LIBRI omnes, quos ante annum M. D. XV. aut Summi Pontifices, aut Concilia œcumenica damnarunt, & in hoc Indice non sunt, eodem modo damnati esse censeantur, sicut olim damnati fuerunt.

REGULA II.

HAeresiarcharum libri, tam eorum, qui post prædictum annum hæreses invenerunt, vel suscitarunt, quàm qui hæreticorum Capita, aut Duces sunt, vel fuerunt, quales sunt, Lutherus, SVVinglius, Calvinus, Balthasar Pacimontanus, SchVVencfeldius & his similes, cujuscumque nominis, tituli, aut argumenti existant, omnino prohibentur.

Aliorum autem hæreticorum libri, qui de religione quidem ex professo tractant, omnino damnantur.

Qui verò de religione non tractant, a Theologis catholicis, jussu Episcoporum, & Inquisitorum examinati, & approbati, permittuntur.

Libri etiam catholicè conscripti, tam ab illis, qui postea in hæresim lapsi sunt, quam ab illis, qui post lapsum ad Ecclesiæ gremium rediere, approbati a facultate Theologica alicujus Universitatis catholicæ, vel ab Inquisitione generali, permitti poterunt.

REGULA III.

VErsiones scriptorum etiam Ecclesiasticorum, quæ hactenus edita sunt a damnatis Auctoribus, modo nihil contra sanam doctrina contineant, permittuntur.

Librorum autem veteris testamenti versiones, viris tantum doctis, & piis judicio Episcopi concedi poterunt; modo hujusmodi versionibus tamquam elucidationibus vulgatæ editionis, ad intelligendam sacram Scripturam, non autem tamquam sacro textu, utantur.

Versiones vero novi testamenti, ab auctoribus primæ classis hujus Indicis factæ nemini concedantur, quia utilitatis parum, periculi vero plurimum lectoribus ex earum lectione manare solet.

Si quæ verò annotationes cum hujusmodi, quæ permittuntur versionibus, vel cum vulgata editione circumferuntur, ex punctis locis suspectis a facultate Theologica alicujus Universitatis catholicæ, aut Inquisitione generali, permitti eisdem poterunt, quibus & versiones.

Quibus conditionibus totum volumen Bibliorum, quod vulgo Biblia Vatabli dicitur, aut partes ejus, concedi viris piis, & doctis poterunt.

Ex Bibliis verò Isidori Clarii Brixiani prologus & prologomena præcidantur ejus verò textum, nemo tex. vulgatæ editionis esse existimet.

REGULA IV.

CUm experimento manifestum sit, si Sacra Biblia vulgari lingua, passim sine discrimine permittantur, plus inde, ob hominum temeritatem, detrimenti quam utilitatis oriri, hac in parte judicio Episcopi, aut Inquisitoris stetur, ut cum consilio Parochi vel Confessarii, Bibliorum, a catholicis Auctoribus versorum, lectionem in vulgari lingua eis concedere possint, quos intellexerint, ex hujusmodi lectione non damnum, sed fidei, atque pietatis argumentum capere posse; quam facultatem in scriptis habeant.

Qui autem, absque tali facultate ea legere, seu habere præsumpserit, nisi prius Bibliis Ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere non possit.

Bibliopolæ verò qui prædictam facultatem non habent, Biblia idiomate vulgari conscripta vendiderint, vel alio quovis modo concesserint, librorum pretium, in usus pios ab Episcopo convertendum, amittant; aliisque pœnis pro delicti qualitate ejusdem Episcopi arbitrio subjaceant.

Regulares verò, non nisi facultate a Prælatis sui habita, ea legere, aut emere possint.

REGULA V.

Libri illi, qui hæreticorum Auctorum opera interdum prodeunt, in quibus nulla, aut pauca de suo apponunt, sed aliorum dicta colligunt, cujusmodi sunt Lexica, Concordantiæ, Apophtegmata, Similitudines, Indices, & hujusmodi, si quæ habeant admixta, quæ expurgatione indigeant, illis, Episcopi, & Inquisitoris, una cum Theologorum catholicorum consilio sublatis, aut emendatis, permittantur.

REGULA VI.

Libri vulgari idiomate de controversiis inter catholicos, & hæreticos nostri temporis, differentes, non passim permittantur, sed idem de iis serventur, quod de Bibliis vulgari lingua scriptis, statutum est.

Qui verò de ratione benè vivendi, contemplandi, confitendi, ac similibus argumentis vulgare sermone conscripti sunt, si sanam doctrinam contineant, non est cur prohibeantur, sicut nec sermones populares, vulgari lingua habiti.

Quod si hactenus, in aliquo regno, vel provincia, aliqui libri sunt prohibiti, quod nonnulla continerent, quæ sine delectu ab omnibus legi non expediat, si eorum auctores catholici sunt postquam emendati fuerint, permitti ab Episcopo & Inquisitore poterunt.

REGULA VII.

Libri qui res lascivas, seu obscenas, ex professò tractant, narrant, aut docent, cum non solum fidei, sed & morum, qui hujusmodi librorum lectione facile corrumpi solent, ratiò habenda sit, omnino prohibentur: & qui eos habuerint, severè ab Episcopis puniantur.

Antiqui verò, ab ethnicis conscripti, propter sermonis elegantiam, & proprietatem, permittuntur, nulla tamen ratione pueris prælegendi erunt.

REGULA VIII.

Libri quorum principale argumentum bonum est, in quibus tamen obiter aliqua inserta sunt, quæ ad hæresim, seu impietatem, divinationem, seu superstitionem spectant, a catholicis Theologis Inquisitionis generalis auctoritate expurgati, concedi possunt.

Idem judicium sit de prologis, summariis, seu annotationibus, quæ a damnatis, appositæ sunt; Sed posthac nonnisi emendati excudantur.

REGULA IX.

Libri omnes, & scripta Geomantiæ, Hydromantiæ, Aeromantiæ, Piromantiæ, Onomantiæ, Chiromantiæ, Necromantiæ, sive in quibus continentur sortilegia, veneficia, auguria, auspicia, incantationes artis magicæ, prorsus rejiciuntur.

Episcopi verò, diligenter provideant, ne Astrologiæ judiciariæ libri, tractatus, indices legantur, vel habeantur, qui de futuris contingentibus, successibus, fortuitisve casibus, aut iis actionibus quæ ab humana voluntate pendent, certo aliquid eventurum affirmare audent.

Permittuntur autem judicia & naturales observationes, quæ navigationes, agricolturæ, sive medicæ artis juvandæ gratia, conscripta sunt.

REGULA X.

IN librorum, aliarumve scripturarum, impressio ne servetur, quod in Concilio Lateranensi sub Leone X. sessione decima statutum est.

Quarè si in alma urbe Roma, liber aliquis sit imprimendus, per Vicarium Summi Pont. & sacri Palatii Magistrum, vel personas a Serenissimo Dominio Nostro deputandas, prius examinentur.

In aliis vero locis ad Episcopum, vel alium habentem scientiam libri, vel scripturæ imprimendæ, ab eodem Episcopo deputandum, ac Inquisitorem hæreticæ pravitatis, ejus civitatis, vel diœcesis, in qua impressio fiet, ejus approbatio, & examen pertineas, & per eorum manum propria subscriptione gratis, & sine dilatione imponendam, sub pœnis, & censuris in eodem decreto contentis, approbetur. hac lege, & conditione addita, ut exemplum libri imprimendi authenticum. & manu auctoris subscriptum, apud Examinatorem remaneat.

Eos verò, qui libellos manuscriptos vulgant, nisi ante axaminati, probatique fuerint, iisdem pœnis subjici debere judicarunt Patres deputati; quibus impressores, & qui eos habuerint, & legerint, nisi auctores prodiderint, pro auctoribus habeantur.

Ipsa verò hujusmodi librorum probatio in scriptis detur, & in fronte libri vel scripti, vel impressi authenticè appareat, probatioque & examen, ac cætera gratis fiant.

Præ-

Præterea in singulis civitatibus, ac diœcesibus, domus, vel loci, ubi ars impressoria exercetur, & bibliothecæ librorum venalium sæpius visitentur, a personis ad id deputandis ab Episcopo, sive ejus Vicario, atque etiam ab Inquisitore hæreticæ pravitatis, ut nihil eorum quæ prohibentur, aut imprimatur, aut vendatur, aut habeatur.

Omnes verò librarii, & quicunque librorum venditores habeant in suis bibliothecis, indicem librorum venalium, quos habent, cum subscriptione dictarum personarum, nec alios libros habeant, aut vendant, aut quacumque ratione tradant, sine licentia eorundem deputandorum, sub pœna amissionis librorum, & aliis arbitrio Episcoporum, vel Inquisitorum imponendis: emptores verò lectores, vel impressores, eorundem arbitrio puniantur.

Quod si aliqui libros quoscunque in aliquam civitatem introducant, teneantur iisdem personis deputandis renunciare; vel si locus publicus mercibus ejusmodi constitutus sit, ministri publici ejus loci, prædictis personis significent, libros esse adductos.

Nemo verò audeat, librum, quem ipse, vel alius in civitatem introduxit, alicui legendum tradere, vel aliqua ratione alienare, aut commodare, nisi ostenso prius libro, & habita licentia a personis deputandis, aut nisi notoriè constet, librum jam esse omnibus permissum.

Idem quoque servetur, ad hæredibus, & exequutoribus ultimarum voluntatum, ut libros a defunctis relictos, sive eorum indicem, illis personis deputandis offerant, & ab iis licentiam obtineant, priusquam eis utantur, aut in alias personas quacumque ratione eos transferant.

In his autem omnibus, & singulis, pœna statuatur, vel amissionis librorum, vel alia, arbitrio eorundem Episcoporum, vel Inquisitorum, pro qualitate contumaciæ, vel delicti.

Circa verò libros, quos Patres deputati, aut examinarunt, aut expurgarunt, aut expurgandos tradiderunt, aut certis conditionibus, ut rursus excuderentur, concesserunt, quidquid illos statuisse constiterit, tam bibliopolæ, quàm cæteri observent.

Liberum tamen sit Episcopis, aut Inquisitoribus generalibus, secundum facultatem quam habent, eos etiam libros, qui his Regulis permitti videntur, prohibere, si hoc in suis regnis aut provinciis, vel diœcesibus expedire judicaverint.

Cæterum nomina, cum librorum, qui a Patribus deputatis purgati sunt, tum eorum, quibus illi hanc provinciam dederunt, eorum deputatorum Secretarius, Notario sacræ universalis Inquisitionis Romanæ descripta, Sanctissimi Domini Nostri jussu tradidit.

Ad extremum verò omnibus fidelibus præcipitur, ne quis audeat contra harum Regularum præscriptum, aut hujus Indicis prohibitionem, libros aliquos legere, aut habere.

Quòd si quis libros hæreticorum, vel cujusvis Auctoris scripta, ob hæresim, vel ob falsi dogmatis suspicionem damnata, atque prohibita, legerit, sive habuerit, statim in excomunicationis sententiam incurrat.

Qui verò libros, alio nomine interdictos legerit, aut habuerit, præter peccati mortalis reatum quo afficitur, judicio Episcoporum severè puniatur.

OBSERVATIO.

Circa quartam Regulam.

Animadvertendum est circa suprascriptam quartam regulam Indicis felic. record. Pii Papæ IV. nullam per hanc impressionem, & editionem de novo tribui facultatem Episcopis, vel Inquisitoribus, aut Regularium Superioribus, concedendi licentiam emendi, legendi, aut retinendi Biblia vulgari lingua edita, cum hactenus mandato, & usu Sanctæ Romanæ & universalis Inquisitionis sublata eis fuerit facultas concedendi hujusmodi licentias legendi, vel retinendi Bibilia vulgaria, aut alias sacræ Scripturæ tàm novi quàm veteris testamenti partes quavis vulgari lingua editas; ac insuper summaria & compendia etiam historica eorundem Bibliorum, seu librorum sacræ scripturæ, quocunque vulgari idiomate conscripta: quod quidem inviolatè servandum est.

Circa nonam Regulam.

Circa Regulam ix. ejusdem Indicis, ab Episcopis, & Inquisitoribus Christifideles sedulò admonendi sunt, quòd in legentes, aut retinentes contra regulam hanc, libros hujusmodi Astrologiæ judiciariæ divinationum & sortilegiorum, reliquque aliarum in eadem Regula expressarum, procedi potest, non modò per ipsos Episcopos, & Ordinarios, sed etiam per Inquisitores locorum ex constitutio-

cutione fel. rec. Sixti Papæ Quinti contra exercentes Astrologiæ judiciariæ artem, & alia quæcunque divinationum genera, librosque de eis legentes, ac tenentes, promulgata, sub Datum Romæ apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicæ M. D. LXXXV. Nonis Januarii, Pontificatus sui anno primo.

De Thalmud, & aliis libris Hebræorum.

QUamvis in tertia classe Indicis prædicti Pii Papæ IV. sub litera T. Thalmud Hebræorum, ejusque glossæ, annotationes, interpretationes, & expositiones omnes prohibeantur; sed quòd si absque nomine Thalmud, & sine injuriis, & calumniis in Religionem Christianam aliquando prodiissent, tolerarentur: quia tamen Sanctissimus Dominus Noster Dominus Clemens Papa VIII. per suam constitutionem contra impia scripta & libros Hebræorum, sub Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicæ M. D. LXXXII. pridie Kal. Martii Pontificat. sui, anno secundo, illos prohibuit atque damnavit: mens ipsius non est, eos propterea ullatenus etiam sub illis conditionibus permittendi, aut tolerandi; sed specialiter & expresse statuit & vult, ut hujusmodi impii Thalmudici, Cabalistici, aliique nefarii Hebræorum libri omnino damnati & prohibiti maneant & censeantur; atque super eis, & aliis libris hujusmodi, prædicta constitutio perpetuò, & inviolabiliter observetur.

De libro Magazor.

AD hæc sciant Episcopi, Ordinarii, & Inquisitores locorum, librum Magazor Hebræorum, qui continet partem officiorum, & cærimoniarum ipsorum, & Synagogæ, Lusitanica, Hispanica, Gallica, Germanica, Italica, aut quavis alia vulgari lingua, præterquam Hebræa, editum, jamdiù ex speciali decreto rationabiliter prohibitum esse. Idcirco provideant illum nullatenus permitti aut tolerari debere, nisi Hebraica lingua prædicta.

De libris Joannis Bodini.

CUm in Appendice, secundæ classis sub litera I. dicatur (Joannis Bodini Andegavensis Dæmonomania omnino prohibetur, liber verò de Republica, & Methodus ad facilem historiarum cognitionem tamdiù prohibita sint, quousque ab Auctore expurgata, cum approbatione Magistri sacri Palatii prodierint.) Id quidem per errorem fortasse librarii factum creditur: nam liber de Republica ejusdem Joannis Bodini, primùm die xv. Mensis Octob. M.D.XCII. deinde liber Dæmonomaniæ die primo Mensis Septembris. M. D. XCIV. ab eodem Sanctissimo Domino nostro Papa simpliciter damnati sunt; ac proinde uterque damnatus & prohibitus censendus est.

INSTRUCTIO.

Eorum, qui libris tum prohibendis, tum expurgandis, tum etiam imprimendis, diligentiam, ac fidelem (ut par est) operam sunt daturi.

AD Fidei Catholicæ conservationem, non satis est, qui nam ex jam editis Libris damnatæ lectionis sint, cognoscere (quod Indice, & Regulis confectis per Patres a generali Tridentina Synodo delectos, præcipuè sancitum est) nisi illud etiam caveatur, ne vel iidem denuo pullulent libri, vel similes alii emergant, & propagentur, qui incautas fidelium mentes occulto veneno inficientes, justa, ac merita damnatione digni judicentur.

Ut igitur, quicunque post hac seu veteres, seu novi libri edentur, quàm maximè puri, & tam in iis quæ ad fidem, quam quæ ad mores pertinent incontaminati existant; quod circa malorum librorum interdictionem, ad eos penitus abolendos, tam ob Episcopis, & Inquisitoribus, quàm a cæteris, quorum ad id in Ecclesia Dei studium valere, & auctoritas potest, propter ea quæ Tridentinorum Patrum Regulis supradictis, decreta sunt) publica utilitas exigat, capitibus infra positis, diligentius sancitur, iisdemque statuitur, quæ omnino in posterum, tum ab iisdem Episcopis, & Inquisitoribus, aliisque, ut profertur, in malorum Librorum interdictione, & abolitione, tum a Correctoribus in librorum, ac cæterorum quorumcunque scriptorum correctione, atque emendatione tum à Typographis, in ipsorum librorum impressione, (pœna pro arbitrio Episcopi, & Inquisitoris adversus eosdem Typographos constituta) inviolatè sunt observanda.

DE

DE PROHIBITIONE LIBRORUM.

§. I.

CUrent Episcopi, & Inquisitores, ut statim ac hic Index fuerit publicatus, eorum jurisdictioni subjecti, ad ipsos descripta singillatim deferent nomina librorum omnium, & singulorum, quos apud se in eodem Indice prohibitos, quisque reperiet.

Ad hujusmodi verò libros sic significandos, infrà certum tempus ab Episcopo, vel Inquisitore præscribendum, omnes cujuscunque gradus, & conditionis extiterint, sub gravi poena, eorum arbitratu infligenda, teneantur.

Romæ verò hæc omnia certo a se, propositis edictis, præscribendo tempore, præstari curabit Sacri Palatii Magister.

§. II.

SI qui erunt, qui librum unum, aut plures, ex prohibitis, qui ad præscriptum Regularum permitti possunt, certa aliqua ex causa potestatem sibi retinendi, aut legendi fieri, ante expurgationem desiderent: concedendæ facultatis extra Urbem, jus erit penès Episcopum, aut Inquisitorem; Romæ, penès Magistrum sacri Palatii.

Qui quidem, gratis eam, & scripto manu sua subsignato tribuent, de triennio in triennium renovandam; ea in primis adhibita consideratione, ut nonnisi viris dignis, ac pietate, & doctrina conspicuis, cum delectu, ejusmodi licentiam largiantur, iis autem in primis, quorum studia, utilitati publicæ, & sanctæ Catholicæ Ecclesiæ usui esse, compertum habuerint.

Qui inter legendum, quæcunque repererint animadversione digna, notatis capitibus, & foliis, significare Episcopo, vel Inquisitori teneantur.

§. III.

ILlud etiam Catholicæ fidei conservandæ necessitas extra Italiam, maximè cùm ab Episcopis, & Inquisitoribus, tùm a publicis Universitatibus, omni doctrinæ laude florentibus postulat, ut eorum librorum Indicem confici, & publicari curent; qui per eorum regna, atque provincias, hæretica labe infecti, ac bonis moribus contrarii vagantur, sive illi propria nationis, sive aliena lingua conscripti fuerint.

Utque ab eorum lectione, seu retentione, certis poenis, ab eisdem Episcopis, & Inquisitoribus propositis, eorundem regnorum, ac provinciarum homines, arceant.

Ad quod exequendum, Apostolicæ Sedis Nuntii, & Legati extra Italiam, eosdem Episcopos, Inquisitores, & Universitates, sedulò excitare debebunt.

§. IV.

IIdem Apostolici extra Italiam Nuntii sive Legati, nec non in Italia Episcopi, & Inquisitores, eam curam suscipient, ut singulis annis, catalogum diligenter collectum librorum in suis partibus impressorum, qui aut prohibiti sint, aut expurgatione indigeant, ad sanctam Sedem Apostolicam, vel Congregationem Indicis, ab illa deputatam, transmittant.

§. V.

EPiscopi, & Inquisitores, seu ab iisdem subdelegati, & deputati, tam in Italia, quàm extra, penès se habeant singularum nationum Indices, ut librorum, qui apud illas damnati, ac prohibiti sunt, cognitionem habentes, facilius prospicere possint, an etiam, a suæ jurisdictionis terris, eosdem recognitos, arcere, vel retinere debeant.

§. VI.

IN universum autem de malis, & perniciosis libris id declaratur, atque statuitur, ut qui certa aliqua lingua initio editi, ac deinde prohibiti, ac damnati a Sede Apostolica sunt; eosdem quoque, in quamcunque postea vertantur linguam, censeri, ab eadem Sede, ubique gentium, sub eisdem poenis interdictos, & damnatos.

DE CORRECTIONE LIBRORUM.

§. I.

HAbeant Episcopi, & Inquisitores conjunctim facultatem quoscunque libros, juxta præscriptum hujus Indicis, expurgandi, etiam in locis exemptis, & nullius, ubi vero nulli sunt Inquisitores, Episcopi soli.

Librorum verò expurgatio, nonnisi viris eruditione, & pietate insignibus committatur, iique sint tres, nisi fortè considerato genere libri, aut eruditione eorum, qui ad id deligentur, plures, vel pauciores judicentur expedire.

Ubi emendatio confecta erit, notatis capitibus, paragraphis, & foliis, manu illius, vel illorum, qui expurgaverint, subscripta, reddatur, eisdem Episcopis, & Inquisitoribus, ut præfertur; qui si emendationem approbaverint, tunc liber permittatur.

§. II.

QUi negotium susceperit corrigendi, atque expurgandi, circumspicere omnia, & attentè notare debet, non solum, quæ in cursu operis, manifestè se offerunt, sed, si quæ in scholiis, in summariis, in marginibus, in indicibus librorum, in præfationibus, aut epistolis dedicatoriis, tanquàm in insidiis, delitescunt.

Quæ autem correctione, atque expurgatione indigent, ferè hæc sunt, quæ sequuntur.

Propositiones hæreticæ, erroneæ, hæresim sapientes, scandalosæ, piarum aurium offensivæ, temerariæ, & schismaticæ, seditiosæ, blasphemæ.

Quæ contra Sacramentorum ritus, & cæremonias, contraque receptum usum, & consuetudinem sanctæ Romanæ Ecclesiæ, novitatem aliquam inducunt.

Profanæ etiam novitates vocum ab hæreticis excogitatæ; & ad fallendum introductæ.

Verba dubia & ambigua, quæ legentium animos, a recto, catholicoque sensu, ad nefarias opiniones adducere possunt.

Verba Sacræ Scripturæ, non fideliter prolata, vel è pravis hæreticorum versionibus deprompta, nisi fortè afferentur, ad eosdem hæreticos impugnandos, & propriis telis jugulandos, & convincendos.

Expungi etiam oportet verba Scripturæ Sacræ, quæcunque ad profanum usum impiè accommodantur; eum quæ ad sensum detorquentur abhorrentem a Catholicorum Patrum, atque Doctorum unanimi sententia.

Itemque epitheta honorifica, & omnia in laudem hæreticorum, deleantur.

Ad hæc rejiciuntur omnia, quæ superstitiones, sortilegia, ac divinationes sapiunt.

Item quæcunque fato, aut fallacibus signis, aut ethnicæ fortunæ, humani arbitrii libertatem subjiciunt, obliterentur.

Ea quoque aboleantur, quæ paganismum redolent.

Item quæ famæ proximorum, & præsertim ecclesiasticorum, & Principum detrahunt, bonisque moribus & Christianæ disciplinæ sunt contraria, expurgentur.

Expurgandæ sunt etiam propositiones, quæ sunt contra libertatem, immunitatem, & jurisdictionem Ecclesiasticam.

Item quæ ex gentilium placitis, moribus, exemplis tyrannicam politiam fovent, & quam falsò vocant rationem status, ab Evangelica, & Christiana lege abhorrentem inducunt, deleantur.

Explodantur exempla, quæ Ecclesiasticos ritus, religiosorum ordines, statum, dignitatem, ac personas lædunt & violant.

Facetiæ etiam, aut dicteria in perniciem, aut præjudicium famæ, & existimationis aliorum jactata, repudientur.

Denique lasciva, quæ bonos mores corrumpere possunt, deleantur.

Et si quæ obscenæ imagines, prædictis libri expurgandis impressæ, aut depictæ extent, etiam in literis grandiusculis, quas initio librorum, vel capitum imprimi moris est; hujus generis omnia penitus obliterentur.

§. III.

IN libris autem catholicorum recentiorum, quod post annum Christianæ salutis M. D. XV. conscripti sunt, si id, quod corrigendum occurrit, paucis demptis, aut additis, emendari posse videatur, id Correctores faciendum curent, sin minus, omnino deleantur.

§. IV.

IN libris autem catholicorum veterum nihil mutare fas sit, nisi, ubi aut fraude hæreticorum, aut typographi incuria, manifestus error irrepserit.

Si quid autem majoris momenti, & animadversione dignum occurrerit, liceat in novis editionibus, vel ad margines, vel in scholiis adnotare; ea in primis adhibita diligentia, an ex doctrina, locisque collatis, ejusdem auctoris sententia difficilior illustrari, ac mens ejus planius explicari posset.

§. V.

POstquam codex expurgatorius confectus erit, ac mandato Episcopi, & Inquisitoris impressus: qui libros expurgandos habebunt, poterunt de eorundem licentia juxta formam in codice traditam eos corrigere, ac purgare.

DE IMPRESSIONE LIBRORUM.

§. I.

NUllus liber in posterum excudatur, qui non in fronten, nomen, cognomen, & patriam præferat Auctoris.

Quòd si de auctore non constet, aut justam aliquam ob causam, tacito ejus nomine, Episcopo, & Inquisitori liber edi posse videatur, nomen illius omnino describatur, qui librum examinaverit, atque approbaverit.

In his verò generibus librorum, qui ex variorum scriptorum dictis, aut exemplis, aut vocibus, compilari solent,

is.

is qui laborem colligendi, & compilandi susceperit, pro auctore habeatur.

§ II.

Regulares, praeter Episcopi, & Inquisitoris licentiam (de qua regula decima dictum est) meminerint, teneri se sacri Concilii Tridentini decreto, operis in lucem edendi facultatem, a Praelato cui subiacent, obtinere.

Utramque autem concessionem, quae appareat, ad principium operis, imprimi faciant.

§ III.

Curent Episcopi, & Inquisitores, paenis etiam propositis, ne impressoriam artem exercentes, obscenas imagines, turpesve, etiam in grandiusculis literis imprimi consuetas, in librorum deinceps impressione apponant.

Ad libros vero, qui de rebus ecclesiasticis, aut spiritualibus conscripti sunt, ne characteribus grandioribus utantur, in quibus expresse appareat alicujus rei prophanae, nedum turpis obscena species.

Qui etiam invigilabunt summopere, ut in singulorum impressione librorum, nomen Impressoris, locus impressionis, & annus, quo liber impressus est, in principio ejus, atque in fine annotetur.

§. IV.

Qui operis alicujus editionem parat, integrum ejus exemplar exhibeat Episcopo, vel Inquisitori; id ubi recognoverint, probaverintque penes se retineant; quod Romae quidem in Archivio Magistri sacri Palatii, extra Urbem vero in loco idoneo, quem Episcopus aut Inquisitor elegerit, reserventur.

Postquam autem liber impressus erit, non liceat cuiquam venalem in vulgus, proponere, aut quoquomodo publicare, antequam is, ad quem haec cura pertinet, illum cum manuscripto apud se retento, diligenter contulerit, licentiamque ut vendi, publicarique possit, concesserit.

Idque tum demum faciendum, cum exploratum habebitur, typographum fideliter se in suo munere gessisse, neque ab exemplari manuscripto, vel minimum discessisse.

Qui contrafacere ausus fuerit, graviter & severe puniatur.

§. V.

Curent Episcopi, & Inquisitores, quorum muneris erit facultatem libros imprimendi, concedere, ut eis examinandis, spectatae pietatis, & doctrinae viros adhibeant, de quorum fide, & integritate, sibi polliceri queant; nihil eos gratiae daturos, nihil odio, sed omni humano affectu posthabito, Dei dumtaxat gloriam spectaturos, & fideli populi utilitatem.

Talium autem virorum approbatio, una cum licentia Episcopi, & Inquisitoris, ante initium operis, imprimatur.

§. VI.

Typographi, & Bibliopolae, coram Episcopo, aut Inquisitore, & Romae, coram Magistro Sacri Palatii, jurejurando spondeant, se munus suum, catholice, sincere, ac fideliter exequuturos, hujusque Indicis, decretis, ac regulis, Episcoporumque, & Inquisitorum edictis, quatenus eorum artes attingunt, obtemperaturos, neque ad suae artis ministerium quemquam scienter admissuros, qui haeretica labe sit inquinatus.

Quod si inter illos, insignes, ac eruditi nonnulli reperiantur, fidem etiam catholicam, juxta formam a Pio IV. fel. rec. praescriptam, eorundem Superiorum arbitrio, profiteri teneantur.

§. VII.

Liber auctoris damnati, qui ad praescriptum Regularum expurgari permittitur, postquam accurate recognitus, & purgatus, legitimeque permissus fuerit, si denuo sit imprimendus, praeferat titulo inscriptum nomen auctoris, cum nota damnationis, ut quamvis, quoad aliqua liber recipi, auctor tamen repudiari intelligatur.

In ejusdem quoque libri principio, tum veteris prohibitionis, tum recentis emendationis, ac permissionis mentio fiat, exempli gratia, Bibliotheca a Conrado Gesnero Tigurino, damnato auctore, olim edita, ac prohibita, nunc jussu Superiorum expurgata, & permissa.

INDEX AUCTORUM ET LIBRORUM PROHIBITORUM.

AUCTORES PRIMAE CLASSIS.

A

Adolphus Clarembach.
Albertus Brandeburgensis.
Albertus Draco.
Alexander Alexius Scotus.
Alexius Brenicerus.
Alphonsus Aemilius Chemnicensis.
Ambrosius Interbocensis.
Ambrosius Moibanus Uratislaviensis.
Andreas Altameri.
Andreas Boudestien, Caroloftadius.
Andreas Cratander.
Andreas Dietherus.
Andreas Fabritius, Chemnicensis.
Andreas Fricius, Modrevius.
Andreas Hyperius.
Andreas Knopen.
Andreas Musculus.
Andreas Osiander.
Andreas Poach.
Angelus Odonus.
Antonius Aliens, vel Haliens.
Antonius Anglus, auctor *libri de origine Missæ*.
Antonius Bruccioli.
Antonius Corvinus.
Antonius Otho.
Aretius Felinus, qui & Martinus Bucerus.
Arnoldus Montanii.
Arsatius Schoffer.
Arturus Britannus.
Augustinus Mainardus Pedemontanus.
Andreas Freyhub.
Andreas Fulda.
Andreas de Gorlitz, Professor Lipsensis.
Andreas Gorrutius.
Andreas Hondorffius.
Andreas Jacobi Gopingensi.
Andreas Kreuch.
Andreas Lang.
Andreas Mimcerus.
Andreas Otho, Hertzbergensis.
Andreas Pancratius.
Andreas Petrius.
Andreas Pouchemius.
Andreas Scoffius, vel Scoppius.
Andreas Volanus.
Andreas SKevve.
Antonius Cevallerius,
Antonius Cooke.
Antonius Corranus.
Antonius Fayus.
Antonius Gelbius, Linconiensis.
Antonius Herfortus.
Antonius Mocherus.
Antonius Pasquius.
Antonius Probus.
Antonius Sadeel.
Antonius Schorus, Anglus.
Antonius Palearius.
Augustinus Marloratur.

APPENDIX.

Abdias Liberinus, vel Liberinus.
Abdias.
Abdias Prætorius.
Abrahamus a Munsholt, Antuerpiensis.
Abrahamus Musculus.
Achatius Brandeburgensis.
Adamus Hoppius.
Adamus Pastoris.
Adamus Schmidt, vel Schuberts.
Adamus Siberus.
Aemilium Portus, Francisci filius.
Albertus Hardembergius.
Albertus Lyttichius.
Alteus Antotius.
Alexander Novellus.
Alexander Seton, Scotus.
Apostata qui scripsit anno 1541.
Alexius Alexander Lipsensis.
Alphonsus Corradius, vel Conradus.
Ambrosius Lubvuasser.
Ambrosius Reudenius.
Ambrosius Vvolsius, vel Vvolfius.
Andreas Celichius,
Andreas Corvinus.
Andreas Critius, Polonus.
Andreas Elligerus.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

In. Actis Aeneæ Sylvii prohibentur ea, quæ ipse in Bulla retractationis damnavit.
Alcuini, seu potius Calvini commentarii in libros de Trinitate.
Antonii Francisci Doni literæ.
Antonii de Rosellis Aretini tractatus de potestate Imperatoris, & Papæ, & de Conciliis.
Augustini de Roma Nazareni Episcopi, tractatus de sacramento Divinitatis Jesu Christi, & Ecclesiæ. } Donec expurgentur
Item tractatus de Christo capite, & ejus inclito principatu. } Donec expurgentur
Item tractatus de charitate Christi, circa electos, & de ejus infinito amore. } Donec expurgentur

APPENDIX.

Adriani Barlandi, liber selectas quasdam Epistolas Erasmi Roterodami continens.

Alber-

Alberti Argentinensis Cronichon, editio Basileensis.
Alberti Krantii Hamburgensis. Historiæ, seu Chronicæ editæ Franconfurti.) Nisi corrigantur.
Alphonsi Enriquez, defensio pro Erasmo, contra Eduardum Leum, & contra Universitatem Parisiensem.
Amati Lusirani Centuriæ, donec expurgentur.
Ambrosii Catharini Politi, quæstiones duæ, de verbis, quibus Christus sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum confecit.
Andreæ Corvi, liber de Chyromantia.
Andreæ Masii, Commentaria, super Josue, usquequo emendentur.
Annales gentis Silesiæ, Joachimo Cureo auctore.
Annotationes super Instit. Joannis Schenekdevuini, nisi emendentur.
Antiochi Tiberti, liber de Chyromantia.
Antonii Bonfinii, Commentaria de pudicitia.
Antonii Poli Veneti, Lucidarium potestatis Papalis.
Antonii Reuclini Exegesis dictionum in psalmos.) Donec expurgentur.
Antonii de Rampilogis, Figuræ Bibliorum.
Apologia Fratris Michaelis Medinæ Belarcensis, adversus F. Dominicum Soto Segobiensem, pro fratre Joanne Fero.
Apologia Vvilhielmi, Principis Auriaci, Comitis Nasaviæ, contra Principem Parmensem.
Apologia Zasi, contra Joannem EcKhium.
Arnaldi de Villanova opera, nisi expurgentur.
Augustini Eugubini, Cosmopeja, nisi fuerit ex emendatis, & impressis Venetiis 1591.

Incertorum Auctorum,

Libri prohibiti.

Acta Noribergæ, videlicet, Osiandrismus.
Acta Synodi Bernensis.
Actiones duæ Secretarii Pontificii.
Admonitio Ministrorum verbi Argentinensium.
Aequitatis discussio, super consilio delectorum Cardinalium.
Alchimia Purgatorii.
Alchoranus Franciscanorum.
Alchoranus Mahometi, Basileæ impressus, & similes cum Scholiis, & impiis Annotationibus, & Præfationibus.
Item in vulgari lingua, non nisi ex concessione Inquisitorum haberi possit.
Alphabetum Christianum.
Amica, & humilis, & devota admonitio.
Anatomia excussa Marpurgi, per Eucharium Cervicornum.
Anatomia della Messa.
Annotationes in Acta Concilii Tridentini.
Annotationes in Chronica Abbatis Urspergensis.
Anonymi cujusdam, Liber de Repugnantia Doctrinæ Christianæ.
Apologia Confessionis Augustanæ.
Apologia de Doctrina Vvaldensium.
Apologia contra Henricum Ducem.
Apologia Græcorum, de Igne Purgatorii, &c.
Argyrophylacis, seu Thesaurarii Epistola.
Articuli Anabatistarum Moraviæ.
Articuli Anabatistarum Saxoniæ.
Articuli, a facultate Theologica Parisiensi determinati, super materiis Fidei nostræ hodie controversis, cum Antidoto, Auctore ut creditur, Calvino.
Articuli novorum Vvormatiæ Evangelistarum.
Articuli quadraginta septem, plebis Francfordiensis.
Augustanæ Confessionis Ecclesiarum causæ, quare amplexæ sint, & retinendam ducant suam Doctrinam.

APPENDIX.

Academiarum Lipsensis, & Vvitebergensis, repetitio Orthodoxæ Confessionis.
Acta, & Scripta Theologorum Vvitebergensium, & Patriarchæ Constantinopolitani, D. Hieremiæ, &c. quæ de Augustana Confessione inter se miserunt, Græcè, & Latinè ab eisdem Theologis edita.
Actiones, & monumenta Martyrum eorum, quia VVicleffo, & Huss. ad nostram hanc ætatem in Germania, Gallia, Britannia, & ipsa demum Hispania, veritatem Evangelicam, sanguine suo constanter obsignaverunt.
Agenda, seu formulæ Precum, aut Officia Hæreticorum; quacunque Lingua conscripta.
Analysis resolutio Dialectica, quatuor Librorum Institutionum Imperialium.
Annatæ Taxationes Ecclesiarum, & Monasteriorum, per universum Orbem, ab Hæreticis depravatæ.
Anfanen, juris, quòd in approbandis Pontificibus Imperatoris habent.
Apologia Anglicana, seu Ecclesiæ Anglicanæ, sive Apologia Anglorum.

Apo-

Apologia Catholica, adversus Libellos, declarationes, & consultationes, factas, scriptas, & editas a fœderatis pertur. batoribus Pacis, in Regno Franciæ: qui insurrexerunt, ex quo tempore Dominus Frater unicus Regis, vita functus est, per E. D. L. I. C. Parisiis, apud Jacobum Peritchov. 1586.
Apologia contra status Burgundiæ.
Artis Divinatricis Encomia, & Patrocinia diversorum Auctorum, inter quos est unus Philippus Melanchthon.

AUCTORES PRIMAE CLASSIS.

B

Balthasar Hiebmajer.
Balthasar Pacimontanus.
Baptista Lasdesmius.
Bartholomæus Bernardi.
Bartholomeus Conformi.
Bartholomæus Rosinus.
Bartholomæus Vvesthemerus.
Basilius Groeningensis alias Vvesselus.
Basilius Joannes Herolel Acropolita.
Benedictus Morgenstern.
Benedictus Schurnegistus.
Berengarius Diaconus Andegnavensis.
Bernardinus Ochinus, vel Onichinus, Senensis.
Bernardus Rotmanus.
Rernardus Zieglerus.
Bertholdus Hallerus.
Bilibaldus Pirkaymerus.
Biliçanus Theobaldus.
Blaurerus Ambrosius.
Bucerus Martinus.
Bullingerus Henricus.
Burgenhagius Pomeranus, seu Joannes Bugenhagius Pomeranus.

APPENDIX.

Balthasar Bidembachius.
Balthasar Ralde.
Balthasar Satnrius.
Bartholomæus Bernandus Cimbergensis.
Bartholomæus Fontius.
Bartholomæus Tremelius Gothenus.
Bartholomæus Gernhard.
Bartholomæus Hosmann.
Bartholomæus Traheron.
Basilius Faber Soranus.
Benedictus Aretius Bernensis.
Benedictus Thalmannus.
Bentanus Anglus.
Bernardus Kniperdollingus.
Bertholdus Sprocuvius.
Bertrandus Loquæus.

Baquinus Petrus.
Brentinus, vel Prontius.
Bruno Quinos.
Bullingamus Anglus.

Certorum Auctorum
Libri prohibiti.

Baptistæ Cremensis opera omnia, quamdiu emendata, non prodierint.
Bartholomæi Janoes, de Adventu Antichristi.
Beati Rhenani Scolia in Tertullianum.
Benonis Liber, de Vita Hildebrandi.
Bertrami Liber, qui inscribitur de Corpore, & Sanguine Christi.
Boccacii Decades, sive Novellæ centum, quamdiu expurgatæ non prodierint.
Brunonis Heidelii Querfurdensis, Poematum Libri septem.

APPENDIX.

Bartholomæi Cansæ, opera omnia.
Bartholomæi Caranæ, Mirandensis, Cathechismus.
Bartholomæi Coclitis Anastasis, Chyromantiæ, & Physionomiæ.
Bartholomæi Ferratiensis, de Christo Jesu abscondito, Libri sex quousque expurgentur.
Beati Rhenani Epistola, de Primatu Petri ubicunque reperiatur, sive seorsum, sive Libro decimo Operis ad Fridericum Nauseam.
Beniamin Cantabri, Itinerarium.
Berhardi Lotii Hadamarii, seu Gerardi Lorichii Adamarii, Collectio trium Librorum Racemationum Brunonis Seillii de Missa publica proroganda.
Bernardini Telesii, de Natura rerum.
Item de somno.
Item quod animal Universum ab unica animæ substantia gubernatur.
} Donec expurgentur.
Bernardini Tomitani, Expositio in Matthæum.
Bononia, sive de Libris sacris convertendis, in Vernaculam Linguam, Libri duo, Auctore Friderico Furio Cæriolano Valentino.

Incertorum Auctorum.
Libri prohibiti.

Belial, sive de Consolatione Peccatorum.
Beneficium Christi.

Ber-

APPENDIX.

AUCTORES PRIMAE CLASSIS.

C

APPENDIX.

Con-

Apologia Catholica, adversus Libellos, declarationes, & consultationes, factas, scriptas, & editas a fœderatis perturbatoribus Pacis, in Regno Franciæ: qui insurrexerunt, ex quo tempore Dominus Frater unicus Regis, vita functus est, per E. D. L. I. C. Parisiis, apud Jacobum Petitchov. 1586.

Apologia contra status Burgundiæ.

Artis Divinatricis Encomia, & Patrocinia diversorum Auctorum, inter quos est unus Philippus Melanchthon.

AUCTORES PRIMAE CLASSIS.

B

Balthasar Hiebmajer.
Balthasar Pacimontanus.
Baptista Laidesmius.
Bartholomæus Bernardi.
Bartholomæus Conformi.
Bartholomæus Rosinus.
Bartholomæus Vvesthemerus.
Basilius Groeningensis alias Vvesselus.
Basilius Joannes Herolel Acropolita.
Benedictus Morgensteru.
Benedictus Schurmegistus.
Berengarius Diaconus Andegnavensis.
Bernardinus Ochinus, vel Onichinus, Senensis.
Bernardus Rotmanus.
Rernardus Zieglerus.
Bertholdus Hallerus.
Bilibaldus Pirkaymerus.
Biliçanus Theobaldus.
Blaurerus Ambrosius.
Bucerus Martinus.
Bullingerus Henricus.
Burgenhagius Pomeranus, seu Joannas Bugenhagius Pomeranus.

APPENDIX.

Balthasar Bidembachius.
Balthasar Ralde.
Balthasar Sartorius.
Bartholomæus Bernandus Cimbergensis.
Bartholomæus Fontius.
Bartholomæus Tremelius Gothenus.
Bartholomæus Gernhard.
Bartholomæus Hofmann.
Bartholomæus Traheron.
Basilius Faber Soranus.
Benedictus Aretius Bernensis.
Benedictus Thalmannus.
Bentanus Anglus.
Bernardus Kniperdollingus.
Bertholdus Sprocuvius.
Bertrandus Loquæus.
Baquinus Petrus.
Brentinus, vel Prontius.
Bruno Quinos.
Bullingamus Anglus.

Certorum Auctorum
Libri prohibiti.

Baptistæ Cremensis opera omnia, quamdiu emendata, non prodierint.
Bartholomæi Janoes, de Adventu Antichristi.
Beati Rhenani Scolia in Tertullianum.
Benonis Liber, de Vita Hildebrandi.
Bertrami Liber, qui inscribitur de Corpore, & Sanguine Christi.
Boccacii Decades, sive Novellæ centum, quamdiu expurgatæ non prodierint.
Brunonis Heidelii Querfurdensis, Poematum Libri septem.

APPENDIX.

Bartholomæi Cansæ, opera omnia.
Bartholomæi Caranzæ, Mirandensis, Cathechisimus.
Bartholomæi Coclitis Anastasis, Chyromantiæ, & Physionomiæ.
Bartholomæi Ferratiensis, de Christo Jesu abscondito, Libri sex quousque expurgentur.
Beati Rhenani Epistola, de Primatu Petri ubicunque reperiatur, sive seorsum, sive Libro decimo Operis ad Fridericum Nauseam.
Beniamin Cantabri, Itinerarium.
Berhardi Lotii Hadamarii, seu Gerardi Lorichii Adamarii, Collectio trium Librorum Racemationum Brunonis Seillii de Missa publica proroganda.
Bernardini Telesii, de Natura rerum.
Item de somno.
Item quod animal Universum ab unica animæ substantia gubernatur.
} Donec expurgentur.
Bernardini Tomitani, Expositio in Matthæum.
Bononia, sive de Libris sacris convertendis, in Vernaculam Linguam, Libri duo, Auctore Friderico Furio Cæriolano Valentino.

Incertorum Auctorum.
Libri prohibiti.

Belial, sive de Consolatione Peccatorum.
Beneficium Christi.

Ber-

Bernenſis Diſputatio.
Bernenſis Reformatio contra Miſſam.
Brevis, & compendioſa Inſtructio de Religione Chriſtiana.
Brevis Tractatus ad omnes in Chriſtianam libertatem malevolos.
Brevis Paſtorum Iſagogæ.

APPENDIX.

Baſilienſium Miniſtrorum reſponſio, contra Miſſam.
Biblia Hæreticorum, opera impreſſa, vel eorundem Annotationibus, Argumentis, Summariis, Scholiis, & Indicibus referta, omnino prohibentur.
Bibliotheca Conſtantinopolitana. } Donec expurgentur.
Bibliotheca Sanctorum Patrum Pariſiis edita, & per Margarinum de la Bigne in unum collecta. } Donec expurgentur.
Bibliotheca Studii Theologici, ex operibus SS. Hieronymi, Auguſtini, & reliquorum confecta, vel ſub alio Titulo. } Donec expurgentur.
Bibliotheca Studii Theologici, ex pleriſq; Doctorum Priſci ſæculi monumentis collecta, apud Joannem Criſpinum, ſeu alibi impreſſa. } Donec expurgentur.
Brutum Fulmen Papæ Xiſti Quinti, adverſus Henricum, Regem Navarræ, & Henricum Borbonium, Principem Condenſem, una cum proteſtatione multiplicis nullitatis.

AUCTORES PRIMAE CLASSIS.

C

CÆlius Horarius Curio.
Cælius Secundus Curio.
Calvinus.
Capito Vuolphanghus Fabritius.
Caroloſtadius.
Carolus Molinæus.
Caſpar Crueiger.
Caſpar Peucerus, Budiſſinus.
Caſparus Tanberus.
Caſſander Brugenſis.
Carieus Cogelius.
Chriſtianus Beyer.
Chriſtianus Lotichius Heſſus.
Chriſtophorus Clatius.
Chriſtophorus Cornetus ex Fagis.
Chriſtophorus Froſcoverus.
Chriſtophorus Hegendorphinus.
Chriſtophorus Hoffmann.
Chriſtophorus Melhoverus.
Chriſtophorus Rheiter.
Chriſtophorus Traſibulus.
Claudius Senarclænus.
Claudius Taurinenſis, *qui ſcripſit de Imaginibus*.
Clemens Marot.
Conradus Clauſerus.
Conradus Cordatus.
Conradus Daſypodius.
Conradus Geſnerus.
Conradus Gibelus, vel Grebellius Tigurinus.
Conradus Lagus.
Conradus Lycoſthenes.
Conradus Pellicanus.
Conradus Perca.
Conradus SchrecK.
Conradus Somius.
Conradus Trevve de Fridesleven.
Cornelius Agrippa.
Craro Milius.
Cyprianus Leovitius.

APPENDIX.

CArlus Chriſtophorus Bejerus.
Carolus Jonvileus.
Carolus Vvrenhovius.
Caſſiodorus Reimius.
Chriſtianus Granunde.
Chriſtianus Heſſander.
Chriſtophorus Fiſcher, vel Fiſcherus.
Chriſtophorus Godmannus.
Chriſtophorus Imlerus.
Chriſtophorus Ireyus Paſſavienſis.
Chriſtophorus Laſius.
Chriſtophorus Marſtaller.
Chriſtophorus Molhuſenſis.
Chriſtophorus Obenhemus.
Chriſtophorus Ohenhin, Ochingenſis.
Chriſtophorus Pezelius.
Chriſtophorus Ricardus.
Chriſtophorus Spamgenbergius.
Chriſtophorus Stolberg.
Chriſtophorus Stymmelius.
Churrerus Conradus.
Clemens Schuberus.
Clementius Gulhielmus.
Conradus Badius.
Conradus Churrerus.
Conradus Breherus.
Conradus Herſbachius.
Conradus Lautenbach, vel Lutenbac.
Conradus MerchKalinus.
Conradus Neander Bergenſis.
Conradus Porta.
Conradus Ulmerus.
Conradus VVolff. Piatz.

Constantinus de la Fuente, Hispanus.
Copius Balchasar.
Coranus Antonius.
Cyriacus Spamgenbergius.

Certorum Auctorum. Libri prohibiti.

CApricci del Bottajo, Joannis Baptistę Gellii, quamdiu emendatus non prodierit.
Cnumani E'inspachii, de Tabernis Montanis, Chronologia, ex Sacris Literis.
Cyti Theodori Padromi, Epigrammata.

APPENDIX.

Cardani, Opera de Sapientia. De Varietate. De Subtilitate. De Consolatione. Commentaria in Quadripartitum Ptolomæi, de Genituris, & reliqua omnia, quæ de Medicina non tractant.) Nisi corrigantur.
Cassiani Constantinopolitani, de Libero arbitrio Collatio illa, quæ Aganoę impressa est, per Joannem Sicerum 1528.
Christophori a Capite Fontium, Libri de necessaria correctione. Theologiæ Scholasticæ. De Missæ Christi ordine, & ritu. Epitomæ novę Illustrationis Christianæ Fidei.) Omnino prohibentur.
Reliqua verò ipsius opera item prohibentur donec expurgentur.
Chronica Turcica collecta a Philippo Lonicero, cui est adjectum opus quoddam Joannis Aventioi Hæretici, in quo declarantur causæ miseriarum, &c.) Nisi emendentur.
Continuatio Temporum Germani cujusdam, ab Anno Salutis 1513. usque ad Annum 1549. Quæ solet addi Chronico Eusebii, ab eo loco ubi incipit, Nova Temporum continuatio, &c. Chronologia Gerardi Mercatoris, quæ a Sleidano, & damnatis Auctoribus sumpta est.) Nisi emendentur.
Claudii Baduelis, Liber de rationę Vitæ studiosæ, & Literatæ in Matrimonio collocandæ.
Claudii Espencæi, Commentaria, de continentia, & in Epistolam ad Titum. Clementis Scuberti, Liber de Scrupulis Chronologorum.) Nisi corrigantur.
Commentaria Rabbi Salomonis, & Chimi, & Rabbini Hierosolymitani, & similium, super Vetus Testamentum, tam scripta Hebraicè, quàm Latinè translata, per Conradum, & Paulum Fagium Hæreticos.
Consilium Abbatis Panormitani pro Concilio Basileensi.
Conciones F. Thomæ de Senis falso adscriptæ, & quæ revera sunt Bernardini Ochiini Hæretici.
Conradi Clingii, Opera omnia, donec expurgentur.
Coropædia, sive de Moribus, & Vita Virginum Sacrarum, Gasparę Stybling Auctore.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

CApite Fidei Christianæ contra Papam, & Poetas Inferorum.
Capo Finto.
Carontis, & Mercurii Dialogi.
Catalogus Papæ, & Moysis.
Catalogus testium veritatis, ex Sanctis Patribus.
Catechesis Puerorum in Fide, Literis, & Moribus.
Catechismus Ecclesiæ Argentoratensis.
Catechismus, pro Ecclesia VVitebergensi.
Cathechismus, cui Titolus est, Cathechismus Major, & Minor.
Cathechismus, cui Titulus, Qual maniera, &c.
Cathechismo, cioè Formulario, per istruire, ed ammaestrare i Fanciulli, nella Religione Christiana, fatto a modo di Dialogo.
Cathechismus, sive explicatio Symboli Apostolici.
Cathechismus parvus, pro Pueris in Scholis, nuper auctus.
Cathechismus super Evangelium Marci.
Cathechismus, sive Symboli expositio.
Cathechismus Tubicensis.
Causæ, quare Synodum indictam a Romano Pont. Paulo III. recusarint Principes Status, & Civitates Imperii, profitentes puram, & Catholicam doctrinam.
Centum gravamina, &c.
Centum, & Quatuordecim Sententiæ Patrum, de Officio veterum Rectorum Ecclesiæ.

Chri-

Christiana institutio.
Christianæ juventutis crepundia.
Christiana Responsio Ministrorum Evangelii Basileæ: cur Missam &c.
Christianæ Scholæ, Epigrammatum, Libri duo, ex variis Poetis, excepti.
Civitatis Madeburgensis, publicatio Literarum ad omnes Christi fideles, anno 1550.
Clavicula Salomonis.
Collatio Divinorum, & Papalium canonum.
Collectanea demonstrationum ex Prophetis, Apostolis, & Doctoribus Ecclesiæ, quòd Spiritus Sanctus a solo Patre procedit.
Colloquium Coclei, & Lutheri.
Colloquium Marpurgense.
Colloquium VVormatiæ institutum, anno 1540.
Comediæ super quæstione, quæ est major consolatio moriendis &c.
Comediæ, & Tragediæ aliquot ex Veteri Testamento, collectore Ioanne Oporino.
Commentarius de Angelo Melanchthonis.
Commentaria germanica, in Cornelium Tacitum.
Commentarius in priorem Thimotæi epistolā, a viro summæ pietatis conscriptus.
Concilium Pisanum, quòd verius Conciliabulum dicendum est.
Conciliabolum Theologicorum, adversus bonarum literarum studiosos, &c.
Conciones de decem præceptis Dominicis.
Concordantiæ Principum, nationis Germanicæ, de astutiis Christianorum, vel Curtisanorum.
Confessio Ecclesiæ Tigurinæ.
Confessio fidei Augustanæ.
Confessio fidei Baronum, & Nobilium, Bohemiæ.
Confessio Saxonica.
Confessio VVitebergensis.
Confutatio determinationis Doctorum Parisiensium, contra Martinum Lutherum.
Confutatio unius, & viginti Propositionum, de differentia Legis, & Evangelii.
Congregatio, sive collectio insignium concordantiarum Bibliæ.
Consiglio d'alcuni Vescovi, congregati in Bologna.
Contra Regulam Minoritarum, & universas perditionis sectas.
Conta Sanctos Zeylleysten.
Conventus Augustensis.
Copia d'una lettera scritta alli 4. di Gennaro M. D. L.
Coptis Christianus.
Cordigeræ navis conflagratio Dialogus.
Cymbalum Mundi.

APPENDIX.

Calvinianus Candor.
Cantica selecta veteris, & novi testamenti, cum hymnis, & collectis, seu orationibus purioribus, quæ in orthodoxa, atque catholica Ecclesia cantari solent, addita dispositione, & familiari expositione Christophori Corneri.
Carmina, & epistolæ de conjugio ad Davidem Chytræum hæreticum.
Carmina amicorum in honorem nuptiarum. R. & virtute, doctrinaque præstantis viri Stephani Isaaci, verbi divini apud Heylbergenses ministri.
Cathechesis doctrinæ Christianæ, in usum scholarum Pomeraniæ.
Cathechesis religionis Christianæ, quæ traditur in Ecclesiis, & Scholis Palatinatus.
Cathechismus, pro Ecclesia Antverpiensi, quæ confessionem Augustanam profitetur.
Cathechismus Genevensis.
Cathechismus Latino Germanicus.
Centuria prima Monasteriorum Germaniæ, sive Chronologia.
Chyromantiæ libri omnes, & præsertim Patrisii Trieasii Mantuani, & expositio ejusdem Trieasii super Coclitem.
Chronicon prodigiorum, & ostentorum.
Cronographia Ecclesiæ Christianæ, impressa Basileæ apud Nicolaum Bryllingerum 1551. & ubicumque impressa fuerit.
Chronologia, ex sacris Literis.) Nisi expurgentur.
Chronologicarum rerum libri duo.)
Circulus charitatis divinæ, sive sub alio titulo, circulus diviniraris.)
Collectio figurarum omnium sacræ Scripturæ.)
Colloquium Altemburgense.
Colloquium Badense.
Colloquium Bernense.
Colloquium Clerici, & Militis.
Colloquium Herphordiense.
Colloquium Iesuiticum.
Colloquium Lypsense.
Colloquium Marpurgense.
Colloquium Parisiense.
Colloquium Possiacum.
Colloquium Schmaldicum.
Colloquium VVirerbergense.
Comedia Tragica Susannæ, quæ quandoque cum nomine, quandoq; etiam sine nomine Auctoris prodiit, utraque prohibetur.
Comediæ, & Tragediæ, ex novo, & veteri Testamento, impressæ Basileæ 1540. per Nicolaum Bryllingerum.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

D

APPENDIX.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

APPENDIX.

Li-

Libellus verò eidem adjunctus, ab eo latinus factus, cui titulus est, Pro libertate Ecclesiæ Gallicanæ adversus Romanam aulam, defensio Parisiensis Curiæ, Ludovico XI. Gallorum Regi, quondam oblata, omnino prohibetur.

Auctorum incerti nominis, libri prohibiti.

Declaratoria Jubilæi.
Decretum Noribergergense, editum anno 1523.
Defensio pro Zvinglio.
Defensio adversus axioma catholicum, idest criminationem Roberti Episcopi Abrincensis.
Dialogi adversus Joannem Eckium.
Dialogi de Mercurio, & Charonte.
Dialogus de Doctrina Christiana.
Dialogus Karstans, & Regellians.
Dialogus de morte Julii II. Papæ, sive Julius.
Dialogus Murnarus Leviathan.
Dialogus obscurorum virorum, in quo tres colloquuntur Theologi.
Dialogus Orat. Pontificis Romani, & illius, qui est Pontifici a confeßionibus.
Dialogus paradoxos, quo Romani Pontificis Orator, una cum eo qui est, &c.
Discorsi sopra li fioretti di S. Francesco.
Disputatio Badensis.
Disputatio Bernensis.
Disputatio Croniceu. cum duabus epistolis.
Disputatio inter clericum, & militem, super potestate Prælatis Ecclesiæ atque Principibus terrarum commissa, aliàs somnium viridarii.
Disputatio Lypsica inter Martinum, & Hieronymum Emserum.
Disordine della Chiesa.
Diurnale Romanum, impressum Lugduni, in ædibus Filiberti Rolleti, & Bartholomæi Freni.
Doctrina verissima sumpta, a cap. 4. epist. ad Romanos, ut consolentur afflictæ conscientiæ.
Doctrina vetus, & nova.
Dragale locorum communium.
Duæ disputat. Herfiordianæ Langi, & Nauclerii.
Due lettere d'un Cortigiano, nelle quali si dimostra, che la fede, ec.

APPENDIX.

De auctoritate, officio, & potestate Pastorum Ecclesiasticorum.
Declaratio nominum Chaldæorum, nisi corrigatur.

De disciplinis puerorum, rectèque formandis eorum studiis, & moribus, ac simul, tam parentum, quàm præceptorum in eosdem, officio doctorum virorum libelli verè aurei.
De Scripturæ sanctæ præstantia, dignitate, auctoritate, &c.
De Christianissimi Regis periculis, & notata quædam, ad Sfundrate, Pontificis Romani literas monitoriales, Francofurti, apud Martinum Lechlerum. 1591.
Dialectica Legalis, etiam cum nomine Auctoris.
Dialogi sacri, sine nomine auctoris, qui tamen sunt Sebastiani Castalionis hæretici.
Disputatio de festo Corporis Christi.
Disputatio de peccato originis.
Disputatio de pœnis.
Disputatio de ministerio verbi.
Doctrinæ Jesuitarum præcipua capita, a doctis quibusdam Theologis retexta solidis rationibus, testimoniisque sacrarum Scripturarum, & doctorum veteris Ecclesiæ confutata, Tomi tres. Altera editio priore emendatior, eo duplo major, & sub eisdem vel parum diversis titulis, doctrinæ Jesuiticæ, &c. Tomus primus, Tomus secundus, tertius, quartus, & quintus.
Dominicæ præcationis explicatio, impressa Lugduni, per Gryphium, & alios.
Duellorum libri, literæ, libelli, scripta, &c. Quibus eadem duella ex professo defenduntur, suadentur, docenturque, prorsus vetantur; sicut, & eorum detestabilis usus a sacro Concilio Tridentino, omnino prohibitus est.
Si qui verò ex hujusmodi libris ad controversias sedandas, pacesque componendas proficere possunt, expurgari, & approbati permittuntur.
Duo volumina orationum obscurorum virorum.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

E

Eobanus Hessus.
Erasmus Benedictus Silesius.
Erasmus Ebnerus.
Erasmus Fabricius.
Erasmus Osvaldus, Serektenfucsius.
Erasmus Rotembucher.
Erasmus Roterodamus, *vide supra in litera D.*
Erasmus Sarcerius.
Erasmus Snepfius.
Euritius Cordus.
Eutychius Mion, qui & Musculus.

APPENDIX.

EAdmundus Halen Hordevolgius, vel Nordovolegius.
Edmundus Geft Anglus.
Edmundus Grindalus Anglus.
Edmundus Bunnius.
Ægidius Hunnius.
Elchanon Pragensis.
Elias Palingenius.
Enochus Saracenus Genevensis.
Erasmus Alberus.
Erastus Thomas.
Erhardus Schnepfius.
Ernestus Vogelin.
Esaias Heidnhich.
Eusebeus Cleberus.

Certorum Auctorum,

Libri prohibiti.

APPENDIX.

ELementa magica Petri de Abano.
Enchiridion doctrinæ Christianæ Concilii Coloniensis.
Enchiridion militiæ Christianæ, nisi ex auctore Ioanne Iusto Lansper-gio, seu sine nomine auctoris, purgetur impressum Compluti.
Epitome omnium operum D. Aurelii Augustini, per Ioannem Piscatorem, illæ quæ impressæ sunt per Ioannem Crispinum.
Eusebii Candidi, plausus lucifiçæ mortis.
Examen ordinandorum Ioannis Feri, nisi sit ex impressis ab anno 1587.

Auctorum incerti nominis,

Libri prohibiti.

ELementa Christiana, ad instituendos pueros.
Enarrationes Epistolarum, & Evangeliorum.
Enchiridion Cristianismi.
Enchiridion piarum præcationum.
Epigrammatum Christianæ sectæ, libri duo, ex variis Christianis Poetis decerpti.
Epistola Apologetica ad sinceriores Christianismi sectatores, per Phrysiam Orientalem, &c.
Epistola Christiana, de Cœna Domini.
Epistola directa ad Pauperem, & Mendicam Ecclesiam Lutheranam.
Epistola de non Apostolocis quorundam moribus, qui in Apostolorum se, &c.
Epistola de Magistris Lovaniensibus.
Epistola Ministri cujusdam Verbi Dei, de Ecclesiæ clavibus, Sacramentis, veraque Ministrorum Spiritus electione.
Epistolæ piæ, & Christianæ.
Epistola, & Præfatio in Decalogum.
Epistola Sancto Ulsico adscripta in Epistolam ad Thimothæum Commentaria.
Epitome Belli Papistarum contra Germaniam, atque Patriam ipsam, Cæsare Carolo Quinto Duce.
Epitome Decem Præceptorum, prout quemque Christianum cognoscere decet.
Epitome Ecclesiæ renovatæ.
Epitome Responsionis ad Martinum Lutherum.
Esdræ lamentationes Petri.
Esposizione dell'Orazione del Signore in volgare, composta per un Padre, non nominato.
Evangelicæ Conciones.
Evangelium æternum.
Evangelium l'asalli.
Exameron Dei opus.
Expositio Sympoli Apostolorum, Orationis Dominicæ, & Præceptorum.

APPENDIX.

ELegiæ aliquot, de morte Conjugis, & liberorum, quæ sunt Ioannis Pistorii Hæretici.
Enchiridion Manuale, Romæ excusum, apud Thomam Membronium (ut quidem apparet in Frontispitio) ut verò in calce legitur, Trecis, ubi eum librum excuderat Franciscus Trumelui.
Enchiridion parvi Catechismi, Ioannis Brentii, in Colloquia redactum.
Enchiridion aliud, piarum præcationum, cum Kalendario, & Passionali (ut vocatur) VVirtebergæ, apud Ioannem Luft. anno 1529.
Enchiridion Principis, & Magistratus Christiani, quod refertur ad Petrum Egidium, & Cornelium Seribonium.
Epigrammatum Flores, nisi corrigantur.
Epistola consolatoria ad Reverendos & gravissimos Theologos.
Epistola Luciferi ad malos Principes Christianos.
Epistolæ consolatoriæ, collectæ per Cyriacum Spangenbergium.
Epistolæ Obscurorum Virorum.
Epitome Chronicorum, & Historiarum Mundi, velut Index primæ, & secundæ impressionis, in quo sunt impressa, atque figuratæ Imperatorum imagines.
Epitome Figurarum Sacræ Scripturæ.
Epitomatæ Historiæ de Bello Religionis.

Epi-

Epitome Historiarum Sacrarum, & locorum communium.
Ethicæ Christianæ Libri tres, in quibus &c.
Evangelium Lætum, Regni Nuncium,
Excerpta quædam capita ex Scripturis, omnibus fidelibus necessaria.
Exempla Virtutum, & Vitiorum.
Exemplarium Sanctæ Fidei Catholicæ, quocunque idiomate, impressum.
Exemplorum variorum liber, de Apostolis, & Martyribus, sive seorsum, sive conjunctus catalogo S. Hieronymi de Ecclesiasticis Scriptoribus.
Exercitatio Vitæ Spiritualis.
Explicatio Symboli per Dialogos.
Explicatio Primi, Tertii, Quarti, & Quinti cap. Act. Apost.
Expositio Secundæ Epistolæ, D. Petri, & Iudæ.
Expositio nominis Iesu, juxta mentem Hebræorum, Cabalistarum, Græcorum, Chaldæorum, Persarum, & Latinorum.
Expositio super Cantica Canticorum Salomonis.

Sine nomine auctorum, quocumque idiomate impressa.

Expositio in Epistolas, Pauli ad Romanos, & ad Galatas, cujus Præfatio in Epistolam ad Romanos incipit; Varias narrationes, &c. Et in expositione primi Cap. ad Romanos, cujus initium est. Quum Beatus Apostolus Romanis scribere instituisset, &c.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

F

Fabritius Capito VVolphangus:
Fabritius Montanus.
Felicianus de Civitella.
Felix Malleolus Tigurinus.
Felix Mansius.
Firmianus Clorus, qui & Viretus.
Franciscus Bettus.
Franciscus Burgardi.
Franciscus Cotta, Lemburgius.
Franciscus Enzinas.
Franciscus Kolbius.
Franciscus Lambertus.
Franciscus Lamperti.
Franciscus Lismanious.
Franciscus Niger Bassanensis.
Franciscus Portus Græcus.
Franciscus Stancarus.
Fridericus a Dinheim.
Fridericus Iacob.
Fridericus Myconius.
Fridericus a Than.
Fridolinus Brombach.
Fridolinus Lindovenus.

APPENDIX.

Faustus Sozainus.
Filius Pastor in Austria.
Filis Pastor Halberstadiensis, vel Halberstatensis.
Fortunatus Crellius.
Franciscus Bigot.
Franciscus Burgovius.
Franciscus Davit.
Franciscus Hottomanus.
Franciscus Iunius.
Franciscus Perren.
Franciscus Puccius, Filidinus. *Falsò usurpans cognomen Pucciorum.*
Franciscus Rablerius.
Fridericus Beurusius.
Fridericus DedeKindus.
Fridericus Petri.

Certorum Auctorum.
Libri prohibiti.

Fabulæ Laurentii Abstemii, & Gilberti Cognati.
Francisci Balduini I. C. Constantinus Magnus, sive de Constantini Imperatoris Legibus Ecclesiasticis, atq; Civilibus Commentaria.
Francisci Franchini liber Poematum.
Francisci Trachelæi Statii Propedeumata Oratoria.
Francisci Zabarellæ, Liber de Schismate, atq; ejusdem Libri Præfationes, Argentinæ impressæ: donec expurgentur.
Friderici Fregosii tractatus de Oratione, de justificatione, de Fide, & Operibus, & præfatio in Epistolam Sancti Pauli ad Romanos, qui tamen falsò illi creditur adscriptus.
Friderici Furii Ceriolani Valentini Bononia; sive de libris sacris, in vernaculam linguam convertendis.

APPENDIX.

Fabritii, Liber octavus Epistolarum ad Fridericum Nauseam, qui est Roberti a Mosham.
Farrago Poematum Leodegarii a Quercu.
Flores Historiarum, per Matthæum VVesthmonasteriensem editi anno 1573. Londini.
Nisi emendentur.
Fatris Francisci de Evia, Præparatio Mortis.

Fran-

Francisci Georgii Veneti, Harmonia mundi, & Problemata Sacræ Scripturæ.
Francisci Gicciardini, Historia latinè reddita per Cœlium secundum Curionem.
Francisci Irenici, Ettelingiacensis Germaniæ, Exegeseos, volumina duodecim.) donec expurgentur.
Francisci Polyngrani assertiones quorundam Ecclesiæ dogmatum.
Francisci Patritii Nova de Vniversis philosophia, nisi fuerit ab Auctore correcta, & Romæ cum approbatione R. Magistri Sacri Palatii impressa.

Auctorum incerti nominis, Libri prohibiti.

Farrago Concordantiarum insignium totius Bibliæ.
Fasciculus Rerum expetendarum, & fugiendarum.
Forma delle Orazioni Ecclesiastiche, ed il modo di amministrare i Sacramenti, e di celebrare il Santo Matrimonio, Auctor creditur esse Calvinus.
Francisci Nocturna apparitio.
Fundamentum malorum, &. bonorum operum.

APPENDIX.

Fasciculus Mirræ, Genevæ impressus.
Fidei Christianæ capita, contra Papistas.
Fidelis servi subdito infideli. responsio, una cum errorum & calumniarum quarundam examine, quæ continentur in septem libris, de visibili Ecclesiæ Monarchia, a Nicolao Sandero. conscripta.
Flores Epigrammatum.
Flores Romani
Flores Sanctorum.) ubicunq; & quacunque lingua impressi,
Flores Virtutum.) donec corrigantur.
Fons Vitæ.
Formula Missæ Unitebergensis.
Formulæ Precum, seu agenda, aut Officia Hæreticorum omnia, quacunque; lingua conscripta.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Galasius Zvvinglii, defensor, vel Nicolaus Galasius, Calvini defensor.
Gaspar Bruschius Egranus.
Gaspar Churrerus.
Gaspar Cruciger.
Gaspar Gretteris.
Gaspar Hedio.
Gaspar Heldelinus.
Gaspar Hubertinus.
Gaspar Megander Tigurinus.
Gaspar Rodulphius.
Gaspar Svvencfeldius.
Georgius Æmilius Mansfelden.
Georgius Battenheimer.
Georgius Cæléstinus.
Georgius Fabritius, Chemnicen.
Georgius Ioachimus Rheticus.
Georgius Major.
Georgius Neccarus.
Georgius Persseter.
Georgius Reich.
Georgius Rorarius.
Georgius Sabinus.
Georgius Spalatinus.
Georgius Volger.
Gerardus Geldenhaurius, Noviomagus.
Gerardus Linstrius.
Gerardus Lorichius Adamarius.
Gerardus Sagarelli Pergamen.
Gilbertus Cognatus, Nozerenus.
Goccinianus.
Gregorius Bruck.
Gregorius Cafelius.
Gregorius Giraldus, *Non ille Ferrariensis, qui dicitur Lilius*.
Grinæus Simoq.
Gualterius Tigurinus.
Gulielmus Aurifex.
Gulielmus Gnaphæus Hagien.
Gulielmus Postellus, Barentorius.
Gulielmus Sartoris.
Gulielmus Taylous, Anglus.
Gulielmus Tindalus.

APPENDIX.

Gaspar Adeler.
Gaspar Braummiller.
Gaspar Elogius.
Gaspar Eurimaches, vel Eurymachæra.
Gaspar Faber.
Gaspar Gondeman.
Gaspar Gentz.
Gaspar Gombergius.
Gaspar Macer, vel Macrus.
Gaspar Melisander.
Gaspar Motthærus Scmalkaldensis.
Gaspar Olevianus.
Gaspar Peucerus Budissinus.
Gaspar Stolshagius.
Gaspar Tauberus.

Geor-

Georgius Autumnus.
Georgius Blandrata, vel Blandatra,.
Georgius Brinderus.
Georgius Buchananus Scotus.
Georgius Cassander Brugensis, sive Veranius Modestus Pacimontanus.
Georgius Codonius.
Georgius Constantinus Anglus.
Georgius David.
Georgius Dieterichus.
Georgius Ebouff.
Georgius Eckart.
Georgius Edelmann.
Georgius Fladorius.
Georgius Grynæus Bodicenus.
Georgius Hanfeldt.
Georgius Henninges.
Georgius Toye Bedfordiensis.
Georgius Kupelich.
Georgius Lystenius
Georgius Meekart.
Georgius Mylius.
Georgius Niger.
Georgius Nigrinus.
Georgius Princeps Analtinus.
Georgius Raudar.
Georgius Schmaltzing.
Georgius Scholtz.
Georgius Shon.
Georgius Silberschalg.
Georgius Sohnius.
Georgius Spintlerus.
Georgius Tilenus.
Georgius Vvaltherus.
Gerardus Neomagus, sive Novimagus.
Germanus Peyer.
Gothardus, qui & Conradus.
Gregorius Pauli.
Gregorius Perlitius Lubecensis.
Gregorius Voetfer.
Gulielmus Barlouue.
Gulielmus Bidembachius.
Gulielmus Charcus.
Gulielmus Colus.
Gulielmus Fuhureius, vel Foquerius.
Gulielmus Fulcus.
Gulielmus Hieron.
Gulielmus Rodignus Hassus.
Gulielmus Sarcerius.
Gulielmus Turaerus.
Gulielmus Turnerus.
Gulielmus Vdalus.
Gulielmus Vvitakerus.
Gulielmus Vvidephus.
Gulielmus Vvitte.
Gulielmus Vvittingamus.
Gulielmus Kilander.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

Gaufridi de Monte electo, Tractatus super materia Concilii Basileensis.
Georgi Cassandri, Hymni Ecclesiastici.
Gratia Dei de Monte Sancto, Epistolæ piæ, & Christianæ.
Griphii Precationes Dominicæ.
Gulielmi Occhami opus nonaginta dierum.
Item Dialogi, & scripta omnia, contra Joannem Vigesimum secundum.

APPENDIX.

Gasparis Caballini Tractatus commerciorum, & usurarũ, redditũum que pecunia constitutorum, & monetarum. Ejusdem tractatus de eo quod interest. Et de dividuo, & individuo; quæ omnes sunt Caroli Molinæi mutato tantum auctoris nomine.
Gasparis Stiblini Coropædia.
Gaudentii Merulæ, Memorabilium liber, nisi emendetur.
Georgii Nigrini Conciones.
Georgii Victorii Poemata.
Gulielmi Grattarolæ opera, quamdiu emendata non prodierint.

Auctorum incerti nominis, Libri prohibiti.

Geographia Universalis.
Germanicæ Nationis Lamentationes.
Giuditio sopra le Lettere di tredici Uomini stampate l'anno M. D. L. V. il qual si conosce esser del Vergerio.

APPENDIX.

Genesis cum Catholica expositione Ecclesiastica.
Geomantiæ libri omnes.
Gesta Romanorum.
Glossa Ordinaria Genevensis.
Glossæ ordinariæ specimen.
Gratianus AntiJesuita, idest canonum ex scriptis Auctorum Theologorum, a Gratiano in illud volumen (quod Decretum appellatur) collectorum, & doctrinæ Jesuiticæ ex variis istius nuper sectæ Mateologorum scriptis excerptæ, collatio, a quodam veritatis studioso instituta, & nunc primum in lucem edita.

AU-

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

H

HAdrianus Junius.
Hartmannus Beyer.
Hartmannus Palatinus J. C.
Heberus.
Hedio Caſpar.
Helias, vel Helius Eobanus Heſſus.
Helias Pandochæus, qui & Poſtellus.
Heliodorus Alexiacus.
Henricus VIII. Anglus.
Henricus Bomius.
Henricus Bullingerus.
Henricus Cornelius Agrippa.
Henricus ab Emſidel, vel Einſidel.
Henricus ab Eppendorff.
Henricus Lupulus.
Henricus Pantaleon.
Henricus Scotus.
Henricus Stollius.
Henricus Surphanus.
Henricus Vvelphius Lingen.
Henricus Uringerus.
Hermanus Bodius.
Hermanus Bounus.
Hermanus Buſchius Paſiphilus.
Hermanus Heſſus.
Hermanus Italus.
Hermanus Kiſlvuch.
Hermanus Luſcus.
Hetzerus.
Hieronymus Baſlanus.
Gieronymus Cato Piſaurien.
Hieronymus Galathæus.
Hieronymus Kaulcher.
Hieronymus Marius, vel Hieronymus Maſſarius.
Hieronymus de Praga.
Hieronymos Sabir de Sancto Gallo.
Hieronymus Savonen.
Hieronymus Schiurpff.
Hieronymus Vicellerius Friburgen.
Hieronymus Vuolphius.
Hiob Gaſt.
Hippinus.
Hortenſis Tranquillus, aliàs Hieremias, aliàs Landus.
Hugo Latimerus.
Hudricus Enchauſtius.
Huldricus Hutteuus, ſive de Utten.
Huldricus Murius Huguvaldus.
Huldricus Zvvingilus Toggius.
Helias Hutterus.
Helias Palingenius.
Helias Scadæus.
Hemingius Nicolaus.
Henricus Boethius.
Henricus Brinkelous, *qui edidit libros ſub nomine Roderici Morſii.*
Henricus Effoshen, vel Efforden.
Henricus Erzberg.
Henricus Hartopæus.
Henricus Huſanus.
Henricus Mylius.
Henricus Modec.
Henricus Mollerus.
Henricus Nicolaus, *ſive libri omnes H. N. ſignati.*
Henricus Petræus.
Henricus Rhodus, vel Rothus.
Henricus Senenſis.
Henricus Sthenius Munderus.
Henricus Stephanus.
Henricus Thylo.
Henricus Tholoſanus.
Henricus VVolphius.
Hermanus Figulus.
Hermanus Hamelmannus.
Hermanus Pacificus.
Hieremias Baſtingius.
Hieronymus Hamboldus, vel Hauboldus Ratisbonenſis.
Hieronymus Henninges.
Hieronymus Maucclius.
Hieronymus Panchus.
Hieronymus Periſterius.
Hieronymus Pumekius.
Hieronymus Valler.
Hieronymus Vehus.
Hieronymus Vualerus.
Hieronymus Vuildembergius Aurimōtanus.
Hieronymus Zanchius vel Paucus.
Himmanuel Tremelius.
Hovardus.
Hugo Hugaldus.
Hugo Surcaos cognomine Roſiere.

APPENDIX.

HAllerus Bartholdus.
Hamelus Godoffredus.
Hartmannus Scoperus, Novoforenſis Noricus.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

HEnrici Bebeblii Juſtingenſis, Facetiæ, inſtitutio puerorum, triumphus Veneris.
Hieronymi Gebuileri, liber de ſacrilegio. Item exhortatio ad ſacram Communionem.
Hieronymi Meſſi Diſcurſus, Proverbia, & Prognoſtica.
Hieronymi Savonarolæ Ferrarienſis Sermones, qui olim in Romano Indice prohibiti fuere, non legantur, donec

juxta

juxta cenfuras Patrum Deputatorum emendari prodeant, & funt hi.
In exodum fermo primus incipiens Domine quid multiplicati, &c.
Item Sermo fecundus, incipiens; Effendo noi, &c.
Item Sermo tertius, fuper In exitus Ifrael, &c.
Item Sermo vi. in illud. Quanto magis opprimebat eos, &c.
Item Sermo x. in illud, Clamore ergo filiorum Ifrael, &c.
Item Sermo xii. in illud, refpondens Moyfes ait, &c.
Item Sermo xx. in illud, Pfal. Palpebræ ejus interrogant filios hominum, &c.
Item exhortatio habita ad Populum incipiens, Avendofi a fare, &c.
Item in concionibus per totum annum.
Concio vii. fuper Ruth. cujus initium eft, il lume naturale della ragione, &c.
Item in concionibus fuper Amos, & Zachariam, Concio xii. In Illud. Andite verbum hoc vaccæ pingues, &c.
Item in Job, Concio xiii. incipiens: Beatus vir qui corripitur a Domino, &c.
Item in Ezechielem Sermo xxi. in illud, dixit Dominus audite me tranfire per mediam Civitatem, &c.
Item Sermo xxxii. in illud, & poft omnes abominationes tuas, &c.
Item Sermo xli. illud, & factus eft Sermo Domini ad me, &c.
Item Concio tertia in octava Epiphaniæ, incipiens, Ecce gladius Domini, &c.
Item liber infcriptus Dialogo della Verità.
Hippophyli Melangei Theologiæ compendium.
Item expofitio in Evangelium Sancti Matthæi.
Hircuzi Tripolitani Aphorifmi, ex Ambrofio, Augustino, & Lactantio,
Hugonis Hugaldi Epiftolæ.

APPENDIX.

Hadriani Barlandi inftitutio hominis Chriftiani.
Hadriani Damman Gandavenfis liber infcriptus Imperii ac Sacerdotii ornatus.
Diverfarum item gentium peculiaris veftitus, cum Commentariolo Cœfarum, Pontificum, ac Sacerdotum.
Henrici Decimatoris Gifhornenfis, fylva vocabulorum, & phrafium, cum folutæ, tum ligatæ orationis, &c. nifi corrigatur.

Henrici viij. Angli liber de Sacramentis, quem confcripfit adverfus Lutherum, permittitur.
Henrici Harphii Theologia miftica, nifi repurgata fuerit ad exemplar illius, quæ fuit impreffa Romæ anno Domini M. D. LXXXV.
Hieronymi Serræ Lutheranorum Sectæ in fervum arbitrium liber, nifi prius corrigatur.
Hiftoriæ Magdeburgicæ fab Illyrico, & complicibus coacervatæ.
Hiftoria de Schifmate Theodorici Nemienfis.
Huldarico Epifcopo Auguftano epiftola adfcripta, adverfus Nicolaum Papam.
Hypotypofeon Martini Martinez Cantapetrenfis liber, nifi fuerint ex impreffis ab anno 1582.

Auctorum, incerti nominis, Libri prohibiti.

Henrici Quarti Cæfaris vita.
Hiftoria de Germanorum origine.
Hiftoria de iis quæ Joanni Huff, in Conftantienfi Concilio evenerunt.
Hiftoria de morte Joannis Dazii Hifpani, quem frater ejus germanus interfecit.

APPENDIX.

Hebrea, Chaldæa, & Latina interpretatio Bibliorum, cum Indice Roberti Stephani.
Helvetiæ gratulatio ad Galliam, de Henrico hujus nominis Quarto Galliarum, & Navarræ Rege.
Heidelbergenfis Theologia, de Cœna Domini.
Hiftoriarum, & Chronicorum Epitome, velut Index ufque ad annum 14.
Hiftoriarum, & Chronicorum totius mundi, Epitome, impreff. Bafileæ.
Hiftoria Belgica.
Hiftoria Germaniæ, Francofurti edita 1584. } donec expurgentur.
Hiftoria Græciæ, nuper edita. }
Hiftoria Scotorum, nuper edita. }
Hiftoria Huffitarum. }
Hiftoria vera, de rebus Martini Buceri, Pauli Fagii & Charetinæ Vermilyæ, Petri Martiris Uxoris, vel fub alio titulo
Hiftoria de vita, obitu, & fepultura, &c. Martini Buceri, & Pauli Fagii, quæ intra annos duodecim in Angliæ Regno accidit.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

I

Ioan-

Ioannes pfeffinger.
Ioannes Philonius Rugo, vel Dugo.
Ioannes Philologus,
Ioannes, vel Io. Baptista Piscatorius.
Ioannes Pistorius, a VVorden.
Ioannes Polycarius, Cygnæus.
Ioannes Pollius, VVestphalus.
Ioannes Pomeranus.
Ioannes Postellus.
Ioannes Pyzibram.
Ioannes Pupperus, Gochianus.
Ioannes Purpurei.
Ioannes Purvey, Anglus.
Ioannes Rhellicanus, Figurinus.
Ioannes Rhodophanta.
Ioannes Ribittus.
Ioannes Rihelius.
Ioannes Rivius, Arthendoriensis.
Ioannes de Rochfort.
Ioannes de Rochesana.
Ioannes Cogors, vel Rochus, Anglus.
Ioannes Ruthenus.
Ioannes Sagittarius, Burdegalensis.
Ioannes Sapidus.
Ioannes Sartoris.
Ioannes Scheltling.
Ioannes Schonerus, Carolostad.
Ioannes Scoper.
Ioannes Secerius.
Ioannes Sleidanus.
Ioannes Schneppius, vel Sneppius.
Ioannes Spangenbergius.
Ioannes Spinus.
Ioannes Splendianus.
Ioannes Stappitius, vel Staupitius.
Ioannes Stigelius, vel Stiphelius.
Ioannes Srolfius.
Ioannes Stuchk.
Ioannes Stumpff.
Ioannes Sturmius.
Ioannes TzapKo.
Ioannes Valdesius.
Ioannes Vannius.
Ioannes VelKirchius, sive Velcurio.
Ioannes de VVestfalia.
Ioannes VVestphalus.
Ioannes VViclephus.
Ioannes Vingandus, vel Vvigandus.
Ioannes VVicK.
Ioannes VVillebrochius, Dantiscanus.
Ioannes Virhlingius, qui & Breutius.
Ioannes Volphius, Tigurinus.
Ioannes de Vvnrden.
Ioannes ZuicKius.
Iob Gast.
Iodochus Coch, sive Cocus, *qui & Iu-stus Ionas*.
Iodochus Vvillichius.
Ionas, qui est, Iodochus Cocus.
Ionas Philologus.
Iosephus Grumpeck.
Iosephus Klup.
Iosias Simlerus, vel Similerus.
Islebius.
Iulius Cæsar, P. Calvini interpres.
Iulius Dominicus, Garamanius.
Iulius Mediolanensis, Apostata.
Iustus Ionas, seu Iodocus Coch, vel Cocus.
Iustus Menius, Isenaten.

APPENDIX.

Iacobus Acontius.
Iacobus Anetius, vel Anetius.
Iacobus Andreæ.
Iacobus Andreas Shmidellinus, vel Iacobus Shmidellinus.
Iacobus Arrison.
Iacobus Brocardus.
Iacobus Brunicensis.
Iacobus Cornerus.
Iacobus Eisemberg.
Iacobus Frindangus.
Iacobus Grynæus.
Iacobus Heerbrandus.
Iacobus Iusti.
Iacobus Kimendocius.
Iacobus Kolch.
Iacobus Linctor.
Iacobus LachKern.
Iacobus Palleologus.
Iacobus Peregrinus.
Iacobus Rungius.
Iacobus Scopperus.
Iacobus Sobius.
Ieremias Pistorius.
Ieremias Hombergerius.
Ieremias Schvueinglinus.
Illiricus Flaccus.
Imlerus Christophorus.
Immanuel Tremellius.
Innocentius Gentilettus, I. C. Delphinensis.
Ioachimus Bonus.
Ioachimus Curæus.
Ioachimus Gistheil, vel Giptail.
Ioachimus Meisterus.
Ioachimus Staubius.
Ioachimus Stigius.
Ioachimus Vomburg.
Ioannes Ampha, Polonus.
Ioannes Atrocianus.
Ioannes Avenarius, vel Habermann.
Ioannes Avicinius.
Ioannes Balæus.
Ioannes Beltzius.
Ioannes Bocerus, Lubecensis.
Ioannes Borsthyus.
Ioannes Bradfordus.

Certorum Auctorum. Libri prohibiti.

Item

Item in psalmos, tamdiu prohibita sint, quamdiu ab alicujus Universitatis catholicæ facultate Theologica, vel jussu Inquisitionis generalis emendata, in lucem prodierint.

Iacobi Ottheri Sermones.

Item speculum fatuorum.

Iacobi Schepperi, vel Scæpheri Tremoniani, Monomachia Davidis, & Goliath.

Ioannis Cuspiniani liber, inscriptus Imperatorum, & Cæsarum vitæ, cum imaginibus ad vivam effigiem expressis, donec corrigatur.

Ioannis Fabricii Montani, Poematum liber.

Ioannis Certophii, Recriminatio adversus Eduardum Læum Anglum.

Ioannis Lubicensis, de Antichristi adventu, & de Messia Iudæorum.

Ioannis Piei Carthusiensis, Paraphrases, & Annotationes in Psalmos.

Ioannis Reuchlini, speculum oculare, de verbo mirifico, ars Cabalistica.

Ioannis Soteri liber, sive epigrammata, ex variis auctoribus collecta.

Ioannis Sutel, de terribili excidio Hierosolymitarum.

Ioannis Vunschelburgensis, de signis & miraculis falsis, & de superstitionibus.

Iuliani Colen, de certitudine gratiæ Dei, & salutis nostræ tractatus.

APPENDIX.

Iacobi a Burgundia, Apologia ad Carolum Cæsarem.

Iacobi Sebecii liber, de una persona, & duabus naturis in Christo.

Iannoccius de Mannettis Florentinus de dignitate, & excellentia hominis, donec emendetur.

Ioachimus super titulum ff. de jurejurando.

Ioannis Baptistæ Folengii Commentaria super Epistolas Canonicas Sancti Petri, & Sancti Iacobi, & super primam Epistolam Sancti Ioannis.

Ioannis Bodini Andegavensis, Demonomania omnino prohibetur, Liber vero de Republica, & Methodus ad facilem historiarum cognitionem, tandiu prohibita sint, quousque ab Auctore expurgata, cum approbatione Magistri Sacri Palatii prodierint.

Ioannis Casi Sphæra Civitatis, hoc est Reipublicæ rectè, ac piè secundum leges administrandæ ratio.

Ioannis Corasii liber, de universa sacerdotum materia.) donec emendentur.

Ioannis Drusii opera.) donec emendentur.

Ioannis Feri opera omnia.) donec emendentur.

Excipiuntur tamen, ejusdem Feri, Annotationes, & Commentaria in S. Matthæi, & S. Ioannis Evangelia, ac in ejusdem S. Ioannis Epistolam primam, Romæ recognita, & impressa.

Ioanni Fischerio liber falsò adscriptus, de fiducia, & misericordia Dei.

Ioannis Forsteri, Dictionarium hæbraicum.) nisi corrigantur.

Ioannis Lalamantii Medici, exterarum ferè omnium, & præcipuarum gentium, anni ratio, & cum Romano collatio.) nisi corrigantur.

Ioannis Mahusii Aldernadenn. Epitome annotationum Erasmi in novum testamentum.) nisi corrigantur.

Ioannis Matthæi Toscani, Psalmi Davidis.

Ioannis Nevizani Astensis. I. C. Silva nuptialis, donec emendetur,

Ioannis Pauli Donati libellus de reservatione casuum.

Ioannis Peregrini Petrosellani, liber convivalium sermonum.

Ioannis de Roa, de Avila, Apologia de juribus principalibus, defendendis, & moderandis justè.

Ioannis Rutheni, tabulæ locorum communium utriusq; testamenti.) nisi corrigantur.

Ioannis Scapulæ, Lexicon Græcolatinum.) nisi corrigantur.

Ioannis Schenekdevuini super Instit. Commentaria, seu annotationes.) nisi corrigantur.

Ioannis VVierii Medici, libri quinque de præstigiis dæmonum, incantationibus, & veneficiis.

Iulii Cæsaris Scaligeri, Commentarii in Theophrastum, & Poemata.) donec emendetur.

Ioseph Scaligeri liber de emendatione temporum.) donec emendetur.

Iuliani Tabœtii de quadruplici Monarchia.

Iulii Celsii (*Krisis*) veræ, Christianæque Philosophiæ comprobatoris, atque æmuli, quinq; Antichristi doctrinam sequitur per contentionem, comparationemque descriptio.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

APPENDIX.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

K

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

APPENDIX.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

APPENDIX.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

L

APPENDIX.

Ludo-

Ludovicus Berquinus.
Ludovicus Evans.
Ludovicus Helmboldus.
Ludovicus Levatherus, vel Lavaterius.
Ludovicus Rabus.
Ludovicus Villebois.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

Laurentii Vallæ de falsa donatione Constantini.
Item de libero arbitrio.
Item de voluptate.
Lelii Capilupi, Cento ex Virgilio non nisi expurgatus legatur.
Lucæ Bettini liber inscriptus, Oraculo della renovatione della Chiesa.
Luciani Mantuani, annotationes in Commentum. D. Joannis Chrysostomi in Epistolam ad Romanos.
Luciani Samosatensis, Dialogi, videlicet, mors Peregrini, & Philopatris.
Ludovici, seu Laonici Chalcondyle Atheniens. de origine, & rebus gestis Turcarum, libri decem, Conrado Clauserio interprete, cum annotationibus.
Ludovici Pultii, Poemata, nempe, Odæ, Sonetti, Canzoni.

APPENDIX.

Laurentii Vallæ, annotationes in novum Testamentum, & liber de persona, contra Boethium, nisi corrigantur.
Laus Matrimonii, & congestio bonarum mulierum, ex diversis historiis, M. Petri Lesvandert.
Lelii Capilupi Centones ex Virgilio, Romæ anno Domini 1590. impressæ, permittuntur.
Levinii Lemnii Medici Zirizei, occulta naturæ miracula.) donec expurgentur.
Lexicon Simonis Schardii.)
Ludovici Borbonii, Principis Condæi literæ.
Ludovici Carvajali, Dulcoratio amarulentiarum Erasmicæ responsionis, ad Apologiam ejusdem Ludovici Carvajali.) nisi prius repurgentur.
Ludovici Castelvetrii, opera omnia.)
Ludovici Imperatoris nomine liber fictus, contra sacras imagines.
Ludovici Vives Valentini, annotationes in S. Augustinum, nisi expurgentur.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

Lamentationes Petri, auctores Esdra.
Lamentatio, & querimonia Missæ.
Liber inscriptus, de auctoritate, Officio, & potestate Pastorum Ecclesiasticorum.
Liber inscriptus, Augustini, & Hieronymi Theologia.
Liber inscriptus, alcuni importanti luoghi, tradotti fuori dell' Epistole latine di M. Francesco Petrarca, &c. con tre Sonetti suoi, & xviii. stanze del Bernia avanti il xx. canto, &c.
Libellus aureus quod idola, &c.
Liber inscriptus Basileensis Ecclesiæ cur Missam, &c.
Liber inscriptus, Bulla diaboli, &c.
Liber inscriptus, capo finto.
Liber inscriptus, de cœna Dominica.
Liber inscriptus, consilium de emendanda Ecclesia.
Liber inscriptus, consilium Pauli III. datum Imperatori in Belgis cum Eusebii Pamphili pia explicatione.
Liber inscriptus delle commissioni, & facoltà che Papa Giulio III. ha dato a M. Paulo Odescalco.
Liber inscriptus, de disciplina puerorum, rectèque formandis eorum studiis, & moribus.
Liber inscriptus, Dottrina verissima tolta dal Capitolo quarto, a' Romani, per consolare l'afflitte conscienze.
Liber inscriptus, Cur Ecclesia quatuor Evangelia acceptavit.
Liber inscriptus, de emendatione, & correctione status Christiani.
Liber inscriptus, de genuino Eucharistiæ negotii intellectu, & usu, ex vetustissimis orthodoxorum Patrum libris, &c.
Liber inscriptus, de falsa religione.
Liber inscriptus, de fatis Monarchiæ Romanæ, somnium, vaticinium Esdræ, &c.
Liber inscriptus, la Forma delle preghiere Ecclesiastiche, con la maniera d'amministrare i Sacramenti, & celebrare il matrimonio.
Liber inscriptus, de Gratia & libero ejus, velocique cursu.
Libri Hermetis Magi ad Aristotelem.
Liber inscriptus, Illustrissimi & potentissimi Senatus populique Angliæ sententia, de eo consilio.
Liber quod Paulus Episcopus Romanus, &c.

APPENDIX.

berti, & D. Hulderici Fratrum, Ducum, &c. Francfurti per Petrum Burbachium 1562.
Liber Egregius de unitate Ecclesiæ cuius Auctor periit in Concilio Constantiensi.
Liber de Mediatoris Iesu Christi hominis divinate, & æqualitate, item de restauratione Ecclesiæ Cellarii, &c.
Liber inscriptus de re Metrica.
Liber incriptus, Mirabilis Liber.
Libellus de non timenda morte, sine nomine Auctoris, aut impressoris, aut loci, aut temporis.
Liber inscriptus, de laudibus Iulii III. Hymnus, & sequentia Missæ, quæ dicitur in die Corporis Christi.
Liber inscriptus, Ordo baptizandi juxta ritum sanctæ Romanæ Ecclesiæ, Venetiis Apud Joannem Guariscum, & socios, anno 1575. nisi corrigatur.
Liber inscriptus, de officio pii, & publicæ tranquillitatis verè amantis viri, in hoc religionis dissidio, sine auctoris nomine, & alius ab eo, quem sub eadem inscriptione composuit Ioannes Hesselz Doctor Lovaniensis.
Liber inscriptus, de persecutione Barbarorum.
Liber inscriptus, pro libertate Ecclesiæ, Gallicanæ, adversus Romanam aulam defensio Parisiensis curiæ, Ludovico XI. Gallurum Regi quondam oblata, qui circumfertur cum tractatu Duareni de S. Ecclesiæ ministeriis; ab eo latinus factus.
Liber inscriptus, de protrahenda vita ultra vigintiquinque annos.
Liber Psalmorum Davidis, cum catholica expositione Ecclesiastica, impressus per Henricum Stephanum, anno 1562.
Liber inscriptus, quæ regia potestas, quo debent auctore solemnes Ecclesiæ Conventus indici, cogique, &c.
Liber inscriptus, de Regno, Civitate, & domo Dei, ac Domini Iesu Christi.
Liber inscriptus, de Regno Christi liber primus: de Regno Christi, liber secundus.
Liber contra regimen Fœminarum.
Liber responsionum ad decem rationes.
Liber inscriptus, Sermo divinæ Majestatis voce pronunciatus, in monte Syna.
Liber similitudinum, & dissimilitudinum.
Liber inscriptus, veterum quorundam brevium Teologorum Elenchus.
Ludi Theutonici rythmicè compositi, & Gandavi exhibiti, super hac quæstione, quod sit homini morienti maximum solatium.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

M

Marcellus Palingenius, Stellatus.
Marcus Antonius Calvinus.
Marcus Antonius Corvinus.
Marcus Cordelius, Torgensis.
Marcus Ephesinus.
Marcus Tilemann. Heshusius.
Marsilius de Padua.
Martinus Ko, vel Martiniko.
Martinus Borrhaus, Stugardian.
Martinus Bucerus.
Martinus Frecthus.
Martinus Lutherus.
Martinus Meglin.
Martinus Osterminchenus.
Martinus VVolphius.
Matthæus Alberus, vel Albertus.
Matthæus Judex.
Matthæus Phylargyrus.
Matthæus, qui & Assartius Scoffer.
Matthæus Zelius, Keisespergensis, vel Kisespergen.
Matthæus Ziser.
Matthias Flaccus, Illyricus, vel Flavius.
Maturinus Corderius.
Maximilianus Maurus.
Melanchton.
Melchior Ambachius.
Melchior Clinch, vel Mlinch.
Melchior Hofmannus.
Memnon Symon.
Menardus Multherus.
Michael Celarius.
Michael de Cæsena.
Michael Rothingius.
Michael Schultheis.
Michael Sellarius.
Michael Servetus.
Michael Toxita.
Milo Coverdale, Eboracensis.
Morlinus.
Muncerus.
Murnerus.
Munsterus.
Musculus.
Myconius Osvaldus.

APPENDIX.

Magdalena Aymairus.
Manson Anglus.
Marcus Andreas Palkehenbergerus.
Marcus Bleumlerus, Tigurinus.
M. Marcus Mennigus.
Martinus Agricola.
Martinus Crusius.
Martinus Faber.

Certorum Auctorum, Libri Prohibiti.

APPENDIX.

Auctorum incerti nominis, Libri prohibiti.

APPENDIX.

Margarita Pastorum.
Medicina animæ, pro sanis, simul & ægrotis instante morte.
Medicina animæ, adjunctis imaginibus mortis.
Medicina animæ, tam his qui firma, quam qui adversa corporis valetudine præditi sunt, in morti agone, & extremis his periculosissimis temporibus, maxmè necessaria.
Meditationes Sanctorum Patrum, quibus Dominicæ passionis mysterium explicatur.
Methodica Juris utriusque traditio.
Mirabilis Liber.
Missa Evangelica.
Missa Latina, quæ olim ante Romanam circiter annum 700. erat.
Modus confitendi, & modus orandi, prout impressit Doletus.
Modus orandi, & confitendi.
Monumenta sanctorum Patrum, orthodoxographa, hoc est, Theologiæ sacrosanctæ, ac sincerioris fidei Doctores, numero circiter octoginta quinque Ecclesiæ lumina, auctores partim Græci, patim Latini, Basileæ 1569. nisi emendentur.
Multi integri loci sacræ Doctrinæ, veteris, & novi testamenti, ex Hebræa, & Græca lingua, in Latinum, & Germanum sermone translati.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

N

Nicolaus Amsdorfius.
Nicolaus Balingius.
Micolaus Borbonius, Vandoperanus.
Nicolaus Bryling.
Nicolaus de Calabria.
Nicolaus Gallasius.
Nicolaus Galecus.
Nicolaus Gallus.
Nicolaus Gerbellius.
Nicolaus Herforde, Anglus.
Nicolaus Krompach.
Nicolaus Macchiavellus.
Nicolaus de Pelbrzimovv.
Nicolaus Quodus.
Nicolaus Rhadivil, Palatinus VVilnesis.
Nicolaus Ridlæus.
Nicolaus Seubellius.
Nicolaus Selneccerus, vel Selneckerus.
Nicolaus Storckius.
Nicolaus Udall, Anglus.

APPENDIX.

Natalis Tornettus.
Nathan Chythræus.
Nathanael Nesckius, idest Theodorus Beza.
Nicolaus Bloccius Ludimagister, Leydensis.
Nicolaus Bucerus, Brugensis.
Nicolaus Cancerinus.
Nicolaus Coeltaoius.
Nicolaus Collado.
Nicolaus Erbenius.
Nicolaus Florus.
Nicolaus Grimaldus.
Nicolaus Hemmingius, vel Keningius.
Nicolaus Jagenteussel.
Nicolaus Lesserus.
Nicolaus Opton.
Nicolaus Rudingerus.
Nicolaus Schmidius.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

Nicolai Clemangis, opera illa tantummodo permitti poterunt, quæ juxta censuras Patrum deputatorum, emendata exeodentur.
Nicolai Franci Carmina, contra Petrum Aretinum.
Nicolai Rodingi exhortatio ad Germaniam
Item Prædicationes carmine conscriptæ.
Nicolai VVinmanni Colymbetes, sive de arte natandi, Dialogus.

APPENDIX.

Natalis Bedæ, liber confessionis.
Nibulus Thessalonicensis, contra PP. Aliàs Illirico suppositus.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

Nomenclator insignium scriptorum.
Notoriæ artis, opera omnia.
Notæ veræ Ecclesiæ.

APPENDIX.

Narratio eorum, quæ contigerunt in Patria inferiori, anno 1566.
Necromantiæ opera, & scripta omnia.
Novæ glossæ ordinariæ, donec meliora Dominus, &c. sive in Evangelium, secundum Matthæum, Marcum, & Lu-

Phi-

Philotæus, Irænæus, Eupolitanus.
Pomeranus.

APPENDIX.

Palatinus Kednadod.
Parcherus Pseudoarchi Episcopus Cantuariensis.
Patritius Coeburnus.
Paulus Crellius.
Paulus Dolscius.
Paulus Florenius.
Paulus Joannes, Alciatus.
Paulus Keinerius.
Petrus Berexasius.
Petrus Boffinus.
Petrus Boquinus.
Petrus Cassiodorus.
Petrus Clarke.
Petrus Dathenus.
Petrus Dillerus.
Petrus Dogninus.
Petrus Gedultig, seu Patiens.
Petrus Glaser.
Petrus Hafritius.
Petrus Landsbergius, vel Lindemburgius.
Petrus Palladius.
Petrus Pateshul.
Petrus Paulus, Nochtesterus.
Petrus Ramus.
Petrus Rinavus.
Petrus Statorius.
Petrus Trevver.
Petrus Vvaremborg, ab Altenkirchen.
Petrus Vvartes, vel Vattes.
Petrus VVirth.
Philippus Delbrunerus.
Philippus Dirixson, *qui suos Anabaptistæ mi fratus scribit literis. T. D.*
Philippus Felsinius.
Philippus Gerrarde.
Philippus Neibronnerus.
Philippus Keiser.
Philippus Lonicerus.
Philippus Marbachius.
Philippus de Marnix, *Dominus de S. Haldegonda.*
Philippus Merzilius.
Philippus Mornæus, Plesseus.
Philippus Nycol.
Philippus Rusticus.
Philippus VVagnerus.
Pilkintonius Pseudoepiscopus, Dunilmensis.
Primus Tuberus Carniolanus.
Procopius Lupacius.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

Pauli Dolscii Psalterium, Græco carmine versum, cum præfatione Philippi Melanchthonis.
Petri Aretini, opera omnia.
Petri Lignæi, Parabolæ.
Petri Mosellani, Protegensi, Pedalogia in puerorum usum conscripta.
Petri de Virea, Peregrinatio Hierusalem.
Philippi Catti, liber adversus Henricum Brunsvucensem.
Pogii Florentini, Facetiæ.
Polydori Virgilii, de inventoribus rerum liber, qui ab hæreticis auctus, & depravatus est.
Pompæii Barbæ, liber de Secretis Naturæ.

APPENDIX.

Panoplia omnium illiberalium, Mechanicarum, aut Sedentariarum artium, cum imaginibus, auctore Harraman Scoppero, Novoforensi, Norico, Francfurti ad Mœnum 1568. donec expurgetur.
Papyrii Massonii, libri sex, de vitis Episcoporum Urbis Romæ, nisi fuerit ex correctis, ab auctore, cum approbatione Magistri Sacri Palatii.
Paraphrasis Cornelii Chaldaica, in sacra Biblia.
Pauli Diaconi historia, impressa Basileæ 1569. nisi deleatur epistola, quæ habetur in ejus principio, quæ est, non probati Auctoris.
Petri de Abano, opera Geomantiæ, & ejusdem de omni genere divinationis opera.
Petri Fernandez de Villegas, Archidiaconi Burgensis, Flosculus Sanctorum.
Petri Guntheri, Rhetorica, nisi expurgetur.
Petrus Pomponatius, de Incantationibus.
Petri Romani, Circulus Divinitatis.
Petri de Vineis, Querimonia Friderici secundi Imperatoris.
Polydori Virgilii, de inventoribus rerum liber, Romæ jussu Greg. XIII. 1576. expurgatus, & excussus, permittitur.
Postillæ Draconitis, per annum.
Practica Musica, Hermanni Finchii.
Præfatio Jacobi Hartelii, in quinquaginta Comicorum sententias Græcolatinas.
Psalmi aliquot Davidici, per Henricum Stephanum, & quosdam alios, Græco carmine traducti.
Psalterium Hebraicum, Græcum, Latinum, cum annotationibus, impressum per Sebastianum Munsterum.

In-

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

Paralipomena rerum memorabilium.
Pasquillus Fagius.
Pasquillus Germanicus.
Pasquilli omnes, ex verbis sacræ Scripturæ confecti.
Pasquilli omnes, omnesque conscriptiones, in quibus Deo, aut Sanctis, aut Sacramentis, aut Catholicæ Ecclesiæ, & ejus cultui, aut Apostolicæ Sedi, quomodocunque detrahatur.
Pasquillus proscriptus a Tridentino Concilio.
Pasquillus Semipoeta.
Pasquillorum, Tomi duo.
Pasquini, & Marphorii Hymnus in Paulum III.
Passio Martini Lutheri, secundum Marcellum.
Phalarismus.
Phrases sacræ Scripturæ, quandiu expurgatæ non fuerint, atque ab Inquisitoribus Generalibus recognitæ.
Piæ, & Christianæ Epistolæ cujusdam servi Jesu Christi, de fide, operibus, & charitate.
Precationum aliquot, & piarum Meditationum, Enchiridion.
Precationes Biblicæ.
Precationes Christianæ, ad imitationem Psalmorum.
Precationes Dominicæ, Griphii.
Precationes Psalmorum, per Joannem Homburgium latinitate donatæ.
Precedenze all' Apologia della Confessione VVittembergense.
Processus Consistorialis, Martirii Joannis Huss.
Psalterium translationis veteris, cum nova Præfatione Martini Lutheri.

APPENDIX.

Paralipomenon, omnium rerum memorabilium a Friderico Secundo, usque ad Carolum Quintum, Historiæ Abbatis Urspergensis, per quendam studiosum, annexum.
Pasquilli extatici, seu nuper è cœlo reversi, de rebus partim superis, partim inter homines, in Christiana Religione passim hodie controversis, cum Marphorio Colloquium.
Pasquilli manu scripti, in quibus Deo, aut Sanctis, aut Sacramentis, aut Catholicæ Ecclesiæ, & ejus cultui, aut Apostolicæ Sedi, quomodocunque detrahatur.

Philosophia Amoris.
Phrases Hebraicæ, quæ in Veteri testamento habentur.
Pium consilium, super Papæ Sfondratæ, dicti Gregorii XIV. Monitorialibus ut vocant Bullis, &c. a Tussano Berchero, Lingonensi è Gallico Sermone, in Latinum conversum.
Poemata varia Doctorum, nisi corrigantur.
Postillæ Majores.
Praxis & Taxa Officinæ pœnitentiariæ Papæ, ab Hæreticis depravata.
Priapæja, quæ una cum Virgilio circumferri solet.
Protocollum, hoc est, acta colloquii inter Palatinos, & VVittebergicos Theologos.
Psalmi Davidis, carmine impressi Lovanii.
Psalterium Davidis, ex Hebraico in Germanicum, & Latinum sermonem fideliter translatum.
Piromantiæ libri, & scripta omnia.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Q.

APPENDIX.

Quirinus Beuterus Monsbacensis.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

APPENDIX.

Querimonia Friderici Secundi Imperatoris, auctore Petro de Vineis, Cancellario ejusdem Friderici.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

APPENDIX.

Querela de Pontificiis insidiis, per Germaniam.
Quinque librorum Moysis, brevis ac perspicua explicatio.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

R

Raphael Musæus.
Rapsodus.
Raydemus.
Raymundus Neophytus.

Rabe-

Rabelesius.
Rhegius Urbanus.
Reinhardus Lorichius, Hadamarius.
Rhellicanus Tigurinus.
Ricardus Morison, Anglus.
Ricardus Sanson.
Ricardus Taverner.
Ricardus Thrachius, de Todygnton.
Ricardus VVick.
Robertus Anglus.
Robertus Bannes.
Robertus Baus.
Robertus a Moshaim.
Robertus Stephanus.
Rod Najal.
Rodulphus Gualterus, Tigurinus.

APPENDIX.

Reinerius Reineccius, Steinchemus.
Reinholdus Marcanus, VVestphalus.
Ricardus Coxus.
Ricardus Feurus.
Ricardus VVyse.
Robensonus Bangarensis.
Robertus Crovuleyus.
Robertus Hornus.
Robertus Recordus.
Robertus VVakefelde.
Robertus VVarsonus.
Rodulphus Hospinianus.
Rodulphus Lemanus.
Rodulphus Ladolif.
Rodulphus Snellius.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

Raymundi de Sabunde, prologus in Theologiam naturalem.

APPENDIX.

Ricardi Dinothi, de rebus, & factis memorabilibus, loci communes Historici.) donec corrigantur.
Et ejusdem Adversaria Historica.
Roffensi falso adscriptus, liber de fiducia, & misericordia Dei.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

Ratio brevis, sacrarum tractandarum Cancionum.
Ratio, cur, qui confessionem Augustanam profitentur, &c.
Ratio, & Methodus consolandi periculosè decumbentes, &c.
Receptario omnium figurarum sacræ Scripturæ.
Reformatio Ecclesiæ Coloniensis.
Regis, & Senatus Anglici sententia de Concilio, quod Paulus Episcopus Romanus Mantuæ futurum simulavit.
Restitutionum doctrinæ, & vitæ Christianæ liber, per Monasterienses Anabaptistas editus.

APPENDIX.

Ratio, & forma publicè orandi Deum, atque administrandi Sacramenta in Anglorum Ecclesia, quæ Genevæ colligitur.
Recantatio de inferno.
Rerum in Gallia ob religionem gestarum, libri tres.

AUTORES PRIMÆ CLASSIS.

S

Sapidus Poeta.
Sclapetus.
Schneppius, vel Schekius.
Sebaldus Hanrentius.
Sebaldus Heyden.
Sebastianus Castalion.
Sebastianus Francus.
Sebastianus Frosehelius.
Sebastianus Lepusculus.
Sebastianus Meyer.
Sebastianus Munsterus.
Servetus Hispanus.
Simon Grynæus.
Simon Hessus.
Simon Musæus.
Simon Salzerus.
Stephanus Doletus.
Syven Kfeldius.

APPENDIX.

Sadaellus Antonius.
Samuel Fischer.
Samuel Hebelus.
Samuel Nevuheuser.
Samuel Radtspinner.
Sandes V.Vigormiensis, Pseudoepiscopus.
Scamblerus Petroburgensis, Pseudoepiscopus.
Sebastianus Figulus.
Sebastianus Henricpetri.
Sebastianus Lupulus.
Sebastianus Sperber.

Seba-

Sebaſtianus Spradler.
Siegfridus Saecus.
Sigiſmundus Suevus.
Simon Gradicævus.
Simon Meyer.
Simon Pauli, vel Paulus Sverinenſis.
Simon Siderus.
Simon Simonius.
Simon Sneyderus.
Stanislaus Sarnicius.
Stephanus Gerlachius.
Stephanus de Maleſcot.
Stephanus Reich.
Stephanus Sacgedinus.
Stephanus VVacker.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

Siiberti liber, contra Papam Gregorium, & contra Epiſtolam Paſchalis Papæ.
Seraphini Firmani Apologia, pro Baptiſta de Crema.
Stephani VVinctonienſis Epiſcopi, liber de vera obedientia.

APPENDIX.

Silva Nuptialis, Joannis Nevizani Aſtenſis, donec repurgata fuerit.
Stephani Lindii Epiſtola, de Magiſtratu, & Miſſa.
Svidæ Hiſtoria, nuper Baſileæ impreſſa, quamdiu annotationes marginales, & indices, emendentur.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti

Scholia in Epiſtolam Pauli III. Pontificis Maximi.
Scripta quædam Papæ, & Monarcharum. de Concilio Tridentino &c.
Sententiæ pueriles.
Sermones Convivales.
Sermones de providentia Dei.
Similitudinum, & Diſſimilitudinum liber.
Simplex, & ſuccinctus orandi modus.
Simpliciſſima, & breviſſima Cathechiſmi expoſitio.
Simulacri, Iſtorie, e Figure della Morte.
Somnium, & Vaticinium Eſdræ, de fatis Monarchiæ Romanæ.
Speculum cæcorum, ad cognitionem Evangelicæ veritatis.
Svvermenica Doctrina.
Summa totius Scripturæ.
Summarium Scripturæ.
Summa in Smaragdum, ſuper Evangelia, & Epiſtolas totius anni, tam ſeparatim, quàm una, cum ipſo Auctore impreſſa.
Supplicatio quorundam, apud Helvetios Evangeliſtarum, ad Epiſcopum Conſtantienſem.
Supplica, o eſortazione, di nuovo mandata all'Invittiſſimo Ceſare, Carlo Quinto.
Supputatio annorum Mundi.
Syncrama clariſſimorum virorum, qui Halæ convenerunt, ſuper verbis in Cœna Domini.
Synodus Marpurgenſis.

APPENDIX.

Sanctæ Inquiſitionis Hiſpanicæ, artes.
Sanctorum Patrum meditationes, quibus Dominicæ paſſionis myſterium explicatur, atque Hiſtoria de paſſione Chriſti expenditur.
Scholæ Chriſtianæ, libri duo.
Scripta eruditorum virorum, de Cœna Domini.
Scriptorum publicè propoſitorum, a Profeſſoribus in Academia VVitebergenſi.
Sententiæ ſanctorum Patrum, de Cœna Domini.
Sermo Divinæ majeſtatis voce pronunciatus, in monte Syna.
Signa ſacra, & origo Miſſæ.
Solida refutatio compilationis Zvvinglianæ, & Calvinianæ, per Theologos VVitebergicos.
Somnium Viridarii, alias diſputatio inter Clericum, & Militem.
Speculum Juſtitiæ.
Speculum Vitæ aulicæ, &c. ſub titulo, Poetici libri.
Spiritus ſancti figuræ, aut typi, originale peccatum depingentes, &c.
Statera Prudentum.
Stratagemata Sathanæ.
Summa purioris doctrinæ, per Mansfeldenſes, ad Gallicam Eccleſiam miſſa, &c.
Synodus Sanctorum Patrum, convocata ad cognoſcendam, & dijudicandam controverſiam, multos jam annos Eccleſiam Chriſti graviſſimè exercentem, de majeſtate Corporis Chriſti.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

T

Theobaldus Gertachius, Billicanus.
Theodorus Bibliander.
Thomas Blaurerus.

Tho-

Thomas Craumerus.
Thomas ab Hofen.
Thomas Muncerus.
Thomas Neogeorgius.
Thomas Platterus.
Thomas Venatorius.
Thomas VVolphius.
Titelmanus Heshusius.
Timotheus Neocorus.

APPENDIX.

Thalmannus Benedictus.
Theodoricus Scheneppius.
Theodorus Beza, Vezelius.
Theodorus Neogeorgus.
Theodorus Sneppius.
Theodorus Zuviogerus.
Theophilus Baldanus.
Theophilus Freurelius.
Theophrastus Paracelsus.
Thobias Brunon.
Thomas Beconus.
Thomas Cartuvrightus.
Thomas Copperus.
Thomas Corbeau.
Thomas Dranta.
Thomas Erastus.
Thomas Gottisfordus.
Thomas Gybsonus.
Thomas Leverus.
Thomas Paynell.
Thomas Schelbachius, vel Seltbachius.
Thomas Svvinerton.
Thomas Thanholtzm.
Thomas VVilsonus.
Thomas VVistadius.
Thimotheus Kitchnerus.
Tristramus. Revell.

Certorum Auctorum. Libri prohibiti.

APPENDIX.

Targum, hoc est, Paraphrasis Cornelii Chaldaica, in sacra Biblia, interprete, Paulo Fagio.
Theatrum vitæ humanæ, primum a Conrado Licosthenæ Rubeaquensi inchoatum, deinde a Theodoro Zvvingero absolutum, cujuscunque sit impressionis, nisi corrigatur.
Theodorici Nemiensis, vel a Niemen Historia de schismate.
Thesaurus Linguæ Græcæ, Henrici Stephani.)
Thesaurus Linguæ Hebraicæ, Sancti Pagnini, auctus opera Ioannis Mercerii,&Antonii Cevallerii.) donec expurgentur.

Thomæ Elisii, Clypeus piorum Catholicorum.
Thomæ Phreigii, opera omnia.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

Thalmud Hebræorum, ejusque glossæ, annotationes, interpretationes, & expositiones omnes, si tamen prodierint sine nomine Thalmud, & sine injuriis, & calumniis in Religionem Christianam, tolerabuntur.
Themata 114. Basileæ disputata.
Tractatus ad omnes, in Christianam libertatem malevolos.
Tractatus de Redditibus, & Decimis.
Tractatus de vera, & pura Ecclesia, sancto Athanasio falsò adscriptus.
Tragedia, de libero arbitrio.
Trattato del beneficio di Cristo.
Threni Hieremiæ Mysticati.
Trigamus.
Trilogicum, pro Catechistis.
Troporum Theologicorum, &c.
Turricella.

APPENDIX.

Tabulæ duæ, quarum prima est, summa totius scripturæ veteris, & novi Testamenti, altera verò de decem Præceptis.
Theologorum VVitebergensium vera, & solida refutatio, duorum libellorum Iesuitarum.
Threnodia Ecclesiæ Catholicæ, ad Christum sponsum suum.
Triumphi Romanorum, & Jesu Christi, in cœlum ascendentis collatio.
Turco græciæ libri octo, Basileæ impressi 1584. donec corrigantur.
Turingicorum exulum responsio.
Totius Belgicæ, Urbium, Abbatiarum, Collegiorum divisio, ad opprimendum per novos Episcopos Evangelium, &c. sine nomine Auctoris censuræ, impressoris, & loci.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

V

Vadianus Joachimus.
Valerius Anselmus Ryd
Valerius Philarcus.
Varemundus Luitholdus.
Velcurio.
Vergerius.

Victor de Bordeaux, vel de Bordeus.
Victorinus. Strigelius.
Vincentius Obsopæus.
Virerus Petrus.
Virilingius, sive Brentius.
Vitus Theodorus.
Vitus Vvisemitis.
Vlricus Studerius.
Vlricus Velenus, Minhoniensis.
Vlricus de Vvitem.
Vrbanus Rhegius.
VVendelinus, ab Helbach.
VVentzelaus Linck.
VVeselus, sive Basilius Groeningensis.
VVesphalus Ioachimus.
VVigandus Grosher.
VVilhielmus Hesenus.
VVilhielmus Radensis.
VVolphangus Fabritius, Capito.
VVolphangus Mater.
VVolphangus Meusel.
VVolphangus Musculus.
VVolphangus Ruez.
VVolphangus Rupertus.
VVolphangus Vvaldnerus.
VVolphangus Vvissemburgius.

APPENDIX.

Valentinus Erythræus.
Valentinus Frocedorsius.
Valentinus Gresserus.
Valentinus Heiland.
Valentinus Hesenerus.
Valentinus Merekel.
Valentinus Schachtius.
Valentinus Shmidelerus.
Valentinus Trocedorffius.
Valentinus Vannius, Malbrugeusis.
Valentinus Vviuschemius.
Valorius Fildlerus.
Verus Gratianus.
Veteranus Pinserus.
Vincentius Gruncher.
Vinitor.
Vitus Breschvuertibach.
Vitus Mollerus.
Vldaricus Ruppinensis.
Vlricus Zvuinglius.
Volradus Comes, Mansfeldensis.
Vvilhielmus Bidembachius.
Vvilheilmus Clebitius.
Vvilhielmus Nolderus.
Vvilhielmus Sarcerius.
Vvilichius Fischerus.
Vvolphangus Amling.
Vvolphangus Ammonius.
Vvolphangus Ampelandæus.
Vvolphangus Audingus.
Vvolphangus Bisbachius.
Vuolphangus Camlingus.
Vvolphangus Finckelhaus.
Vvolphangus Maler.
Vvolphangus Martius.
Tvolphaugus Ochesius.
Vvolphangus Peristerus,
Vvolphangus Ptisbachius.
Vvolphius.

Certorum Auctorum;
Libri prohibiti.

Viti Amerbachii, Antiparadoxas. Item Commentaria in Pythagoræ, & Phocylidis Poemata.
Item Historia de sacerdotio Christi.

APPENDIX.

Valentini Forsterii, de successionibus ab intestato, donec expurgetur.
Verani Modesti Pacimontani, de Officio pii viri tractatus.
Vincentii Ciconiæ Veronensis, Enarrationes in Psalmos, nisi corrigantur.
Uldarici, ad Papam Nicolaum Epistola.
Uldariei Zasii, opera omnia, donec corrigantur.

Incertorum Auctorum;
Libri prohibiti.

VValdensium confessio, & Apologia fidei, ad Uladislaum Regem Ungariæ.
Varia doctorum, piorumque virorum, de corrupto Ecclesiæ statu, Poemata.
Viridarii, somnium, de Potestate Papæ, & Principum secularium.
Visitatio Saxonica.
Vita, & gesta Hildebrandi.
Vitæ Patrum, cum præfatione Martini Lutheri.
Vitæ Pont. Rom. VVitebergæ impressæ.
Un breve modo, qual deve tener ciascun Padre.
Unio diffidentium, Tripartita.
Universitatis VVitebergensis, seria actio, apud Principem Fridericum.

APPENDIX.

Vita Juventutis cum annotationibus, seu additionibus Philippi Melanchthonis.
Vvitebergica acta Synodalia, a quodam col-

collecta & per Vvitebergicos, Theologos probata, contra Illyricanos.
Vvormatiensis Articuli.
Ursulæ Munsterlergensis Ducissæ defensio, quare vitam monasticam deserverit.

AUTORES PRIMÆ CLASSIS.

X

Xystus Betuleius, Augustanus.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Y

APENDIX.

Ycellus, vel Ivellius, Anglus.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Z

Zelius Keysespergensis.
Zvvinglius.

APPENDIX.

Zacharias Hosmarius.
Zacharias Prætorius.
Zacharias Schilterus.
Zacharias Ursinus, Heidelbergensis.

FINIS.

DICHIARAZIONI

DELLE

REGOLE.

Dell' Indice de' Libri proibiti novamente publicato per Ordine della Santità di N. S. Clemente Ottavo, da osservarsi nel Stato della Serenissima Signoria di Venezia fatte dagl' Illustrissimi e Reverendissimi Sign. Cardinale Priuli Patriarca di Venezia, e Vescovo d'Amelia Nunzio Apostolico per commissione di sua Beatitudine come per lettere dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale S. Giorgio sotto li xxiv. Agosto 1596.



PRIMO. Li Libri sospesi dal novo indice, e che si devono espurgare si potranno vendere ancora innanzi l'espurgazione a quelli, che averanno licenza dall' ordinario, ovvero dall' Inquisitore di poterli tenere.

SECONDO. Se li Stampatori voranno ristampare li suddetti Libri sospesi, & faranno instanza per la correzione, si corregeranno espeditamente in Venezia, e nell'altre Città del Stato senza mandarli a Roma avendo sufficiente facoltà per il novo Indice gli Vescovi insieme con li Inquisitori, e ristampandosi corretti, si venderanno liberamente a tutti.

TERZO. Useranno diligenza gli Stampatori per conservare nel miglior modo, che potranno l'originale manuscritto de' Libri, che novamente anderanno alla Stampa, e dopo doveranno consegnarlo al Segretario de' Clarissimi Signori Reformatori del Studio, acciò sia riposto in una cassa sicura nella Cancellaria Ducale per servirsene, quando sarà bisogno, nella qual cassa si tenghi un Inventario de' Libri, che si riponeranno: e ciò s'intendi solamente de' libri novi, ed ancor de' Libri sospesi, che si corregeranno, e ristamperanno. Nelle Città poi del Stato gli originali predetti si consegneranno al Cancelliero del Clarissimo Capitanio, acciò li tenghi nel modo predetto, e si consegnino successivamente con l'Inventario da Cancelliero a Cancelliero.

QUARTO. Nel stampar de' Libri s' imprima a tergo del primo foglio la licenza solita del Magistrato, nella quale siano espressi li nomi di quelli, che averanno rivisto, ed approvato detti Libri, come è disposto per le Leggi.

QUINTO. Avertiranno li Stampatori, che ne' Libri novi, che stamperanno, o ne' Vecchi che ristampassero non usino figure, che rappresentino atti disonesti, non essendo però prohibite le figure profane, che non contenessero dishonestà.

SESTO. Li Librari doveranno far l' Inventario di tutti li Libri, che si trovano per espurgare in questo principio le Librarie da' Libri espressamente proibiti nel novo Indice, e presentarlo al Padre Inquisitore, e questo s'intenda per una volta solamente.

SEPTIMO. Intorno la libertà, che vien concessa alli Vescovi, ed Inquisitori di poter proibire altri Libri non espressi nell' Indice, si dichiara, che s'intendi de' Libri contrarj alla Religione, forestieri, o con false, e finte licenze stampati, e rarissime volte si darà il caso, ne si farà senza giustissima causa, e con participazione del Santo Officio, ed intervento di Clarissimi Signori Assistenti tanto in Venezia come nello Stato.

OTTAVO. La regola del giuramento da darsi a' Librari, e Stampatori non s'esseguisca in questo Serenis. Dominio.

NONO. Tutti gli eredi doveranno dar nota al Padre Inquisitore de' Libri proibiti, e sospesi, che ritrovassero nell' eredità; e quelli eredi, che non fussero abili a discernerli, doveranno loro, o suoi Curatori chiamar persone intelligenti che visitino tutta la Libraria per cavarne nota delli proibiti, e sospesi, & presentarla come di sopra in termine di mesi trè dopo che l' avranno avuti in suo potere, e frà tanto non posano usare, nè in qualunque modo alienare i Libri proibiti, o sospesi, e ciò sotto le pene, e censure statuite.

Per fede, e corroborazione di tutto ciò li suddetti Illustrissimi Cardinale Patriarca, & Nunzio, insieme co'l Reverendo Padre Inquisitore di Venezia sottoscriveranno le presenti, e le affermeranno con proprj loro Sigilli commettendo per l'autorità datale da sua Beatitudine che inviolabilmente si debbano osservare le predette dichiarazioni tanto in Venezia, quanto in tutte le altre Città, e Luoghi sudditi al detto Serenissimo Dominio. In quorum fidem.

Datum ex Palatio Patriarchali Venetiarum die 14. Septemb. 1596.

Lorenzo Cardinale Priuli Patriarca di mano propria.

Ant. Mar. Vescovo d'Amelia Nunzio.

Frater Vincentius Brixiensis Inquisitor Gen. Venetus.

IN-

INDICE

Delle materie contenute in questo secondo Tomo.

A.

B.

C.

Con-

Jaco-

I

L

M

N

O

P.

R

FINE DELL' INDICE.

vol. II

FIRENZE - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
SEGNATURA - é;£;"ç (25)
RESTAURO - 1998
LABORATORIO - RAIMONDO MILIO
RESTAURATORE PROGETTISTA- CLAUDIO MONTELATICI

SINTESI DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE:

Controllo della numerazione, pulizia a secco con pannello morbido, risarcimento con montaggio a scarnire con carta giapponese di adeguato spessore e colore, VANGEROW, velatura con velo giapponese 502 e Tylose MH300P, rifilatura del restauro eccedente, carte di guardia Ingres struttura F, cucitura su n. nervi di spago, indorsature con carta giapponese e pelle di capra neutra scarnita, incartonature dei quadranti, nuova legatura in piena pelle di capra al vegetale (fornitore Scaricaciottoli), dorso ettaccato, adesivi Tylose MH300P e Vianvil 59 in percentuale (15%).

COLLAUDATORE
DATA DEL COLLAUDO

